Conoscere per governare

La diocesi di Trento nella visita pastorale di Ludovico Madruzzo (1579-1581)

di

Cecilia Nubola

Società editrice il Mulino Bologna

Ai miei genitori
e a mia sorella Ilaria

Sommario

Premessa

Questo libro è frutto del lavoro iniziato nel 1987 quando ho ricevuto, dall'Istituto storico italo-germanico, una borsa di ricerca per studiare la visita pastorale di Ludovico Madruzzo alla diocesi di Trento, la prima attuata nel periodo successivo al concilio di Trento.

La ricerca ha seguito due direzioni complementari. Un primo periodo è stato dedicato alla schedatura della visita pastorale Madruzzo nell'ambito del progetto ISIG-centro Jedin per la creazione di un indice-repertorio su supporto informatico delle visite pastorali italiane[1]. In un secondo momento ho cercato di ricostruire le linee principali dell'organizzazione della diocesi nel periodo dell'episcopato del cardinale Ludovico Madruzzo.

Gli atti visitali sono stati al centro della ricerca, una fonte che, come ogni fonte storica, ha caratteristiche e limiti intrinsechi. Che non sia una fonte innocente è stato spesso sottolineato ma il rischio di «entrarvi» tanto da assumere le vesti, gli «occhi», i giudizi del vescovo o di un visitatore è molto forte. È inoltre, una fonte che, a seconda di come viene interrogata, dice troppo o troppo poco. Da un lato sembra essere autosufficiente, «onnicomprensiva», in grado di fornire di per sé, quasi senza l'intervento critico-personale un quadro totale ed oggettivo; diviene difficile orientarsi cogliendone le linee guida così come sfuggire al rischio del dettaglio, dell'accumulo di dettagli, o al piacere di inseguire le notizie curiose. Non escludo affatto di essere caduta in

[1] U. MAZZONE - A. TURCHINI (edd), *Le visite pastorali*; C. NUBOLA - A. TURCHINI (edd), *Visite pastorali.*

queste tentazioni-trappole che sicuramente affiorano qua e là nel libro.

D'altro lato gli atti visitali dicono troppo poco: al di là e al di sotto delle scarne o sovrabbondanti righe dei verbali si intravedono un'infinità di problemi insoluti, di lacune da colmare, di informazioni da collocare in un contesto, di meccanismi da ricostruire; allora per ogni aspetto, in ogni ambito, nasce il desiderio di procedere all'infinito nell'approfondire e nel verificare. In realtà in questo libro molti problemi sono solo accennati di sfuggita ed ogni aspetto trattato necessita di essere ancora approfondito prima di tutto con ulteriori ricerche d'archivio.

I risultati proposti (se di risultati si può parlare per una ricerca storica) sono nati e si sono sviluppati nel solco di una scelta a priori, che ne costituisce anche *il limite oggettivo*: mantenere al centro la visita pastorale e quello che ne emerge utilizzando altre fonti solo in funzione di supporto e di integrazione. Risultato: uno sguardo alla diocesi sul finire del Cinquecento seguendo a breve distanza le commissioni visitali nel loro itinerario di visita.

Vorrei esprimere la più sincera riconoscenza a tutti quelli che mi hanno dato preziose indicazioni, consigli, suggerimenti sia nella fase della ricerca che della stesura, in particolare i proff. Gauro Coppola, Giuseppina De Sandre Gasparini, mons. Iginio Rogger, Gian Maria Varanini, Gabriella Zarri; ringrazio Marco Bellabarba ricercatore dell'Istituto storico per la sua competenza e disponibilità a rispondere alle mie domande e ai miei frequentissimi dubbi; Giuliana Nobili che non solo ha seguito il libro nella parte redazionale, ma mi ha insegnato con pazienza alcune cose per me estremamente complicate, ad esempio come si scheda un libro e come si compilano le note; Chiara Zanoni Zorzi per l'accurata lettura finale delle bozze.

Ringrazio tutto il personale degli archivi e delle biblioteche che ho frequentato, in particolare ricordo don Livio Sparapani dell'archivio della curia di Trento per il suo aiuto nelle prime, faticose, letture degli atti visitali, don Ivo Leonardi e

Laura Maturi disponibili e competenti archivisti dell'archivio capitolare.

Un particolare ringraziamento al prof. Angelo Turchini che ha seguito passo passo con pazienza e competenza le varie fasi della ricerca e della stesura del libro: la sua capacità di indicarmi le strade per superare dubbi ed ostacoli è stata determinante in varie occasioni.

Ricordo l'ISIG come luogo fisico, la sua biblioteca e soprattutto l'ambiente umano, tutte le persone che vi lavorano e alle quali mi legano rapporti non solo di lavoro ma anche di amicizia e di stima. Proprio pensando all'Istituto storico italo-germanico voglio ringraziare il suo direttore prof. Paolo Prodi. Tanti sono i motivi di gratitudine, ma uno considero particolarmente importante: mi ha insegnato il «mestiere» (per quello che sono stata capace di imparare) con il suo esempio di passione e dedizione alla ricerca.

Tavola delle abbreviazioni

ACATn	Archivio curia arcivescovile, Trento
ACATn, *Investiture*	ACATn, *Investiture e fondazioni*
ACATn, *Vicariatus in spiritualibus*, «Denunciatio»	ACATn, *Vicariatus in spiritualibus*, («Denunciatio Illustrissimi et Reverendissimi Domini Ludovici Cardinalis Madrucii. Ad Beatissimum papam Clementem octavum de statu et conditionibus sui Episcopatus Tridentinus», s.d. [ma 1596 ca], ff.nn. Questa relazione *ad limina*, pubblicata in appendice [doc. 2], non risulta fra quelle inviate alla curia romana)
ACTn	Archivio capitolare, Trento
ASTn	Archivio di Stato, Trento
ASTn, *APV*	ASTn, *Archivio principesco vescovile*
ASTn, *APV*, *s. l.*	ASTn, *Archivio principesco vescovile, sezione latina*
ASV	Archivio segreto vaticano, Città del Vaticano
AV	ACATn, *Atti visitali*
AVF	Archivio curia vescovile, Feltre
BCTn	Biblioteca comunale, Trento
BCTn, *AMC*	BCTn, *Archivio del magistrato consolare*
BCTn, *AMC*, «Acta originalia»	BCTn, *Archivio del magistrato consolare* («Acta originalia visitationis dioeceseos tridentinae sub cardinali Ludovico inceptae anno 1579 et absolutae anno 1584», n. 2643, 2 voll., ff.nn.)
COD	*Conciliorum Oecumenicorum Decreta*

Tavole di riferimento per monete, misure e prezzi

MONETE

1 fiorino renano d'oro (ragnese = R.) = 60 carentani (= grossi = Kreuzer) = 5 lire tirolesi (meranese) = 5 lire veneziane (tron)

1 lira tirolese = 12 carenteni = 20 soldi = 60 quattrini = 240 piccoli

1 lira grossa trentina = 12 grossi (carentani) = 1 lira tirolese

1 lira piccola trentina = 8 grossi: 1 ragnese = 7,5 lire piccole trentine

1 carentano = 5 quattrini = 20 denari piccoli

1 quattrino = 4 denari piccoli

ducato d'oro veneziano = 80 carentani = 1,403 ragnesi

scudo d'oro (1565) = 7 troni, 8 carentani = 1,5333 ragnesi

1 marca = 10 lire veronesi e tirolesi = 120 grossi = 200 soldi; 600 quattrini = 2400 denari piccoli = 2 ragnesi

MISURE PER ARIDI

a) Trento

1 staio		=	21,16 l.
1 soma	= 8 staia	=	169,3 l.
1 quarta	= 1/4 staio	=	5,29 l.
1 minello	= 1/16 staio	=	1,322 l.
1 bazeda		=	6,54 l.

b) Rovereto
staio di quattro quarte = 26,83 l. = 1,24 staia Tn
soma o salma di 6 staia = 161 l. = 0,95 some di Tn
    1 soma di Rovereto = 7,60 staia Tn

c) Brescia
[valide per Tignale, Valvestino, Giudicarie; cfr. D. MONTANARI, *Disciplinamento*, p. 10]
soma o salma bresciana = 145,92 l. = 0,86 some Tn
    1 soma bresciana = 6,88 staia Tn
quarta (1/12 soma) = 12,16 l.

d) Verona
1 minale = 38,6 l. = 27 kg. = 1,824 staia Tn
[cfr. G. BEGGIO, *Le antiche misure veronesi*; G.M. VARANINI, *Le campagne veronesi*, p. 186]

Misure per liquidi

1 carro (plaustro) = 6 brente = 8 orne = 12 congiali
1 brenta = 2 congiali

a) Trento

mossa		=	1,04	l.
congiale		=	52,33	l.
orna (bena)	= 1,5 congiali	=	78,5	l.
brenta	= 2 congiali	=	104,66	l.
carro		=	628	l.

b) Rovereto

mossa	=	1,01	l.
quarta (4,5 mosse)	=	4,54	l.
staro (4 quarte)	=	18,19	l.
congiale (3 stari)	=	54,57	l.
brenta (2 congiali)	=	109,14	l.
carro (6 brente)	=	654,84	l.

Misure per l'olio

a) Trento
galeda per olio = 10 l.
[cfr. R. Stenico (ed), *Prezzologia trentina*, p. 16; D. Gobbi, *Pieve e capitolo*, p. XVI n. 79]

b) Rovereto
baceda di 12 libre mercantili = 5,9 Kg.

c) Ambito bresciano
galeda = 8,6 Kg
[cfr. G.M. Varanini, *L'olivicoltura*, p. 149]

d) Lago di Garda, sponda veronese

galeda (9 bacede)	=	28	l. ca.
baceda	=	4,29	l.
brenta	=	16	bacede

[cfr. A. Castagnetti, *I possessi*, p. 103, n. 44; G.M. Varanini, *Le campagne veronesi*, p. 186].

Alcuni prezzi di solidi e liquidi

a) coefficienti desunti da «Redditus omnes»
[cfr. appendice, doc. 5]

frumento: 3 lire a staio = ragnesi 0,6 a staio
segale: 28 carentani a staio = ragnesi 0,46 a staio
minuti: 18 carentani a staio = ragnesi 0,3 a staio
biade (media di grano, segala e minuti) = ragnesi 0,45 a staio
vino di Trento: ragnesi 10 al carro (plaustro)
vino di Termeno: ragnesi 25 al carro

b) coefficienti indicati dalla Confraternita nova nell'anno 1581
[BCTn, *AMC*, «Acta originalia»]
vino: ragnesi 5 al carro
frumento: grossi 26 allo staio
segale: grossi 22 allo staio
Controllati i conti, in lire e ragnesi, corrispondono al valore delle monete dato nel prospetto delle monete:

vino: brente 33 a ragnesi 5 el carro, fa	£.	137/6[1]
frumento: stai 283 a grossi 26 el staio	£.	613/2[2]
segale: stai 17 a grossi 22 el staio	£.	20/2

[1] brente 33 di vino = 5,5 carri a ragnesi 5 al carro = ragnesi 27,5 = £. 137,5.

[2] stai 283 di frumento a 26 grossi = grossi 7358 = £. 613,17.

Capitolo primo

Un principato ecclesiastico e il suo principe vescovo

1. *Il principato vescovile di Trento*

Il principato vescovile di Trento, collocato a ridosso delle Alpi abbraccia un territorio prevalentemente montuoso che si allarga a sud, seguendo il corso dell'Adige, verso la pianura veneta; la sua posizione geografica lo rende fin dall'antichità snodo e collegamento di grande importanza strategica, economica e culturale fra il mondo tedesco e quello italiano. Dal punto di vista politico è inserito a pieno titolo nell'Impero fin dal XII secolo e il principe vescovo di Trento, dal XV secolo, siede nella dieta imperiale fra i principi della nazione germanica[1]. All'interno di questo composito e variegato sistema politico un posto importante occupano i rapporti fra il principato trentino e la contea del Tirolo appartenente alla linea dinastica degli Asburgo d'Austria dalla metà del XIV secolo[2]. I conti del Tirolo infatti, a partire da circa metà del XIII secolo, tendono ad ampliare le loro prerogative di «avvocati» del principato vescovile, passando da una funzione puramente di difesa del patrimonio della chiesa, ad una funzione di controllo politico sul principato ecclesiastico. Il patto, codificato nelle cosiddette «compattate» a partire dal 1363, viene spesso rinegoziato; con il *Landlibell* del 1511 il Tirolo e il principato vescovile di

[1] W. GÖBEL, *Historiographische*. Per un inquadramento generale della struttura del principato vescovile: I. ROGGER, *Struttura istituzionale*, in H. JEDIN - P. PRODI (edd), *Il Concilio di Trento*; per una sintesi complessiva della storia del principato vescovile: A. STELLA, *I principati vescovili*.

[2] Per la storia del Tirolo nel XVI secolo: J. BÜCKING, *Frühabsolutismus*; R. PALME, *Frühe Neuzeit (1490-1665)*.

Trento danno vita ad un'unione militare e fiscale in cui il primo assume la difesa del principato vescovile mentre il secondo, a sua volta, si impegna a contribuirvi fornendo contingenti militari o finanziamenti corrispondenti attraverso la riscossione di imposte destinate a tale scopo (fanti steorali)[3].

Per quanto riguarda i domini soggetti politicamente al principe vescovo, essi si stabilizzano a partire dalla prima metà del Cinquecento rimanendo i medesimi, se si esclude qualche variazione di poco conto, fino al tramonto del principato (XIX secolo); si tratta di un territorio piuttosto ampio e compatto di circa 4.500 Kmq[4] comprendente la pretura di Trento, le valli di Non e di Sole, le Giudicarie con la Rendena, Riva e la val di Ledro, i Quattro vicariati (Ala, Avio, Brentonico, Mori), la bassa Valsugana (Pergine, Levico), la val di Fiemme.

I possessi temporali del principe vescovo di Trento si trovano in stretta contiguità con il territorio soggetto politicamente, in forma diretta o mediata, alla contea del Tirolo i cui confini arrivano, a nord, a una ventina di chilometri da Trento (fino a Lavis e Mezzolombardo di pertinenza vescovile) mentre a sud, in Vallagarina, la città e il distretto di Rovereto costituiscono un'*enclave* tirolese in pieno principato vescovile; giurisdizioni in possesso di nobili infeudati dal conte del Tirolo sono inoltre sparse in tutto il territorio tridentino.

Per quanto riguarda la diocesi, è inserita nel distretto metropolitano di Aquileia anche se nel XVI secolo questo è ormai ridotto ad una sovrastruttura priva di effettivi poteri[5]. Un

[3] Sul diritto di avvocazia esercitato dai conti del Tirolo, sul principato di Trento e le «compattate»: J. RIEDMANN, *Vescovi e avvocati*, in C.G. MOR - H. SCHMIDINGER (edd), *I poteri temporali*; J. RIEDMANN, *Rapporti del principato*, in I. ROGGER - M. BELLABARBA (edd), *Il principe vescovo*; J. KÖGL, *La sovranità*.

[4] I. ROGGER, *Struttura*, pp. 16, 20; J. BÜCKING, *Frühabsolutismus*, p. 15.

[5] Sui confini della diocesi di Trento: I. ROGGER, *Struttura*, pp. 16, 18; I. ROGGER, *Introduzione*, in F. DELL'ORO - I. ROGGER, (edd), *Monumenta*

problema carico di valenze sia politiche che pastorali è quello, non insolito peraltro, della mancata coincidenza di confini fra diocesi e principato; la porzione più consistente di territorio, soggetta nello spirituale al vescovo di Trento ma nel temporale al conte del Tirolo, è costituita dall'attuale Alto Adige fino a Merano, all'altipiano di Sarentino e alla Val d'Ega. A sud-est l'intera Valsugana fino a pochi chilometri da Trento, era soggetta nello spirituale alla diocesi di Feltre, mentre a sud le due pievi dei Quattro Vicariati, Avio e Brentonico, dipendevano dal vescovo di Verona. Nel territorio della diocesi di Trento erano inseriti anche Bagolino e la pieve di Tignale soggette politicamente a Venezia e la Valvestino feudo dei Lodron. Complessivamente dunque il territorio diocesano viene così descritto in una relazione coeva:

«Patet Episcopatus in longitudinem ad miliaria italica centum octuaginta, in latitudinem sexaginta. Attingit suo circuitu episcopatus veronensem [Verona], brixiensem [Brescia], curiensem [Coira], brixiniensem [Bressanone], feltrensem [Feltre] et vincentinum [Vicenza]. Ditiones vero temporales comitatum tirolensem, dominium venetum et superiorem Rhetiam. Est varietate situs non amaenus modo eius ager, verum praesentia multarum rerum, quas ad sublevandas humanas necessitates suppeditant eius colles, nemora, valles, lacus et flumina etiam vicinis ditionibus comodus»[6].

Capitale del principato vescovile è Trento, una piccola città che deve la propria fama all'essere stata scelta come sede di un concilio che da lei prende il nome. Molte descrizioni della città risalgono a quel periodo e nella maggior parte dei casi si soffermano sugli aspetti positivi o particolari, come questa dal diario di Angelo Massarelli, segretario del concilio:

«Questa città di Trento è posta in una pianura nella valle fra sco-

liturgica, I, pp. XV-XVII; per le relazioni sempre più labili, cfr. anche la corrispondenza con la sede provinciale nell'Archivio del Patriarcato di Aquileia, Udine.

[6] ACATn, *Vicariatus in spiritualibus*, «Denunciatio», in appendice.

scesi monti, in riva all'Adige, sopra il quale sta un ponte di legno a sette archi abbastanza bello. Ha circa mille case [sic], alcuni bellissimi edifizi e molte vie regolari, con ampie piazze, ha molti palagi, fra i quali primeggia per bellezza e grandiosità il vescovile. Fu questo palazzo in gran parte fatto costruire da Bernardo Clesio, antecessore del presente vescovo [Cristoforo Madruzzo]. È diviso in due parti, la nuova e la vecchia. Così è ripieno di svariati adornamenti, che chi lo visita, è duopo confessi, non aver veduto in altro luogo palazzo più bello ed ornato, come io devo spontaneamente dirlo. Da un lato, fuor dell'abitato tre miglia, scorre il torrente Fersina, le cui acque introdotte nella città sono così comodamente distribuite, che non havvi né via né strada di essa (cosa meravigliosa) senza corso d'acqua. I circonvicini terreni sono ben coltivati, e gli ameni colli, che si vedono d'intorno, vanno a finire in altissimi monti, sui quali quasi tutto l'anno biancheggiano le nevi, che su qualche cima restano perenni»[7].

2. *Il principe vescovo*

Quando, nel gennaio 1579, inizia solennemente la visita pastorale, il principe vescovo Ludovico Madruzzo si trovava nella sua diocesi di Trento solo da alcuni mesi, dopo una assenza forzata durata più di dieci anni. Ludovico era infatti diventato vescovo di Trento a pieno titolo già nel 1567, in seguito alla rinuncia all'episcopato da parte dello zio Cristoforo Madruzzo; subito dopo la nomina, però, era stato costretto ad abbandonare il principato vescovile in seguito alla occupazione di Trento da parte delle milizie inviate da Ferdinando II arciduca d'Austria e conte del Tirolo e al successivo sequestro da parte dell'imperatore Massimiliano II. L'azione di Ferdinando II, riprendendo la politica aggressiva dei conti tirolesi nei confronti dei vicini principati vescovili di Trento e Bressanone, si configura come un nuovo tentativo di restringere o annullare la sovranità politica del principato vescovile. La lunga e complessa contesa, che vede coinvolti a vario titolo il papa Pio V, l'imperatore Massimi-

[7] Traduzione dall'originale latino in C. GIULIANI, *Trento*, pp. 155-156; per il diario originale di Massarelli con la descrizione della città cfr. *Concilii Tridentini diariorum*, I: *Angeli Massarelli diaria I-IV*, pp. 156-157; su Trento dal punto di vista storico-urbanistico cfr. R. BOCCHI - C. ORADINI, *Trento*.

liano II e successivamente Rodolfo II, i principi dell'impero, primi fra tutti a difesa della sovranità del principato trentino i Wittelsbach duchi di Baviera, si conclude nel 1578 con la reintegrazione delle prerogative temporali del principe vescovo Ludovico Madruzzo[8]. Questa vicenda accenna ai protagonisti e alle strutture all'interno dei quali, nell'età moderna, va collocata non solo la storia personale di un principe vescovo ma anche del principato vescovile nel suo complesso: fra impero e papato.

Nato a Trento nel 1532, morto a Roma nel 1600[9], Ludovico Madruzzo appartiene ad una famiglia che non può vantare una nobiltà di antica data tale da collocarla fra le più importanti del principato vescovile come ad esempio i Thun, gli Spaur, gli Arco, i Lodron. L'importanza assunta dalla famiglia nel XVI secolo è dovuta a fattori in parte tipici dell'ascesa sociale delle famiglie, in parte segue strade peculiari: un'accorta politica matrimoniale e di alleanze familiari, la costituzione di un ingente patrimonio, la carriera militare e l'attività diplomatica a servizio dell'imperatore e del papa, e, non ultimo, una particolare attenzione a destinare alcuni elementi della famiglia alla carriera ecclesiastica[10].

I legami matrimoniali, favoriti dall'ingente patrimonio, sono intessuti con la nobiltà tirolese, austriaca, germanica: Spaur, Wolkenstein, Trautson, Altemps, Fugger, ma anche con quella italiana: Challant e Orsini.

[8] Sulla contesa fra Ferdinando II e Ludovico Madruzzo: J. HIRN, *Der Temporalienstreit*; J. HIRN, *Erzherzog*; J. BÜCKING, *Frühabsolutismus*, pp. 32-47.

[9] Per la biografia di Ludovico Madruzzo: B. STEINHAUF, *Giovanni Ludovico Madruzzo (1532-1600)*; S. VARESCHI, *La legazione*, pp. 1-42; I. ROGGER, *Il governo spirituale*, pp. 173-178; S. VARESCHI, *Profili biografici*, in L. DAL PRÀ (ed), *I Madruzzo e L'Europa*, pp. 62-68.

[10] Sulla famiglia Madruzzo con attenzione particolare ai motivi del suo consolidamento e della sua ascesa fra impero e papato: M. BELLABARBA, *Il principato vescovile*, in L. DAL PRÀ (ed), *I Madruzzo e L'Europa*; B. STEINHAUF, *Giovanni Ludovico Madruzzo*, pp. 26-31. Fonte essenziale è costituita dal fondo dei *Manoscritti Giuliani* conservati presso la Biblioteca comunale di Trento, ms 2890-2928.

Il servizio negli eserciti imperiali era stato uno dei fattori indispensabili per la nobilitazione della famiglia ed è una tradizione che permane molto forte nel corso della sua storia. Nicolò, padre di Ludovico, signore di Nanno e barone dei Quattro Vicariati (Ala, Avio, Brentonico, Mori), come il fratello Aliprando erano stati colonnelli delle truppe imperiali; dei sei figli di Nicolò due, Ludovico, appunto, e Aliprando avevano abbracciato la carriera ecclesiastica, mentre gli altri quattro (Giovanni Federico, Giorgio, Fortunato e Gaudenzio) saranno a capo di reggimenti imperiali e spagnoli nelle guerre d'Italia.

La carriera ecclesiastica però occupa un posto di primo piano nelle scelte strategiche della famiglia tanto da condizionarne in maniera determinante le sorti, una «vocazione» che porterà alla creazione di una «dinastia di vescovi Madruzzo». Quattro vescovi della medesima famiglia si succedono, infatti, sulla cattedra di S. Vigilio trasmettendosi la dignità episcopale da zio a nipote per più di un secolo: Cristoforo (1539-1567), Ludovico (1567-1600), Carlo Gaudenzio (1600-1629) e Carlo Emanuele (1629-1658) e ciò nonostante l'accanita opposizione di parte del capitolo della chiesa cattedrale e di parte della nobiltà trentina e tirolese. Il meccanismo per ottenere questo passaggio diretto, usato per la prima volta con successo dal cardinale Cristoforo, è quello della coadiutoria, vale a dire la facoltà ottenuta dalla Santa Sede di aggiungere al governo della diocesi il nipote in qualità di coadiutore (o amministratore) con futuro diritto di successione con la possibilità di rientro («recessus») in caso di morte o rinuncia del designato. Il capitolo in questo caso non poteva che prendere atto della coadiutoria e successivamente ratificare la rinuncia all'episcopato da parte del titolare accettando l'investitura del coadiutore[11]. L'inserimento

[11] Secondo il concordato di Worms l'investitura temporale spettava all'Imperatore mentre la conferma dei vescovi spettava alla S. Sede. Sul significato dell'uso della coadiutoria da parte dei vescovi Madruzzo cfr. M. BELLABARBA, *Il principato vescovile*, in L. DAL PRÀ (ed), *I Madruzzo e L'Europa*, pp. 13-14; sulla coadiutoria nel *Reich* cfr. R. REINHARDT, *Kontinuität und Diskontinuität*.

nell'ambiente romano-curiale e la familiarità con i papi si rivela in questo caso essenziale e vincente, in grado di superare i poteri di veto e di proposta esercitati dai conti del Tirolo o dagli imperatori che fino a Cristoforo Madruzzo avevano esercitato un grande peso nelle nomine episcopali. La creazione di una «dinastia vescovile» implica però per i primi tre vescovi Madruzzo una scelta di vita precisa e in qualche misura obbligata: il distacco dal radicamento trentino-tirolese, la non residenzialità a Trento, l'impegno curiale nella burocrazia e diplomazia pontificia; un distacco portato simbolicamente all'estremo compimento proprio da Ludovico con la scelta di essere tumulato nella cappella fatta appositamente costruire nella chiesa romana di S. Onofrio sul Gianicolo accanto allo zio Cristoforo e al suo successore Carlo Gaudenzio.

Se la posizione della famiglia, e dei vescovi in particolare, è raggiunta e mantenuta proprio per la capacità di «collocarsi tra» impero e papato, incarnando quasi, in un itinerario personale e familiare, quella funzione di cerniera esercitata dalla terra trentina per la sua collocazione geopolitica, l'epilogo coinciderà con l'esaurimento di questo ruolo quando, soprattutto dopo Vestfalia, la pacificazione religiosa e la costituzione di identità statali confessionali ridurranno, fin quasi ad annullare, la necessità e gli spazi di dialogo e di mediazione. Il ruolo esercitato dai Madruzzo sarà destinato ad esaurirsi con Carlo Gaudenzio, il terzo della serie dei cardinali e principi vescovi di Trento; l'ultimo, Carlo Emanuele, risiederà a Trento, non otterrà nemmeno il cappello cardinalizio; con lui la dinastia Madruzzo, rimasta priva di eredi maschi, si estingue.

Le tappe della vita e dell'opera di Ludovico si muovono dunque all'interno del quadro, brevemente accennato, di riferimento.

La sua formazione culturale segue strade diverse rispetto al normale corso di studi intrapreso dai figli delle famiglie nobili, i quali frequentavano prevalentemente le università italiane di Bologna e Padova per addottorarsi in diritto o in *utroque iure*. Ludovico si dedica prevalentemente agli studi

negli anni 1546-1551, passando la maggior parte del tempo all'università di Lovanio e l'ultimo anno a Parigi. Nonostante si fosse stabilito nell'ambiente universitario probabilmente non si integra nella vita accademica, e i suoi studi mantengono un carattere prevalentemente privato dal momento che non risulta abbia conseguito i più alti gradi accademici; si dedica alla filosofia, al diritto, alla teologia, e studia le lingue latina, greca ed ebraica. Acquisisce dunque soprattutto le competenze necessarie agli impegni futuri (diete dell'impero, concilio, congregazioni curiali, protettorato della nazione tedesca)[12].

Nel 1560 si riapre a Trento il terzo periodo del concilio ed è Ludovico come vescovo coadiutore, che deve occuparsi dell'organizzazione e degli onori di casa dal momento che lo zio Cristoforo si è ormai definitivamente stabilito a Roma. Il ruolo esercitato dal Madruzzo, nelle discussioni e nell'elaborazione dei decreti conciliari non è molto rilevante; i suoi contributi, di carattere più teologico che giuridico, riguardano però alcune delle questioni più controverse discusse nell'ultima sessione del concilio[13]. I suoi interventi seguono una coerente linea, per altro di fatto già sconfitta, mirante al dialogo coi riformati e all'attenuazione dei punti di contrasto su questioni che non toccavano il dogma: per questo era necessario che il concilio elaborasse una dottrina chiara e convincente destinata «ad ammaestrare i fedeli e respingere gli eretici»[14]. Sulla medesima linea si era collocato il suo intervento affermante la necessità di fornire un salvacondotto che permettesse di partecipare ai lavori conciliari a coloro che si erano staccati dalla chiesa cattolica (protestanti tedeschi)[15]; riguardo all'Eucarestia, si pronuncia a favore del-

[12] Cfr. in particolare B. STEINHAUF, *Giovanni Ludovico Madruzzo*, pp. 36-47.

[13] Sulla partecipazione di Ludovico Madruzzo al Concilio cfr. B. STEINHAUF, *Giovanni Ludovico Madruzzo*, pp. 58-64; S. VARESCHI, *La legazione*, pp. 7-11.

[14] In occasione della discussione sull'Eucarestia: H. JEDIN, *Storia del Concilio*, IV, t. I, p. 263.

[15] H. JEDIN, *Storia del Concilio*, IV, t. I, pp. 158-159.

l'opportunità di dare il calice ai laici e per la tesi sul carattere sacrificale dell'Ultima cena[16]. Riguardo al decreto sulla residenza prende posizione per l'obbligo della residenza per i vescovi ma non accetta la dichiarazione dello ius divino[17]. Sul problema dei matrimoni clandestini (fra minorenni, stipulati senza testimoni) si schiera per il riconoscimento della loro validità, mentre del decreto sul sacramento del matrimonio (*Tametsi*) non approva la dichiarazione più importante: la necessità della presenza del parroco e dei testimoni[18]. Alla chiusura del concilio infine partecipa alla stesura del decreto che invita i principi a riconoscere e recepire i decreti del tridentino[19] e proprio la ricezione del concilio di Trento in terra tedesca sarà poi uno degli impegni principali della sua attività come legato papale i cui due momenti fondamentali saranno costituiti dalla legazione alla dieta di Augusta (1582) e a quella di Ratisbona (1594)[20].

Ludovico non rappresenta un esempio del vescovo-pastore secondo il modello borromaico, non sarà mai un vescovo residente così come il concilio di Trento aveva voluto proporre. La carriera diplomatica al servizio del papato e l'attività nelle numerose congregazioni di curia lo terranno lontano da Trento per gran parte della sua vita[21] e Ludovico non

[16] H. JEDIN, *Storia del Concilio*, IV, t. I, pp. 259, 288.

[17] H. JEDIN, *Storia del Concilio*, IV, t. I, p. 374; IV, t. II, p. 56.

[18] H. JEDIN, *Storia del Concilio*, IV, t. II, pp. 161, 231.

[19] H. JEDIN, *Storia del Concilio*, IV, t. II, pp. 265, 329.

[20] La legazione alla dieta di Augusta è stata ricostruita in S. VARESCHI, *La legazione*, pp. 75-346; per la missione del 1593-94 cfr. R. BURKHARD, *Türkenkrieg*. Altre missioni diplomatiche di Ludovico: 1554, a Vienna alla corte di Ferdinando I nel contesto dei preparativi della dieta d'Augusta per la pacificazione religiosa; presenza alla dieta d'Augusta in rappresentanza del principato vescovile di Trento; 1559 Ludovico nuovamente ad Augusta per un'altra dieta in rappresentanza del principato; orazione funebre per il defunto imperatore Carlo V; 1559-1560, prima missione diplomatica, fallita, per l'imperatore presso il re di Francia Francesco II per la restituzione di Metz, Toul e Verdun.

[21] Principali congregazioni a cui partecipa Ludovico Madruzzo: 1569-1574, Commissione per la revisione della Vulgata; 1572-1575, Congregazione dei vescovi e dei regolari; 1571-1572, Congregazione per la lega

vi rinuncerà come Carlo Borromeo o Gabriele Paleotti per dedicarsi alla sua diocesi[22]. Altri elementi della sua vita e alcune sue scelte evidenziano il suo collocarsi in quella generazione di prelati che vivono su quel crinale fra due mondi costituito dal concilio riflettendone le contraddizioni. Nel 1550 quando Ludovico ottiene da papa Giulio III la nomina a coadiutore ha solo 18 anni ed è diacono; la sua ordinazione al presbiterato sarà successiva di molti anni, del 1564, tre anni dopo la sua nomina a cardinale da parte di Pio IV (1561). Diversamente dallo zio però non accumula una massa ingente di cariche, benefici, stalli canonicali; unico beneficio di cura d'anime risulta essere solo quello della chiesa di Trento[23]. Ludovico inoltre, pur rimanendo in diocesi solo per brevi periodi, con l'aiuto di validi collaboratori coi quali mantiene i contatti, porta avanti una coerente politica di applicazione del Tridentino in direzione della restaurazione dell'autorità episcopale (un progetto attuato solo parzialmente) e soprattutto di riorganizzazione delle strutture diocesane: la visita pastorale degli anni 1579-1581 e il sinodo diocesano del 1593 ne costituiranno i due poli principali.

3. *L'organizzazione del territorio diocesano*

La struttura organizzativa del territorio diocesano, nella seconda metà del XVI secolo, attraversa ancora una fase di grande fluidità testimoniata innanzitutto dall'incertezza e

contro i Turchi; 1573-1600, Congregazione del S. Uffizio; dal 1598 presiede la congregazione *De Auxiliis* incaricata dell'esame delle opere del gesuita Molina sul problema dell'azione della grazia; dal 1572 è alla Congregazione Germanica; dal 1573 all'Ufficio della protettoria germanica e a più riprese supplente quale ambasciatore imperiale presso il papa: S. VARESCHI, *La legazione*, pp. 22-29; B. STEINHAUF, *Giovanni Ludovico Madruzzo*, pp. 100-124.

[22] Ancora nel 1591 i consoli di Trento reclamarono ardentemente la sua personale residenza a Trento che anch'egli riconosceva come necessaria e doverosa, ma sempre impedita da impegni maggiori: I. ROGGER, *Il governo spirituale*, p. 177, n. 2.

[23] I. ROGGER, *Il governo spirituale*, p. 176.

dalla variabilità dei termini utilizzati dai contemporanei per indicare lo stato giuridico e la struttura gerarchica delle chiese e del loro territorio di riferimento. La «pieve» mantiene ancora la sua centralità ma è percorsa da processi disgregativi, fenomeni centrifughi e di erosione del territorio soggetto, con la costituzione di parrocchie e curazie parzialmente o totalmente autonome. Questo processo, pur avendo radici lontane, non è ancora giunto a compimento, non ha ancora modificato in profondità la pieve medievale e dato vita ad un assetto organizzativo completamente nuovo[24].

Il termine *plebs*, utilizzato con maggior frequenza, indica sia le antiche pievi medievali sia le chiese che avevano conquistato, nel corso del XV e nella prima metà del XVI secolo lo status di parrocchiali. Chiese matrici e parrocchiali erano dunque assimilabili in quanto detentrici della pienezza dei diritti sacramentali e di cura d'anime: fonte battesimale, SS. Sacramento, cimitero, sacerdote titolare del beneficio principale incaricato della cura d'anime. Chiese curate o filiali curate erano designate invece quelle chiese in cui il processo di separazione dalla matrice non si era ancora compiutamente realizzato, mantenevano cioè una serie di obblighi e di legami di natura economica, pastorale, sacramentale con la pieve e il pievano. Dalla pieve e parrocchiale dipendono numerose chiese filiali soggette a vario titolo e in vario gra-

[24] Sull'organizzazione ecclesiastica della diocesi di Trento nel secolo XV cfr. in particolare G.M. VARANINI, *Le istituzioni ecclesiastiche*; D. RANDO, *L'episcopato trentino di Johannes Hinderbach*, in I. ROGGER - M. BELLABARBA (edd), *Il principe vescovo*; G. CRISTOFORETTI, *La visita pastorale*, pp. 392-407. Per l'età di Cristoforo e Ludovico Madruzzo: I. ROGGER, *Il governo spirituale*, pp. 200-202. Nella diocesi di Trento dunque il processo che altrove, in Italia, aveva portato alla soppressione di fatto delle pievi e ad una configurazione basata su parrocchie autonome era ancora in una fase arretrata. Sulle modificazioni dell'organizzazione ecclesiastica fra fine medio evo e prima età moderna cfr. *Pievi e parrocchie*, in particolare i saggi di C. VIOLANTE, G. CHITTOLINI, G. ANDENNA, A. RIGON; cfr., inoltre, G. CHITTOLINI, *Stati regionali*, in G. CHITTOLINI - G. MICCOLI (edd), *La chiesa e il potere politico*; per un sintetico bilancio degli studi su pievi e parrocchie fino al concilio di Trento cfr. C. VIOLANTE, *L'organizzazione ecclesiastica*, in C.D. FONSECA - C. VIOLANTE (edd), *Pievi e parrocchie in Europa*.

do: dalla curazia che ha già conquistato parte dei diritti parrocchiali, alla chiesa del villaggio o alla semplice cappella campestre che ne sono totalmente prive. In alcuni casi il termine *plebs* riflette solo un mancato adeguamento terminologico, sta solo ad indicare la circoscrizione territoriale-amministrativa controllata un tempo dalla chiesa matrice ma comprendente ormai al suo interno una pluralità di rapporti e di situazioni giuridiche.

Il processo che porta alla coincidenza della parrocchia/curazia con il singolo paese, con la disgregazione della circoscrizione plebanale è un fenomeno più accentuato nel Trentino meridionale e nella piana dell'Adige a nord di Trento, mentre in altre zone l'organizzazione plebanale conserva ancora una notevole capacità di tenuta soprattutto in quelle zone marginali e montane caratterizzate da unità insediative piccole e molto numerose, grandi distanze, povertà della popolazione: conseguenza è la difficoltà di costituire un patrimonio beneficiale atto al sostentamento di un sacerdote esercitante la cura d'anime[25]. Un esempio sono le Giudicarie divise in sette grandi pievi di cui una, la pieve di Rendena con la chiesa matrice di S. Vigilio a Spiazzo Rendena, comprende tutta l'omonima valle e l'unica curazia costituita è quella di Sopracqua (paesi di Carisolo, Pinzolo, Giustino e Massimeno). Anche le pievi di Cavalese (val di Fiemme) e Cembra (val di Cembra) controllano ancora i territori della rispettive valli ma lo sviluppo delle curazie ha di fatto limitato notevolmente l'attrazione delle chiese matrici. Del tutto particolare è l'organizzazione ecclesiastica delle due valli di Non e Sole in cui si registra fin dall'antichità una spiccata tendenza «autonomistica» che si esprime nell'alto numero di pievi e contemporaneamente nel massiccio sviluppo di curazie. Complessivamente la struttura ecclesiastica del territorio viene descritta nel 1596 come caratterizzata da chiese parrocchiali di grandi dimensioni con una popolazione (ani-

[25] Sui motivi della persistenza della istituzioni ecclesiastiche tradizionali nelle aree montane cfr. G. CHITTOLINI, *Note sui benefici rurali*, in *Pievi e parrocchie*, I.

me da comunione) numerosa (4-6 mila persone), con numerose chiese filiali soggette:

«Sunt extra civitatem in reliqua diocesi tridentina (quae in sex decanatus foraneos seu rurales est distributa) ecclesiae parochiales circiter octogintaduae: pluraeque omnes amplissimae, ita ut ad quatuor, ad quinque et sex millia communicantium non nullae contineant. Quorum numerus in universa diocesi ad centum sexaginta millia ascendit. Habent fere omnes istae parochiae sub se alias filiales, quarum aliis deserviunt curati coadiutores a parochis stipendiati, aliis vicarii perpetui»[26].

4. *I decanati foranei o rurali*

Secondo la descrizione dell'organizzazione ecclesiastica appena considerata esisteva una struttura sovra plebanale denominata *decanatus foraneos seu rurales*, una ripartizione che ha origini antiche. Già nel XII secolo, infatti, come risulta dall'elenco compilato nel 1309 dal canonico di Trento Bongiovanni da Bologna, le pievi e le chiese sono raggruppate all'interno di cinque ripartizioni territoriali: 1) Trento e circondario 2) Vallagarina 3) Giudicarie 4) Valli di Non e Sole 5) Lung'Adige (*Longo Athesi*)[27].

Nella prima metà del Cinquecento la situazione, nelle sue linee essenziali, non si è modificata e queste zone, con l'esclusione di Trento e del suo distretto, sono definite decanati rurali. Nella visita pastorale del vescovo Bernardo Clesio (1537-38) infatti, sono nominati col titolo di decano rurale il pievano di Mori, Giovanni Francesco Betta, per la Vallagarina; Jacopo Vargnano, vice pievano di Lomaso, per le Giudicarie; il pievano di Taio, Cosma de Marinis, per le valli di Non e Sole e infine Gaspar Duncklspuler, pievano di Ter-

[26] ACATn, *Vicariatus in spiritualibus*, «Denunciatio», in appendice.

[27] L'elenco in B. BONELLI, *Monumenta*, III, t. II, pp. 276-279; G. TOVAZZI, *Parochiale Tridentinum*, pp. 503-506, ogni chiesa è seguita dalla relativa *taxa ecclesiastica*; sull'istituto dei vicari foranei già nel XIII secolo cfr. H. VON VOLTELINI, *Beiträge*, pp. 127-128.

meno, per il decanato All'Adige[28]. Anche le costituzioni sinodali clesiane, elencando i pievani obbligati a recarsi in cattedrale a Trento per la consegna del sacro crisma, fanno riferimento alla medesima divisione territoriale incaricando espressamente i decani rurali del controllo e della corretta esecuzione delle disposizioni date[29].

Nel periodo posteriore all'episcopato di Bernardo Clesio, sembra affermarsi la tendenza alla scomparsa o almeno al ridimensionamento del loro ruolo come confermano anche i dati emersi nella visita pastorale del 1579-81: in quell'occasione solo Giovanni Giacomo Moggio, pievano di Livo, è designato anche col titolo di decano rurale per le valli di Non e Sole; altri non vengono né citati né visitati e una così importante funzione non sarebbe passata sotto silenzio.

Nell'organizzare la visita pastorale e nella scelta delle zone da affidare ai visitatori Ludovico Madruzzo tiene conto della divisione in decanati rurali ormai consolidata da secoli. Ad esempio il 6 settembre 1580 Giuseppe Musso, Giovanni Giacomo Moggio e Giovanni Giacomo Corradi ricevono dal vescovo l'incarico di visitare le pievi e le parrocchie del decanato rurale delle Giudicarie: essi iniziano il loro lavoro partendo dalla zona di Cavedine e Calavino, anticamente

[28] G. CRISTOFORETTI, *La visita pastorale*, p. 54.

[29] «Quod per longum Athesis supra Tridentum mittantur octo praesbyteri; item ex vallibus Ananie et Solis sex; item ex Iudicariis totidem; item ex valle Lagari quattuor. Et hanc curam et munus iniungimus cuilibet decano nostro rurali. Qui in suo decanatu providere habeant qui quidem sacerdotes tempore congruo, sub pulsu campanae magnae ut moris est, presto adsint cum aliis officium incepturi et, finito officio ac chrismate sic consecrato, teneantur et debeant pro omnibus illis a quibus missi sunt secum chrisma portare»: ASTn, *APV, s.l.*, c. 56, n. 57; *Constitutiones Bernardi*, cap. XXI, «Quod rectores parrochialium venire aut mittere teneantur ad sacrum chrisma conficiendum». Anche nel documento del vescovo suffraganeo Gabriele Alessandri attribuibile, forse, al 1574 (data apposta a posteriori), viene mantenuta la stessa divisione: ACATn, *Vicariatus in spiritualibus*, «Rectores parochialium ecclesiarum qui venire aut mittere annuatim tenentur Tridentum ad sacrum chrisma conficiendum feria quinta in Coena Domini», f. 10r-11v.

assegnate a questo decanato, per poi recarsi successivamente nella pieve di Banale[30].

Proprio nel corso della visita e subito dopo la sua conclusione il vescovo provvederà non solo a modificare i confini dei decanati rurali ma anche a potenziare e meglio definire le funzioni dei decani assegnando a queste figure istituzionali, intermedie fra il vescovo e i parroci, prestigio, possibilità di intervento e compiti in larga parte nuovi rispetto alle funzioni anticamente svolte; si impegnerà così ad investire nuovi decani rurali, cominciando, nell'aprile 1581, con il pievano del Banale e visitatore vescovile Corradi, a cui sono assegnate le Giudicarie (senza peraltro delimitare e specificare la zona di competenza)[31]. Al documento di investitura segue la lista particolareggiata dei compiti, in parte recuperati dalla tradizione, in parte nuovi, spettanti al decano rurale. Questi, in quegli anni, è innanzitutto incaricato di controllare l'esecuzione degli ordini lasciati in seguito alla visita pastorale riguardo ai medesimi ordini di problemi il cui accertamento era stato compito dei visitatori vescovili: controllo degli edifici ecclesiastici e dei loro beni, controllo del clero, controllo dei parrocchiani, riferendo al vicario *in spiritualibus* nel caso avesse verificato ritardi e negligenze. Più in generale doveva esercitare compiti di vigilanza sul clero (controllo della moralità, esercizio della cura d'anime, rispetto della legislazione ecclesiastica in particolare quella sinodale) e sul popolo dei fedeli; doveva infine trasmettere ai sacerdoti operanti nel suo territorio le direttive provenienti dalla curia tridentina[32].

[30] AV II, f. 275r-276r, «Deputatio aliorum visitatorum». La pieve di Cavedine e Calavino si trova inserita in AV II, mentre le restanti pievi delle Giudicarie si trovano in AV V.

[31] ACATn, *Investiture*, V, f. 268v: «Comissio decanatus ruralis Iudicariarum in Plebanum Banali cum quibusdam ordinibus per clerum observandum».

[32] ACATn, *Investiture*, V, f. 269r, documento pubblicato anche in I. ROGGER, *Il governo spirituale*, pp. 199-200, n. 1. La lista dei compiti dei decani rurali sarà riproposta nella stessa forma anche nelle nomine successive: ACATn, *Investiture*, VI, f. 45v-46r (dell'anno 1598), VIII, f. 7v-

Una prima attuazione e verifica delle funzioni loro assegnate di controllo e di tramite fra la curia di Trento e le pievi dei decanati si ha nell'estate dello stesso anno (1581): i pievani e curati della diocesi sono invitati dai rispettivi decani rurali a fornire gli elenchi degli inconfessi e non comunicati, poi inviati da loro stessi a Trento; per la Vallagarina le liste dei nominativi richiesti vengono inviate al rettore della pieve di Lizzana Giacomo Campanella menzionato come decano rurale di questa zona[33]. Per il decanato All'Adige nel dicembre 1581, viene investito il pievano di Appiano, Eleuterio Avancini che secondo il decreto di nomina va a sostituire il dimissionario Giovanni Bonetti[34]. Nel febbraio 1582 infine, Ludovico Madruzzo nomina il pievano di Cembra, Giovanni de Barbis, decano per la Valle dell'Avisio, specificando la zona a lui assegnata: S. Michele all'Adige, Giovo, Salorno, S. Floriano, Mezzocorona, Cembra, Fiemme, Pinè[35]. Si tratta dello scorporo del vasto decanato All'Adige che fin dal medioevo comprendeva la parte tedesca e mistilingue della diocesi delimitata a sud dall'Avisio, ad ovest dall'Adige, mentre a nord si spingeva fino ai confini della diocesi. Ne consegue che i decanati rurali o foranei passano da quattro a sei con la creazione, appunto, del decanato dell'Avisio e con la divi-

8r (dell'anno 1632); nelle costituzioni sinodali di Ludovico Madruzzo, riproponenti quasi alla lettera quelle del Clesio (cap. XX «De officio decanorum ruralium»), le funzioni dei decani rurali sono molto meno dettagliate e ridotte a compiti di controllo su sacerdoti e laici e trasferimento di informazioni al vescovo o al suo vicario: *Constitutiones Madrutii*, cap. 39 «De officio decanorum ruralium».

[33] A Giacomo Campanella viene assegnato questo titolo dal pievano di Folgaria: l'ordine di compilare la lista gli è stato trasmesso dal decano rurale Giacomo, arciprete di Lizzana; cfr. BCTn, *AMC*, «Acta originalia», «Non confessi di Folgaria», I.

[34] ACATn, *Investiture*, V, f. 99r. Eleuterio Avancini della val di Non, secondo Weber, venne nominato pievano di Appiano quando ancora non era sacerdote: S. WEBER, *Sacerdoti italiani*, p. 9. Comunque, quando nel 1577 va a sostituire il preposito di Trento Giovanni Cavaleri, quale pievano di S. Paolo in Appiano, viene definito, nell'atto di investitura, con il titolo di *presbiter*: cfr. ACATn, *Investiture*, V, f. 248v-249r.

[35] ACATn, *Vicariatus in spiritualibus*, f. 13r, alla data del 10 febbraio 1582.

sione di quello delle Giudicarie da cui viene separata la zona di Riva e del lago di Garda costituita in decanato a sé stante[36].

In questo modo la diocesi trentina nell'ultimo quarto del Cinquecento risulta divisa nel seguente modo: 1) decanato delle valli di Non e di Sole, 2) decanato All'Adige, 3) decanato dell'Avisio, 4) decanato della Vallagarina, 5) decanato delle Giudicarie, 6) decanato di Riva. Questa disposizione territoriale è confermata dalle relazioni *ad limina* del 1596 e del 1602 in cui si parla di sei decanati foranei o rurali[37]. La zona di Trento e gran parte del circondario è costituita anch'essa in decanato ma con caratteristiche specifiche dal momento che il controllo e supervisione sui sacerdoti e sulla cura d'anime non è affidata ad un decano rurale ma dipende in larga parte dal capitolo del duomo di Trento[38].

Fino al XIX secolo inoltre, la divisione interna della diocesi e i confini territoriali dei singoli decanati non sono né rigidi né stabiliti con esattezza, essendo funzionali alla presenza in una determinata zona di un pievano particolarmente capace, colto e dotato di maggiore zelo rispetto al restante clero: a lui venivano affidati compiti ispettivi e direttivi sui sacerdoti e sui fedeli di una porzione di territorio stabilita di volta in volta, tenendo conto della sede di residenza dello stesso decano[39]. Ne consegue che alcune pievi «di confine», all'incrocio fra decanati e valli diverse, sono frequentemente soggette a spostamenti e passaggi da un decanato all'altro

[36] Del decanato di Riva fanno parte le pievi di Riva, Arco, Nago, Tenno, Ledro, Tignale, Valvestino.

[37] ACATn, *Vicariatus in spiritualibus*, «Denunciatio», in appendice; ASV, *Congr. Concilio*, «Relat. Tridentin.», 1602; nella prima relazione del 1590 non si fa alcun riferimento ai decanati rurali.

[38] Questa particolarità della zona di Trento spiega perché in alcuni documenti non viene citata fra i decanati mentre in altri compare come «Decanatus circa Tridentum»: cfr. ACATn, *Vicariatus in spiritualibus*, f. 1r-3r, «Trident. diocesis ecclesiarum series et Decanus foranei» del 1602.

[39] Solo a partire dalla fine del sec. XVIII, in particolare nel 1823, i decanati si vennero delineando con sede fissa e circoscrizione ben delineata: A. CASETTI, *Guida*, p. 819.

come ad esempio le pievi di Cavedine e Calavino, ora inserite nelle Giudicarie, ora nella zona di Trento (lo stesso discorso vale per la pieve di Pinè ed altre)[40].

I decanati rurali rappresentano, dunque, una ridefinizione e ristrutturazione complessiva dell'organizzazione ecclesiastico-territoriale. Non si tratta di un progetto *ex novo* ma, nel recupero e riproposizione di una struttura di origine medievale, si inserisce un tentativo di razionalizzazione dei rapporti fra centro e periferia attraverso quella figura intermedia fra curia tridentina e sacerdoti diocesani rappresentata, appunto, dai decani rurali[41]. Il decanato è la struttura flessibile, di collegamento sovrapievanale per zone «omogenee» – rispettando essenzialmente la struttura del territorio nella sua configurazione per valli – in grado di porre un freno e contenere processi troppo spinti di autonomia e separatismo delle singole chiese. Una seconda funzione svolta dai decanati mira al miglioramento dei rapporti fra centro e periferia: si tratta di un organismo di raccordo fra l'autorità diocesana e le parrocchie periferiche attraverso le competenze attribuite ai decani rurali i quali hanno come referente il vicario *in spiritualibus*. Naturalmente centro e periferia non si collocano sullo stesso piano in un rapporto alla pari:

[40] ACATn, *Vicariatus in spiritualibus*, f. 1r-3r, 12. Anche gli atti visitali di Ludovico Madruzzo sono assemblati tenendo conto in larga misura dell'antica divisione della diocesi in decanati, con alcune variazioni interne; per questo, tenendo conto dei problemi analizzati sopra e per garantire una maggiore chiarezza espositiva ho preferito mantenere la divisione in decanati seguendo e rispettando la ripartizione adottata dall'anonimo compilatore degli atti di visita: decanato di Trento e dintorni: AV II; decanato delle valli di Non e Sole: AV III; decanato All'Adige: AV IV; decanato delle Giudicarie: AV V; decanato della Vallagarina: AV VI.

[41] In molte diocesi italiane i decanati rurali in epoca postridentina vengono sostituiti dai vicariati foranei con una ridefinizione molto più accentuata delle ripartizioni del territorio diocesano; i compiti assegnati ai vicari foranei, nella sostanza, sono però i medesimi individuati per i decani rurali trentini: cfr. P. PRODI, *Lineamenti*; A. TURCHINI, *Clero e fedeli*, pp. 16-20; D. MONTANARI, *Disciplinamento*, pp. 20-23; M. KNAPTON, *Istituzioni ecclesiastiche*, in G.M. VARANINI, (ed) *La Valpolicella*, pp. 323, 340-342.

i decani rurali, infatti, più che rappresentare le istanze della popolazione del territorio di loro competenza sono «funzionari» scelti dal vescovo e incaricati di trasmettere gli ordini provenienti dalla curia tridentina e, soprattutto, permettere a quest'ultima di meglio conoscere, e quindi controllare, clero e fedeli di tutta la diocesi.

All'interno del territorio diocesano esistevano altri organismi in grado di limitare la sovranità spirituale del vescovo di Trento. Essi erano, oltre al capitolo del duomo e alla prepositura di Trento, di cui si parlerà più avanti, i due monasteri o prepositure dei canonici regolari di S. Agostino uno a S. Michele all'Adige con incorporate le parrocchie di Salorno, S. Floriano-Magré, Giovo, e l'altro a Gries con le pievi di S. Genesio (Jenesien), Marlengo (Marling) e Senale (Unsere Frau in Wald); anche la commenda dell'Ordine Teutonico aveva annesse le parrocchiali di Renon-Longomoso (Lengmoos), Vanga (Wangen), Sarentino (Sarenthein), Passiria (Passeier), Lana. La pieve di Maia, invece, dipendeva dal monastero cistercense di Stams in Austria[42].

Va ricordata infine la presenza di conventi femminili, soggetti al controllo dell'ordinario diocesano, e maschili, esenti dalla giurisdizione episcopale (per questo non potranno essere oggetto di visita pastorale). I monasteri femminili erano complessivamente tre di cui due nella città di Trento: S. Trinità dipendente dai minori osservanti e quello delle clarisse di S. Chiara (francescane conventuali) soggette all'ordinario[43]; il terzo, delle agostiniane, si trovava invece a Bagolino[44]. Molto più numerosa la presenza di conventi ed ordini religiosi maschili: nel 1596 ve ne erano due di domenicani, uno di eremitani di S. Agostino, tre di conventuali di S. Francesco, tre di osservanti e due di cappuccini; un terzo

[42] Elenco delle chiese ripartite in decanati in ACATn, *Vicariatus in spiritualibus*, f. 1r-3r; cfr. anche I. ROGGER, *Il governo spirituale*, pp. 182-185.

[43] Visita al convento di Trento delle Clarisse: AV II, f. 127r-140v.

[44] AV V, f. 163r-168v.

convento di cappuccini proprio in quegli anni si stava installando a Trento nell'edificio che fino a qualche anno prima era stato dell'ordine dei cruciferi[45].

Una precisazione: oggetto del presente studio è la parte italiana del territorio diocesano e le pievi mistilingue (con popolazione italiana, tedesca, ladina) di S. Michele all'Adige, Salorno, Magrè, Giovo, Mezzocorona, Val di Cembra, Val di Fiemme costituenti il decanato All'Adige, con esclusione dunque della parte più propriamente tedesca della diocesi. Questa scelta è stata dettata da vari motivi. Innanzitutto per la diversità etnico-linguistica delle popolazioni abitanti nelle due zone che si traduce nella presenza di caratteristiche peculiari anche dal punto di vista culturale e religioso. Un motivo ben più importante è di natura più politico-strutturale: la mancanza di sovranità politica sul territorio rendeva più difficile per il vescovo di Trento l'attuazione di una coerente e compiuta politica ecclesiastica e lo stesso controllo sul clero e sui fedeli; la parte soggetta nel temporale al conte del Tirolo, inoltre, aveva una diversa organizzazione ecclesiastica e beneficiale: mentre nella parte italiana della diocesi tutte le pievi erano di libera collazione vescovile tranne quelle di Arsio (giuspatronato conti d'Arsio) e Besenello (giuspatronato Trapp)[46], nella parte tedesca la maggior parte di pievi, curazie, cappelle e altari erano di giuspatronato laicale, del conte del Tirolo e della feudalità locale oppure incorporate ad enti ecclesiastici o a monasteri. La diversità fra parte italiana e parte tedesca della diocesi è percepita anche dai contemporanei e sottolineata nella relazione *ad limina* di fine secolo:

«Praetereundum porro hoc loco non videtur, quod huic Episcopatui in suo regimine peculiare est, nempe cum partim amplitudinis partim situs ratione complectatur ambitu suo populos et germani-

[45] ACATn, *Vicariatus in spiritualibus*, «Denunciatio», in appendice.

[46] Nella pieve di Condino, secondo Cristoforetti e Rogger, pretendevano il giuspatronato i vicini ma nel 1581 ne viene investito il chierico Cristoforo de Endrici di Cilao per libera collazione vescovile: ACATn, *Investiture*, V, f. 267v-268r.

cos et italicos ingenio, lingua et moribus multum inter se differentes: praeterea temporalis eius iurisdictio eodem ambitu contenta partim cum spirituali sit coniuncta, partim ab ea divisa, gubernationis eius non eadem sit ubique ratio... Ita est contra in ea parte quae ad Germaniam spectat, populi principis tirolensis iurisdictioni immediate subiecti, licet et ecclesiarum nitore et consueto cultu avitam religionem in communi represententt, non usque quaque tamen neque per omnia spirituali regimini prompte obsequuntur. Unde crebrae illis locis exoriuntur difficultates superandae tamen studio, diligentia et dexteritate»[47].

5. *Il capitolo del duomo di Trento*

Un posto di primo piano nell'organizzazione della diocesi di Trento occupa il capitolo del duomo di S. Vigilio in Trento[48]. Per comprenderne le caratteristiche e le funzioni è necessario tener conto della sua collocazione fra i capitoli tedeschi, del fatto che è sottoposto alle stesse consuetudini dei capitoli dell'Impero. La collocazione geografica e l'inserimento nel principato vescovile determinano le sue funzioni e l'acquisizione di diritti e poteri normalmente sconosciuti ai capitoli italiani[49].

Il capitolo di Trento può essere considerato un organo di governo del principato anche se è difficile, in mancanza di studi specifici sull'argomento, delinearne con precisione le competenze, i diritti e le consuetudini che ne regolano l'atti-

[47] ACATn, *Vicariatus in spiritualibus*, «Denunciatio», in appendice. Per la parte tedesca della diocesi di Trento cfr., in particolare, K. ATZ - A. SCHATZ, *Der deutsche Anteil*.

[48] Per il capitolo del duomo di Trento: H. VON VOLTELINI, *Beiträge*, pp. 40-64; L. SANTIFALLER, *Urkunden*; J. KÖGL, *La sovranità*; P. HERSCHE, *Ai confini della Chiesa*, in C. MOZZARELLI - G. OLMI (edd), *Il Trentino nel Settecento*; E. CURZEL, *Ricerche sul Capitolo*.

[49] La collocazione della chiesa trentina e del capitolo del duomo in particolare, fra le chiese dell'impero tedesco è affermata anche dal vescovo Ludovico nella prima Relazione *ad limina* del 1590: «Cathedralis ecclesia dedicata est S.to Vigilio, numeraturque inter ecclesias Germaniae licet sit suffraganea Patriarchatus Aquileae »: ASV, *Congr. Concilio*, «Relat. Tridentin.», f. 301r. Questa relazione è stata pubblicata in I. ROGGER, *Il governo spirituale*, pp. 210-213.

vità, la partecipazione dei suoi membri ad altri organi di governo, e le sue reali possibilità di controllo e limitazione del potere politico-ecclesiastico del principe vescovo[50]. I canonici erano inseriti nei settori fondamentali della vita politica e amministrativa del principato e della città di Trento ma la loro partecipazione non è sempre regolata da norme e regole precise e si basa spesso su tradizioni e consuetudini che sono il risultato di complessi meccanismi di mediazione che vedono, di volta in volta, come controparte, l'imperatore, l'arciduca d'Austria, la Santa Sede, il vescovo, gli organi del governo cittadino.

La prima prerogativa fondamentale risalente al concordato di Worms (23 settembre 1122) prevedeva il diritto di elezione del vescovo da parte dei capitoli tedeschi. Questo diritto, costantemente disatteso e limitato nel corso dei secoli per l'intervento del conte del Tirolo, da un lato, e della curia romana dall'altro, sarà nuovamente ribadito nel concordato di Vienna (19 marzo 1448) e, a partire dalle bolle di conferma di Bernardo Cles e Cristoforo Madruzzo, riconosciuto anche per il capitolo di Trento nonostante la legittimità della sua applicazione non fosse stata esplicitamente riconosciuta dalla curia romana[51].

Più complessa risulta la definizione del reale potere del capitolo di intervenire e controllare l'operato del vescovo. Nonostante non vi sia una regolamentazione precisa dei rapporti

[50] La storiografia esistente su questo argomento da Kögl a Voltelini a Santifaller si occupa prevalentemente dei secoli precedenti al concilio di Trento e quindi risulta difficile stabilire se le regole di funzionamento del capitolo, in uso nel medioevo, conservano la loro validità anche nei secoli successivi. Non è ancora disponibile uno studio complessivo sui rapporti fra i vari organismi religiosi e politici nel principato vescovile di Trento in particolare per il XVI secolo e successivi.

[51] Sull'applicazione del concordato di Vienna a Trento cfr. O. LECHLEITNER, *Der Kampf*; A. MEYER, *Das Wiener Konkordat*; A. MEYER, *Bischofswahl*. Per i concordati fra la Santa Sede e i principi tedeschi cfr. A. MERCATI (ed), *Raccolta di concordati*, per il concordato di Vienna cfr. pp. 177-185. Riguardo all'elezione dei vescovi, collazione di canonicati e altri benefici fino al vescovo Bernardo Clesio attraverso i registri dell'archivio vaticano cfr. F. SCHNELLER, *Beiträge*.

fra capitolo e vescovo nell'amministrazione del principato, tuttavia era consuetudine che il vescovo dovesse chiedere il parere o il beneplacito del capitolo per le questioni riguardanti gli interessi economici del principato: vendite o permute, incorporazioni di terre e castelli, cambiamenti nei benefici, ratifica di infeudazioni, oppure per iniziative suscettibili di minacciare l'autonomia del territorio o ledere i diritti del capitolo o dello stesso vescovo come signore e principe. Per questioni particolarmente significative, il capitolo faceva pervenire al vescovo i suoi desideri e le sue volontà in forma solenne attraverso una lettera (*Willebrief*), oppure dava il proprio consenso con l'apposizione del proprio sigillo agli atti vescovili[52]. Il capitolo di Trento, inoltre, esercitava la giurisdizione temporale con «merum et mixtum imperium» sui territori di Sover, Sevignano e Villamontagna.

Il diritto all'esenzione dal potere vescovile era stato motivato in un promemoria presentato al concilio di Trento nel quale veniva presentato come una consuetudine e tradizione che trovava nell'ordinamento giuridico politico della «nazione germanica» la sua necessità e validità: come il vescovo di Trento detiene il dominio spirituale e temporale sul suo vescovado, così le membra che corrispondono al capo, esercitano il governo sulle proprie terre e chiese. Questo diritto viene giustificato ulteriormente come una forma di tutela e garanzia nei confronti di un principe vescovo che, avendo «utrumque gladium», avrebbe potuto prevaricare sul capitolo ed usurparne diritti e redditi[53].

[52] H. VON VOLTELINI, *Beiträge*, pp. 59-64; J. KÖGL, *La sovranità*, pp. 235-238; la recensione di I. ROGGER a L. Santifaller, *Unkunden*; sulle capitolazioni elettorali fra capitolo e vescovo eletto cfr., per Bressanone, K. WOLFSGRUBER, *Die Walhkapitulationen*; per Costanza K. MAIER, *Das Domkapitel*; M.R. DI SIMONE, *Legislazione*, pp. 180-181. Un contrasto particolarmente grave di natura soprattutto politica scoppia fra il capitolo e il principe vescovo Carlo Emanuele Madruzzo (1629-1658): cfr. C. MARIANI, *Il governo*.

[53] ACTn, c. 39, n. 39. Questo documento è stato pubblicato da G.B. ZANELLA, *S. Maria*, pp. 103-104 e da I. ROGGER, *Le Nazioni al Concilio*, pp. 254-256.

In numerose chiese, sia nella parte italiana che tedesca della diocesi, la giurisdizione sul clero dipende dal capitolo il quale esercita il diritto di collazione di uffici e benefici, rilascia le licenze e nomina i sacerdoti destinati alla cura d'anime. Spetta inoltre al capitolo modificare la struttura organizzativa delle chiese soggette: consacrarne di nuove, erigere curazie, permettere l'amministrazione dei sacramenti in loco. Nei loro confronti il capitolo mette in atto una politica molto simile a quella adottata dai vescovi: cerca cioè di evitare o ritardare, nonostante le ripetute e pressanti richieste dei fedeli, la concessione di quei diritti (fonte battesimale, SS. Sacramento, cimitero) che avrebbero favorito il distacco dalla matrice[54].

Dipendono dal capitolo la cattedrale di S. Vigilio (inserita nella parrocchia di S. Maria Maggiore), le parrocchiali di S. Maria Maggiore e quella di S. Pietro e Paolo in Trento (con cura d'anime per i tedeschi della città) con le filiali soggette, la pieve di S. Mauro in Pinè e quella di Rendena.

TAV. 1. *Chiese dipendenti dal capitolo nella parte italiana della diocesi*

Località	titolo	filiali
Trento	S. Vigilio	SS. Filippo e Giacomo in Sardagna
		S. Bartolomeo in Villazzano
	S. Maria Maggiore	S. Leonardo in Mattarello
		S. Sisinio in Trento
	S. Pietro	S. Vito in Cognola
		S. Maria in Gardolo
Pinè	S. Mauro	S. Martino in Fornace
Rendena	S. Vigilio	

Altre chiese di cui esistono documenti di annessione al capitolo, furono poi, con ogni probabilità, scorporate: è il caso della pieve di Meano, di Mori e di Mezzocorona. Per la

[54] Mattarello ottiene il fonte battesimale nel 1454 (ACTn, c. 39, n. 37), Cognola nel 1677 (ACTn, *Instrumenta capitularia*, 37, f. 66v); nel 1679 Sardagna ottiene la cappellania curata (ACTn, c. 46, n. 17); nel 1700 viene eretta la cura di Caderzone, filiale di Rendena, coll'uso di tabernacolo e fonte battesimale (ACTn, c. 1, n. 17).

pieve di Meano si può solo presupporre che sia stata scorporata dal capitolo da Cristoforo Madruzzo: infatti mentre ancora nel 1543 ne risulta incorporata[55], nel 1572 appare come chiesa e beneficio di libera collazione episcopale[56]. Per la pieve di Mori esiste un documento nell'archivio capitolare dal quale risulta che le chiese di Mori e Rendena vennero incorporate al capitolo che ne prende possesso nel 1414[57]; mentre però la pieve di Rendena risulta appartenere al capitolo anche nei secoli successivi, per la pieve di Mori niente lascia presupporre che fosse rimasta fra i possedimenti capitolari. Nello stesso modo il vescovo Giorgio Hack, nel 1455, aveva unito perpetuamente al capitolo la parrocchiale di S. Maria di Mezzocorona, ma anche in questo caso non esistono documenti d'archivio che provino l'avvenuta annessione o l'amministrazione del capitolo sulla chiesa stessa; nel periodo dell'episcopato di Ludovico Madruzzo la pieve è di libera collazione vescovile e ne è investito il canonico Adamo da Artz[58].

Nella parte tedesca della diocesi fin dal medioevo appartengono al capitolo le pievi di Meltina con la chiesa curata di Terlano[59], di Nova Ponente[60], di Appiano, di Caldaro. Nel

[55] ACTn, *Instrumenta capitularia*, 20, f. 276v.

[56] ACATn, *Investiture*, V, f. 227v. Al tempo della visita di Bernardo Clesio (1537-38), la pieve di Meano è collata al decano del capitolo di Trento che in quel tempo è Cristoforo Madruzzo, il quale, probabilmente, quando diventa vescovo la rende di libera collazione episcopale: G. CRISTOFORETTI, *La visita pastorale*, p. 306, n. 1.

[57] ACTn, c. 1, n. 6.

[58] Sulle chiese appartenenti al capitolo nel medioevo e fino al tempo di Clesio cfr. G. CRISTOFORETTI, *La visita pastorale*, pp. 9-10; E. CURZEL, *Ricerche sul Capitolo*, pp. 149-157.

[59] La chiesa della BMV in Meltina era sede dell'antica pieve appartenente al capitolo fin dal 1242, e la chiesa di Terlano le era soggetta. Nella visita pastorale di Bernardo Clesio si riporta invece che la funzione di chiesa principale è passata a Terlano: cfr. G. CRISTOFORETTI, *La visita pastorale*, pp. 327-328. Negli atti visitali di Ludovico Madruzzo, invece, viene ripresa l'antica distinzione con Terlano in posizione subordinata rispetto a Meltina anche se dotata di sacramenti e cimitero: AV IV, f. 117r-v.

[60] Per l'appartenenza di Nova Ponente (Nuova Theutonica) al capitolo,

corso del Cinquecento, però, probabilmente in seguito alla scarsa cura dimostrata dal capitolo nei confronti delle chiese soggette alla propria giurisdizione[61], si assiste ad un processo destinato a portare progressivamente alla perdita dei diritti tradizionali; soggetto ad espropriazione è in particolare il diritto di nomina o di presentazione dei sacerdoti alle chiese annesse dovuto all'attacco congiunto operato sia da parte del conte del Tirolo che del vescovo di Trento, per una volta uniti nella medesima battaglia: mentre infatti Ferdinando arciduca d'Austria e conte del Tirolo è interessato a garantirsi il giuspatronato su queste chiese, Ludovico Madruzzo è disposto ad accettarlo perché in questo modo viene riconosciuto al vescovo il diritto di collazione di quei benefici e il controllo sul clero che un tempo gli era stato sottratto[62].

Il problema delle difficoltà incontrate dal capitolo nell'esercitare il proprio tradizionale diritto di presentazione (*jus presentandi*) viene sottoposto all'attenzione del vescovo in occasione della visita pastorale al capitolo del duomo in una riunione specifica della congregazione incaricata della trattazione degli affari economici; in quella sede però, stando agli atti di visita, non viene presa alcuna decisione ma solo proposta un'ulteriore indagine conoscitiva[63]. La perdita dei

cfr. ACATn, *Vicariatus in spiritualibus*, f. 12 dove nell'elenco delle parrocchie appartenenti al decanato atesino si legge: «Novae Teuthonicae plebs capituli Tridenti»; cfr. inoltre ACTn, *Instrumenta capitularia*, 29, f. 310r.

[61] Gli atti visitali relativi a Terlano riportano, a questo proposito, la seguente significativa annotazione: «Est praemissaria in Terlano cuius collatio spectet ad venerabile capitulum tridentinum, quae praemissaria per multos annos vacavit cum non habeat nisi quadraginta florenos, et tempore vacantiae exegit et exigit syndicus ecclesiae sanctae Mariae»: AV IV, f. 117v.

[62] Nei registri delle investiture del periodo considerato si susseguono le collazioni episcopali su presentazione dell'arciduca Ferdinando per i benefici delle pievi di Caldaro: ACATn, *Investiture*, V, ff. 226v, 246r-246v, 269v, 275v; Appiano: ACATn, *Investiture*, V, ff. 248v-249r, 296v.

[63] AV II, f. 16r: «Verum quia detectae fuerunt nonullae difficultates circa presentationes beneficiorum et maxime eorum quae ad longum

diritti del capitolo sulle chiese soggette, particolarmente evidente per Caldaro e Appiano, non è, in ogni caso, un processo lineare e indolore, spesso la contesa per i diritti si trascina fra alterne vicende per alcuni secoli. Per la pieve di S. Paolo in Appiano, ad esempio, unita alla mensa capitolare fin dal 1147, la controversia per il diritto di patronato sviluppatasi con l'arciduca Sigismondo nel 1486, si protrarrà fino al 1732, quando il capitolo rinuncerà al diritto di presentazione mantenendo però i diritti fiscali sulla parrocchia[64]; la medesima situazione si verifica anche per la pieve di Caldaro[65].

Alcune di queste chiese, inoltre, sono legate tradizionalmente alle dignità capitolari: Rendena, ad esempio, fa parte della prebenda del decano (prima dignità), mentre la chiesa di S. Vito in Cognola è data in gestione all'arcidiacono (terza dignità) che vi pone un sacerdote curato[66]. Alcuni benefici plebanali poi, in genere posti all'interno di un territorio nel quale il capitolo possiede già terreni, diritti o prebende, pur non appartenendo al capitolo ed essendo di libera collazione vescovile, vengono collati per lunghi periodi e con regolarità a canonici.

Nel capitolo di Trento siede il preposito, seconda dignità subito dopo il decano, titolare della prepositura eretta, nel 1425, dal vescovo Alessandro di Masovia il quale l'aveva

Athesim sunt. Ideo datum fuit in mandatis praefecto cancellariae ut promat libros omnes inventariorum et collationum beneficiorum, ut suis loco et tempore possit circa easdem allegatas difficultates fieri opportuna provisio».

[64] G. CRISTOFORETTI, *La visita pastorale*, p. 308, n. 3.

[65] G. CRISTOFORETTI, *La visita pastorale*, p. 362, n. 1.

[66] La chiesa di Cognola non verrà visitata nella visita pastorale di Ludovico Madruzzo. Per l'amministrazione esercitata dall'arcidiacono su Cognola: ACTn, c. 3, n. *12* e n. *22*; anche nella lista delle chiese della diocesi compilata nel 1602 si annota che la chiesa curata di Cognola dipende dall'arcidiacono: ACATn, *Vicariatus in spiritualibis*, f. 1r, «Trident. dioecesis», cit.

dotata dei beni appartenenti al soppresso monastero benedettino di S. Lorenzo in Trento[67]. Nei primi anni di erezione, la collazione del preposito spettava al vescovo, ma dal 1467 il diritto di patronato viene assegnato in perpetuo ai conti del Tirolo. Al tempo della visita pastorale ne era titolare Giovanni Cavaleri «familiare» dell'imperatore Ferdinando I, poi passato al servizio del figlio Ferdinando II, arciduca d'Austria e conte del Tirolo. Alla sua morte, nel 1580, lo stesso arciduca aveva dato in collazione la prepositura al proprio figlio, Andrea d'Austria, che manterrà la carica fino alla morte nel 1600[68].

Alla prepositura, dotata di un ricco patrimonio, era annessa la chiesa parrocchiale di S. Apollinare nel sobborgo di Piedicastello in Trento con le filiali di S. Marina in Ravina e di S. Brigida in Romagnano e le chiese cittadine di S. Margherita e di S. Nicolò[69]; nella parte tedesca della diocesi era dipendente la chiesa parrocchiale di S. Pietro in Ora con le filiali curate di S. Elena in Aldino e S. Bartolomeo in Montagna[70].

Per quanto riguarda il governo spirituale delle chiese del capitolo e della prepositura non sembra vi fosse uno stretto controllo sui vicari e curati investiti della cura d'anime, né una verifica del loro operato pastorale[71]. Non risulta che

[67] Sulla prepositura cfr. S. WEBER, *L'abazia benedettina*; S. VARESCHI, *Liquidazione*, in I. ROGGER-M. BELLABARBA (edd), *Il principe vescovo*. Regesto della bolla di erezione della prepositura in L. SANTIFALLER, *Urkunden*, pp. 320-322, n. 392.

[68] Per le biografie di Giovanni Cavaleri e Andrea d'Austria cfr. in appendice.

[69] Per le chiese annesse alla prepositura nel 1602 cfr. ACATn, *Vicariatus in spiritualibus*, f. 1r-3r; per le visite pastorale a S. Apollinare: AV II, f. 125v-126v; S. Nicolò: AV II, f. 124r-125r; S. Margherita: AV II, f. 120r-121r; Romagnano: AV II, f. 262r-264r, AV VII, f. 26r-27r; Ravina: AV II, f. 264r-266v, AV VII, f. 27r-28v.

[70] Nella chiesa di S. Bartolomeo in Montagna però è custodito il fonte battesimale e il SS. Sacramento; gli uomini del luogo affermano che la loro chiesa è parrocchiale e non esistono rapporti con il parroco di Ora: AV IV, f. 204v.

[71] Ma su questo aspetto andrebbero compiute ulteriori ricerche. In ACTn,

fossero in uso le visite pastorali del capitolo alle proprie chiese. I canonici però non si opporranno alle visite pastorali promosse dai vescovi Bernardo Clesio e Ludovico Madruzzo.

Acta capitularia, n. 1 (1564-1630), f. 63r-v, ad esempio, è contenuto un documento capitolare del 1583 in cui si ordina ai sacerdoti in cura d'anime nelle chiese soggette di presentarsi davanti al capitolo per render conto riguardo a inconfessi, scandalosi ed eretici. Per quanto riguarda la cura d'anime nelle parrocchie sottoposte al capitolo e date in beneficio a canonici rinvio al capitolo terzo.

Capitolo secondo

La visita e i visitatori

1. *La tradizione locale*

Quando nel 1579 Ludovico Madruzzo diede pubblico annuncio della visita pastorale, l'iniziativa poté apparire a molti come qualcosa di inusitato. Non esisteva infatti in diocesi di Trento, così come in molte diocesi italiane, una tradizione di visite tenute con regolarità e ad opera dell'ordinario diocesano[1]. L'iniziativa precedente risaliva infatti a circa quarant'anni prima (1537-38), al tempo di Bernardo Clesio; anche questa però, pur essendo importante perché precedeva il concilio tridentino e molto ricca di informazioni, non era stata realizzata dal vescovo in prima persona ma, come nel caso di Ludovico Madruzzo, era stata delegata a visitatori incaricati di percorrere i territori sottoposti alla sua giurisdizione[2].

Questa mancanza di una tradizione di visita estesa a tutto, o anche a parte, del territorio diocesano era dovuta a molte-

[1] Nella seconda metà del XV secolo e nel XVI secolo le zone inserite nel principato vescovile di Trento ma soggette nello spirituale ai vescovi di Verona e Feltre erano state visitate più volte dai rispettivi vescovi o loro delegati: per le visite pastorali alla diocesi di Verona cfr. in particolare A. FASANI, *Riforma pretridentina*; per la visita quattrocentesca di Ermolao Barbaro alla diocesi di Verona cfr. G. DE SANDRE GASPARINI, *Aspetti di vita religiosa*, pp. 173-179; in generale per il Veneto cfr. G. DE SANDRE GASPARINI, *Vescovi e vicari*, in G. DE SANDRE GASPARINI - A. RIGON - F. TROLESE - G.M. VARANINI (edd), *Vescovi e diocesi*; per la Valsugana dipendente dalla giurisdizione spirituale dei vescovi di Feltre cfr. M. POIAN, *Eretici e seduttori*.

[2] Trascrizione della visita pastorale di Bernardo Clesio in G. CRISTOFORETTI, *La visita pastorale*, pp. 135-377.

plici cause ma soprattutto al fatto che i vescovi trentini del XVI secolo, da Bernardo Clesio a Cristoforo e Ludovico Madruzzo, erano stati impegnati in particolare sul fronte politico del principato vescovile, nella diplomazia e nella curia romana con incarichi che li obbligavano a frequenti e lunghe assenze.

La gestione propriamente pastorale, insieme con l'amministrazione complessiva della diocesi era quindi affidata al vicario *in spiritualibus* e al vescovo suffraganeo. A quest'ultimo in particolare erano delegate le funzioni episcopali come il compito di benedire gli oli santi, conferire gli ordini sacri e la cresima, consacrare chiese, altari, cimiteri, accordare indulgenze e rilasciare autenticazioni di reliquie. A partire dalla metà del XV secolo, in assenza dei titolari, il vescovo suffraganeo aveva assunto anche i compiti di visita a pievi ed ospizi e di controllo sul comportamento, l'istruzione ed i costumi di clero e fedeli[3]. Del loro operato però e delle eventuali visite effettuate alle parrocchie della diocesi e al clero, non restano che tracce parziali e scarni documenti. Le prime iniziative di visita non furono eseguite dai vescovi suffraganei ma da altri personaggi: canonici, uomini di curia, vicari, incaricati dal vescovo di verificare e prendere informazioni su alcune questioni particolari relative al clero o alla condotta della popolazione.

La prima visita alla parte italiana della diocesi è compiuta, probabilmente nel 1427, per incarico del vescovo Alessandro di Masovia (1423-1444), da Giovanni dei Cavalli e Artovico di Passau, due canonici del capitolo di Trento. Secondo le direttive del vescovo aveva lo scopo di verificare «an haereses pullulent, an simoniaca pravitas commitatur, an beneficiati a suis beneficiis sine facultate absint». Di questa non rimane che il decreto di indizione e niente è dato sapere né sull'esecuzione, né sui risultati ottenuti, né sugli eventuali provvedimenti adottati o attuati successivamente[4].

[3] S. WEBER, *I vescovi suffraganei*, pp. 10-11.

[4] Il decreto di indizione della visita si trova in ASTn, *APV*, *s.l.*, c. 43, n. 32. Su questa visita cfr. S. GILLI, *Documenti*, pp. 188-189.

Una seconda visita, la prima di cui si dispone di documentazione, si svolse nel 1489 al tempo del vescovo Udalrico Frundsberg (1486-1493) ed interessa solamente il clero del decanato All'Adige comprendente le parrocchie di lingua tedesca della diocesi. Attuata dal segretario del vescovo Guglielmo Rottaler, ha lo scopo di esaminare i documenti canonici in possesso dei sacerdoti residenti (su circa 70 sacerdoti presenti solo uno era diocesano, mentre gli altri provenivano prevalentemente dalle diocesi della Germania, dell'Austria, della Svizzera) per controllarne la legittimità, l'assunzione degli ordini sacri, le lettere dimissorie del vescovo della diocesi originaria e, infine, la licenza di cura d'anime per la sede trentina[5].

Si deve giungere al 1537 per veder attuata la visita pastorale generale alla diocesi dopo che, come riportano le costituzioni sinodali, era stata annunciata dal Clesio già nel 1515, in occasione del primo sinodo[6]; sarà invece compiuta dal 4 febbraio 1537 al 15 febbraio 1538, dopo che la rivolta dei contadini (1524-1525) era stata definitivamente sedata e conclusa l'opera di repressione. Si tratta ancora una volta di una visita delegata a uomini di fiducia del vescovo: Alberto de Alberti, canonico e vice-vicario *in spiritualibus* e Giorgio Akerle, pievano della parrocchia di S. Maria Maddalena in Trento, sostituito poi da Giovanni Schreiber, pievano di Flavon e vicario a Mezzocorona. Della visita alla parte tedesca si occupa, infine, il vicario di Appiano, Ambrogio Ypphofer[7].

Il Clesio ancora nel 1524 aveva elaborato precise e dettagliate disposizioni per i collaboratori articolate in 42 punti;

[5] Si veda l'esame di questa visita e la trascrizione della stessa in F. GHETTA, *Visita pastorale*.

[6] Era stata preceduta da visite parziali operate dal suffraganeo Girolamo Vascherio (1527-1533) e da altri incaricati: G. CRISTOFORETTI, *La visita pastorale*, pp. 96-98; S. WEBER, *I vescovi suffraganei*, pp. 90-95, 95-99. Su Clesio e il periodo clesiano cfr., anche, P. PRODI (ed), *Bernardo Clesio*; M. WELBER (ed), *Bernardo Cles*.

[7] G. CRISTOFORETTI, *La visita pastorale*, pp. 99-103.

nella premessa spiegava le motivazioni di carattere religioso e pastorale della visita che avrebbe avuto come finalità quella riforma del capo e delle membra perseguita dai tentativi di riforma precedenti il concilio di Trento:

«... Pro subditorum salute et utilitate comuni clericorum et laicorum, nec non ipsarum ecclesiarum, monasteriorum reliquorumque visitandorum locorum conservatione et reformatione tam in capite quam in membris ubique per dioceses munus visitationis a iure sit adinventum, ne animarum profectus aliquatenus negligatur»[8].

Complessivamente la visita dura circa un anno e interessa pievi e parrocchie della parte italiana e tedesca della diocesi, partendo dalla cattedrale, dove però non vengono interrogati personalmente i canonici. Di regola i visitatori dedicano la loro attenzione alla chiesa matrice tralasciando le filiali e le cappelle, limitandosi a raccogliere informazioni sullo stato materiale di queste ultime dai laici convocati presso la pieve.

Nel 1538 vengono date alle stampe, senza ulteriori modifiche, le costituzioni sinodali, elaborate dal vescovo in occasione del sinodo diocesano del 1515; le costituzioni sinodali successive, quelle di Ludovico Madruzzo (1593), si rifaranno ampiamente alle precedenti clesiane[9].

Il periodo dell'episcopato di Cristoforo Madruzzo (1539-1567) è caratterizzato dalla presenza a Trento del concilio. Questo evento condizionò e incanalò tutte le energie organizzative (oltre che economiche) del vescovo e dei suoi collaboratori. La diocesi rimase a lungo abbandonata a se stessa, tanto che dal 1540 al 1558 non si registra a Trento né la presenza di un vescovo suffraganeo né di un vicario generale. Anche in seguito quando Cristoforo nominerà dei suffraganei questi si limiteranno all'attività abituale, in particolare

[8] G. CRISTOFORETTI, *La visita pastorale*, p. 141.

[9] L'edizione manoscritta delle costituzioni clesiane in ACTn, c. 39, n. 8; per le edizioni a stampa cfr. L. BORRELLI, *Ricerche*, in *La biblioteca del cardinale*, pp. 57-65, p. 143 del Catalogo. Esame delle costituzione sinodali del Clesio in G. CRISTOFORETTI, *La visita pastorale*, pp. 59-67.

alla consacrazione di numerose chiese e altari ma non resta traccia di alcuna visita o provvedimento pastorale particolare intrapresi dai medesimi.

La situazione cambia nel momento in cui, nel 1567, Ludovico diventa a tutti gli effetti vescovo di Trento. Nonostante la sua forzata lontananza dalla sede vescovile, nel 1572 scrive al suo collaboratore, l'arcidiacono Gerolamo Roccabruna, affinché, d'accordo col vescovo suffraganeo Gabriele Alessandri, provveda all'organizzazione della visita pastorale[10], attuata poi parzialmente dall'Alessandri a partire dal 1573 fino all'interruzione dovuta alla peste, propagatasi a Trento con particolare virulenza nei mesi estivi del 1575, che costringe il suffraganeo ad abbandonare la diocesi per rifugiarsi a Bressanone. Mancando tuttavia la documentazione diretta non è possibile ricostruirne con precisione gli itinerari e il concreto svolgimento, anche se negli atti visitali del 1579-81 vengono citati i decreti lasciati proprio dal suffraganeo Alessandri in alcune parrocchie della diocesi[11].

C'è da ricordare infine, la collaborazione intervenuta fra il vescovo Ludovico Madruzzo e Feliciano Ninguarda, domenicano e visitatore apostolico in Austria e Baviera[12]. Quest'ultimo dopo essere passato per Bolzano (16 dicembre 1578-6 gennaio 1579) era giunto a Trento per essere ospite di Ludovico. Dal 8 al 16 gennaio si occupa della visita ai monasteri e ai conventi della città, prima i due monasteri femminili di S. Trinità e delle clarisse di S. Chiara, recandosi in seguito al convento di S. Croce dei crociferi, dai minori conventuali, dagli agostiniani in S. Marco, dai domenicani in S. Lorenzo[13]; il 18 gennaio visita il monastero dei canonici

[10] I. ROGGER, *Il governo spirituale*, p. 187.

[11] S. WEBER, *I vescovi suffraganei*, p. 118, 121; I. ROGGER, *Il governo spirituale*, pp. 180, 187.

[12] Su Feliciano Ninguarda cfr., in particolare, K. SCHELLHASS, *Der Dominikaner Felician Ninguarda*; L. VARISCHETTI - N. CECINI, *La Valtellina*, pp. XIV-XXXIII; S. BIANCONI - B. SCHWARZ (edd), *Il vescovo*, pp. 17-18.

[13] K. SCHELLHASS, *Der Dominikaner Felician Ninguarda*, II, *Felician Ninguarda als Nuntius 1578-1580*, pp. 97, 102; la visita di Ninguarda ai

agostiniani di S. Michele all'Adige e dieci giorni dopo quello dello stesso ordine in Gries. Rimane poi per tutto il mese a Bolzano e dintorni visitando i conventi di quella zona e inviando al Madruzzo importanti informazioni su frati fuggitivi e «sfratati» che avevano trovato rifugio nella diocesi di Trento[14].

L'indizione della visita è una delle prime iniziative pastorali di Ludovico Madruzzo appena entrato in possesso a tutti gli effetti del principato vescovile, realizzando così un proposito che aveva dovuto accantonare per più anni. Il 3 gennaio 1579, dopo aver comunicato la decisione al capitolo, la rende pubblica nella solenne messa e processione che si svolge nel duomo di Trento. La visita pastorale sarà quindi realizzata nel corso dei tre anni successivi (1579-81) e abbraccerà tutto il territorio sottoposto alla giurisdizione del vescovo di Trento.

Gli atti visitali, conservati presso la Curia arcivescovile di Trento comprendono sei volumi, scritti generalmente in latino ecclesiastico con l'inserimento di parti in volgare, in particolare gli ordini e le commissioni lasciate dai visitatori agli amministratori delle chiese e delle comunità e le deposizioni dei laici chiamati a testimoniare su alcune questioni legate alla visita (nei processi per questioni matrimoniali, su problemi di eredità, per definire le proprietà della chiesa, per rendere testimonianza sull'operato e comportamento dei loro sacerdoti). Complessivamente i volumi seguono grosso modo la divisione del territorio in decanati piuttosto che l'ordine cronologico di svolgimento della visita o la divisione delle zone a seconda dei visitatori. L'ordine è il seguente:

II Trento, distretto di Trento, valle di Cavedine.

III Valli di Non e Sole, valle di Rabbi, valle di Pejo.

conventi cittadini si trova in Archivio vaticano, armadio 64, v. 16, ff. 261r-276v. Ringrazio don Severino Vareschi che me ne ha fornito la trascrizione manoscritta.

[14] K. SCHELLHASS, *Der Dominikaner Felician Ninguarda*, II, pp. 106-107 e pp. 114-115.

IV Parte tedesca della diocesi, val di Fiemme, Piana Rotaliana, val di Cembra.

V Rendena, Giudicarie interiori, Giudicarie esteriori (Lomaso, Bleggio, Banale).

VI Zona di Riva e Arco, Vallagarina, valle di Terragnolo, Vallarsa, val di Ledro, val Vestino, val di Gresta.

VII Raccolta miscellanea di appunti presi nel corso della visita alle chiese di Trento (trascritti nel II volume), Mattarello, Garniga, Romagnano, visita del 1585 ad alcune chiese della parte tedesca, visita del 1599 ad Arco.

Ai verbali di visita non sono annessi i documenti preparatori della visita stessa, che avrebbero permesso di avere una migliore conoscenza della sua organizzazione, degli obiettivi e delle concrete direttive date dal vescovo ai propri visitatori. Riferiti però alla stessa visita sono anche due grossi volumi miscellanei[15] contenenti, in particolare, gli appunti e altri documenti originali, e il verbale della visita, realizzata nel 1579 dal suffraganeo Gabriele Alessandri e da Giuseppe Musso, ai paesi di Calavino, Cavedine, Arco, Nago, Gardumo, Mori, Isera, Villalagarina, zone poi nuovamente visitate negli anni 1580-1581[16].

Altre visite parziali si succederanno negli anni seguenti ad opera soprattutto del canonico Silvio a Prato vicario generale dal 1583, carica che manterrà fino al 1591. Nel settembre 1583 visiterà, assieme all'«assessore spirituale» Francesco Particella, il monastero agostiniano di S. Michele all'Adige, avviando poi un nutrito scambio epistolare protrattosi per più anni, col conte del Tirolo e arciduca d'Austria Ferdinando II, sotto la cui giurisdizione temporale il monastero era collocato, riguardo alla necessità di controllo e riforma dello stesso[17]. Sempre Silvio a Prato con Gerolamo Pilati, consi-

[15] BCTn, *AMC*, «Acta originalia».

[16] Gli atti di questa visita non sono stati trascritti nei verbali conservati nell'archivio della Curia probabilmente perché considerati insufficienti e privi delle disposizioni ai parroci e sindaci della chiesa.

[17] Visita al monastero di S. Michele in BCTn, *AMC*, «Acta originalia»,

gliere vescovile, nell'agosto 1584 partendo dalle valli di Fiemme e Cembra, daranno inizio alla visita della parte tedesca della diocesi[18], continuata poi l'anno successivo[19]. Per effettuare questa visita il vescovo Ludovico Madruzzo aveva chiesto il benestare di Ferdinando II che giungerà piuttosto in ritardo alla fine del 1585[20]. Nel 1596, infine, quando già

II, f. 56r-77v; scambio epistolare fra Silvio a Prato, Ferdinando II e Ludovico Madruzzo in, ACATn, *Vicariatus in spiritualibus*, f. 17r, f. 35r-38v.

[18] BCTn, *AMC*, «Acta originalia», II (fascicolo di ff. 143 con indice all'inizio): visita dell'agosto 1584 alle valli di Fiemme, Floriana, Cembra, pievi di Nova Ponente, Villandro, Renon-Longomoso, Vanga, Sarentino, Meltina, S. Genesio.

[19] AV VII: visita al monastero di S. Michele e alle chiese di Salorno, Ora, Egna, Aldino, Montagna, Bronzolo, Bolzano.

[20] Lettera di Ludovico Madruzzo a Ferdinando in ACATn, *Vicariatus in spiritualibus*, f. 27v. Traduzione della risposta inviata da Ferdinando in ACATn, *Vicariatus in spiritualibus* f. 44v: «Haveremo inteso tutto quello che è accorso intorno al negocio della visita, et in particolare ci è stato referto ciò che per l'istessa cagione havete scritto ultimamente al signor Card. d'Austria nostro diletto figliolo, et anco al nostro regimento, sopra che vi faciamo sapere che, se bene alcune cose da noi controverse per simil conto perteneriano alli ordinarii, da esser espedite per il loro officio, non dimeno havendosi trovato in effetto, li anni passati, che li ordinarii non hanno satisfatto al'officio loro, come dovevano, et verso Iddio erano obligati, et che la plebe semplice, massime per tal cagione, et ancho per manchamento de sofficienti et dotti predicatori et sacerdoti, è cascata in varie abominevole sette, di maniera che Noi come christiano et catholico principe, per estrema necessità et conservatione dell'aticha [sic, ma antica], vera et catholica Religione della Chiesa Romana, meritamente ci siamo mossi di far uscire tali mandati, et commissione, che però ad essi ordinarii nel loro officio et administrazione non pregiudicano in conto alcuno, et alli magistrati inferiori del temporale niente concedeno che sia del officio spirituale. Però stando le cose premesse, et havendosi fin hora trovato che con queste nostre provisioni è seguito gran giovamento, Noi persistiamo nelli detti nostri mandati fin qui già sono alcuni anni publicati intorno alla Religione, confessione, communione, et repulsa de inobedienti, il che a Noi nel nostro dominio, et non ad alcun altro, si conviene: si come ancho per le spese che occorreno nella visita vogliamo che si osservi quello che di luogo in luogo è stato solito, et di antica usanza, offerendoli però insieme, ogni volta che alli visitatori nascerà qualche impedimento, o contraventione de nostri mandati a loro communicati, sia per colpa de nostri magistrati inferiori, over sudditi, Et che voi date

Ludovico Madruzzo aveva designato il proprio coadiutore con diritto di successione nella persona del nipote Carlo Gaudenzio, viene realizzata la visita al capitolo e al clero della cattedrale, alle istituzioni e alle parrocchie della città di Trento[21]; Ludovico in quest'occasione sovrintenderà personalmente all'esame dei canonici e dei cappellani del duomo. Due date, dunque, 1579 e 1596, segnano un inizio e un termine: l'attività di Ludovico come vescovo di Trento, cominciata con la visita pastorale al capitolo del duomo di Trento, si concluderà, quasi vent'anni dopo, nello stesso modo.

2. *Nomina dei visitatori delegati e formazione delle commissioni*

Tornando alla visita degli anni 1579-81, i visitatori delegati dal vescovo assumono un'importanza particolare nel concreto svolgersi della visita dal momento che Ludovico Madruzzo in questi tre anni sarà spesso assente dalla diocesi; si limiterà, infatti, a visitare personalmente il duomo di S. Vigilio, i canonici e la Ca' di Dio (ospedale dei battuti di Trento). Successivamente farà atto di presenza solo in alcuni centri della diocesi: Castel Nanno, Spiazzo Rendena, Campiglio, Bolzano, Riva, Rovereto, per celebrare la messa e presentare, al popolo e al clero riuniti, gli scopi della visita.

Data la vastità e la configurazione del territorio diocesano i visitatori delegati sono molti, scelti sia per l'importanza e la rappresentatività dei loro incarichi istituzionali, sia perché sono collaboratori abituali e fidati del vescovo; essi sono

di ciò avviso a Noi, over al nostro regimento in luogo nostro: di farvi sempre in tal caso necessaria et conveniente provisione, secondo la qualità delle cose emergenti, et in questo di porgervi ogni honesto aiuto e soccorso. In che ha parso di significarvi aciò che sapiate come governarvi. De Jnsprigg alli 14 d'ottobre 1585. Ferdinandus».

[21] AV XI, f. 1r-54v. Altri visitatori saranno il canonico e vicario generale Bertramo Pezzen, il canonico Silvio a Prato, Aliprando Madruzzo e Gerolamo Roccabruna rispettivamente decano e arcidiacono del capitolo.

l'arcidiacono Gerolamo Roccabruna, il vicario generale e canonico Giovanni Alessandrini[22], ed il vescovo suffraganeo Gabriele Alessandri di Bergamo, teologo domenicano, già vescovo di Gallese nel Lazio (1566), il quale in seguito alla soppressione della sede, aveva accettato di diventare suffraganeo di Trento, carica che manterrà dal 1573 fino alla sua morte nel 1595; negli anni dal 1573 al 1576 aveva rivestito anche la carica di vicario generale[23]. A questi il vescovo affianca alcuni pievani che si distinguono, rispetto al restante clero, per dottrina e moralità e per la loro conoscenza del territorio e delle popolazioni. Essi sono Giuseppe Musso, dottore in decretali, pievano di S. Maria Maddalena di Trento e vice vicario *in spiritualibus*, nipote del francescano e dotto predicatore del concilio Cornelio Musso, vescovo di Bitonto[24]; Giovanni Giacomo Moggio, pievano di Livo e decano rurale per le valli di Non e Sole, Giovanni Giacomo Corradi pievano di Banale e Tomaso Desiderati pievano di Coredo. Infine vengono nominati anche due personaggi legati alla corte vescovile: Giacomo Zenario, protonotaio apostolico e maggiordomo del vescovo, e Giovanni Pontirolo suo sacellario. La parte tedesca della diocesi è affidata al

[22] Per i canonici Gerolamo Roccabruna e Giovanni Alessandrini cfr. le biografie in appendice.

[23] S. WEBER, *I vescovi suffraganei*, pp. 127-128, riporta l'elenco delle sue opere che sono le seguenti: *De candelarum aliarumque rerum usu carentium benedictionibus, quae ecclesiastico more fieri consueverunt, adversus hereticos brevis disputatio*, Mediolani, apud Iacobum Piccalium, 1588; *De Domini Reparatione, dissertatio in qua explicatur ea sententia: «Noli me tangere»*, Mediolani; due opere tradotte dal greco e pubblicate a Milano nel 1588 dal titolo *Sancti maximi martyris et monachi de duobus Christi voluntatibus et actionibus cum Pyrro Constantinopolitano dissertatio*; *Eiusdem ad Marinum presbyterum, quod post Resurrectionem Dei sanctorumque voluntas una futura non sit*; *In Christophori Cardin. Madrucii Epi. Principisque Tridenti ... funera oratio*, stampata a Milano nel 1588; su Alessandri cfr. B. BONELLI, *Monumenta*, III, 2, pp. 353-354; S. WEBER, *I vescovi suffraganei*, pp. 117-128; I. ROGGER, *Il governo spirituale*, pp. 178-181.

[24] La biografia dello zio Cornelio Musso è premessa all'opera *Delle prediche quadragesimali del reverendissimo mons. Cornelio Musso*, Venezia, terza edizione del 1592: G. DE ROSA, *Il francescano Cornelio Musso*, pp. 398-399, 435-436.

canonico e referendario apostolico Adamo da Artz, al parroco di Castelrotto, Gothardo Secman ed a Giovanni Einstent beneficiato nella chiesa cattedrale di Bressanone, che funge da notaio e traduttore.

Ogni commissione incaricata della visita alle valli e alle parrocchie assegnate è composta in genere da due-tre delegati vescovili affiancati da un notaio e, a volte, da un sacerdote regolare incaricato di tenere l'omelia alla messa che segna l'inizio della visita[25]. Il notaio e cancelliere che segue gran parte della visita è Giordano Giordani; a lui si deve anche la compilazione degli ordini ai massari e sindaci delle chiese e ai sacerdoti in cura d'anime inclusi nei verbali[26]. Nella visita alle Giudicarie e Rendena è sostituito dal notaio Innocente Zenario. Nella zona di Riva e in Vallagarina segue la visita padre Anselmo di Bassano dell'ordine degli eremitani di S. Agostino, predicatore ordinario nella chiesa cattedrale di Trento, chiamato «concionatorem de visitatione»; la stessa funzione è svolta da padre Cristoforo Anglo, predicatore gesuita che segue i visitatori a Terlago, Calavino e nel Banale.

Accanto alle commissioni incaricate di percorrere la diocesi, Madruzzo istituisce una commissione specifica per la visita agli ospedali e luoghi pii. Ne fanno parte il canonico Silvio a Prato, il preposito Giovanni Cavaleri, il consigliere vescovile Francesco Particella e, nella fase iniziale, il vice vicario Giuseppe Musso[27]. La loro attività è limitata però alla città

[25] Sulle commissioni visitali e gli itinerari di visita cfr. I. ROGGER, *Il governo spirituale*, pp. 188-189, n. 2; J. BÜCKING, *Frühabsolutismus*, pp. 83-84.

[26] Ad esempio in fondo agli ordini lasciati agli uomini e sindaci della chiesa di S. Sebastiano in Duvredo (pieve di Bleggio) si può leggere: «Io Giordano Giordani notaio e cittadino di Trento, et cancelliero della visita, et secretario della congregatione, scrissi le predette ordinationi et decreti de commissione espressa delli Reverendi signori visitatori alli 29 Aprile 1581»: AV V, f. 346r.

[27] Sul canonico Silvio a Prato e sul preposito Giovanni Cavaleri cfr. biografia in appendice. Francesco Particella: dottore in legge, consigliere dei vescovi Cristoforo, Ludovico e Carlo Gaudenzio, uomo di particolare fiducia del vescovo Ludovico.

di Trento. Visitano infatti la confraternita del SS. Sacramento (13-24 marzo 1579), la Ca' di Dio dei battuti (31 marzo-16 luglio 1579) assieme al vescovo, e l'ospedale di S. Pietro della confraternita degli zappatori tedeschi (9 luglio 1579). La loro si rivela essere una incombenza tutt'altro che facile dal momento che dovranno, a volte senza successo, scontrarsi con le resistenze e la mancata collaborazione, oppure con l'aperta opposizione alla visita, degli amministratori laici di queste associazioni confraternali.

Un'altra commissione, costituita dal vescovo in occasione della visita pastorale e che riveste un'importanza particolare è la *Congregatio spiritualis*. Formata da teologi e canonisti, è composta dal vescovo che la presiede (quando si trova a Trento), dal vicario generale Giovanni Alessandrini (poi dal suo successore Silvio a Prato), e da due consiglieri vescovili, Francesco Particella e Giovanni Battista da Coredo, già vicario generale negli anni precedenti (1576-79) e successivamente canonico[28]. Il notaio è Giordano Giordani. La *Congregatio*, della cui attività si parlerà più avanti, si raduna nel periodo della visita e assume i compiti di organo di coordinamento e controllo della visita stessa. È incaricata inoltre di esaminare e dirimere le questioni e i problemi sottoposti ai visitatori e aventi bisogno di approfondimento o di ulteriori indagini. Infine elabora gli ordini e i decreti, che vengono inviati in tutte le parrocchie della diocesi a sacerdoti e sindaci delle chiese, e i documenti generali[29].

[28] Cfr. biografie canonici in appendice.

[29] I verbali di alcune riunioni e processi sottoposti alla *Congregatio* si trovano in BCTn, *AMC*, «Acta originalia». La *Congregatio spiritualis* viene ricordata dal vescovo Ludovico Madruzzo nella relazione *ad limina* del 1590: «Anno 1579, convocato clero, fuit instituta generalis visitatio, et praeter examinatores et paenitentiarios (qui iuxta decreta S. Concilii deputati fuerunt) etiam congregatio erecta fuit ex theologis et canonistis, ad quam casus graviores cognoscendi ac decidendi referantur»: cfr. I. ROGGER, *Il governo spirituale*, p. 211.

3. *Gli obiettivi della visita e il questionario*

Rimangono pochi documenti per comprendere il pensiero del cardinale Madruzzo sugli obiettivi della visita e sulla sua preparazione. Nel breve proemio che apre gli atti visitali il vescovo ricorda i tempi turbinosi che hanno preceduto la presa di possesso del potere secolare e la scarsa efficacia delle visite in assenza dell'effettivo capo della diocesi. Si dichiara quindi pronto ad adempiere, con l'aiuto della divina benevolenza, quest'opera necessaria per giungere a scoprire, attraverso una diligente ispezione della realtà spirituale, ciò che vi era di negativo e per provvedere all'adozione degli opportuni rimedi («quo per diligentem spiritualium inspectionem tam praeteriti, quam praesentis temporis, incommodis detectis, opportune, Deo nomine, remedia procurarentur»)[30].

Ludovico Madruzzo, in questo ambito, non dà ulteriori spiegazioni né chiarimenti. In realtà si può pensare che la visita non sia stata preceduta da una lunga preparazione essendo prioritario in quel momento non rimandare oltre l'iniziativa perché solo dalla conoscenza reale dello stato della diocesi, così a lungo abbandonata a se stessa, era possibile sviluppare un piano organizzativo e pastorale. In una seconda occasione i verbali di visita riportano in maniera sintetica gli obiettivi che Madruzzo si prefigge, quando, nell'agosto 1579, completata la visita alle chiese di Trento, si reca a Castel Nanno (val di Non) e lì tiene un breve sermone al clero radunato. Propone innanzitutto la correzione e la riforma «tam in spiritualibus quam in temporalibus» secondo i sacri canoni, un adeguamento perciò alle norme del tridentino che in diocesi non erano ancora state applicate. L'attenzione principale è puntata sulla riforma del clero e del popolo cristiano; la visita, infatti, deve riportare i parroci sulla retta via nel caso avessero sbagliato e restaurare la disciplina nel popolo nel caso questa fosse crollata. Il vescovo poi si rivolge direttamente ai parroci per invitarli a collaborare e riferi-

[30] AV II, f. 1r-1v.

re tutto quanto avrebbe potuto essere utile per migliorare la realtà e correggere gli eventuali «mali» e «abusi». I pievani dichiarano la loro totale disponibilità per permettere al vescovo di provvedere opportunamente per la salute delle anime e la pace della popolazione[31].

Anche le istruzioni ai visitatori sono piuttosto generiche e i verbali non riportano un questionario di visita al quale i delegati vescovili dovessero attenersi. Madruzzo, nei decreti di nomina acclusi agli atti, rivolge ai propri incaricati l'invito a visitare personalmente e con diligenza ogni pieve e parrocchia del territorio loro assegnato avendo come unico obiettivo e interesse Dio e il suo culto, la religione e la salvezza delle anime. Sottolinea con particolare forza l'importanza del compito del notaio a cui chiede di trascrivere fedelmente ogni cosa negli atti per evitare frodi che avrebbero «attirato» l'ira di Dio e la sua personale indignazione[32]. Con queste istruzioni, quindi, i delegati vescovili iniziano il faticoso compito che li porterà a visitare personalmente, secondo le direttive di Ludovico, ogni angolo anche remoto della diocesi.

Se negli atti di visita non è trascritto un questionario cui attenersi nell'indagine sulla struttura della chiesa, sul clero e sui fedeli, tuttavia dall'analisi della visita, al di là delle differenze dovute al variare dei visitatori e del notaio, emerge un disegno unitario. Confrontando le istruzioni date da Clesio ai visitatori e l'impostazione della visita madruzziana si può ritenere che probabilmente proprio il questionario clesiano servì come modello e traccia di base[33]. Quest'ultimo, molto dettagliato e completo, dà direttive precise riferite ai tre

[31] AV III, f. 1r-2v.

[32] AV II, f. 275r-276r.

[33] Copia del questionario clesiano è trascritta in ACATn, *Vicariatus in spiritualibus*, f. 28r-31v. Sulle istruzione del Clesio e le fonti di riferimento cfr. G. CRISTOFORETTI, *La visita pastorale*, pp. 67-76. In generale sui questionari di visita cfr. A. TURCHINI, *Per la storia religiosa*; A. TURCHINI, *Dai contenuti alla «forma»*; E.W. ZEEDEN - P.T. LANG (edd), *Kirche und Visitation*.

momenti fondamentali della visita: esame della struttura materiale della chiesa, dell'arredamento e dei beni; esame del clero; esame dei laici. Clesio vuole innanzitutto che i visitatori ispezionino il luogo dov'è conservato il SS. Sacramento che dev'essere pulito, ornato e chiuso. Lo stesso dev'essere fatto per il luogo dove sono riposte le reliquie e per il fonte battesimale. Prenderanno poi in considerazione gli altari, le cappelle e l'edificio nella sua totalità, controllando che ogni cosa sia pulita e nitida. Sono tenuti infine a verificare lo stato di conservazione degli oggetti sacri e dei paramenti e l'operato del sacrestano incaricato della loro custodia e conservazione. Riguardo ai possedimenti della chiesa, Clesio ordina la compilazione di un inventario dei beni stabili e mobili comprendente anche tutti i diritti: decime, primizie, elenco degli affittuari.

L'esame del clero è l'aspetto della visita maggiormente approfondito, al quale le disposizioni clesiane riservano lo spazio più rilevante. Le prime domande rivolte al sacerdote devono inquisire «de vita, moribus et conversationibus» e innanzitutto controllare se il chierico abbia una concubina o rapporti sospetti con una donna verificando a questo riguardo anche la «fama» pubblica. Allo stesso modo i visitatori si informeranno per controllare l'esistenza di preti ubriaconi, bestemmiatori, usurai, dilapidatori o cattivi amministratori dei beni della chiesa.

La parte centrale della visita è riservata alla verifica della preparazione sacerdotale e culturale del clero in cura d'anime soprattutto per quegli aspetti relativi all'amministrazione dei sacramenti e al culto divino. Clesio, fra i doveri dei visitatori, non prevede solo questa verifica ma insiste a più riprese perché essi si sentano investiti anche del ruolo di insegnanti, si preoccupino cioè di istruire i parroci sulle formule sacramentali o sul corretto modo di celebrare gli offici divini, se, dall'inchiesta, emerge l'ignoranza dei loro interlocutori.

Si preoccupa inoltre, di fornire un modello pastorale al clero diocesano indicando fra i compiti fondamentali del sacerdote la spiegazione del vangelo al popolo, il sermone dome-

nicale in volgare e l'insegnamento ai bambini, a partire dai cinque anni, delle principali preghiere, dei dieci comandamenti e del credo.

Anche l'accertamento della condotta cristiana dei laici intende essere puntuale e completo: il quadro generale sarebbe dovuto emergere dall'interrogatorio rivolto sia ai parroci che a laici «honestis, bonae famae, chatolicis, et Dei timorosis». Viene chiesto, inoltre, di stabilire se i fedeli frequentassero con diligenza ed assiduità la chiesa e i divini offici, si confessassero una volta all'anno e si comunicassero a Pasqua. Infine si prendono in considerazione tutte le devianze di natura religioso-morale dai precetti ecclesiastici (dai matrimoni incestuosi agli eretici o sospetti di eresia, dagli usurai agli inadempienti il precetto festivo, a coloro che non pagavano le decime e le primizie).

La medesima traccia del questionario clesiano è seguita anche dai visitatori delegati di Ludovico Madruzzo, ma, nel concreto attuarsi della visita pastorale, emerge la diversa coscienza dei problemi e delle urgenze dei due vescovi divisi fra loro dall'evento del concilio e dall'aprirsi di una nuova epoca, quella della controriforma, segnata da una sensibilità in parte diversa rispetto al periodo del Clesio.

Nel confrontare le diverse modalità di attuazione della visita madruzziana rispetto a quella clesiana si deve tener conto di due aspetti ulteriori. Innanzitutto, pur rimanendo nel solco delle indicazioni generali date dal vescovo, la visita è condizionata da altri fattori: dalla personalità dei visitatori, dal tempo a disposizione, dai problemi concreti e a volte imprevisti sollevati da parroci e da laici delle comunità visitate. Inoltre i verbali risentono delle scelte operate dal notaio su ciò che riteneva importante scrivere oppure ignorare anche se, da questo punto di vista, i notai della visita Madruzzo sono molto precisi nel compilare gli atti, nel trascrivere, ad esempio, documenti o deposizioni, pur seguendo l'impostazione data dalle diverse commissioni visitali e operando scelte in parte arbitrarie[34].

[34] Ad esempio il volume V degli atti visitali relativo alle Giudicarie,

In ogni caso, pur tenendo conto di questi fattori, la visita pastorale di Ludovico Madruzzo si caratterizza per la completezza e la complessità dell'indagine, per lo sforzo operato dai visitatori di dare un quadro il più possibile realistico e «oggettivo» dei principali problemi della diocesi, fossero essi di natura economica o pastorale, organizzativa o giuridica, senza che nessun aspetto fosse in assoluto privilegiato. Esistono però caratteristiche della visita e problemi che assumono una rilevanza particolare e segnalano perciò la maggiore attenzione loro dedicata dal vescovo e dai visitatori. Innanzitutto l'itinerario della visita. Mentre i visitatori del Clesio si erano limitati alle chiese matrici e avevano chiamato a raccolta nella sede plebana i sacerdoti e i laici delle chiese filiali e dei paesi appartenenti al territorio della pieve, i visitatori di Madruzzo si spingono a visitare personalmente ogni valle, ogni chiesa filiale, ogni sperduta cappella rurale della diocesi. È questo un segno evidente di una nuova sensibilità pastorale e dell'accresciuta esigenza di controllo nei confronti di una popolazione sparsa in un territorio impervio alla quale si intende far giungere con più forza la voce del vescovo e della Chiesa. Il vescovo e i suoi collaboratori dimostrano di aver coscienza di come la realtà organizzativa della pieve stesse lentamente perdendo la sua funzione di centro e di amalgama delle varie componenti territoriali mentre si affermavano spinte centrifughe e tendeva ad emergere la realtà dei singoli paesi con le loro caratteristiche individuali e le loro esigenze di autonomia. Queste esigenze si esprimono anche (e forse con particolare forza) in campo religioso, attraverso una maggiore importanza attribuita al culto e ai luoghi di culto locali.

Un altro aspetto, che rimane costantemente al centro del-

prevalentemente in volgare, è molto più ricco di informazioni e dettagliato sia nell'esame degli edifici che delle persone e questo fa pensare che il notaio trova più facilità e manifesta una maggior ricchezza di vocabolario quando può scrivere in volgare, mentre tende ad usare formule stereotipate quando si serve del latino. Nello stesso volume il notaio Innocente Zenario annota a proposito del curato di Bagolino: «Viene interrogato su molte altre cose che sarebbe noioso trascrivere». Questo tipo di selezione delle notizie con ogni probabilità si verificava spesso.

l'interesse dei visitatori e che mantiene un peso rilevante in ogni decanato, sia perché oggetto di specifiche domande da parte dei visitatori, sia perché costantemente sollevato dal clero e dai laici, è la verifica e l'accertamento del patrimonio economico delle chiese e dei pievani e della loro amministrazione. Il tema della tutela e conservazione dei beni della chiesa *in tutte le sue forme*, dall'arredamento degli edifici all'amministrazione dei legati testamentari, all'esazione di decime e affitti è realmente uno dei problemi più caotici e privi di regolamentazione che i visitatori devono affrontare. La richiesta rivolta ai «sindici» e massari delle chiese di compilare gli inventari e di rendere conto annualmente dell'amministrazione al pievano era già stata una norma generale al tempo della visita di Clesio ma, nella pratica, non aveva trovato ancora attuazione.

Anche nell'esame del clero i visitatori di Madruzzo seguono, con ogni probabilità, come si è visto, le disposizioni date da Clesio. I problemi, d'altronde, erano rimasti largamente i medesimi: scarsa preparazione culturale, scarsa coscienza dei propri doveri pastorali e morali. Di conseguenza anche nella visita del 1579-1581 si privilegiano le domande tese ad accertare le conoscenze teologiche elementari dei sacerdoti in cura d'anime riguardo alle formule di rito e all'amministrazione dei sacramenti. Diventa inoltre pressoché generale e assume una rilevanza maggiore la richiesta, rivolta a pievani e curati, di spiegare il vangelo al popolo e insegnare la dottrina cristiana (sono ancora in netta maggioranza i sacerdoti che si sottraggono a questo dovere); rimane invariata l'indagine sulla condotta morale-sessuale del clero.

Al di là di queste domande tradizionali emergono nuove «richieste» che presuppongono una figura di sacerdote in parte diversa rispetto a quella preconciliare; l'attenzione maggiore alla formazione personale-spirituale del prete – al quale si rivolgono domande sulla recita del divino ufficio, sulla frequenza della confessione personale, sul possesso di libri formativi – ne è la testimonianza principale.

Nello stesso tempo però acquistano crescente rilevanza anche gli aspetti di controllo e disciplinamento del clero e dei

laici. I visitatori verificano accuratamente l'identità del sacerdote, la sua provenienza, i documenti relativi al possesso del beneficio, e le lettere formate e dimissorie nel caso di sacerdoti extradiocesani; ma soprattutto richiedono loro la presentazione della licenza di cura d'anime rilasciata dal vescovo o dal vicario. Lo stesso sacerdote poi, soprattutto il pievano, risulta investito di ulteriori compiti di controllo nei confronti dei parrocchiani. A lui ora vengono rivolte le domande tese ad accertare la condotta religioso-morale dei fedeli. In particolare i parroci sono invitati a fornire con esattezza la lista di coloro che non rispettano il precetto della comunione e confessione annuale (questo è sicuramente l'aspetto più considerato) e ad esporre gli eventuali comportamenti devianti dei laici, con particolare riferimento alle consuetudini matrimoniali-sessuali.

Un'ultima differenza fra le due visite, riscontrabile immediatamente, riguarda l'importanza assunta, nella visita Madruzzo, dalla verifica della presenza di confraternite laicali: denominazione, distribuzione sul territorio, legittimità della fondazione e degli statuti, patrimonio confraternale e autonomia gestionale. Mentre nel 1537-38 i visitatori vi accennano solo di sfuggita, quarant'anni più tardi i loro colleghi mostrano ben altro interesse e rivolgono domande specifiche, convocando spesso i massari delle confraternite più importanti.

Dalla considerazione dei rapporti fra clero e laici emerge, invece, una significativa continuità dalla visita di Clesio a quella di Madruzzo. In entrambi i casi le parole dei laici assumono e mantengono un rilevante peso quantitativo e qualitativo, anche se inferiore a quello del clero, ulteriormente accentuato nella visita pastorale Madruzzo dove, in alcune zone, vengono allegati agli atti anche numerose testimonianze giurate, elenchi di *gravamina* e processi.

Un discorso a parte dev'essere riservato alla visita del decanato All'Adige, in particolare alla parte tedesca della diocesi perché si caratterizza per l'accuratezza e quasi puntigliosità del questionario, per l'ampiezza degli aspetti che vengono presi in esame, per la fedeltà della trascrizione

notarile[35]. Poiché la questione fondamentale, sottofondo costante alla visita, è la paura di una strisciante avanzata dell'eresia in tutte le sue forme e nei diversi strati sociali, i visitatori sono particolarmente attenti e scrupolosi nel controllo e nella verifica di tutti gli aspetti della vita religiosa, sociale, culturale, del clero e della popolazione.

La composizione del clero altoatesino è significativa; anche in questo periodo infatti (come nella visita compiuta un secolo prima), i sacerdoti originari della diocesi e di madre lingua tedesca sono del tutto insufficienti rispetto alle esigenze della popolazione e questa endemica carenza è compensata dalla massiccia immigrazione di clero proveniente da altri stati. Buona parte di questo personale ecclesiastico, in percentuale molto maggiore rispetto alla parte italiana della diocesi, è costituito da religiosi regolari che, abbandonato il convento, hanno trovato un mezzo di sostentamento nell'assunzione in qualità di cappellani. Una presenza così numerosa di frati suscita (e non è una novità) la diffidenza della gerarchia ecclesiastica che li considera uno dei veicoli più comuni di «infiltrazione» ereticale. Molti di loro, in realtà, per motivi di vario genere, non riconducibili immediatamente a questioni dottrinali, sembrano aver cercato rifugio e anonimato nelle sperdute valli dell'Alto Adige e spesso risultano, alla visita, privi delle credenziali e dei documenti necessari per esercitare la cura d'anime. Anche l'esame molto accurato della preparazione sacerdotale si spiega con la particolare configurazione del clero e con la necessità di combattere le eventuali infiltrazioni ereticali: le domande sul corretto modo di amministrare i sacramenti o sul valore della messa si fanno a volte insidiose per i sacerdoti perché, attraverso esse, si vuole verificare appunto l'ortodossia e la formazione teologica degli interrogati[36]. Le stesse preoccu-

[35] La parte tedesca della diocesi non sarà oggetto di un esame approfondito vista la grande diversità rispetto alla parte italiana che rende necessarie ulteriori ricerche e approfondimenti.

[36] Ad esempio al sacerdote Tomaso Molitori, beneficiato in Barbian (pieve di Villanders) vengono poste, fra l'altro, le seguenti domande: «Interrogatus quae sint verba formalia quae habeant vim absolvendi,

pazioni inducono i visitatori ad esaminare le biblioteche dei sacerdoti e dei laici (al contrario di quanto avviene nella parte italiana dove questo genere di controllo, come vedremo, è più raro) e a sequestrare e bruciare i libri ritenuti proibiti o pericolosi, trovando in questa operazione il concreto sostegno dell'autorità politica, dei prefetti e giudici del luogo che dimostrano di avere in proposito precise istruzioni da parte del conte del Tirolo. Anche le devozioni e tradizioni popolari che possono rivelare i germi della superstizione e del comportamento religioso eterodosso, sono attentamente considerate.

Il controllo politico sui libri mette in luce un'altra caratteristica particolare della parte tedesca della diocesi dovuta alla mancata coincidenza, in questa zona, di potere politico e potere religioso: il rapporto cioè di collaborazione esistente fra visitatori e rappresentanti del potere politico che sono investiti in misura considerevole di compiti di controllo sui comportamenti religioso-morali della popolazione. Non a caso i visitatori, nell'inquisizione sulla condotta dei fedeli, si avvalgono nella stessa misura sia delle testimonianze di pievani e sacerdoti in cura d'anime, sia di quelle dei rappresentanti sul territorio del conte del Tirolo.

4. *Poteri conferiti ai visitatori e difficoltà incontrate*

I visitatori, dopo aver ricevuto dal vescovo il decreto di nomina, si recano nella zona loro assegnata. Il viaggio, compiuto a cavallo è spesso molto duro e difficoltoso data la scarsità di strade, la dispersione delle comunità e delle chiese sul territorio e, probabilmente, anche la mancanza di servitori e aiutanti al seguito dei quali nei verbali di visita non si fa cenno. La peregrinazione visitale di solito viene

respondit Dominus noster absolvat te, fuit increpatus quod male responderet ... Interrogatus an vivum corpus possit esse sine sanguine, respondit quod Deus omnia possit. Fuit obiurgatus quod iuxta modum haeretici responderit, tamen cognovit suum errorem et resipuit»: AV IV, f. 15r-v.

interrotta al sopraggiungere dell'inverno, ma a volte si prolunga fino a dicembre e non è raro trovare il notaio che ricorda e annota come i visitatori fossero arrivati semiassiderati nel paese di destinazione dopo aver cavalcato nella neve, fra montagne e dirupi[37]. La base di appoggio è costituita generalmente dalla sede pievana dove i visitatori trovano alloggio nella casa canonicale, là dove esiste, oppure nella casa del pievano; a volte vengono ospitati o invitati presso la dimora del signore locale. Dalla sede pievana si spingono nel territorio circostante per raggiungere le chiese curate e filiali, tornando poi presso la canonica per la visita al clero e ai laici, per gli interrogatori e gli eventuali processi.

La permanenza nel medesimo luogo non si prolunga mai oltre i due-tre giorni nel caso di pievi dall'ambito molto esteso, spesso si risolve in una giornata. Prima di proseguire nel viaggio i visitatori lasciano il conto delle spese il cui carico non è assegnato secondo un criterio generale ed uniforme, ma tende ad essere distribuito fra il comune, la fabbrica della chiesa ed il pievano secondo proporzioni che tengono conto delle disponibilità e delle risorse finanziarie. Nella pieve del Bleggio, ad esempio, la fabbrica della chiesa è obbligata a pagare metà delle spese sostenute, mentre l'altra metà è equamente divisa fra il pievano e le comunità del territorio plebanale[38]; nella pieve di Rendena, invece, le spese sono assegnate per la metà al pievano e per l'altra metà agli «uomini della Valle» con la clausola però che la chiesa, se ne avesse avuto i mezzi, sarebbe stata tenuta a concorrere per la terza parte[39]. A Tesero (pieve di Cavalese) infine, il comune è investito della totalità della spesa[40]. A volte, come nel caso di Arco, è proprio il comune il più riluttante a

[37] È quanto avviene, ad esempio, nel tragitto che porterà i visitatori alla pieve di Ledro il 12 dicembre 1580: «Domini visitatores de Valle Vestini discedentes, et Idro, Lodrono, et Setauro pertranseuntes tandem Leudrum pervenerunt fere congelati ad duas horas noctis...»: AV VI, f. 311r.

[38] AV V, f. 343v.

[39] AV V, f. 13v.

[40] AV IV, f. 437v.

sobbarcarsi parte della spesa e allora le disposizioni dei visitatori si fanno più vincolanti e precise sottolineando l'importanza della visita per la riforma tanto spirituale che secolare, secondo le indicazioni e le finalità indicate dal vescovo stesso:

«Perché le visite si fanno non tanto per beneficio delle chiese, et clero, quanto anche per salute de seculari. Però si dichiara, ordina, et comanda, come altrove osservato che la Magnifica Comunità di Arco con li communi di fuori sia tenuta, et obbligata concorrere alle spese fatte per li reverendi signori visitatori in questa Terra, obligandogli per la rata loro a pagare le spese fatte per gli cavalli per questa volta, havendo li reverendi canonici fatto le spese della mensa»[41].

Normalmente, come mostrano gli esempi, il costo complessivo della visita non viene dichiarato; solamente nella pieve di Ledro la spesa è valutata «in quattro rainesi al giorno per almeno»[42].

Tornando alla visita pastorale, questa segue un rituale e un ordine preciso. Per prima cosa il popolo viene convocato nella chiesa matrice per la messa solenne celebrata da uno dei visitatori o dal pievano del luogo nel corso della quale un altro visitatore, oppure il predicatore al seguito, tiene il sermone che illustra gli scopi e le finalità della visita. A volte la celebrazione eucaristica è preceduta dalla processione attorno alla chiesa, dai riti di purificazione del cimitero e dalle cerimonie per i defunti. In seguito i visitatori rivolgono la loro attenzione all'esame della chiesa, della sacrestia e degli altri luoghi di culto (cimitero, cappelle) e, raramente, della canonica, seguiti dal cancelliere che annota le carenze trovate tanto negli edifici che nell'arredamento, dal pievano (ma non sempre questo è presente) e dai sindici e massari della chiesa.

Una volta completata questa prima parte, si passa alla visita al clero, alla comunità cristiana e alle associazioni ed istitu-

[41] AV VI, f. 414v-415r.

[42] AV VI, f. 321r.

zioni presenti nella pieve. In questa fase assume grande importanza la convocazione e l'audizione di amministratori, sacerdoti e semplici laici in qualità di testi in grado di presentare documenti, libri dei conti, inventari, testimonianze che possano dare un contributo alla migliore comprensione dei problemi della parrocchia e della comunità o fornire testimonianze in merito a cause instituite per problemi di natura matrimoniale-sessuale o morale. Per questo i delegati vescovili si avvalgono della collaborazione di un ufficiale di curia incaricato di trasmettere gli ordini di comparizione ai sacerdoti o ai laici che devono presentarsi per essere interrogati.

Questo secondo momento della visita è naturalmente più complesso perché presuppone la collaborazione e la disponibilità anzitutto di coloro che hanno incarichi e funzioni all'interno della struttura parrocchiale o del comune.

Sono rari i casi in cui si creano resistenze aperte alla visita pastorale in sé, alla presenza o al lavoro svolto dai visitatori; più diffuse sono invece forme di resistenza «sotterranea» messe in atto per rendere più difficoltoso il loro compito o per impedire un approfondito esame di alcuni aspetti che interessano la vita o l'organizzazione interna delle comunità.

In realtà le resistenze alle indagini dei visitatori spesso rappresentano un tentativo per impedire l'ingerenza del vescovo attuata attraverso i suoi delegati e l'introduzione di nuove forme di controllo: in altre parole si configurano come il tentativo di difendere uno spazio di autonomia tradizionale o conquistata nel corso del tempo occupando quegli spazi lasciati liberi dalla mancanza di un potere vescovile forte e attento alla gestione organizzativa, amministrativa, pastorale della diocesi. Opporsi alla visita significa difesa di diritti e privilegi di natura molto diversa fra loro. diritti signorili o comunitari di giuspatronato o *jus praesentandi*; opposizione dei comuni rurali al tentativo di sottoporre la gestione del patrimonio delle chiese al controllo del pievano; resistenze sia del clero che dei sindici delle chiese all'inventariazione esatta e meticolosa dei redditi e alla loro supervisione da parte della curia di Trento; difesa della «libertà» di associazionismo confraternale tradizionale (ad esempio i battuti)

contro il tentativo di «modernizzazione» con l'introduzione delle confraternite del SS. Sacramento e del Rosario o l'obbligo di darsi statuti o di riformarli secondo direttive e norme approvate dalla S. Sede.

Un caso di resistenza aperta alla visita pastorale si verifica quando, nel maggio 1581, i visitatori incaricati si recano nella pieve di Villalagarina già visitata due anni prima[43]. Qui vengono accolti dal conte Antonio Lodron, feudatario del luogo, canonico di Salisburgo, nonché rettore della chiesa parrocchiale[44].

Il dialogo – riportato estesamente dai verbali di visita – che si svolge fra i visitatori ed il conte Antonio e successivamente il fratello Felice assume immediatamente i caratteri della prova di forza. I visitatori chiedono la collaborazione del conte per portare a compimento la visita precedente con l'approfondimento di quegli aspetti che, pur fondamentali secondo le disposizioni del concilio di Trento, erano stati tralasciati, in particolare le questioni connesse al possesso

[43] Gli atti di questa visita si trovano in BCTn, *AMC*, «Acta originalia».

[44] I Lodron sono una delle famiglie di nobiltà imperiale più importanti del principato di Trento. La loro signoria si estendeva alle Giudicarie (castelli di Lodrone, S. Giovanni, Romano, Mani, Restor, Campo) e a parte della Rendena (Caderzone); in Vallagarina erano possessori dei feudi di Noarna, Castellano e Castelnuovo. Da questa famiglia uscirono molti canonici e vescovi fra cui ricordiamo in particolare i fratelli Sebastiano (†1645) e Francesco (†1652) entrambi canonici di Trento e Salisburgo e vescovi di Gurk, e soprattutto Paride, canonico di Trento e successivamente arcivescovo di Salisburgo (†1653). Per quanto riguarda Antonio Lodron fu canonico dal 1559 e poi preposito di Salisburgo e canonico di Passau. Pur essendo stato presentato per il canonicato nel capitolo di Trento alla morte del conte Francesco d'Arco (†1561), non ottenne il seggio che fu dato invece al conte Sigismondo d'Arco. Al tempo della visita pastorale di Ludovico era presente in capitolo Paride Lodron (cfr. biografia in appendice). Per i Lodron arcivescovi di Salisburgo e canonici del duomo cfr. J. RIEDL, *Salzburgs Domherren*; B. BONELLI, *Monumenta*, III 2, pp. 296, 325; P. HERSCHE, *Die deutschen Domkapitel*. Sul ramo dei Lodron della valle del Chiese e in particolare quelli di Castel Romano nel medioevo, cfr. K. AUSSERER, *La signoria dei Lodron*; su Lodron, Arco e Castelbarco alla fine del XV secolo cfr. M. WELBER, *Signorie «di confine»?*. Cfr. anche A. PERINI, *I castelli*; G. M. RAUZI, *Araldica*.

del beneficio: diritti di collazione e giuspatronato, autorizzazione alla non residenza, redditi della pieve e loro amministrazione; si chiede inoltre al rettore di ordinare agli amministratori della fabbrica della chiesa, del monte di pietà, e della confraternita della Beata Maria Vergine di presentarsi per essere interrogati e, successivamente, obbligati ad accettare e mandare ad esecuzione i decreti visitali. Antonio Lodron li ascolta «benigne», si dice lieto del loro arrivo: aveva rimandato il viaggio già programmato a Salisburgo per poterli accogliere e dichiara il proprio desiderio di veder perfezionata e portata a compimento la visita precedente. L'apparente disponibilità risulta contraddetta, in realtà, dalle prime evasive risposte; appare chiaro come il conte consideri la visita pastorale alla stregua di una fastidiosa intromissione, una sgradita interferenza nella gestione interna della pieve e perciò non intenda in alcun modo favorire o facilitare l'opera dei delegati vescovili.

L'unico documento che i visitatori riescono a farsi consegnare è un breve di papa Gregorio XIII, trascritto e allegato agli atti, dal quale risulta che, in considerazione degli impegni quale canonico di Salisburgo, viene concessa al conte Antonio la facoltà di non risiedere nella pieve[45]. Ma il punto nodale del contrasto si rivela essere la questione del diritto di giuspatronato. I visitatori, infatti, appellandosi ai decreti del concilio di Trento (sess. XXV, c. 9) richiedono più volte i documenti autentici che provino il legittimo possesso del diritto di giuspatronato sulla pieve da parte della famiglia Lodron ottenendone solo un rifiuto sprezzante, prima da parte del conte Antonio e poi dal fratello Felice che dichiara di considerare la richiesta non solo un'ingiuria nei loro confronti da parte del cardinale Madruzzo, ma anche un atto che veniva a turbare e mettere in discussione il pacifico possesso di diritti ottenuti dalla S. Sede.

«Ad haec ipse dominus comes animo non mediocriter commotus dixit non teneri neque obligatum esse ostendere suis Dominationi-

[45] AV VI, f. 499r-500v. Il breve di Gregorio XIII è riportato anche in G. TOVAZZI, *Parochiale tridentinum*, p. 535.

bus huiusmodi iura petita, sed si fuerit opus, illa suis loco et tempore non aliter ostendet, nec sibi potest persuadere Dominum Cardinalem ipsos esse inquietaturum turbaturumve in suis iuribus et pacifica possessione nec putat sibi posse auferri quod a Sancta Sede apostolica obtinuerunt»[46].

I visitatori a questo punto non possono che rinunciare alla richiesta non prima però di aver ricordato al conte Felice che il cardinale non avrebbe potuto tollerare una tale situazione dal momento che non risultava fossero in possesso né avessero mai esercitato alcun diritto di giuspatronato sulla pieve di Villalagarina[47]. La controversia sul diritto di giuspatronato e la convinzione dei Lodron di non essere soggetti al vescovo di Trento si riflette su altri aspetti. Innanzitutto nell'esame del vicario di Villalagarina, il sacerdote Vincenzo Bergomi. Costui dopo aver mostrato le formate e la licenza di cura d'anime dichiara di essere privo della conferma vescovile, di essere semplicemente stato nominato curato dal rettore, conte Antonio, senza nessun altra «scriptura». Quando poi i visitatori passano all'accertamento delle sue capacità sacerdotali e delle sua cultura - il vicario si rivela subito ignorante - si presenta il conte Felice (il rettore era nel frattempo partito per Salisburgo) che ostacola e fa sospendere la prosecuzione dell'esame.

Allo stesso modo i massari e gli amministratori delle istituzioni presenti nella pieve, convocati, non si presentano; quando i visitatori chiedono spiegazioni di un tale comportamento e la presentazione dei registri, è il conte che risponde loro: devono accontentarsi di sapere che ogni cosa è amministrata rettamente e con carità. Così i visitatori sono co-

[46] AV VI, f. 506v-507r. Risposta del conte Felice ai visitatori. Il rettore Antonio aveva risposto quasi nello stesso modo: AV VI, f. 499r-v.

[47] La controversia per il giuspatronato su Villalagarina si stava trascinando già da molto tempo e continuerà ancora finché nel 1639 la curia di Trento confermerà ai Lodron il patronato sulla pieve: cfr. G. CRISTOFORETTI, *La visita pastorale*, pp. 187-188, n. 8. I Lodron manterranno il diritto di giuspatronato sulla pieve di Villalagarina insediandovi per secoli sacerdoti provenienti dalla loro famiglia: G. TOVAZZI, *Parochiale tridentinum*, pp. 532-536.

stretti ad abbandonare la pieve con la coscienza del fallimento della loro missione[48].

Il caso di Villalagarina, pur nella sua esemplarità, si distacca dalla norma in quanto, come già accennato, i pievani e le comunità generalmente accettano l'autorità conferita dal vescovo ai visitatori e il loro diritto di visita anche se a volte mettono in atto meccanismi destinati a ridurre l'efficacia della visita stessa.

Per quanto riguarda il clero, un accorgimento adottato consiste nel lasciare la parrocchia nel momento in cui si annuncia l'arrivo degli incaricati vescovili, sottraendosi in questo modo all'interrogatorio. Ciò si può riscontrare, ad esempio, nelle pievi di Cavedine e di Arco. Nel primo caso, quando i visitatori giungono, alla fine dell'ottobre 1580, il pievano Antonio Maria Bevilacqua non si presenta e risulta non residente avendo dato il suo beneficio in locazione ad un vicario senza aver prima chiesto la licenza all'ordinario. Sarà poi trovato e interrogato due mesi dopo, ad Arco, dove sostituisce l'arciprete. Proprio ad Arco, inoltre, non sarà possibile interrogare l'arciprete Antonio d'Arco perché, avvertito dell'arrivo dei visitatori, si era allontanato con la giustificazione di doversi recare con urgenza a Padova; in realtà si scopre che si era nascosto in un monastero vicino a Rovereto[49]. Più fluida e difficilmente controllabile è la situazione dei cappellani: per il numero relativamente alto, la grande mobilità e l'incertezza della condizione giuridica, risulta lungo e difficile l'accertamento e il controllo.

[48] Al di là del singolo caso sarebbe necessario considerare il problema degli organismi esenti e dei conflitti giurisdizionali, vale a dire la capacità o la possibilità del vescovo innanzitutto di «entrare» cioè visitare e in secondo luogo di «intervenire» cioè emanare legislazione con valore vincolante nei confronti della nobiltà feudale, dei conventi maschili esenti, di alcune confraternite e *loca pia*: a questo riguardo alcune considerazioni si trovano nel capitolo undicesimo.

[49] Pieve di Cavedine: AV II, f. 356r-384v; Pieve di Arco: AV VI, f. 329r-416v ma in particolare f. 367r-386r. L'arciprete Antonio d'Arco era figlio dell'arciprete e canonico Francesco d'Arco e succede nella carica di arciprete al fratello Andrea: cfr. A. PANIZZA, *Jacopo Vargnano*, pp. 164-165.

Un'altra difficoltà che i visitatori devono affrontare nell'assolvimento del loro lavoro è costituita dalla presenza di cappelle annesse ad ospizi o eremitaggi di antica fondazione e di incerta appartenenza diffusi sul territorio diocesano. Un esempio interessante è rappresentato dalla chiesa di S. Maria Maddalena con annesso ospizio per pellegrini a Cunevo (val di Non). Quando i delegati vescovili vi giungono devono constatare la desolazione del luogo e lo stato di abbandono degli edifici che minacciano di andare in rovina. Interrogando gli abitanti dei dintorni vengono a sapere che, probabilmente, il beneficio appartiene all'ordine dei cavalieri teutonici, ed i redditi sono in quel momento assegnati ad un certo frate di nome Agostino dell'ordine degli eremitani di S. Agostino, il quale, a detta degli interrogati, trascorre la maggior parte del suo tempo vagando qua e là per la valle. Ai visitatori non resta che accontentarsi delle notizie raccolte e ripromettersi di approfondire la questione a Trento perché il frate non si presenta sottraendosi così alla visita[50].

I delegati vescovili sono investiti di ampi poteri nei confronti del singolo sacerdote che «libenter» si sottomette alla visita; hanno innanzitutto la facoltà di inquisire sull'*iter* sacerdotale, sulla regolarità di titoli e documenti, su ogni aspetto legato alla vita personale e privata, nonché di procedere ad un esame dettagliato per stabilirne la preparazione sacerdotale, pastorale e culturale. In secondo luogo sono abilitati a prendere provvedimenti di varia natura aventi forza coercitiva. Possono, innanzitutto, obbligare il sacerdote, entro un termine stabilito e sotto la minaccia di pene pecuniarie o di altro genere, a procurare e trasmettere all'ordinario i documenti comprovanti il suo stato religioso (se prete secolare o regolare, licenza di rimanere *extra claustra*, possesso degli ordini sacri), le lettere formate e dimissorie, la licenza di cura d'anime. Possono revocare la licenza di cura d'anime, sospendere la facoltà di amministrare i sacramenti, rinviare il sacerdote all'ordinario per sostenere un nuovo esame di idoneità, oppure, al contrario, ammettere alla cura d'anime

[50] AV III, f. 46r-47r.

e concedere la facoltà di amministrare i sacramenti a quei cappellani che sono trovati idonei e operano in pievi molto vaste e carenti di personale ecclesiastico. Nel caso di sacerdoti che sommano ignoranza, scarsa moralità e cattiva fama pubblica, esiste la possibilità di sospensione *a divinis*, dell'allontanamento dalla pieve, fino al bando dalla diocesi. In alcuni casi la pena viene sospesa o solo minacciata ed il sacerdote invitato allo studio o, soprattutto, a tenere una migliore condotta morale, ma se, in seguito ad un controllo successivo, la situazione permane immutata, si passa decisamente alla punizione[51].

Il compito dei visitatori non si limita però ad un'azione repressiva ma si allarga a considerare la necessità espressa dai fedeli di avere un numero maggiore di sacerdoti addetti alla cura d'anime. Per questo da un lato cercano di mitigare la severità delle pene e considerare con indulgenza talune carenze riscontrate nel clero, dall'altro, come già accennato, concedono subito la licenza di cura d'anime ad alcuni cappellani trovati sufficientemente preparati.

Altri erano i loro poteri. Dopo aver consultato la *Congregatio spiritualis* potevano obbligare il pievano ad assumere cappellani più idonei nel caso i presenti si fossero rivelati del tutto inadeguati al loro compito; ordinare al pievano di assumere e mantenere un cappellano per soddisfare le richieste cultuali e sacramentali provenienti dal territorio soggetto alla sua pieve; permettere, infine, alle comunità che ne avessero fatto richiesta di assumere un sacerdote per celebrare e amministrare i sacramenti nelle rispettive chiese.

Il terreno sul quale i visitatori manifestano le difficoltà maggiori nel conseguimento di risultati apprezzabili è quello relativo alle questioni economiche e all'accertamento e tutela del patrimonio delle chiese. In questo caso, dopo aver

[51] È quanto avviene nel caso del sacerdote Francesco Saibati beneficiato all'altare di S. Biagio in Volano e al pievano di Besenello Giovanni Laurio. I due sacerdoti erano stati interrogati e trovati concubinari una prima volta nel giugno 1580 (AV VI), poi, l'anno successivo, in seguito ad una nuova visita vengono puniti con l'allontanamento dalle rispettive pievi: AV II, f. 240r.

preso atto del caos amministrativo, in alcune pievi cercano di ristabilire i diritti consuetudinari caduti in disuso ricostruendone la storia con l'aiuto delle testimonianze dei vecchi del paese e dei sindaci succedutisi nel tempo. Spesso però, non possono far altro che richiedere ai sindaci la compilazione di inventari e di urbari da trasmettere a Trento e porre dei termini perentori per la riscossione dei crediti dovuti alle fabbricerie con la minaccia, per gli amministratori inadempienti, di pagare di tasca loro.

Un altro aspetto particolare dell'attività dei visitatori deriva dalla facoltà loro concessa di riunirsi in veste di tribunale, istituire processi ed emanare sentenze su questioni di natura matrimoniale o sessuale: matrimoni di grado proibito, promesse di matrimonio non rispettate e matrimoni clandestini, procedimenti contro concubini o adulteri. Questi processi si svolgono nelle canoniche, seguono l'*iter* e le procedure normali con la presentazione della parte lesa, l'audizione dell'imputato e dei testimoni e la sentenza finale con relative condanne dei colpevoli a pene che variano a seconda dei casi: risarcimenti in denaro, obbligo di contrarre matrimonio religioso, costituzione della dote, carcere, fustigazione, bando dalla pieve o dalla diocesi.

Conclusa la visita si pone il problema del rispetto e dell'esecuzione degli ordini e dei provvedimenti inviati ai sacerdoti in cura d'anime e agli amministratori delle chiese. Di questo, in particolare, si occupa il vicario generale aiutato dalla *Congregatio spiritualis* e dai decani rurali.

5. *L'attività della «Congregatio spiritualis»*

Contemporaneamente ai visitatori, opera dunque, come già accennato, un'apposita *Congregatio spiritualis*, pensata da Madruzzo come supporto alla visita, investita di compiti e funzioni diverse a seconda delle necessità e difficoltà emerse dalla visita stessa. Questo organismo si riunisce periodicamente nel castello del Buon Consiglio, con una frequenza maggiore soprattutto nel primo anno di svolgimento della

visita ma la sua attività continua anche negli anni successivi; questo lascia presupporre che nelle intenzioni del vescovo dovesse assumere carattere stabile ed occuparsi delle questioni religioso-organizzative legate alla riorganizzazione della diocesi e all'applicazione dei decreti del tridentino.

In realtà l'iniziativa non era del tutto nuova; già nel 1564 il vescovo Cristoforo Madruzzo, assente dalla diocesi, aveva provveduto ad istituire una commissione di cui dovevano far parte il vicario generale, due canonici e due consiglieri vescovili[52], con la facoltà di cooptare, se necessario, qualche teologo, con il compito specifico di impedire la diffusione di libri proibiti e di inquisire i sospetti di eresia[53]. Ludovico, nel riprendere l'iniziativa, ne amplia le prerogative e le funzioni rendendo la *Congregatio* una struttura collegiale, organismo di governo della diocesi con ampi poteri che gli derivano anche dalla rappresentatività istituzionale dei suoi membri[54]. La congregazione opera dunque in due direzioni complementari: da un lato si occupa dell'esame e della risoluzione delle questioni emerse nel corso della visita e segnalate dai visitatori, elabora i decreti visitali e i principali documenti su problemi di particolare importanza inviati poi in tutte le parrocchie e curazie. D'altro lato assume le funzioni di tribunale ecclesiastico con compiti inquisitoriali e di controllo sul clero e sui fedeli.

I problemi sottoposti alla congregazione e le decisioni assunte vertono sulle questioni più disparate: norme attinenti al culto (celebrazione di messe, rispetto di tradizioni devozionali, illuminazione del SS. Sacramento e altre), vertenze sull'assegnazione delle spese di manutenzione degli edifici

[52] Erano rispettivamente vicario generale, canonico Giacomo Malanotti, i canonici Romolo Pincio e Francesco Cazzufi, i consiglieri Sforza Costa e Francesco Betta.

[53] La lettera è trascritta in V. ZANOLINI, *Appunti e documenti*, pp. 54-55.

[54] La creazione della *Congregatio spiritualis*, rimanda più in generale al problema della riorganizzazione della curia diocesana, un tema che meriterebbe ulteriori approfondimenti.

ecclesiastici, norme per le confraternite e i monti di pietà, verifica di beni e diritti delle chiese espropriati o caduti in disuso, richieste delle comunità di separazione dalla chiesa matrice, per ottenere il SS. Sacramento, il fonte battesimale o un sacerdote curato. Queste richieste o questi problemi vengono spesso raccolti dai visitatori e segnalati nei verbali di visita con la precisazione che la risoluzione è demandata alla *Congregatio*, ma a volte sono gli stessi rappresentanti della vicinìa o gli amministratori che, a nome della comunità, fanno pervenire direttamente alla commissione le proprie richieste o *gravamina*. Per questioni più complesse il vescovo incarica una persona di sua fiducia oppure la commissione affida ad uno dei propri membri il compito di svolgere ulteriori accertamenti e indagini, o un supplemento di inchiesta presso i pievani o le comunità interessate e in seguito riferire.

Un caso che può far comprendere meglio la prassi di lavoro seguita dalla congregazione si verifica quando viene recapitata in curia, nel gennaio 1580, una lettera anonima contenente pesanti accuse nei confronti del pievano di Lizzana, Giacomo Campanella (accusato fra l'altro di essersi reso colpevole di un omicidio). La pieve era stata visitata qualche mese prima, nell'ottobre del 1579, da Roccabruna e da fra Anselmo ma non erano emerse a carico dell'arciprete particolari accuse o indiscrezioni che riguardassero la sua cattiva condotta personale. Nonostante ciò il vescovo prende in considerazione la delazione (un sistema di denuncia molto diffuso e incoraggiato) e dà incarico al vice vicario Giovanni Giacomo Moggio di recarsi a Rovereto per raccogliere testimonianze e informazioni su Campanella, conferendogli l'autorità di ascoltare i testimoni sotto giuramento. Gli ordina di portare con sé il notaio dell'ufficio spirituale e, una volta concluso il proprio lavoro, di riferire allo stesso Madruzzo i risultati dell'inchiesta. L'indagine di Moggio è affiancata e seguita da altra documentazione fatta pervenire alla *Congregatio* dal pretore di Rovereto, Giovanni Maria Zupini che in una lettera scagiona l'inquisito dalle accuse rivoltegli, e dal comune della pieve di Lizzana che nel luglio fa pervenire a sua volta una «Supplicatione in favorem sui Archipresbite-

ri». Inoltre la *Congregatio* invia, tramite l'ufficiale di curia, mandati di comparizione ad alcuni uomini della pieve ordinando loro di recarsi a Trento per testimoniare; lo stesso arciprete viene convocato in giudizio per rispondere delle accuse mosse contro la sua persona. Infine, nel luglio 1580, il vicario generale Giovanni Alessandrini emette la sentenza a favore di Campanella[55].

La *Congregatio*, dunque, come risulta dall'esempio riportato, ha la facoltà di agire come tribunale vescovile tramite la raccolta di documenti e prove, la convocazione e audizione di testi e di inquisiti e l'emissione della sentenza finale. Gli stessi poteri, come si è visto, erano stati delegati, nel corso della visita, anche ai visitatori vescovili anche se il loro campo di azione era stato limitato ai casi meno gravi e risolvibili in loco[56].

La congregazione, nel periodo della visita lavora anche alla stesura di numerosi documenti rivolti al clero in cura d'anime, ai sindaci delle chiese, ed ai laici riguardanti le questioni più urgenti emerse dalla visita. Innanzitutto gli «Ordines et decreta» rivolti ai pievani e curati e gli ordini ai massari e sindaci delle chiese. Nella riunione del 5 ottobre 1579, tenuta alla presenza di Madruzzo, vengono presi in esame i verbali riguardanti le zone visitate fino a quel momento (chiese di Trento, pievi di Denno, Flavon e Malè) e si delibera di inviare i decreti visitali, elaborati dalla commissione, a tutti i sacerdoti delle pievi e, separatamente, i provvedimenti da prendere per la manutenzione, l'abbellimento, la gestione del patrimonio delle chiese ai massari e sindici.

[55] BCTn, *AMC*, «Acta originalia», II.

[56] Questa facoltà distingue la *Congregatio spiritualis* dalle congregazioni di curia create da Borromeo e Paleotti. Queste ultime, infatti, non hanno poteri giudiziari e non possono agire come un tribunale. Le congregazioni create da Paleotti, ad esempio, hanno ampia autorità di governo tranne per le cose «in quibus requiruntur citationes, decreta, sequestra, aliique huiusmodi iudiciales actus», che devono emanare solo dal tribunale: P. PRODI, *Lineamenti*, p. 333.

I decreti visitali sono generalmente in latino (si distinguono solo i casi delle disposizioni per il curato di Bagolino e per quello di Sopracqua che sono riportati in volgare) e inseriti alla fine dei verbali di visita delle singole pievi e filiali curate. Nonostante questa collocazione, nella maggioranza dei casi, recano una data posteriore alla visita, segno che non erano stati lasciati dai visitatori ma, prima, vagliati in congregazione e solo successivamente spediti nella forma definitiva. Si tratta di un documento generale che non entra nel merito dei problemi specifici delle singole parrocchie, tracciato sulla medesima falsariga, con differenze interne minime variando solo, da parrocchia a parrocchia, per la maggiore o minore completezza nella trascrizione[57].

La stesura degli ordini lasciati ai massari e sindici delle chiese è dovuta prevalentemente agli stessi visitatori e l'intervento della *Congregatio* è marginale; vi vengono elencate le disposizioni per la manutenzione delle chiese e per la loro amministrazione tenendo conto delle particolarità locali e delle carenze delle singole realtà.

Oltre ai predetti documenti, trascritti negli atti visitali, ne esistono altri egualmente elaborati nel corso della visita[58]:

a) «Admonitio ad omnes parochos et curatos et ad quoscunque sacerdotes qui confessiones audiunt» (1 marzo 1580)[59]; b) «Ut parochi doctrinam christianam pueros doceant»; c) «Contra admittentes presbyteros peregrinos sine ordinarii licentia»; d) «Contra blasphemos, non colentes dies festos et mantenentes extra ecclesiam tempore divinorum officiorum»; e) «A tutti li sindici delle chiese, hospita-

[57] Il documento è pubblicato in appendice.

[58] Non trascritti negli atti visitali ma inseriti in BCTN, *AMC*, «Acta originalia».

[59] Di questo documento esistono due versioni: una dedicata ai sacerdoti italiani e l'altra riservata ai sacerdoti della parte tedesca della diocesi che tiene conto delle particolari caratteristiche e dei problemi specifici del clero di quella zona. La versione per i sacerdoti italiani è pubblicata in appendice.

li, confraternità et altri lochi pii di questo nostro episcopato»; f) «Ut inventarium bonorum stabilium ecclesiarum conficiatur»; g) «Siindici ecclesiarum quotannis reddant rationem et solvant».

Le finalità generali dei documenti sono chiaramente riassunte nella premessa dell'«Admonitio»: «Arbitramur necessarium omnino esse, eos omnes defectus, et errores corrigere, qui a visitatoribus sunt reperti vigere et esse, tam inter sacerdotes, quam inter populus». Per questo sono stesi in forma didattica, con norme semplici ma precise, strettamente vincolanti, con l'obbligo di attuazione e il riferimento alle pene previste per gli inadempienti e i disobbedienti. Il compito di distribuirli ai sacerdoti in cura d'anime è affidato ai decani rurali, investiti anche di compiti di sorveglianza e di supervisione sulla loro applicazione. I primi due documenti (a, b) trattano in maniera diffusa i principali compiti e doveri attribuiti ai sacerdoti in cura d'anime: ascoltare le confessioni e insegnare la dottrina cristiana soprattutto ai bambini; il terzo (c) si occupa del controllo sul clero operante in diocesi, in particolare per quei «sacerdoti pellegrini» ammessi alla cura d'anime anche se privi delle necessarie licenze rilasciate dall'ordinario diocesano. Le disposizioni destinate ai sacerdoti, ma riguardanti i laici (d), tengono conto delle «devianze» più diffuse: la blasfemia, il mancato rispetto del precetto festivo, l'abitudine condannata di rimanere all'esterno dell'edificio durante la celebrazione eucaristica. L'ultima serie di documenti (e, f, g) affronta il tema della gestione del patrimonio delle chiese e dei *loca pia* insistendo perché ognuno, nel settore di sua competenza, si senta impegnato nell'inventariazione e corretta amministrazione dei beni: un segno che, nonostante i ripetuti richiami, la gestione economica era uno dei problemi più complessi e meno risolvibili in breve tempo. Questi provvedimenti, stesi in forma di minuta, non riportano la data di elaborazione o spedizione alle parrocchie, se si esclude l'«Admonitio» che reca la data del 1° marzo 1580. Negli ordini al curato di Albiano del 28 aprile 1580, si fa riferimento al decreto precedentemente inviato contro l'ammissione dei sacerdoti pellegrini. Prendendo queste due date come punto di riferi-

mento si può concludere che la loro stesura sia avvenuta nell'inverno del 1579-1580[60].

[60] Questo fa pensare che il vescovo ne sia stato l'effettivo stesore oppure abbia lasciato ai propri collaboratori indicazioni precise poi elaborate in congregazione. Il problema dell'attribuzione non è puramente formale in quanto potrebbe fornire maggiori indicazioni sul ruolo e sull'attività pastorale di Madruzzo: la sua attiva partecipazione alla stesura dei decreti visitali e dei provvedimenti indicherebbe che, pur assente dalla diocesi, aveva approfittato dell'occasione fornita dalla visita pastorale per lasciare ai propri collaboratori precise linee direttive nel solco delle quali avviare la riforma della diocesi secondo i criteri stabiliti dal concilio di Trento. Il problema dell'autore dei documenti è complicato dal fatto che, secondo I. ROGGER, *Il governo spirituale*, p. 177, Ludovico è presente in diocesi dall'autunno del 1578 all'ottobre 1579 e dal giugno al novembre 1581. L'assenza del vescovo durante tutto l'anno 1580 può mettere in discussione la sua partecipazione attiva alle decisioni prese in congregazione e alla stesura dei provvedimenti.

Capitolo terzo

Il capitolo e il clero della cattedrale al momento della visita

1. *Composizione del capitolo e norme di ammissione*

Il capitolo di Trento per la sua natura religioso-politica e per i diritti che deteneva, primo fra tutti quello di elezione del vescovo, rivestiva una funzione importante nel principato vescovile[1].

I conti del Tirolo in particolare, erano interessati ad avere una maggioranza capitolare fedele alla casa d'Austria per impedire l'affermarsi nel principato di tendenze autonomistiche o contrarie agli interessi austriaci. D'altra parte anche il vescovo eletto, per poter governare, aveva bisogno dell'appoggio del corpo capitolare. Per questo le norme di ammissione dei nuovi canonici e la composizione interna furono regolate con particolare attenzione nella seconda metà del XV secolo e all'epoca di Bernardo Clesio.

Per quanto riguarda il numero dei canonici, questo era rimasto invariato dal tempo della bolla di Bonifacio IX del 1397 che, approvando un decreto capitolare, ne aveva ridotto il numero da 28 a 18 per far fronte alla diminuzione dei redditi delle prebende[2]. Riguardo alla composizione, invece, il primo documento che la regola è la bolla emanata da Sisto IV (20 aprile 1474) nella quale si prevedeva che i canonici dovessero essere in proporzione fissa: 2/3 canonici «tedeschi» e 1/3 canonici «italiani», scelti fra i sudditi dell'imperatore nei territori di Germania, oppure provenire dai domini dell'arciduca d'Austria o, infine, dal principato vescovi-

[1] Per i diritti del capitolo cfr. capitolo primo.

[2] B. BONELLI, *Notizie storico critiche*, III 1, p. 236.

le[3]. Queste norme vennero specificate nel 1532 dalla bolla di Clemente VII la quale prevedeva che 2/3 dei canonici dovessero essere nati da genitori tedeschi e parlarne sufficientemente la lingua; la restante parte doveva essere costituita da italiani o di altre nazioni purché fossero anche sudditi di casa d'Austria o del vescovo di Trento. Il decano (prima dignità del capitolo) inoltre, doveva essere tedesco di genitori tedeschi ed essere sacerdote[4].

Le ultime modifiche, infine, che rimarranno in vigore fino al 1746, promosse dal vescovo Bernardo Clesio e miranti ad attenuare la preponderanza tedesca in capitolo, saranno approvate con bolla papale di Paolo III nel 1537. Per i canonici tedeschi rimane invariata la proporzione di 2/3 e le norme precedenti, ma la carica di decano può essere assegnata indistintamente ad un membro dei due gruppi; i restanti sei canonicati dovevano essere assegnati ad italiani o della «nationis Italicae» ma non dovevano essere stranieri bensì sottoposti alla giurisdizione temporale della chiesa di Trento, impiegati nell'amministrazione temporale della stessa chiesa («iudicibus et officialibus in temporalibus eiusdem Ecclesiae»), ed infine soggetti al vescovo di Trento («Episcopi Tridentini pro tempore existentis parent et oboediunt»). Era diritto del vescovo nominare, fra i sei canonici italiani, un suo familiare anche se non era nativo del principato[5]. L'indulto di Paolo III infine, introduceva altri due requisiti di ammissio-

[3] Sulle bolle papali per la composizione del capitolo cfr. O. LECHLEITNER, *Der Kampf*, pp. 103-112. Bolla di Sisto IV in, ACTn, c. 39, n. 145 pubblicata da L. SANTIFALLER, *Urkunden*, n. 548, pp. 394-396. Anche nella relazione *ad limina* del 1590 il vescovo Madruzzo ricorda la divisione fra italiani e tedeschi: «Ex indultis Sixti IV, Iulii, Leonis et aliorum Pontificum ita sunt affecti dicti canonicatus, ut duocedim non possint obtineri nisi a Germanis origine, iisque vel comitibus, baronibus, nobilibus vel graduatis; reliqui vero sex possunt obtineri ab Italis, qui tamen sint oriundi ex ipsa diocesi, vel sint familiares Episcopi», in ASV, *Congr. Concilio*, «Relat. Tridentin.», 1590, f. 301v. Nonostante ciò, nel 1616, ad esempio, si verifica il caso di Carlo Emanuele Madruzzo, futuro vescovo di Trento, il quale deve chiedere una dispensa papale per poter accedere al canonicato in quanto la madre non risulta essere «germana»: B. BONELLI, *Monumenta*, III 2, p. 325.

[4] ASTn, *APV*, *s. l.*, c. 38, n. 56; ACTn, c. 39, n. 115.

[5] ASTn, *APV*, *s. l.*, c. 38, n. 45.

ne che erano usuali per i capitoli dell'impero: gli aspiranti canonici dovevano essere «nobiles vel graduati», nati da genitori entrambi nobili, oppure presentare un titolo di studi accademici in teologia («theologia magistri vel licenziati») o in diritto («in utroque vel alterum iurium doctores»). Per i canonici italiani era previsto che metà fosse costituita da titolati, mentre l'altra metà, in assenza di richiedenti nobili, doveva provenire «ex bonis parentibus»[6].

Per quanto riguarda le dignità capitolari queste erano quattro. Il decano era la prima dignità; a lui spettava il compito di sovrintendere alle riunioni del capitolo, aveva inoltre la giurisdizione sul clero inferiore impegnato nella chiesa cattedrale e nelle parrocchie annesse[7]. La seconda dignità era quella del preposito: quest'ultimo non aveva uno stallo proprio e non partecipava alla normale attività capitolare, ma aveva il diritto di sedere nel coro al secondo posto in ordine di importanza, accanto al decano; non deteneva, inoltre, una propria prebenda ma gestiva autonomamente il patrimonio della prepositura di S. Apollinare[8]. L'arcidiacono aveva il terzo posto nella gerarchia dei canonici. Normalmente fungeva da aiutante del vescovo soprattutto per ciò che riguardava la giurisdizione spirituale. Lo scolastico, infine, era responsabile della scuola cattedrale, e degli aspetti legati al decoro degli offici divini (musica, canto, libri liturgici) in duomo[9].

[6] O. LECHLEITNER, *Der Kampf*, pp. 110-112; J. KÖGL, *La sovranità*, p. 232; C. DONATI, *Ecclesiastici*, pp. 56-57, 127; P. HERSCHE, *Ai confini della Chiesa*, in C. MOZZARELLI - G.OLMI (edd), *Il Trentino nel Settecento*, pp. 696-700.

[7] Sui compiti del decano del capitolo di Trento cfr. H. VON VOLTELINI, *Beiträge*, pp. 42-45.

[8] Sulla prepositura cfr. capitolo primo.

[9] ACATn, *Vicariatus in spiritualibus*, «Denunciatio» in appendice. Va segnalato come il preposito non rientri nel numero complessivo di 18 canonici che costituiscono il capitolo del duomo di Trento.

TAV. 1. *Canonici del duomo al momento della visita*

	Canonico	data ingresso data morte resignazione°	collazione	ordini sacri	residente non residente	visitato non visitato
*	Simone Thun († 1585)	-1585		pbr dal 1549	r.	nv.
	Giovanni Cavaleri († 1580)	-1580	arciduca d'Austria			nv.
	Gerolamo Roccabruna (1525-1599)	1551-1599	nunzio e legato a latere per la Germania	pbr	r.	v.
	Antonio Crotta (1525-1585)	1558-1585	l.c.e.	suddiacono	r.	v.
*	Adamo da Arzt (1534-1608)	1559-1608	l.c.e.	pbr	r.	v.
	Giovanni Giacomo Malanotti (1511-1581)	1563-1581	l.c.e.	pbr	r.	v.
	Silvio a Prato (1542-1610)	1564-1610	l.c.e. ex indulto	pbr	r.	v.
	Gabriele Basso († 1588)	1567-1588		pbr	r.	v.
*	Engelhardo Boimondt Pairsperg († 1599)	1568-1599	l.c.e.	suddiacono	r.	v.
	Giovanni Alessandrini († 1591)	1569-1591		pbr	r.	v.
*	Aliprando Madruzzo († 1606)	1560-1606	capitolo	«non consacrato agli ordini»	r.	v.
*	Paride Lodron († 1600)	1573?-1600	l.c.e.	accolito	r.	v.
	Giorgio Alberti-Denno († 1592)	1574?-1592	l.c.e.	quattro gradi ordini minori	r.	v.
	Francesco Alessandrini († 1579)	1561-1579	l.c.e.		r.	nv.
*	Nicola Fieger-Hirschberg (1534-1602)	1552-1602	l.c.e. ex indulto	suddiacono	nr.	nv.
*	Leopoldo Trautmannsdorf (1513-1588)	1524-1584°		pbr	nr.	nv.
*	Cristoforo Andrea Spaur (1543-1613)	1558-1599°	l.c.e. ex indulto	pbr	nr.	nv.
*	Enrico Khuen-Auer (1547-1600)	1561-1599°	capitolo		nr.	nv.
*	Sigismondo Wolkenstein († ?)	1566-1580°	l.c.e.		nr.	nv.

* canonici «tedeschi»
° canonici resignanti
l.c.e. = libera collazione episcopale; pbr = presbyter: 9 su 15

2. *Canonici «tedeschi» e canonici «italiani»*

Nel 1579, al tempo della visita, i canonici tedeschi provenienti dalle maggiori famiglie della nobiltà tirolese e imperiale sono i seguenti: il decano Simone Thun, Adamo da Arzt, Aliprando Madruzzo, Paride Lodron, Gherardo Boimondt Pairsperg, Nicola Fieger-Hirschberg, Leopoldo Trautmannsdorf, Cristoforo Andrea Spaur, Enrico Khuen-Auer, Sigismondo Wolkenstein; complessivamente, dunque, sono dieci, meno dei 2/3 prefissati (tav. 1[10]). In realtà la ripartizione fra italiani e tedeschi non poteva venire sempre rispettata perché, come si vedrà più avanti, oltre all'appartenenza etnica, altre variabili influivano sulla composizione del capitolo (mese della collazione, resignazioni, prime preci, ecc.). Anche gli schieramenti non sempre avvengono su basi etniche ma si fondano su complessi legami dinastici o su rapporti politico-sociali che legano i singoli canonici al principe-vescovo, al patriziato cittadino, all'imperatore o al conte del Tirolo.

Nella seconda metà del Cinquecento le famiglie della nobiltà tirolese e tedesca, in ogni modo, sono interessate a garantire ad un loro membro il possesso di un canonicato a Trento in maniera continuativa. Si consolidano così dinastie di canonici provenienti da una ristretta cerchia di famiglie nobili in grado di influenzare massicciamente la composizione definitiva del capitolo. È il caso, ad esempio, dei Wolkenstein divisi nelle due linee, quella di castel Rodengo in val Pusteria e di Trotsburg, dei Khuen di Auer (Ora) e di castel Belasi (val di Non), degli Spaur di castel Valer nella contea di Flavon[11]. Nonostante ciò, se si esclude il momento del-

[10] Per le schede biografiche dei canonici al tempo di Ludovico Madruzzo cfr. appendice.

[11] Wolkenstein-linea di castel Rodengo (Rodeneck): Ernesto (1579-1616), Nicola (1602-1624), Vito (1621-1627); Wolkenstein-Trotsburg: Engelardo Teodorico (1586-1587), Ippolito (1588-1632), Gerolamo (1627-1652); Khuen di Ora (Auer) e di castel Belasi: Giovanni Giacomo-Belasi (...-1561), Enrico-Auer (1561-1599), Giorgio Sigismondo (1599-1603), Giovanni Didaco-Belasi (1603-1647); Spaur di castel Valer: Cristoforo Andrea (1558-1599), Giovanni Udalrico (1599-1618), Francesco Vigilio (1632-1645): B. BONELLI, *Monumenta*, III 2, pp. 324-329; K. WOLFSGRUBER, *Das Brixner Domkapitel*, pp. 131-240, pp. 291-295.

l'elezione del vescovo, si deve dire che il peso esercitato dai canonici tedeschi viene ridimensionato perché la maggior parte di loro, in particolare Khuen, Lodron, Arco, Thun, Spaur, Wolkenstein, Fieger, Trautmannsdorf, sono inseriti nell'area dei capitoli imperiali e a volte sono chiamati a ricoprire importanti incarichi soprattutto nelle diocesi di Bressanone e Salisburgo[12]; spesso, quindi non adempiono l'obbligo di residenza a Trento. Anche fra i residenti, i canonici provenienti dalla nobiltà tirolese si distinguono per la scarsa o nulla partecipazione alla normale attività del capitolo. Infatti nelle sedute capitolari ordinarie nel triennio 1579-81, si nota, accanto al ridotto numero dei canonici presenti (con una media di cinque partecipanti nel 1579), la pressoché totale assenza di canonici tedeschi con l'eccezione del decano, Simone Thun, e dei canonici Gherardo di Boimondt-Pairsperg e Paride Lodron[13].

Ciò può essere spiegato tenendo conto del fatto che nel 1579 ben sètte tedeschi sono inseriti anche nel capitolo del duomo di Bressanone[14]. Esiste infatti uno stretto rapporto di complementarietà fra il capitolo di Trento e quello di

[12] Cfr. in particolare per Bressanone K. WOLFSGRUBER, *Das Brixner Domkapitel*; J. GELMI, *Die Brixner Bischöfe*, pp. 296; J. GELMI, *Kirchengeschichte*, pp. 372; L. SANTIFALLER, *Documenti inediti*; per Salisburgo cfr. J. RIEDL, *Salzburger Domherren*; G. STADLER, *Salzburg und Trentino*; F. ORTNER, *Salzburger Kirchengeschichte*; M. FRANZ, *Salzburgs Fürsten*; per inserimento delle famiglie austriache e tirolesi (compreso il principato di Trento) nei capitoli imperiali cfr. H. NOFLATSCHER, *Österreichische Familien*; in generale per la composizione dei capitoli dell'impero a partire dal XVII secolo cfr. P. HERSCHE, *Die deutschen Domkapitel*.

[13] ACTn, *Instrumenta capitularia*, n. 23 (1562-1579), n. 25 (1580-1584). Fra gli italiani i più assidui risultano essere i canonici Antonio Crotta, Giovanni Giacomo Malanotti, Giovanni Alessandrini, Silvio a Prato, Gabriele Basso, Gerolamo Roccabruna. Per il numero dei canonici residenti nel periodo 1639-1757 cfr. la tabella pubblicata da C. DONATI, *Ecclesiastici*, pp. 133-134.

[14] Essi sono Simone Thun (1543-1579), Adamo da Arzt (1564-1608), Aliprando Madruzzo (1560-1606), Nicola Fieger (1553-1602), Leopoldo Trautmannsdorf (1535-1588), Cristoforo Andrea Spaur (1559-1601), Enrico Khuen (1558-1600); a questi va aggiunto Paride Lodron che ottiene il canonicato a Bressanone nel 1596.

Bressanone e molto spesso i medesimi canonici mantengono il seggio capitolare e la prebenda in entrambi, pur privilegiando di fatto e scegliendo la città di Bressanone come sede di residenza. In quest'ultimo capitolo, ad esempio, si snodano le carriere ecclesiastiche di tre canonici di Trento non residenti: Nicola Fieger, Leopoldo Trautmannsdorf, Cristoforo Andrea Spaur. Il primo ricopre gli incarichi di vice preposito del capitolo negli anni 1561-1573 e successivamente quello di fabbricere (1572-74); anche Leopoldo, pur non essendo un buon amministratore, detiene per alcuni anni (1559-1572) il medesimo incarico di fabbricere ma, nel frattempo, fa una rapida carriera; viene infatti nominato, nel 1561, decano del capitolo (seconda dignità), poi, dal 1565, custode (terza dignità), infine, nel 1570, nonostante due anni prima si fossero levate contro di lui critiche da parte degli altri canonici per il mancato rispetto della residenza, resigna il decanato per accedere alla prima dignità, quella di preposito, che manterrà fino alla morte[15]. Cristoforo Andrea Spaur, infine, cugino del cardinale Ludovico Madruzzo, dopo esser stato commissario generale per la diocesi di Bressanone e decano del duomo nella stessa città, nel 1574 viene nominato vescovo di Gurk, diocesi suffraganea di Salisburgo in Carinzia, carica che manterrà fino al 1601 quando rinuncerà a quel vescovado per assumere quello di Bressanone (1601-1613); in questa veste Cristoforo Andrea si distinguerà per il suo zelo riformatore, promuoverà, infatti, numerose visite pastorali, il sinodo diocesano del 1603, la pubblicazione, l'anno successivo, delle costituzioni sinodali, fonderà il seminario[16].

[15] Le dignità all'interno del capitolo di Bressanone in ordine di importanza, sono le seguenti: preposito, decano, custode, scolastico; per Nicola Fieger e Leopoldo Trautmannsdorf cfr. K. WOLFSGRUBER, *Das Brixner Domkapitel*, pp. 150-151, 218; B. BONELLI, *Monumenta*, III 2, pp. 296, 325, 327; G. CRISTOFORETTI, *La visita pastorale*, p. 174, n. 2; J. GELMI, *Kirchengeschichte*, p. 93.

[16] K. WOLFSGRUBER, *Das Brixner Domkapitel*, pp. 203-204; J. GELMI, *Die Brixner Bischöfe*, pp. 142-149; J. GELMI, *Kirchengeschichte*, pp. 94-95.

Unico fra i canonici tedeschi, Adamo da Arzt residente a Trento al tempo della visita, mantiene ugualmente dignità ed incarichi anche nella diocesi di Bressanone: sarà infatti nominato dapprima scolastico (1572) e poi custode (1580) del capitolo e svolgerà a più riprese l'incarico di vicario generale dei vescovi brissinesi[17].

Per quanto riguarda i canonici italiani, generalmente erano esponenti delle famiglie del patriziato cittadino: Alberti, Roccabruna, a Prato, Alessandrini, Malanotti ed altri. Alla fine del Cinquecento queste famiglie erano provviste di un titolo nobiliare vescovile o tirolese, ben più raramente imperiale, e godevano in generale di rendite e diritti di natura feudale nel territorio del principato; la loro influenza, tuttavia, come la possibilità di accesso in capitolo, derivava soprattutto dalla consuetudine di governo della città e del principato[18]. L'ingresso in capitolo rappresentava un indice sicuro del prestigio e del potere conseguito dalla famiglia, ma in questo periodo non era ancora diventata automatica la possibilità di garantire ad un membro della famiglia uno stallo canonicale, non esistono ancora dinastie consolidate di canonici provenienti da famiglie italiane come avverrà in seguito[19]. Unica eccezione, in questo momento, è rappresentata da una famiglia legata ai Madruzzo, i Crotta, provenienti da Riva, che riescono a collocare un loro rappresentante in capitolo a partire dal 1558 fino al 1596[20].

[17] B. BONELLI, *Monumenta*, III 2, pp. 300-301, 303; K. WOLFSGRUBER, *Das Brixner Domkapitel*, pp. 136-137; J. GELMI, *Kirchengeschichte*, p. 324; I. ROGGER, *Il governo spirituale*, p. 192 n. 1.

[18] Sui processi di inserimento di alcune famiglie nobili trentine nel contesto urbano nel secolo XVI cfr. M. BELLABARBA, *Figure di nobiltà*. Sulla famiglia Roccabruna cfr. M. BETTOTTI, *Dal castello al palazzo*. Sulla famiglia Tabarelli-de Fatis cfr. E. MARTINELLI, *Tra il contado e la città*; sul peso acquisito dai canonici provenienti, in particolare, dal patriziato cittadino cfr. le osservazioni di M. MERIGGI, *Tedeschi a Trento*, pp. 259-260.

[19] Cfr. in particolare gli elenchi di canonici del capitolo di Trento e dell'area imperiale forniti da P. HERSCHE, *Die deutschen Domkapitel*, I, pp. 177-179 e pp. 207-295.

[20] Antonio Crotta: 1558-1585; Ludovico nipote di Antonio: 1586-1593; Filippo, fratello di Ludovico: 1593-1596.

I canonici provenienti dal patriziato trentino si caratterizzano per la maggior aderenza alla realtà del principato vescovile. È pressoché normale che, accanto allo stallo in capitolo, detengano anche cariche nell'amministrazione del principato, svolgano cioè funzioni politiche in particolare come consiglieri di stato[21]. Sono generalmente scelti fra i canonici italiani anche i vicari generali che sostituiscono il vescovo assente nell'amministrazione religiosa e politica del principato vescovile[22]. A volte la carriera si sviluppa, come nel caso di Giovanni Battista da Coredo e Bertramo Pezzen, seguendo un percorso opposto: un incarico politico di fiducia ottenuto dal vescovo o la carica di vicario generale costituiscono un buon biglietto da visita per poter accedere al capitolo nel momento in cui si rende vacante un posto riservato ad un italiano. La scelta infatti si attua all'interno di una cerchia ristretta di persone ed il vescovo, a cui è riservato, nella maggior parte dei casi, il diritto di collazione, privilegia nella scelta coloro che hanno già maturato un'esperienza anche politica nella conduzione del principato e che danno garanzia di lealtà anche in sua assenza[23].

[21] Sono consiglieri episcopali: Giovanni Alessandrini, Silvio a Prato, Francesco Alessandrini, Giorgio Alberti. Altri canonici impegnati nell'amministrazione temporale del principato nel periodo di Ludovico Madruzzo sono: Giuseppe Rovereti, Giovanni Battista Melchiori, Giovanni Battista da Coredo.

[22] «Series vicariorum generalium», in *Catalogus cleri Dioecesis tridentinae*, 1911, pp. 14-37. Vicari generali al tempo del vescovo Ludovico Madruzzo: Francesco Alessandrini (1565-1573), Gabriele Alessandri (1573-1576), Giovanni Battista da Coredo (1576-1579), Giovanni Alessandrini (1579-1582), Silvio a Prato (1583-1591), Giuseppe Rovereti (1593-1596), Bertramo Pezzen (1595-1600). Si deve inoltre ricordare Giuseppe Musso vice vicario *in spiritualibus* al tempo della visita e negli anni successivi.

[23] Fra i canonici italiani che entrano in capitolo dopo la visita pastorale e rivestono incarichi significativi nel principato si possono ricordare Giovanni Battista Melchiori (1582-1639), Giovanni Battista da Coredo (1591-1616), Giuseppe Rovereti (1592-1603?), Bertramo Pezzen (1596-1615).

3. *Altre possibilità di accesso al capitolo*

L'accesso al capitolo era regolato da altre norme che incidevano sulla sua composizione finale. In particolare il concordato di Vienna (1448) stabiliva le regole di investitura e collazione per i capitoli imperiali: i canonicati vacanti nei mesi dispari dovevano essere conferiti dalla S. Sede, mentre nei mesi pari la collazione spettava al capitolo. Anche in questo caso, però, si verifica una frattura, evidente nel caso del capitolo di Trento, fra la norma stabilita e la prassi adottata abitualmente.

Considerando le investiture dei canonici che si succedono nel periodo dell'episcopato di Ludovico Madruzzo, appare chiaramente come siano estremamente limitate le collazioni papali. È il vescovo che, nei mesi dispari, assegna lo stallo canonicale per libera collazione episcopale o «ex indulto apostolico». Nei documenti di investitura la formula adottata dal vescovo con maggiore frequenza attesta questo suo diritto:

> «Cuius quidem canonicatus et praebendae provisio, collatio, seu quaevis alia institutio ad nos iure ordinario spectare et pertinere...»[24].

Quando invece un canonicato si rende vacante nei mesi pari il capitolo riesce con frequenza a far valere i propri diritti in base al concordato di Vienna. È il caso, ad esempio, che si verifica con la collazione del canonicato al barone Ernesto Wolkenstein che va a sostituire un italiano, Francesco Alessandrini. Nel decreto di nomina viene specificato che la morte è avvenuta «in mense capitulari» (3 agosto 1579) e per questo la collazione spetta al capitolo che si riserva di

[24] La composizione del capitolo di Trento nella seconda metà del '500 non conferma la tendenza descritta da Hersche secondo la quale nei capitoli tirolesi esisteva una grande quota di provvigioni papali che tende ad aumentare, a danno delle collazioni capitolari, nel corso del '6-700: P. HERSCHE, *Ai confini della Chiesa*, pp. 700-701; per il periodo precedente fino al vescovo Bernardo Clesio: F. SCHNELLER, *Beiträge*.

nominare una «persona germanica» nel rispetto dell'indulto papale e del patto che intercorre fra Ferdinando arciduca d'Austria, l'imperatore e il vescovo di Trento[25].

In questo modo con la nomina del barone Wolkenstein si ristabiliscono le proporzioni stabilite per i due gruppi etnici che erano, nel 1579, sbilanciate a favore degli italiani[26].

Un espediente usato frequentemente, soprattutto dai canonici tedeschi, che permette al capitolo di aggirare le norme del concordato di Vienna e del diritto canonico consiste nell'uso della resignazione. Giuridicamente un canonico che lasciava il proprio posto in capitolo doveva presentare la rinuncia nelle mani della S. Sede che provvedeva alla sua sostituzione. In realtà spesso la resignazione avviene nelle mani del capitolo, il quale si assume il compito della sostituzione, ed è preceduta da un accordo mediante il quale il capitolo si impegna a concedere il posto all'aspirante, spesso un parente, indicato dal rinunziatario (*resignatio in favorem*). È il caso che si verifica, ad esempio, con la dinastia dei Khuen: Giovanni Giacomo Khuen, divenuto vescovo di Salisburgo, resigna nel 1561 nelle mani del capitolo a favore di Enrico Khuen, il quale, a sua volta, lascia il canonicato di Trento nel 1599 a Giorgio Sigismondo Khuen mediante il meccanismo della resignazione[27].

Nel periodo dell'episcopato di Ludovico Madruzzo nessun canonico italiano rinuncia al proprio posto in capitolo. Sono solo i canonici tedeschi e, fra questi, in particolare i non residenti, che resignano la loro prebenda a Trento. Ciò rappresenta un'ulteriore conferma del fatto che molti canonici tedeschi non sono interessati alla vita del capitolo e della

[25] ACTn, *Instrumenta capitularia* n. 23, f. 239r-240v.

[26] Il barone Ernesto Wolkenstein-Rodeneck, nipote del vescovo Ludovico Madruzzo, al momento della sua nomina nel capitolo di Trento era già canonico a Bressanone, Augusta e Würzburg, e, in seguito, canonico a Salisburgo; nel 1606 sostituirà lo zio Aliprando Madruzzo come decano del capitolo di Trento: cfr. le biografie dei canonici in appendice.

[27] Nonostante quest'ultima resignazione avvenga nelle mani del pontefice i Khuen sono in grado di far nominare un membro della loro famiglia.

TAV. 2. *Resignazioni*

Data	canonico resignante	canonico che subentra	collazione
1551	Giovanni Obernburger	Gerolamo Roccabruna (I)	nunzio e legato a latere in Germania
1561	Giovanni Giacomo Khuen	Enrico Khuen	capitolo
1573	Antonio d'Arco	Paride Lodron	l.c.e.
1580	Sigismondo Wolkenstein	Giovanni Antonio Thun	capitolo
1584	Leopoldo Trautmannsdorf	Andrea d'Austria	capitolo
1588	Engelhardo Teodorico Wolkenstein	Ippolito Wolkenstein	capitolo
1599	Enrico Khuen	Giorgio Sigismondo Khuen	S. Sede
1599	Cristoforo Andrea Spaur	Ulrich Spaur	S. Sede

città; lo stallo capitolare a Trento assume la funzione di seggio di scambio e viene usato, in particolare, per favorire l'inserimento e la prima tappa della carriera ecclesiastica dei parenti più giovani. Ai membri della nobiltà trentina, invece, è precluso l'inserimento negli altri capitoli imperiali – se si esclude un limitato accesso a quello di Bressanone[28] – e il seggio in capitolo rappresenta la massima meta possibile a cui possono aspirare.

Un altro modo, sia pur limitato, di accesso al capitolo è costituito dalle prime preci, dal diritto cioè dell'imperatore, nel momento dell'ascesa al trono, di scegliere una persona di suo gradimento da inserire nel capitolo. Nel 1579 questo diritto viene esercitato a favore di Giovanni Battista Melchiori, figlio di Odorico Melchiori *phisicus primarius* dell'imperatrice Maria moglie di Massimiliano II; Giovanni Bat-

[28] Fanno parte anche del capitolo di Bressanone i canonici Gerolamo Roccabruna (I) (1562-1599) e Giovanni Alessandrini (1566-1591) entrambi per collazione di Cristoforo Madruzzo quando quest'ultimo era vescovo di Bressanone (1542-1578), e successivamente Giovanni Battista da Coredo (1603-1609) per collazione della Santa Sede; cfr. K. WOLFSGRUBER, *Der Brixner Domkapitel*, pp. 120-121. In quel capitolo si afferma però la tendenza ad escludere i trentini: J. KÖGL, *La sovranità*, p. 232, n. 101.

tista presenta al capitolo, tramite un procuratore, le prime preci ottenute a suo favore. Nonostante ciò le regole della proporzionale etnica si riveleranno più forti dei desideri dell'imperatore e Melchiori dovrà aspettare circa tre anni, la morte cioè del canonico italiano Giovanni Giacomo Malanotti, prima di ottenere dal capitolo la collazione effettiva del canonicato. Quando, nel 1582, Melchiori diventa canonico di Trento ha solo 18 anni mentre il concilio di Trento prevedeva un'età minima di 22 anni: sarà dunque obbligato a procurarsi una dispensa papale per eliminare l'ostacolo del «defectus aetatis»[29]. In realtà, l'età inferiore alla norma stabilita non sembra costituire un serio impedimento per l'ingresso in capitolo soprattutto per gli appartenenti alle famiglie della nobiltà «tedesca» perché era relativamente facile ottenere una dispensa presso la curia romana: nel 1524 Leopoldo Trautmannsdorf aveva ottenuto il seggio canonicale all'età di 11 anni, ma ancora al tempo del concilio Enrico Khuen, Cristoforo Andrea Spaur e Nicola Fieger entrano in capitolo rispettivamente a 14, 15 e 18 anni[30].

[29] Prime preci a favore di Giovanni Battista Melchiori, in ACTn, *Instrumenta capitularia* n. 23, f. 249r. Collazione del canonicato in ACTn, *Instrumenta capitularia*, n. 25, f. 133v-135r.

[30] Data ed età di accesso al canonicato:

canonico	*data ingresso*	*età*
Trautmannsdorf	1524	11
Roccabruna	1551	26
Fieger	1552	18
Crotta	1558	33
Spaur	1558	15
Arzt	1559	25
Khuen	1561	14
A Prato	1564	22

Come si può notare per gli italiani, salvo eccezioni, era invece più difficile entrare in capitolo in giovanissima età. Anche Paride Lodron viene ammesso in capitolo nonostante l'età inferiore alla norma essendo munito di dispensa papale, cfr. ACATn, *Investiture*, V, f. 233v-234r. In un promemoria senza data (1793 ca.) si esamina, con riferimento al diritto canonico, la questione dell'età per avere accesso ad un canonicato a Trento. Si afferma che la consuetudine antica dei capitoli tedeschi per-

Per quanto riguarda il conferimento delle dignità capitolari, nella pratica solo il preposito veniva nominato sempre dal conte del Tirolo che deteneva lo *jus praesentandi*; la collazione del decanato spettava invece alla S. Sede ma nel 1584, alla morte di Simone Thun, il vescovo Ludovico Madruzzo nomina decano il fratello Aliprando dichiarando essere un suo diritto il conferimento della dignità. Questo fatto però, assume il carattere di eccezione o di una particolare concessione della S. Sede dal momento che l'investitura dei due decani successivi (Ernesto Wolkenstein nel 1606, Gerolamo Roccabruna II nel 1617) tornerà nelle mani del pontefice[31]. La dignità di arcidiacono e scolastico, infine, veniva conferita di norma dal vescovo[32].

4. *La visita pastorale al capitolo*

Ludovico Madruzzo dà inizio personalmente alla visita pastorale nel gennaio 1579 partendo dalla chiesa cattedrale e dal capitolo del duomo. Sua prima preoccupazione è quella di assicurarsi l'appoggio e l'assenso del capitolo della cattedrale di S. Vigilio; chiederà perciò all'assemblea capitolare di nominare fra i suoi membri due canonici che sovraintenderanno alla visita. Saranno scelti per questo scopo Adamo da Arzt e Giacomo Malanotti ai quali verrà affiancato, per desiderio dello stesso Madruzzo, l'arcidiacono Gerolamo Roccabruna, uomo di fiducia del vescovo. Nella visita saranno poi coinvolti, nel rispetto dei loro compiti istituzionali nell'amministrazione politico-religiosa del principato, il vi-

metteva l'accesso al canonicato all'età di 14 anni. Nonostante il concilio di Trento avesse previsto un'età minima di 22 anni sembra confermata la possibilità di accesso al canonicato a 14 anni: cfr. ASTn, *APV*, *Atti trentini*, serie I, c. XXIV, fascicolo 1.

[31] Conferimento del decanato ad Aliprando Madruzzo: ACATn, *Investiture*, V, f. 293v; ACTn, *Instrumenta capitularia*, n. 26, f. 192r-192v. Per i decani successivi cfr. B. BONELLI, *Monumenta*, III 2, p. 327.

[32] Gerolamo Roccabruna II però, nel 1599 sarà nominato arcidiacono dalla S. Sede in seguito alla resignazione di Gerolamo Roccabruna I, cfr. ACTn, *Instrumenta capitularia*, n. 29, f. 311r-312r.

cario generale Giovanni Alessandrini, il vice vicario Giuseppe Musso, il vescovo suffraganeo Gabriele Alessandri e il consigliere vescovile Francesco Particella incaricati soprattutto di verificare la gestione economica della chiesa cattedrale e del capitolo e riferire su problemi e difficoltà incontrate. L'esame degli aspetti economici, dei diritti, affitti, legati da riscuotere, è la parte più accurata della visita e viene approfondita in più riunioni che si tengono nei mesi di gennaio e febbraio[33].

Una volta esaurito questo esame si passerà alla visita del corpo capitolare. Il vescovo in questo caso convocherà l'assemblea, la informerà sugli obiettivi della visita e otterrà senza difficoltà il *placet* per l'esame individuale dei singoli canonici.

La visita ai membri del capitolo, dunque, avviene alla presenza del vescovo che cura personalmente l'indagine degli undici canonici spontaneamente presentatisi. L'esame non avrà le caratteristiche di un vero e proprio interrogatorio teso ad accertare la preparazione culturale, la moralità o, tanto meno, la cura pastorale dei canonici (caratteristiche queste specifiche della visita agli ecclesiastici), ma il vescovo si porrà in atteggiamento pastorale preoccupandosi costantemente di sottolineare il prestigio, l'onore, la dignità della carica e la conseguente necessità che ogni canonico si sentisse investito del compito di rappresentare un punto di riferimento per il clero diocesano e per i fedeli. Madruzzo propone un modello austero, quasi ascetico; le sue paterne ammonizioni ai canonici, fossero essi giovani o vecchi, toccano prevalentemente gli aspetti religioso-sacerdotali legati al loro ruolo. Chiede infatti che ognuno sia impegnato nell'esercizio delle proprie funzioni e compiti, rispetti con attenzione gli obblighi di frequenza ai divini offici, alle ore, e sia presente in coro con puntualità e assiduità.

[33] Per la trattazione delle questioni economiche cfr. AV II, f. 9r-17r. Purtroppo però i verbali non rendono conto per esteso dei lavori e delle decisioni assunte dalla commissione, né riportano agli atti la documentazione presentata in quella sede. Questi temi saranno approfonditi nel capitolo quinto.

Nella tradizione del capitolo, così come nelle norme di ammissione, non era considerato requisito fondamentale (se si esclude il decano) il possesso degli ordini maggiori (presbiterato)[34]; al tempo della visita, 5 degli 11 canonici interrogati non sono sacerdoti avendo solo gli ordini minori (suddiaconato, accolitato, 4 ordini minori), gli altri 6 sono sacerdoti anche se due di loro, Gabriele Basso e Giovanni Alessandrini, non hanno ancora celebrato le *primizie* (prima messa)[35]. Il vescovo indagherà con attenzione questo aspetto e chiederà ad ognuno di loro di prepararsi a ricevere gli ordini sacri per salvaguardare l'onore della chiesa cattedrale e appagare la propria coscienza, come dirà al proprio fratello Aliprando Madruzzo.

Un aspetto che rimane marginale nella visita al capitolo (e che invece sarà una delle domande fondamentali poste ai cappellani del duomo), riguarda l'accertamento della preparazione culturale dei canonici. Solo il conte Paride Lodron viene ammonito ed esortato a dedicarsi allo studio e gli viene ricordato quanto sia turpe ed indecoroso per un giovane e nobile canonico essere illetterato[36]. In generale però si deve dire che il livello culturale dei canonici è, in questo periodo, piuttosto elevato: 7 su 14 sono laureati in *utroque iure*: Adamo da Arzt, Giovanni Giacomo Malanotti, Silvio a Prato, Gabriele Basso, Giovanni Alessandrini, Giorgio Alberti, Francesco Alessandrini; Antonio Crotta, invece, è dottore *artium et medicinae*. La preferenza per gli studi di diritto, come si può constatare, è preponderante e ciò perché la

[34] Anche nelle norme del concilio di Trento non era considerato obbligatorio il possesso degli ordini maggiori per aver accesso al capitolo.

[35] Sono sacerdoti i seguenti canonici: Simone Thun, Gerolamo Roccabruna, Adamo da Arzt, Giovanni Giacomo Malanotti, Silvio a Prato, Leopoldo Trautmannsdorf, Cristoforo Andrea Spaur, Gabriele Basso, Giovanni Alessandrini. I dati si riferiscono a 15 dei 18 canonici del tempo della visita.

[36] Anch'egli comunque, nonostante non sembri molto portato per lo studio, aveva frequentato una scuola per alcuni anni: AV II, f. 23r; risulta inoltre che Paride Lodron nel 1571 fosse immatricolato all'università di Dillingen: K. WOLFSGRUBER, *Das Brixner Domkapitel*, p. 172.

laurea in diritto civile e canonico era più funzionale al ruolo ricoperto e diveniva necessaria per quei canonici, soprattutto italiani, impegnati attivamente nella politica o nella diplomazia del principato. Gli studi in teologia, invece, non erano tenuti in grande considerazione dal momento che l'unico canonico in possesso del titolo di dottore in teologia è Bertramo Pezzen che, sotto la protezione dello stesso cardinale Madruzzo, aveva completato i suoi studi a Roma presso il Collegio germanico. L'università più frequentata dai giovani, futuri canonici di Trento, risulta essere quella di Padova, seguita a distanza da quelle di Bologna, Ferrara e Pisa[37]. Chi invece si recava a studiare nelle città dell'Impero preferiva Ingolstadt e Dillingen, le due maggiori università tedesche controriformate di orientamento gesuita, oppure Lovanio[38].

Conformemente alla tendenza dei giovani nobili e ricchi, anche i canonici di Trento sembrano aver passato parte della loro giovinezza in maniera errabonda; non sono pochi, infatti, coloro che si spostano con frequenza da una città all'altra immatricolandosi all'università e cambiando genere di studi. Adamo da Arzt, ad esempio, prima di conseguire il dottorato in diritto civile e canonico a Ferrara, si era iscritto alle università di Pisa, Padova e Lovanio; Antonio Crotta, invece, dottore in medicina, aveva passato un periodo a Padova come studente di legge.

Per quanto riguarda l'accertamento dell'eventuale possesso

[37] Non è stato possibile rintracciare le università frequentate da tutti i canonici presenti al momento della visita. A Padova studiano i canonici Francesco Alessandrini che vi si laurea nel 1531, Antonio Crotta, Adamo da Arzt, Leopoldo Trautmannsdorf; a Bologna, nel 1574, si laurea in diritto civile e canonico Giovanni Alessandrini, vi studia inoltre Leopoldo Trautmannsdorf; a Ferrara, nel 1559, si laurea Adamo da Arzt; lo stesso si era immatricolato a Pisa nel 1553: cfr., a questo riguardo, G. SUSTER, *I trentini all'università di Bologna*; C. FESTI, *Studenti trentini*; A. SEGARIZZI, *Professori e scolari*; A. BERTOLUZZA (ed), *Studenti trentini*; per il periodo clesiano cfr. G. CRISTOFORETTI, *La visita pastorale*, pp. 16-23.

[38] Studiano a Ingolstadt: Simone Thun, Gerolamo Roccabruna, Giovanni Alessandrini; a Lovanio: Adamo da Arzt e Cristoforo Andrea Spaur; a Dillingen: Paride Lodron.

di libri e biblioteche personali, la visita non vi si sofferma, non fornendo, dunque, informazioni utili sulle conoscenze e letture teologiche e religiose, tali da permettere la ricostruzione di un quadro «qualitativo» della preparazione religioso-culturale dei canonici.

Anche le domande tese ad accertare la loro moralità personale sono completamente assenti. Solamente al proprio cancelliere di stato, Giorgio Alberti, il più impegnato nella diplomazia e politica del principato, Madruzzo rivolge l'invito a fuggire la troppa familiarità con i laici, una ammonizione che si inserisce nella linea pastorale del vescovo tesa a ricordare ai canonici il loro dover essere innanzitutto uomini di chiesa[39]. Nello stesso modo va inteso anche l'invito vescovile, rinnovato con grande frequenza, affinché ogni canonico si senta impegnato personalmente e responsabilmente nella difesa dello splendore della chiesa cattedrale, dei suoi diritti e statuti.

L'altro aspetto della visita, non meno importante del precedente, riguarda l'accertamento della cura e gestione del patrimonio legato alle prebende capitolari da un lato, alle chiese del capitolo e ai benefici con cura d'anime detenuti dai canonici dall'altro. Riguardo alle prebende e ai redditi dei singoli canonici l'esame resta superficiale dal momento che gli aspetti economici erano stati trattati in altro luogo. Il vescovo si accerta in particolare che vengano conservati con diligenza i diritti del capitolo e che i singoli canonici siano accorti nella riscossione di affitti e crediti per evitare che l'incuria danneggi il patrimonio o permetta la sua dispersione. Oltre ai redditi delle prebende e ai diritti detenuti sulle chiese amministrate dal capitolo, i canonici, contravvenendo ai canoni del concilio di Trento, erano spesso investiti di altri benefici con cura d'anime; naturalmente non risiedeva-

[39] Riguardo alla moralità, nei decreti per il capitolo si legge: «Domus ipsorum sit exemplar modestiae atque religionis; quare omnis abesse debet suspecta cohabitatio, habitus ipsorum sit decens, et congruus, nil habeat, quod possit vel animi mollitiem, vel sordes arguere, prohibitos lusus, atque nimiam laicorum familiaritatem vitent»: AV II, f. 56r.

no in queste parrocchie limitandosi a riscuoterne i redditi e a porvi un vicario per la cura d'anime.

Il cumulo dei benefici, prima del concilio di Trento, era generalizzato e i canonici erano investiti di alcune delle parrocchie più ricche del territorio diocesano. Subito dopo il concilio però si era verificata un'inversione di tendenza e molti ecclesiastici avevano rinunciato spontaneamente a parte dei benefici con cura d'anime che erano in loro possesso, così che il fenomeno si era notevolmente ridotto[40].

Su questo argomento la visita pastorale ci fornisce un quadro esatto dei benefici detenuti dai canonici ma non viene altrettanto approfondita l'organizzazione e amministrazione di queste chiese (sarà questo compito dei visitatori nel corso della visita pastorale al territorio). Considerando le risposte fornite dagli interessati (7 canonici su 11 vengono interrogati su questo argomento), risulta che generalmente i canonici hanno in dotazione non più di un beneficio con annessa cura d'anime: Roccabruna la chiesa della BMV di Civezzano, Crotta la parrocchia di Baselga del Bondone, Adamo da Arzt la parrocchia di Mezzocorona, Malanotti la pieve di Ossana; Silvio a Prato e Gabriele Basso dichiarano di non essere investiti di alcun beneficio. Aliprando Madruzzo, invece, cumula nelle sue mani benefici *sine cura* che gli erano stati collati dallo zio Cristoforo Madruzzo nel 1560, lo stesso anno in cui Aliprando aveva ottenuto il canonicato: il priorato di S. Maria di Campiglio, di S. Tomaso presso Riva, di S. Ilario presso Rovereto[41].

Il vescovo, di fronte a questa situazione, non assume una posizione rigida conforme alle norme del concilio di Trento, ma valuta caso per caso l'opportunità che il canonico rinun-

[40] I. ROGGER, *Il governo spirituale*, pp. 191, 194.

[41] Collazione a S. Maria in Campiglio: ACTn, c. 48, n. 3; S. Ilario: ACATn, *Investiture*, V, f. 148r; S. Tomaso: AV II, f. 22v-23r; nel 1560 aveva inoltre ottenuto il beneficio del priorato di S. Margherita presso Ala ma al tempo della visita pastorale non ne era più investito: ACATn, *Investiture*, V, f. 148v.

ci al beneficio oppure lo mantenga; la scelta prevalente, comunque, tende a lasciare il beneficio raccomandando al possessore di provvedere alla cura d'anime nella parrocchia scegliendo sacerdoti idonei. Solo ad Antonio Crotta chiede espressamente di rinunciare alla chiesa di Baselga perché il canonico si trovava in contrasto con le disposizioni dei sacri canoni che prevedevano il possesso degli ordini maggiori per avere diritto alla collazione di un beneficio con cura d'anime. Nel caso invece del vecchio canonico Malanotti, nonostante egli stesso affermi di voler rinunciare alla chiesa parrocchiale di Ossana, il vescovo delibera per il mantenimento del beneficio.

5. *Gli altaristi del duomo*

Il capitolo del duomo, come si è visto[42], ha il compito di provvedere alla nomina e all'assunzione di gran parte del clero in cura d'anime nelle parrocchie e nel contado di Trento, e nelle altre chiese di sua pertinenza[43]. Lo stesso capitolo però non era tenuto a contribuire al sostentamento del sacerdote in cura d'anime né alle spese di manutenzione degli edifici ecclesiastici (ad esclusione del duomo, naturalmente) essendo questi oneri a carico delle singole comunità e parrocchie[44]. Normalmente i sacerdoti destinati alla cura d'anime nelle chiese dipendenti dal capitolo e dalla prepositura sono scelti, senza preventivo esame e rilascio della licenza di cura d'anime, fra i titolari di un beneficio ad un altare in duomo. Gli altaristi o cappellani, come vengono chiamati, sono un gruppo piuttosto numeroso come numerosi sono gli altari presenti nella chiesa cattedrale: in tutto vengono visitate 26 persone fra cappellani-altaristi, sostituti degli altari-

[42] Cfr. capitolo primo.

[43] Per i documenti di investitura cfr. ACTn, *Acta capitularia*, n. 1 (1564-1630) e la serie degli *Instrumenta capitularia*.

[44] Cfr. a questo riguardo il parere legale richiesto dal capitolo a Giuseppe Gandini contro le richieste dei parrocchiani di S. Pietro in Trento: ACTn, *Acta capitularia*, n. 1, (1564-1630), f. 53r-55r, s.d. ma 1578-79 ca.

sti e dei curati, mansionari, leviti[45]. La loro principale occupazione è quella di celebrare alcune messe al loro altare, tre, quattro, cinque in settimana secondo le disposizioni dei fondatori e i documenti di erezione[46]; sono tenuti, inoltre, a sedere nel coro e partecipare, come i canonici, alle funzioni in duomo: ore, celebrazioni liturgiche, vespri; in realtà, come emerge dall'esame visitale, molti sono poco assidui o addirittura spesso assenti perché impegnati in altre, molteplici, attività che non riguardano esclusivamente l'organizzazione della chiesa cattedrale e del capitolo: sono economi o esattori delle tasse, cappellani delle suore o di qualche confraternita cittadina, hanno incarichi nella burocrazia del principato vescovile o sono al servizio privato del vescovo. Il cumulo di incarichi (e di redditi diversi) è quindi la norma. La residenza in città offre loro, inoltre, maggiori possibilità di contrarre amicizie importanti, buone prospettive di carriera ecclesiastica e di accedere a benefici curati o *sine cura*. Giovanni Lauro, ad esempio, proveniente da Dillingen (diocesi di Augusta) ottiene, proprio al tempo della visita, il beneficio all'altare di S. Fiorenzo di giuspatronato della famiglia Cazuffi[47], con l'obbligo di celebrare quattro messe in setti-

[45] Altari in duomo (*da spostare o rimuovere), ispezionati nel corso della visita pastorale con il nome dell'altarista (se nominato o visitato): cappella di S. Biagio (Pirro Vasto), S. Agnese (Antonio de Gesti), S. Caterina (Antonio Gosetti), S. Stefano, SS. Trinità* (Lorenzo Calligari), S. Massenza (Giovanni Battista Carapaia), S. Giovanni ev. (Pietro de Ceschi), Tutti i Santi* (Giovanni Chemelli), S. Agostino (Giovanni Brazia), S. Antonio*, S. Andrea (Ambrogio), SS. Sisinio, Martirio e Alessandro* (Camillo Camosto), SS. Innocenti (Giovanni Battista Job), Assunzione (Luca de Guglielmi), S. Fiorenzo (Giovanni Lauro di Dillingen), S. Nicola, Annunciazione (Antonio Bernardelli), S. Gerolamo, S. Cristoforo (Pompeo Arnoldi), S. Gottardo, S. Dorotea* (Giacomo Cazuffi), SS. Pietro e Paolo (Giuseppe Musso), S. Leonardo (Raimondo Corracini). Oltre a questi vengono visitati i due mansionari (Benedetto de Negrioli e Bartolomeo Maioli), il massaro capitolare (Bartolomeo Bonetti), il levita maggiore (Giovanni Pontirolo), il levita minore (Giovanni Battista Malacarne) e tre sostituti agli altari o nella cura d'anime (Giuseppe de Notari, Giuseppe Barilini, Arsenio de Petri). Visita agli altari: AV II, f. 4v-6v; visita personale agli altaristi: AV II, f. 24r-46v.

[46] Gli altari vengono chiamati di terza, di quarta o di quinta a seconda, appunto, del numero di messe che vi si debbono celebrare.

[47] Le famiglie con giuspatronato ad un altare in duomo, secondo quanto

mana; ma esercitando nello stesso tempo la cura d'anime, per altro senza licenza, esame ed approvazione, si fa sostituire all'altare da Arsenio de Petri, il quale a sua volta, di tanto in tanto, si fa sostituire[48]. Poco più di un anno dopo, nel settembre 1580, a Giovanni Lauro viene data in collazione la chiesa parrocchiale di S. Agata in Besenello su presentazione del conte Osvaldo Trapp, nonostante in occasione dell'esame ai cappellani del duomo avesse dato scarsa prova di zelo e di preparazione[49].

6. *I decreti di riforma per il capitolo*

La visita al duomo, al capitolo, e al clero della cattedrale si conclude il 12 marzo 1579, ma solamente il 2 febbraio 1580 verranno promulgati gli «Ordini e decreti per la riforma della chiesa cattedrale e del clero tridentino», rivolti non solo al capitolo ma anche ad altaristi, cappellani, massari, mansionari, sacrestani, tutti coloro che erano impegnati nella cura e amministrazione della chiesa cattedrale[50].

risulta dagli atti visitali, sono le seguenti: Tabarelli de Fatis-Terlago (S. Giovanni evangelista); De Piccolis-Ledro (Tutti i Santi); Cazuffi (S. Fiorenzo); Calepini.

[48] AV II, f. 45r.

[49] Per il suo esame nel corso della visita al clero del duomo: AV II, f. 45v-46r. Per l'investitura alla pieve di Besenello: ACATn, *Investiture*, V, f. 268r.

[50] Indice degli «Ordines et decreta pro reformatione ecclesiae cathedralis et cleri tridentini»: al venerabile capitolo; sulla residenza dei canonici e sulla licenza di assenza; custodia dell'archivio; ognuno adempia alle proprie funzioni; delle prebende parrocchiali annesse; i diritti degli altari; sull'ufficio del decano; sull'ufficio dello scolastico; sull'amministrazione del coro; cura del culto divino; al massaro della fabbrica; al curato mansionario; ai mansionari del coro; ai cappellani o altaristi; ai leviti; al sacrestano: AV II, f. 47r-65v. L'importanza degli «Ordines et decreta pro reformatione ecclesiae Cathedralis» di Ludovico Madruzzo è testimoniata dal fatto che nel 1675, in occasione della visita pastorale alla chiesa cattedrale e al capitolo da parte del vescovo Sigismondo Alfonso Thun, la verifica viene operata tenendo come punto di riferimento i decreti madruzziani; copia di questi è infatti inserita in AV XXb («1580. Visitatio Ecclesia Cathedralis Tridentina sapientissima Decreta»).

Sia la visita nel suo complesso che i decreti di riforma fanno emergere l'atteggiamento di Madruzzo nei confronti del capitolo. Il vescovo è cosciente dello stato di degrado della chiesa trentina in generale e del capitolo cattedrale in particolare, così come della difficoltà di ristabilire una disciplina e l'osservanza delle leggi ecclesiastiche troppo a lungo ignorate e disattese[51]; ma si rende conto anche che la difficoltà maggiore non consiste nel prendere atto di ciò che va riformato bensì nel trovare i rimedi più adatti ed opportuni e nel saperli far applicare:

«In bene instituta Visitatione difficile non est ea prospicere quae a rectitudine normae longius distant, sed pravis atque indirectis apta invenire remedia, inventaque congrue applicare, id sane perdifficile est, atque operosum, praesertim si bonorum constitutionum atque legum coruptela longi temporis praescriptiones eas vel antiquarit vel ita convulserit, ut legitimus ipsarum usus vix sperari possit, ut instauretur»[52].

Con queste parole il vescovo apre i decreti e rende esplicita la posizione che assumerà nelle scelte di natura pastorale e organizzativa. Non sceglierà infatti la strada delle riforme radicali, né cercherà di modificare in profondità l'assetto e le consuetudini del capitolo, al contrario, nel proporre le proprie norme e leggi si mostrerà estremamente realista e graduale, cercando di reintrodurre e far rispettare alcune regole fondamentali, già ampiamente presenti negli statuti sinodali precedenti, in grado di togliere gli abusi maggiori. Rimarrà però disponibile anche alla deroga dei decreti del tridentino – ad esempio in fatto di residenza dei canonici o di cumulo dei benefici – quando riterrà che la situazione locale lo richiedesse. Ciò può essere sintomo di debolezza del vescovo nei confronti del capitolo ma può anche essere letto, al contrario, come la capacità di adeguarsi ad una realtà di fatto, con la coscienza dell'uomo politico e del

[51] AV II, f. 5r: «Visumque fuit suae Ill.mae et R.mae Dominationi statum venerabilis capituli ob vetustatem consumi; quo circa decrevit, et iussit, ut eiusdem suis loco et tempore reformatio fiat».

[52] AV II, f. 47r.

diplomatico che per riuscire a modificare la situazione esistente era innanzitutto necessario non alienarsi le simpatie dei canonici ma garantirsi il loro appoggio e la loro collaborazione all'opera di riforma. Solo in questo modo era possibile porre le basi di quella struttura organizzativa e pastorale di cui la diocesi di Trento, a lungo abbandonata a se stessa, era ancora carente. D'altra parte non si deve dimenticare che Ludovico Madruzzo vivrà prevalentemente a Roma, impiegato nella curia pontificia: la visita pastorale, come i decreti di riforma e le successive costituzioni sinodali, si pongono dunque, come un tentativo di indicare princìpi generali, linee di indirizzo che saranno poi lasciate in gestione ad altri. Il vescovo individua forse proprio nel capitolo l'organismo che, per il proprio prestigio e potere, avrebbe dovuto assumersi, almeno in parte, il ruolo di guidare le riforme, di essere appunto «specchio» del clero e della comunità dei fedeli; in caso contrario qualsiasi proposta di cambiamento, a fronte dell'ostilità dei canonici, sarebbe stata destinata a fallire. In realtà si può anche pensare che l'elasticità delle norme proposte dal vescovo al capitolo tenga conto, sia pure in maniera molto sfumata, del fatto che i canonici appartenenti al patriziato trentino e alle famiglie della nobiltà tirolese e imperiale avrebbero continuato ad essere impegnati in affari temporali, avrebbero mantenuto un ruolo politico: per mentalità e formazione nonché per *status* sociale, non si poteva pensare di ricondurli ad un ruolo puramente ecclesiastico.

Madruzzo emana quindi le proprie riforme prestando attenzione, da un lato, agli aspetti organizzativi riferiti al funzionamento dell'organismo capitolare nel suo complesso, alle cariche e ai compiti dei singoli canonici; d'altro lato, fornisce gli indirizzi di carattere più propriamente religioso e pastorale. Mentre questi ultimi erano già emersi e sviluppati nel corso della visita ai canonici, gli aspetti organizzativi erano rimasti in ombra nello svolgimento della visita e trovano delle indicazioni precise e una sistemazione definitiva negli «Ordines et decreta». Il primo provvedimento, il più importante, consiste nella formazione di una commissione incaricata della riforma degli statuti capitolari perché, se-

condo il vescovo, molte norme non venivano rispettate e altre erano in contrasto con i decreti del tridentino[53]. Per prima cosa allora dovevano essere rivisti gli statuti e i vari decreti elaborati in epoche successive in modo da individuare ciò che poteva essere conservato e arrivare alla formulazione di un nuovo testo statutario. Vengono incaricati della riforma, su indicazione dello stesso capitolo, il decano Simone Thun, il canonico Gabriele Basso, più due canonici eletti dal capitolo; ad essi vengono aggiunti i due consiglieri del vescovo Francesco Particella e Francesco Luchini[54].

Nelle costituzioni sinodali del 1593 verrà inserito un capitolo nel quale verranno ribadite alcune delle norme (sulla residenza, sulla cura d'anime e altre) che erano già state prescritte da Madruzzo nei decreti. Le uniche novità di rilievo prevedevano l'inserimento in capitolo di un teologo e di un penitenziere secondo quanto stabilito dal concilio di Trento[55].

Nel 1593, la commissione per la riforma degli statuti non aveva portato a compimento il compito che le era stato assegnato. Ancora nel febbraio 1596, in occasione di una nuova visita pastorale al capitolo del duomo, numerosi canonici sono concordi nell'affermare che nulla fino a quel momento era stato fatto e permaneva la necessità di por mano alla riforma degli statuti capitolari[56]. Così quando nel maggio

[53] Lo statuto capitolare più importante risale al 1336 ed è incluso negli statuti sinodali del vescovo Enrico di Metz che è stato pubblicato anche dal Bonelli. Successivamente vengono operate delle modifiche a questo statuto che rimane in ogni caso il più completo fino alle disposizioni di Ludovico Madruzzo (che però non vengono inserite nello statuto capitolare). Altri statuti e decreti vengono formulati nel 1387 dallo stesso capitolo e nel 1450 dal vescovo Giorgio Hack. In altri statuti sinodali sono contenute disposizioni sporadiche per il capitolo e i canonici e riguardano prevalentemente la salvaguardia dei beni capitolari e l'adeguamento delle distribuzioni quotidiane ai canonici residenti che partecipano al coro e agli offici. Sugli statuti sinodali precedenti il concilio cfr. anche S. GILLI, *Documenti*.

[54] AV II, f. 48v.

[55] *Costitutiones Madrutii*, cap. 24 «De ecclesia Cathedrali».

[56] Giovanni Battista da Coredo «dixit quo ad statutorum reformationem

dell'anno seguente si raduna la *Congregatio* per verificare lo stato di attuazione dei decreti e delle disposizioni per il capitolo del 1580, non può che ribadire nuovamente l'importanza di portare ad esecuzione la riforma degli statuti[57].

Un altro problema che Madruzzo prende in considerazione nei decreti riguarda il funzionamento dell'organismo capitolare. Al tempo della visita la collegialità e la normale attività del capitolo erano notevolmente ridotte. Di fatto erano cadute in disuso o non venivano più rispettate nemmeno le regole elementari che dovevano garantire il funzionamento dell'assemblea capitolare: non era chiaramente stabilita la frequenza delle riunioni, la loro periodicità, non era previsto un luogo adatto e stabile riservato agli incontri dei canonici. Le assemblee ordinarie si tenevano 1-2 volte al mese ed erano spesso disertate anche dai canonici residenti dal momento che la media non superava generalmente le 4-5 presenze. Solo nelle assemblee più importanti, nelle quali era prevista la collazione di un canonicato vacante, oppure l'opzione sulle prebende dopo la morte di un canonico[58], la partecipazione era più numerosa (7-8 presenze), ma anche in questi casi alcuni canonici non si recavano personalmente in capitolo ma si facevano rappresentare da un procuratore incaricato di esprimere il voto o la scelta del canonico assente. In questo periodo, inoltre, non esisteva una sede fissa per le assemblee capitolari: a volte si tenevano nella sacrestia della chiesa cattedrale ma, più spesso, i canonici si racco-

esse necessariam et deberi aliquos superinde deputari» (AV XI, f. 4v), Rovereti si dichiara pronto a fornire la propria consulenza, anche Roccabruna e Silvio a Prato sottolineano la necessità di riformare gli statuti e offrono la loro collaborazione in questo senso; per la visita del 1596 alla cattedrale, ai canonici e agli altaristi del duomo cfr. AV XI, f. 1r-20r.

[57] AV XI, f. 52r.

[58] Opzione sulle prebende: quando si rendeva vacante una prebenda, alla morte di un canonico, questa poteva venir richiesta da un altro canonico investito di una prebenda con reddito minore. Questo scambio andava avanti finchè tutti i canonici interessati, partendo dal più vecchio fino al più giovane, avevano scelto la prebenda che man mano rimaneva libera. In questo modo il canonico di nuova nomina veniva investito della prebenda più lieve.

glievano nel palazzo del decano Simone Thun nella Contrada Larga per permettergli di presiedere le riunioni pur essendo ammalato.

Per ovviare a questa situazione, il vescovo ribadisce alcune regole fondamentali. Innanzitutto ordina che le riunioni si tengano ordinariamente ogni venerdì nel luogo e all'ora stabilita (viene individuata la cappella di S. Biagio da adibire a sacrestia e per le riunioni capitolari). Prevede inoltre la possibilità di riunione nella casa del decano o del più anziano dei canonici nel caso questi fossero stati impossibilitati, per vecchiaia o malattia, a recarsi in duomo. Si obbligano i canonici a riferire al decano le decisioni più importanti prese nell'assise capitolare e a chiedere il suffragio a coloro che, pur residenti, fossero stati assenti giustificati. Il vescovo conferma la pena di scomunica per quei canonici che avessero rivelato la posizione personale assunta dai singoli riguardo a decisioni prese in assemblea. Per incentivare la partecipazione alle riunioni settimanali, viene infine prevista la distribuzione di un ragnese ad ognuno dei presenti[59].

La parte centrale dei decreti è però riservata alle norme sulla residenza. La riforma della chiesa rimaneva necessariamente lettera morta se non era innanzitutto tolto l'abuso più diffuso, se non veniva cioè garantita la presenza dei canonici a Trento. Il concilio di Trento aveva espressamente stabilito, per i prebendati delle chiese cattedrali, la proibizione ad essere assenti per più di tre mesi dalla loro chiesa[60]. Madruzzo affronta questo problema con grande attenzione dettando norme estremamente precise, quasi minuziose. Innanzitutto prevede che i canonici possano assentarsi da Trento nei mesi di luglio, agosto, settembre, dal momento che, secondo il vescovo, anche la città in quel periodo si spopolava a causa del caldo estivo. A questi tre mesi ne viene aggiunto un quarto, ottobre, per permettere ai canonici di seguire le

[59] AV II, f. 48v-49r.

[60] *COD*, sess. XXIV, c. XII de ref. Può essere interessante notare che lo statuto capitolare del 1336 concedeva ai canonici un'assenza che non doveva superare i due mesi: cfr. B. BONELLI, *Notizie*, II, p. 678.

operazioni della vendemmia (il vino costituisce una delle principali entrate delle prebende canonicali)[61]. Se un canonico preferisce assentarsi in un periodo diverso dell'anno può farlo, fermo restando un limite di assenza non superiore ai quattro mesi annuali. In ogni caso i canonici devono garantire la loro presenza in occasione delle 18 festività maggiori che vengono specificate[62]. La pena prevista per gli inadempienti è di tre ragnesi. Nessuno può concedere ulteriori licenze di assenza oltre i quattro mesi predetti a meno che non esista una motivazione oltremodo grave: in questo caso il capitolo, dopo aver esaminato attentamente la richiesta, può accordare un periodo di assenza di 15-20 giorni a seconda della necessità. Per ogni contravvenzione alla norma viene prevista, secondo la consuetudine, una pena pecuniaria che va dalla esclusione alle distribuzioni quotidiane, alla perdita di parte dei frutti della prebenda[63].

Se la residenza viene regolata in maniera puntigliosa ma lasciando larghi margini di gestione ai singoli canonici, le disposizioni che riguardano l'organizzazione del culto nella chiesa cattedrale e i doveri dei canonici non avrebbero dovuto, nelle intenzioni del vescovo, lasciar spazio all'improvvisazione e all'approssimazione. Queste norme, infatti, già in parte comunicate nel corso della visita, occupano nel complesso degli ordini, lo spazio maggiore.

Nei decreti viene richiamata a più riprese la necessità della partecipazione ai divini offici, la debita cura dovuta al culto, il comportamento da mantenere in coro. Si prescrive che i

[61] La norma che prevede la possibilità per i canonici di assentarsi da Trento per quattro mesi all'anno si configura come una deroga ai decreti del concilio di Trento, e su questo punto si aprono probabilmente dei contrasti fra lo stesso vescovo e i canonici: ACATn, *Vicariatus in spiritualibus*, «Denuciatio» in appendice.

[62] Le festività d'obbligo sono: Tutti i Santi, Commemorazione dei defunti, Dedicazione della chiesa, Natale, Circoncisione, Epifania, Pentecoste, S. Massenza, S. Vigilio, Purificazione, Ceneri, Quaresima, Pasqua, Rogazioni, Ascensione, Corpus Domini, S. Giovanni Battista, SS. Pietro e Paolo.

[63] AV II, f. 49v-51v.

canonici partecipino alle processioni e assistano il celebrante nella messa. Sono invitati ad avere un loro messale e un «ordinem missae» per poter meglio seguire lo svolgimento delle funzioni religiose, a scegliere un confessore approvato e, diaconi e suddiaconi, ad accostarsi alla comunione almeno una volta al mese. Al decano del capitolo o, in sua assenza, all'anziano, sono assegnati, secondo la tradizione, i compiti di sorveglianza dei cappellani della chiesa cattedrale e di sovrintendenza del culto. È riservato invece allo scolastico il compito di controllo del coro, dei canti e della musica d'organo che deve essere adatta alla serietà del culto[64].

Un accenno va riservato alle scarne disposizioni per le chiese parrocchiali annesse al capitolo. Nei decreti ne sono prese in considerazione solo alcune: S. Pietro e S. Maria Maggiore in Trento, S. Bartolomeo in Villazzano. Il capitolo deve, secondo il vescovo, visitare spesso le chiese soggette per assicurarsi che la cura d'anime sia affidata a sacerdoti idonei e approvati. Nella parrocchia di S.Pietro, posta in un quartiere con una popolazione prevalentemente tedesca, deve essere garantita la presenza di un sacerdote di madre lingua; per la chiesa di S. Bartolomeo, invece, il vescovo raccomanda moderazione per evitare che il capitolo nella controversia con il parroco in cura d'anime, si ponga dalla parte del torto. Infine un incaricato del capitolo deve annotare con cura in appositi registri le investiture alle chiese dipendenti[65].

Come era già emerso dalla visita, i canonici non erano responsabili solo delle chiese del capitolo ma personalmente erano investiti di altri benefici con cura d'anime; in questo caso, come già osservato nella disposizioni date ai singoli canonici, questi benefici, pur in contrasto con le norme del concilio, rimangono (se si esclude la pieve di Baselga del Bondone) ai titolari, e Madruzzo, nei decreti e nelle costituzioni sinodali posteriori, non detta alcuna norma specifica al

[64] Disposizioni per il decano e per lo scolastico: AV II, f. 53v-55r.

[65] AV II, f. 52v-53r. Negli statuti sinodali di Madruzzo su questo argomento si rimanda alle disposizioni degli «Ordines et decreta» e del concilio di Trento.

riguardo. La situazione rimane pertanto invariata e alcuni fra gli stessi canonici presenti al tempo della visita otterranno, negli anni successivi, l'investitura a benefici con cura d'anime[66].

Dall'esame della composizione del capitolo e delle collazioni canonicali che si succedono nel periodo di Ludovico Madruzzo si possono trarre alcune osservazioni e linee di tendenza.

Il capitolo del duomo di Trento deve la sua importanza soprattutto al fatto di poter scegliere il vescovo e parte dei propri elementi attraverso un meccanismo di cooptazione. Se si esclude il momento dell'elezione del vescovo e particolari momenti (ad esempio nel caso del principato vescovile *sede vacante*[67]), non ha, come organismo in se stesso, un'importanza fondamentale nella conduzione politica del principato. D'altro lato però, il peso politico dei singoli canonici si rivela fondamentale perché, in quanto canonici, hanno diritto ad essere inseriti nelle strutture più importanti, religiose e politiche, del principato vescovile (*Congregatio spiritualis*, vicariato generale, consiglio del principe). Il capitolo è soprattutto un organismo che conferisce prestigio ai propri membri e, per le famiglie del patriziato cittadino, ne conferma l'ascesa sociale, economica e politica. Il disegno complessivo di queste famiglie consiste nell'introdurre propri elementi in tutte quelle strutture da cui si esercita il potere: giuristi, magistrature cittadine, servizio all'imperatore e all'arciduca d'Austria, apparato burocratico vescovile e, naturalmente, anche la carriera ecclesiastica che ha la sua massima espressione nell'accesso in capitolo.

Nella strategia delle famiglie di nuova nobilitazione non manca mai, infatti, il tentativo di raggiungere uno stallo canonicale: se però sono piuttosto numerose quelle che in

[66] Ad esempio, Adamo da Arzt sarà investito nel 1580 del beneficio di S. Udalrico in Sigmundskron (Castel Firmiano) e Giorgio Alberti otterrà la chiesa parrocchiale di S. Gervasio e Protasio in Denno: ACATn, *Investiture*, V, f. 265r e f. 244v.

[67] J. Kögl, *La sovranità*, pp. 240-242.

un particolare momento, sfruttando particolari contingenze o appoggi, possono inserire in capitolo un loro membro, molto più difficile risulta entrare nel numero, ancora ristretto, di quelle che possono aspirare alla trasmissione «ereditaria», all'interno della stessa famiglia, dando vita ad una «dinastia» di canonici.

Il peso e il potere dei canonici di Trento non si fonda tanto sull'appartenenza etnica tedesca o italiana secondo le norme dei concordati, quanto sulla capacità e possibilità di difendere e tutelare gli interessi economici (il capitolo, non va dimenticato, possiede e amministra un cospicuo patrimonio soprattutto fondiario) e politici degli stessi canonici e delle loro famiglie di appartenenza. È chiaro che, in questo caso, sono soprattutto i «residenti», canonici italiani e membri della feudalità del territorio circostante, immediatamente interessati a partecipare alla gestione e ad influire sulle scelte che si operano nel principato vescovile.

Il vescovo Ludovico, per i buoni rapporti e la stima che riscuote a Roma presso la curia (non interessata alle prebende trentine, per altro non così appetibili), riesce a controllare gran parte delle collazioni canonicali soprattutto quelle più flessibili che riguardano i canonici italiani, ed inserisce uomini di sua fiducia nel capitolo. Naturalmente il diritto di investitura dei canonici non è, da solo, elemento sufficiente per concludere che il vescovo esercitasse una vera influenza sul capitolo e fosse in grado di imporre le sue scelte: dopo il rientro a Trento di Ludovico alla conclusione del conflitto decennale con Ferdinando II, non sembrano sussistere gravi motivi di conflitto con il capitolo, anzi alcuni canonici saranno fra i suoi più stretti collaboratori; in generale però l'azione di riforma religiosa della diocesi non troverà il capitolo fra i suoi più accesi sostenitori; quest'ultimo costituirà più un elemento di freno che di adesione ai principi sanciti dal concilio di Trento anche dal punto di vista del rinnovamento interno come dimostra, ad esempio, la mancata riforma degli statuti o la scarsa attenzione verso le necessità della cura d'anime nelle chiese dipendenti.

Capitolo quarto

Il patrimonio delle chiese

1. *Chiese ricche e chiese povere*

Per quanto riguarda il patrimonio delle chiese, così come per la mensa capitolare o i benefici plebanali di cui si parlerà in seguito, è difficile ricostruirne la struttura economica e patrimoniale e conoscere i criteri seguiti nell'amministrazione e gestione di redditi e beni. Negli atti visitali i dati sono parziali e, anche se vengono riportati, non è agevole stabilire con certezza nemmeno le entrate annuali delle fabbricerie non solo per la grande confusione esistente nell'amministrazione ma anche per altri motivi: la grande varietà delle voci di reddito, le entrate costituite dai prodotti più diversi (cereali, vino, olio, fieno, fave, formaggio ecc.), pesi, misure, monete che variano da zona a zona[1]. A tutto ciò si aggiunga che gli introiti in natura, costituenti le entrate maggiori sia per le chiese che per i benefici potevano essere venduti subito oppure incamerati in attesa di essere immessi sul mercato a prezzi migliori; esistono quindi notevoli difficoltà nel conoscere effettivamente il valore monetario di questi prodotti, soggetti normalmente a forti oscillazioni a seconda delle stagioni e di conseguenza a stabilire, anche in via ap-

[1] Ad esempio nella zona di Rovereto lo staro per aridi equivaleva a l. 26,83 mentre quello di Trento corrispondeva a l. 21,16; nella zona della pieve di Gardumo e Mori si fa uso di misure veronesi come il minale (l. 38,6 ca); la zona comprendente le pievi di Tenno, Turano, Valvestino, Tignale, e parte delle Giudicarie subivano l'influsso della vicina zona bresciana sia riguardo alle monete che alle misure di capacità: cfr. le tavole di riferimento; cfr., inoltre, R. STENICO (ed), *La prezzologia*; A. BERTOLUZZA, *Piccoli e Grossi*.

prossimativa, la maggiore o minore ricchezza di fabbricerie e di benefici parrocchiali.

Spesso, inoltre, non sono forniti dati quantificabili ma solo indicazioni generiche riguardanti la povertà oppure la maggiore o minore disponibilità di redditi delle fabbricerie; così riferendosi alla cappella di S. Antonio sopra Pomarolo (pieve di Villalagarina), si dice che «redditus non habet sed eleemosinas sustentatur manuteneturque»[2], ma le stesse osservazioni valgono per molte altre chiese, soprattutto se sono cappelle campestri o secondarie. In altri luoghi, invece, come nel caso della chiesa di S. Vigilio, filiale della pieve di Tassullo, i visitatori, una volta compilato l'inventario dei beni mobili e stabili, accertano che «ipsam ecclesiam habere satis amplos redditos»[3] senza comunque specificarne l'entità o la provenienza.

Infine è difficile valutare se la fabbriceria di S. Bartolomeo in Fraveggio (in possesso di quattro vacche e quindici capre), o quella di S. Matteo in Covelo (fra l'altro, ha tre vacche date *ad partem*[4]), pur non potendo essere definite ricche, hanno comunque un patrimonio sufficiente a far fronte alle necessità delle rispettive chiese.

[2] AV VI, f. 515r.

[3] AV III, f. 62r. Lo stesso discorso vale anche, ad esempio, per la chiesa di S. Agata in Mastellina (pieve di Ossana) la quale «satis pingues redditus habet»: AV III, f. 139v. Ai sindici della chiesa di S. Maurizio in Cagnò (pieve di Revò), i visitatori ordinano di sostituire il pallio dei tre altari e di procurare altre cose necessarie all'arredamento della chiesa; ciò è possibile «cum ecclesia illa sit satis dives»: AV III, f. 176v. Altre chiese dichiarate ricche o abbastanza ricche nel decanato delle valli di Non e Sole sono: S. Maria Maddalena a Cunevo e S. Brigida sopra Dimaro; nel decanato di Trento la cappella di S. Giovanni Battista sul Monte Casale; nel decanato della Vallagarina sono: S. Agnese a Tierno, SS. Filippo e Giacomo a Pannone, il santuario di S. Maria di Montecastello (Tignale), S. Lorenzo ad Arco.

[4] È un contratto per l'allevamento del bestiame normalmente chiamato *sòccida* il quale prevedeva che l'altro contraente fornisse una parte dei prodotti derivati. Sui contratti di affidamento del bestiame: G. GIORGETTI, *Contadini*, pp. 48-52. Entrambe le chiese, in base allo studio di casi analoghi, non possono essere classificate fra le povere ma fra quelle in possesso di un partimonio modesto: G. CORAZZOL, *Prestatori*, pp. 448-452.

Le principali voci di reddito erano costituite da elemosine, da proventi di legati testamentari, da affitti o livelli costituiti su appezzamenti di terra di proprietà delle chiese. Il livello era un particolare contratto agrario di tipo ereditario di locazione della terra che poteva essere perpetuale (*locatio perpetualis*) o riguardante un periodo più breve, secondo il quale il livellario acquisiva la proprietà utile del terreno pagando al proprietario, in questo caso la fabbriceria, un canone in denaro o in natura rinnovabile, in genere, ogni diciannove anni[5].

Sembrano essere, però, soggette a consuetudini diverse le modalità di locazione dei fondi, la durata, e il censo pattuito; in un contesto largamente dominato da consuetudini locali o dall'incuria nell'amministrazione dei beni delle chiese rientra, e forse non è inusuale, il sistema utilizzato dagli amministratori della chiesa di S. Leonardo a Mattarello i quali, ogni cinque anni, mettono all'asta il manso della chiesa, cedendo la locazione al miglior offerente: con questo sistema si garantiscono un reddito annuale di R. 30[6].

I livelli o affitti con canoni in denaro sono in numero ridotto e raramente costituiscono una fonte di ricchezza per le fabbricerie: la chiesa di Salorno incamera circa R. 23 da affitti, quella di Lizzana ha stipulato un contratto di affitto di R. 20 ma negli altri casi forniscono un reddito annuale che va dalle cinque lire ai 9 ragnesi[7].

[5] A. LEONARDI, *Rapporti contrattuali*, pp. 119-120; sulla diffusione, a partire dal sec. XIII, della *locatio perpetualis* cfr. I. ROGGER, *Strutture politico-amministrative*, p. 76; A. STELLA, *Politica ed economia*, pp. 59-61, in particolare p. 60 n. 22 e 23; E. RAVELLI, *Economia*, pp. 27-82; cfr., inoltre, G. GIORGETTI, *Contadini*, p. 17, pp. 33-199, e in particolare le pp. 58-64; G. CHERUBINI, *La proprietà fondiaria*, p. 11; G. CORAZZOL, *Fitti e livelli*, p. 19.

[6] AV II, f. 244r: «Habet item ius fabricae mansum, qui ad auctionem locari solet de quinquennio, in quinquennium, ex quo percipiuntur renenses circiter triginta singulis annis».

[7] Redditi provenienti da affitti e livelli pagati in denaro: Decanato di Trento: S. Osvaldo-Garniga: £. 40 da un affitto, £. 5 da un livello; S. Leonardo-Mattarello: R. 30 dalla locazione di un fondo; S. Matteo-Covelo: R. 9 dalla locazione di un vigneto. Decanato valli di Non e Sole:

I proprietari preferivano invece, stipulare contratti di affitto o di livello prevedendo il versamento del canone in natura; questo poteva rispondere all'esigenza di tutelarsi contro i fenomeni inflattivi che, vista anche la lunga durata, tendevano ad annullare o ridurre drasticamente il valore del canone in denaro[8].

Fra i prodotti che costituiscono fonte di reddito per le fabbricerie si trovano soprattutto i cereali (chiamati genericamente biade), in particolare frumento[9], anche in zone, come la val di Non o la Rendena, che per la configurazione geografica e il clima sembrerebbero inadatte a questo tipo di colture. Nel decanato di Trento e in quello della Vallagarina le chiese incamerano cumulativamente come pagamento di canoni in natura, secondo i dati, parziali, raccolti dai visitatori, circa 64 staia di frumento; nelle valli di Non e di Sole circa 61 staia; nel decanato All'Adige e nelle Giudicarie, invece, i canoni in grano sono in quantità molto minori, rispettivamente 18 e 11 staia. Solo alcune, però, sembrano cumularne quantità tali da poter essere commercializzate e incidere in maniera rilevante sui bilanci delle medesime chiese[10]. L'altra entrata principale è costituita dalla segale e dai

BMV-Cles: £. 46/6 dall'affitto di prati; S. Valentino-Cles: £. 7/8 dall'affitto perpetuale di un prativo; S. Antonio-Dambel: £. 10 da un affitto. Decanato delle Giudicarie: BMV-Tione: carentani 3 per un affitto, grossi 8 per un affitto inesigibile. Decanato della Vallagarina: S. Floriano-Lizzana: R. 20 per un affitto; S. Maria Maddalena presso Riva: R. 3 da un uliveto. Decanato All'Adige: S. Andrea-Salorno: R. 23/3 da affitti.

[8] È questa una tendenza generale che interessa tanto la proprietà ecclesiastica che quella nobiliare. Per il Trentino cfr. A. STELLA, *Politica ed economia*, p. 57; D. GOBBI, *Pieve e capitolo*, pp. XXII-XXIII; E. RAVELLI, *Economia*, pp. 48-53, 79.

[9] Sull'agricoltura trentina e in particolare sulla distribuzione delle colture, riferito però al XVIII secolo, cfr. G. COPPOLA, *Terra*, in C. MOZZARELLI - G. OLMI, (edd), *Il Trentino nel Settecento*, pp. 713-721.

[10] Esse sono, ad esempio le chiese di Castione (pieve di Mori): 30 minali (pari a circa 54 staia); la cappella di S. Maria in Mechel (pieve di Cles): 47 stai a circa; S. Leonardo in Mattarello: 24 staia; S. Lorenzo in Castellano: 20 staia; BMV di Giovo: 14 staia; S. Floriano in Lizzana: 13 staia; cappella di S. Vito vicino a Maiano (pieve di Cles): 11 staia; S. Matteo in Covelo: 11 staia.

minuti (orzo, panico, miglio, sorgo, *formenton*). Solo nel decanato All'Adige la segale è il cereale più diffuso per il pagamento alla chiesa dei canoni in natura[11].

In generale si può osservare che nel decanato di Trento in particolare nella zona della valle dei Laghi (Baselga, Cavedine, Terlago ecc.) e nella zona del decanato All'Adige a nord di Trento (Salorno, Giovo) le chiese raccolgono prodotti diversificati: cereali, in larga misura, ma anche vino e olio; nelle valli laterali invece (Rendena, Giudicarie, valli di Non e Sole), zone prevalentemente montuose e meno adatte all'agricoltura, la quantità globale delle rendite in natura è decisamente minore e i prodotti sono meno diversificati. La maggiore disponibilità di affitti e livelli in natura però non significa immediatamente maggiore ricchezza; altre entrate come elemosine, legati, introiti in denaro di provenienza non specificata, possono incidere, anche notevolmente, nella formazione del reddito complessivo.

Il vino, prodotto pregiato, è presente solo in zone limitate, dove il clima, le caratteristiche del terreno e l'altitudine rendono possibile la coltura della vite; sono veramente poche le chiese con grosse entrate in vino o *brascato* (mosto): situate prevalentemente nel decanato All'Adige, zona favorevole per la coltivazione della vite, produttrice di vini pregiati[12]. La chiesa di S. Gertrude in Magré, ad esempio, rica-

[11] Entrate in segale, minuti, biade: Decanato di Trento: segale: 58 staia ca; biade: 35 staia. Valli di Non e Sole: segale 7 staia; minuti: 3 staia; biade: 62 staia di cui 54 sono della chiesa parrocchiale della BMV di Cles. Giudicarie: segale: 2 staia ca; minuti: 5 galede; biade: 18 staia ca. Vallagarina: segale più grano: 39 staia; biade: 58 staia; minuti: 22 staia. All'Adige: segale: 23 staia; minuti 2 staia. Queste quantità di aridi sono valori puramente indicativi ricavati aggregando gli aridi per decanati e trasformando misure di capacità diverse in staia di Trento (l. 21,16).

[12] Complessivamente nella zona a nord di Trento le chiese raccolgono circa 6 carri di vino e brascato; in particolare 10 orne a Salorno, 12 brente a Giovo, 8-10 orne a Roveré, 8 brente di brascato a Zambana. Nel decanato di Trento si raccolgono circa 12 brente di cui 9 a Mattarello e 3 a Baselga del Bondone. Nella val di Non, la chiesa di S. Pietro vicino a Maiano raccoglie 10 orne di brascato, la parrocchiale di Cles 9 orne e la chiesa di S. Maria a Mechel 3 orne. Sull'importanza del vino nell'economia trentina cfr. B. ANDREOLLI, *Produzione e commercio*.

va un utile economico dalla presenza sul suo territorio di molti viticoltori; infatti incassando una percentuale sulla vendita del vino, parte del proprio reddito annuale, che ammonta complessivamente a R. 50, è dovuto proprio a tale «tassa» versata dagli abitanti del luogo[13].

Come il vino, anche l'olio è presente ma, in genere, in piccoli quantitativi provenienti più da legati che da affitti o livelli, appena sufficiente per l'illuminazione della lampada del SS. Sacramento[14]; le chiese che dispongono di quantitativi di olio tali da poter essere immessi sul mercato sono molto poche[15]. Per nessuna di quelle poste nella parte trentina del lago di Garda, la più interessata alla coltura dell'ulivo, tuttavia, fra le entrate si segnala la presenza significativa dell'olio[16].

Un'altra importante voce di reddito per le fabbricerie è costituita dai legati pii. I parrocchiani, sovente, in punto di morte, vincolavano una porzione del loro patrimonio fondiario all'esecuzione di un legato, obbligando cioè gli eredi a versare alla fabbriceria parte dei frutti e dei proventi rica-

[13] AV IV, f. 306r: «Ecclesia ipsa Magreti habet quotannis R. 50 circiter ex eo quod sunt redditus sint incerti, solvi enim solet unum crucifer fabricae ecclesiae pro quolibet dolio vini, quod venditur, et alii quidam affictus».

[14] La fabbrica di Mezzocorona, ad esempio, «habet deinde tantum olei, quod ex legatis colligitur, quantum sufficiat pro illuminatione Sanctissimi Corporis Domini, et ecclesiae necessitate»: AV IV, f. 351r. Sul carattere sacrale dell'olio e sul nesso olio-luminaria: G. CHERUBINI, *Olio*, p. 181; M. MONTANARI, *L'alimentazione*, pp. 396-402; più in generale sull'importanza delle colture della vite e dell'ulivo cfr. A.I. PINI, *Due colture specialistiche*.

[15] Nel decanato delle Giudicarie la plebanale di Rendena ha 180 libbre, ma erano state ben 478 nel 1578, quella di Tione ha incamerato £. 106 (circa R. 21) dalla vendita dell'olio; S. Maria di Bolbeno ha un reddito di £. 21 (R. 4 ca) provenienti dalla vendita dell'olio. Nel decanato di Trento la chiesa di Terlago ricava 5 galede ca e quella di Baselga del Bondone 3 galede; nel decanato All'Adige la plebanale di Giovo 30 staia e la chiesa di Pressano 7 galede ca.

[16] Sull'olivicoltura nella zona del lago di Garda cfr. G.M. VARANINI, *L'olivicoltura*; per la zona di Arco e Riva cfr. D. GOBBI, *Pieve e capitolo*, pp. XIV-XVII e E. RAVELLI, *Economia*, pp. 42, 45.

vati da terreni vincolati. A sua volta, quest'ultima provvedeva ad adempiere alle volontà del defunto impiegando il denaro o il reddito in natura in vario modo secondo la destinazione prevista dal testamento: in beneficenza, a favore dei poveri o di tutti i vicini, per celebrare messe di suffragio; per pagare un sacerdote incaricato di celebrare un certo numero di messe durante l'anno oppure in particolari occasioni (nel giorno dedicato al patrono della chiesa o dell'altare al quale il defunto manifestava particolare devozione); per l'arredo e la manutenzione di un altare, per l'olio della lampada del SS. Sacramento[17].

In ogni caso le chiese che possono vantare il possesso e la gestione di un cospicuo patrimonio sono una minoranza. Molte curate e dipendenti, persino alcune plebane[18], non avevano beni stabili o vengono esplicitamente dichiarate povere[19]; sindici e massari quindi gestivano unicamente le scarse elemosine utilizzate per l'acquisto di qualche oggetto sacro o per pagare le messe al sacerdote celebrante:

[17] Ad esempio, AV V, f. 320r-323v: trascrizione del testamento di Giacomo Brochetta, notaio di Cavrasto, del 1522 contenente legati la cui esecuzione è affidata alla fabbrica della chiesa di S. Eleuterio in Bleggio.

[18] Le chiese plebane dichiarate prive di redditi o povere sono: decanato di Trento: S. Pietro-Povo; decanato delle Giudicarie: S. Giustina-Pieve di Bono, BMV-Condino; decanato della Vallagarina: Assunzione-Riva, S. Lorenzo-Folgaria; nei decanati delle valli di Non e Sole e All'Adige nessuna chiesa matrice viene dichiarata povera o priva di redditi, ciò nonostante molte pievi di questa zona hanno entrate piuttosto misere. Entrate ordinarie complessive di alcune pievi della val di Non fornite in ragnesi secondo le dichiarazioni dei sindici: Revò R. 10; Castelfondo R. 7; Fondo R. 27; Sarnonico R. 14; Dambel R. 12; Taio R. 5; Vigo di Ton R. 60: BCTn, *AMC*, «Acta originalia», II. Si tratta delle minute degli inventari dei beni mobili e stabili delle chiese della val di Non compilati dal notaio Giordano Giordani nel corso della visita pastorale del 1579 successivamente non inclusi negli Atti visitali.

[19] Elenco chiese dichiarate povere o senza redditi: AV II: S. Benedetto-Trento, Beato Simone-Trento, S. Giacomo-Bedollo, S. Stefano-Fornace, S. Michele-Cadine, S. Tomaso-Castel Madruzzo; AV III: S. Agata-Mastellina; AV V: S. Nicolò-Carisolo, S. Giorgio-Bagolino, S. Giovanni Battista-Castel Mani, S. Martino-Zuclo, S. Nicola-Ranzo; AV VI: S. Giustina-castello di Gresta, S. Rocco-Folas, S. Tomaso-Rovereto, cappella dell'ospedale-Rovereto, S. Lorenzo-Ronchi di Ala, S. Antonio-sopra Pomarolo, S. Sebastiano-Ronchi di Folgaria, S. Marco-Piovere.

«Nullos etiam dicta capella redditus habet, sed eleemosinis piorum tantum ornari consuevit, et homines Cadeni dant plebano una quartam siliginis pro celebratione illarum quatuor missarum, quae ordinarie singulis annis in dicta capella celebrantur»[20].

Spesso le entrate ordinarie non erano nemmeno sufficienti, visto lo stato generale di decadenza degli immobili, per mantenere decorosamente l'edificio ecclesiastico. Quando era necessario avere a disposizione capitali maggiori per qualche spesa straordinaria, per lavori di ristrutturazione degli immobili o per acquisto di arredi sacri, i massari e sindici provvedevano ad organizzare una questua particolare fra la gente del paese[21] oppure si ricorreva all'intervento diretto del comune: la chiesa parrocchiale di S. Giustina nella pieve di Bono, ad esempio, priva di beni stabili, era mantenuta a spese della comunità[22].

Le chiese, anche quelle dichiarate ricche, non hanno mai redditi paragonabili a quelli dei benefici plebanali, e spesso gli stessi curati e cappellani ricevono un salario superiore alle entrate annuali delle chiese in cui prestano servizio. Qualche esempio. La chiesa parrocchiale di Pieve di Bono, come si è già osservato, non ha redditi e beni immobili mentre il pievano raccoglie, senza contare le entrate in natura, R. 91 da affitti, livelli e incerti. Nello stesso modo il pievano di Tione ricava R. 100 l'anno solo dagli incerti mentre la fabbrica della chiesa ha entrate per R. 22, a cui vanno aggiunti 12 stai di minuti e 8 pesi di formaggio. Nelle valli di Non e Sole mentre il ricco eremo di S. Biagio nella pieve di Revò, ha un reddito di R. 60, quello dei benefici plebanali sembra aggirarsi nell'ordine di R. 200 all'anno. A Mezzocorona la fabbrica denuncia un reddito di poco più di R. 29

[20] AV II, f. 277r: sacello di S. Michele nella campagna di Cadine.

[21] AV II, f. 354v, chiesa di S. Tomaso in Castel Madruzzo: «Licet fabrica ipsius ecclesiae nullos certos redditus habeat, quia tamen eleemosinae, et oblationes plerumque fiunt, et massarii faciunt per loca vicina quaestum...».

[22] AV V, f. 101v: «Computa ecclesiae parochialis non fuerunt visa, quia in bonis nihil habet, et ecclesiae dictae expensae fiunt a communitate».

mentre il rettore, canonico Adamo da Arzt, ha una pensione sulla pieve di R. 197 e il suo vicario ha un'entrata in denaro di R. 72 (a cui vanno aggiunte le altre entrate in natura). In generale, in base ad un confronto fra i dati disponibili, una chiesa che si può considerare piuttosto ricca (con circa 50 R. di entrate annuali) ha un reddito di poco superiore al salario di un curato o di un cappellano ben pagato[23].

I pur pochi dati ricavabili dalla visita, inoltre, permettono di stabilire che non necessariamente esiste correlazione fra posizione geografica favorevole e ricchezza delle chiese; infatti i fattori di cui di volta in volta si deve tener conto sono molteplici: buona o cattiva amministrazione di sindici e massari, esazione dei «diritti» della chiesa, accortezza nella gestione soprattutto dei beni stabili, investimento dei redditi per l'accrescimento del patrimonio fondiario, rinnovo frequente dei contratti di affitto, e, non da ultimo, l'attaccamento dei fedeli alla loro chiesa espresso attraverso elemosine, lasciti testamentari e legati pii.

La pietà popolare sembra giocare un ruolo fondamentale nei bilanci di alcune fabbricerie in quanto tende a privilegiare con abbondanti offerte e lasciti testamentari alcuni santuari meta di pellegrinaggi, come quello di S. Valentino nella pieve di Ala[24] (reddito annuo: circa 70-80 fiorini), o quello di Montecastello nella pieve di Tignale[25]. In quest'ultimo caso i proventi della chiesa suscitano anche l'interesse del rettore Massimo Crotta, il quale si lamenta coi visitatori perché non conosce la destinazione delle pingui offerte e soprattutto perché a lui non ne tocca nemmeno una porzione[26]. Nello stesso modo sono ben dotate alcune cappelle

[23] Il curato di S. Apollinare a Trento ha un reddito di R. 60, quello di Roncone e Fontanedo di R. 35, quello di Favogna di R. 50, quello di Segonzano di R. 44.

[24] I. ROGGER, *Il santuario.* Alcune notizie storiche sui maggiori santuari trentini in A. FOLGHERAITER, *I santuari del Trentino.*

[25] Per il santuario di Montecastello cfr. A. TURCHINI (ed), *Lo straordinario.*

[26] AV VI, f. 292r-293v.

come, ad esempio, quella di S. Biagio dipendente dal priorato di Campiglio e sottoposta alla chiesa parrocchiale di Malè, che ha un reddito di circa R. 60 all'anno; nonostante ciò è in rovina, ha bisogno urgente di essere riparata, è spoglia di tutto e manca del necessario per il culto (suppellettili, vesti sacre, libri liturgici). Non risulta chiaro chi si appropri delle entrate senza curare la manutenzione dell'edificio cosicché i visitatori considerano necessario riferire in proposito al vescovo[27]. Piuttosto ricchi risultano essere anche gli eremi di S. Giovanni Battista sul monte Casale (pieve di Calavino), S. Maria in Cunevo, e la cappella della BMV di Monte Albano (pieve di Mori), tutti in pessime condizioni pur disponendo di entrate e beni stabili, oppure, ancora, qualche chiesa legata ad una confraternita, come quella della Disciplina di Riva che ha un reddito di 40 ducati.

A volte inoltre, la lamentata situazione di miseria può essere meno grave di quanto appare considerando solamente i bilanci delle chiese. Probabilmente i redditi annuali, anche se miseri, erano cumulati e investiti nell'acquisto di terreni: la chiesa di S. Valentino a Cles è priva di redditi (tranne le elemosine) e beni stabili, eppure la fabbrica acquista un prato pagandolo R. 52 e su questo, successivamente, stipula un livello perpetuale di 7 lire e 8 grossi[28]. Non mancano poi le fabbricerie che «investono» il denaro delle chiese tramite il meccanismo del credito su pegno fondiario[29]. Si tratta di un fenomeno sommerso, del quale nella visita appaiono solo fuggevoli cenni, ma che doveva essere piuttosto diffuso[30].

[27] AV III, f. 97v. Anche la chiesa di S. Brigida (pieve di Malè) pure dipendente dal priorato di Campiglio è molto ricca: il beneficio ha redditi pingui, fondi e prati affittati nell'ambito del territorio plebano e altrove, olio nel contado di Arco (come i visitatori possono constatare dall'urbario). Eppure anche questa chiesa è in pessime condizioni: AV III, f. 106v-107r.

[28] AV III, f. 81v.

[29] Sui meccanismi e forme del credito rurale cfr. G. CORAZZOL, *Prestatori*, pp. 457-461.

[30] S. WEBER, *La pieve di Denno*, pp. 65-67; T. GRAIF, *Spigolature d'archivio*; D. GOBBI, *Inventario*, pp. 218-223.

2. *Comuni rurali e amministratori dei beni delle chiese*

Come il titolare del beneficio plebanale o curato era responsabile dell'amministrazione del patrimonio connesso al proprio beneficio così la gestione del patrimonio della fabbrica delle varie chiese era assunta dai comuni rurali i quali incaricavano di questo alcune persone chiamate *sindici* o *massari*. Le modalità di elezione e i compiti attribuiti ai sindici erano spesso regolati da norme non scritte e dal diritto consuetudinario e variavano da zona a zona, da paese a paese; in qualche caso si trovano inserite nelle carte di regola, regolamenti e statuti che le comunità rurali trentine si erano date per il governo del territorio comunale e la gestione della vita associativa ed economica dei villaggi[31].

Da alcune di queste[32] risulta che i sindici delle chiese dovevano essere nominati in occasione del rinnovo delle cariche del comune all'interno della pubblica regola – l'assemblea generale dei capifamiglia comprendente i membri effettivi della comunità chiamati anche *vicini* – che si riuniva ogni anno in un giorno stabilito. Erano eletti dai capicomune (che assumono nomi diversi a seconda delle zone: regolani, massari, consoli, maggiori ecc.[33]), oppure designati direttamente dalla regola generale[34]. Il loro numero poteva variare

[31] Per le carte di regola trentine cfr. F. GIACOMONI (ed), *Carte di regola*; M. NEQUIRITO, *Le carte di regola*; E. CAPUZZO, *Carte di regola*. Per il versante istituzionale dei rapporti vescovo-comunità rurali cfr., in particolare, M. BELLABARBA, *Legislazione statutaria*; G.M. VARANINI, *Il vescovo Hinderbach*, in I. ROGGER - M. BELLABARBA (edd), *Il principe vescovo*. Su ruolo, compiti, rapporti con la comunità e con i parroci delle fabbricerie cfr. C. RUSSO, *Chiesa e comunità*, pp. 221-280; M. KNAPTON, *Istituzioni ecclesiastiche*, in G.M. VARANINI (ed), *La Valpolicella*, pp. 372-377.

[32] Nella maggior parte delle carte di regola non si accenna agli uomini della comunità addetti all'amministrazione del patrimonio delle chiese, né esistono studi in proposito; solo in alcune si trovano capitoli che stabiliscono i criteri di nomina, la struttura e i modi di gestione del patrimonio delle chiese.

[33] Sulle cariche pubbliche cfr. F. GIACOMONI (ed), *Carte di regola*, pp. XVIII-XXI; E. CAPUZZO, *Carte di regola*, pp. 383-388; M. NEQUIRITO, *Le carte di regola*, pp. 13-16.

[34] L'elezione dei sindici da parte dei capicomune è prevista nelle carte

da uno a tre a seconda della vastità del territorio comunale o plebanale, dal numero e dall'importanza delle chiese; venivano nominati, ad esempio, tre sindici per la chiesa di S. Valentino in Vezzano e uno per la chiesa di S. Giacomo in Padergnone (pieve di Calavino); due a Mezzolombardo, Terlago, Chiarano (pieve di Arco), uno nelle chiese della pieve di S. Sisinio, a Tres (pieve di Taio), a Dambel. A volte, inoltre, avevano il duplice incarico di tenere l'amministrazione sia del comune che della chiesa[35]. Normalmente la funzione di sindico veniva esercitata per un solo anno, come le altre cariche comunali, ma in alcuni casi era prevista la rielezione o riconferma se la persona incaricata riscuoteva la fiducia della comunità[36]. I sindici generalmente non erano pagati per lo svolgimento di questo servizio; Giovanni Romel, sindico della chiesa di Terlago, ad esempio, interrogato su questo aspetto, dichiara: «Io servo gratis et amore Dei»[37].

di regola di Vezzano e Padergnone (1574): F. GIACOMONI (ed), *Carte di regola*, I, p. 641 e p. 652; Mezzolombardo (1584): S. DEVIGILI - M. DEVIGILI (edd), *Carta di regola*, p. 57; Chiarano (1593): F. GIACOMONI (ed), *Carte di regola*, II, p. 302; Comune di Fiemme: G. RIZZOLI, *La comunità di Fiemme*, p. 93. I sindici sono di nomina dei vicini secondo le carte di regola di Terlago (1424): F. GIACOMONI (ed), *Carte di regola*, I, p. 76; Pergine (1523): I, p. 395; Caldonazzo (1585): II, p. 38-39; S. Sisinio (1586): II, p. 136; Salter e Malgolo (1586): II, p. 56; Sanzeno (1586): II, p. 70; Cavizzana (1586): II, p. 86; Grigno (1592): II, p. 258; Tres (1599): II, p. 348.

[35] Nella carta di regola di Terlago si legge: «Item quod in dicta regula elligantur statim duo sindici ecclesiae et comunis qui solicitent et procurent quod elemosine fiant et in fine anni racionem faciant de administratis; et habeant unum quaternum super quo facient continuo scribere per modum registri legata et caritates legandas»: F. GIACOMONI (ed), *Carte di regola*, I, p. 76.

[36] «Item che il Maggior di Padergnone in publica Regola ogni anno elega il nuovo sindico della chiesa il giorno di tutti li santi, salvo se la Regola non lo confirmasse, niente di meno il detto sindico sia obbligato render conto come di sopra in anno in anno»: F. GIACOMONI (ed), *Carte di regola*, I, p. 652; anche i sindici di S. Sisinio potevano essere riconfermati: F. GIACOMONI (ed), *Carte di regola*, II, p. 136. A Tres è previsto invece che il sindico delle chiese non possa essere rieletto per i cinque anni seguenti: F. GIACOMONI (ed), *Carte di regola*, II, p. 355.

[37] AV II, f. 317r.

In talune circostanza, però, veniva loro accordata una percentuale sui crediti riscossi a favore della fabbrica.

I sindici avevano numerose incombenze: provvedere alla riscossione di censi, affitti, livelli e legati pii dovuti alla fabbrica sia in denaro che in natura; controllare l'adempimento degli obblighi legatari, delle *carità* ovvero le distribuzioni comunitarie di pane e vino o altri prodotti in occasione di feste religiose solenni o processioni; tenere in ordine i registri delle entrate e uscite, conservare i documenti dei diritti, gli urbari e gli inventari dei beni stabili e mobili, aggiornandoli e rinnovando i contratti di affitto; provvedere, inoltre, alle spese per il culto, l'illuminazione e l'arredamento delle chiese (suppellettili, biancheria, arredamento degli altari ecc.) attingendo ai fondi della fabbrica per le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria. Allo scadere del loro mandato annuale, infine, erano obbligati a render conto pubblicamente del loro operato amministrativo e passare le consegne (registri dei conti, entrate e uscite, legati, urbari) ai nuovi eletti. Nel caso di mancata riscossione di tutte le entrate dovute alla chiesa entro la fine del loro mandato, erano passibili di pene pecuniarie per il ritardo e avevano l'obbligo di saldare i conti pagando di tasca propria.

3. *Accertamento della situazione amministrativa e patrimoniale al momento della visita*

Largo spazio all'interno della visita pastorale è riservato alla verifica dello stato patrimoniale delle chiese e al controllo dell'amministrazione; puntualmente i visitatori si preoccupano, dunque, di convocare i sindici chiedendo loro di presentare registri, libri dei conti e inventari e di render conto dell'amministrazione e degli eventuali problemi o difficoltà incontrate.

La gestione dei patrimoni delle chiese, molto più che la gestione dei benefici ecclesiastici, risente di uno stato generale di confusione e incuria. Pressoché ovunque si annota la mancanza di inventari dei beni e di urbari, la trascura-

tezza nell'aggiornamento dei registri delle entrate e delle uscite, la negligenza degli amministratori, la perdita di diritti, il grande numero di debitori, l'accumularsi di crediti non riscossi.

Già la visita pastorale di Bernardo Clesio aveva evidenziato il problema generale dell'assenza di inventari o il loro mancato aggiornamento[38]; in quell'occasione i visitatori avevano imposto, secondo le istruzioni del vescovo, l'obbligo di compilare questi registri nei quali dovevano apparire i redditi, l'elenco dei beni stabili delle chiese con la descrizione dei confini, il loro numero e grandezza, nonché i diritti di decima con l'elenco di coloro che erano obbligati a pagare. Si raccomandava, inoltre, di redigere anche l'inventario dei beni mobili[39]. In realtà queste disposizioni erano rimaste largamente inattuate dal momento che al tempo della visita Madruzzo la situazione non sembra migliore. Sono ancora numerosissime, infatti, le chiese prive di libri dei conti e di inventari. Questa carenza è particolarmente grave, come ai tempi di Clesio, nella parte italiana della diocesi dove si susseguono con monotonia le annotazioni che rilevano la mancanza di registri o lo stato di disordine in cui versano. L'amministrazione del patrimonio è meglio curata in molte chiese del decanato All'Adige dove sindici e massari presen-

[38] Sul problema degli inventari e dell'amministrazione dei beni ecclesiastici nella visita di Bernardo Clesio cfr. M.C. BETTINI, *La visita pastorale (1537-38)*, pp. 268-272, dove viene fornito anche un elenco approssimativo [sic] delle località in cui vengono riscontrate inadempienze degli amministratori e carenze relative agli inventari e rendiconti annuali: Folgaria, Volano, Torbole, Riva, Terlago, Giovo, Besenello, Rovereto, Mori, Villalagarina, Gardumo, Calavino, Banale, Bleggio, Lomaso, Turano, Tione, Ossana, Malè, Cles, Denno, Garniga, Spor, Tassullo, Livo, Revò, Arsio, Cloz, Fondo, Sarnonico, Romeno, Dambel, Sanzeno, Coredo, Smarano, Torra, Taio, Vigo di Ton, Civezzano, Pinè, Cembra, Meano.

[39] Istruzioni per i visitatori in G. CRISTOFORETTI, *La visita pastorale*, p. 152. Cfr. anche *Constitutiones Bernardi*, cap. XXIII «De bonis ecclesiarum administrandis»; cap. XXIV «De conficiendis inventariis reddituum ecclesiarum».

TAV. 1. *Crediti non riscossi*

Località	Chiesa	totale crediti*	redditi annuali+
Decanato di Trento			
Fornace	S. Martino	80	
Garniga	S. Osvaldo	54,6	10,2
Drena	S. Martino	107,5	
Decanato valli di Non e Sole			
Pavillo	S. Paolo	145	
Campo	S. Lucia	38	
Cles	BMV	300	
	S. Vigilio	62	
	S. Valentino	52	53,4
Maiano	S. Pietro	96	3,6
Dres	S. Tomaso	31	
Caltron	S. Lucia	125	5
Decanato Giudicarie			
Rendena	S. Vigilio	478	30,5^
Massimeno	S. Giovanni Batt.	28,1	
Caderzone	S. Biagio	28,6	
Premione	S. Rocco	39	
Dolaso	S. Antonio	160	
Saone	S. Brizio	109,4	
Decanato della Vallagarina			
Riva	S. Rocco	10,2	
Mori	S. Maria	300	13
Aldeno	S. Giorgio	69	
Decanato All'Adige			
Mezzocorona	Assunzione	50	29
Lisignago	S. Biagio	700	

* Il totale dei crediti delle fabbricerie è stato calcolato in ragnesi e sono state tolte le sottodivisioni; nel caso della pieve di Rendena invece si tratta di libbre di olio.

+ Reddito annuale della fabbriceria in ragnesi.

^ A cui vanno aggiunte 180 libbre di olio.

tano registri ordinati e ben tenuti, suscitando l'approvazione dei commissari vescovili[40].

Molto comune è anche la constatazione che la riscossione degli affitti e dei legati pii procede all'infinito per incuria e negligenza dei sindici. Infatti il controllo dei libri dei conti permette di accertare come molte persone siano debitrici nei confronti della chiesa ed i crediti si accumulino di anno in anno (cfr. tav. 1).

Nei pochi casi in cui è possibile fare una proporzione fra crediti ed entrate annuali si può notare come spesso i crediti cumulati dalle chiese in più anni[41] e mai riscossi arrivino a cifre considerevoli: per la chiesa di S. Pietro in Maiano sono più di 26 volte rispetto al reddito, ammontante a meno di R. 4; S. Lucia in Caltron ha R. 5 di entrate annuali ma 25 volte tanto da riscuotere; anche la cappella di S. Maria a Mori, con R. 13 di reddito annuo[42], sarebbe alquanto più ricca se i sindici si preoccupassero di esigere i R. 300 dovuti.

Il tentativo di sottrarsi agli obblighi nei confronti della fabbriceria è piuttosto diffuso nella gente del paese; sono molti, infatti, coloro che anno dopo anno cumulano i debiti senza mai pagarli: per la chiesa di S. Antonio in Dolaso (pieve di Banale) viene stilato un elenco di undici nomi, abitanti della comunità debitori per somme che vanno da un minimo di 5 ad un massimo di 44 ragnesi per un totale complessivo di circa R. 160[43]; gli insolventi nei confronti della cappella di S.

[40] A Roverè della Luna (pieve di Mezzocorona) il sindico presenta «libri computorum et rationum ipsium ecclesiae et sindicorum, quibus visis et examinatis, quia omnia bene recta, ac pulchre ordinata inventa sunt, eadem laudarunt et approbarunt ...»: AV IV, f. 371r. Espressioni di lode e approvazione sono rivolte, ad esempio, anche ai sindici della chiesa di Cortina (pieve di Magrè): AV IV, f. 312v, a quelli delle chiese soggette alla pieve di Cavalese: AV IV, f. 417r, a Someda (Moena): AV IV, f. 463r.

[41] Non è possibile stabilire in quanti anni vengono accumulati questi crediti perché i verbali di visita non lo specificano.

[42] A titolo d'esempio si può ricordare che il sacerdote Paolo Anderlini, primissario a Mori ricavava un reddito annuale oscillante dagli 80 ai 100 fiorini.

[43] AV V, f. 264v-265r.

Brizio in Saone (pieve di Bleggio) sono ancor più numerosi tanto da far ritenere che la maggior parte delle famiglie del paese avessero contratto debiti verso la chiesa. L'elenco comprende infatti 33 persone e in media ognuna deve circa R. 3 alla fabbrica[44]. La sola testimonianza dei crediti, oltre la loro stessa dimensione, segnala come, da una parte le fabbricerie non fossero efficienti e, d'altro lato, come l'insolvenza fosse spesso diventata un fenomeno cronico. Molte ne sono le cause e le motivazioni.

Innanzitutto le disposizioni relative alla tenuta dei registri e alla buona amministrazione del patrimonio si dovevano confrontare col fatto che molti sindici e massari non sapevano né leggere né scrivere e di conseguenza si venivano a trovare in difficoltà nell'adempiere agli obblighi dell'ufficio loro affidato e nella necessità di ricorrere a vari espedienti. Il massaro di Besenello, ad esempio, essendo analfabeta, aveva affidato il compito di riscuotere i legati ed i crediti della chiesa ad un certo Martino Valentini di Calliano dietro compenso di otto fiorini[45]. In molte zone ci si affida alla memoria o sono ancora in uso rudimentali sistemi di calcolo, come ad Andalo dove la contabilità si tiene per mezzo di un bastone sul quale vengono incise delle tacche con un coltello[46]. Anche la coincidenza di controllori e debitori, essendo massari e sindici scelti dalla comunità fra i propri membri, poteva facilmente far scattare meccanismi di connivenza: gli amministratori non avevano sufficiente autorità ed efficaci stru-

[44] AV V, f. 378v-379r. I crediti sono calcolati in lire piccole trentine; un ragnese corrisponde a circa 7,5 lire piccole.

[45] AV VI, f. 220v-221r.

[46] «Inquirentes Domini ab hominibus rationes ecclesiae nihil aliud repererunt nisi quod ipsi homines debitores, et creditores ipsium ecclesiae super baculis ligneis cultello annotabant, nullam aliam memoriam habentes ...»: AV V, f. 235v. L'uso del medesimo sistema di calcolo basato su bastoni e tessere è certificato a Zambana (AV IV, f. 409r) e a Dambel: V. INAMA, *Nuove spigolature*, p. 150; a Bagolino, invece, i visitatori ordinano «Che gli massari delle chiese, et confraternitadi tenghino buon conto delle entrate et spese di dette chiese, et confraternità, tenendo gli conti in libri particulari, et non in police, come peravanti si faceva»: AV V, f. 161v.

menti di coercizione o di repressione degli abusi, oppure, semplicemente, non volevano usarli nei confronti di vicini, parenti, amici del loro stesso paese.

A volte le condizioni di povertà della popolazione inducono a concedere dilazioni nei pagamenti dei legati o degli affitti. Un caso emblematico si verifica a Lisignago dove vengono controllati i conti della chiesa e si scopre che i sindici, in molti anni, risultano debitori verso la chiesa di oltre R. 700, ma questi giustificano il loro operato ricordando la «magnam paupertatem» della gente del paese. Si deve dunque trovare un rimedio che non risulti troppo drastico e quindi inattuabile: d'accordo col pievano di Cembra, si decide quindi di accordare ai debitori una dilazione di pagamento: ogni anno avrebbero dovuto pagare una quota fino ad arrivare, nello spazio di sei anni, alla totale estinzione del debito[47]. Anche nella chiesa di S. Silvestro in Lenzumo (pieve di Ledro) il «commissario dei legati» dichiara che, a causa della povertà diffusa, sono pochi gli obblighi legatari adempiuti integralmente e la cosa si trascina da lungo tempo. I visitatori, desiderando rispettare la volontà dei defunti, stabiliscono che entro un anno tutti i legati dovevano essere esatti concedendo al commissario ogni potere contro i debitori contumaci compresa la possibilità di servirsi del braccio secolare[48].

I visitatori dal canto loro, spesso su richiesta degli stessi sindici e massari, svolgono una intensa attività tesa a controllare registri e documenti, a verificare l'esistenza di diritti consuetudinari, ad accertare l'identità dei debitori e la consistenza dei debiti, per ristabilire i diritti della chiesa e riprendere il controllo del patrimonio o dei beni usurpati. La commissione visitale in alcune zone, soprattutto nel decana-

[47] AV IV, f. 531r.

[48] AV VI, f. 315r. Anche Nicolino Corradini di Vigolo Baselga sarebbe obbligato a versare quattro stai di frumento per la carità del pane ma afferma di essere molto povero e di aver subito danni a causa della grandine; chiede, quindi, ai visitatori la possibilità di dilazionare il pagamento in due anni: AV II, f. 383r.

to di Trento, si costituisce dunque in tribunale, per ascoltare e dirimere «quorundam syndicorum ecclesiarum controversias, querelas et instantias»[49]. Gli amministratori delle chiese, convocati, espongono le questioni controverse e chiedono ai visitatori di intervenire d'autorità, obbligando gli inadempienti a pagare affitti o legati, a saldare debiti, a restituire alla chiesa quanto è stato sottratto. Coloro che sono stati chiamati in causa possono successivamente esporre la loro versione dei fatti e le motivazioni dei loro comportamenti. Nella seconda fase del processo i visitatori cercano di acquisire elementi certi per emettere una sentenza: controllano e verificano registri e documenti e in mancanza di questi, ascoltano numerosi testi giurati, in particolare i sindici precedenti e i vecchi del paese, coloro cioè che conservano memoria del passato e possono quindi ricordare le tradizioni, le consuetudini, antichi diritti ormai desueti.

Ricostruire le varie fasi delle controversie, ristabilire i diritti della chiesa seguendo i passaggi di proprietà e le suddivisioni fra eredi di terreni un tempo della fabbriceria ma dati in affitto a privati, oppure vincolati da obblighi testamentari, individuare chi deve farsi carico del rispetto e del pagamento dei legati pii: non si tratta di operazioni semplici dal momento che, a causa della mancanza o della confusione di urbari ed inventari, ci si deve affidare alle testimonianze e ai ricordi, non sempre attendibili o discordanti, della gente del paese.

Molte, infatti, sono le possibilità ed i meccanismi messi in atto per sottrarsi soprattutto agli obblighi legatari. Un accorgimento molto comune applicato dagli eredi consiste nel vendere un terreno gravato da un obbligo o da un legato da devolvere alla fabbriceria, come libero da vincoli e franco. Il nuovo proprietario del fondo, chiamato in causa a render conto dell'insolvenza, si rifiuta di versare alcunché appellandosi all'inganno subìto e spesso porta, a supporto delle sue affermazioni, il contratto di acquisto del terreno dal quale

[49] AV II, f. 342v.

non risultano obblighi o vincoli. I visitatori, normalmente, deliberano che i nuovi proprietari siano comunque obbligati a farsi carico del rispetto delle volontà espresse dal testatore anche se al momento dell'acquisto non ne erano a conoscenza, riservando loro lo *jus agendi* contro i venditori[50].

A volte, invece, i legati non possono essere riscossi perché i fondi vincolati dal testatore sono stati divisi fra più eredi e quindi risulta difficile stabilire chi di loro debba adempiere all'obbligo, dal momento che nessuno si ritiene responsabile. In questo caso, ad esempio a Dimaro, i visitatori ordinano ai sindici di impedire lo smembramento dei fondi sui quali sono stati costituiti legati[51].

In generale, i commissari vescovili, pur nella diversità e complessità dei casi loro sottoposti, tendono a tutelare e ristabi-

[50] Un esempio della procedura che si ripete uguale a se stessa in moltissime pievi della diocesi: «Comparuit egregius dominus Antonius Pedratius notarius interveniens nomine viciniae et universitatis Plani communis Thenni et petiit Joannem Tononum de Burgo ibi praesentem tanquam possessorem cuiusdam loci alias obligati per quondam Dominicum Spagnolum in eius ultimo testamento ad celebrari faciendum annis singulis et perpetuis temporibus missas duas in ecclesia sancti Laurentii plebis Thenni et prout in dicto testamento ibidem ostenso, condemnari et condemnatum iuris remediis cogi et compelli ad alterum de duobus faciendum, vel exequendum praedictum legatum dictarum missarum, a quarum celebratione per annos tres proxime decursos destitutum est, vel ad relaxandum praedictam petiam terrae obligatam, et in casu cessationis praedictae relictis praedictis vicinis, ut in dicto testamento et ita petiit omni meliori modo. Presens dictus Joannes dixit acquisivisse dictam petiam terrae a Joanne spagnolo pro libera et sine aliquo onere prout in suo instrumento acquisitionis ibi ostenso apparet, ideo non teneri ad petita, petendo propterea hac de causa se absolvi et liberari. Domini visitatores admiserunt praedicta si et in quantum... et viso testamento, ac intellectis utriusque partis instantiis, condemnarunt dictum Joannem vel ad exequendum dictum legatum, vel ad resignandum dictam petiam terrae dictis vicinis, reservato tamen ipsi iure agendi contra venditorem et ita... Presente dicto domino Antonio et acceptante nomine quo supra»: AV VI, f. 237r-v.

[51] AV III, f. 127v: «Ideo iniunctum fuit serio praedictis syndicis, ut nullo modo de cetero patiantur dictos et tales fundos, super quibus legata constituta reperiuntur, dividi, sed ipsi syndici procedant semper contra integros fundos et possessores illorum, et si fuerit opus etiam ad eorum devolutionem».

lire i diritti della chiesa, anche quando non sono suffragati da prove e documenti certi, quando i registri non sono aggiornati e non si può stabilire con certezza di essere in presenza di abusi da parte laica. A Cloz, ad esempio, il sindico della chiesa di S. Stefano presenta istanza perché Michele Gerlini sia costretto a pagare alla chiesa un affitto di nove grossi così come certifica il registro della stessa; il Gerlini però si oppone, affermando di non essere tenuto a pagare avendo rinunciato all'eredità paterna. I visitatori concludono la controversia condannandolo al pagamento dell'affitto a meno che non possa certificare di aver effettivamente rinunciato all'eredità[52].

Non sono solo i contadini e la gente del paese i responsabili del depauperamento del patrimonio ecclesiastico; a volte l'incuria nella gestione del bilancio tende a nascondere le responsabilità dei sindici e la loro cattiva amministrazione. È quanto avviene, ad esempio, a Terlago. I visitatori, venuti a conoscenza che, a causa dell'incuria e negligenza dei sindici, molti redditi e censi della fabbrica della chiesa sono perduti o non vengono esatti, chiedono di controllare registri degli affitti, libri dei conti, tutti i documenti che si riferiscono ai diritti della fabbrica e, per finire, di conoscere i nomi di coloro che avevano detenuto la carica di sindico negli ultimi quindici anni. In questo modo scoprono che alcuni laici avevano affrancato legati e affitti di pertinenza della fabbrica ma il denaro che essi avrebbero dovuto versare nelle casse della chiesa non si trova e non se ne conosce l'eventuale destinazione. Si tratta solo di negligenza nella tenuta dei registri oppure di appropriazione indebita da parte degli amministratori di entrate spettanti alla fabbrica? In questo caso il quesito non riceve risposta[53]. A Tierno, invece, le informazioni raccolte sono più precise e più esplicite: la chiesa di S. Agnese potrebbe contare su un buon reddito ma la maggior parte non viene speso a beneficio della chiesa bensì spartito fra gli uomini e massari che ne

[52] AV III, f. 202v-203r.

[53] AV II, f. 318r-v.

hanno la gestione. Era stato il pievano di Mori, Pietro Antonio Zanini, a sollevare il problema[54] e la medesima accusa egli rivolge ai massari della chiesa di S. Zenone in Besagno[55]. I visitatori sono quindi costretti ad intervenire con severità minacciando l'interdizione e una multa di R. 10 agli amministratori che avessero osato destinare i redditi delle chiese ad usi diversi da quelli previsti in favore delle medesime[56].

4. *Destinazione dei redditi delle chiese*

I proventi delle fabbricerie dovevano essere destinati innanzitutto alla manutenzione e all'arredamento degli edifici di culto.

I visitatori in ogni luogo della diocesi dedicano particolare attenzione all'esame accurato delle chiese e cappelle visitate, controllano attentamente lo stato materiale degli edifici, l'arredamento degli altari, la fattura del tabernacolo e del fonte battesimale, e, spesso, procedono all'inventariazione delle suppellettili sacre, dei paramenti e degli oggetti liturgici necessari alla celebrazione ed al culto[57].

Da questo esame così generalizzato e puntuale emerge una realtà di povertà, incuria, sporcizia e abbandono. È difficile dare una spiegazione univoca e convincente di questo stato di cose perché molte possono essere le motivazioni. Le comunità e le fabbricerie, innanzitutto, erano spesso troppo povere, come sembrano far emergere anche i resoconti degli amministratori, per gestire e curare la manutenzione degli immobili e mantenere decorosamente o accrescere il patrimonio sacro.

[54] AV VI, f. 426r-v: «Cum lamentazione homines Thierni expendere redditus ecclesiae sanctae Agnetis in usus proprios cum non mediocri murmuratione et animarum periculo».

[55] AV VI, f. 424v-425r.

[56] AV VI, f. 424r.

[57] Alcune considerazioni sullo stato degli immobili e sull'organizzazione dello spazio sacro in C. NUBOLA, *Stato delle chiese*, in L. DAL PRÀ (ed), *I Madruzzo e l'Europa*.

D'altro canto non sono solo le chiese ad essere «spoglie»; anche le canoniche sono spesso edifici cadenti con necessità di urgenti ristrutturazioni: la canonica di Pieve di Bono «non parvam requirit reparationem et nullo mobilia ad ipsam pertinentia reperiuntur»[58]; quella di Terlago ha bisogno di riparazione e i visitatori ordinano, se è possibile, di provvedervi oppure di costruirne un'altra coi frutti del beneficio[59]. I pochi inventari dei beni mobili a loro volta illustrano quanto le stanze fossero disadorne, prive di tutto, anche del necessario per abitare, con pochissimi mobili e oggetti di uso quotidiano ridotti all'essenziale.

Nella canonica di Rendena ad esempio, si elencano molto sobriamente:

«Primo un banco de lares da grano de tenuta circa stara quatro.
Una lettéra rota de pez.
Tavole doi, una de pez l'altra de nogara.
Una cassa de pez vechia.
Un cavazallo de ferro»[60].

Anche in quella di Rovereto l'arredamento è povero, ma il pievano assicura trattarsi di buoni mobili: due tavole, una credenza, un cassone, e una catena per il camino[61]. Dai non numerosi casi su cui i visitatori soffermano l'attenzione si può forse presumere che la scarsità degli arredi fosse la condizione normale tanto nelle chiese come nelle canoniche, così come nella maggior parte delle case private[62].

Non infrequentemente inoltre, le chiese sono trasformate in fienili o in stalle, rimangono aperte giorno e notte divenen-

[58] AV V, f. 99v.

[59] AV II, f. 320r.

[60] AV V, f. 3v-4r.

[61] AV VI, f. 65v. Anche a Bagolino la canonica è «non multum commoda» e pressoché vuota tanto che i visitatori ordinano ai consoli della terra di Bagolino e ai massari della chiesa di procurare qualche mobile «per uso e beneficio del curato»: AV V, f. 154r e 161v; per la canonica di Condino cfr. AV V, f. 144v.

[62] A. TURCHINI, *Una fonte*, pp. 299-309.

do rifugio per pastori e vagabondi; nelle cappelle dove si celebra un'unica volta all'anno gli arredi sacri mancano completamente oppure sono laceri, sciupati, distrutti, rubati. L'abbandono e la decadenza dei luoghi tradizionali di culto sono, agli occhi dei visitatori, espressione visiva, conseguenza, dello scarso zelo pastorale dei sacerdoti, oppure, d'altro lato, manifestano un «oscuramento del sentimento religioso» nella popolazione con la rarefazione delle pratiche liturgiche e devozionali svolte all'interno dell'edificio. I delegati vescovili, riguardo alla manutenzione degli edifici ecclesiastici, in vista della loro valorizzazione d'uso e della costituzione di un adeguato arredo liturgico, sono portatori di un ideale espressione del nuovo clima post-tridentino, di una nuova cultura del sacro secondo la quale una chiesa bene «ornata» diventava immediatamente segno, non solo simbolico, di fede e di devozione: di questo atteggiamento è espressione emblematica l'ordine di far costruire un tabernacolo d'oro o dorato nel quale custodire il SS. Sacramento. Ma quante fabbricerie potevano permettersi una tale spesa? Gli standard di decoro, di pulizia, di ordine e di bellezza richiesti sono presumibilmente maggiori e diversi da quelli delle popolazioni alle quali si rivolgevano: ma nulla è considerato abbastanza dignitoso per la casa di Dio[63].

Non tutti gli edifici erano, naturalmente, spogli e in pessimo stato. Ad esempio la chiesa plebanale dell'Assunzione in Condino, mantenuta, secondo le testimonianza degli amministratori, contando unicamente sulla generosità dei fedeli[64], aveva i suoi otto altari curati e ben ornati; controllata nel suo complesso tanto all'esterno che all'interno, viene giudicata «multum laudabilis» anche se le quattro finestre sono prive di vetri, il pavimento «est magna congeries imunditiarum et terrae» e il campanile ha urgente bisogno di

[63] Abbandono, decadenza, sporcizia, mancanza degli oggetti e arredi essenziali al culto ecc., sono costanti che riflettono uno stato di cose generalizzato non solo nella diocesi di Trento ma, si può dire, nella maggior parte delle diocesi visitate in epoca precedente e successiva al concilio di Trento fin oltre il XVII secolo.

[64] AV V, f. 145r-v.

riparazioni[65]. La chiesa parrocchiale e santuario della Vergine Maria di Civezzano[66], meta di pellegrinaggi e luogo di culto molto frequentato dai fedeli della diocesi tridentina, gode di ricche entrate (R. 404 circa nel 1578-79)[67]. Anche l'arredo e la dotazione sacra sono notevoli per quantità e valore, i cinque altari sono molto ornati, il fonte battesimale è ben costruito, tutto è pulito e ben custodito[68]. Fra gli oggetti e i paramenti sacri in particolare vengono inventariati 7 calici di cui due d'argento e gli altri cinque con le coppe d'argento e i piedi di rame dorato, 7 patene d'argento dorato, 5 tovaglie di tessuti preziosi e altre 68 lavorate in vario modo, 27 pianete, 13 palii; anche i libri liturgici sono molti se paragonati a quelli presenti (o assenti) nella grande maggioranza delle altre chiese[69]. Nella revisione all'inventario vecchio si ricordano poi altri oggetti d'argento, in particolare una grande pisside per il SS. Sacramento ed una più piccola, vasi per la custodia degli altri sacramenti, reliquari lavorati a forma di croce o di vaso; la devozione della popolazione verso la Madonna di Civezzano è testimoniata, infine, dall'elenco di alcuni preziosi *ex voto*[70]. Si

[65] AV V, f. 143v-144r.

[66] Sul santuario dell'Assunta in Civezzano cfr., in particolare, G. VAJA, *Memorie*.

[67] BCTN, *AMC*, «Acta originalia», I: copia dell'inventario dei beni mobili con le revisioni e le aggiunte stilati dal notaio della visita Giordano Giordani, presenti lo stesso rettore Gerolamo Roccabruna, il vicario generale Giovanni Alessandrini e Nicolò Arnoldi, in qualità di commissari visitali; elenco dettagliato delle entrate e uscite della fabbrica relativo al periodo 27 novembre 1578-20 dicembre 1579: si accerta che le spese della chiesa erano state superiori alle entrate raggiungendo la cifra di R. 502 circa. Il sindico rimaneva dunque creditore per R. 97 circa.

[68] AV II, f. 217r-220r.

[69] Si segnalano infatti: «Missali trei in folio novi, missale uno in quarto novo, un rituale romano, un graduale vechio in pergamena, doi antifonari vechi in pergamena, un graduale novo per le feste coperto di corame bianco, un graduale vechio festivo e dominicale, un graduale novo per le feste d'esti coperto di bianco, un psalmista novo grande coperto di bianco, un psalmista vechio, un manuale de novi coperto de nero, un manuale vechio rotto, doi breviarii in quarto de novi, uno coperto de rosso, l'altro de nero»: BCTn, *AMC*, «Acta originalia», I.

[70] BCTn, *AMC*, «Acta originalia», I: «Un cuor d'argento forato per

tratta comunque di una ricchezza non usuale, dovuta alla particolarità del luogo.

Quando si tratta di far fronte a spese onerose per il bilancio delle chiese come quelle necessarie per la costruzione o ristrutturazione degli edifici ecclesiastici, i fabbriceri e gli uomini della comunità cercano sovente di costringere il parroco ad attingere la somma necessaria dalle rendite del beneficio, oppure a contribuire versando una percentuale della spesa; i sacerdoti, naturalmente, si oppongono. In questo modo si vengono ad innescare controversie e liti destinate a trascinarsi a lungo. Questo era uno dei più frequenti motivi di appello ai visitatori ed alla curia diocesana poiché non erano ben definiti, o universalmente accettati, gli obblighi e i doveri di pertinenza della fabbriceria, del comune, dei pievani o curati. In linea di principio, nelle costituzioni sinodali del vescovo Bernardo Clesio, successivamente riprese da Madruzzo, si prevedeva che le spese per la manutenzione degli edifici, in particolare per il rifacimento dei tetti, dovessero essere a carico della comunità[71]. In realtà la defi-

profumi, otto cuori di piastra picioli et grandi d'argento, quatro para d'ochi di piastra d'argento, una smilza di piastra d'argento, doi figure di piastre d'argento ingenochione, doi gambe di piastra d'argento con le coscie, una Madonina d'argento, una teta d'argento, doi fili d'argento uno grande et uno piciolo. Oltra quello e sopra la tella: anelli undeci d'argento con pietre false dentro con doi fede, un raso carico di figure et piastre d'argento pesa con il raso in tutto lire sei onze doi ...».

[71] *Constitutiones Bernardi*, cap. LVI «De novis ecclesiis erigendis». Anche le costituzioni di Ludovico Madruzzo riprendono quelle del Clesio, rifacendosi anche al decreto del concilio di Trento: *Constitutiones Madrutii*, cap. 41 «De ecclesiis sartis tectis conservandis et reparandis, si quae vetustate sint collapsae»: «Ut ecclesiae sartae tectae custodiantur, constitutionem cardinalis Bernardi sequentes, tecta, ex quorum neglectu, et vitio, plerumque ruinam initium contingit, per communitates sub excommunicationis, et interdicti poenis arbitrio nostro infligendis, refeci mandamus: si quae vero de praesenti sint in nostro episcopatu, aut futuris temporibus erunt eclesiae ruinosae, et quae reparatione indigeant, volumus in iis restaurandis, servari decretum Conc. Trid. sess. 21 cap. 7 de reform. incip. Cum illud quoque ...». Il decreto del concilio di Trento non era stato molto preciso nella attribuzione delle spese anche se aveva previsto una contribuzione da parte di coloro che godevano dei frutti e proventi della chiesa.

nizione della vertenza e le soluzioni adottate variano da luogo a luogo adattandosi alle circostanze, tengono conto delle effettive condizioni economiche del beneficio da un lato e della fabbriceria dall'altro, ma anche, in alcuni casi, dell'«ostinazione» della comunità o dell'inflessibilità del sacerdote nell'affermare la sua indisponibilità ad accollarsi parte delle spese. A Cloz, nel corso della visita pastorale si presentano gli uomini ed i sindici della pieve, essendo venuti a sapere che si chiede loro di contribuire alla riparazione della chiesa parrocchiale. Poiché essi non sono tenuti a ciò in quanto il loro pievano incamera personalmente tutti i frutti e redditi della pieve, sollecitano una dichiarazione in tal senso da parte dei visitatori. Ma il pievano, presente, afferma di non essere obbligato a pagare, e a sostegno della sua affermazione presenta alcune sentenze già emesse a suo favore. Ascoltate le due parti e presa visione dei documenti presentati, i visitatori formulano la loro sentenza: gli uomini della comunità devono riparare il tetto della chiesa entro il termine ultimo di un anno; il reperimento del denaro necessario spetta «ad eorum iudicium et conscientiam»; il pievano, da parte sua, viene ammonito a contribuire «liberaliter et non gravate»[72]. A Folgaria si ripete una vicenda simile. In questo caso gli uomini della comunità vorrebbero che il pievano fosse costretto a contribuire alle spese di costruzione della chiesa, secondo quanto stabilito dalla sentenza già emessa dal suffraganeo Gabriele Alessandri ancora nel 1574[73]. In quell'occasione il suffraganeo, tenuto conto delle disposizioni conciliari, considerata la grande povertà della comunità e la disponibilità del pievano a sobbarcarsi parte dell'onere, aveva deliberato che il pievano fosse tenuto a pagare la quarta parte delle spese; gli uomini della comunità d'altra parte si erano impegnati alla prestazione di 25 giornate di lavoro per la ristrutturazione della canonica. Dopo più di sei anni, tanto è il tempo trascorso fra la sentenza dell'Alessandri e la visita pastorale (9 giugno 1580), comunità e pievano

[72] AV III, f. 202r-v.

[73] AV VI, f. 202v-206r.

stanno ancora discutendo senza, pare, giungere ad un accordo definitivo.

Anche ad Ala il primo nella lunga lista dei *gravamina* presentati dalla comunità contro il pievano, si riferisce alla richiesta di risarcimento per le spese della fabbrica:

«Per parte della università di Ala si dimanda chel reverendo signor arciprete sia tenuto refare la università del terzo che li tocca della fabrica della chiesa alla summa de ducati trecento de più fabricata l'anno passato per grandissima necessità del popolo, et così successivi e de tempo in tempo, quando si fabricarà come si fa in Avio, et Brentonico.

Item sia sententiato esso arciprete al dare et pagare il terzo della spesa andarà a far refare una campana rotta.

Item terzo della spesa a far fare una pianeta bianca nova, et uno camise per necessità del culto divino ad honor de Dio iuxta liquidationem fiendam»[74].

Nelle curazie dove il comune si incaricava direttamente dell'assunzione e del pagamento del salario al proprio sacerdote, la comunità aveva generalmente più potere contrattuale e poteva prevedere clausole obbliganti il curato a contribuire alle spese necessarie per la costruzione o manutenzione delle chiese. È quanto avevano cercato di realizzare gli uomini di Albiano ma anch'essi non avevano risolto efficacemente il problema[75]. Alla fine però il curato è costretto a promettere di versare 20 fiorini per la costruzione del campanile[76].

[74] AV VI, f. 114r-v. L'elenco dei *gravamina* viene probabilmente portato e discusso in Congregazione spirituale. Non sappiamo quindi, dagli atti di visita, come la questione viene risolta. Va ricordato che Avio e Brentonico, assieme ad Ala e Mori, costituivano i Quattro vicariati, i quali pur appartenendo al principato vescovile di Trento, erano sottoposti, per la parte spirituale, alla diocesi di Verona.

[75] AV IV, f. 516v: «[Homines loci] Responderunt primo ac proposuerunt qualiter eorum dominus curatus dum in dictum beneficium postularet ac in eius possessionem intraret promisit paramentum unum instructum ecclesiae et hominibus promisit vigintiquinque florenos pro fabricando campanili, quibus cum nunc indigeant, illos dare recusat».

[76] AV IV, f. 517r.

Le fabbricerie avevano in gestione particolari lasciti legatari che destinavano in perpetuo parte dei frutti e redditi ricavati da fondi e terreni all'adempimento delle cosiddette «carità»[77]. Giacomo Brochetta, notaio di Cavrasto, ad esempio, aveva lasciato un terzo del proprio patrimonio immobiliare alla chiesa di S. Eleuterio in Bleggio indicando la destinazione dei frutti e dei redditi; era previsto, in particolare, che «omni anno, perpetuis temporibus, quolibet die veneris sancti, in memoriam passionis redemptoris nostri Jesu Christi, et pro subventione pauperum, ex eisdem redditibus salma una bladi panes inde conficiendo dispensetur et distribuatur pauperibus Christi»[78]. La fabbriceria stipulava affitti e livelli perpetui con l'obbligo per i conduttori di versare ogni anno quanto previsto dal testatore. In genere si trattava di modeste quantità di frumento, biada, segale con cui venivano confezionati dei pani distribuiti poi in occasione di particolari solennità religiose: venerdì santo, rogazioni, Corpus Domini, oppure nel giorno della dedicazione della chiesa. Spesso al pane veniva accompagnato il vino; seppure in misura più limitata, si trovano anche carità che prevedevano la distribuzione di formaggio, fave cotte, piselli[79]. In alcuni luoghi si destinavano a ciò derrate di cereali più consistenti. A Baselga del Bondone, ad esempio, tutto il ricavato dei «fondi comuni», terre indivise di proprietà del comune rurale, che ammontava a 7 staia di frumento, 40 staia di segale

[77] La «carità» era una tradizione diffusa in tutte le comunità della diocesi. Notizie molto abbondanti su questa consuetudine si trovano nei verbali di visita relativi in particolare ai paesi di Fraveggio: AV II, f. 340v-341r; Lon: AV II, f. 338r-339r; Vezzano: AV II, f. 342v-344r; S. Leonardo-Vigolo Baselga: AV II, f. 282v; Baselga del Bondone: AV II f. 283r-286r, f. 304r; Lasino: AV II, f. 376v-377v; Mattarello, AV VI, f. 243v-244r, f. 246v-247r. La tradizione delle «carità» è testimoniata anche per l'area veneta della Valpolicella (pasti collettivi): M. KNAPTON, *Istituzioni ecclesiastiche*, in G.M. VARANINI (ed), *La Valpolicella*, pp. 403-405.

[78] AV V, f. 322r.

[79] A Mattarello la carità consisteva in distribuzioni di pane vino e formaggio; a Lon si distribuivano vino e piselli, a Baselga del Bondone, invece, si abbondava: segale, frumento, mezzo carro di vino e 7-8 paioli di fave cotte.

e mezzo carro di vino, venivano usati per la «carità del comune» distribuita in occasione della festa del Corpus Domini. Anche gli amministratori della chiesa di S. Leonardo in Mattarello mettevano a disposizione, per la festa patronale, 24 staia di frumento e più di 9 brente di vino ricavati da affitti, livelli perpetui o legati.

Queste elargizioni destinate ai «poveri» del villaggio, in seguito ad un processo di dilatazione della categoria di povero, venivano normalmente estese a tutti i vicini. Domenico de Bergamaschi di Baselga del Bondone racconta come «prima era solito farsi la carità, di poi si applica alla fabrica con licenza dell'ordinario, et poi si convertì tra gli homini et mi dispiace grandemente che gli poveri ne patischino»[80]. In realtà il malumore è dovuto più al fatto che i prodotti da destinare alla carità andavano a finire a beneficio di poche famiglie, e non certo di quelle più bisognose, invece che essere distribuiti equamente «per foco» o utilizzati a favore di tutta la comunità[81]. In molti paesi l'estensione della destinazione della carità fino a comprendere l'intera comunità era entrata nell'uso consuetudinario così da essere accettata, in mancanza di lamentele, anche dalle autorità ecclesiastiche. Il pasto collettivo in questo caso costituiva un'occasione di incontro e di festa per la gente del paese, un momento conviviale e simbolico in cui venivano affermati e rinsaldati i vincoli di vicinato.

Il problema delle carità viene portato all'attenzione dei visitatori solo nel momento in cui esistono situazioni controverse da definire: debitori insolventi, abusi nella destinazione, necessità di ristabilire i termini della consuetudine. Quando i sindici e gli uomini del paese chiedono un intervento coattivo per il ripristino delle carità tradizionali tendenti a cadere in disuso per insolvenza degli eredi, normalmente i delegati del vescovo accolgono la richiesta. A Vezzano, infatti, il tribunale visitale, preso atto dei documenti dimostranti l'esi-

[80] AV II, f. 286r.

[81] AV II, f. 283v, f. 285r.

stenza dell'obbligo legatario, nonostante le proteste, costringe i possessori dei terreni vincolati a versare alla fabbrica i tre staia di frumento da distribuire fra i vicini «iuxta solitam et antiquissimam consuetudinem»[82]. Il commissario della carità di Lasino è ancora più radicale nella propria richiesta: dal momento che gli eredi di un certo Giovanni Paolaci si rifiutano di fare la carità di 10 staia di frumento fondata su diversi appezzamenti di terra, chiede licenza di poterne pignorare i beni, tramite l'ufficiale o il saltaro[83] e vendere i beni pignorati fino alla completa estinzione del debito; i visitatori acconsentono[84].

In realtà, accanto alla tendenza al ristabilimento e al rispetto delle consuetudini, comincia ad emergerne un'altra di segno opposto, tesa a scoraggiare o ad abolire queste stesse tradizioni. Sono i segni evidenti di una mentalità nuova e ancora minoritaria ma che, pur nelle contraddizioni, si fa strada, tendente a considerare con sospetto feste e banchetti comuni in quanto occasioni di «abusi» ed «eccessi». Lo stesso processo porterà, come si vedrà più avanti, all'ordine di abolire i convivi confraternali. A Mattarello i visitatori prendono provvedimenti per l'abolizione della carità con una autorità e durezza di toni difficilmente riscontrabile nei verbali di visita:

> «Si ordina, dechiara et comanda espressamente che da qui in poi detti huomini et syndici non debbano né possano per alcun modo spendere, né convertire quei ventiquatro stari di formento e più e quelle nove brente de vino, né altra qualsivoglia cosa pertinente alla fabrica della chiesa predetta de san Leonardo in altro uso, che in beneficio di essa chiesa, et fabrica, né debbano né possano per alcun modo convertirli in quella sua nominata carità, ma confusione, baccanali, estrapazzo di robba, et se pur vogliono fare tale carità la faccino del suo, non di quello che è alla detta chiesa destinato ...»[85].

82 AV II, f. 344r.

83 Guardia comunale, guardiaboschi.

84 AV II, f. 377v-378r. Anche a Segonzano i non solventi la carità di pane e vino da distribuire in occasione della festa di S. Marco vengono minacciati del pignoramento dei beni e del pagamento di una multa di R. 15: AV IV, f. 514r.

85 AV II, f. 246v-247r, f. 243v-244r.

Forse per questi visitatori ancor più importante della salute delle anime è la lotta agli sprechi e allo sperpero, a favore di un uso più «razionale» o «ragionevole» del denaro delle chiese. Anche le pene minacciate in caso di inadempienza erano gravi: scomunica per i sindici, interdetto per tutta la comunità di Mattarello, multa di R. 50 per i «contrafacienti» da destinare metà alla fabbrica della chiesa cattedrale di Trento, e per l'altra metà a *loca pia* secondo le decisioni del vescovo e della congregazione spirituale[86].

Il tentativo di abolire una carità che lasciava la fabbriceria quasi completamente priva di redditi non è un caso isolato, ma non è facilmente destinato al successo. A Garniga, già qualche anno prima della visita, la piccola carità di uno staio di frumento era stata proibita dal vescovo suffraganeo[87]; ma proprio il rifiuto di obbedire all'ordine – la carità viene tenuta in vita nonostante il divieto – mostra quanto queste decisioni dovessero scontrarsi frequentemente con l'opposizione delle comunità decise a mantenere e difendere abitudini e tradizioni[88].

[86] AV II, f. 243v-244r.

[87] Ún uomo di Garniga interrogato risponde: «... Si paga un affitto perpetuale di uno star di formento posto sopra una pezza di terra alla pradazova, il quale si spende dalla comunità in una carità ancor che una volta fossero impediti, et prohibiti da monsignor vescovo suffraganeo, non hano voluto obedire. Aetatis an. 63».

[88] Il fenomeno è ben testimoniato da una lettera inviata al vescovo dai massari della comunità della pieve di Isera a metà '700: «Per li molti disordini, ubriachezze, risse, per non far menzione di quelli scandali che le pudicissime orecchie offendono, soliti nascere nella Processione che si fà nelle rogazioni di Isera per Lenzima a C[astel] Corno e Patone, fù dal nostro S. Parroco, et altri zellanti cercato di levare questa longa e niente pia Processione con ridurla à metodo più corto ed espediente alla Religione, ma in vano, poiché li popoli tenàzi delle loro consuetudini qualonque si siano, e sempre timidi di perdere de loro diritti, massime di certa contribuzione (cuius initii memoria non extab.) di pane e vino che solita in C. Corno dalli Dinasti in tal Processione da darsi, se la Processione materialmente non giongesse ove solevasi ...»: G. CHIUSOLE, *Le rogazioni*, p. 229.

5. *Provvedimenti, decreti, costituzioni sinodali per le fabbricerie e l'amministrazione del patrimonio delle chiese*

Non è comunque sufficiente cercare di por rimedio ad una situazione così caotica come quella fin qui descritta con norme e regolamenti sporadici; è necessario promuovere un lavoro complesso di riorganizzazione dell'amministrazione, diffondere fra sindici e massari delle chiese norme chiare e vincolanti, prevedere controlli frequenti, minacciare pene severe per gli inadempienti. Con la visita vengono poste le premesse di questo progetto di rinnovamento e ridefinizione della legislazione che troverà completa sistemazione nelle costituzioni sinodali madruzziane.

I visitatori e la *Congregatio*, sulla scorta delle costituzioni clesiane[89], elaborano e diffondono fra gli amministratori delle chiese una serie di regolamenti riguardanti la corretta costituzione degli inventari dei beni mobili e stabili e le norme da seguire nei rendiconti annuali. Innanzitutto la costituzione degli inventari si configura come un provvedimento di salvaguardia dei diritti della chiesa e nello stesso tempo è dettato dalla necessità di pensare alla «salute delle anime»: se infatti non esiste un libro nel quale vengono annotate tutte le entrate, i redditi e gli affitti di pertinenza delle fabbrica può succedere che i laici si sentano maggiormente giustificati a comportarsi disonestamente, lacerando i contratti e negando l'esistenza dei debiti «in maximum etiam eorum animarum periculum»[90]. Le regole per la compilazione degli inventari dei beni mobili e stabili sono di conseguenza estremamente dettagliate:

«Si faccia o compri un bel libro di fogli 300 in 400 ben legato, nel principio del quale si scriva l'inventario prima delli beni stabili et

[89] Il riferimento alle costituzioni clesiane, in particolare al cap. XXIII «De bonis Ecclesiarum administrandis», è documentato anche dal fatto che questo capitolo viene esaminato dalla *Congregatio spiritualis* nella seduta del 14 luglio 1579 nel momento in cui si trova ad elaborare gli ordini per i massari e i sindici delle chiese: BCTn, *AMC*, «Acta originalia», I.

[90] AV II, f. 204v.

poi delli mobili con bel ordine, lasciandovi dietro da 15 in 20 carte per scrivere quei beni mobili che andarano crescendo, et finalmente dopo quelle se scrivano da qualche persona idonea et sufficiente de anno in anno tutti li soldi delli syndici con la sottoscrizione ancora del curato, il quale libro poi con li presenti ordini et decreti si conservi con diligentia soto buona chiave in sagristia»[91].

Nel documento appositamente dedicato a questo argomento («Ut Inventarium bonorum stabilium ecclesiarum conficiat»[92]), le norme sono ulteriormente ampliate: tutti i pievani e curati nonché sindici e massari, tempo un mese, e sotto pena di scomunica e di 5 marche di multa, dovevano procedere alla stesura degli inventari «legittimi e autentici» con l'indicazione dei confini, sottoscritti da tutti i vicini cominciando dai più anziani. Una copia sarebbe stata conservata in loco, un'altra doveva essere spedita a Trento.

Al di là degli inventari era necessario garantire la continuità e la regolarità dell'amministrazione. Si prevede perciò, per sindici e massari, l'obbligo di render conto ogni anno «minutamente» dell'amministrazione in presenza del pievano o curato, «senza il parere del quale non si faccia in detta chiesa cosa alcuna d'importanza»; alla fine del mandato – potevano durare in carica un anno, massimo due – prima di passare le consegne ai successori ci si doveva accertare che avessero eseguito fino in fondo tutti i loro doveri e non avessero lasciato debiti e crediti non riscossi in sospeso; in questo caso erano obbligati a «pagare del suo interamente, et per essempio delli altri incorrino nella pena di rainesi dieci da tuorsegli senza remissione» e da destinare alla fabbrica della chiesa[93]. Naturalmente se queste norme avessero avuto integrale applicazione, nessun membro della comuni-

[91] AV II, f. 248r-v: «Ordini et decreti dati ... alli huomini et massarii overo syndici della chiesa di S. Leonardo di Matarello» del 28 giugno 1581.

[92] BCTn, *AMC*, «Acta originalia», I.

[93] Queste norme si trovano nelle disposizioni inviate agli amministratori delle chiese. Per la versione in volgare di queste norme cfr., ad esempio, AV II, f. 247v-248r, e AV V, f. 249r-v; cfr., inoltre, BCTn, *AMC*, «Acta originalia», I, «Syndici ecclesiarum quotannis reddant rationem et solvant».

tà avrebbe più voluto amministrare il patrimonio della chiesa per non correre il rischio di scontrarsi con insolventi decisi a non pagare e di conseguenza trovarsi nella condizione di subire personalmente un danno economico. Contro i debitori nei confronti delle fabbricerie vengono emanate, perciò, una serie di misure, suscettibili di variazione da paese a paese a seconda delle necessità, per facilitare il compito dei sindici. Per riscuotere i crediti arretrati le singole comunità avrebbero incaricato gli stessi sindici oppure designato speciali «esattori», uomini di fiducia tanto dei vicìni che del pievano, con il compito di riscuotere la somma inesatta entro un anno. Per il loro lavoro sarebbe stato loro assegnato il 5% degli incassi[94]. Agli incaricati, inoltre, si concedeva di procedere al pignoramento dei beni degli insolventi, usufruendo anche dell'aiuto del «braccio secolare» cioè dei saltari della comunità.

Per ovviare poi a probabili abusi di potere che si erano verificati, il vescovo ritiene necessario specificare maggiormente il modo da tenersi nel procedere alla riscossione dei crediti:

«Desiderando noi che questo officio sia fatto con carità et con minor spesa che si puossi, ci siamo deliberati et di comandare et così con queste nostre comandiamo a voi tutti syndici, procuratori, essecutori, riscuotitori et a qualunque altro a quali questo negotio tochi in ciascheduna pieve di questa nostra diocesi ..., che nel fare essecutione, citationi, pignore, o altri atti giudiciali nel riscuotere come si è detto di sopra legati, elemosine, o crediti di qualunque sorte siano ... debbiate servirve delli saltari delle vostre pieve et comunità, et se per sorte li debitori facessero resistentia, et negassero pegni o altre cose, noi non vogliamo che per questo si adoperi cavallieri o [cancellato] sotto capitani, ma che pigliate uno o doi altri saltari li quali habbino da fare la pignora per forza. Nel instesso modo ancora comandiamo a tutti gli saltari delle nostre pieve et communità che vi habbiano da obbedire quando gli ricercarete sotto pena di una libra di moneta di Marano ...»[95].

[94] Ad esempio, per la pieve di Denno: AV III, f. 18r-21r, e per Mezzolombardo: AV IV, f. 405v-406r.

[95] BCTn, *AMC*, «Acta originalia», I, «A tutti li sindici delle chiese, hospitali, confraternità et lochi pii di questo nostro episcopato».

Le novità più importanti dei provvedimenti vescovili, contemporanei e successivi alla visita pastorale, rispetto al periodo precedente, riguardano le funzioni attribuite a pievani e curati anche riguardo alle fabbricerie e al patrimonio delle chiese.

Nelle carte di regola approvate nel XV e metà XVI secolo, il ruolo del clero non era di norma né previsto né regolato ma le costituzioni sinodali del vescovo Bernardo Clesio si erano già occupate di questo problema ordinando ai pievani di nominare due o più sindici delle chiese e di presenziare al rendiconto annuale dell'amministrazione[96]. Nei decreti e regolamenti di emanazione della curia diocesana come nelle successive costituzioni sinodali, il ruolo del sacerdote è ampiamente riconfermato. Siamo in presenza di una tendenza molto forte e chiaramente perseguita che va nella direzione di togliere agli organismi laici, come la «sindicaria», il completo controllo sul patrimonio delle chiese per subordinarlo al clero in cura d'anime. Si tende dunque a reprimere e scoraggiare quei sindici e massari che svolgono il loro mandato in piena autonomia eludendo o rifiutando interferenze da parte dei sacerdoti perché questi devono diventare, ed essere riconosciuti dalla comunità, come punti di riferimento ineludibili, responsabili in prima persona anche dell'amministrazione del patrimonio delle chiese. L'insieme della legislazione, dunque, si muove in questa direzione. In primo luogo i sindici devono essere bene accetti al sacerdote in cura d'anime e al momento dell'elezione devono giurare di svolgere correttamente i loro compiti alla presenza del parroco; mancando questo, la loro elezione risulterà nulla[97]; anche il rendiconto annuale viene invalidato se il parroco non è presente[98]. A quest'ultimo, inoltre, era affidata copia

[96] *Constitutiones Bernardi*, cap. XXV «De sindicis et juratis ecclesiarum».

[97] Cfr. le disposizioni date a Mori: AV VI, f. 424r.

[98] Ai sindici della chiesa di Pressano che avevano tenuto l'annuale rendiconto assente il parroco si dice «huiusmodi computa hactenus facta in absentiam parochi de iure non subsistere et nulla esse, caveret ergo de

dei registri dei conti e doveva controllare che non si verificassero abusi e irregolarità nella riscossione delle entrate e nel loro utilizzo[99]. Pievano o curato erano tenuti a pubblicare nel corso della messa solenne e affiggere alla porta della chiesa le norme e le pene previste contro gli insolventi, in maniera che tutti ne fossero al corrente, e, infine, comunicare a Trento i nomi degli eventuali debitori[100].

Nelle Costituzioni sinodali del Madruzzo, il capitolo «De syndicis et iuratis ecclesiarum» (cap. 50), raccoglie in maniera sistematica e definitiva le varie norme e i regolamenti riguardanti l'amministrazione del patrimonio delle chiese emanati fino a quel momento e porta a compimento quel processo fin qui delineato di subordinamento delle fabbricerie al clero. Le disposizioni sono dunque le seguenti. Ogni anno il rettore della chiesa, sotto pena di censure, deve nominare due laici di buona «fama» come sindici o giurati della fabbriceria; questi, nel momento di assumere la carica, devono giurare nelle mani del parroco e successivamente operare col suo consenso e rendergli conto del loro operato.

cetero ita procedere, ut omnia legitime fierent»: AV IV, f. 325v. Cfr. anche il documento «Syndici ecclesiarum quotannis reddant rationem et solvant» in BCTn, *AMC*, «Acta originalia», I. Queste norme sono recepite e inserite anche nella carta di regola di Mezzolombardo approvata dal vescovo Ludovico Madruzzo nel 1584: «Item li detti zuradi vecchi il medesimo sabbo di casolara elezeno doi sindici over zuradi al governo della nostra chiesa; et ivi il regolano gli dà il giuramento, iurando ad sacra Dei Evangelia per un anno continuo di governar e proveder alla nostra chiesa di tutto quello gli fa bisogno, et similmente le sue entrade, et scoder e pagar dove farà bisogno per essa chiesa, et al fine dell'anno render bon conto de tutto il maneggio alli sindici novi, alla presenza del reverendo curato che sarà allora nella villa e de tutti quatro li zuradi della comunità, et altri omeni se saranno domandati»: S DEVIGILI - M. DEVIGILI (edd), *Carta di regola*, p. 57.

[99] Anche l'apertura delle cassette delle elemosine non poteva avvenire senza la presenza vigile del sacerdote: «Che il massaro non possa riponere le oblatione nella cassa se prima non sarano vedute dal reverendo pievano, et doi over trei huomini da bene vicini, et scritte ad una per una nel libro destinato»: AV VI, f. 324v.

[100] BCTn, *AMC*, «Acta originalia», I: «Syndici ecclesiarum quotannis», cit.

Entro due mesi dalla fine del mandato i sindici sono obbligati a consegnare ai successori tutti i documenti attinenti alla fabbrica, fornire il rendiconto dell'attività e dei crediti non riscossi. Si ordina, inoltre, che il denaro e tutti i documenti siano collocati in un luogo protetto, ad esempio nella *gazophylatia* (stanza del tesoro), chiusi con due o tre chiavi di cui una viene tenuta dal parroco, l'altra da un rappresentante del potere secolare (dove ciò è consuetudine), la terza dai sindici; in questo modo né i sindici né altri avrebbero potuto appropriarsi del denaro o affidarlo a persone non autorizzate. Coloro che custodiscono denaro appartenente alla chiesa devono consegnarlo ai nuovi sindici i quali lo utilizzeranno per le necessità della chiesa stessa. Le spese superflue, soprattutto quelle destinate ad allestire banchetti e libagioni, devono essere eliminate. Nello stesso modo, le offerte conservate nella stanza del tesoro e nelle cassette per le elemosine in chiesa non devono essere espropriate da laici; nemmeno coloro che sono titolari del giuspatronato possono interferire né convertire le offerte per uso proprio, né impedire che vengano raccolte da chi ha questo diritto, sotto pena della scomunica[101]. Le scritture, i libri dei conti delle chiese, le locazioni temporali e gli affitti chiamati perpetuali fino alla somma di R. 25, come previsto dalle disposizioni emanate da Ludovico Madruzzo[102], devono essere compilati dal pievano alla presenza dei sindici della chiesa, dei regolani o dei giurati del paese, con almeno due testimoni idonei; l'autentificazione (*fides*) deve essere stesa per mano del notaio pubblico.

«Consegnare la chiesa al sacerdote» è dunque un progetto che tende a modificare in profondità mentalità e consuetudini secolari, stabilendo, in questo modo, un nuovo rapporto gerarchico di subordinazione dei laici agli ecclesiastici individuati come unici responsabili delle «cose di chiesa»: il

[101] Secondo il decreto del concilio di Trento, sess. 22, cap. 11 «Si quem clericorum».

[102] «Moderatio affictuum, sive cesuum Illustriss. et Rev. Card. Ludovici», 23 settembre 1579. In appendice alle costituzioni sinodali di Ludovico Madruzzo, pp. 87-89.

processo di «sacralizzazione» passa anche di qui, attraverso il tentativo di relegare i laici ad un ruolo secondario, limitando la loro possibilità di decidere su questioni materiali attinenti alla chiesa come edificio e come patrimonio.

Ha successo questo progetto? Non in maniera così decisiva e lineare come potrebbero far pensare la legislazione e le disposizioni sinodali. Deve, infatti, fare i conti con una concezione molto diversa secondo la quale parrocchia e comune (fedeli e vicini) sono assimilabili, la chiesa (edificio, beni) non è del sacerdote ma della comunità che la governa autonomamente. Si è già osservato, infatti, come la vicinia, nella regola generale, elegga gli amministratori delle chiese accanto alle altre cariche comunali: i sindici e i massari delle chiese sono amministratori o ufficiali comunali come gli altri e le modalità della loro nomina vengono, in qualche caso, fissate nelle carte di regola soggette al controllo e all'approvazione dell'autorità vescovile. I contadini sentono dunque le chiesa come una cosa propria e il sacerdote un semplice «funzionario delle cose sacre» come dimostrano le parole del sindico della chiesa di S. Andrea di Terlago, il quale «interrogatus quis provideat de necessarii ecclesiae, respondit: il comune è obbligato a provedere. Interrogatus respondit: Noi tenemo doi syndici, quali tengono le chiave della sacrestia, et lasciamo al pievano un calice et un paramento»[103]. Per questo, nello stesso modo, non è tollerata l'ingerenza di pievani e curati nell'amministrazione dei beni della chiesa ed è molto diffuso il rifiuto degli amministratori di rispondere del loro operato davanti ai rispettivi sacerdoti[104].

Da questi brevi cenni sembra dunque emergere come il progetto ecclesiastico sarà obbligato ancora a lungo a confrontarsi e scontrarsi con una realtà non disposta a rinunciare, senza opposizione, al controllo sulla propria chiesa.

[103] AV II, f. 316r.

[104] Un esempio: i sindici della chiesa di S. Antonio (Ville del Monte, pieve di Tenno), «nolebant reddere rationem coram plebano sed dictam ecclesiam et illius bona pro suo arbitrio gubernabant, ac fabricabant. Quod non placuit»: AV VI, f. 235r.

Capitolo quinto

La gestione del patrimonio ecclesiastico

I. Patrimonio e redditi del capitolo del duomo di Trento

1. *Il sistema prebendario*

Nell'analisi della situazione economica della diocesi, riveste un'importanza particolare il capitolo del duomo di Trento per la grande consistenza del patrimonio fondiario in suo possesso, di cui non è ancora possibile operare una precisa ricognizione.

In epoca medievale la massa dei beni capitolari, secondo una prassi diffusa anche nei capitoli italiani, veniva a formare il patrimonio comune indiviso, gestito da un *caniparius* il quale provvedeva alla distribuzione dei redditi fra tutti i canonici. Al decano, sentito il parere dell'assemblea capitolare, era riservata, invece, la gestione economico-amministrativa delle questioni più importanti come le locazioni e le infeudazioni[1]. Nel corso del XIII secolo si attua la riforma dell'amministrazione dei beni capitolari con la creazione dei *colonelli*, la cui struttura viene fissata nello statuto capitolare del 1242; il patrimonio fondiario sarà dunque diviso in tre circoscrizioni geografiche e territoriali – il colonello di Anaunia, quello di Pergine e quello di Appiano – i cui redditi venivano amministrati in comune e distribuiti fra quella parte di canonici legati al rispettivo colonello[2]. Già nel XIV

[1] I. Rogger, *La costituzione dei «colonelli»*; L. Santifaller, *Urkunden*; J. Kögl, *La sovranità*, pp. 228-231.

[2] I canonici di Trento sono, fino al 1396, in numero di 27 così distribuiti

secolo però, può considerarsi di fatto scomparsa la gestione comunitaria anche nella forma intermedia dei colonelli e la parte più consistente del patrimonio della mensa viene diviso in prebende individuali e personali, un sistema di gestione che troviamo inalterato anche al tempo della visita di Ludovico Madruzzo[3].

Una ulteriore razionalizzazione riguardante il patrimonio del capitolo si attua nel 1396 quando il vescovo Giorgio Liechtenstein, rispondendo alle richieste dei canonici preoccupati dell'esiguità del patrimonio, acconsente alla riduzione delle prebende da 27 a 18; una successiva bolla di papa Bonifacio IX ratifica la riduzione prevedendo, inoltre, che i redditi delle prebende abolite andassero a costituire un fondo comune da distribuire fra i canonici residenti e da utilizzare per altre necessità del capitolo[4].

Le prebende dunque sono 18, una per ogni canonico, individuate dal nome di una località; in realtà si tratta spesso di una convenzione in quanto terreni, case, diritti di decima ed altro, non costituiscono una massa compatta ma sono dislocati in zone geografiche diverse, anche molto lontane fra di loro[5].

per colonello: al colonello di Anaunia (valli di Non e Sole con l'aggiunta della pieve di Mezzocorona) è legata la prebenda episcopale più quelle di nove canonici; al colonello di Pergine (Roncegno, Telve, Levico, Pergine, Civezzano, Povo, Egna, Val di Fiemme e Sover) sono legati il decano e otto canonici; al colonello di Appiano (Appiano, Caldaro, Giovo, Cadine, Sopramonte, Vigolo Baselga, Vezzano, Terlago, Cavedine, Banale), sono legati l'arcidiacono e nove canonici: I. ROGGER, *La costituzione dei «colonelli»*, pp. 205-210.

[3] Una prima definizione del sistema prebendale si trova già nello statuto capitolare del 1336 inserito nelle costituzioni sinodali del vescovo Enrico di Metz pubblicato in B. BONELLI, *Notizie*, II, pp. 675-698.

[4] La bolla di Bonifacio IX si trova inserita nei volumi degli statuti capitolari: ACTn, *Statutum capituli tridentini 1336-1775*, n. 20 c, «Reductio praebendarum 27 ad 18», ff. 121v-125r. Le prebende rimarranno in numero di 18 fino al 1825 quando vengono ulteriormente ridotte a 7; cfr. anche B. BONELLI, *Notizie*, II, p. 236.

[5] Le prebende sono le seguenti: Fiemme, Ossana, Pinè, prima S. Pietro, seconda S. Pietro, de Poppis, Brentonico, prima Meano, seconda Meano, *Bovedeno* (Boldeno, pieve di Revò), *Arzolaga* (Rizzolaga, pieve di

Il sistema di assegnazione della prebenda ai canonici era regolato dal diritto di opzione: la prebenda che si rendeva libera alla morte di un canonico poteva essere richiesta da un altro canonico il quale a sua volta rinunciava alla propria; il diritto di opzione veniva esercitato seguendo rigorosamente l'ordine d'ingresso dei canonici in capitolo e questo meccanismo faceva sì che all'ultimo arrivato toccasse la prebenda dal reddito meno consistente; l'esercizio del diritto di opzione avveniva all'interno di una seduta capitolare appositamente convocata e doveva essere personale o tramite procuratore[6]. Una modifica parziale della titolarità delle prebende avviene proprio nell'agosto 1579 in seguito alla morte del canonico Francesco Alessandrini; la sua prebenda, la seconda di Meano, viene assunta da Giacomo Malanotti che rinuncia alla sua di Taio; Silvio a Prato, invece non opta per Taio preferendo assicurarsi il godimento della casa con l'orto attigua alla chiesa cattedrale che aveva fatto parte dei possessi dell'Alessandrini; la prebenda di Taio passa dunque al canonico successivo, Gabriele Basso, che a sua volta, lascia la seconda di Appiano presa da Engelhardo Boimondt Pairsperg al posto della terza di Appiano; Paride Lodron cede Denno per la terza di Appiano e, infine, Giorgio Alberti, l'ultimo arrivato, può rinunciare alla prebenda di Banco, la più povera, per prendere quella di Denno[7]. Va ricordato, infine, il meccanismo che regolava l'assegnazione delle entrate prebendali: i canonici non residenti, pur essendo titolari di una prebenda, erano di fatto esclusi dal diritto di percepirne emolumenti e frutti: le rendite delle rispettive prebende, dunque, non venivano loro assegnate, ma andavano ad accrescere le entrate dei residenti. Solo gli assenti per

Pinè), prima Appiano, seconda Appiano, terza Appiano, Taio, Sover, Denno, Banco (pieve di S. Sisinio); per un tentativo di localizzazione dei beni annessi alle prebende nella prima metà del XV secolo cfr. E. CURZEL, *Ricerche sul capitolo*, pp. 88-91; cfr. inoltre ACTn, *Acta capitularia*, n. 1 (1564-1630), f. 51v, s. d. (ma probabilmente anni 1578-79 ca).

[6] Questa consuetudine era stata regolata già nello statuto capitolare del 1336: B. BONELLI, *Notizie*, II, p. 692.

[7] ACTn, *Instrumenta capitularia*, n. 23, f. 249v-250r.

studio ricevevano una quota pari ad un quarto delle entrate[8].

Ma quale era la consistenza effettiva dei redditi delle prebende? Secondo la relazione *ad limina* del 1590 il reddito ricavabile dalle prebende canonicali, a cui andavano aggiunte le distribuzioni quotidiane e gli introiti della massa comune, non superava i 150 ducati d'oro, pari a circa 210 ragnesi, una somma considerata «verum tenuis»[9]. L'asserita esiguità del reddito sembra anzi costituire una sorta di giustificazione alla non residenza dei canonici i quali, sempre secondo una successiva relazione *ad limina*, se si fossero dovuti accontentare degli emolumenti ricavati dai proventi del capitolo di Trento, a stento avrebbero potuto provvedere decorosamente al loro sostentamento[10].

Nel corso della visita pastorale al capitolo il tema delle prebende è trattato marginalmente; i singoli canonici non forniscono notizie sui loro redditi ma, d'altro lato, non sollevano nemmeno problemi o lamentele degni di nota. Gerolamo Roccabruna, ad esempio, afferma che la sua prebenda è una delle più consistenti e non incontra difficoltà nell'esazione di frutti e redditi; Giovanni Giacomo Malanotti, al contrario, pur essendo in possesso di una delle prebende più tenui, non se ne lamenta. I canonici interrogati dunque, se si esclude Adamo da Arzt che rivolge una richiesta di aiuto al vescovo Madruzzo per il recupero di un affitto inesigibile, sono concordi nell'affermare che riguardo alle prebende non

[8] ASV, *Congr. Concilio*, «Relat. Tridentin. », 1590, f. 301v; ASV, *Congr. Concilio*, «Relat. Tridentin. » 1602, f. 254r; cfr. anche ACATn, *Vicariatus in spiritualibus*, «Denunciatio», in appendice.

[9] ASV, *Congr. Concilio*, «Relat. Tridentin. », 1590, f. 301v. La medesima valutazione delle entrate canonicali viene data in un parere legale richiesto per altri motivi, secondo il quale i canonici «Detractis enim detrahendis non percipiunt ex canonicatu plus quam ducentos florenos pro singulo, qui non sunt satis pro eorum ut dixi victu et vestitu»: ACTn, *Acta capitularia*, n. 1 (1564-1630), f. 51v, s. d. ma 1578-79 ca.

[10] ACATn, *Vicariatus in spiritualibus*, «Denunciatio» in appendice; anche nella relazione *ad limina* del 1602 viene espressa la medesima giustificazione: ASV, *Congr. Concilio*, «Relat. Tridentin. », 1602, f. 254r.

esistono gravi problemi e i diritti delle stesse vengono conservati con cura[11]. Appaiono, dunque, soddisfatti, o non particolarmente preoccupati riguardo al loro stato economico. In realtà nelle singole visite *ad personam* non si parla approfonditamente di questioni economiche perché la verifica complessiva dello stato economico-patrimoniale del capitolo e delle fabbrica del duomo era stata delegata ad una apposita congregazione che si era già riunita più volte nei mesi precedenti[12].

Informazioni più dettagliate sui redditi delle prebende, della mensa capitolare, sugli oneri e *gravamina* del capitolo, possono essere desunte dal documento prodotto in forma collegiale dal capitolo stesso, presumibilmente proprio per essere sottoposto per l'occasione all'attenzione della congregazione economica[13]. Secondo tale bilancio la mensa capitolare e le prebende canonicali potevano disporre di un reddito annuale pari a 4221 ragnesi circa, al quale andavano sottratti 1131 ragnesi corrispondenti alle uscite: il totale netto, dunque, risultava essere di 3089 ragnesi[14].

Consideriamo innanzitutto le cifre relative alle entrate delle prebende canonicali (tav. 1).

Come si può notare dall'elenco, il meccanismo delle opzioni era necessario perché le prebende non davano lo stesso reddito, ma esistevano notevoli differenze fra di loro; inoltre, stando alle dichiarazioni dei canonici, solo dalla prebenda

[11] Riguardo alle domande relative alle prebende canonicali cfr. AV II, ff. 19r, 19v, 20v, 21r, 21v, 22r, 23v.

[12] AV II, f. 9r-17r.

[13] ACTn, «Redditus omnes tam mensae capitularis quam particularium praebendarum iuxta taxam infrascriptam», c. 23, n. 13. Il documento, senza data ma sicuramente posteriore al 1560, è pubblicato in appendice. Si può desumere che sia stato presentato in occasione dell'incontro della congregazione economica tenuta il 19 febbraio 1579 dalla seguente annotazione registrata negli atti visitali: «Propositi fuerunt redditus, proventus, et gravamina venerabilis capituli suae Illustrissimae et Reverendissimae Dominationi super quibus placuit, ut fiat diligens et matura consideratio et postea deliberabitur»: AV II, f. 14v.

[14] ACTn, «Redditus omnes», in appendice.

TAV. 1. *Redditi delle prebende*

Nome	Reddito totale*	Reddito in denaro
Fiemme	217	23
Ossana	186	8
Piné	179	131
Prima S. Pietro	178	16
De Poppis	146	7
Brentonico	95	34
Prima Meano	94	20
Boldeno	94	19
Seconda Meano	93	12
Rizzolaga	83	20
Terza Appiano	83	21
Taio	81	34
Sover	79	17
Seconda Appiano	79	17
Prima Appiano	78	15
Seconda S. Pietro	66	25
Denno	43	27
Banco	35	4
Totale	1909	450

* valore totale in ragnesi dei redditi sia in denaro che in natura ricavati dal documento riportato in appendice.

di Fiemme si potevano ricavare più di R. 200 all'anno, mentre ben 13 delle 18 fornivano un reddito inferiore a R. 100[15]. Gli introiti erano costituiti da affitti versati parte in denaro e parte in natura: frumento, segale, minuti, vino, dei quali viene fornito sia il quantitativo raccolto, sia il prezzo complessivo in denaro tenendo come punto di riferimento per il calcolo la seguente tabella: uno staio di frumento viene valutato tre lire, uno staio di segale 28 carentani, uno staio di minuti 18 carentani; il vino invece, viene valutato tenendo conto delle zone di produzione: così se un carro di vino di Trento vale R. 10, quello proveniente dalla zona di Termeno può valere da R. 15 a 25 al carro[16].

[15] Per le rendite delle prebende canonicali nel XVIII secolo cfr. C. DONATI, *Ecclesiastici*, pp. 137-139.

[16] Per i prezzi di cereali e vino cfr. R. STENICO (ed), *La prezzologia*. Ecco alcuni prezzi forniti a titolo di comparazione: frumento: nel 1563 a Trento

Nella ripartizione delle entrate, la proporzione fra affitti e redditi pagati ai canonici in natura rispetto agli affitti pagati in denaro risulta nettamente a favore dei primi; solamente la prebenda di Pinè fornisce una grossa entrata in denaro ma questa è dovuta non al pagamento di affitti ma ad una pensione posta sulla pieve[17].

Fra le entrate cerealicole il primo posto spetta alla segale, che risulta essere il prodotto più diffuso per i pagamenti in natura; le prebende canonicali, infatti, ne incamerano complessivamente più di 1052 staia per un valore pari a R. 491 circa; il frumento è il secondo cereale in ordine sia di quantità che di reddito ricavabile dalla sua vendita: più di 690 staia possono valere R. 377 ca; i minuti risultano avere poco valore sia per il quantitativo raccolto (179 staia) che, soprattutto, in riferimento al reddito fornito (R. 54 ragnesi ca in totale). Il vino rimane il prodotto più pregiato ed incide in misura rilevante sulle entrate complessive delle prebende: in totale ne vengono raccolti più di 49 carri (30772 litri) che, se venduti al prezzo più basso indicato (10 ragnesi), possono portare proventi per R. 489. Le prebende da cui si ricava il quantitativo maggiore di vino sono quelle di Ossana e De Poppis con 6 carri ciascuna e quella di Fiemme con 5 carri; le tre prebende di Appiano, inoltre, forniscono complessivamente più di 9 carri di vino.

2. *Altre entrate e rendite dei canonici e del capitolo*

Accanto alla prebenda individuale i canonici investiti di una dignità capitolare avevano diritto ad altre entrate specifiche.

uno staio di frumento viene pagato 30 carentani, nel 1570 viene pagato 5, 8 e 11 troni; nel 1586 costa 46 carentani, nel 1588 mezzo ragnese; il pievano di Banale nel 1580 vende il frumento a 5 ragnesi la soma (AV V, f. 283v); segale: nel 1563 uno staio di segale era pagato 28 carentani; nel 1584 costava 42 carentani (BCTn, *AMC*, «Acta originalia», II); vino: nel 1580 il curato di Segonzano è accusato di fare «contratti illeciti» perché aveva pagato tre lire due congiali (1 carro = 12 congiali) di vino che poi aveva rivenduto per R. 2 al congiale: AV IV, f. 509v; nel 1583 un carro di vino fu pagato R. 14; nel 1588 sei carri di vino bianco e nero erano stati venduti al prezzo di R. 200.

[17] ACTn, «Redditus omnes», f. 2, in appendice.

Al decano del capitolo, innanzitutto, era legata la vasta pieve di Rendena dalla quale ricavava ogni anno un'entrata fissa di R. 180 sottratti ai proventi del beneficio plebanale[18]. Legata invece alla dignità arcidiaconale era la decima di Cognola più alcuni redditi a Baselga e Trento in verità di poco valore. Secondo un dettagliato resoconto finanziario fornito dall'arcidiacono Roccabruna alla commissione economica[19], risulta che lui stesso aveva affittato la decima di Cognola per R. 68 o per R. 80 a seconda degli anni; ultimamente invece aveva preferito farsi pagare in natura ottenendo in questo modo 60 staia di frumento e 4 carri di vino. Altre entrate erano costituite da un affitto pagato in frumento (1 quarta) e segale (2 quarte) a Baselga del Bondone e da un affitto del valore di R. 1 a Trento. Negli «aggravi» Roccabruna precisa, inoltre, che secondo i registri delle investiture i pievani di Baselga e Terlago erano in obbligo di versare all'arcidiacono rispettivamente quattro e un ducato, un diritto che rischiava di cadere in disuso. D'altro lato, si preoccupa di fornire anche l'elenco dei «carichi» la cui somma totale risulta essere di R. 27[20]. Roccabruna chiede l'intervento del vescovo lamentandosi dell'esiguità di queste entrate nemmeno sufficienti, secondo lui, per il «trattenimento della dignità Archidiaconale»; gli uomini di Cognola, dal canto loro non rendono le cose più facili in quanto «governati da poco bon spirito» e «sprezando ogni mandato de superiori», in quell'anno avevano avuto l'ardire di impedire la riscossio-

[18] Il decano, inoltre aveva diritto ad una porzione doppia nelle distribuzioni quotidiane: ACTn, *Statutum Capituli Tridentini*, n. 18a, «Ordo quotidianarum distributionum ex visitatione Madrutiana anno 1580», f. 148. Questo decreto inserito solo in uno dei quattro statuti capitolari conservati all'archivio capitolare di Trento, è riportato solo in minima parte negli «Ordines et decreta» per la chiesa cattedrale e il capitolo trascritti negli atti visitali.

[19] AV II, f. 14r-v; ACTn, «Rendita, carichi et aggravi dell'Archidiaconato, presentati a Sua Signoria Illustrissima et Reverendissima dall'Archidiacono nella visita della chiesa sua Cathedral de Trento, fatta dell'anno 1579», c. 3, n. 12.

[20] Paga al collegio di Trento per la casa arcidiaconale R. 5/3; per gli anniversari nella chiesa cattedrale: R. 2/3/4; per le *steore* R. 18/3/8.

ne della decima arcidiaconale che intendevano usare per il pagamento del loro curato.

Un discorso a parte merita il preposito che, come si è già visto, è la seconda dignità del capitolo, ma non fa parte a tutti gli effetti dell'assise capitolare e non partecipa all'assegnazione delle prebende individuali. La prepositura infatti è titolare di un patrimonio autonomo di notevole entità. Quando nel 1580, alla morte di Giovanni Cavaleri, la dignità di preposito viene conferita ad Andrea d'Austria, i redditi annuali della prepositura vengono calcolati in 600 ducati d'oro[21]. Un anno dopo, in occasione della visita pastorale, il gestore del patrimonio della prepositura dichiara che il preposito ricavava da decime, affitti e fondi, 80 carri di vino, 400 staia di segale, 200 di frumento, 300 fra scandella e legumi e R. 250[22]. Le uscite erano invece pari a R. 365 circa.

Anche le tradizionali distribuzioni quotidiane costituivano una ulteriore forma di sovvenzione che doveva anche fungere da incentivo alla partecipazione dei canonici agli offici religiosi celebrati in duomo. Per questo scopo si attingeva ad un fondo speciale del valore complessivo annuale di R. 300[23]. Ogni canonico residente partecipante alle funzioni religiose corali aveva dunque diritto ad essere retribuito in base ad una precisa tabella che teneva conto della maggiore o minore importanza e solennità delle celebrazioni: la retribuzione maggiore, da 4 a 8 ragnesi, era prevista per i presenti in coro ai primi vespri, al mattutino e ai secondi vespri in occasione delle quattordici festività pontificali; minima in-

[21] Trascrizione della bolla apostolica di conferma dell'assegnazione della prepositura ad Andrea d'Austria in ACTn, *Instrumenta capitularia*, n. 25, f. 9r-11r.

[22] AV II, f. 266r-v.

[23] Il fondo era costituito con entrate provenienti dai dazi delle porte cittadine e dell'Adige (R. 116), da una porzione dei redditi di Pergine (R. 60), da una pensione posta sulla pieve di Appiano (R. 80), dalla decima di Flavon, dall'affitto di un prato in Campo Trentino (R. 18), da redditi ricavabili da Termeno (R. 26); nel caso fossero venuti a mancare tali fondi si doveva attingere alla mensa capitolare: ACTn, *Statutum Capituli Tridentini*, «Ordo quotidianarum», cit., f. 148.

vece la distribuzione quotidiana nei giorni feriali, ridotta a 16 carentani[24].

In realtà il fondo per le distribuzioni quotidiane non sembra costituire un incentivo in grado di garantire la residenza o favorire almeno la partecipazione al coro e agli offici sacri dei canonici; secondo un rapido calcolo, un canonico presente in coro in occasione delle feste pontificali, canonicali e delle altre festività di precetto (con l'esclusione delle altre domeniche e dei giorni feriali), si sarebbe visto corrispondere una cifra di circa R. 167, cioè più della metà dell'intero fondo: ciò conferma ulteriormente che la partecipazione al coro, e non solo la residenza, era estremamente ridotta e probabilmente l'esiguità della cifra accantonata per le distribuzioni quotidiane si atteneva a questa realtà di fatto.

Proventi in grado di incidere in maniera ben più consistente sul reddito complessivo dei canonici derivavano dall'investitura di benefici con cura d'anime o *sine cura* e dalla riserva di pensioni su benefici non direttamente collati[25]: Antonio Crotta, rettore della pieve di Baselga del Bondone, ad esempio, aveva stipulato con il proprio sostituto, Tomaso Tomasini, un contratto di locazione triennale sulla pieve, riservandosi una pensione di R. 100[26]; i rapporti economici che legano Gerolamo Roccabruna al suo vicario in Civezzano non vengono esaminati nella visita pastorale ma sappiamo che l'arcidiacono riscuoteva da Campanella, pievano di Lizzana, una pensione di R. 150, che verrà successivamente applicata alla chiesa di S. Marco in Rovereto quando questa

24 ACTn, *Statutum Capituli Tridentini*, «Ordo quotidianarum», cit., ff. 151-153. Le festività pontificali erano le seguenti: Natale, Circoncisione, Epifania, Pasqua, S. Massenza, Pentecoste, Corpus Domini, Coena Domini, Parasceve, Ascensione, Tutti i Santi, Commemorazione dei defunti, S. Vigilio; tre ragnesi erano distribuiti in occasione delle 19 festività canonicali; due ragnesi le domeniche, le altre feste di precetto e previste dalla consuetudine cittadina.

25 Sulla normativa che regolava le pensioni cfr. più avanti in questo stesso capitolo.

26 AV II, f. 299v.

sarà costituita parrocchia indipendente[27]. Il più abile negli affari risulta comunque essere il canonico Adamo da Arzt il quale stipula ben due contratti di locazione, uno per la pieve di Mezzocorona e un altro per la curazia dipendente di Mezzolombardo[28]. Il suo sistema di gestione però non suscita il consenso né dei suoi sostituti né, tantomeno, della popolazione della pieve; le testimonianze del regolano, dei sindici delle chiese, e anche del vice capitano e vicario della giurisdizione di Mezzocorona, raccolte in occasione della visita pastorale[29], concordano in maniera sostanziale nell'accusare il canonico di assoluto disinteresse per la sua chiesa e i suoi fedeli, a cui si accompagna e contrappone un troppo accentuato interesse per la riscossione di redditi e profitti. Un certo Antonio Ravazola esprime l'idea generale in questo modo:

«... Se quidem multum dolere, quod cum ipse dominus plebanus habeat tam pingues redditus, raro oves suas invisat, et numquam aliquid contribuat in subsidium dictae suae parochiae, sed exactis ad unguem redditibus inde discedat, quasi ecclesiam suam non cognoscat...»[30].

Adamo da Arzt, dunque, viene rappresentato come più interessato alla «mercatura», alla compravendita di terreni, prati, vigne, che alla cura pastorale nella sua parrocchia e al controllo dei propri sostituti.

Mentre una parte del patrimonio capitolare è diviso in prebende individuali, una seconda porzione appartiene alla mensa capitolare, patrimonio comune indiviso la cui gestione è affidata ad un massaro. Le entrate complessive negli anni

[27] Roccabruna aveva rinunciato alla pieve di Lizzana nel 1564; le entrate di questa pieve sono valutate in 400 ducati d'oro; la pensione corrisponde a 100 ducati d'oro pari, quindi, ad un quarto delle entrate complessive del beneficio: ACATn, *Investiture*, VI, f. 16r-17v.

[28] Cfr. più avanti i redditi dei vicari.

[29] AV IV, f. 343r-411r.

[30] AV IV, f. 348r. Altre testimonianze sul canonico: AV IV, ff. 346v, 349r, 350r, 388r, 391r, 392v.

della visita, stando al resoconto fornito dal capitolo stesso[31], ammontano a R. 2358 circa, di cui 500 provenienti da affitti pagati in denaro e i restanti da prodotti agricoli[32]. Si tratta naturalmente del reddito lordo a cui vanno sottratti gli *onera*, pari a R. 1131[33], di cui 136 pagati in natura e ben 995 in denaro; il bilancio annuale della mensa capitolare, sottratte le uscite, risulta dunque essere pari a R. 1227 circa[34]. Le spese ordinarie e straordinarie sono innumerevoli. Una delle voci d'uscita sicuramente più onerose è quella relativa alle *steore*, le imposte ordinarie che il principato vescovile di Trento era tenuto a versare per la difesa militare del territorio all'arciduca d'Austria e conte del Tirolo come stabilito dalle compattate[35]: il capitolo infatti dichiara di versare all'arciduca d'Austria e conte del Tirolo la somma di R. 375. Altre spese consistenti erano costituite, con ogni probabilità, dai salari per i chierici, per i predicatori, per il massaro del capitolo e per i riscossori delle decime e degli altri redditi di pertinenza del capitolo, per il pagamento di affitti, spese giudiziarie e notai capitolari: tutto questo e altro ancora comportava un esborso calcolato in circa R. 470. Un'ultima voce da segnalare è costituita dalle uscite, pari a R. 150 all'anno, per far fronte ai danni causati alle campagne dallo straripamento dei fiumi[36].

[31] ACTn, «Redditus omnes», in appendice.

[32] ACTn, «Redditus omnes», in appendice.

[33] Si deve osservare però che il bilancio capitolare non distingue fra gli *onera* che sono di competenza della mensa capitolare e quelle che invece sono le voci di spesa delle singole prebende.

[34] Il bilancio complessivo (entrate meno uscite) della mensa capitolare e delle 18 prebende è pari a R. 3089/4/0/1: ACATn, «Redditus omnes», in appendice.

[35] Il *Landlibell* del 1511 prevedeva che il principato vescovile di Trento avrebbe delegato al conte del Tirolo e arciduca d'Austria la propria difesa militare impegnandosi a fornire o un numero fissato di fanti e cavalieri oppure una quota corrispondente in denaro (fanti steorali); le medesime clausole vengono riconfermate nel 1578 con la cosiddetta *notula* di Spira che pone fine alla decennale controversia fra Ferdinando II e Ludovico Madruzzo.

[36] ACATn, «Redditus omnes», in appendice. Le piene dei fiumi rappre-

Anche la fabbrica della cattedrale ha un fondo apposito sovvenzionato soprattutto tramite i «primi frutti» di tutti i benefici diocesani, curati e *sine cura*, esenti e non esenti: tutti i nuovi beneficiati sono cioè obbligati a versare al massaro della fabbrica di S. Vigilio una parte, normalmente un decimo, dei frutti e redditi ricavati dal beneficio nel primo anno di collazione[37]. Questa consuetudine però non è sufficiente per far fronte alle necessità economiche della fabbrica dal momento che si prevede un'ulteriore forma di finanziamento: il cardinale Madruzzo, richiamandosi e aggravando le norme già previste dalle costituzioni del Clesio, vieta a tutti i notai della diocesi, sotto pena di R. 10, di redigere testamenti che non prevedessero lasciti a favore della fabbrica della cattedrale ed impone pene per coloro che si fossero opposti in qualche modo all'esazione o pagamento di tali legati[38].

3. *Un patrimonio minacciato? Alcune considerazioni*

Cifre e dati ricostruiti fino a questo momento non sono sufficienti per dare indicazioni precise su una questione di fondo relativa da un lato all'entità del patrimonio capitolare e, d'altro lato, alla sua gestione. In particolare si può parlare di disinteresse, incuria, perdita di diritti per questo perio-

sentavano effettivamente un costante pericolo e danno: inondazioni dell'Adige sono ad esempio testimoniate negli anni 1567, 1574, 1584; un'inondazione del Fersina fino all'interno delle mura della città di Trento si era verificata, inoltre, proprio nel 1578: cfr. G. TOVAZZI, *Malographia*, pp. 62-66.

[37] Questa norma corrisponde ad un'antica consuetudine ripresa in *Constitutiones Bernardi*, cap. XXXIII «De primariis fructibus», e in *Constitutiones Madrutii*, cap. 24 «De ecclesia cathedrali»; nelle relazioni *ad limina* del 1596 e del 1602 la porzione dei primi frutti viene specificata nella misura di un decimo delle entrate del beneficio.

[38] *Constitutiones Madrutii*, cap. 51 «De legatis ad pias causas». Le costituzioni clesiane prevedevano che fossero i sacerdoti ad invitare coloro che si accingevano a fare testamento a lasciare qualcosa a favore della fabbrica di S. Vigilio: *Constitutiones Bernardi*, cap. XXXII «De cathedrali ecclesia tridentina et eius fabrica».

do?[39] Per giungere a formulare una valutazione su queste tematiche sarebbe necessario avere a disposizione più dati complessivi e comparabili. Dall'esame dei gravami presentati dal capitolo al vescovo[40] si possono trarre alcune considerazioni (che andrebbero però maggiormente verificate). Innanzitutto è molto diffusa una micro-conflittualità tradizionale che si esprime nel ricorso, da parte di privati e di comunità, a tutti gli espedienti, escogitati nel corso di una pratica secolare, per sottrarre al capitolo parte del dovuto. Il capitolo si lamenta dunque perché molti alterano le misura di capacità per frodare le decime, altri raccolgono il grano o vendemmiano quando l'incaricato dei prelievi (decimano) non è presente e poi gli lasciano la parte più scadente del raccolto o una porzione inferiore al dovuto: chi la quattordicesima chi addirittura la ventesima o la quarantesima parte. Qualcuno che gode contemporaneamente di terreni in affitto e ha l'obbligo di versare le decime, paga o l'uno o le altre: normalmente sono i diritti di decima che rischiano di andare perduti. Altri ancora fanno passare per orti i campi coltivati sfuggendo così, anche in questo caso, al pagamento delle decime. Sono dunque presenti tentativi numerosi da parte di privati e di comunità per sottrarsi o svincolarsi dagli obblighi, ma è difficile valutarne sia la consistenza sia l'eventuale successo sul lungo periodo.

Al di là di questa sfera di micro-illegalità diffusa, ma comprensibile all'interno di rapporti sociali ed economici tradizionali, esiste, ed emerge con sufficiente evidenza, un problema ben più grave: quello della necessità di adeguare gli strumenti amministrativi alla gestione del patrimonio. Il ca-

[39] Per un quadro sintetico della proprietà ecclesiastica nell'età della Controriforma cfr. E. STUMPO, *Il consolidamento*, in G. CHITTOLINI - G. MICCOLI (edd), *La Chiesa e il potere politico*; per il patrimonio del capitolo del duomo di Trento nel XV secolo e sua amministrazione cfr. E. CURZEL, *Ricerche*, pp. 198-262; cfr., inoltre, più avanti la bibliografia sul sistema beneficiale.

[40] ACTn, «Gravami del venerabile capitolo», c. 23, n. 13, f. 11-15. Si tratta della seconda parte del documento intitolato «Redditus omnes», in appendice.

pitolo infatti dispone di un patrimonio consistente ma frantumato su un vasto territorio; inoltre i diritti, i contratti, le tradizioni e le consuetudini, i criteri di gestione, sono molto diversi: ciò comporta notevoli difficoltà nella ricognizione complessiva del patrimonio e nell'aggiornamento dei criteri di gestione, problemi aggravati dall'inefficienza o dal disinteresse di alcuni massari capitolari[41]. Da questa situazione derivano i problemi sottolineati dal capitolo, relativi in particolare alla complessità di rinnovare i contratti di livello e di riscuotere le decime, soprattutto quelle affittate a nobili già essi stessi titolari di diritti di decima i quali tendevano, a lungo andare, a disconoscere i diritti capitolari. Il capitolo, d'altro lato, afferma la propria impotenza ad adeguare l'amministrazione in vista della salvaguardia del reddito, per mancanza di autorità e di strumenti coercitivi vincolanti e per questo sollecita l'intervento dell'autorità del principe-vescovo: infatti solamente attraverso l'uso del braccio secolare è possibile imporre il rispetto dei diritti e delle consuetudini e porre ordine e razionalità nell'intricata matassa dell'amministrazione dei beni del capitolo[42].

[41] Dalla difficoltà di gestione del patrimonio non discende però immediatamente la sua perdita. Una cattiva gestione può comunque coesistere con un ampliamento sia in termini assoluti del patrimonio, con nuovi acquisti, sia dei redditi ricavabili optando, ad esempio, per contratti in natura, piuttosto che in denaro. Riguardo all'amministrazione e ai criteri di gestione, inoltre, mi sembra possa esistere il pericolo di valutarne «l'efficienza» con canoni troppo «moderni» rispetto a quelli più «inefficienti» del XV-XVI secolo.

[42] Per le richieste di intervento dell'autorità vescovile cfr. ACTn, «Gravami del venerabile capitolo» in appendice, in particolare i punti n. 9, 17, 18, 22. Nelle costituzioni sinodali, (cap. 43, «De occupatoribus decimarum, et aliorum bonorum ecclesiasticorum») Madruzzo fa esplicito riferimento anche al dovere di versare le decime spettanti alla chiesa cattedrale, sotto pena della scomunica: «Praecipit igitur sancta synodus omnibus cuiuscunque gradus et conditionis sint, ad quos decimarum solutio spectat, ut eas, ad quas de jure tenentur; in posterum cathedrali, aut quibuscunque aliis ecclesiis, vel personis, quibus legitime debentur, integre persolvant. Qui vero eas aut subtrahunt, aut impediunt, excommunicentur, nec ab hoc crimine, nisi plena restitutione secuta, absolvantur».

II. Il sistema beneficiale

1. *I redditi dei benefici*

Il sacerdote nel momento della collazione del beneficio riceve in gestione un patrimonio, costituito da beni stabili e mobili e da diritti, primo fra tutti quello di decima, dal quale ricava, almeno in via di principio, una rendita adeguata al suo sostentamento: il beneficio deve dunque garantire un reddito al sacerdote in cura d'anime o incaricato di offici religiosi[43]. Se questo è il principio teorico, ben più complesso è individuare o ricostruire le rendite complessive dei patrimoni beneficiali.

La visita pastorale riporta spesso i resoconti delle entrate e delle uscite dei benefici di molte pievi, curazie e capellanie, ma solo in alcuni casi, veramente pochi, i sacerdoti forniscono una stima in denaro dell'entità complessiva della rendita goduta. Se si prendono in esame i benefici plebanali, struttura portante della diocesi, dalle dichiarazioni dei pievani è possibile ricavare solo una constatazione piuttosto ovvia: le differenze di reddito fra i vari benefici sono notevoli e derivano da molti fattori, in particolare dalla vastità e collocazione geografica del territorio soggetto e dalla densità della popolazione. Mentre i pievani di Denno e di Romeno in val di Non dichiarano entrate per 200 ragnesi al netto degli *onera*, il pievano del Banale ottiene grosso modo la medesima somma solo dalle decime e dagli incerti, mentre il rettore non residente di Mezzocorona li intasca da una pensione sulla pieve; il pievano di Lizzana può contare su un reddito

[43] Sono utili per l'approfondimento dei meccanismi economici legati al sistema beneficiale i saggi di L. Chatellier, *Elementi*, in C. Russo (ed), *Società*; G. Greco, *Ecclesiastici*; G. Greco, *La parrocchia*; G. Greco, *Fra disciplina e sacerdozio*, in M. Rosa (ed), *Clero e società*; E. Brambilla, *Per una storia materiale*; P. Preto, *Benefici parrocchiali*; per l'esame dei redditi con particolare attenzione ai benefici parrocchiali cfr. G. De Sandre Gasparini, *Aspetti di vita religiosa*; C. Russo, *Chiesa e comunità*, pp. 95-220; G.M. Varanini, *Problemi di storia economica*, in G.M. Varanini (ed), *La Valpolicella*, pp. 122-125; E. Stumpo, *Il consolidamento*.

annuo di 400 ducati (pari a circa 560 ragnesi), mentre le entrate di Arco e Villalagarina ammontano rispettivamente a circa 600 e 800 ragnesi. I benefici plebanali di Riva e Tignale, infine, incamerano entrambi R. 460[44]. Se si escludono però le due pievi della val di Non, negli altri casi i redditi calcolati non tengono conto delle spese. Per Riva e Lizzana, ad esempio, calcolando gli *onera* che ammontano rispettivamente a R. 250 e R. 367, il reddito netto risulta essere di R. 210 nel primo caso e R. 194 nel secondo. Anche il beneficio di Banale apparentemente così consistente, risulta avere un bilancio negativo in quanto, secondo il resoconto fornito dal pievano e visitatore Corradi, le uscite superano le entrate. Del tutto particolare è anche la situazione economica dei responsabili della cura d'anime nelle parrocchie di Trento dipendenti dal capitolo: il reddito del sacerdote incaricato della parrocchia di S. Maria Maggiore è di R. 25, quello di S. Pietro è di R. 40 a cui vanno aggiunte le elemosine e gli incerti[45].

Per ottenere qualche informazione in più è necessario considerare e comparare le voci di reddito più importanti. Come per le fabbricerie anche per i benefici si nota la netta preponderanza delle entrate in natura rispetto a quelle in denaro. I prodotti più comuni sono i cereali, in particolare segale e grano, ma anche, contrariamente alle entrate delle fabbricerie, i quantitativi di brascato e vino possono essere abbondanti dal momento che l'uva era soggetta a decima. Non mancano esempi di benefici plebanali dislocati in zone diverse del territorio che possono contare su entrate costituite da notevoli quantità di prodotti agricoli[46]. Nel decanato di

[44] Indicazione delle entrate dei benefici plebanali di Denno, Romeno, Arco, Villalagarina e Banale sono presenti negli atti della visita Madruzzo; per Lizzana: ACATn, *Investiture*, V, f. 16r-17v; per Riva: ASTn, *Atti dei notai, Giordano Giordani, Prothocollum* (1589-1590), ff.nn; per Tignale: ASTn, *Atti dei notai, Giordano Giordani, Prothocollum* (1587-88), f. 3v-8r.

[45] S. Maria Maggiore: AV II, f. 83 r, f. 93 r; S. Pietro: ACTn, *Acta capitularia*, n. 1 (1564-1630), f. 54r.

[46] È necessario ricordare che di molti benefici non sono disponibili i dati relativi ai redditi; in molti casi, inoltre, i bilanci presentati dai sacerdoti sono chiaramente parziali.

Trento le entrate beneficiali sono, in genere, abbondanti e diversificate. Il beneficio di Baselga del Bondone, di cui è titolare il canonico Antonio Crotta, raccoglie 100 staia di frumento, 150 staia di segale e 40 brente di vino; a ciò vanno aggiunte 80 staia di scandella, 10 staia di minuti e 30 staia di legumi. Il beneficio plebanale di Cavedine, invece, raccoglie 500 staia di biade e 30 brente di brascato. Nel decanato delle valli di Non e Sole sono prevalenti le entrate cerealicole, fra cui predomina la segale, ma sono presenti anche abbondanti quantitativi di brascato. Le pievi più «ricche» sembrano essere quelle di Tassullo con 108 staia di frumento, 101 staia di segale, 53 staia fra minuti e legumi, e 100 orne di brascato (pari a 75 brente); e Cles con 45 staia di frumento, 184 di segale e 77 fra legumi e minuti, a cui vanno aggiunte circa 40 brente di brascato, 60 libbre di formaggio e, per finire, un paio di polli. Nel decanato delle Giudicarie fornito di rendite consistenti è innanzitutto il beneficio plebanale di Banale il quale raccoglie, oltre a R. 154 di decime, circa 111 some di biade[47] e 40 brente di brascato. Anche i pievani di Bleggio e Lomaso denunciano entrate piuttosto ricche: il primo raccoglie 80 some di biade e dalle 36 alle 50 brente di vino, il secondo 102 some di biade dalle decime e 24 brente di brascato. In Vallagarina le pievi di Lizzana, Villalagarina, Gardumo e, nella zona del lago di Garda, la chiesa arcipretale di Riva e la collegiata di Arco, sono benefici ben dotati; conformemente alle migliori condizioni dell'agricoltura in queste zona, raccolgono grossi quantitativi di cereali, brascato e, verso il lago di Garda, olio in quantità variabili[48].

[47] La soma trentina corrisponde a 8 staia; probabilmente però in Banale come nel resto delle Giudicarie si usa la soma bresciana che corrisponde a 6, 88 staia trentine: cfr. tavole di riferimento.

[48] L'arciprete di Riva raccoglie 5 galete di olio; la pieve di Tenno ne raccoglie 24, la pieve di Tignale 20 «pile», Antonio Binelli, canonico della collegiata d'Arco, ne raccoglie più di 4 galete mentre l'arciprete ne raccoglie «molto». La misura comune dell'olio è normalmente la galeta ma per stabilire il quantitativo di olio a cui la galeta corrisponde sarebbe necessario individuare con chiarezza quali sono le misure di riferimento: mentre infatti la galeta trentina corrisponde a l. 10 (cfr. R. STENICO [ed], *Prezzologia*, p. 16 e D. GOBBI, *Pieve e capitolo*, p. XVI, n. 79) sulla sponda veronese del lago di Garda è in uso la galeta di l. 38 circa, mentre

Nella parte italiana del decanato All'Adige, infine, i prodotti predominanti sono segale, moltissime varietà di minuti e, nella piana dell'Adige a nord di Trento, vino pregiato; si deve notare che solo in questo decanato, fra i prodotti esatti compare in quantità rilevante la canapa: 25 some a Mezzolombardo e, assieme al lino, 228 staia nella pieve di Cavalese. Le due pievi che, rispetto ad altre, possono vantare le entrate maggiori sono quella di Mezzocorona e quella di Cavalese.

Per quanto riguarda le scarse entrate in denaro queste provengono soprattutto da tre voci: dalle decime, dagli affitti e dagli incerti. Sia per gli affitti che per i diritti di decima va sottolineata la scarsa o nulla incidenza sul reddito complessivo delle entrate esatte in denaro rispetto a quelle in natura. I redditi più consistenti sono R. 71 a Riva e R. 39 a Cavalese, di cui peraltro non viene specificata esattamente la provenienza; per redditi da campi dati in affitto le due entrate maggiori sono quella di R. 31 a Riva e quella di Flavon dove il pievano affitta un maso per R. 21, negli altri casi, presenti soprattutto nel decanato della Vallagarina, il reddito non supera mai i R. 20[49].

I pievani confermano dunque quella tendenza già segnalata a proposito della gestione del patrimonio delle chiese mostrando una netta preferenza per i contratti di affitto e di livello stipulati in natura[50]. Tenendo conto delle caratteristiche geografiche del principato di Trento, la redditività del suolo nel corso del '500 non aumenta in maniera consistente e l'agricoltura conosce uno scarso sviluppo mantenendo le caratteristi-

nel bresciano la galeda corrisponde a Kg. 8,6: cfr. G.M. VARANINI, *L'olivicoltura*, p. 149.

[49] Baselga del Bondone: R. 10; Terlago: R. 4; Povo: R. 6; Cles R. 17; Coredo R. 18; Flavon R. 25; beneficio di Pernone (Riva) R. 16; Turano R. 4,6; Tignale R. 14,5; Arco (beneficio canonico Binelli) R. 2; Gardumo R. 7; Cavalese R. 12.

[50] Un'ulteriore conferma di ciò: la maggior parte delle entrate in denaro provengono dall'affitto di prati dai quali non è possibile esigere (se si esclude il fieno ma non sembra molto apprezzato) una porzione del raccolto. Per i contratti agrari cfr. il capitolo quarto.

che di una cerealicoltura di «sussistenza»; in tale situazione i contratti in natura possono essere ritenuti favorevoli: era inutile rinnovarli spesso perché la produttività non era soggetta a forti oscillazioni e i sacerdoti che di volta in volta venivano investiti del beneficio non dovevano preoccuparsi di fenomeni inflattivi e quindi di verificare spesso se i contratti erano adeguati[51]. Questa tendenza è ancora maggiore se si considerano i redditi provenienti dalle decime. L'unico beneficio plebanale che ha una entrata significativa in denaro proveniente dalle decime è quello di Banale il quale raccoglie R. 132 da Andalo e R. 22 da Molveno[52].

In particolare quando le circoscrizioni plebanali sono ampie, e numerose sono le comunità soggette alla chiesa matrice, i proventi di decime e «quarte»[53] costituiscono la porzione maggiore della dotazione beneficiale. Questo fatto può essere verificato dall'analisi delle entrate di tre benefici plebanali posti in zone molto diverse fra loro: il primo è quello della pieve di Gardumo posta nel decanato della Vallagarina, comprendente gli altipiani e il territorio montano della valle di Gresta, il secondo è quello della pieve di Cavalese da cui dipende la valle di Fiemme, il terzo, di proporzioni più ridotte, è quello di Povo, che comprende la collina e parte della pianura a nord di Trento. Per il beneficio di Gardumo[54] è disponibile l'elenco dei beni stabili, degli affitti, dei

[51] A questo riguardo cfr. G.M. Varanini, *Problemi di storia economica*, in G.M. Varanini (ed), *La Valpolicella*, in particolare le pp. 48-49. In molte ricerche dedicate a questo tema sembra sottinteso che i contratti con canone in natura siano meno vantaggiosi rispetto a quelli in denaro; inoltre si suppone che i contratti di livello con i quali si dà in gestione il patrimonio ecclesiastico siano manifestazione di disinteresse per lo stesso o per l'aumento della redditività. In realtà i termini del problema, in alcune realtà, possono essere anche rovesciati.

[52] Le altre sono: R. 15 a Flavon per la quarta di Cunevo e R. 10,6 a Tignale per la quarta dell'olio.

[53] Le quarte o quartesi, come le decime, corrispondono alla parte dei frutti della terra che le comunità devono versare per il sostentamento del clero; le due dizioni, decima o quarta, derivano probabilmente da una diversa proporzione del raccolto da destinarsi ai pievani o ai sacerdoti in cura d'anime.

[54] AV VI, f. 472v-474v.

luoghi e delle comunità soggetti all'obbligo di pagare la quarta; sono inoltre di volta in volta specificati i redditi provenienti dalle varie voci. Questo permette di fare alcune considerazioni sul patrimonio e comparare le entrate provenienti dai possedimenti fondiari con quelle provenienti dalla raccolta delle quarte. Il pievano elenca 19 terreni: una possessione vignata e coltivata con 3 minali di semente, 11 «aradore», 2 «aradore vignate» e 5 «prative»; a questi va aggiunta una «cesura»[55]; di questi terreni non è riportata l'estensione, né il modo di conduzione – se in proprio o date in affitto[56] – però sappiamo che dalla prima possessione il pievano ricava 12 minali di frumento e 10 brente di vino, mentre dagli altri 13 terreni coltivati ricava 12 minali di frumento e segale: i campi del beneficio dunque non dovevano essere particolarmente grandi né produttivi; a questi vanno aggiunte le entrate della cesura: 5 minali di frumento, e poco più di una brenta di vino, e 6 minali di grani provenienti da affitti. I prati, infine, gli procurano una delle poche entrate in denaro per una somma complessiva di R. 7. Ma la maggior parte della rendita beneficiaria è costituita dalle quarte: il pievano infatti raccoglie le quarte in 8 località, più due quarte dell'uva per un totale di 262 minali di biade, 9 minali di fave e legumi e 10 brente di uva. La proporzione fra redditi dei campi rispetto ai redditi da quarte, come si vede, è di gran lunga a favore di queste ultime, in proporzione di 1:7,5 per le biade. Per il beneficio della pieve di Cavalese[57] la situazione è molto simile. Mentre i proventi degli affitti sono pari a 93 staia di grani, i redditi delle decime, 625 staia

[55] La «cesura» o «clausura» è un terreno in genere più fertile rispetto agli altri, coltivato con particolare cura, spesso a vigne o con altri prodotti pregiati e recintato da un muro che ne impedisce l'accesso.

[56] Si potrebbe pensare ad una qualche forma di conduzione in proprio dal momento che i beni affittati, con i relativi redditi, si trovano elencati separatamente.

[57] BCTn, *AMC*, «Acta originalia», «Redditus canonicae Cavalesii», II. Questa visita avviene il 7 agosto 1584. Negli atti visitali di Madruzzo invece i redditi sono riportati in maniera incompleta: AV IV, f. 489r e 498v.

di grani, sono circa 6,7 volte più abbondanti[58]. Ancora più chiara è la provenienza dei redditi del pievano di Povo[59], il quale ottiene dalle decime 7 carri di vino, 40 staia di frumento, 33 di segale, 15 di minuti; dalle quarte raccoglie 2 carri di vino, 20 staia di frumento e segale, 10 di minuti. Gli affitti invece sono ridotti a 3 staia di frumento, 1 staio di segale e, in denaro, 30 lire[60].

Un'altra fonte importante di reddito è costituita dagli incerti cioè le competenze che i fedeli sono tenuti a versare per le funzioni sacre (battesimi, matrimoni, funerali), ma anche per la celebrazione di messe particolari come quelle di S. Gregorio o votive[61].

Gli incerti (tav. 2) costituivano una fonte di reddito con differenze notevoli da zona a zona ma soprattutto da pieve a pieve, da pieve a curazia; in ogni caso rappresentavano un'entrata soggetta a variazioni. Le tariffe previste per le prestazioni sacramentali, inoltre, non erano fissate per tutto il territorio diocesano ma spesso derivavano da capitoli o statuti, da patti di tradizione antichissima che fissavano i diritti e i doveri delle due parti – il sacerdote e la comunità – elaborati, sottoscritti, rinnovati o aggiornati, in occasione

[58] Altre entrate sono: staia 228 di canapa, lino e «visulorum», R. 12 dai prati, R. 80 da incerti e R. 39 in denaro.

[59] AV II, f. 168v-169r.

[60] I tre esempi riportati, Gardumo, Cavalese e Povo, possono suscitare alcuni interrogativi sulla gestione del patrimonio ecclesiastico: se i redditi dei benefici dipendono più dalle decime e dalle quarte che dal patrimonio fondiario gestito direttamente o affittato dagli stessi sacerdoti, ciò può spiegare lo scarso interesse, di cui vengono accusati molti sacerdoti, ad incrementare il patrimonio del beneficio, ad introdurvi migliorie e contratti più vantaggiosi. Sull'importanza delle decime cfr. A. CASTAGNETTI, *Le decime*, in G. CHITTOLINI-G. MICCOLI (edd), *La Chiesa e il potere politico*; per un'analisi dettagliata delle decime ecclesiastiche nel principato vescovile di Würzburg cfr. R. HARRER, *Der kirchliche Zehnt*.

[61] Gli *incerta* secondo il diritto canonico sono i diritti di stola: stola bianca nel caso di battesimi e matrimoni, stola nera nel caso dei funerali; nel nostro caso *incerta* è usato in un'accezione più ampia rispetto ai diritti di stola. Nel decanato di Trento i sacerdoti in cura d'anime non forniscono i resoconti delle entrate provenienti da incerti.

TAV. 2. *Incerti*

Sede	Chiesa	Incerti (in ragnesi)
Decanato Non e Sole		
Cles	BMV	35
Dambel	BMV	25
Coredo	BMV	15
Decanato Giudicarie		
Rendena	S. Vigilio	150
Tione	BMV	100
Pieve di Bono	S. Giustina	50
Condino	BMV	40
Banale	BMV	65
Lomaso	S. Lorenzo	65
Decanato Vallagarina		
Turano (Valvestino)	S. Giovanni Battista	6
Riva	BMV	30
Arco	BMV (canonico Binelli)	10
Aldeno	S. Giorgio	25
Decanato all'Adige		
Mezzocorona	BMV	12
Mezzolombardo	S. Pietro	7
Cavalese	BMV	80

dell'insediamento di un nuovo pastore oppure nel momento della costituzione di una nuova curazia[62]. Qualche esempio di contribuzioni previste: gli uomini di Cognola devono versare al loro curato 6 carentani per la messa festiva mentre le comunità soggette alla pieve di Gardumo pagano 5 carenta-

[62] Questi patti di natura contrattuale che regolavano i rapporti fra comunità e sacerdoti in cura d'anime costituiscono, a mio parere, una fonte molto interessante e finora quasi completamente ignorata. Lo statuto parrocchiale di Salorno è pubblicato da V. MATTEVI, *La prepositura*, pp. 38-53; cfr. inoltre «Ordeni da esser observati per li RR. Beneficiati et Curati della Chiesa Collegiata S. Maria d'Archo» in, F. SANTONI, *Codice autentico*, pp. XXI-XXII; G.P. ZANETTIN, *Vecchi oneri*, pp. 84-91; Q. BEZZI, *Sopra alcuni obblighi*, pp. 285-286; P. MICHELI, *Alle radici*, pp. 212-215; A. COSTA, *La pieve*, pp. 58-59; capitoli per l'erezione della curazia di Capriana nella pieve di Cavalese: AV IV f. 498r-499r; ACTn, «Capitula observanda a sacerdote curato Cognolae et hominibus dicti loci 1566» c. 3 n. 22.

ni per la messa bassa e 8 per quella cantata[63]; nello stesso modo mentre i primi versano un contributo di 6 carentani per la sepoltura senza messa e 10 per il funerale, le comunità della pieve di Salorno si impegnano per un massimo di 24 carentani nel caso di morte di un adulto, fino ad un minimo di 3 carentani per un bimbo di età inferiore ad un anno[64]; la comunità di Ronchi di Ala, invece, paga ogni volta 4 carentani e un pasto al sacerdote che di tanto in tanto si reca in paese a battezzare i bambini[65]. A volte, inoltre, pievani e amministratori della fabbrica della chiesa si contendevano entrate particolari, come le offerte dei fedeli che, nel complesso, non dovevano essere molto abbondanti. Il pievano di Lomaso chiede ai visitatori di ripristinare la consuetudine, ormai disattesa da parte della comunità di Ballino, di versargli metà delle offerte raccolte nella cassetta delle elemosine come pagamento per la celebrazione degli offici divini nel giorno del patrono e della dedicazione, nella chiesa di S. Lucia. Il sindico afferma invece che le offerte erano destinate alla fabbrica della chiesa, di cui rappresentano l'unica entrata, e quando i fedeli avevano saputo che sarebbero state intascate dal pievano erano diminuite drasticamente. I visitatori «sedentes pro tribunali» decidono dunque di lasciare le elemosine a beneficio della chiesa mentre il pievano celebrante in S. Lucia o il suo cappellano, dovevano essere ricompensati con 15 carentani ed un pranzo[66].

Il vescovo Madruzzo, nelle costituzioni sinodali, mette in guardia i sacerdoti in cura d'anime dal peccato di avarizia e

[63] Pieve di Gardumo: AV VI, f. 488v; Cognola: ACTn, «Capitula observanda» cit., c. 3 n. 22.

[64] Sempre a Cognola secondo il patto del 1566 per la confessione e comunione agli infermi e per l'olio agli infermi si versano 6 carentani, per l'accompagnamento alle processioni il pagamento varia dai 12 ai 20 carentani. A Salorno il battesimo, la benedizione delle partorienti, la pubblicazione dei matrimoni, la confessione e le preghiere dal pulpito per il defunto prevedono il versamento di 1 carentano: V. MATTEVI, *La prepositura*, p. 47.

[65] AV VI, f. 123v-124r.

[66] AV V, f. 454v-456v.

dalle tentazioni simoniache ma nonostante invitasse i parroci ad astenersi dal gravare i parrocchiani con diritti parrocchiali, diritti di sepoltura e, nella confessione, a non imporre penitenze in denaro, queste esazioni rimangono tranquillamente in uso[67].

2. *Le principali voci di uscita*

I pievani erano soggetti ad obblighi e *onera* che potevano ridurre anche drasticamente le entrate complessive del beneficio (tav. 3).

Una delle voci di uscita incidenti in maniera rilevante sulla somma delle rendite beneficiarie è costituita dalle pensioni, da quella parte dei frutti e redditi del beneficio assegnati ad una persona, ecclesiastico o laico, diversa dal titolare del beneficio. Le pensioni potevano essere imposte nel momento in cui si procedeva ad una nuova collazione, oppure assegnate in seguito alla resignazione del beneficio, spesso allo stesso sacerdote resignante. Il concilio di Trento aveva stabilito che non potessero essere imposte pensioni sui benefici parrocchiali con rendite inferiori ai 100 ducati[68]; le pensioni, inoltre, non avrebbero dovuto superare un terzo delle entrate effettive ed erano concesse *ad personam*, destinate cioè a decadere nel momento della morte del titolare, a meno che uno speciale indulto apostolico non ne permettesse il trasferimento ad altri. Spettava in ogni caso alla Santa Sede l'approvazione delle pensioni[69].

[67] *Constitutiones Madrutii*, cap. 35 «Curati subditos suos ne gravent in exactione jurium parochialium». Sugli incerti cfr. C. RUSSO, *Chiesa e comunità*, pp. 154-165; M. KNAPTON, *Istituzioni ecclesiastiche*, in G.M. VARANINI (ed), *La Valpolicella*, pp. 348-349.

[68] *COD*, sess. XXIV, c. 13 de ref.; cfr. inoltre L. THOMASSIN, *Vetus et nova Ecclesiae disciplina*, (part. III, lib. II, cap. XXXI), t. VIII, pp. 162-179; P.G. CARON, *La rinuncia*, p. 368; per gli altri benefici non parrocchiali, per imporre una pensione era sufficiente un reddito superiore ai 24 ducati.

[69] Secondo la costituzione *Intolerabilis* del 1569 formulata da Pio V: cfr. P.G. CARON, *La rinuncia*, p. 381.

TAV. 3. *Oneri*

Beneficio		Uscite (totale in ragnesi)	Pagamento cappellani°	Pensioni (in ragnesi)
Decanato Trento				
Povo	A	7,6		
Baselga del Bondone	B	196		100
Terlago* [1572]	A	177		166
Cavedine	B	210	1	61
Decanato Non e Sole				
Tassullo	A		1	
Cles	A		1	
Flavon*	A	13		
Coredo*	A	48		
Decanato Giudicarie				
Rendena	B	180	2	
Tione	A		2	
Pieve di Bono	A		1-2	
Condino	A	64	1	32
Banale	A	531		300
Lomaso	A		2	
Decanato Vallagarina				
Riva	A	250		150
Lizzana	A	367		150
Tignale	A	45		
Arco (canonico Binelli)	H	121		100
Gardumo	A	48		
Villalagarina	C	9		
Decanato All'Adige				
Mezzocorona	B	341		
Mezzolombardo	C	90,5		
Favogna	C	9		
Cavalese* [1584]	A	545		93

A = pievano; B = vicario; C = curato; H = altro.

* I dati dei benefici segnati con un asterisco sono ricavati da BCTn, *AMC*, «Acta originalia», II.

° Le spese per il pagamento e mantenimento dei cappellani non vengono quantificate e devono essere aggiunte alle uscite complessive del beneficio.

Nei registri delle investiture del periodo dell'episcopato di Ludovico Madruzzo, a partire dal 1573, sui benefici di nuova collazione non si trovano più trascritti i diritti di pensione con i relativi titolari; in più, alcune pensioni, quelle sulla pieve di Malè e di Terlago vengono cassate[70]. Si potrebbe allora ritenere che le pensioni tendono a scomparire ma in realtà non è così, come è possibile accertate sia dai resoconti finanziari raccolti negli atti visitali (tav. 3) sia dagli atti notarili[71]. Sulla pieve di Terlago, innanzitutto, dalla «Memoria delle intrade del anno 1572»[72], risulta una pensione pari a R. 166, ben più consistente dunque di quella di 26 scudi d'oro (R. 36 circa) riportata nei registri delle investiture. Ma questo non è l'unico caso. Quando nel 1571 Nicola del Prete viene investito della chiesa arcipretale di Riva, sul beneficio grava una pensione di 100 scudi d'oro (R. 153 ca) riservata a Massimo Crotta[73], la stessa pensione che il pievano denuncia fra i suoi *onera* nel corso della visita pastorale, senza per altro specificare il beneficiario. Nel 1589 Nicola del Prete muore e viene sostituito da Giovanni Battista Benamati: l'atto di investitura non contiene nessun accenno a possibili aggravi di pensione[74]. Un rogito del notaio Giordano Giordani però ci informa che il nuovo arciprete di Riva si impegna a pagare a Massimo Crotta, in possesso di «lettera apo-

[70] L'atto di collazione della chiesa parrocchiale di Malè al sacerdote Bartolomeo Tresoli prevedeva l'onere di 50 corone di pensione a favore di Giovanni Giacomo Moggio, precedente pievano resignante il beneficio; la parte relativa alla pensione è cancellata con un tratto di penna: ACATn, *Investiture*, V, f. 229v. Sui frutti e redditi del beneficio parrocchiale di Terlago collato a Giuseppe del Rosso nell'ottobre 1572 è posta una pensione di 26 scudi d'oro a favore di Melchiorre Rido al tempo pievano di S. Maria Maggiore in Trento; anch'essa viene cancellata e segnato a margine «fuit exclusa haec clausula pensionis»: ACATn, *Investiture*, V, f. 230v.

[71] Lo spoglio sistematico degli atti notarili permetterebbe di comprendere meglio anche l'effettiva situazione finanziaria e patrimoniale dei benefici ecclesiastici.

[72] BCTn, *AMC*, «Acta originalia», I.

[73] ACATn, *Investiture*, V, f. 225v.

[74] ACATn, *Investiture*, VI, f. 6v.

stolica», la medesima pensione intascata dal predecessore: 100 scudi d'oro su un reddito complessivo calcolato in 300 scudi[75]. Nel 1584 inoltre, lo stesso Massimo Crotta aveva resignato la propria pieve di Tignale nelle mani del papa; la pieve era stata collata prima a Stefano Cavaleri e, due anni dopo, alla sua morte, al figlio Filippo il quale stipula sempre con il Crotta un contratto notarile impegnandosi a versare, al Crotta e ai suoi eredi, 150 scudi d'oro di pensione pari alla metà dei frutti e delle rendite della pieve stimati in 300 scudi[76].

Come dimostra quest'ultimo caso, la pensione può arrivare a togliere fino a metà dei redditi complessivi e oltre: se, infatti, prestiamo fede agli oneri denunciati dai sacerdoti possiamo valutare l'incidenza delle pensioni rispetto al totale delle uscite (tav. 3): se, inoltre, non consideriamo due pensioni, quella sulla pieve di Cavalese che incide in maniera poco rilevante sulle uscite (solo per il 17%), e quella sul beneficio parrocchiale di Terlago che sembra costituire pressoché l'unica voce in uscita (93,7%), le altre gravano per poco più della metà (59,8%) sugli oneri complessivi[77].

[75] ASTn, *Atti dei notai, Giordano Giordani, Prothocollum* (1589-1590), ff. nn.: «Obligatio R.D. Baptistae Benamati plebani Ripae pensionarii Nob. et M.R.D.ni Maximi Crottae» del 19 maggio 1589.

[76] ASTn, *Atti dei notai, Giordano Giordani, Prothocollum* (1587-88), f. 3v-8r. Massimo Crotta, infine, riceve 100 corone d'oro come parte della pensione posta sulla pieve di Banale il cui il pievano versa inoltre, sempre a titolo di pensione, 66 corone a Cristoforo Crotta e 34 corone ad Ascanio Brugnoli «familiare» del vescovo per complessive 300 corone d'oro: ACATn, *Investiture*, V, f. 228r e AV V, f. 283r. Altre pensioni non riportate negli atti visitali: il pievano di Calavino, Odorico Donati, paga R. 100 a Paolo Gerardini, «familiare» del vescovo: ACATn, *Investiture*, V, f. 232r; la parrocchia di S. Marco in Rovereto di nuova istituzione «eredita» la pensione di 100 scudi d'oro a favore del canonico Roccabruna che prima era di competenza del pievano di Lizzana: ACATn, *Investiture*, VI, f. 16r-17v; Adamo Farina, pievano del Bleggio, si impegna a versare R. 80 a Tomaso Bellarmino *auditorem* di Ludovico Madruzzo: ASTn, *Atti dei notai, Giordano Giordani*, (1586-1591), «1586 et 1587 et aliorum annorum procura», ff. nn.

[77] Incidenza percentuale delle pensioni sul totale delle uscite: Baselga del Bondone = 51; Banale = 56,5; Riva = 60; Lizzana = 40,8; Arco (can. Binelli) = 82,6.

Un'altra voce di uscita a carico dei pievani è costituita dalle spese per il pagamento e il mantenimento dei cappellani. Assumerli e stabilirne il salario era a discrezione dei titolari della pieve, o dei loro vicari, e questo comportava notevoli disuguaglianze tanto nel numero di cappellani presenti che nell'attribuzione del reddito[78]. Il salario più alto, R. 100, viene pagato al cappellano di Riva e ai tre cappellani di Cavalese (R. 300 complessivamente)[79]; i due cappellani di Tignale, invece devono accontentarsi del salario più basso corrispondente a R. 22 circa: il salario medio calcolato sui pochi dati resi dai pievani risulta essere di R. 42 circa. I cappellani venivano normalmente pagati in denaro, con l'aggiunta, spesso, del vitto e dell'alloggio e il loro reddito non era soggetto ad oneri.

Come i canonici anche gli altri ecclesiastici non erano esenti dal pagamento delle «steore», che gravano variamente sui redditi beneficiali (tav. 4), la cui esazione non procede sempre regolarmente; negli anni dopo il 1578, successivi cioè al dissequestro del principato vescovile, ad esempio, il clero e il capitolo della cattedrale si rifiutano, con successo, di pagare a Ferdinando II gli arretrati; gli esattori steorali, inoltre, si vedono costretti a ricorrere all'arciduca perché molti parroci, cappellani e beneficiati cercano di sottrarsi al pagamento delle tasse ritenute troppo gravose rispetto alla consistenza dei loro redditi[80].

Non risultano altre imposte a carico dei benefici tranne il «cattedratico» (tav. 4), la tassa ecclesiastica destinata al vescovo, la quale era molto lieve dal momento che normalmente non superava il valore di R. 1; con ogni probabilità, inoltre, non doveva essere calcolata in maniera proporzionale ai redditi del beneficio.

[78] Salari dei cappellani secondo le testimonianze dei pievani: Baselga del Bondone: R. 60; Coredo: R. 30; Banale: R. 38; Riva: R. 100; Lizzana: R. 60; Tignale ducati 16; Mezzocorona: R. 39; Cortina R. 30; Cavalese: R. 100.

[79] Per Cavalese: BCTn, *AMC*, «Acta originalia», II. I dati sono riferiti al 1584.

[80] T. SARTORI-MONTELEONE, *Geschichte*, in particolare le pp. 159-162.

TAV. 4. *Steore imperiali e cattedratico*

Luogo	steore	cattedratico
Decanato Trento		
Povo	6,6	1
Baselga del Bondone	16	0/2
Terlago	11/4*	
Cavedine	18/3	1
Decanato Non e Sole		
Flavon	13/2	
Coredo	18/3	
Decanato Giudicarie		
Condino	32	
Banale	60	1/4
Decanato Vallagarina		
Lizzana	37	1
Gardumo	37	1/4
Villalagarina		1/4
Decanato All'Adige		
Mezzocorona	56/4	1
Favogna	9/2	
Cavalese	50	1

* = steore più cattedratico

Nota: I valori sono calcolati in ragnesi.

Altri oneri riguardano le spese per il culto, per il pagamento del predicatore quaresimale[81], per gli obblighi tradizionali verso la comunità, per il pagamento di servitori, lavoranti, raccoglitori di decime, sacrestani. Il pievano di Lizzana, Campanella, ad esempio, paga R. 1 come salario al sacrestano di Rovereto, R. 15 per il culto, R. 60 agli incaricati di riscuotere i suoi redditi in natura, e R. 1 al delegato inviato in duomo a Trento a prendere l'olio santo. Odorico Calovi, sostituto del rettore di Mezzocorona, oltre alle tradizionali uscite, comuni anche agli altri sacerdoti, fornisce un elenco

[81] Contemplato fra gli oneri dei sacerdoti di Rendena, Banale (R. 10), Mezzolombardo (1 scudo), Arco (R. 9).

lunghissimo di oneri fra i quali molti obblighi consuetudinari: è tenuto ad organizzare un pranzo per i suoi parrocchiani per il quale spende circa R. 25; un altro convivio, che gli costa R. 2, viene allestito il sabato santo per i sacerdoti «venientibus ad confectionem sacri fontis» e per i sindici della chiesa; nello stesso giorno i raccoglitori di decime ricevono da lui «pro regaliis» R. 10; nel giorno della dedicazione della chiesa di S. Gottardo, infine, spende R. 12 in vino, carne e pane[82].

3. *Difficoltà di gestione dei redditi beneficiali*

Anche i pievani come i canonici e le fabbricerie si trovano a far fronte a tutta una serie di questioni legate al mantenimento dei diritti della canonica e alla gestione del patrimonio beneficiale. Esiste innanzitutto il problema di trovare gli strumenti per avvalersi contro coloro, in particolare nobili

[82] Può essere interessante l'elenco completo degli oneri presentato da Odorico Calovi: «Interrogatus quae gravamina habeat super plebe praedicta respondit primo se teneri solvere renenses centumviginti quinque Domini Rectori locatori. Urnas quatuor vini tremensis ipsi Domino locatori: R. 8. Steuras: R. 56/4/6. Cathedraticum: R. 1/0/6. Tenetur autem alere tres capellanos pro quorum salario absque victu expendit et dare cogitur ad minus R. 77/3. Pro dictorum capellanorum victu: R. 100. Tenetur deinde dare urnas vini quatuor custodi sancti Gothardi: R. 8. Tenetur item facere convivium in die Dominico carnis prius suis parochianis in quo expendit circa renenses vigintiquinque. Item pro regaliis decimanorum in sabbato sancto, sex enim vituli solent distribui iis qui decimas solvunt ipsi plebano: R. 10. Tenetur in sabbato sancto dare sacerdotibus venientibus ad confectionem sacri fontis prandium cum syndicis, numero quindecim: R. 2. In festo seu dedicatione Sancti Gothardi in octava paschatis expendit computato vino, carnibus et pane, R. 12. Pro canibus suae Celsitudinis: R. 6. Pro aedituo, cui dat singulis diebus unam mediam vini, et aliquoties comedare his diebus praesertim duobus diebus Dominicis, 12 apostolorum diebus, in paschate sex diebus, et in reliquis festis in totum 41: R. 10; ipsi quoque dat urnam vini et starium unum siliginis: R. 2. Pro expensis in colligendis decimis bladorum: R. 9. Pro conducendis domum dictis decimis: R. 12. Pro colligendis decimis vini: R. 22. Pro expensis in reficiendis vitibus: R. 20. Pro colligendis faenis et conductione: R. 2. Pro se et familia sua: R. 200. Pro ferendo oleo sancto Tridento: R. 1/2/6. Pro restauratione domus canonicae R... Pro eiusdem instauratione R...»: AV IV, f. 355v-356v.

locali, che hanno usurpato terreni e beni del beneficio parrocchiale. Il pievano di Castelfondo si lamenta con i visitatori perché il signor Bernardino Thun si era impossessato di un fondo arativo che dal registro risulta appartenente alla chiesa parrocchiale, senza che si fosse effettuata alcuna permuta[83]. Nella pieve di Gardumo, i signori di Gresta (Castelbarco) avevano venduto per ben due volte la casa destinata a canonica senza interpellare il pievano; successivamente si erano impossessati di un fondo prativo, del valore di 160 fiorini, e si rifiutavano di pagare l'affitto allegando il pretesto di essere gli avvocati della pieve e che quindi era la stessa pieve debitrice nei loro confronti[84]. Ugualmente i pievani si lamentano per il disconoscimento di diritti tradizionali come nella pieve di Taio dove il nobile Thun di Castel Bragher rifiuta di pagare al pievano la quarta su un fondo arativo di 100 staia di semente posta presso il suo castello[85]; il pievano di Cembra, invece, lamenta la perdita delle regalie e delle primizie a cui erano tenute le famiglie dipendenti dalla curazia di Grumes, Sover e Grauno a titolo di riconoscimento dei diritti della matrice[86]. Ma queste sono difficoltà che assumono una rilevanza minore rispetto a quelle ben più gravi e diffuse legate all'usurpazione od opposizione alla riscos-

[83] AV III, f. 242v.

[84] AV VI, f. 473v.

[85] AV III, f. 351v. Anche il pievano di Lomaso accusa il signor Trapp di rifiutare di pagargli la quarta su una pezza di terra vineata: AV V, f. 393r.

[86] «Deinde reverendus plebanus ipse Cimbrae debita cum instantia petiit et institit per magnificos et reverendos dominos visitatores condemnari hominos Grumesii, Soverii et Graunii ad solvendum ipsi plebano regalias ex consuetudine debitas pro recognitione matricis ecclesiae, ac primitias, nempe haedum, bladum, et caseum. Presentes dicti homines dixerunt nihil de huiusmodi scire, nec teneri ad praedicta, quod si tamen constabit, quod de iure teneantur et ad praedicta sint obligati, obtulerunt se velle satisfacere»: AV IV, f. 503v. Il pievano di Revò richiede che le comunità di Revò, Cagnò e Romallo siano obbligate a pagargli le primizie di un manipolo di frumento a famiglia secondo l'antica consuetudine ormai disattesa: AV III, f. 183v. Il rettore della pieve di Ossana, canonico Malanotti, chiede ai visitatori di intervenire contro la comunità di Vermiglio che si rifiuta di pagare le quarte sul frumento, sui castrati e altre cose: AV III, f. 125r-126r.

sione di decime e quarte da parte soprattutto della nobiltà locale titolare, come i pievani, di diritti di decima[87]. Le controversie fra pievani e feudalità locale riguardo alla riscossione delle decime sembrano essere particolarmente accentuate in val di Non per la politica aggressiva dei Thun. Ecco dunque il pievano di Cles chiedere ai visitatori di intervenire perché il signore di Castel Cles ha incorporato nella sua decima anche la quarta spettante alla chiesa[88]; il pievano di Livo denuncia che nella sua pieve si stanno verificando importanti cambiamenti operati dal signor Thun con la complicità dei suoi decimani, che vanno a detrimento dei diritti del beneficio parrocchiale[89]. Nella campagna di Dermulo poi, i Thun, raccolgono le decime senza versare la quarta al pievano nonostante dai registri della canonica appaia chiaramente che il diritto di quarta riguarda il territorio della pieve nella sua globalità[90]. L'erosione dei redditi provenienti da decime e quarte da parte della nobiltà non è comunque un fenomeno limitato a questa valle; analoghe lamentele e richieste di intervento provengono dal parroco di Besenello contro i signori di castel Beseno (Trapp)[91], dal pievano di Cavalese contro i Firmian[92], da quello di Lomaso contro i conti d'Arco i quali si appropriano della decima dei novali, di quei terreni posti per la prima volta a coltura, che spetterebbe alla chiesa parrocchiale[93].

La soluzione (o mancata soluzione) di queste vertenze supera l'ambito della visita pastorale. I visitatori pur dotati, in

[87] In alcuni casi i nobili, sui territori sottoposti alla loro giurisdizione, erano titolari delle cosiddette grandi decime mentre le decime piccole, chiamate anche quarte, erano riservate al clero. I diritti di decima costituivano, come si è già notato, la forma più rilevante di reddito per moltissimi benefici.

[88] AV III, f. 75v.

[89] AV III, f. 157r.

[90] AV III, f. 351v.

[91] AV VI, f. 218r.

[92] AV IV, f. 426r.

[93] AV V, f. 392v.

altri settori, di ampi poteri, si limitano ad informare la congregazione spirituale. Solo in alcuni casi marginali, quando non sono coinvolti nobili e feudatari, i delegati vescovili assumono un ruolo che è soprattutto di mediazione per appianare i contrasti fra sacerdoti e comunità. Ecco dunque che quando il curato di Condino si lamenta perché gli uomini della comunità pagano le decime a loro arbitrio e non gli danno la porzione di formaggio che gli spetta, i visitatori, sentite le parti, invitano la comunità a soddisfare integralmente gli obblighi e questa promette di volersi assoggettare alla richiesta[94].

Generalmente però, i pievani sembrano privi di strumenti giuridici e impositivi adeguati a far fronte all'attacco a beni e a diritti legati ai benefici; possono solo chiedere l'intervento diretto dell'ordinario diocesano. Si tratta, d'altro lato di faccende gravi e delicate che travalicano l'ambito puramente plebanale ed ecclesiastico per investire l'insieme dei rapporti politici e giurisdizionali, di difficile soluzione anche per la congregazione spirituale, l'organismo preposto. Nella riunione del 5 ottobre 1579, infatti, la *Congregatio* riunita per esaminare i problemi emersi nella visita pastorale alle pievi di Denno, Flavon e Malè affronta anche quello delle decime e quarte usurpate dai Thun ma rimanda la decisione deliberando di affidare al Particella l'esame del problema[95]. Solo nel 1593 si giunge ad una parziale soluzione della vertenza fra i pievani di Livo e Malè e il nobile Sigismondo Thun tramite decreto sottoscritto dal cardinale Ludovico Madruzzo: Giovanni Giacomo Moggio, pievano di Livo rinuncia, a favore del Thun, alla quarta di 125 staia di segale; dal canto suo Sigismondo permette al pievano di raccogliere la quarta delle decime di tutta la pieve di Livo. Nello stesso modo il pievano di Malè si accontenta della quarta dei novali della val di Rabbi invece di esigere la totalità della decima[96].

[94] AV V, f. 144v.

[95] BCTn, AMC, «Acta originalia», II.

[96] ACATn, *Investiture*, VI, f. 19r-v.

4. *Salari e redditi di altri membri del clero*

Finora si è preso in considerazione quasi esclusivamente il sistema beneficiale legato alla pieve e al pievano, titolare del beneficio, ma il quadro sarebbe parziale se non si accennasse allo stato economico e alle modalità di sostentamento di altre figure di sacerdoti spesso non meno importanti dei pievani, come i loro sostituti (vicari), i curati, esercitanti ugualmente la cura d'anime, e i beneficiati (investiti di benefici *sine cura*)[97].

I rapporti fra pievani e vicari, innanzitutto, erano spesso regolati da contratti di locazione della pieve nei quali erano minutamente fissati i diritti e gli obblighi reciproci. Generalmente il contratto aveva una durata triennale o quinquennale rinnovabile[98]. I titolari del beneficio si riservavano una porzione variabile dei redditi della pieve a titolo di affitto o pensione e lasciavano la più completa gestione del patrimonio e dei diritti beneficiali ai loro sostituti i quali, però, erano tenuti ad assumersi tutti gli oneri relativi: dalle eventuali pensioni alle steore, dagli obblighi consuetudinari nei confronti delle comunità, alla manutenzione degli stabili del beneficio. In base al contratto, Odorico Calovi, sostituto di Adamo da Arzt a Mezzocorona, poteva godere di tutti i frutti e redditi della chiesa: sia fondi arativi, vigneti e prati che decime e censi («caponibus dumtaxat exceptis») e disporne liberamente. Era tenuto però a versare ogni anno al canonico una pensione di 125 fiorini con l'aggiunta di 4

[97] Del clero si parlerà diffusamente nei capitoli successivi, qui importa solamente accennare al sistema di pagamento e ai redditi delle varie figure di sacerdoti presenti e operanti in diocesi a vari livelli e a vario titolo.

[98] Così la locazione della pieve di Baselga del Bondone fra Antonio Crotta e Tomaso Tomasini stipulato per la prima volta nel 1569 era stato rinnovato di triennio in triennio: AV II, f. 299v; la locazione della pieve di Mezzocorona stipulata da Adamo da Arzt era di 5 anni rinnovabili; 3 anni invece quella di Mezzolombardo, poi perpetuale rinnovata però di quinquennio in quinquennio: AV IV, f. 354v-355r e f. 392v-393r; per contratto di locazione di Cavedine cfr. AV VI, f. 368r.

orne di vino di Roverè[99]. Nello stesso modo il vicario a Mezzolombardo era tenuto per contratto a pagare ogni anno R. 72; in quaresima poi doveva versare al canonico 1000 gamberi («cancros») e 25 libre di pesce[100].

Questo tipo di rapporto non sembra essere accettato di buon grado da tutti i sostituti dal momento che il vice pievano Odorico Calovi si lamenta espressamente davanti ai visitatori vescovili dell'esiguità dei propri redditi e accusa il rettore della pieve di essere stato residente in parrocchia nel primo anno di collazione del beneficio solo per potersi rendere personalmente conto delle entrate[101].

A volte, invece i sostituti erano, come i cappellani, assunti dai pievani i quali assegnavano loro un salario annuale oppure parte dei diritti legati al beneficio plebanale. Il vice curato di Villalagarina esercita la cura d'anime in assenza del conte Antonio Lodron, pievano e canonico di Salisburgo, il quale gli assegna come salario la quarta delle biade che riscuote da Nomi (85 staia) e 5 carri di brascato[102].

L'erezione di una curazia indipendente dalla matrice comportava l'obbligo di costituire un beneficio in grado di garantire un reddito certo al sacerdote destinato alla cura d'anime. Spesso però il processo di separazione dalla chiesa matrice incontrava numerosi ostacoli: la politica dell'ordinario diocesano era indirizzata più a scoraggiare che a favorire il sorgere di nuovi benefici curati perché questo comportava una riduzione delle entrate per i benefici già costituiti, quelli plebanali appunto[103]. Dovevano quindi essere le comunità

[99] Contratto di locazione fra il canonico rettore Adamo da Arzt e il suo sostituto Odorico Calovi: AV IV, f. 354v-355r, trascritto in I. ROGGER, *Il governo spirituale*, pp. 192-193, n. 1.

[100] AV IV, f. 393r. Ammontare di altri canoni di locazione: vicario di Baselga del Bondone: R. 100; vicario di Cavedine: scudi 92 comprensivi di steore e pensione.

[101] AV IV. f. 354r.

[102] AV VI, f. 501v-502r. Il cappellano della medesima pieve invece riceve come salario la quarta di Villalagarina cioè staia 40 di biade, staia 12 di minuti e 15 brente di brascato.

[103] Cfr. capitolo primo.

ad assumersi l'onere di predisporre un adeguato patrimonio a sostegno di un nuovo beneficio. Questa regola, valida per i benefici curati di nuova formazione[104], nella realtà della diocesi al tempo della visita veniva a scontrarsi con una situazione ben più intricata e complessa. Innanzitutto le curazie non erano completamente autonome rispetto alla chiesa plebanale e i gradi di dipendenza riflettevano l'evoluzione non lineare e la progressiva, anche se lenta, disgregazione delle antiche pievi. Al processo di trasformazione delle circoscrizioni plebanali erano strettamente legate le modificazioni del ruolo dei sacerdoti: alla figura del cappellano salariato, dipendente dal pievano e ancorato alla matrice, esercitante la cura d'anime in più località soggette, si andava progressivamente sostituendo la figura del cappellano-curato il quale stabiliva un legame privilegiato e spesso si trasferiva in una comunità specifica per la quale esercitava la cura d'anime pur mantenendo rapporti e legami con il pievano anche di natura economica. Le modalità di pagamento e mantenimento di questi sacerdoti potevano essere dunque molto varie. A volte era il pievano che provvedeva integralmente o parzialmente al mantenimento del sacerdote curato versandogli un salario, come l'arciprete di Lizzana il quale viene invitato dalla congregazione spirituale ad aumentare il salario del curato di Rovereto fino a 32 ducati[105], oppure il sacerdote della chiesa parrocchiale di S. Apollinare a Trento il quale esercitava la cura d'anime dietro compenso di R. 52 e un carro di brascato, valutato R. 8, pagati dalla prepositura da cui la chiesa dipendeva[106]. Altrove, invece, i curati venivano mantenuti con quella porzione di diritti e redditi,

[104] Anche i visitatori nel corso della visita, quando si trovano in presenza di situazioni di incertezza, affermano il principio che è compito della comunità preoccuparsi del sostentamento del proprio curato. A Trodena ad esempio i visitatori «statuerunt assignari debere predictos homines redditus certos pro sua sustentatione curati»: AV IV, f. 479r.

[105] Decisione presa nella seduta della congregazione spirituale il 6 novembre 1579: BCTn, *AMC*, «Acta originalia», II.

[106] AV II, f. 266r. Più fortunato risulta essere il sacerdote incaricato della cura d'anime a Mattarello, chiesa anch'essa legata alla prepositura, il quale riceve ben R. 100 di salario.

in particolare incerti e quarte, che le comunità anticamente erano tenute a versare al pievano. Al curato di Sacco, che si lamenta per l'esiguità del proprio reddito consistente nelle entrate provenienti dal pagamento della terza parte della quarta, i visitatori rispondono obbligando la comunità a contribuire con un supplemento di vitto e vestiario[107]. Il curato di Sopracqua invece, «interrogato con iuramento delle entrade della chiesa sua curata di S. Lucia, rispuose non havere alcuna entrata stabile et ferma, eccetto la casa et horto dove habita, senza però alcuna sorta di mobili alla canonica pertinenti, ma che il suo trattenimento et salario consiste solamente nelli incerti»[108]. Nello stesso modo il curato di Cognola viene pagato di volta in volta dalle famiglie della comunità in base ai servizi liturgici o sacerdotali forniti «senza gravamento di salario del comun»[109]. Alcune comunità invece contribuiscono, spontaneamente o perché obbligate, al sostentamento del curato: gli uomini di Tesero, su invito dei visitatori, versano R. 8 per accrescere il salario del loro curato tradizionalmente pagato dal pievano di Cavalese[110]; la comunità di Segonzano, invece, divide l'onere del sostentamento del proprio sacerdote con i signori a Prato, feudatari della zona, assegnandogli un salario di circa R. 44[111].

Una categoria di sacerdoti che possono generalmente vantare una condizione economica piuttosto buona è costituita dai beneficiati, da quei sacerdoti cioè investiti di un beneficio *sine cura* eretto in una cappella o ad un altare. Se infatti compariamo i redditi dei cappellani e dei curati, con quelli dei beneficiati, risulta come questi ultimi, in media, avessero rendite maggiori. Il salario medio di un cappellano, infatti, si aggira su R. 43 annuali, quello di un curato arriva a R. 55,5, mentre un beneficiato può guadagnare in media R. 72

[107] AV VI, f. 92v.

[108] AV V, f. 19v-20r.

[109] ACTn, «Capitula observanda», cit., c. 3, n. 22.

[110] AV IV, f. 436v.

[111] AV IV, f. 513v.

senza, fra l'altro, avere né oneri finanziari né obblighi di carattere pastorale[112].

5. *Legislazione visitale e sinodale*

I decreti visitali non affrontano approfonditamente le numerose questioni economiche emerse anche nel corso della visita pastorale ma si limitano ad indicare alcune regole minime e generali a cui dovevano e potevano uniformarsi tutti i sacerdoti in cura d'anime e i beneficiati.

La prima norma, la più necessaria e comune anche alle fabbricerie, riguarda l'obbligo di costituzione di inventari dei beni mobili e stabili – chiamati anche urbari – e dei diritti spettanti al beneficio parrocchiale e a tutte le chiese soggette. Il documento, contenente anche l'indicazione precisa dei confini dei possedimenti, doveva essere stilato alla presenza di due o tre uomini onesti del posto e autenticato dal notaio. Il termine massimo concesso era di tre mesi sotto pena di cinque marche da applicare alla camera episcopale[113]. Stessa pena era prevista, inoltre, per quei sacerdoti che non si preoccupassero di rinnovare le investiture dei contratti di livello a tempo debito perché questa negligenza poteva con-

[112] Redditi in denaro desunti dagli atti visitali dei beneficiati: Andrea Monticoli (Rovereto-S. Marco): R. 45 ca; Tomaso Meneghezi (Rovereto-S. Marco): R. 60; Alessio Gandini (Rovereto-cappella dell'ospedale e S. Barbara): R. 85; Baldessare Martini (Calliano-S. Lorenzo): R. 80; Paolo Anderlini (Mori): R. 80-100; la media dunque risulta essere di R. 72. Il calcolo delle medie riguarda i redditi di 7 cappellani, 6 curati, 7 beneficiati.

[113] Cfr., ad esempio, i decreti inviati al pievano di Malé: AV III, f. 115v-116r. Una seconda versione, più diffusa, delle norme economiche è la seguente: «Omnibus computis ad ecclesiam parochialem et ad alias filiales spectantibus intersit animadvertens ut omnia bene fideliterque sese habeant et administrentur propter ipsarum ecclesiarum utilitatem, et computa sint recte digesta, velut ordo postulat ipsis collatus et procuret omni anno rationes reddi in libris particularibus. Invigilet, ut fiant registra, vel ut fertur urbaria authentica omnium reddituum suarum ecclesiarum in meliori forma per notarium et homines peritos ad hoc deputandos, praestito eis iuramento»: AV V, f. 149v-150r.

durre alla perdita di beni e diritti. Nello stesso modo, per evitare la dispersione del patrimonio, si vietava di procedere a permute o alienazioni dei beni della chiesa senza espressa licenza scritta dell'ordinario[114].

Le costituzioni sinodali madruzziane, recependo le direttive del concilio di Trento, si presentano come il tentativo di porre ordine in maniera sistematica e duratura nel caos amministrativo ed economico, dettando precise norme e minacciando pene molto severe per tutti coloro che si fossero resi colpevoli, o anche solo complici, di attentato al patrimonio ecclesiastico e ai diritti di natura economica delle chiese. In questa sede vengono dunque affrontate tutte le questioni e i problemi che necessitavano di una regolamentazione e di un intervento diretto da parte dell'ordinario diocesano[115].

«Cum ecclesiarum bona in Domino Dei sint posita, possessio eorum apud ecclesiam, administratio vero apud rectores»: se questo è il principio ne consegue che chierici e sacerdoti beneficiati sono chiamati ad averne diligente cura e a vigilare con ogni attenzione affinché non vengano usurpati o dissipati[116]. La prima forma di tutela consiste dunque, come già era stato sottolineato nei decreti visitali, nel conservare beni e diritti, nel predisporre cioè inventari in forma autentica di cui l'originale deve essere conservato presso la chiesa ed una copia inviata a Trento. Ugualmente viene riproposta la norma riguardante il divieto di alienazione di beni stabili e mobili pertinenti alle canoniche o destinati alle chiese senza il consenso scritto del vescovo[117]. Le costituzio-

[114] AV III, f. 116r.

[115] *Constitutiones Madrutii*, cap. 43 «De occupatoribus decimarum et aliorum bonorum ecclesiasticorum»; cap. 44 «De novalibus»; cap. 45 «De bonis ecclesiae non alienandis»; cap. 46 «De bonis ecclesiarum administrandis»; cap. 47 «De conficiendis inventariis reddituum ecclesiarum»; cap 48, «De locationibus bonorum ecclesiarum»; cap. 49 «Ne vacantes ecclesiae spolientur».

[116] *Constitutiones Madrutii*, cap. 46.

[117] *Constitutiones Madrutii*, cap. 47 e cap. 45.

ni però non si limitano a queste direttive generiche ma entrano nel vivo delle questioni legate alla gestione del patrimonio proibendo a prepositi, prelati, decani, priori, beneficiati e a tutti i rettori delle chiese, fossero essi secolari o regolari, di stipulare nuove locazioni perpetuali. Il contratto di locazione, infatti, doveva avere validità triennale rinnovabile, ed erano considerati invalidi i contratti a più lunga scadenza stipulati senza il beneplacito del vescovo. I notai che si fossero prestati a stipulare locazioni illecite incorrevano nella pena della sospensione dal loro officio per un anno e nel pagamento di una multa di 5 marche[118].

Una prima parte delle costituzioni sinodali è dunque centrata sui doveri dei sacerdoti nei confronti delle proprietà dei benefici dati loro in gestione; una seconda parte, invece, è riservata alle norme per prevenire e scoraggiare gli attentati ad opera dei laici contro il patrimonio e i diritti beneficiali. Il problema più grave, affrontato con particolare ampiezza nei capitoli 43 («De occupatoribus decimarum et aliorum bonorum ecclesiasticorum») e 44 («De novalibus») delle costituzioni, risulta essere quello dell'usurpazione e detenzione di beni e di diritti spettanti alla chiesa, con particolare attenzione ai diritti di decima. Madruzzo riprende alla lettera il decreto del concilio di Trento[119] su questo argomento, prevedendo l'anatema per coloro che si fossero resi colpevoli di occupazione od usurpazione di benefici delle chiese, monti di pietà, *loca pia*, beni, censi, e diritti di qualsiasi natura. Le costituzioni aggiungono, inoltre, la scomunica e la privazione di tutti i diritti ecclesiastici per coloro che avessero occupato o detenuto beni delle chiese della diocesi e non li avessero restituiti entro tre mesi dalla pubblicazione del decreto. Incorreva nelle medesime pene, chi, essendo a conoscenza di detentori illeciti e occupatori, non li avesse denunciati. Anche i sacerdoti venivano impegnati nella ricerca e nella denuncia dei colpevoli, ma il compito di proce-

[118] *Constitutiones Madrutii*, cap. 45 e cap. 48.

[119] *COD*, sess. XXII, c. 11 de ref.

dere contro di loro era avocato al vescovo o, in sua assenza, al vicario. Riguardo alle decime si ricordano le molte frodi commesse contro questo diritto e il dovere di predicatori e confessori di ricordare ai fedeli la necessità di pagarle personalmente e integralmente per evitare la perdizione e la dannazione eterna[120]. Per porre fine alle numerose controversie fra parroci e laici attorno ai diritti di decima, mentre si conferma per i laici il diritto di possedere decime delle chiese parrocchiali «ab antiquo», si afferma altresì che solo i benefici parrocchiali sono titolari delle decime novali. Anche in questo caso, infine, è prevista la scomunica per chi, di qualunque grado e condizione sociale, avesse sottratto le decime o ne avesse impedito l'esazione.

[120] *Costitutiones Madrutii*, cap. 43: «Et quia saecularium nonnulli interdum temeritate propria decimas, quas omnium Dominus solvi praecepit, in totum, vel pro parte subtrahere, vel per fraudem diminutas, et vitiatas praestare non verentur, in animarum suarum grave periculum, praecipimus cunctis praedicatoribus et confessoribus tam religiosis quam saecularibus in virtute sanctae obedientiae, quatenus in praedicationibus et confessionibus fidelem populum studiosius moneant, et inducant, ut memores salutis animarum suarum, decimas omnium terra nascentium, sine ulla diminutione et fraude personales vero secundum laudabilem consuetudinem persolvant, si poenas damnationis aeternae voluerint evitare».

Capitolo sesto

Il clero diocesano

1. *Quadro generale*

La parte della visita pastorale riservata al clero, una delle più complete, manifesta la volontà del vescovo e dei suoi collaboratori di indagare per conoscere a fondo il clero operante nella diocesi a vari livelli. Ne emerge un quadro estremamente complesso perché articolata e in trasformazione rispetto al passato è sia la struttura organizzativa della diocesi sia la realtà del clero. Nel corso della loro missione i visitatori registrano e interrogano 214 sacerdoti[1] variamente distribuiti sul territorio con significative differenze fra decanato e decanato dipendenti da molti fattori come la collocazione geografica delle pievi e parrocchie, la struttura demografica e socio-economica delle comunità, la stessa organizzazione politica e religiosa[2].

[1] Il numero (214) è ricavato dagli atti visitali; non è quello totale del clero effettivamente presente essendo altamente improbabile che l'indagine, pur dettagliata, abbia potuto raggiungere tutti i sacerdoti. Si tenga conto anche del fatto che alcuni paesi non vengono visitati; in altri poi, soprattutto nel decanato di Trento, i visitatori o il notaio sono meno diligenti: a volte questo si verifica quando il tempo a disposizione è limitato, oppure quando la visita si prolunga oltre il previsto in seguito a difficoltà o problemi insorti, tali da costringere i visitatori ad un'indagine più accurata. Dal computo sono esclusi i sacerdoti della parte tedesca della diocesi; le pievi mistilingue del decanato All'Adige comprese nella ricerca sono indicate nel capitolo primo. Fra i 214 sacerdoti sono considerati, anche i frati ed i canonici regolari del monastero di S. Michele All'Adige che esercitano la cura d'anime i quali, poi, saranno isolati dal clero secolare e analizzati a parte. Sono invece esclusi i regolari non esercitanti la cura d'anime: conventi e monasteri maschili, essendo esenti, non sottoposti cioè alla giurisdizione episcopale, non vengono visitati.

[2] Sarebbe interessante ed utile fare un rapporto fra clero e popolazione

TAV. 1. *Distribuzione del clero*

Decanati	pievi	curate	sacerdoti	%
Trento	12	4	27	12,6
Non e Sole	22	16	58	27,1
Giudicarie	7	10	31	14,4
Vallagarina	15	13	67	31,3
All'Adige	6	17	31	14,4
Totale	62	60	214	100

– 62 è il numero delle pievi esaminate nel presente lavoro; mentre 214 è il numero complessivo dei sacerdoti visitati; solo Alfonso Catanei nell'aprile 1580 si trova a Grumes e nel giugno 1581 viene visitato a Garniga dove si è trasferito. Besenello viene visitata due volte: fra la prima e la seconda visita il pievano muore e viene sostituito, si trovano dunque due pievani registrati.

– Nel numero delle chiese filiali curate sono comprese anche Bagolino (pieve di Condino) e Isera (pieve di Villalagarina).

Confrontando il numero dei sacerdoti presenti e operanti nei diversi decanati rispetto al totale complessivo (tav. 1) si nota immediatamente il basso numero dei censiti nel decanato di Trento; costoro sono sicuramente sottostimati rispetto alla realtà, essendo il clero incaricato della cura d'anime nelle parrocchie di Trento, e in parte del territorio circostante, costituito da cappellani e da altaristi del duomo interrogati in occasione della visita ai canonici e al clero della cattedrale, non nelle parrocchie[3].

La maggior concentrazione di sacerdoti si trova nel decanato della Vallagarina comprendente la zona situata nella pianura dell'Adige da Ala alle porte di Trento, e la zona posta sulle rive del lago di Garda (Riva, Arco). Il decanato, molto vasto (15 pievi medio-grandi) comprende alcuni fra i centri più popolosi ed economicamente ricchi di tutto il Trentino

ma al momento attuale non è possibile mancando dati demografici o anche attendibili stime per il XVI secolo; né elementi in questa direzione sono desumibili dalla visita.

[3] Di questa categoria con caratteristiche specifiche si è parlato nel capitolo terzo. Riguardo alle chiese di collazione del capitolo del duomo cfr. capitolo primo.

(Rovereto, Riva, Arco, Mori, Ala, Villalagarina) con benefici adeguatamente dotati, in grado quindi di attirare ed utilizzare un numero di sacerdoti maggiore che altrove. Nella parte mistilingue del decanato All'Adige, invece, nonostante la presenza di ricche pievi situate nella pianura sopra Trento (prepositura di S. Michele con Salorno e Magrè, Mezzocorona) si deve constatare la presenza di un numero non elevato di sacerdoti. Questo fatto può trovare una spiegazione ragionevole se si considerano due fattori: da oltre un secolo si registra un'endemica carenza di sacerdoti proprio nella parte tedesca della diocesi (anche se la zona considerata non può essere omologata totalmente alla parte tedesca vera e propria), da un lato; d'altro lato la zona più ricca è sotto il controllo del monastero agostiniano di S. Michele (S. Michele, Salorno, Magrè, Giovo, Pressano, Lavis) che affida la cura d'anime a suoi membri o – se non esistono religiosi dell'ordine in numero sufficiente – ad altri sacerdoti scelti dal preposito del monastero, per altro non molto attento alle esigenze della cura d'anime e alle richieste cultuali e religiose della popolazione. Il dato complessivo della scarsità di sacerdoti è leggermente modificato se si considera l'alto numero di curazie presenti in questa zona a cui fa riscontro un alto numero di curati: ciò significa che la maggior parte dei paesi hanno raggiunto una certa autonomia rispetto alla pieve e hanno un proprio sacerdote in cura d'anime: di conseguenza i confini dei comuni tendono sempre più a coincidere con quelli delle parrocchie e le comunità sono in grado di richiedere e mantenere propri sacerdoti residenti (cfr. anche la distribuzione dei curati alla tav. 2). I decanati montani delle valli di Non e Sole, da un lato, e delle Giudicarie dall'altro, mostrano come posizione geografica e condizioni economiche non siano di per sé significative ed esplicative se non si tiene conto anche della struttura insediativa e socio-religiosa del territorio. Infatti nelle valli di Non e Sole ad una concentrazione molto elevata di pievi e curazie (22 pievi e 16 curazie rappresentano una parcellizzazione del territorio che non ha riscontro in nessuna altra zona della diocesi) corrisponde un alto numero di sacerdoti dislocati sul territorio; nelle Giudicarie, invece, troviamo una

forte struttura plebanale con chiese matrici che estendono la loro influenza su un territorio vastissimo, e al tempo stesso una scarsa diffusione delle curazie, con un basso numero di sacerdoti, collocati prevalentemente nel gradino più basso della gerarchia ecclesiastica (cappellani) e concentrati nella sede plebana.

La capacità di attrazione della pieve o la sua perdita di importanza a favore di una diversa articolazione istituzionale-territoriale è segnalata anche da altri dati offerti dall'esame del numero delle pievi per decanato in rapporto al numero di sacerdoti (tav. 1). Per le valli di Non e Sole si conferma la miglior distribuzione del clero con una media di 2,6 sacerdoti per pieve, di fronte ad un rapporto nell'ordine di 1:4-1:5 (in particolare 1:4,4 per le Giudicarie e per il decanato della Vallagarina; 1:5 per la parte del decanato All'Adige)[4]. Ma questi dati non indicano tanto la densità del clero sul territorio quanto piuttosto rimandano al tipo di organizzazione ecclesiastica del medesimo.

Inoltre la visita rispecchia, con maggiore o minore accuratezza a seconda delle zone e delle commissioni, la grande diversità (gerarchicamente ordinata) esistente fra il clero sia rispetto allo stato giuridico e sociale, che alle funzioni esercitate (tav. 2) e alle condizioni economiche.

È immediatamente evidente la presenza di una «casta» sacerdotale rappresentata dai pievani e detentori dei benefici parrocchiali (in questa categoria sono raggruppati, sulla scorta degli atti visitali, sia i titolari dei benefici delle antiche pievi, sia gli arcipreti o parroci delle pievi o chiese parrocchiali di più recente erezione) tutelati da norme giuridiche, consuetudini e tradizioni a cui spesso non corrispondono nella stessa misura obblighi e doveri sacerdotali pastorali[5].

[4] Il decanato di Trento costituisce ancora una volta un caso anomalo: il rapporto pievi/sacerdoti (1:2) è infatti troppo basso per corrispondere alla realtà.

[5] Non tutti i pievani e rettori (*rettore* nella visita è usato come sinonimo di titolare del beneficio) sono residenti oppure presenti nel momento della visita e interrogati; normalmente è possibile conoscerne l'identità

TAV. 2. *Distribuzione del clero secondo lo stato giuridico e le funzioni esercitate*

Decanato	pievi	A	B	C	D	E	H	totale*
Trento**	12	12	4	5	3	2	3	29 (27)
Non e Sole	22	21°	3	14	12	5	4	59 (58)
Giudicarie	7	7	1	6	14	3	1	32 (31)
Vallagarina	15	16°	6	12	19	11	8	72 (67)
All'Adige	6	6	1	13	9	1	1	31 (31)
Totale	62	62	15	50	57	22	17	223 (214)

A = pievani, B = vicari, C = curati, D = cappellani, E = beneficiati, H = altri.

* = Nei totali il primo numero corrisponde alle funzioni esercitate o alla presenza del medesimo sacerdote in più località. Quindi un medesimo sacerdote può risultare conteggiato più volte se esercita più funzioni e incarichi. Il totale fra parentesi ( ) invece, corrisponde al numero effettivo di sacerdoti presenti in un decanato.

** = Le parrocchie di Trento e le pievi del contado non sono visitate accuratamente per quanto riguarda il clero. In molte chiese di Trento e dintorni la cura d'anime dipende dal capitolo che vi provvede spesso con cappellani e altaristi del duomo che sono interrogati nella visita al duomo e non rientrano in questa tabella.

° = La mancata coincidenza del numero di pievi rispetto al numero dei pievani è dovuta al fatto che nel decanato delle valli di Non e Sole nella pieve di S. Sisinio, non si fa cenno alla presenza del titolare del beneficio. Nel decanato della Vallagarina, invece, la discrepanza è dovuta al caso di Besenello già segnalato alla tav. 1.

Sostituti dei pievani o dei legittimi detentori del beneficio non residenti sono i vicari: in questa definizione si comprendono figure e realtà differenti, spesso in contrasto con la legge canonica. Nella visita pastorale sono indicati col titolo di vice pievano, vice curato, oppure semplicemente curato e curator d'anime, senza tuttavia sottintendere un preciso

perché i visitatori si informano presso il sostituto o presso i rappresentanti della comunità oppure perché lo stesso pievano, normalmente assente, si reca nella propria parrocchia e presenzia alla visita. In alcuni casi si sono compiuti accertamenti nei registri delle *Investiture* conservati presso l'Archivio della curia; per gli altri sacerdoti privi della titolarità di un beneficio è più difficile stabilire l'identità se non viene registrata negli atti visitali.

status giuridico: sono infatti generalmente scelti dal titolare del beneficio e a lui legati a vario titolo tramite accordi verbali, dichiarazioni scritte fra le parti, oppure attraverso contratti di locazione della pieve, stipulati senza il controllo e la supervisione dell'ordinario diocesano[6]. I vicari non sono numerosi (15) e la maggioranza opera in Vallagarina: questo dato da solo testimonia come la mancata residenza e il cumulo dei benefici, come si vedrà meglio più avanti, fossero in diminuzione rispetto al passato (almeno per i benefici plebanali e con cura d'anime).

In una situazione per molti versi opposta a quella dei pievani troviamo i cappellani, vero e proprio «proletariato» clericale: pur sobbarcandosi le maggiori fatiche della cura pastorale rappresentano un settore scarsamente tutelato dal punto di vista economico-giuridico; reclutati generalmente a discrezione del pievano, si trovano in condizioni generali di precarietà e sono quindi un ceto instabile, alla costante ricerca di migliori condizioni di vita. La presenza e il numero dei cappellani sono fortemente condizionati (anche in rapporto al restante clero) dallo sviluppo incompleto delle parrocchie e dal persistere dell'importanza della chiesa matrice e del pievano. Non hanno, infatti, né autonomia né, nella maggioranza dei casi, una specifica sede di cura d'anime; dipendono dal pievano economicamente e nell'assegnazione dei compiti e delle funzioni; mantengono come punto di riferimento la chiesa plebanale e di lì si recano ad esercitare la cura d'anime e ad amministrare i sacramenti nelle molte chiese e cappelle del territorio, oppure sono cappellani «esposti», con una collocazione giuridica a metà strada fra i cappellani e i curati, incaricati dal pievano per alcune funzioni del culto e della cura d'anime in uno o più paesi particolarmente distanti rispetto alla sede pievana. La vastità delle pievi e le necessità del culto indurrebbero a ritenere che i cappellani fossero molto numerosi; in realtà non è così: dai dati della visita risultano distribuiti in maniera non unifor-

[6] Cfr. capitolo quinto e capitolo settimo: tav. 3. *Rettori che utilizzano un vicario-sostituto per la cura d'anime.*

me e circa la metà delle pievi (31 su 62) ne risulta sprovvista[7].

Si può accennare a qualche esempio: nelle valli di Non e Sole sono ben 15 le pievi senza cappellano e fra queste troviamo anche Denno e Tassullo che hanno sotto la propria giurisdizione 8 chiese filiali (senza contare le cappelle campestri e le filiali curate) e S. Sisinio con 9 chiese fra filiali e cappelle. Nel decanato di Trento (esclusa la città) e in quello della Vallagarina mancano i cappellani rispettivamente in 7 pievi su 12 e in 5 su 15. Nelle Giudicarie e nel decanato All'Adige invece, solo le pievi del Bleggio e Lomaso e quelle di Magrè e Giovo risultano prive di cappellani. D'altro lato in alcune pievi, con caratteristiche geografiche e organizzative molto diverse, si nota una maggiore concentrazione di cappellani: 3 a Malè, 2 a Revò e Torra (decanato delle valli di Non e Sole); 4 a Ledro, 3 a Riva, 2 in S. Marco a Rovereto (decanato della Vallagarina); 4 a Rendena, 3 a Pieve di Bono, 3 nel Banale, 2 a Tione e Condino, (decanato Giudicarie); 3 a Mezzocorona, 2 a S. Michele e Cavalese (decanato All'Adige). La maggiore presenza di cappellani, che, ricordo, sono pagati generalmente dal titolare del beneficio o dal suo sostituto e in alcuni casi, almeno parzialmente, dai comuni, può dipendere dal maggior benessere economico, dalla distanza dei paesi dalla chiesa matrice e dalle difficoltà logistiche del territorio, da accordi tradizionali che legano i pievani alla comunità o, anche, dalla maggior «coscienza pastorale» dei titolari del beneficio[8].

[7] Lista delle pievi e parrocchie dove non ci sono cappellani [* con il solo pievano o vicario]: decanato di Trento (esclusa la città): *Povo, *Meano, Civezzano, Baselga del Bondone, *Terlago, Calavino, *Cavedine: *totale* = 7. Decanato delle valli di Non e Sole: *Denno, *Flavon, Tassullo, Livo, *Cloz, Arsio, *Castelfondo, Fondo, Sarnonico, *Romeno, *Dambel, *S. Sisinio, *Smarano, *Vigo di Ton, *Spor: *totale* = 15. Decanato delle Giudicarie: Bleggio, *Lomaso: *totale* = 2. Decanato della Vallagarina: Volano, *Folgaria, *Besenello, *Tenno, Valvestino: *totale* = 5. Decanato All'Adige: Magré, Giovo: *totale* = 2.

[8] Non si hanno tuttavia elementi sufficienti per dare ragione dei singoli casi.

Fra pievani e cappellani si situano i curati o cappellani-curati che non hanno ancora raggiunto uno *status* consolidato e preciso rimanendo legati da una serie ormai non più ben definita di obblighi nei confronti dei pievani e delle chiese matrici, assunti e pagati dai poco numerosi comuni in grado di garantire una rendita beneficiaria sufficiente, con redditi quindi generalmente di gran lunga inferiori rispetto ai pievani anche se, a volte, hanno la responsabilità di comunità relativamente numerose o anche di più paesi contemporaneamente[9]. Dall'analisi interna ai singoli decanati emerge una presenza molto disomogenea con variazioni rilevanti fra pieve e pieve, pur collocate nel medesimo territorio e decanato. La distribuzione squilibrata pur essendo una realtà comune a tutta la diocesi – con l'esclusione del decanato All'Adige dove curazie e curati sono diffusi in maniera uniforme sul territorio (2 nel territorio della pieve di Giovo, 3 a Mezzocorona, 3 a Cembra, 4 a Cavalese) – raggiunge il massimo nel decanato delle Giudicarie dove, dei 6 curati presenti, 4 sono concentrati nel territorio della pieve di Condino (Storo, Darzo, Bondone, Bagolino). Anche se nelle valli di Non e Sole il numero dei curati è significativo, la metà di questi vive e opera nella pieve di Ossana (7 su 14) e 2 nel territorio della pieve di Malè (nelle curazie di Dimaro e della val di Rabbi). La Vallagarina è la zona che riserva le maggiori sorprese; infatti anche in questo caso, pur essendo mediamente alta la presenza dei curati in rapporto allo sviluppo delle curazie, quasi tutti sono occupati fra la pieve di

[9] Ecco l'elenco dei sacerdoti investiti della cura d'anime in due o più località: nel decanato delle valli di Non e Sole compare Simone Busetti, curato a Tuenno e Nanno; De Ceresetis è curato a Celledizzo e Comasine; nel decanato delle Giudicarie Battista Zuanelli è curato a Roncone e Fontanedo e fra Tomaso de Parisei curato a Darzo e Lodrone; inoltre due cappellani amministrano i sacramenti, uno a Villa, Javrè e Vigo Rendena e un altro a Molveno e Andalo; nel decanato All'Adige, Michele è curato a Fai e Zambana. Come si può notare l'unione di più paesi in un'unica curazia con un solo curato è un sistema particolarmente diffuso nel decanato della Rendena e Giudicarie. Anche in val di Fiemme proprio nel corso della visita si arriva all'erezione della curazia di Anterivo, Valfloriana e Capriana con curato residente a Capriana: AV IV, f. 496r-499v.

Lizzana (6) e quella di Villalagarina (4, comprendendo la chiesa curata di Isera). Un'ultima considerazione, abbastanza ovvia, emerge se si prende in considerazione il rapporto esistente fra il numero di curati e quello dei cappellani; conformemente all'organizzazione del territorio, si può osservare che il loro rapporto è inversamente proporzionale: nelle pievi dove è alto il numero delle curazie e dei curati è basso il numero dei cappellani mentre, al contrario, quando la pieve mantiene il controllo e la gestione del territorio e basso è il numero delle curazie, abbiamo un maggior impiego di cappellani.

Del tutto particolari risultano i beneficiati, sacerdoti investiti di un beneficio *sine cura* ad un altare o cappella, incaricati, sulla base degli obblighi legati alla costituzione del beneficio o anche per legato testamentario, di celebrare un numero stabilito di messe nel corso dell'anno. Notevoli possono essere le differenze fra beneficiati, legate alle diverse modalità di costituzione del beneficio (o della fondazione). Mentre, infatti, alcuni benefici erano stati costituiti da laici, nobili o patrizi, ben dotati e riservati, tramite l'esercizio dello *jus presentandi*, ai figli cadetti o ad altri sacerdoti legati alla famiglia, in altri casi si tratta più semplicemente di legati e lasciti testamentari le cui modeste somme erano assegnate ad un prete in cambio della celebrazione di un certo numero di messe; a volte queste entrate, di per sé spesso insufficienti ad assicurare un decoroso sostentamento, costituivano un'integrazione del reddito per ogni ordine di sacerdoti[10]. Dalla visita pastorale non risultano molto numerosi (resta però il dubbio che la loro presenza sia certificata accuratamente); con maggiore frequenza si trovano nei centri più popolosi e con numerose chiese e cappelle. Dei 22 beneficiati interrogati, ben la metà sono impiegati nel decanato della Vallagarina, 5 a Rovereto (3 in S. Marco) e 2 nella pieve di Mori.

Oltre queste categorie sufficientemente definite nei loro ruoli istituzionali, compaiono fuggevolmente altre figure che, for-

[10] In particolare sui rapporti nobiltà-clero e la costituzione di benefici, cfr. più avanti il capitolo settimo.

se perché prive di beneficio o di incarichi pastorali, forse perché non residenti e viventi nella famiglia d'origine, vengono citati negli atti di visita senza che ne risulti con chiarezza il ruolo e le eventuali funzioni esercitate all'interno della struttura ecclesiatica[11].

2. *Sacerdoti diocesani ed extradiocesani*

Dalla visita si possono ricavare, innanzitutto, notizie relative al clero riguardanti l'identità dei sacerdoti, la loro provenienza, diocesana o extradiocesana, la loro dislocazione sul territorio della diocesi, le caratteristiche delle pievi più aperte all'assunzione di clero «straniero».

Riguardo alla provenienza la visita pastorale, integrata con altre fonti[12], permette di avere notizie su circa 4/5 dei sacerdoti interrogati (su 175 dei 214 complessivi pari al 81% circa del totale), con punte superiori al 80% nei decanati delle valli di Non e Sole (87,9%) e All'Adige (83,8%).

Dai dati (tavv. 3 e 4) risulta come i sacerdoti reclutati nel territorio diocesano siano più del 69% del totale e in ogni decanato il numero dei sacerdoti diocesani superi quello degli extradiocesani. Le valli di Non e Sole, innanzitutto, si rivelano impermeabili ad influenze esogene, e «autosufficienti» rispetto al fabbisogno di sacerdoti, con una percentuale di clero diocesano che supera il 92% del totale. Solo tre benefici sfuggono, in questo periodo, al controllo di elementi locali e sono le pievi di Flavon, Cloz e Torra collate

[11] Nella tav. 2 sono tutti sotto la voce altri (H). Nel decanato della Vallagarina in questa categoria sono inseriti anche i 4 canonici della collegiata di Arco.

[12] Alcune notizie biografiche sui sacerdoti si possono trovare in ACATn, *Investiture*, per i pievani e titolari di benefici e in G. TOVAZZI, *Parochiale Tridentinum*, oppure nella sterminata produzione storiografica minore, spesso datata e di difficile reperimento, dedicata ad una singola chiesa o ad un territorio specifico.

TAV. 3. *Distribuzione territoriale e rispetto alle varie categorie dei sacerdoti nativi della diocesi*

Decanato	sacerdoti						totale	%
	A	B	C	D	E	H		
Trento	9	3	1	–	1	2	16 (21)	76,1
Non e Sole	18	3	11	9	4	2	47 (51)	92,1
Giudicarie	6	1	1	4	–	1	13 (24)	54,1
Vallagarina	11	2	3	3	8	5	32 (53)	60,3
All'Adige	4	1	6	2	–	1	14 (26)	53,8
Totale	48	10	22	18	13	11	122 (175)	69,7

A = pievani, B = vicari, C = curati, D = cappellani, E = beneficiati, H = altri.
Il numero totale di 122 e i totali parziali corrispondono ai sacerdoti nativi nella diocesi per i quali è stato possibile conoscere il luogo di nascita tramite gli atti visitali, le investiture dei benefici ecc.

Fra parentesi viene posto invece il numero complessivo dei sacerdoti sia diocesani che extra-diocesani per i quali si ha questo genere di informazione. La percentuale è calcolata sul numero complessivo dei sacerdoti (dei quali si hanno dati) in ogni decanato rapportati al numero dei sacerdoti di origine diocesana.

a sacerdoti di provenienza extra diocesana[13]. Anche nel decanato di Trento il rapporto fra clero diocesano e extra diocesano è nettamente a favore del primo (circa 3/4 sono sacerdoti diocesani); in Vallagarina e soprattutto nelle Giudicarie e nel decanato All'Adige, invece, il gruppo dei sacerdoti provenienti da altre diocesi (tav. 4) è piuttosto numeroso e ben rappresentato in percentuale rispetto ai diocesani (rispettivamente 39,6%-45,8%-46,1%). I sacerdoti nativi della diocesi trovano generalmente lavoro all'interno dello stesso territorio di provenienza (con esclusione del decanato All'Adige), esiste cioè un forte reclutamento in loco su base di valle o di zona (tav. 5).

[13] A Flavon troviamo Camillo Vigani proveniente dalla diocesi di Bressanone, a Cloz Vittorio Giacomelli di Vigolo Vattaro (allora dipendente dalla diocesi di Feltre) e a Torra Francesco Michelazi originario della diocesi di Vicenza. Quest'ultimo era stato prima pievano di S. Maria Maggiore a Trento secondo la lista dei pievani stilata da G.B. ZANELLA, *S. Maria*, p. 44.

TAV. 4. *Distribuzione territoriale e rispetto alle varie categorie dei sacerdoti extradiocesani*

Decanato	sacerdoti						totale	%
	A	B	C	D	E	H		
Trento	2	–	2	1	–	–	5 (21)	23,8
Non e Sole	3	–	–	–	1	–	4 (51)	7,8
Giudicarie	–	–	4	5	2	–	11 (24)	45,8
Vallagarina	3	2	7	8	–	1	21 (53)	39,6
All'Adige	–	–	5	6	1	–	12 (26)	46,1
Totale	8	2	18	20	4	1	53 (175)	30,2

A = pievani, B = vicari, C = curati, D = cappellani, E = beneficiati, H = altri.

TAV. 5. *Provenienza del clero*

Decanato	Provenienza								n.c.	totale
	diocesani					non-diocesani				
	dec. 2	dec. 3	dec. 5	dec. 6	dec. 4	nord	C/S	extra		
Trento	6	2	2	4	–	3	–	1	3	21
Non e Sole	1	46	–	–	–	2	–	1	1	51
Giudicarie	–	–	8	1	–	5	3	–	7	24
Vallagarina	1	–	1	28	–	14	4	2	3	53
All'Adige	1	8	1	–	2	6	3	3	2	26
Totale	9	56	12	33	2	30	10	7	16	175

Diocesani: dec. 2 = Trento; dec. 3 = Non e Sole; dec. 5 = Giudicarie; 6 = Vallagarina; dec. 4 = All'Adige.

Non diocesani: La prima colonna si riferisce ai sacerdoti provenienti dalle diocesi del nord Italia; la seconda (C/S) a quelli provenienti dal centro-sud Italia; la terza (extra) a coloro che provengono da diocesi non italiane. In questa colonna sono inseriti anche i sacerdoti originari dalle diocesi appartenenti alla contea del Tirolo.

n.c. = provenienza non specificata.

Come si è già osservato, particolarmente chiuso in se stesso appare il decanato delle valli di Non e Sole dove 46 sacerdoti diocesani su 47 sono nati e hanno trovato lavoro all'interno del loro territorio. Lo stesso discorso vale, parzialmente, per la Vallagarina e le Giudicarie: la quasi totalità dei sacer-

doti diocesani è originaria dello stesso decanato in cui è impiegata (rispettivamente 28 su 30 in Vallagarina e 8 su 9 nelle Giudicarie) mentre è pressoché assente il contributo di clero proveniente da altre zone della diocesi. Queste valli, infatti, come dimostra la forte presenza di clero extra diocesano e come si vedrà meglio in seguito, rappresentano zone di attrazione per sacerdoti provenienti in particolare dall'area veneta e lombarda.

Nelle parrocchie del decanato di Trento e soprattutto in quelle del decanato All'Adige il clero si caratterizza per l'eterogeneità delle origini e della provenienza; nella zona mistilingue, inoltre, la scarsità di clero locale è compensata dall'«espansione» di sacerdoti provenienti dalle vicine valli di Non e Sole che vantano un numero di sacerdoti maggiore di quanto riescano ad impiegare (56 sacerdoti rappresentano il gruppo quantitativamente più numeroso impiegato nell'intera diocesi con una percentuale del 32% sul totale).

Per quanto riguarda il clero di provenienza extradiocesana circa la metà (27 su 53) proviene dall'area veneta (18) e da quella lombarda (9) generalmente dalle diocesi limitrofe a quella di Trento[14]. I sacerdoti originari del centro/sud Italia sono presenti in maniera apparentemente casuale senza che si possano individuare zone di influenza o motivazioni aldilà di singole vicende individuali: troviamo quindi 2 toscani, 2 siciliani e, rispettivamente, 1 laziale, calabrese, pugliese e marchigiano. Rispetto ai sacerdoti di origine italiana, scarsissima risulta, invece, la presenza di «tedeschi»; dalle regioni dell'Impero ne provengono infatti solamente 5: 3 dalla confinante diocesi di Bressanone, 1 dalla diocesi di Augusta e 1 da quella di Bamberga. Ciò può essere considerato un'ulteriore prova di due processi storici che si intersecano e si manifestano compiutamente sotto l'episcopato dei vescovi

[14] Dei 18 sacerdoti di origine veneta, 6 provengono dalla diocesi di Verona, 5 da quella di Vicenza, 4 da quella di Padova e 3 da quella di Feltre. Dei 9 sacerdoti lombardi ben 6 provengono dalla diocesi di Brescia. Altre diocesi rappresentate per il nord-Italia sono: Novara, Genova, Mantova, Cremona, Pavia, Modena, Bologna.

Cristoforo e Ludovico Madruzzo: da un lato la tendenza, avviata fin dai tempi del vescovo Clesio alla chiusura a nord dei confini, onde impedire la penetrazione nella diocesi e nel principato di Trento di tendenze e idee riformate o ereticali; d'altro lato, e come conseguenza del primo processo, l'area di gravitazione del principato diviene sempre più la penisola italiana, più che l'Impero, e si accentua la connotazione etnica italiana del personale religioso (e politico) della diocesi e del principato.

La presenza di clero extradiocesano inoltre è più evidente e marcata nelle pievi di confine poste alla confluenza di diocesi o principati-governi temporali diversi. Ad esempio, nella parte a sud delle Giudicarie, troviamo 3 sacerdoti extradiocesani nella pieve di Bono (a Daone, Praso, Roncone) e 4 in quella di Condino (2 a Storo, 1 a Darzo e 1 a Bondone); ugualmente nella zona che si spinge verso il lago di Garda; questo territorio, posto a sud-ovest del principato di Trento essendo direttamente confinante con la Repubblica veneta e con la diocesi di Brescia, vede una notevole parte del clero impiegato di provenienza extradiocesana (nelle pievi di Tignale, Valvestino e Ledro 5 dei 6 sacerdoti non diocesani provengono dalla diocesi di Brescia). Più cospicua è inoltre la loro presenza nelle zone e pievi in cui non si ha coincidenza fra potere religioso e politico, sottoposte cioè alla diocesi di Trento, ma non facenti parte del principato vescovile oppure mantenenti diritti e privilegi particolari nei confronti del vescovo. È il caso, ad esempio, delle pievi di Tignale e Valvestino appartenenti alla Repubblica di Venezia, del territorio della pieve di Lizzana (con 5 sacerdoti di provenienza extra diocesana), e della maggior parte del decanato All'Adige (4 non diocesani nella circoscrizione plebanale di Mezzocorona, 5 in quella della Val di Fiemme) sottoposti politicamente al conte del Tirolo o ad entità di governo o spirituali diverse (signori feudali, «libera» comunità della val di Fiemme, monastero agostiniano di S. Michele All'Adige, ecc.)[15].

[15] Il luogo di provenienza è sempre riferito al territorio del decanato; si

Per quanto riguarda l'origine territoriale del clero operante in diocesi in rapporto alla tipologia «professionale» (tavv. 3 e 4, colonne verticali)[16], il reclutamento del personale ecclesiastico posto ai livelli superiori, pievani e vicari, avviene all'interno del territorio diocesano; ben pochi benefici plebanali, infatti, sfuggono al controllo di elementi locali (solo 8 dei 56 pievani interrogati sono di provenienza extra diocesana). Nello stesso modo, anche i benefici legati agli altari e le cappellanie, a causa della loro particolare costituzione e fondazione (giuspatronato laico), sono riservati in buona parte al clero diocesano (13 su 17 pari al 76,4% dei beneficiati). Curati e, soprattutto, cappellani, invece, risultano provenienti da diocesi diverse (curati e cappellani extra diocesani sono complessivamente 38 e rappresentano il 48,7% sul totale degli interrogati nelle medesime categorie) con una concentrazione maggiore nei medesimi territori e circoscrizioni plebanali precedentemente individuate[17]. Si conferma quindi la tendenza che vede il clero di estrazione extra diocesana impiegato prevalentemente nei gradini inferiori della gerarchia ecclesiastica locale; solo nella categoria dei cappellani risulta superiore al clero diocesano.

verifica perciò anche il caso di sacerdoti che sono politicamente sudditi del principato vescovile ma ecclesiasticamente soggetti ad altre diocesi come, ad esempio, quella di Feltre per la bassa Valsugana e quella di Verona per i vicariati di Brentonico e Avio.

[16] L'attenzione e le domande dei visitatori si rivolgono prevalentemente a pievani, vicari e curati mentre per i cappellani e per altre categorie di sacerdoti questo genere di informazioni risulta più carente. Pievani (A) di cui si conosce la provenienza: 56 su 62 = 90,3%; vicari (B): 12 su 15 = 80%; curati (C): 40 su 50 = 80%; cappellani (D): 38 su 57 = 66,6%; beneficiati (E): 17 su 22 = 77,2%; altri (H): 12 su 18 = 66,6%. La percentuale più alta di pievani di cui conosciamo la provenienza rispetto soprattutto ai curati e cappellani potrebbe portare ad una sottostima del clero extra diocesano rispetto a quello diocesano dal momento che, mentre i pievani generalmente sono nativi della diocesi di Trento, fra curati e cappellani la provenienza extra diocesana è molto più consistente.

[17] Sacerdoti diocesani: A: (48 su 56 interrogati) = 85,7%; B: (10 su 12) = 83,3%; C: (22 su 40) = 55%; D: (18 su 38) = 47,3%; E: (13 su 17) = 76,4%; H: (11 su 12) = 91,6%.

Può essere interessante notare come, fra i curati, tendano ad essere di provenienza extradiocesana quelli assunti e pagati dalla comunità, titolari cioè di benefici sui quali i comuni esercitano, direttamente o indirettamente, lo *jus presentandi*[18]. Probabilmente i sacerdoti provenienti da altre diocesi, privi di forme di tutela, fuggiaschi, sradicati, o semplicemente meno protetti da relazioni di parentela o di clientela, tendevano ad accettare condizioni di impiego più onerose o salari più bassi? Con ogni probabilità ognuno di questi fattori ha una propria incidenza ma risulta impossibile stabilirla a priori. La visita pastorale, d'altronde, è povera di annotazioni che permettano di intravedere le motivazioni personali che avevano spinto questi «stranieri» a cercare una sistemazione nella diocesi di Trento. Solo di Antonio Blome, cappellano a Baselga di Pinè, esule dalle Fiandre in fiamme, conosciamo qualche particolare in più perché il cancelliere annota che, alla richiesta di presentazione dei suoi documenti, aveva risposto ai visitatori di averli perduti nei vari disordini del suo paese durante i quali anche il suo vescovo e patrono era stato incarcerato e lui stesso a stento aveva potuto fuggire incolume[19].

[18] Dei 18 curati extradiocesani ben 15 sono assunti da comunità che esercitano il diritto di presentazione diretto o indiretto (tramite il pievano) e sono le seguenti: nel decanato delle Giudicarie: Roncone e Fontanedo (pieve di Bono), Darzo, Bondone (pieve Condino); nel decanato della Vallagarina: Sacco, Noriglio, Terragnolo, Trambileno (pieve Lizzana), Magasa (pieve Valvestino), Pomarolo (pieve Villalagarina); nel decanato All'Adige: Fai e Zambana (pieve Mezzocorona), Tesero, Predazzo, Trodena (pieve val di Fiemme), Grumes (pieve Cembra). Sul diritto di presentazione alcune notizie sono ricavate dalla stessa visita pastorale Madruzzo, altre sono desunte da *Catalogus cleri*, 1915. Queste ultime non sono state controllate mancando la specificazione delle fonti. Sui giuspatronati esercitati dalle comunità si rimanda a G. GRECO, *I giuspatronati*, in G. CHITTOLINI - G. MICCOLI (edd), *La Chiesa e il potere politico*, pp. 545-548.

[19] I visitatori non si mostrano particolarmente commossi da questa storia e ordinano al cappellano di procurarsi i documenti necessari: AV II, f. 200r. Anche di alcuni frati non diocesani la visita fornisce qualche notizia indiretta sulle motivazioni personali della loro presenza in diocesi.

3. *Sacerdoti regolari impiegati nella cura d'anime*

Un discorso a parte meritano quei frati che, per vari motivi, hanno lasciato il convento ed esercitano la cura d'anime in diocesi accanto al clero secolare. Il loro numero non è particolarmente alto; considerando anche i canonici regolari di S. Michele All'Adige che hanno la responsabilità di chiese e parrocchie, sommano in tutto a 25 persone, l'11,6% sul totale del clero diocesano (tav. 6).

Dei 18 regolari di cui la visita pastorale riporta la provenienza, solo due, Giovanni Gasperini canonico del monastero di S. Michele che svolge la funzione di pievano a Giovo, e fra Vittorio, curato a Segonzano, sono di origine diocesana, tutti gli altri sono di provenienza extradiocesana[20]. Nonostante il numero relativamente ridotto, su di loro si appunta l'attenzione particolare e spesso la diffidenza dei visitatori, perché è opinione comune, consolidata nel tempo, che proprio loro siano stati e possano essere ancora, i principali portatori di tendenze ereticali e di comportamenti pericolosi ed eterodossi. Anche se in questo periodo il binomio frate-portatore di eresia non sembra trovare conferma nella realtà, la condizione di molti regolari riveste caratteristiche specifiche e particolari. Innanzitutto non sempre è facile ed immediato nemmeno per gli stessi visitatori riconoscerli come appartenenti ad un ordine religioso; nel caso, ad esempio, del pievano di Flavon, Camillo Vigani, la condizione canonica rimane sconosciuta e i visitatori sono costretti ad imporgli l'obbligo di presentare all'ordinario le lettere autentiche dalle quali appaia «an sit presbyter secularis, an vero regularis»[21]. Altri poi hanno «smesso l'abito», abbandonato

[20] Diocesi di provenienza dei regolari extra diocesani: Alfonso Catanei (Padova); Agostino (Vicenza); Giovanni Antonio (Bologna); Maurizio da Salò (Brescia); Tomaso de Parisei (Firenze); Ludovico da Verona (Verona); Gerolamo (siciliano); Andrea (Verona), Benedetto (Bressanone); Giovanni Medensdorfer (Bamberga); Bonaventura Spineti (Cremona); Stefano (Rossano); Antonio Merini (Pedemonte); Bartolomeo (Padova); Gerolamo Veltronio (Siena).

[21] AV III, f. 47v. Per l'incertezza della condizione religiosa di Camillo Vigani ho preferito non inserirlo nell'elenco dei regolari.

TAV. 6. *Sacerdoti regolari impiegati nella cura d'anime*

Località	Nome	Ordine	d/nd
Decanato Trento			
Garniga	*Alfonso Catanei	S. Francesco	nd
Decanato Non e Sole			
Cunevo	Agostino	eremitani S. Agostino	nd
Senale	Gaspar Gristel	canonici regolari S. Agostino	
Decanato Giudicarie			
Rendena	Giovanni Antonio	minori conventuali	nd
Vigo Rendena		eremitani S. Agostino	
Praso	Stefano Speranza	ospitalieri Santo Spirito	nd
Storo	Maurizio da Salò	minori osservanti	nd
Darzo	Tomaso de Parisei	minori conventuali	nd
Decanato Vallagarina			
Ronchi (Ala)	Ludovico da Verona	S. Francesco	nd
Serravalle	Gerolamo	S. Francesco	nd
Chienis	Andrea	S. Francesco	nd
Decanato All'Adige			
S. Michele	#Gerolamo	canonici regolari S. Agostino	
	#Agostino	canonici regolari S. Agostino	
	#Benedetto	minori conventuali	nd
Salorno	#Sebastiano Peger	canonici regolari S. Agostino	
S. Floriano	#Felice Musler	canonici regolari S. Agostino	
Giovo	#Giovanni Gasparini	canonici regolari S. Agostino	d
Pressano	#Paolo	domenicani	
Mezzocorona	Giovanni Medensdorfer	carmelitani	nd
	Bonaventura Spineti	terz'ordine regolare S. Francesco	nd
	Stefano	domenicani	nd
Cavalese	Antonio Merini	minori osservanti	nd
Tesero	Bartolomeo	domenicani	nd
Cembra	Gerolamo Veltronio	eremitani S. Agostino	nd
Grumes	*Alfonso Catanei	S. Francesco	nd
Segonzano	Vittorio	eremitani S. Agostino	d

* Alfonso Catanei è la medesima persona ed è visitato sia a Garniga che a Grumes

\# Questi sacerdoti sono incaricati della cura d'anime dal preposito del monastero agostiniano di S. Michele All'Adige

d/nd = diocesano/non diocesano

il convento spesso senza licenza, ed eliminato tutti i segni particolari di riconoscimento; la loro appartenenza ad un ordine, dunque, emerge solo attraverso testimonianze, delazioni, informazioni provenienti da persone e luoghi diversi, e spesso solo quando i sospetti e le accuse contro di loro sono tali da rendere necessario prendere provvedimenti punitivi o istituire un processo[22]. Quando i visitatori vengono a conoscenza di voci che mettono in dubbio l'appartenenza dei sacerdoti visitati al clero regolare oppure si trovano di fronte a soggetti privi di lettere comprovanti lo stato sacerdotale e la provenienza, immediatamente scattano meccanismi di controllo e di indagine, vengono rintracciati testimoni per poi riportarne, anche con abbondanza di particolari, le affermazioni negli atti visitali. Spesso però le testimonianze, come anche gli eventuali processi istituiti, vengono trascritti nel contesto dell'interrogatorio ai testi, in pievi diverse rispetto a quelle in cui i frati incriminati o inquisiti risiedono o avrebbero dovuto risiedere: per questo risulta più difficile ricostruirne l'identità e la storia personale. Un esempio particolarmente significativo si riferisce ad Alfonso Catanei. Questo sacerdote viene interrogato una prima volta nell'aprile 1580 nella curazia di Grumes (pieve di Cembra) con risultati negativi e gli stessi parrocchiani esprimono il desiderio di sbarazzarsi di lui. Nella stessa occasione si raccolgono prove e testimonianze che concordano nell'affermare che era stato frate dell'ordine di S. Francesco[23]. L'anno successivo, nel giugno 1581, viene trovato nelle vesti di

[22] Il fenomeno doveva essere diffuso o considerato particolarmente pericoloso dal momento che già il vescovo Clesio aveva inserito nelle proprie costituzioni sinodali un capitolo dedicato appositamente ai religiosi che deponevano l'abito, prevedendo per questi l'immediata pena della scomunica: «Statuimus que nullus religiosus deponat proprium sue religionis habitum assumendo habitum secularem ut habitum trasformando possit licentius ac liberius nefaria perpetrare volentes que omnes tales transgressores ipso facto sententiam excomunicationis incurrant»: *Costitutiones Bernardi*, cap. LXIII «De religiosis trasformantibus habitum».

[23] Per le richieste della comunità di Grumes di poter sostituire il curato: AV IV, f. 502v; per le testimonianze sulla sua persona: AV IV, f. 520r-521v.

curato a Garniga (dipendente dalla chiesa parrocchiale di S. Maria Maddalena di Trento); nuovamente interrogato, risulta inettissimo alla cura d'anime, ignorante e concubinario, ma anche in questa occasione i visitatori si limitano, apparentemente, ai rimproveri[24]. In quello stesso giorno inoltre la commissione visitale si reca ad Aldeno (pieve di Villalagarina) e lì raccoglie la testimonianza del curato dalla quale emerge, ancora una volta, che Alfonso Catanei era stato regolare e, a suo tempo, costretto ad andarsene dalla diocesi di Padova:

«Interrogatus [il curato di Aldeno] si cognoscit presbyterum Alphonsum Cataneum nunc curam animarum gerentem Garnigae. Respondit: Signor sì che io lo conosco et qui et altrove. Interrogatus quo in loco eum cognovit, si secum familiaritatem habuit. Respondit: Io l'ho conosciuto in Val Lastega [Valdastego] diocese di Padova, dove siamo stati, lui a san Pietro et io a santo Antonio non molto lontani.

Interrogatus an sciat ipsum esse presbyterum secularem aut regularem et si eum viderit in habitu monachali respondit: Io de vera scientia non sò se sia prete seculare, overo regulare nè l'ho mai veduto vestito da frate, ben so questo che si diceva là in Vale de Astego a sant Antonio et san Pietro publicamente che fosse prete regulare et era in quei luoghi fama publica, et che per questo fu chiamato a Padova et fu messo in pregione circa il tempo del carnevale, dove vi stete fin dopo Pascha et questo fu perchè non haveva le lettere formate, onde parimente anco si diceva anco che fu bandito, et privato della messa, et lasciato andare, onde non ritornò mai piu in detta Valle d'Astega ...; ben prego li signori a tenermi secreto perche detto prete è troppo manesco, va continuamente armato con arcobuso»[25].

Nonostante tutto ciò nel corso della visita pastorale i visitatori non prendono provvedimenti punitivi ma si riservano di decidere dopo aver fatto ulteriori controlli; probabilmente il caso viene sottoposto all'esame della *Congregatio* e in se-

[24] AV II, f. 262r.

[25] AV VI, f. 519r-520r.

guito, forse, istituito un processo come si verifica in altre situazioni[26].

La storia di Alfonso Catanei lascia anche intravedere le motivazioni che potevano spingere questi frati ad abbandonare il convento e cercare lavoro e anonimato in una piccola cura d'anime: si tratta spesso di persone con storie irregolari, costrette a fuggire e cambiare identità perché banditi da altre diocesi o con procedimenti penali in corso, oppure che scelgono di lasciare i luoghi dove sono maggiormente conosciuti e rischiano di essere incriminati per il loro comportamento morale giungendo nella diocesi di Trento in cerca di rifugio per sé e per la loro donna[27]. In ogni caso, quali che fossero i motivi che spingevano questi sacerdoti regolari ad abbandonare il convento, la maggioranza (9 su 17 interrogati a questo proposito) mostra ai visitatori una falsa licenza di rimanere *extra claustra*, afferma di non averla perché è stata loro sottratta, oppure semplicemente non ne è in possesso. Non mancano naturalmente anche frati in regola con le norme canoniche che hanno lasciato il convento con la licenza dei superiori per motivi di tutt'altra natura, ad esempio perché il loro monastero risultava sovraffollato e non più in grado di garantire i mezzi di sussistenza a tutti i membri; è il caso del carmelitano Giovanni Medensdorfer proveniente dalla diocesi di Bamberga il quale, secondo la sua testimonianza, espulso dal proprio monastero a causa della povertà

[26] Sulla posizione dei visitatori nei confronti di Catanei: AV IV f. 502r. Altri frati hanno abbandonato il convento e smesso l'abito: fra Gerolamo per un certo periodo cappellano a Serravalle processato a Mori e bandito dalla diocesi: AV VI, f. 449r-v; fra Andrea, cappellano a Ronzo e Chienis, ugualmente processato a Mori, bandito e condannato alla trireme se trovato in diocesi: AV VI, f. 449v; Antonio Merini, beneficiato e primissario a Cavalese, riconosciuto come frate: AV IV, f. 438r, 489r-v, 507r-v; Bartolomeo di Padova, curato a Tesero, non porta l'abito e non ha la licenza *extra claustra* e il permesso di cura d'anime per la diocesi di Trento: AV IV, f. 438v-439r.

[27] Ad esempio nel corso della visita alla pieve di Ala vengono chieste a fra Ludovico, cappellano ai Ronchi, informazioni su Andrea, cappellano a Gardumo; risulta che quest'ultimo è frate e «ipsum tenere ordinarie meretricem, et quidem pulchram, veronensis quam huc, et illuc secum ducit»: AV VI, f. 122v-123r.

di quello, aveva richiesto la licenza di cooperare alla cura d'anime all'ordinario di Trento, e così aveva potuto trovare, infine, una sistemazione in qualità di cappellano a Mezzocorona[28]. Alcuni dei religiosi stabilitisi in diocesi, poi, avevano chiesto e ottenuto dai rispettivi superiori la licenza di rimanere *extra claustra* concessa per un periodo limitato e secondo regole precise: una volta scaduto tale permesso, qualcuno tornava al chiostro, qualcun'altro, forse la maggioranza, preferiva rimanere «nel mondo» finché i controlli di un ordinario diocesano o dei visitatori dei rispettivi ordini non imponeva loro di rinnovare le licenze oppure li rispediva al convento di provenienza[29].

Forse a causa della condizione irregolare o per la volontà di passare inosservati, la maggior parte di questi sacerdoti rimane relegata ai gradini più bassi della gerarchia ecclesiastica trovando generalmente impiego come cappellani (13 su 25), più raramente come curati (7 su 25) in zone e paesi, come ad esempio, la val di Fiemme, isolati rispetto al centro e dove hanno la possibilità di essere assunti da comunità o da vicari (come nel caso di Mezzocorona) interessati a garantirsi i servigi di un sacerdote a buon mercato anche se questo si rivela piuttosto ignorante o sprovvisto di tutte le credenziali e le licenze necessarie[30].

[28] AV IV, f. 358r.

[29] Ad esempio fra Maurizio da Salò presenta ai visitatori il seguente documento da lui ritenuto la licenza di poter rimanere *extra claustra*: «Frater Vincentius a Paido ordinis minorum regularium observantiae, ac in provincia Brixiensi ministrum omnibus his nostris inspecturis fidem facio quod reverendus pater frater Franciscus Vissonus commissarius apostolicus provinciae sancti Antonii et Brixiae, cum visitaverit hanc nostram provinciam brixinensem, inveneritque aliquos fratres incorrigibiles, qui pluries apostata sunt, liberavit eos a nostra religione, inter quos frater Mauritius a Salodio professus in nostra provincia brixiensi liberatus fuit, ut apparet in registro provinciae, et hac patenti scedula sigilli nostri maioris impressione munita, confirmo et approbo dictum fratrem Mauritium fuisse liberatum de consensu omnium patrum nostrae provinciae. Datum in loco nostro Brixiae die quarto februarii 1556. Frater Vincentius de Paido qui supra de propria manu»: AV V, f. 174r-v.

[30] Funzioni svolte dai regolari: curati = 8; cappellani = 13; beneficiati = 2; pievani (nelle pievi dipendenti dal monastero di S. Michele) = 3.

Considerando i frati in cura d'anime come gruppo a sé rispetto al clero secolare, trova conferma la prima impressione, quella cioè di un gruppo di sacerdoti meno disciplinato, che, salvo eccezioni, ha lasciato il chiostro perché non ne accettava le regole, con una preparazione sacerdotale, di cura d'anime e un comportamento morale generalmente ancor più carente rispetto alla generalità del clero secolare. Per quanto riguarda la preparazione teologica e le conoscenze sacramentali e cultuali, ad esempio, ben 10 regolari dei 12 interrogati vengono indicati come «satis sufficienter» (5) o «inepte» (5), solo due, quindi, (Stefano Speranza e Gerolamo Veltronio), dimostrano di possedere una buona preparazione; per quanto riguarda poi il possesso di libri, il panorama è ancor più sconfortante perché solo uno di loro, frate Agostino, canonico regolare di S. Agostino e teologo del monastero di S. Michele, può mostrare ai visitatori la sua biblioteca personale[31].

Lo stesso si può dire per quanto riguarda sia lo zelo pastorale che la vita sacerdotale (confessione frequente, recita del breviario e delle ore) anche se le domande dei visitatori non insistono troppo su questi aspetti: 2 dei 5 interrogati predicano o spiegano il vangelo, 1 su 4 insegna la dottrina cristiana, 2 su 7 recitano con regolarità il breviario e le ore. Il comportamento sessuale, e morale in senso lato, però, è forse l'aspetto che li distingue maggiormente dagli altri: dei 25 regolari ben 8 sono concubinari (una percentuale quindi del 36% rispetto al 20% circa calcolato su tutto il clero diocesano); però solamente in due casi è chiaramente verificato un comportamento in materia sessuale irreprensibile, mentre in 15 casi l'accertamento è assente o perché non viene personalmente posta la domanda all'interessato, o perché non vengono raccolte testimonianze a suo carico o, infine, perché il frate non si sottopone alla visita. Ma aldilà del comportamento sessuale che sicuramente aveva influenzato la scelta di lasciare il convento, molti religiosi vengono accusati di atteggiamenti o attività stravaganti o «non conformi

[31] AV IV, f. 269r.

alla morale»: ben 5 di essi sono accusati di bere troppo fino ad ubriacarsi[32]; fra Paolo e Antonio Merini si dedicano all'alchimia e alle arti magiche; Alfonso Catanei abbandona spesso la cura d'anime e se ne va in giro armato; fra Maurizio da Salò è connivente con i banditi della zona e dà loro ospitalità; il canonico agostiniano Benedetto frequenta le osterie, gioca e conduce una vita scandalosa; un altro agostiniano, Felice Musler, indossa vesti ricercate e, infine, fra Vittorio è iracondo, bastona i parrocchiani che non gli obbediscono e stipula «contratti illeciti»[33]. Non a caso quindi proprio i regolari incorrono spesso in provvedimenti disciplinari di varia natura e gravità nella misura di 9 su 24 interrogati che corrisponde a circa 1/3 del totale (il 28,1% di tutti i sacerdoti diocesani sottoposti a censura). Alcuni, come Maurizio da Salò e Tomaso Parisei, possono rimanere nella cura d'anime con l'obbligo però di procurare quanto prima le lettere dimissorie e la licenza per poter rimanere fuori del convento[34]; a fra Agostino viene imposto di non esercitare la cura d'anime o amministrare i sacramenti senza prima essersi presentato all'ordinario diocesano ed aver ottenuto la licenza[35]. Altri (5 frati dei 9 sacerdoti diocesani censurati) incorrono in provvedimenti più severi e definitivi: sospensione della cura d'anime, licenziamento, bando dalla diocesi. I visitatori, considerata la vita scandalosa di fra Benedetto, il suo vizio del gioco e del bere, ordinano al preposito del monastero di S. Michele di licenziarlo in fretta

[32] Frati ubriaconi: fra Benedetto-S. Michele (AV IV, f. 267v); fra Gerolamo-S. Michele (AV IV, f. 283r); Giovanni Medensdorfer-Mezzocorona (AV IV, f. 347v, 348v, 349v, 350v); Gerolamo Veltronio-Cembra (AV IV, f. 508v); Antonio Merini-Cavalese (AV IV, f. 425v).

[33] Fra Paolo-Pressano (AV IV, f. 325r); Antonio Merini-Cavalese (AV IV, f. 425v, 438r, 453v); Alfonso Catanei-Grumes (AV IV, f. 502v, 522v); Maurizio da Salò-Storo (AV V, f. 173r, 175v); fra Benedetto-S. Michele (AV IV, f. 267r, 267v); Felice Musler-Magrè (AV IV, f. 308v); frate Vittorio-Segonzano (AV IV, f. 509r, 512r-514r).

[34] Per Maurizio da Salò: AV V, f. 173v; per Tomaso Parisei: AV V, f. 187r.

[35] AV IV, f. 265v.

e non permettergli di amministrare più a lungo i sacramenti[36]. Lo stesso preposito chiede di sostituire fra Paolo, curato a Pressano: i visitatori non hanno difficoltà ad accontentarlo visto che quest'ultimo è privo di licenze e in più, come si è visto, è mal visto dalla popolazione che lo considera pericoloso a causa della sua passione per l'alchimia[37]. Lo stesso provvedimento di licenziamento interessa Bonaventura Spineti, cappellano a Mezzocorona, al quale viene ordinato di ritornare al suo monastero avendo mostrato ai visitatori una licenza *extra claustra* limitata e già scaduta[38].

Il proposito del vescovo e dei suoi visitatori, di combattere ed «expurgare» dalla diocesi i sacerdoti indegni, soprattutto se regolari, ha una concreta attuazione nel caso di due monaci, Gerolamo, siciliano, cappellano a Serravalle e Andrea, cappellano a Ronzo e Chienis, sottoposti a processo nella pieve di Mori nel gennaio 1581. Le accuse loro mosse sono molteplici: apostasia, concubinato, presentazione di lettere testimoniali false, amministrazione della cura d'anime senza licenza; per entrambi quindi la pena non può che essere particolarmente grave: il primo viene condannato in contumacia al bando dalla diocesi con la clausola che, se fosse stato trovato, sarebbe incorso nella sospensione *a divinis* e nel carcere; anche per il secondo la pena è la medesima con la variante della condanna alla trireme in caso di arresto. Entrambi naturalmente non si erano presentati al processo, con ogni probabilità avevano già trovato riparo in un'altra diocesi o forse in qualche sperduto paese della stessa diocesi di Trento continuando a nascondersi e a fuggire una volta scoperti[39].

[36] AV IV, f. 267r.

[37] Per le richieste del preposito: AV IV, f. 331r-332v; per i *gravamina* della popolazione di Pressano: AV IV, f. 325r.

[38] AV IV, f. 358r.

[39] Per i processi: AV VI, f. 449r-v. Si riporta il testo del processo contro fra Andrea di Verona come si trova negli atti visitali: «In causa presbyteri Andream N. de Verona. Domini visitatores cupientes hanc dioecesim apostatis et malis sacerdotibus expurgare et cognito ex multis coniecturis, ac habitis informationibus et testibus examinatis super inde ipsum

4. *Il numero dei sacerdoti è sufficiente? Richieste di sacerdoti e assetto della cura d'anime*

Dopo aver considerato la tipologia del clero diocesano e la sua distribuzione sul territorio rimane aperto un problema generale: se, cioè, il numero dei sacerdoti presenti e operanti nella diocesi di Trento fosse sufficiente a soddisfare le necessità del culto e le richieste della popolazione. Si tratta di un interrogativo di non facile soluzione perché legato innanzitutto alla struttura beneficiale, alla rigidità dell'organizzazione della diocesi che, basata ancora largamente sul sistema plebanale, risentiva di chiusure e squilibri nella distribuzione dei benefici e delle rendite determinante, almeno in parte, la possibilità di assunzione, di impiego e di sostentamento del clero[40]. Il fatto, inoltre, che in una pieve fosse presente un solo sacerdote oppure non comparisse la figura del cappellano non significa di per sé la mancata soddisfazione delle esigenze cultuali e sacramentali della popolazione. Si deve, infatti, tener conto di alcuni fattori che possono integrare e, forse modificare, il quadro generale.

In primo luogo molte chiese poste all'interno della circoscrizione plebanale sono cappelle campestri che rimangono chiuse e inutilizzate per la maggior parte dell'anno, nelle quali si celebra da una a tre volte all'anno, spesso solamente in occasione della festa del patrono. La chiesa matrice, inoltre, ri-

esse apostatam, concubinarium, nullasque formatas aut litteras testimoniales habentem, et admodum scandalosum, ac superioritati obedire recusantem, eundem a toto episcopatu banniverunt et eliminarunt, declarantes quod si eo fuerit repertus, ipsum condemnant ad triremes»: AV VI, f. 449v.

[40] Sul tema del reclutamento sacerdotale e sulla sua consistenza cfr. le ricerche di X. TOSCANI, *Il clero lombardo*; X. TOSCANI, *I seminari*; X. TOSCANI, *Il reclutamento*, in G. CHITTOLINI - G. MICCOLI (edd), *La Chiesa e il potere politico*; cfr. inoltre, in riferimento a reclutamento sacerdotale e sistema beneficiale la bibliografia ai capitoli quinto e settimo. La maggior parte di questi studi però, pur considerando anche il XVI secolo rivolgono la loro attenzione privilegiata ai secoli XVII-XVIII, quando la straordinaria espansione delle ordinazioni sacerdotali crea problemi e situazioni in parte diversi. Riguardo a queste tematiche e in particolare per il XVI secolo in area francese cfr. M. VENARD, *Pour une sociologie*.

mane al centro della vita liturgica e sacramentale che, d'altra parte, ancora in questo periodo, era ridotta (messa festiva, riti di passaggio, confessione e comunione annuale) nonostante si comincino ad avvertire segnali che vanno nel senso di un maggior obbligo/richiesta di culto e funzioni sacramentali. Parallelamente la vita cristiana delle popolazioni non ha come riferimento unico il sacerdote incaricato della cura d'anime (che magari proprio da questo punto di vista è carente) ma si sviluppa, in maniera parzialmente o totalmente autonoma, all'interno delle confraternite.

Nemmeno la presenza di sacerdoti extra diocesani impiegati nella cura d'anime può essere considerato indice significativo dell'insufficienza del clero locale (e in ogni caso bisognerebbe conoscere il numero complessivo delle ordinazioni sacerdotali in diocesi per la seconda metà del XVI secolo[41]) perché questo è un fenomeno generale, segno di una mobilità clericale e di fenomeni migratori che trovano spiegazione tanto nella ricerca di migliori condizioni di vita e di lavoro

[41] Una fonte importante è costituita dai registri delle ordinazioni. Nell'archivio di Stato di Trento si trovano due elenchi di ordinazioni sacre, il primo in ASTn, *APV*, *s.l.*, c. 43, n. 77, «Nomina eorum qui in ecclesia Tridentina fuerunt ordinati ab anno 1470 usque ad annum 1560»; ASTn, *APV*, *s.l.*, c. 43, n. 72, «Nomina eorum qui in dioecesi Tridentina fuerunt ordinati ab anno 1543 ad annum 1551 inclusive»; in base a quest'ultimo ho ricostruito, a titolo puramente indicativo, il numero delle ordinazioni al presbiterato per gli anni 1545-1561:

Anno	*Secolari*	*Regolari*	*Totale*
1545	7	2	9
1546	9	4	13
1547	6	2	8
1548	7	4	11
1549	7	2	9
1550	19	3	22
1551	7	4	11
Totale	62	21	83

Parte del primo registro, che è lacunoso, è stato studiato da S. GILLI, *Documenti*, pp. 407-409, che ha compilato un prospetto delle ordinazioni sacre (tonsura e ordini minori, suddiaconato, diaconato, presbiterato) per gli anni 1517-1533.

(caccia al beneficio), quanto in una specifica cultura «medievale» del prete e frate girovago che ancora sopravvive nonostante gli sforzi compiuti dalla gerarchia per porvi rimedio.

In questo contesto, infine, non si è tenuto conto dell'influenza esercitata dagli ordini religiosi e delle funzioni sostitutive nei confronti del clero secolare svolte da questi soprattutto nel campo della predicazione.

È possibile però verificare se, nel corso del XVI secolo, il numero di sacerdoti impiegati a vario titolo nelle parrocchie della diocesi si fosse modificato in maniera significativa. Confrontando il numero di sacerdoti censiti nella visita del Clesio con quello della visita Madruzzo non si registrano variazioni degne di nota: negli anni 1537-38 si trovano, nella parte italiana e mistilingue della diocesi, 211 sacerdoti contro i 202 della visita Madruzzo. Si può quindi ragionevolmente ritenere che nella diocesi di Trento non si verifica un aumento del clero come invece succede nel medesimo periodo in altre diocesi[42], ma con ogni probabilità una stagnazione che prosegue per tutto il secolo e oltre. Infatti nella visita pastorale successiva (1603-1606) promossa dal successore di Ludovico, Carlo Gaudenzio Madruzzo, il numero dei sacerdoti è addirittura ulteriormente diminuito. Nelle Giudicarie, ad esempio, vengono registrati solo 11 sacerdoti e 10 chierici contro i 32 della visita precedente con una diminuzione nettissima di cappellani (7 invece di 15) e curati (2 invece di 6)[43].

[42] Il numero dei sacerdoti censiti nella visita del Clesio è calcolato sulle stesse pievi e parrocchie che sono considerate per la visita Madruzzo ed è ottenuto escludendo i canonici, i sacerdoti operanti nelle parrocchie di Trento, e i titolari dei benefici perché erano in larga maggioranza canonici e non residenti. Il numero complessivo, invece, stando al calcolo di Gilli è di 353 sacerdoti comprendendo anche i canonici: S. GILLI, *Documenti*, p. 412. Il numero di 202 della visita Madruzzo è ottenuto togliendo dal totale i sacerdoti occupati nelle parrocchie della città di Trento. Si ricorda inoltre che in questo caso sono conteggiati anche i canonici titolari di benefici anche se non residenti (6).

[43] E. TASIN, *Aspetti di vita.* Anche per questa visita le informazioni verbalizzate rinviano all'accuratezza della visita stessa ed agli obiettivi

Molte possono essere le cause di questa stagnazione nella seconda metà del XVI secolo e nei primi decenni del XVII, anche al di là della struttura organizzativa ecclesiastica. Debole importanza sembra vada attribuita alla maggiore severità e selezione nelle ordinazioni sacerdotali e ai maggiori compiti di cura d'anime attribuiti al clero; nello stesso modo non sembra incidere in maniera rilevante la ristrutturazione delle strutture formative (seminario) e soprattutto di controllo (esame per l'accesso agli ordini, concorso per i benefici, controllo del clero da parte dei decani foranei e della curia diocesana ecc.). Le cause più importanti vanno forse ricercate nell'ambito economico e sociale: è possibile ipotizzare, in particolare per gli inizi del XVII secolo, una crisi demografica o una stagnazione economica che riduce le dotazioni e rendite beneficiarie e dunque le possibilità per il clero di accedere ad un reddito certo e sufficiente? È difficile dare una risposta soddisfacente a queste domande in mancanza di studi specifici di natura demografica ed economica[44].

Ancora una volta la parte tedesca della diocesi rappresenta un caso particolare; la scarsità di sacerdoti e di vocazioni *in loco* è un fenomeno rilevato già nel XV secolo in occasione della visita a questa zone, sottolineato poi dai contemporanei nel periodo di Clesio e Cristoforo Madruzzo che lo consideravano effetto dei disordini e della diffusione di tendenze eretiche nel periodo della guerra dei contadini[45]. La man-

prefissati, quindi il numero di sacerdoti accertati può essere largamente sottostimato.

[44] Questa situazione è però destinata a cambiare in misura radicale nel corso del XVII-XVIII secolo dal momento che al tempo della visita pastorale Firmian (1749-1751) il clero secolare nelle sole zone prese in esame è più che triplicato, raggiungendo il numero di 671 persone: C. DONATI, *Ecclesiastici*, pp. 17-18.

[45] Sulla visita al clero del decanato All'Adige e sul periodo dell'episcopato di Clesio cfr. F. GHETTA, *Visita pastorale*, pp. 35-37; A. CETTO, *Condizioni morali*, pp. 72-73; S. WEBER, *Sacerdoti*, pp. 5-10. Dalla visita del 1489 a quella di Clesio (1537-38) però il numero di sacerdoti presenti in Alto Adige sembra aumentare di molto: se nella prima ne vengono contati 70, (F. GHETTA, *Visita pastorale*, p. 36), nella seconda sono ascesi al numero di 123: S. GILLI, *Documenti*, p. 412.

canza di clero locale continua anche nel periodo post-conciliare ed è denunciata dallo stesso Ludovico Madruzzo il quale si lamenta perché questa carenza induce ad accogliere ed utilizzare nella cura d'anime, sacerdoti meno idonei, moralmente e dottrinalmente poco sicuri[46].

Il problema, in ogni caso, non troverà soluzione ed il clero nella parte tedesca della diocesi rimarrà sottostimato rispetto alla parte italiana anche nel '700[47]. Questo fatto comporterà, da un lato, una larga presenza di clero proveniente dalla parte italiana della diocesi, dall'altro una massiccia immigrazione di sacerdoti stranieri che, come ricorda il vescovo, creeranno problemi sia di controllo che di natura pastorale (dalla mancata conoscenza della lingua tedesca, alla paura di infiltrazioni ereticali, al controllo sulla moralità ecc.)[48].

Tornando al personale ecclesiastico nel periodo dell'episcopato di Ludovico Madruzzo, per verificare la corrispondenza fra «domanda» ed effettiva carenza del clero nel territorio, qualche ulteriore dato è ricavabile dal numero dei sacerdoti presenti nelle pievi e parrocchie rapportato, da un lato, con le notizie relative ai sacerdoti che per tradizione o antica consuetudine dovrebbero essere presenti o assunti in una pieve o chiesa, dall'altro con le richieste di nuovi sacerdoti avanzate dalle comunità ai visitatori. La visita infatti fornisce un quadro ricco di informazioni, raccolte soprattutto

[46] ACATn, *Vicariatus in spiritualibus*, «Denunciatio», in appendice. Con le medesime parole si esprime la relazione *ad limina* del 1602, in ASV, *Congr. Concilio*, «Relat. Triden.», 1602. Nella prima relazione del 1590, invece, non si fa cenno a questo problema.

[47] Una delle cause, individuata da Flabbi (G. FLABBI, *il seminario*, p. 21) è dovuta al fatto che i candidati al sacerdozio di madre lingua tedesca dovevano studiare presso scuole private in Alto Adige oppure recarsi presso i gesuiti di Innsbruck. Secondo Donati però il problema «è collegato a profonde differenze dell'ambiente sociale ed economico: basti pensare alla larga diffusione nell'Alto Adige di istituti come il *maso chiuso* e il *maggiorascato*, sconosciuti viceversa nella zona di lingua e tradizione italiana»: C. DONATI, *Ecclesiastici*, pp. 17-19.

[48] Cfr. capitolo settimo.

dall'ascolto delle testimonianze e dei *gravamina* dei laici, sia sull'«antica» organizzazione delle pievi e sui reciproci diritti e doveri tradizionali che legavano le comunità ai loro pievani[49], sia sulle nuove domande di sacerdoti ed esigenze di culto espresse dalle comunità. A volte, pur in mancanza di esplicite informazioni provenienti dagli uomini del luogo, veniamo a conoscere l'esistenza dell'obbligo di mantenimento di cappellani da parte dei pievani dagli elenchi di oneri e di spese che sono chiamati a sostenere: confrontando questo genere di dichiarazioni con la presenza accertata di sacerdoti si può verificare il numero di coloro che mancano all'appello come si vede nel seguente prospetto:

Presenze tradizionali di sacerdoti e nuove richieste

DECANATO DI TRENTO (AV II)

Meano
Gli uomini dicono che durante la quaresima manca un predicatore.
Gli altri pievani erano soliti tenerne uno presso di loro. Il pievano risponde di non essere tenuto a ciò (f. 185r-v).

Baselga del Bondone
Nelle spese del vice pievano compare l'onere di mantenimento di un cappellano; nella visita non appare (f. 299r). Anche un uomo di Baselga testimonia che il pievano sarebbe tenuto a mantenere un cappellano (f. 285r).

Calavino
I sindici di Lasino si lamentano perché il pievano non tiene un cappellano come deve ed è solito. I visitatori promettono di provvedere (f. 349v-350r).

Cavedine
Fra gli oneri del pievano compare il mantenimento di un cappellano (AV VI, f. 368r).

[49] Sui patti che legavano comunità e sacerdoti in cura d'anime cfr. la bibliografia al capitolo quinto.

DECANATO DELLE VALLI DI NON E SOLE (AV III)

Denno
Il pievano parla di cappellani che sarebbero obbligati a celebrare, amministrare i sacramenti, confessare in vece sua ma nel corso della visita non compaiono né vengono interrogati. I «principales» di Campo chiedono un cappellano che celebri e amministri i sacramenti. Sarebbero disposti a pagarlo ma il pievano non è d'accordo (f. 12v-14r).

Tassullo
Negli oneri del pievano si dice che è tenuto a mantenere un cappellano. Nella visita non compare (f. 61v).

Comasine (pieve di Ossana)
I sindaci di Comasine chiedono la facoltà di tenere e portare lì un proprio sacerdote che celebri e amministri i sacramenti. I sindici di Celedizzo (da cui dipende Comasine) sono d'accordo. I visitatori promettono di parlarne al pievano e al cardinale (f. 131v).

Lauregno (pieve di Cloz)
Gli uomini chiedono licenza di prendere un proprio sacerdote che sappia la lingua tedesca. I visitatori concedono la licenza considerando la richiesta giusta e antica la consuetudine (f. 201v).

DECANATO RENDENA E GIUDICARIE (AV V)

Castello (pieve Condino)
Negli Ordini ai massari e ai consoli si ordina di trovare un sacerdote come loro curato, approvato dall'ordinario (f. 207r).

Cimego (pieve Condino)
Negli ordini ai massari e ai consoli si ordina di trovare un sacerdote come loro curato, approvato dall'ordinario (f. 211v).

Lodrone (pieve Condino)
La chiesa non è provvista di sacerdote curato. Negli ordini lasciati ai conti Sebastiano e Ludovico Lodron si dichiara che dev'essere assunto (f. 191r).

Bagolino
Gli uomini accusano il curato di non voler tenere presso di sé un altro cappellano com'era consuetudine (f. 154v).

Lomaso
Il pievano è obbligato a tenere due cappellani presso di sé (f. 393v). Non ne risulta presente nemmeno uno.

DECANATO DELLA VALLAGARINA (AV VI)

Lizzana
Gli uomini dicono che poiché l'arciprete risiede a Rovereto, vogliono o che torni ad abitare a Lizzana, o permetta loro di prendere un altro sacerdote che abbia cura delle loro anime. L'arciprete è d'accordo per la nuova assunzione con qualche condizione (f. 46v-47r).

Marco (pieve Lizzana)
Gli uomini chiedono che l'arciprete di Lizzana rinunci alla quarta che gli pagano in modo da poter mantenere un loro sacerdote. L'arciprete non è d'accordo. I visitatori non prendono una decisione (f. 136r).

Ala
Il vicario di Ala afferma che esisteva una consuetudine fra l'arciprete e il popolo secondo la quale il primo è tenuto a mantenere due cappellani mentre per la maggior parte del tempo non ne tiene nessuno (f. 112r-114r). Anche l'Università di Ala chiede che l'arciprete sia obbligato a mantenere un cappellano (f. 114v).

Ronchi (pieve Ala)
I visitatori concedono agli uomini di Ronchi la facoltà di far venire un sacerdote che celebri la messa ogni prima domenica del mese per la confraternita che vi si trova, secondo quanto già stabilito nel 1574 (f. 123v-124r).

Serravalle (pieve Ala)
Gli uomini chiedono di costringere l'arciprete a dare un contributo annuale per il mantenimento di un sacerdote che vogliono tenere per loro comodità e necessità. L'arciprete si rimette al vescovo (f. 133r-v).

Volano
Una volta il pievano teneva un cappellano presso di sé, ora non più (f. 186v).

Folgaria
I visitatori ordinano al pievano di tenere e mantenere presso di sé un cappellano idoneo in maniera continuativa (f. 202r).

Tenno
Il pievano, considerata l'antichissima consuetudine, è obbligato dai visitatori a tenere e mantenere un cappellano (f. 233r).

Arco
L'arciprete sarebbe obbligato a tenere un cappellano presso di sé.

Villalagarina
Gli uomini di Nomi testimoniano che il pievano sarebbe obbligato a tenere quattro cappellani, invece ne tiene solo uno (f. 516v).

Nomi (pieve Villalagarina)
Gli uomini di Nomi chiedono un sacerdote che celebri ogni giorno e amministri i sacramenti, chiedono che il pievano contribuisca al suo mantenimento con una percentuale dei redditi che ricava dalla campagna di Nomi. I visitatori premettono di parlarne al rettore della pieve e in Congregazione (f. 516r).

DECANATO ALL'ADIGE (AV IV)

S. Michele
Si ordina al preposito di procurare un idoneo curato italiano e tedesco (f. 279v).

Magrè
Gli uomini di Magrè si lamentano perché un tempo il pievano era obbligato a tenere e mantenere due cappellani presso di sé. Ora non ne tiene nessuno. Il pievano nega l'obbligo. I visitatori ne parleranno al preposito (f. 306r-v).

Roverè della luna (pieve Mezzocorona)
Il sacerdote viene da Mezzocorona ma la strada è lunga (f. 369r-v). (Non chiedono espressamente un sacerdote).

Predazzo (pieve Cavalese)
Gli uomini chiedono che il curato sia obbligato a tenere un cappellano. Il curato risponde che non ne ha l'obbligo (f. 451v-452r).

Anterivo, Valfloriana, Capriana (pieve Cavalese)
Eretta la curazia e concesso un sacerdote residente a Capriana (f. 489r).

Considerando le richieste di ripristinare le presenze tradizionali di cappellani e quelle di nuovi sacerdoti, appare come non esista una correlazione rigida fra mancanza/richiesta di sacerdoti perché in molte pievi o chiese in cui vive un unico sacerdote o mancano del tutto i cappellani, la popolazione non considera necessario richiederne altri. Ad esempio nel decanato delle Giudicarie dove, come si è visto, il numero dei sacerdoti impiegati nella cura d'anime è il più basso dell'intera diocesi non si ha maggior «domanda» rispetto ad altre zone. Le richieste per ribadire e restaurare un diritto consuetudinario hanno più forza e valore se le comunità riescono a dimostrare che si tratta di una tradizione caduta in disuso: gli uomini di Lauregno vengono così accontentati nel loro desiderio di tenere in paese un sacerdote che cono-

sca la lingua tedesca perché ciò rientrava in un'antica consuetudine[50]. L'appello al rispetto della tradizione nell'assunzione di cappellani proviene generalmente dalle comunità soggette alle chiese matrici e ai pievani, mentre le richieste *ex novo* anch'esse di comunità dipendenti, si configurano o come il primo passo di un tentativo di distacco dalla pieve, oppure, in altri casi, come il desiderio/esigenza di avere un sacerdote in un paese lontano e disagiato che possa fornire assistenza religiosa (battesimo ed estrema unzione soprattutto) e celebrare gli offici divini nella chiesa del paese. In questi casi il motivo fondamentale portato a sostegno della richiesta è la constatazione della distanza del paese dalla chiesa matrice assieme alle condizioni disagiate del tragitto impraticabile, soprattutto d'inverno per la mancanza di strade o ponti, per numerose persone: neonati e bambini, donne incinte, vecchi, malati. Così si esprimono, ad esempio, gli uomini di Nomi nei loro *gravamina*:

«Ibidem multi ex dicta villa Nummii nempe sindici et iurati et exposuerunt se maxime indigere sacerdote, cum longe absint a parochiali ecclesia, qui sibi, et suis celebret saepe missam, divina officia et sacramenta administret in eorum ecclesia, eo magis quando dominus plebanus non satisfacit suis necessitatibus. Imprimis enim tenetur mittere ad eorum ecclesiam sacerdotem ad celebrandum singulis septimanis, quod non facit. Deinde ut saepe occurrit, si aliquis vel noctu vel pluvioso tempore accersitum plebanum properet, ut statim alicui aegroto sacramenta deferat; respondet se nolle illis horis et tempore circumire, ita ut multi pereant absque sacramentis...»[51].

Dai verbali di visita non è dato sapere se la richiesta, trasmessa dai visitatori al rettore della pieve di Villalagarina, conte Antonio Lodron, e alla *Congregatio spiritualis*, verrà accolta; si sa però che gli uomini di Nomi dovranno pazientare ancora a lungo (come quelli di molti paesi della diocesi)

[50] AV III, f. 201v. Lo stesso caso di restaurazione di una tradizione non rispettata si verifica nella pieve di Tenno: AV VI, f. 233r e a Ronchi di Ala: AV VI, f. 123v-124r.

[51] AV VI, f. 516r-517r.

prima di veder realizzato, almeno parzialmente il distacco dalla chiesa matrice[52].

Ma come reagiscono di fronte a queste esigenze i pievani, da un lato, i visitatori e la curia diocesana dall'altro? Innanzitutto i pievani. Il caso «limite» che si verifica a Denno è, a questo riguardo, particolarmente significativo, ed espressione di una situazione emblematica. La pieve di Denno sovrintende su un territorio piuttosto esteso all'interno del quale si trovano numerose chiese filiali, nessuna delle quali è curata. Pievano è il nobile Alberto Alberti, fratello del canonico Giorgio Alberti, (famiglia Alberti d'Enno[53]) il quale non risulta particolarmente zelante nella cura d'anime che, d'altra parte, non considera di sua competenza ma da delegare ai cappellani: questi ultimi tuttavia non vengono interrogati e il verbale di visita non ne fa più menzione[54]. Nel corso della visita a Campo (Campodenno), invece, il notaio registra un'accesa discussione che si svolge alla presenza dei visitatori e vede contrapposti il pievano, da un lato, e i «principales» di Campo che parlano a nome della vicinìa, dall'altro. I *gravamina* della comunità si articolano in due punti. Innanzitutto il rappresentante ricorda che esisteva la consuetudine secondo la quale il pievano era tenuto, in tempo di quaresima, in particolare nel corso della settimana santa, a portare i sacramenti ai malati impossibilitati a recarsi alla chiesa parrocchiale di Denno: il pievano attuale si rifiuta di adempiere a quest'obbligo. In secondo luogo fa

[52] La chiesa di Nomi infatti, diverrà espositura solamente nel 1686: *Catalogus cleri*, 1915, p. 140.

[53] Sugli Alberti d'Enno cfr. G. TOVAZZI, *Parochiale Tridentinum*, pp. 176-177; G.M. RAUZI, *Araldica*, p. 4; S. WEBER, *La pieve di Denno*; S. WEBER, *La pieve di Denno*, 1990.

[54] Visita al pievano Alberto Alberti: AV III, f. 8r-9r. In realtà, nonostante i verbali di visita non ne facciano menzione, nella pieve era impiegato il cappellano Federico Quetta. Questi, nella lettera inviata dalla congregazione spirituale al pievano Alberto Alberti viene dichiarato sospeso dall'amministrazione dei sacramenti, e dall'esercizio della cura d'anime, nonché dalla celebrazione della messa perché è stato trovato inetto e indegno: BCTn, *AMC*, «Acta originalia», «Ad plebanum plebis Denni», I.

presente che per i malati e per gli anziani di Campo è impossibile recarsi a Denno ad ascoltare la messa a causa della difficoltà del tragitto e della distanza. Per questo la comunità ha spesso sollecitato il pievano a recarsi in paese a celebrare, o mandare in vece sua un altro sacerdote o cappellano: Alberto Alberti si rifiuta di accontentarli. I vicini allora si dicono disposti ad assumere a loro spese un sacerdote che possa celebrare la messa senza danneggiare i diritti del pievano («sine praeiuditio dicti plebani»). Quest'ultimo, presente, risponde che è disponibile ad amministrare i sacramenti a vecchi e malati, non ad altri, e a mandare un cappellano che eserciti la medesima funzione al posto suo; nei giorni di festa però vuole che tutti siano obbligati a recarsi alla chiesa parrocchiale matrice. Per questo motivo è anche contrario al fatto che la comunità si procuri un proprio sacerdote. Dopo una lunga discussione, su pressione degli stessi visitatori, le parti giungono ad un accordo: il pievano si impegna a mandare un sacerdote idoneo con il compito di amministrare i sacramenti a vecchi, malati, donne gravide, deboli e lattanti nel corso dei primi tre giorni della settimana santa. Non viene risolta però la questione più importante, la richiesta cioè della comunità di avere un proprio sacerdote, rimessa alla decisione del vescovo[55]. In seguito la *Congregatio spiritualis*, riconosce il disagio della popolazione e considera legittima la richiesta di poter assistere alla celebrazione eucaristica, almeno qualche volta, nella chiesa del proprio paese, ma nega il diritto della comunità di assumere un proprio sacerdote ricorrendo invece alla soluzione tradizionale: obbligando cioè Albertò Alberti ad assumere e mantenere due cappellani[56]:

«Cum parochia tua sit ampla, populus numerosus, capellas multas easque honestas, parochiali tuae ecclesiae subiectas habeat, ac plu-

[55] AV III, f. 12v-14r.

[56] In BCTn, *AMC*, «Acta originalia», «Ad plebanus», cit., prima si ordina al pievano di assumere un cappellano e licenziare quello precedente cioè Federico Quetta; in seguito, in considerazione delle necessità delle comunità soggette alla pieve, gli viene ordinato di assumere due cappellani.

res pagos a se invicem multum distantes, et proventus tui hoc ferre possint, propterea te obligatum esse volumus duos idoneos capellanos alere, et ut singulis saltem hebdomadibus in una quaque pagorum ecclesia semel saltem celebretur, ne populi sacratissimo missae sacrificio defraudentur»[57].

I pievani, come mostra il caso di Denno, generalmente sono restii o si oppongono decisamente alle richieste di nuovi sacerdoti innanzitutto per motivazioni di natura economica in quanto l'assunzione e il mantenimento dei cappellani andava a gravare sui loro redditi; anche nel caso, infatti, in cui l'iniziativa di assunzione di un nuovo sacerdote provenisse dal comune o dalla vicinìa questa richiedeva al pievano (o al curato) un contributo economico per il suo sostentamento. Anche quando la comunità si preoccupava di garantire la costituzione di un beneficio curato o si dichiarava disponibile a pagare un proprio sacerdote, questo fatto costituiva comunque una minaccia di riduzione del beneficio plebanale comportando un ridimensionamento del territorio sottoposto ai diritti di decima e di quarta, degli incerta e di altri diritti consuetudinari di varia natura[58].

La riluttanza dei pievani può essere spiegata anche, come sembra emerga in una certa misura pure a Denno, con il desiderio di preservare intatto l'antico splendore e prestigio della chiesa matrice, centro di culto e punto di riferimento obbligato per i fedeli di un medesimo territorio; si tratta, in altre parole, di riaffermare la validità dell'organizzazione ecclesiastica medievale contro le tendenze in atto alla disgregazione e alla dispersione. Non è questo un tentativo

[57] BCTn, *AMC*, «Acta originalia», «Ad plebanus», cit. Alberto Alberti, nonostante le ripetute sollecitazioni, non adempie all'obbligo di assumere uno o più cappellani di sua spontanea volontà; il cappellano dovrà essere inviato *ex officio* dal vicario generale Alessandrini: BCTn *AMC*, «Acta originalia», [lettera inviata dal vicario generale che inizia con *Joannes*, inviata il 28 novembre 1579], I. La chiesa di Campodenno sarà eretta a curazia nel 1631 e la comunità avrà lo *jus presentandi* dietro presentazione del pievano di Denno: *Catalogus cleri*, 1915, p. 99.

[58] Per le modalità di pagamento di curati e cappellani cfr. capitolo quinto.

perseguito solamente dai pievani come si vede a Lizzana; all'arciprete Campanella, che ha dato esempio di adeguamento ai nuovi tempi spostando la propria residenza dall'antica pieve di S. Floriano a S. Marco in Rovereto, gli uomini di Lizzana sottopongono una serie di gravami ruotanti tutti attorno ad un unico punto principale: il desiderio della comunità di preservare la propria chiesa matrice dal declassamento in corso[59]. Sembra un tentativo destinato ad aver successo dal momento che la *Congregatio* in una riunione del 6 novembre 1579 decide che debbano essere rispettate le consuetudini tradizionali «in accipiendis sacramentis, in processionibus, in conficiendo baptisterii fonte, et similibus» che legavano le chiese soggette alla matrice. Qualche anno dopo però, nel 1582, S. Marco in Rovereto sarà eretta parrocchia e staccata da Lizzana mentre continuerà altresì il processo di separazione già in atto delle chiese curate filiali dalla matrice.

Considerando ora come vengono affrontate dagli organi di potere diocesani: visitatori, vescovo e *Congregatio spiritualis*, le questioni legate alla richiesta di nuovi sacerdoti, si deve innanzitutto dire che non esiste una regola generale, un disegno complessivo ma le varie richieste e necessità sono soggette di volta in volta ad una valutazione pragmatica, ogni caso viene esaminato nella sua specificità; si possono individuare però alcune tendenze di fondo. In primo luogo i visitatori evitano di prendere posizione e qualsiasi tipo di decisione, limitandosi ad assumere il maggior numero possibile di informazioni e, in alcuni casi, ad esercitare la funzione di pacieri fra le parti per favorire un'eventuale ricomposizione del conflitto. Il loro comportamento dimostra chia-

[59] AV VI, f. 46v-50r. Gli uomini di Lizzana, fra l'altro, chiedono «...nam cum in plebe sua [dell'arciprete Campanella] resideret, homines Roboreti, Sachi et aliorum locorum alii veniebant Lizzanam tamquam ad suam matricem ad se confitendum et communicandum: nunc vero eo absente nullus fere amplius huc proficiscitur, quatenus autem intendat Roboreti permanere, non impediat volentes Lizzanam venire, nec sibi usurpet et in personam transferat titulum qui propriae est ecclesiae Lizzanae, vel relinquat residenti curato Lizzanae»: AV VI, f. 47r.

ramente come non rientrasse nelle intenzioni del vescovo affidare la risoluzione di questi problemi ai propri rappresentanti[60] che pure, come si è visto, erano investiti di ampi poteri di natura impositiva e decisionale. I visitatori rivestono solo la funzione di intermediari fra periferia e centro, incaricati di trasmettere le posizioni delle parti in causa senza entrare nel merito delle questioni. Il riassetto organizzativo del territorio, quindi, come l'esame e l'eventuale accoglimento delle richieste è un compito esercitato direttamente dal vescovo e dai suoi collaboratori, riuniti nella *Congregatio spiritualis*. In generale poche richieste delle comunità vengono accolte perché, nella prova di forza che vede contrapposti pievani, da un lato, e laici dall'altro, risulta vincente, anche nelle scelte della *Congregatio*, la difesa dei diritti tradizionali dei primi in grado, quindi, di esercitare un forte potere di veto. Nei molti casi in cui la visita non dà informazioni sulla conclusione della vertenza è possibile verificare quando i paesi richiedenti un proprio sacerdote, ottengono una certa indipendenza dalla pieve o l'erezione della curazia dal momento che, a volte, l'esigenza di ottenere un nuovo sacerdote già esprimeva la volontà di distacco almeno parziale dalla matrice.

Le comunità di Anterivo, Valfloriana e Capriana (pieve di Cavalese) otterranno un loro curato con l'erezione di un'unica curazia per i tre paesi proprio in occasione della visita. Si tratta però di un caso isolato: nessuno degli altri comuni che avevano avanzato richiesta di un sacerdote diventa indipendente dalle rispettive pievi per tutto il corso del XVI secolo[61]. Solo in pochi casi, infine, il vescovo ed i suoi collabora-

[60] Sembra far eccezione però a questo riguardo il caso di Folgaria dove i visitatori, nel corso della visita, ordinano al pievano di assumere un cappellano, rispondendo in questo modo ad una richiesta della popolazione. Anche in questo caso, però, potremmo trovarci di fronte al ripristino di una presenza tradizionale: AV VI f. 202r. Per i poteri concessi dal vescovo ai visitatori cfr. capitolo secondo.

[61] Marco ottiene il fonte battesimale nel 1696, Serravalle diventa curazia nel 1604, Nomi viene eretta espositura nel 1689, e infine, Roverè della Luna diventa curazia nel 1609: *Catalogus cleri*, 1915, pp. 128, 145, 140, 91.

tori esprimono parere favorevole: a parte a Lauregno, Tenno e Ronchi in cui siamo di fronte al ripristino di un'antica consuetudine, viene ordinata l'assunzione di un nuovo sacerdote per le chiese e i paesi di Castello, Cimego e Lodrone, tutti dipendenti dalla pieve di Condino, e a Folgaria; per S. Michele, invece i visitatori ordinano al preposito di assumere un idoneo curato italiano e tedesco ma qui si tratta solamente di rimpiazzare i due precedenti che, essendo risultati del tutto inadatti alla cura d'anime, dovevano essere licenziati[62].

[62] Lodrone: AV V, f. 191r-v; Castello: AV V, f. 207r; Cimego: AV V, f. 211v; pieve di Folgaria: AV VI, f. 202r; S. Michele: AV IV, f. 279v, 265v, 267r. Non sempre comunque è possibile fare distinzioni nette fra concessioni di sacerdoti *ex novo* e ripristino di antiche tradizioni perché gli atti di visita non sono così precisi.

Capitolo settimo

Carriera ecclesiastica e questioni giuridiche

1. *Status sociale e carriera ecclesiastica*

Per un giovane chierico o sacerdote, desideroso di trovare una buona e sicura sistemazione, non erano molte le strade e le possibilità che gli si aprivano davanti. Solo ai figli delle famiglie patrizie o nobili si prospettavano rapide carriere e lucrose sistemazioni. I più fortunati potevano arrivare in breve tempo ai vertici della struttura ecclesiastica diocesana con il conferimento di uno stallo nel capitolo del duomo, oppure, la nascita li metteva in condizione di sottrarsi alla concorrenza andando ad occupare quasi in via ereditaria quelle pievi poste all'interno del territorio sul quale la famiglia a vario titolo esercitava diritti di natura feudale o giurisdizionale, o ancora, infine, nella peggiore delle ipotesi, erano naturalmente favoriti nella corsa ai benefici plebanali più dotati[1].

[1] Per origine, provenienza e carriere ecclesiastiche dei canonici cfr. capitolo terzo. È estremamente difficile orientarsi nella selva dei titoli nobiliari trentini e individuarne le categorie e i diritti: nobili imperiali, tirolesi, vescovili, nobili rurali delle valli del Noce o patrizi di Trento con diritto di accesso alle cariche cittadine. Senza alcuna pretesa di completezza, a solo titolo d'esempio, fornisco l'elenco di sacerdoti provenienti da famiglie «titolate»: Alberto Alberti, Nicolò Arnoldi, Adamo da Arzt, Guglielmo Betta, Valerio Busetti, Giovanni Giacomo Corradi, Giovanni Cristani, Antonio e Massimo Crotta, Nicola del Prete (o Preti), Andrea Giordani, Antonio Lodron, Giovanni Giacomo Malanotti, Bernardino Partini, Gerolamo Roccabruna, Francesco Saibati, Antonio Tavonati, Simone Thun, Jacopo Vargnano, Antonio Zanini, Giovanni Battista e Pietro Zini: cfr. K. AUSSERER, *Der Adel*; G.M. RAUZI, *Araldica*; D. REICH, *Nobiliare*; L. DE LASZLOCZKI, *Provvedimenti araldici*.

Per i molti non protetti dal nome di famiglia, il primo scoglio da superare si presentava già al momento della richiesta di conferimento degli ordini sacri. Secondo le norme del diritto canonico, infatti, uno dei requisiti fondamentali per avere accesso agli ordini maggiori (suddiaconato, diaconato, presbiterato), era il possesso del cosiddetto *titulus ordinationis*: il chierico doveva cioè dimostrare di avere un reddito o mezzi di sostentamento tali da garantirgli un decoroso livello di vita. Anche il concilio di Trento aveva ribadito l'importanza di questa regola per evitare che il prete, assillato dalla povertà, si trovasse nella condizione di dover mendicare o esercitare una qualche professione inadatta al suo *status* e alla sua condizione. Lo stesso concilio, inoltre, riprendendo un'antica tradizione di diritto canonico, aveva ammesso come principale titolo d'ordinazione il possesso di un beneficio ecclesiastico: si voleva così mantenere o ristabilire un rapporto di correlazione fra numero di benefici a disposizione nella diocesi e numero di chierici ordinati, in modo da garantire ad ognuno di loro, fin dal momento dell'ordinazione, un reddito sufficiente, fornito, appunto, dal beneficio.

Eccezionalmente, se le esigenze della diocesi lo richiedevano, il vescovo poteva conferire gli ordini sacri ad un chierico sprovvisto di un beneficio ecclesiastico purché dimostrasse di essere in possesso di un patrimonio personale (*titulus patrimonii*), o di una pensione sufficiente a mantenere un consono livello di vita[2].

La realtà di fatto però si presentava largamente diversa.
Per quando riguarda il clero della diocesi di Trento, né la visita pastorale né gli statuti sinodali del vescovo Madruzzo forniscono informazioni o regole precise sui titoli d'ordinazione[3], ma da altre fonti, in particolare dai registri delle

[2] *COD*, sess. XXI, c. II de ref.; *COD*, sess. XXIII, c. XVI de ref.

[3] *Constitutiones Madrutii*, cap. 20 «De sacramento ordinis» e cap. 21 «De observandis in collatione ordinum»; relativi alle ordinazioni sacerdotali ma in entrambi i capitoli non viene né citato né richiesto il titolo d'ordinazione.

ordinazioni e dagli atti notarili, possiamo ricavare alcune indicazioni utili sulla prassi concretamente seguita nelle ordinazioni e sul possesso dei titoli richiesti[4]. Una prima osservazione da fare è che non sempre il registro delle ordinazioni riporta il titolo; ciò può dipendere dalla scarsa attenzione riservata all'annotazione puntuale di questo aspetto, ma può anche rivelare una parziale deroga alle leggi canoniche relative ai requisiti per l'ordinazione agli ordini maggiori. Emerge subito, inoltre, come l'ancoraggio ad un beneficio ecclesiastico, cioè ad una chiesa specifica (*titulus beneficii*), che doveva essere la regola, risulta essere l'eccezione: considerando solo i chierici che ricevono gli ordini maggiori nel periodo 1545-1551, ancora presenti e operanti in diocesi al momento della visita pastorale, sono rarissimi coloro che, al momento dell'accesso al suddiaconato, erano già titolari di un beneficio. Unico caso è rappresentato da Giovanni Baroni, che nel 1546 viene ammesso in rapida successione al suddiaconato, diaconato e presbiterato *ad titulum beneficii sui* in Gardumo: al tempo della visita è investito della medesima pieve[5].

[4] ASTn, *APV, s.l.*, c. 43, n. 77; ASTn, *APV, s.l.*, c. 43, n. 72. In Francia moltissimi studi di sociologia religiosa relativi al clero hanno utilizzato i registri delle ordinazioni soprattutto a partire dal XVIII secolo quando si trovano le serie complete. Dall'analisi di questa fonte si ricavano, generalmente in maniera sistematica, le seguenti informazioni: 1. indicazione del tipo di titolo (beneficio, patrimonio personale o fornito da altri, pensione) tramite il quale il chierico viene ammesso agli ordini; 2. dati socio-professionali sulla famiglia del chierico, caso che è il più diffuso, o sul patrono che fornisce il *titulus patrimonii*; 3. domicilio dei parenti e luogo d'origine dei chierici e quindi informazioni sulla mobilità geografica del clero: cfr., ad esempio, A. VIALA, *Suggestions*; C. BERTHELOT DU CHESNAY, *Le clergé diocésain*; H.T. TACKETT, *L'histoire sociale*; L. CHATELLIER, *Elementi*, in C. RUSSO (ed), *Società*. In Italia sono carenti, al momento, ricerche paragonabili a queste: G. PELLICCIA, *La preparazione*; C. RUSSO, *Chiesa e comunità*, pp. 165-171. Alcuni accenni a questo problema, studiato all'interno di quello più ampio dell'organizzazione del sistema beneficiale si trovano in G. GRECO, *Ecclesiastici*, pp. 300-301; C. DONATI, *Ecclesiastici*, pp. 23-24. Uno studio classico ancora utilissimo anche su questo tema è L. THOMASSIN, *Vetus et nova*, t. II, liber I, pp. 46-52. Per il periodo medievale cfr. P. SAMBIN, *Chierici*; P. POSENATO, *Chierici*.

[5] ASTn., *APV, s.l.*, c. 43, n. 72.

La norma invece è rappresentata dal «titolo patrimoniale», dal possesso cioè di un patrimonio o di una rendita personale, a volte determinati nella loro consistenza, forniti al chierico o dalla famiglia o da parenti prossimi, oppure ancora – ed è il caso più frequentemente segnalato dai registri d'ordinazione – da «patroni» e benefattori laici generalmente appartenenti a prestigiose, nobili casate. Riferibile a quest'ultimo caso è l'esempio di Giovanni Cavaleri, preposito del capitolo del duomo di Trento al tempo della visita pastorale, il quale viene ammesso al suddiaconato nel 1545 presentando un titolo fornitogli dal conte Nicola Lodron; nello stesso modo, nel 1550, il nobile signor Simone Botsch dota del titolo Giovanni Giacomo Moggio, successivamente visitatore del vescovo Ludovico e pievano di Livo. Una famiglia nobile che si distingue fra le altre per la protezione accordata ai chierici risulta essere quella dei Thun. La presenza rilevante, pur nella scarsità dei dati a disposizione, dei titoli patrimoniali forniti da laici nobili porta a ritenere che nel principato vescovile di Trento la costituzione della dote per un aspirante sacerdote era una pratica diffusa, rientrante anch'essa in quell'insieme di obblighi tradizionali di natura feudale-paternalistica caratterizzanti la nobiltà[6].

È difficile però, al di là di queste annotazioni di carattere generale, dar conto esattamente dei reciproci rapporti che legavano il chierico al proprio benefattore. Naturalmente alcuni chierici ordinati *ad titulum patrimonii* venivano impiegati dagli stessi patroni come cappellani incaricati di celebrare nella cappella di famiglia o come beneficiati agli

[6] ASTn., *APV*, *s.l.*, c. 43, n. 72. Essendo limitato il periodo considerato dal registro d'ordinazione, (1545-51) risultano poco numerosi i sacerdoti presenti nella visita Madruzzo che figurano aver ricevuto gli ordini maggiori in quello stesso lasso di tempo con un titolo fornito da un laico; essi sono, oltre quelli già citati: Marino Brazia (*ad titulum* Massimiliano Thun), Giovanni Cristani (Giovanni Antonio Malesio), Giovanni Gasparini (Sigismondo Thun), Antonio Guetti (nob. Martino da Terlago), Giovanni Paoli («Capitanii vallium Annaniae et Solis»), Pietro Sparapani (Sigismondo Thun). Secondo il medesimo registro solo Finamante Malanotti ottiene il titolo da un parente illustre, il canonico e allora vicario *in spiritualibus* Giovanni Giacomo Malanotti.

altari di giuspatronato laico. Questo genere di occupazione sembra costituire il primo gradino della carriera ecclesiastica, dal momento che tutti i sacerdoti di cui si conosce la dotazione laica, riescono ad ottenere, in seguito, un beneficio plebanale[7]. Con ogni probabilità quindi questo tipo di titolo d'ordinazione, come nel caso di quello fornito dal familiare o parente del chierico, veniva a configurarsi come una sorta di «prestito» che il sacerdote era tenuto a restituire una volta ottenuta l'investitura ad un beneficio ecclesiastico.

In mancanza di un benefattore, come già accennato, il chierico doveva ricorrere all'aiuto della famiglia d'origine o di qualche parente ricco disposto a fornirgli il patrimonio o la rendita necessaria a rendere possibile il suo desiderio «di servire Dio ed essere promosso agli ordini sacri»[8].

I beni donati erano costituiti generalmente su terreni agricoli (fondi arativi, prati, vigneti e così via) e la loro consegna al chierico veniva ratificata tramite un contratto stipulato di fronte al notaio, presenti il donatore, il chierico e alcuni testimoni. Il primo era tenuto ad indicare con esattezza i

[7] Anche Pietro Sparapani, che al momento della visita è ancora beneficiato, otterrà la collazione della pieve di Castelfondo nel 1584. Nella seconda metà del '500 sembra più circoscritto quel fenomeno descritto da C. DONATI, *Ecclesiastici*, p. 24, secondo il quale il cappellano veniva utilizzato dal benefattore in mille modi come precettore, amministratore, copialettere, soprastante agricolo, perfino domestico. Bisogna però ricordare che questi fenomeni erano favoriti nel XVIII secolo da una sovrapopolazione clericale che non ha riscontro per il secolo XVI.

[8] È la formula normalmente usata negli atti notarili al momento della costituzione del patrimonio da riservare al chierico. Per questo tipo di contratti cfr., ad esempio, ASTn, *Atti dei notai, Giordano Giordani, Prothocollum (1586-1588)*, «Consignatio seu donatio facta per D. Joannem Pompeatus molit. Triden. D. Antonio filio suo clerico», 1586, f. 26v-27v; «Donatio seu consignatio facta per D. Joannem Stancherium de Banco D. Petro filio suo clerico», 1586, f. 54v-56v; ASTn, *Atti dei notai, Giordano Giordani, Prothocollum (1589-1591)*, «Patrimonium D. Francisci Baneli de Lovero», 1589, ff.nn.; «Patrimonium R. D.ni Joannes Baptista Nigriolus clericus Triden.», 1589; «Patrimonium D.ni Jo. Baptista Columbini Triden.», 1590; «Patrimonium D.ni Simonis Micheloti de Medio S.ti Petri», 1590.

beni che intendeva alienare a titolo d'ordinazione, la quantità, la dislocazione, il valore in termini assoluti e la rendita che poteva esserne ricavata. I testimoni, dal canto loro, si facevano garanti che il donatore era il legittimo proprietario e che il patrimonio aveva effettivamente il valore dichiarato. A conferma di tutto ciò veniva esibito un *instrumentum emptionis*. Il contratto prevedeva inoltre che colui che costituiva il patrimonio non potesse revocare la donazione e lo impegnava altresì a lasciare al chierico il libero uso e fruizione dei redditi e frutti dello stesso. Tutto ciò però, era subordinato ad una clausola ben precisa: la donazione o consegna di quei determinati terreni era funzionale e necessaria all'ordinazione sacra, ma questi dovevano essere restituiti nel momento in cui il sacerdote fosse entrato in possesso di un beneficio ecclesiastico («donec beneficium ecclesiasticum obtinerit aliquod»).

Il concilio di Trento non aveva stabilito quale dovesse essere l'ammontare del titolo d'ordinazione, nello stesso modo le costituzioni sinodali del vescovo Madruzzo tacciono su questo punto. Si può perciò ritenere che in questo periodo non fosse ancora fissato in forma stabile il valore del patrimonio o della rendita necessaria per avere accesso agli ordini maggiori[9]: Giovanni Pompeati devolve al figlio Antonio, chierico, un patrimonio del valore di oltre R. 500; il patrimonio che Giovanni Stancheri consegna al figlio Pietro è largamente superiore essendo valutato R. 700; il titolo d'ordinazione al suddiaconato del chierico Francesco Banelli è, infine, costituito da una rendita di circa 50 scudi (R. 66 ca)[10].

[9] A metà del XVIII secolo per avere accesso agli ordini sacri era necessario il possesso di un patrimonio ecclesiastico che rendesse annualmente al detentore almeno 75 fiorini: il capitale quindi che forniva una tale rendita doveva essere almeno di 1500 fiorini (rendita annua del 5%): C. DONATI, *Ecclesiastici*, p. 23.

[10] ASTn, *Atti dei notai, Giordano Giordani, Prothocollum (1586-1588)*, «Consignatio seu donatio facta per D. Joannem Pompeatus molit. Triden. D. Antonio filio suo clerico», 1586, f. 26v-27v; «Donatio seu consignatio facta per D. Joannem Stancherium de Banco D. Petro filio suo clerico», 1586, f. 54v-56v; ASTn, *Atti dei notai, Giordano Giordani, Prothocollum (1589-1591)*, «Patrimonium D. Francisci Baneli de Lovero», 1589, ff.nn.

La prassi generalizzata del ricorso, nel conferimento degli ordini maggiori, al titolo patrimoniale non è priva di conseguenze, da un lato sull'organizzazione complessiva della cura d'anime, dall'altro, sulle modalità di reclutamento del clero e sulle reali possibilità di accesso al sacerdozio e alla carriera ecclesiastica. Innanzitutto questo sistema annulla di fatto la funzione originaria del titolo che doveva rendere il sacerdote inamovibile e ancorarlo ad una chiesa o beneficio ecclesiastico preciso e specificato nell'ordinazione sacerdotale. Lo scardinamento quindi della regola antica che prevedeva l'aggancio dell'ordinazione sacra al possesso del beneficio rendeva inevitabile la creazione di un clero instabile che, pur in possesso degli ordini sacri, non aveva più la garanzia del «posto di lavoro»: conseguenza di ciò, già parzialmente avvertibile nel Cinquecento, sarà la recrudescenza della caccia al beneficio (fosse curato, di fondazione laica, ad altari e cappelle private ecc.) e l'aumento, in periodi di espansione della popolazione ecclesiastica, del sottoproletariato clericale. Questi fenomeni saranno solo parzialmente compensati dall'aumento del culto nelle parrocchie, dai nuovi ruoli assegnati ai sacerdoti (in particolare messe e dottrina cristiana), dalle richieste delle confraternite, dall'aumento dei legati per la celebrazione di messe di fondazione.

Tornando ora a considerare le difficoltà che attendevano un giovane del XVI secolo, desideroso di accedere allo stato clericale e intraprendere la carriera ecclesiastica, possiamo ragionevolmente credere che la necessità del *titulus patrimonii sui* costituiva già una selezione di partenza a danno dei più poveri, di coloro cioè che non potevano contare sulla garanzia costituita dalla ricchezza familiare[11]. Questa conclusione può essere parzialmente modificata se si considera la frequenza del titolo costituito da un patrono estraneo alla famiglia dell'ordinando: per gli aspiranti al sacerdozio privi

[11] Le ricerche francesi sul reclutamento del clero già segnalate, sono tutte concordi nel sottolineare come il ceto sociale di provenienza dei chierici fosse, in genere, medio-alto. Ricordo però che tutte si riferiscono al XVIII secolo e che nell'assoluta maggioranza dei casi il titolo d'ordinazione era fornito dai genitori o da parenti prossimi.

di ricchezza propria rimaneva aperta la strada della ricerca dell'appoggio di un nobile o patrizio ricco (o, in alternativa, la scelta di entrare in una congregazione religiosa che garantiva ai propri membri la possibilità di accesso agli ordini).

L'*iter* fin qui delineato, con gli stretti legami di «clientela» o «sudditanza» che si venivano a creare fra chierici e patroni, rimanda al più vasto problema dei rapporti e dei legami fra nobiltà e clero, di cui la creazione di patrimoni per i chierici è solamente una prima traccia. Ben più consistente risulta infatti questo rapporto se si considera il diritto di scegliere e presentare all'ordinario diocesano il candidato a quei benefici, chiese, cappelle, altari, sui quali i laici, e in questo caso in particolare le famiglie nobili, esercitavano diritti di giuspatronato o *ius praesentandi*. La necessità di conquistarsi la protezione di un nobile, ad esempio, risulta essere la strada obbligata nella parte tedesca della diocesi dove la quasi totalità dei benefici sono di giuspatronato laico, soprattutto del conte del Tirolo; ma anche nella parte italiana la carriera ecclesiastica risulta facilitata se sorretta da un tale genere di protezione. Gli atti visitali presentano a questo riguardo alcune annotazioni interessanti. Nel dicembre 1580 i visitatori vescovili giungono a Caffaro e si recano al palazzo del conte Sebastiano Lodron per interrogare il sacerdote Giacomo Bonardelli, pievano non residente della Valvestino che lì vive ed esercita la funzione di «gubernatore» della casa del conte. Ora il Bonardelli risulta privo di qualsiasi documento attestante la legittima collazione della pieve a suo nome; invitato a spiegare l'abuso, risponde che i conti Lodron avevano deciso e deliberato di dargli tale beneficio ed il vicario vescovile, preso atto che i conti erano i legittimi detentori del giuspatronato e che il sacerdote era amovibile a loro discrezione, non aveva ritenuto necessario ricorrere all'investitura: in questo modo era stato introdotto al beneficio e da allora lo possedeva[12]. La medesima situazione di sacerdoti

[12] AV VI, f. 307v-308r. La vicenda sembra però concludersi a sfavore del pievano della Valvestino, dal momento che i visitatori poco dopo dichiarano il beneficio vacante perché Giacomo Bonardelli non ne era investito legittimamente e non vi risiedeva personalmente: AV VI, f. 308r-309r.

assunti a discrezione dei nobili si verifica nella pieve di Villalagarina dove i conti Antonio e Felice Lodron esercitano diritti di natura feudale. Questa famiglia, come si è già visto[13], non accetta di buon grado l'«intromissione» dei visitatori e del vescovo negli affari del loro territorio e della loro pieve; questo atteggiamento si riflette anche, naturalmente, nel modo di assunzione dei sacerdoti in cura d'anime: il sacerdote Vincenzo Bergomi, vicario-sostituto del conte Antonio, rettore della pieve, e Giovanni Spina, curato di Aldeno, riferiscono di essere stati assunti dallo stesso conte senza altra formalità o presentazione all'ordinario; nello stesso modo il curato di Pomarolo, Attilio Manganini di Bressanone, afferma di possedere il beneficio per grazia speciale del conte Antonio, come ricompensa per i servizi resi allo stesso conte da lui e dalla sua famiglia[14]. Anche il pievano di Nago, Francesco Provisini, costretto a letto dalla podagra, inabile all'esercizio della cura d'anime, racconta come alcuni mesi prima, «pro suis laboribus et longa servitute Serenissimo Principi Ferdinando», avesse ottenuto la collazione della pieve di Borgo Valsugana (diocesi di Feltre); in questo modo si trovava ora in possesso di due benefici e, come dice lui stesso, «navigava fra Scilla e Cariddi»[15].

Riguardo alla presentazione di un sacerdote per il conferimento di un beneficio semplice ad una cappella o altare di giuspatronato laico, poi, gli esempi che si potrebbero fare sono infiniti. Anche in questo caso la «familiarità» del sacerdote, o della sua famiglia, con il nobile era d'obbligo. A volte il chierico o prete riusciva ad ottenere la presentazione ad un beneficio posto nella chiesa del suo paese d'origine, la famiglia in altre parole riusciva a controllare e assicurare la presentazione del patrono a favore di propri membri e questo anche per più generazioni: è il caso, ad esempio, dei Martini di Calliano che riescono ad ottenere l'investitura

[13] Cfr. capitolo secondo.

[14] Villalagarina: AV VI, f. 501v-502r; Aldeno: AV VI, f. 518v; Pomarolo: AV VI, f. 514v.

[15] AV VI, f. 421v-422r.

all'altare di S. Lorenzo nella chiesa del paese, (*ius praesentandi* dell'arciduca d'Austria) prima per Pietro e, alla sua morte, per Baldessare[16]. La conoscenza del barone Fortunato Madruzzo, signore di castel Madruzzo, Avio e Brentonico e fratello del vescovo si rivela decisiva anche per due preti di Brentonico (soggetto nello spirituale alla diocesi di Verona, ma inserito nel principato vescovile di Trento) che riescono in questo modo ad ottenere l'investitura del beneficio all'altare di S. Nicola nella chiesa parrocchiale di Villanders (parte tedesca della diocesi di Trento) di giuspatronato, appunto, del barone Fortunato: la distanza e il cambiamento di diocesi in questo caso non spaventa i due sacerdoti, così come non sembra costituire un ostacolo l'ignoranza della lingua tedesca. Del secondo sacerdote, inoltre, il chierico Martino Balista, conosciamo la provenienza sociale che spiega, almeno in parte, la sua possibilità di entrare in contatto col benefattore: proviene infatti da un famiglia di notai e il suo stesso padre, Albertino Balista, esercita questa professione[17].

Naturalmente questa trafila più o meno lunga e soggetta alla concorrenza di altri «pretendenti» poteva essere evitata se la famiglia stessa aveva fondato un altare o una cappellania da riservare ai chierici della propria famiglia. È il caso dei Saibati, patrizi di Rovereto, che avevano lo *ius patronatus praesentandi* all'altare dei SS. Biagio e Bernardino nella chiesa parrocchiale di Volano. La famiglia si dimostra pronta a tutto pur di mantenere il beneficio nelle mani di un proprio membro; infatti – come si vedrà meglio più avanti parlando dei provvedimenti disciplinari presi dai visitatori nei confronti del clero[18] – al tempo della visita pastorale il beneficio è nelle mani di Francesco che si rivela del tutto privo di

[16] ACATn, *Investiture*, V, f. 239r; G. TOVAZZI, *Parochiale Tridentinum*, p. 762.

[17] ACATn, *Investiture*, V, f. 276v; ASTn, *Atti dei notai*, *Giordano Giordani*, *Prothocollum (1589-1590)*, «Presentatio ad beneficium S.ti Nicolai in Filanders facta per Ill.mum D. Fortunatum Madrutium in D. Martinum Balistam clericum de Brentonico», 1589, ff.nn.

[18] Cfr. capitolo nono.

dignità sacerdotale e restio anche a celebrare le messe di fondazione che gli competono. I visitatori cercano di sostituirlo ma, con ogni probabilità, inutilmente, dal momento che il beneficio risulta vacante solo alla sua morte, avvenuta qualche anno più tardi. Solo allora la famiglia provvede ad una nuova presentazione nella persona del chierico Gerolamo Saibati, anche se non è idoneo, non possiede cioè i requisiti richiesti per l'investitura essendo provvisto solo degli ordini minori (mentre era necessario essere ordinato almeno suddiacono) ed essendo pure in difetto d'età. Nonostante ciò, su pressione della famiglia, il vescovo gli conferisce il beneficio[19].

Spesso la carriera ecclesiastica dunque era facilitata non solo dal favore di un nobile ma anche dalla famiglia, in particolare avere uno zio o parente pievano, già inserito nella struttura ecclesiastica, rendeva più facile l'ottenimento di un beneficio per il più giovane sacerdote. È il caso ad esempio dell'accanimento dimostrato dal pievano di Lizzana, Giacomo Campanella, nel proteggere e difendere la carriera ecclesiastica del nipote Bartolomeo: nel 1571, infatti, lo presenta al vescovo per l'investitura della chiesa curata di S. Vigilio in Vallarsa, sottoposta alla pieve di Lizzana; nel corso della visita pastorale i visitatori raccolgono parecchie testimonianze contro di lui, ma, a quanto pare, non prendono provvedimenti immediati. Successivamente però la posizione di Bartolomeo si aggrava tanto che nel 1584, viene allontanato dalla cura *ex officio* e si provvede alla sua sostituzione. Giacomo Campanella si oppone decisamente e rifiuta di dare la propria conferma alla presentazione del sostituto (lo *jus praesentandi* spetta agli uomini della comunità di Vallarsa dietro conferma del pievano di Lizzana), che viene comunque investito del beneficio. La vicenda di Bartolomeo sembrereb-

[19] Per Francesco Saibati cfr. AV VI, f. 181v, 184v, 187v, 188r ecc.; sui provvedimenti punitivi nei suoi confronti cfr. AV II, f. 240r; per Gerolamo Saibati cfr. ACATn, *Investiture*, V, f. 291v. L'investitura gli viene concessa con la raccomandazione di dedicarsi allo studio e con la condizione di procurare un sacerdote idoneo per la celebrazione delle messe all'altare.

be finita in malo modo ma non è così: compare ancora in seguito nelle vesti di parroco a Besenello fino al 1588, anno in cui resigna il beneficio; da quel momento in poi si perdono le sue tracce[20].

Se il parente del giovane sacerdote è un canonico del capitolo del duomo di Trento poi – in questo caso si tratta di Giovanni Giacomo Malanotti – per Finamante si tratta solo di avere un po' di pazienza. Il canonico in questione, infatti, come già visto, gli fornisce il titolo d'ordinazione e lo assume come vicario nella sua parrocchia di Ossana dove non è residente. Quando nel 1581 Giovanni Giacomo muore, si verifica una situazione significativa dei meccanismi di accaparramento delle pievi vacanti: la pieve infatti diventa oggetto di uno scambio incrociato, non viene cioè collata al vicario, «legittimo sucessore», ma a Nicola Arnoldi, «magister domus» del vescovo, il quale però, in cambio, resigna la pieve di Taio alla quale viene investito Finamante Malanotti[21].

Sia nel primo che nel secondo caso il problema della carriera ecclesiastica ha attinenza molto spesso con il meccanismo della resignazione[22]. La rinuncia del titolare al proprio beneficio per poterne ottenere uno migliore e più ricco nel momento in cui questo si fosse reso vacante, era un sistema condannato dal diritto canonico in assenza di validi motivi, ma largamente usato dai pievani ed in certo modo una necessità imposta dalla proibizione, ribadita dal concilio di

[20] Investitura alla curazia di Vallarsa a favore di Bartolomeo Campanella e successiva «amotione»: ACATn, *Investiture*, V, f. 224r-224v e f. 288v; accuse rivolte contro di lui dal sacerdote Alessio Gandini nel corso della visita pastorale: AV VI, f. 70v, 71r; la notizia del suo incarico nella chiesa parrocchiale di Besenello si trova in G. TOVAZZI, *Parochiale Tridentinum*, p. 80.

[21] Esame di Finamante Malanotti: AV III, f. 136r. Investiture delle due pievi di Ossana e Taio: ACATn, *Investiture*, V, f. 271v, e f. 273r.

[22] Delle resignazioni si è già parlato a proposito dei canonici e dei meccanismi di successione all'interno del capitolo del duomo di Trento: cfr. capitolo terzo. Su questo tema cfr. P.G. CARON, *La rinuncia*, in particolare le pp. 355-413; L. CHATELLIER, *Elementi*, pp. 87-89; D. MONTANARI, *Disciplinamento*, pp. 70-71.

Trento, di cumulare più benefici. Come evidenziano i registri delle investiture, le collazioni a benefici vacanti per resignazione del titolare erano numerosissime e i resignatari lasciavano il loro precedente beneficio solo nel momento in cui entravano in possesso di uno migliore. Due esempi fra i molti possibili. Nel 1582 la pieve di Nago, vacante per la morte di Francesco Provesini precedente pievano, viene data in collazione a Francesco Barberi di Brentonico; due anni dopo, nel marzo 1584, quest'ultimo ottiene il beneficio della chiesa parrocchiale di Terlago, e nello stesso periodo resigna la pieve di Nago nelle mani del vescovo. Nel dicembre 1580 Lorenzo Nicati, originario di Levico, già pievano di Meano, resigna perché nell'agosto ha ottenuto la presentazione del vescovo Madruzzo alla chiesa curata di S. Vittore in Levico, posto sotto la giurisdizione temporale del vescovo di Trento ma dipendente dalla diocesi di Feltre[23].

Anche lo stesso Ludovico Madruzzo permette un uso spregiudicato del meccanismo delle resignazioni nella sua chiesa parrocchiale di S. Maria Maddalena in Trento, il cui beneficio viene usato come forma di pagamento e ricompensa per alcuni sacerdoti che svolgono incarichi e funzioni nella diocesi e nel principato con la conseguenza di un alternarsi vertiginoso di titolari: nel 1570 il vescovo dà il beneficio al suo cappellano Pompeo Arnoldi che, nel 1575, resigna avendo forse, nel frattempo, assunto incarichi di maggior responsabilità in qualità di «magister domus» (economo) del Madruzzo; la pieve, data in collazione a Giuseppe Musso e resignata nel 1583, torna nelle mani del precedente titolare, Pompeo Arnoldi, che la tiene per due anni per poi resignare nuovamente. Nel 1585, infine, la parrocchia ha un nuovo titolare, Giovanni Battista Job, cappellano nel duomo di Trento[24].

La forma particolare di resignazione che mette in luce l'importanza della solidarietà familiare nel facilitare la carriera

[23] Per Francesco Barberi: ACATn, *Investiture*, V, ff. 274r, 284r, 286r; per Lorenzo Nicati: ACATn, *Investiture*, V, f. 266v e 267v.

[24] ACATn, *Investiture*, V, ff. 221v-222r, 243r, 279r, 296r.

dei giovani sacerdoti, è costituita dalla *resignatio in favorem* in vigore, nonostante i decreti del concilio di Trento vi avessero posto severe limitazioni[25], perché risulta il mezzo più sicuro e facile per garantire un passaggio quasi indolore del beneficio dal detentore al familiare o protetto appositamente designato alla successione. In questo caso il titolare resigna il suo beneficio generalmente nelle mani del detentore del diritto di collazione, cioè del vescovo o del suo vicario oppure, più raramente, nelle mani del papa, ponendo però la condizione che il beneficio sia dato in collazione al chierico o al sacerdote indicato nell'atto di rinuncia, normalmente un nipote o un parente prossimo. L'età avanzata o il precario stato di salute costituivano le motivazioni più diffuse portate a giustificazione della rinuncia al beneficio (erano condizioni previste dalla normativa conciliare per poter chiedere la resignazione) e il successore veniva indicato come il più idoneo e preparato alla sostituzione del titolare perché aveva già trascorso un periodo di «apprendistato» nella pieve ed era conosciuto e benvoluto dalla popolazione. Così, ad esempio il pievano del Bleggio, Adamo Blasioli (o Farina) presenta come suo successore il nipote Alberto:

«Ut dicta parochialis ecclesia conferatur R. presbytero D.no Alberto Farina ipsius R. D.ni resignantis nepoti ex fratrem ad huiusmodi curam gerendam et quam gessit, et cum laude etiam nunc gerit, apto et idoneo, cum satisfactione non mediocri ipsique populi, et non aliter, nec alio modo, nec aliter ipse R.D. Adam presentem renunciationem fecisset»[26].

A volte poi, come nell'esempio riportato, il resignatario subordinava la propria rinuncia al beneficio alla nomina del sacerdote da lui indicato inserendo nell'atto notarile la clausola della possibilità di rientrare in possesso del proprio

[25] P.G. CARON, *La rinuncia*, pp. 366-367.

[26] ASTn, *Atti dei notai, Giordano Giordani, Prothocollum (1586-1588)*, «Resignatio beneficii facta per R. presbiterum D. Adamum Blasiolum seu Farinae de Blezio», f. 21r-22r.

beneficio qualora la persona indicata non avesse ottenuto l'investitura (rinuncia *cum reservatione regressus*)[27].

Una categoria di sacerdoti privilegiati rispetto agli altri è costituita dal clero cittadino per molti motivi, primo fra tutti la possibilità di esercitare le funzioni sacerdotali a Trento, nel centro politico-religioso del principato, fatto questo che costituisce di per sé un vantaggio non trascurabile rispetto ai molti costretti a vivere e operare alla periferia, in pievi collocate in zone montuose e disagiate in cui gli scambi e i contatti, come la possibilità di intrecciare rapporti atti a favorire la carriera, sono più difficoltosi. La città offre innumerevoli possibilità di impiego e integrazione dei redditi: come altaristi in duomo, nell'amministrazione della diocesi e del principato, al servizio personale del vescovo, nelle istituzioni della società civile, come cappellani privati, di confraternite e *loca pia* o nei monasteri delle monache.

Per concludere il panorama delle possibilità, dei mezzi e delle difficoltà che si presentavano a coloro che sceglievano lo stato sacerdotale non si possono dimenticare i «familiari» del vescovo, una categoria di sacerdoti per i quali il problema della carriera si risolve positivamente e facilmente. Per loro, infatti, il possesso di benefici anche parrocchiali rappresentava una forma di compenso per i servizi resi al vescovo; questa particolare condizione permetteva loro di passare da un beneficio all'altro senza difficoltà ottenendo la collazione alle pievi di loro scelta e usufruendo dei redditi senza l'obbligo della residenza; alcuni riescono inoltre ad ottenere

[27] È la condizione posta ad esempio dal canonico della collegiata di Arco, Antonio Binelli, nel momento della resignazione a favore del fratello, Alessandro Binelli: «ad finem tamen, et effectum, ut dictum beneficium seu canonicatus conferatur in D. Alexandrum Binellum clericus archensis triden. dioecesis cuis germanum fratrem, et non aliter, nec alio modo, nec aliter idem R. D. Antonium talem renunciationem fecit, et quatenus effectum non habeat aut sortiri possit, vult et intendit, que huiusmodi renunciatio habeatur pro non facta»: ASTn, *Atti dei notai, Giordano Giordani, Prothocollum (1586-1588)*, «Resignatio beneficii seu canonicatus R. D.ni Ant. Binelli de Arco», f. 177v-179v. La pratica del regresso quindi continuava anche dopo la sua proibizione da parte del concilio di Trento (sess. XXV, c. VII de ref.).

notevoli vantaggi per i parenti, e a volte, la «successione ereditaria» allo stesso incarico per un membro della propria famiglia. Il caso forse più clamoroso è quello del già citato *magister domus* del vescovo, Pompeo Arnoldi, più volte titolare (e resignante) del beneficio nella chiesa vescovile di S. Maria Maddalena, altarista di S. Cristoforo nel duomo di Trento, successivamente investito del beneficio della pieve di Cles[28]. Un suo parente, Nicola Arnoldi, anch'egli impiegato in qualità di *magister domus* del vescovo fa lo stesso uso dei benefici parrocchiali: nel 1574, è infatti, investito della pieve di Taio, nel 1581 la resigna perché ha ottenuto il beneficio della chiesa parrocchiale di Ossana; nel 1591, infine è titolare della pieve di Denno[29]. Anche un altro *magister domus* del vescovo Giacomo Zenario, originario di Tione, protonotaio apostolico e visitatore vescovile, forte della sua posizione di familiarità con il vescovo riesce a fare in modo che la pieve di Ledro, di cui detiene il beneficio dal 1570 al 1573, venga data in collazione, qualche anno più tardi, ad un suo parente, quell'Innocente Zenario presente anch'esso in qualità di notaio in una commissione visitale[30].

2. *Controllo dei documenti e aspetti giuridici*

I sacerdoti che intendevano esercitare la cura d'anime nella diocesi di Trento dovevano essere in possesso di alcune licenze fondamentali ottenute dall'ordinario diocesano o dai suoi delegati, prime fra tutte le «lettere formate e dimisso-

[28] Per i benefici detenuti da «familiari vescovili» cfr. I. ROGGER, *Il governo spirituale*, pp. 190-191. Esame di Pompeo Arnoldi in qualità di altarista in occasione della visita al clero del duomo di Trento: AV II, f. 41r; nel 1585, inoltre resigna per l'ultima volta la chiesa di S. Maria Maddalena perché ha optato per il il beneficio della chiesa parrocchiale di Cles: ACATn, *Investiture*, V, f. 295v.

[29] ACATn, *Investiture*, V, ff. 237v, 271v; G. TOVAZZI, *Parochiale Tridentinum*, p. 177.

[30] Investitura della pieve di Ledro a Giacomo e Innocente Zenario: ACATn, *Investiture*, V, ff. 222r, 234r-v, 276r.

rie», documenti cioè comprovanti lo stato clericale o l'avvenuta ordinazione sacerdotale, la possibilità di celebrare e amministrare i sacramenti, l'attestato di buona condotta rilasciato dall'ordinario della diocesi di provenienza, ecc. Altri documenti richiesti erano la licenza rilasciata dal superiore del convento di appartenenza di rimanere *extra claustra* per i regolari, il permesso dell'ordinario di Trento di esercitare le mansioni sacerdotali in diocesi, ottenuto attraverso il rilascio della licenza di cura d'anime o di amministrazione dei sacramenti, e, per coloro che erano investiti di un beneficio, l'atto autentico dell'avvenuta collazione vescovile. Queste forme di controllo di natura più propriamente burocratica rivestono una grande importanza perché il «disciplinamento» personale, religioso e morale del clero passa anche e soprattutto attraverso queste forme di verifica capillare dell'identità e del possesso di documenti legittimi: l'attuazione puntuale di queste procedure avrebbe potuto evitare, o almeno limitare, i danni causati dalla presenza nelle parrocchie di sacerdoti sconosciuti, di dubbia provenienza, «pericolosi» in quanto potenzialmente eterodossi, troppo ignoranti o moralmente inadatti alla cura d'anime. Anche in occasione della visita pastorale al clero il controllo dei documenti assume un'importanza fondamentale ed è una delle attività a cui i visitatori si dedicano con maggiore attenzione (tav. 1).

L'esame delle formate e dimissorie interessa circa la metà dei sacerdoti visitati, 108 su 214 (corrispondente al 50,5% ca), con una frequenza quindi di gran lunga maggiore rispetto a tutte le altre domande rivolte dai visitatori vescovili. I risultati di questa inchiesta, in realtà, danno un riscontro piuttosto positivo in quanto, sul totale degli interrogati, l'86,1% può sottoporre al controllo i documenti richiesti: 93 sacerdoti ne sono in possesso, solo 15 ne risultano privi[31].

[31] Anche in questo caso la frequenza della domanda varia molto da decanato a decanato e quello di Trento si caratterizza ancora una volta per la minore cura e vastità del questionario. Numero sacerdoti interrogati rispetto al totale del clero presente in ogni decanato: decanato di Trento: 4 (27), decanato delle valli di Non e di Sole: 30 (58), decanato

TAV. 1. *Lettere formate e dimissorie*

Decanato	pievani		vicari		curati		cappellani		beneficiati più altri		totale	
	sì	no	sì	no	sì	no	sì	no	sì	no	sì	no
Trento	1	–	1	–	–	–	–	2	–	–	2	2
Non e Sole	13	1	3	–	9	1	8	–	4	1	37	3
Giudicarie	2	–	–	–	5	–	6	2	1	–	14	2
Vallagarina	8	–	2	1	7	–	4	3	6	2	27	6
All'Adige	3	1	1	–	7	1	1	–	1	–	13	2
Totale	27	2	7	1	28	2	19	7	12	3	93	15

La verifica, pur essendo estesa generalmente a tutte le categorie di sacerdoti, diventa più puntuale quando si rivolge ai curati[32]. Infatti, se i pievani per poter ottenere l'accesso al beneficio e l'investitura vescovile dovevano dimostrare di avere «le carte in regola», le procedure di assunzione dei curati erano, di fatto, in mano agli stessi pievani o alle comunità: perciò spesso la possibilità di controllo e la verifica di idoneità risultava più complessa, anzi a volte sfuggiva agli organismi centrali diocesani. D'altra parte però avendo i curati la responsabilità diretta della cura d'anime di uno o più paesi e comunità, risultava importante trovare ed eliminare gli elementi privi di requisiti indispensabili. In realtà, nella grande maggioranza dei casi, i curati risultano in possesso delle credenziali necessarie (il che non significa fosse-

Giudicarie: 16 (31), decanato Vallagarina: 33 (67), decanato All'Adige: 15 (31). Sacerdoti privi di formate o dimissorie: il cappellano di Gardolo, Arnoldo Blome (Baselga di Pinè), Giovanni Valentini (Ossana), Giovanni Brazia, Giacomo de Tuoni (Fondo), Pietro Gerardi (Rendena), Cristoforo (Banale), fra Gerolamo (Serravalle), Giovanni Tomaso Malossini (Colonia), Francesco Cattaneo (Tignale e Riva), Francesco Bertelli (Biacesa), Guglielmo Marota (Arco), fra Andrea (Ronzo e Chienis), Felice Musler (Magrè), Paolo (Pressano).

[32] Sacerdoti interrogati su questo aspetto divisi per categoria: pievani: 29 su 62 (46,7%); vicari: 8 su 15 (53,3%); curati: 30 su 50 (60%); cappellani: 26 su 57 (45,6%); beneficiati: 9 su 22 (40,9%); altri: 6 su 18 (33,3%).

ro preparati alla cura d'anime o moralmente ineccepibili come si vedrà in seguito). Sono piuttosto i cappellani quelli che si distinguono per il mancato possesso delle formate e dimissorie: infatti 7, sui 26 invitati a sottoporle alla verifica, ne risultano privi o non le presentano giustificandosi in vari modi. Questo fatto è facilmente spiegabile quando si pensi che tutti quei sacerdoti impossibilitati a regolarizzare la loro posizione in diocesi passando per la curia di Trento, erano costretti ad accettare incarichi di second'ordine, nei gradini più bassi della gerarchia ecclesiastica, confidando nella compiacenza di pievani e di comunità e sperando in questo modo di sfuggire a controlli troppo puntigliosi.

Le stesse motivazioni giustificano il maggior numero di curati e cappellani trovati privi delle richieste licenze di cura d'anime o di amministrazione dei sacramenti.

Anche in questo caso (tav. 2) la verifica è rivolta soprattutto nei confronti del basso clero: dei 57 sacerdoti interrogati 40 sono curati o cappellani; questa insistenza sembra giustificata dal momento che proprio in queste due categorie, com'è prevedibile, si concentra il maggior numero di sacerdoti sprovvisti di regolari licenze. Fra i curati, infatti, sono il 47% circa coloro che non possiedono il permesso rilasciato dalla curia diocesana di esercitare la cura d'anime o di amministrare i sacramenti mentre la percentuale dei cappellani irregolari è del 39,1% (assieme rappresentano la quasi tota-

TAV. 2. *Licenze di cura d'anime e di amministrazione dei sacramenti*

Decanato	pievani		vicari		curati		cappellani		beneficiati più altri		totale	
	sì	no	sì	no	sì	no	sì	no	sì	no	sì	no
Trento	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	3	–
Non e Sole	1	–	–	–	2	5	4	5	2	1	9	11
Giudicarie	1	–	–	–	2	–	5	–	–	–	8	–
Vallagarina	1	–	2	–	2	–	3	2	3	–	11	2
All'Adige	1	2	1	–	2	3	2	2	–	–	6	7
Totale	5	2	4	–	9	8	14	9	5	1	37	20

lità del clero irregolare: 17 su 20)[33]. Questi risultati vanno però considerati con prudenza perché le informazioni sono molto parziali – solo il 26,6% del clero diocesano viene interrogato su questo aspetto – e squilibrate a seconda delle zone e delle commissioni visitali[34]; presumibilmente il numero di irregolarità scoperte sarebbe stato maggiore se tutte le commissioni visitali avessero operato con la medesima attenzione. Gli unici due decanati in cui il controllo dà risultati particolarmente negativi sono le valli di Non e Sole (55% degli «abusivi» sul totale del clero controllato in zona) e il decanato All'Adige (53,8%); in queste due zone sembrano più numerosi i sacerdoti che esercitano la cura d'anime senza licenze (11 nelle valli di Non e Sole e 7 nel decanato All'Adige) di quelli in regola. In realtà la verifica viene attuata soprattutto nel decanato All'Adige dove più forte era il sospetto che vi si potessero annidare sacerdoti indesiderati e «portatori di infezione ereticale»[35].

Ma come viene giustificata dai diretti interessati, sottoposti a controllo, la mancanza dei documenti necessari? Alcuni di loro prendono tempo dicendo di non averli con loro o averli lasciati a casa, promettendo di presentarli alla commissione visitale entro la fine della visita; in qualche caso, come appare chiaramente in seguito, si tratta di un pretesto, dato che i delegati vescovili prendono provvedimenti di sospen-

[33] Sacerdoti trovati privi di licenza di cura d'anime o di amministrazione dei sacramenti: decanato Non e Sole: Michele (Cles), Baldessare Dieta e Antonio de Agnetis (Malè), Pietro Franzi (Dimaro), Agostino Monegazi (Ossana), Gaspare Malesio (Vermiglio), Pietro Bertucci (Mezzana), Pietro Sparapani (Livo), Gaspar Gristel (Senale), Luca Goli e Guglielmo Mimioli (Torra); decanato Vallagarina: Clemente Frizi (S. Marco-Rovereto), Gerolamo (Serravalle); decanato All'Adige: Agostino (S. Michele), Vigilio (Salorno), Felice Musler (Magrè), Giovanni Gasparini (Giovo), Paolo (Pressano), Nicola Endrigi (Lavis), Bartolomeo Marcolla (Favogna).

[34] Percentuale dei sacerdoti interrogati nei vari decanati: decanato Trento: 11,1%; decanato Non e Sole: 34,4%; decanato Giudicarie: 25,8%; decanato Vallagarina: 19,4%; decanato All'Adige: 41,9%.

[35] Per il controllo dei documenti in possesso dei sacerdoti nella parte tedesca cfr. anche F. GHETTA, *Visita pastorale*, pp. 30-31.

sione[36]. Altri cercano di aggirare l'ostacolo presentando lettere testimoniali falsificate o contraffatte, come l'anziano cappellano di Biacesa (pieve di Ledro) che non ha quelle formate, mentre la dimissoria del suo ordinario risulta falsa, oppure frate Gerolamo processato in contumacia, accusato, fra l'altro di aver presentato «lettere adulterine»[37]. Il vicario di Tignale, invece, anch'egli avanti con gli anni, a giustificazione del mancato possesso delle lettere formate, afferma che al tempo in cui era stato ordinato sacerdote, a Milano, non gli erano state date non essendo allora consuetudine mostrarle, ma ribadisce con forza, di fronte ai visitatori che si mostrano dubbiosi, di essere sacerdote e di aver pure prestato servizio nell'«aula» del cardinale Borromeo[38]. Altri ancora, come il canonico di Arco Guglielmo Marota e Arnoldo Blome, cappellano a Baselga di Pinè, sostengono di averle perse oppure, infine, Giovanni Valentini, esercitante la cura ad Ossana, e fra Bartolomeo curato a Tesero, asseriscono essere state loro rubate; il primo è così preoccupato delle conseguenze da dichiararsi pronto a trovare testimoni e prove a conferma della sua versione[39].

Le giustificazioni per quanto riguarda il mancato possesso della licenza di cura d'anime sono meno fantasiose e diversificate; di norma i sacerdoti non ne hanno fatto semplicemente richiesta, esercitano la cura e amministrano i sacramenti per incarico, e spesso in sostituzione, dei pievani senza essersi preventivamente sottoposti ad accertamenti di idoneità. Ad esempio il curato di Favogna esercita la cura d'anime da sedici anni ma non ha mai ritenuto necessario richiedere la licenza a Trento; il suo beneficio, come spiega ai

[36] Si tratta di Cristoforo, cappellano in Banale e di Giacomo de Tuoni primissario a Fondo, entrambi sospesi dall'amministrazione dei sacramenti, e di Giovanni Brazia pievano a Fondo: in questo caso è presumibile trattarsi realmente di una dimenticanza.

[37] Francesco Bertelli: AV VI, f. 318v; fra Gerolamo: AV VI, f. 449r-v.

[38] Francesco Cattaneo (Tignale): AV VI, f. 293r.

[39] Guglielmo Marota: AV VI, f. 364r-v; Arnoldo Blome: AV II, f. 200r; Giovanni Valentini: AV III, f. 135v; fra Bartolomeo: AV IV, f. 438r.

visitatori, è *sine cura*, sottoposto alla parrocchia di Mezzocorona e il pievano stesso sarebbe tenuto ad amministrare i sacramenti a Favogna ma gli aveva delegato il compito di cooperare alla cura d'anime[40]. Nelle pievi e parrocchie sottoposte al monastero di S. Michele si trovano ben 5 monaci esercitanti la cura d'anime senza licenza dell'ordinario di Trento, eppure tutti ritengono di essere in regola in quanto delegati a queste funzioni dal loro preposito. Nessun motivo invece spiega, nei verbali di visita, il mancato possesso delle licenze da parte dei numerosi cappellani e curati nelle valli di Non e di Sole. Questa situazione può dipendere dall'incerta collocazione giuridica di questi sacerdoti, a metà strada fra semplici cappellani in tutto sottoposti al pievano, e curati assegnati a qualche chiesa specifica che mantiene però stretti legami con la matrice plebanale. Anche in questo caso le funzioni di amministrazione dei sacramenti e più in generale di esercizio della cura d'anime sarebbero riservate al pievano, ma date le numerose esigenze di culto e la vastità del territorio soggetto alla pieve, vengono, di fatto, delegate ad altri sacerdoti.

Numerose sono le difficoltà incontrate dal vescovo e dai suoi collaboratori prima e dopo la visita, nel tentativo di garantire l'accertamento di idoneità e di compiere un controllo preventivo e centralizzato del clero impiegato in diocesi e destinato alla cura d'anime.

All'inizio degli anni '70 Ludovico Madruzzo, ancora impossibilitato ad esercitare personalmente il governo spirituale e temporale, aveva fatto pervenire al vicario spirituale due lettere nelle quali il problema del controllo sul clero in cura d'anime, con la conseguente necessità di individuare e di seguire mezzi e procedure specifiche nella collazione dei benefici curati, assume particolare rilevanza. In una prima lettera autografa viene soprattutto sottolineata la necessità dell'esame del clero a motivo della paventata paura, sempre presente, della diffusione dell'eresia:

[40] Curato di Favogna: AV IV, f. 375r-v.

«Perché in absenza nostra la vigilanza del vicario nostro generale è più necessaria et con maggior sollecitudine si ha a provveder a inconvenienti et danni che da detta absenza potessero nascere, habbiamo voluto porre in stato quello che per hora ci è parso necessario et più urgente, et prima stante il pericolo delle heresie le quali anche per occasione di queste controversie più si dimostrano si ha per il vicario con somma vigilanza et diligenza indefessa a havervi la debita et conveniente cura, et nelli casi che saranno presentati all'officio sacerdoti per le cure et parochie che sono di jure patronatus, non se ne admeterà niuno, se prima dall'arcidiacono nostro et deputati esaminatori non saranno diligentemente esaminati circa delli articoli della fede cattolica, et in specie sopra quelli de quali, che ora da molti che si separano dalla unità della chiesa si dubita ...»[41].

L'esame del clero doveva avere ancora, nelle intenzioni di Ludovico, una funzione limitata, cioè quella di mettere in luce tendenze dottrinali eterodosse piuttosto che costituire un accertamento globale della preparazione e formazione del candidato alla cura d'anime. Una seconda lettera[42], anch'essa indirizzata al vicario spirituale e all'arcidiacono, probabilmente di poco successiva alla prima e precedente la visita pastorale (vi si parla infatti dell'intenzione di effettuarla al più presto)[43], affronta il problema nello specifico dettando le norme e precisando la prassi da seguire sia nella

[41] Documento pubblicato in V. ZANOLINI, *Appunti e documenti*, pp. 83-84 e da I. ROGGER, *Il governo spirituale*, pp. 186-187, n. 4.

[42] ACATn, *Vicariatus in spiritualibus*, «Instruttione de S.S. Ill.ma al suo vicario spirituale et archidiacono di Trento in absentia di S.S. Ill.ma. Per conto de beneficii et examini», f. 21r-21v, sd.

[43] Non essendo possibile stabilire con esattezza l'anno in cui questa lettera viene scritta, non si sa perciò con sicurezza chi esercitasse in quel momento la funzione di vicario generale: dal 1565 al 1573 questa carica viene rivestita dal canonico Francesco Alessandrini, mentre dal 1573 al 1576 circa, vicario generale diventa Gabriele Alessandri che svolge anche le funzioni di suffraganeo. Non essendo quest'ultimo canonico del duomo era stato affiancato nel governo spirituale della diocesi dall'arcidiacono Gerolamo Roccabruna; questo fatto induce a ritenere che il vicario in questione fosse proprio Alessandri. Per la lettera indirizzata dal Madruzzo al suffraganeo nel 1575 con la quale lo invitava ad ascoltare i consigli dell'arcidiacono, del canonico Crotta, e dei dottori Particella e Luchini cfr S. WEBER, *I vescovi suffraganei*, pp. 121-123.

collazione di benefici curati che nell'esame dei sacerdoti. Mentre il motivo della paura della diffusione dell'eresia rimane sullo sfondo, si sottolinea la necessità di garantire «che quelli che hanno cura d'anime siano et diligenti nel loro ufficio, et tali che possino con conveniente sufficienza sodisfarvi». Per conseguire questo risultato il vescovo innanzitutto istituisce o definisce meglio la composizione della commissione preposta all'esame di idoneità dei sacerdoti addetti alla cura d'anime: doveva essere convocata dal vicario o dall'arcidiacono e formata da tre esaminatori; lo stesso vescovo ne suggerisce i nomi: il canonico Malanotti, il pievano di S. Maria Maggiore, e, a scelta, un frate di un convento cittadino come, ad esempio, padre Daniele[44], il «maestro cesareo» oppure qualcun altro a discrezione del vicario. Ludovico detta inoltre alcune precise regole da seguire in caso di vacanza di un beneficio curato. Per prima cosa si sarebbe proceduto alla compilazione, in tutti i decanati, di una lista di preti che «per sofficienza di lettere et costumi» fossero adatti a esercitare la cura. Nelle pievi e parrocchie di libera collazione episcopale, poi, nel caso di un beneficio resosi vacante, il vicario e l'arcidiacono erano dapprima tenuti ad assumere informazioni dal decano rurale sulla situazione e sulle necessità della cura rimasta scoperta, dovevano quindi convocare alcuni preti inseriti nell'elenco, esaminarli diligentemente assieme agli altri esaminatori deputati, ed infine, a seconda delle esigenze della chiesa e delle capacità dei sacerdoti, sceglierne uno che avrebbe retto la cura fino alla collazione ufficiale del beneficio[45]. Il vicario generale, in

[44] Padre Daniele Sbaratta dei predicatori, originario di Treviso, predicatore in moltissimi luoghi della diocesi, tiene la quaresima nel duomo di Trento nel 1570 e nel 1571; era tenuto in grande considerazione da Ludovico Madruzzo che nella stessa lettera del 1575 invitava il vicario e suffraganeo Alessandri a «tenere buona corrispondenza con il padre Daniele, dandogli ogni soddisfazione et reputazione, potendo ella vedere quanto importi il ritrovarsi questo valentuomo costì, le cui prediche producono molti buoni frutti»: S. WEBER, *I vescovi suffraganei*, p. 123; cfr. anche V. ZANOLINI, *I predicatori*; V. ZANOLINI, *Appunti e documenti*, pp. 84-85.

[45] Le norme dettate da Madruzzo sulla commissione per l'esame di idoneità alla cura d'anime e la procedura da seguire nel caso di vacanza

ogni caso, era invitato a tenere al corrente il vescovo tanto della condizione e dei bisogni della parrocchia, quanto delle caratteristiche delle persone esaminate. Anche i sacerdoti presentati per l'investitura da patroni con diritto di presentazione, dovevano essere accuratamente esaminati dopo aver vagliato attentamente la legittimità delle presentazioni medesime. Per la parte tedesca della diocesi, data la difficoltà di trovare sacerdoti da impiegare nella cura, Madruzzo prevede un esame meno severo, con la possibilità di utilizzare coloro che «saranno approbati». Infine la preoccupazione del vescovo di aumentare il livello generale del clero si esprime nell'invito a riservare un'attenzione particolare, priva di favoritismi, all'esame di coloro che chiedevano l'accesso al suddiaconato, perché solo suddiaconi preparati sarebbero diventati, in seguito, buoni presbiteri:

«Molta diligenza si haverà in ammetter li promovendi al grado del subdiaconato, et si deve haver riguardo al presbiterato, sapendosi che se sonno indegni all'hora che rare volte quando s'ammettono, fanno maggior frutto, et per ciò quelli che si haveranno a admettere siano tali che possino per conto di lettere esser al suo tempo admessi al presbiterato, al che s'usi ogni sorte di diligenza et vigore sapendosi, che il respetto in questo è di evidente danno alla Santa chiesa»[46].

beneficiale recepivano sostanzialmente la normativa adottata dal concilio di Trento che prevedeva la seguente procedura: quando una chiesa parrocchiale si rende vacante per un qualche motivo (morte del titolare, resignazione ecc.), il vescovo deve nominare un vicario incaricato dell'amministrazione di questa parrocchia. In seguito, possibilmente entro dieci giorni, il vescovo e chi detiene lo *jus patronatus* nominerà, alla presenza degli esaminatori deputati, qualche chierico idoneo per reggere la cura. Le persone a conoscenza di altri soggetti capaci hanno la facoltà di suggerirne i nomi; sarebbe stata istituita un'inchiesta sull'età, condotta, capacità. Il vescovo o il sinodo provinciale avrebbero potuto decidere di annunciare pubblicamente il concorso tramite un editto. Seguivano le norme sulla composizione della commissione. Infine si prevedeva che il giorno stabilito gli iscritti sarebbero stati esaminati dal vescovo o, in sua assenza, dal vicario generale e da almeno tre esaminatori. Il vescovo dopo l'esame, avrebbe provveduto alla collazione del beneficio al sacerdote ritenuto più idoneo: *COD*, sess. XXIV, c. XVIII de ref.

[46] ACATn, *Vicariatus in spiritualibus*, «Instruttione», cit., f. 21r-21v.

Con ogni probabilità proprio in seguito a queste decisioni vescovili viene introdotto, nel 1572, l'esame per gli aspiranti alla cura d'anime; ne fa fede l'annotazione posta nei documenti di investitura che riportano, da quel momento in poi, la formula: «esaminato dagli esaminatori deputati e ritenuto idoneo e sufficiente». Se, però, quest'esame fosse effettivamente svolto e quanto fosse approfondito, non è dato sapere anche se, considerando il numero di sacerdoti trovati inadatti o non sufficientemente preparati qualche anno dopo nel corso della visita pastorale, si può ritenere che spesso si riducesse ad un atto di controllo puramente formale.

In ogni caso comunque, come testimoniano anche le due lettere del Madruzzo, l'introduzione di meccanismi di verifica del clero diocesano assume un'importanza decisiva nella riorganizzazione delle strutture della diocesi: diventa cioè ineludibile impostare con maggior decisione o sottolineare con chiarezza il principio secondo il quale ogni sacerdote doveva considerarsi *in primis* sottoposto alla giurisdizione vescovile, al vescovo stesso o a funzionari da lui designati, né spettava ad alcun altro il diritto-dovere di controllo preventivo sulle ammissioni in diocesi e la concessione del *placet* per la cura d'anime. Queste funzioni, in parte nuove, alle quali il vescovo intendeva dare più incisività rispetto al passato e voleva assumere o controllare personalmente, presupponevano, da un lato, un cambiamento di mentalità, dall'altro la creazione di «uffici», di strutture o strumenti, di una rete cioè organizzativa centralizzata che rendesse incisivi e non sporadici controlli e verifiche: compiti tutt'altro che facili come risulta chiaramente dalle difficoltà e dalle resistenze incontrate nell'attuazione dei provvedimenti presi nel corso o in seguito alla visita stessa.

Il primo problema che i visitatori devono affrontare riguarda i sacerdoti trovati sprovvisti delle licenze richieste. Una delle soluzioni adottate va nel senso della tolleranza e della considerazione delle necessità spirituali dei fedeli: consiste nel sanare le situazioni abusive concedendo la facoltà provvisoria di amministrare i sacramenti a quei cappellani o curati giudicati sufficientemente idonei in attesa che questi si

fossero presentati all'ordinario diocesano per sostenere l'esame ed ottenere la desiderata licenza di cura. Molti sacerdoti irregolari delle valli di Non e di Sole beneficiano di questo provvedimento che permette loro di mantenere il proprio officio e le proprie mansioni[47]. Altri invece, forse perché più incapaci, forse perché le necessità del luogo non erano altrettanto urgenti vengono diffidati dall'esercitare la cura d'anime o amministrare i sacramenti senza prima essersi presentati a Trento e aver ottenuto le debite licenze[48].

I visitatori agiscono nello stesso modo quando si trovano di fronte sacerdoti, generalmente di provenienza extra diocesana, privi delle formate e dimissorie. In alcuni casi, ordinano, sotto pena della sospensione e del bando, di procurare le *fedi* legittime e autentiche presso il vescovo della diocesi di provenienza e presentarle all'ordinario di Trento entro un determinato lasso di tempo[49]. A volte però, in mancanza di sufficienti garanzie, i visitatori ricorrono a misure drastiche ordinando ai pievani l'immediato licenziamento di quei sacerdoti loro subordinati privi di lettere testimoniali[50].

[47] Sacerdoti che ottengono dai visitatori la licenza di cura d'anime o quella di amministrare i sacramenti: decanato Non e Sole: Baldessare Dieta e Antonio de Agnetis (Malè), Pietro Franzi (Dimaro), Giovanni Valentini (Ossana), Gaspare Malesio (Vermiglio), De Ceresetis (Celledizzo, Comasine), Pietro Bertucci (Mezzana), Luca Goli (Torra); nella parte mistilimgue del decanato All'Adige solo il pievano di Giovo Giovanni Gasparini.

[48] Sacerdoti trovati sprovvisti di licenze ed inviati a Trento: il cappellano Michele (Cles), Pietro Sparapani (Livo), Guglielmo Mimioli (Torra), fra Agostino (S. Michele), Paolo (Pressano). Compaiono poi altri sacerdoti ai quali, in seguito all'esame, viene proibito l'esercizio della cura d'anime, ma questo si configura come un provvedimento punitivo loro inferto per incapacità, indipendentemente dal fatto di essere o meno in possesso delle necessarie licenze. Non sempre, comunque, i verbali di visita sono sufficientemente chiari per poter distinguere le motivazioni che stanno alla base dei provvedimenti dei visitatori.

[49] Essi sono Francesco Cattaneo vicario a Tignale, Arnoldo Blome, cappellano a Baselga di Pinè e Francesco Bertelli cappellano a Biacesa.

[50] Nel caso di Pietro Gerardi e di fra Giovanni Antonio, entrambi cappellani nella pieve di Rendena, ad esempio, la decisione dei visitatori è drastica: infatti ordinano al vicepievano di licenziare immediatamente i due e di provvedere all'assunzione di nuovi cappellani «sufficienti»: AV V, f. 10r.

Naturalmente non era certo sufficiente correre ai ripari adottando provvedimenti di sanatoria nei confronti delle situazioni irregolari ma era necessario andare alla radice del fenomeno, riuscire cioè a togliere quel costume tradizionale secondo il quale pievani, signori feudali, comunità, assumevano sacerdoti a loro discrezione, senz'altra formalità, incuranti del possesso e della legittimità dei documenti testimoniali e ignorando l'obbligo di presentarli al vescovo prima dell'assunzione in cura d'anime. La lotta contro questi «abusi» non era una novità; già il vescovo Clesio nelle proprie costituzioni sinodali aveva messo in guardia e preso provvedimenti severi contro i preti, secolari o regolari, sconosciuti o pellegrini, privi dei documenti necessari; il concilio di Trento aveva poi proseguito nella medesima direzione[51]. Anche l'attività delle commissioni visitali, del vicario generale e della *Congregatio* dell'epoca di Ludovico Madruzzo si attiene alle disposizioni date in precedenza e ribadite autorevolmente dal concilio senza particolari cambiamenti di impostazione, salvo intensificare l'opera di divulgazione delle norme e di controllo sulla loro attuazione (utilizzando come tramite fra centro e periferia la figura dei decani rurali) e accrescendo l'entità delle censure per i trasgressori. Ancora nel corso della visita vengono infatti inviate ai decani rurali le disposizioni «Contra admittentes presbyteros peregrinos sine ordinarii licentia» specifiche su questi argomenti, con l'ordine di trasmetterle a tutti i sacerdoti in cura d'anime per essere affisse in ogni chiesa[52]. Il documento inizialmente censura violentemente l'intollerabile malcostume, introdottosi in diocesi con la complicità dei pievani, di ammettere sacerdoti, non solo locali ma anche stranieri e vagabondi, permettendo loro di celebrare la messa ed esercitare la cura

[51] *Constitutiones Bernardi*, cap. XII «De clericis ignotis et peregrinis»; cap. LXIII «De religiosis transformantibus habitum». Il concilio di Trento aveva ribadito la norma generale: «Nullus praeterea clericus peregrinus sine commendatitiis sui ordinarii litteris ab ullo episcopo ad divina celebranda et sacramenta administranda admittatur» (*COD*, sess. XXIII, c. XVI de ref.).

[52] BCTn, *AMC*, «Acta originalia», I.

d'anime senza che l'ordinario ne fosse a conoscenza e avesse concesso la sua approvazione. Si sostiene per contro la necessità, onde evitare il pericolo che questi sacerdoti potessero corrompere o scandalizzare il popolo, dell'esame per accertarne l'identità, la «dottrina» ed il comportamento. Pertanto il vescovo ordina che ogni pievano, sotto pena della scomunica *latae sententiae* e di marche 25, non permetta a nessun sacerdote secolare, né tanto meno regolare, qualunque fosse la sua condizione, di celebrare la messa o esercitare la cura d'anime senza preventiva presentazione all'ordinario e ottenimento della licenza scritta. Le medesime disposizioni saranno poi riassunte e confermate nei decreti visitali inviati a tutti i sacerdoti della diocesi[53].

Per finire, nelle costituzioni sinodali madruzziane l'argomento è ripreso e ulteriormente specificate (oltreché ridotte) sono le sanzioni per i trasgressori:

> «Ne quis clericus, aut religiosus profugus, aut alias criminosus in Episcopatu nostro posthac refugium, aut latibulum quaerat. Statuimus, et ordinamus, ut de caetero nullus religiosus extra claustra degens, aut ignotus, sive peregrinus sacerdos, nedum ad ullam partem curae animarum exercendam, sed nec ad sacrum celebrandum (itinerantibus, qui suorum ordinariorum, aut alio, qui fide dignas litteras exibeant, exceptis) sine nostra, aut vicarii nostri licentia, in scriptis habita, admittatur. Si secus factum fuerit, qui id permittit, si quidem beneficiatus fuerit, quoties contravenerit, poenam decem floren. incurrat. Si non fuerit beneficiatus, arbitrio nostro, una cum ab ipso admisso, puniatur. Licentiam autem hujusmodi nulli neque saeculari, neque regulari sacerdoti peregrino concedi volumus, nisi et formatas suas, et sui ordinarii testimoniales, ac commendatitias exhibeat»[54].

Naturalmente questa fitta rete di decreti ed ingiunzioni da soli non potevano essere sufficienti a risolvere il problema

[53] Il tenore delle disposizioni negli ordini ai sacerdoti è il seguente: «Che non admetti alcun capellano sia prete over frate né a celebrare, né meno per far cura d'anime, né predicare se prima non vede ch'habbi le sue dimissorie del ordinario di Trento di poter ciò fare»: AV V, f. 157r.

[54] *Constitutiones Madrutii*, cap. 58 «De clericis ignotis, et peregrinis, ac regularibus extra claustra degentibus».

soprattutto perché il vescovo non era «signore assoluto» nella sua diocesi ma doveva tener conto, e molto spesso scontrarsi, con quegli organismi che sfuggivano al suo controllo o perché esenti o perché erano riusciti nel tempo a ritagliarsi uno spazio di autonomia. Il riferimento è, in particolare, al capitolo del duomo e alla prepositura di Trento e ai due monasteri agostiniani di S. Michele e di Gries, tutti organismi che sovrintendevano su chiese e pievi e ne gestivano la cura d'anime.

Anche nei confronti di questi (con l'eccezione del capitolo) l'azione del vescovo è tesa alla creazione di forme di supervisione e controllo sul clero impiegato, ma le difficoltà sono ancor più numerose rispetto a quelle che già si creavano per i benefici e per i sacerdoti direttamente sottoposti all'autorità episcopale. Nel corso della visita pastorale al monastero di S. Michele, ad esempio, si chiede al preposito Wolfang Wattenhofer di render conto della gestione delle chiese soggette e in particolare se fossero incaricati della cura d'anime sacerdoti idonei, ammessi dall'ordinario diocesano e in possesso delle loro lettere testimoniali. La risposta è piuttosto generica: il preposito infatti afferma che la cura nelle pievi era affidata generalmente a confratelli assunti dal monastero, mentre non sapeva se i cappellani fossero stati presentati all'ordinario[55]. Dagli interrogatori successivi agli stessi monaci risulta che la grande maggioranza di loro non aveva mai chiesto né ricevuto il benestare della curia di Trento[56]. In quell'occasione i visitatori si limitano a ricordare sia al preposito che ai singoli pievani e curati che secondo le disposizioni ribadite anche dal concilio di Trento tutti erano in obbligo di presentarsi al vescovo. La medesima situazione si verifica a Senale la cui chiesa è soggetta all'altro monastero agostiniano, quello di Gries; quando i visitatori interrogano il monaco Gaspar Gri-

[55] AV IV, f. 264r.

[56] Ad esempio Felix Musler, canonico di S. Michele esercitante la cura d'anime nella pieve di Magrè dice chiaramente ai visitatori di non avere le formate né la licenza dell'ordinario per amministrare la cura d'anime e di non essersela procurata perché questa prassi non è osservata nel suo monastero: AV IV, f. 307v.

stel questi racconta di essere curato da sei settimane, deputato dal proprio preposito in Gries senza alcun altra licenza e presentazione all'ordinario[57]. La curia diocesana però non si arrende: nel novembre 1581 il vicario generale Silvio a Prato si rivolge in via ufficiale ai due prepositi agostiniani e ai pievani loro subordinati ribadendo l'obbligo di presentarsi a Trento per l'esame, pena la sospensione *a divinis* e provvedimenti ancor più severi per chi avesse ignorato il mandato[58]. La risposta inviata a Trento dai due prepositi fa intuire quanto sarebbe stato lungo il braccio di ferro fra l'ordinario diocesano e gli organismi esenti e quali fossero le difficoltà per riuscire ad imporre il controllo su tutto il clero con norme omogenee e comunemente accettate. Entrambi i prepositi, infatti, pur manifestando un ossequio formale alle direttive date e dichiarando ripetutamente la propria volontà di obbedire al vescovo, concretamente si sottraggono, con vari pretesti agli obblighi imposti. Scrive il preposito di S. Michele:

«Signor vicario mio sempre oss.mo saluto.
Sempre io sono stato di questa mente, di obedire a miei maggiori in tutte le cose licite et honeste. Però due cose li dirò ... [accetta di

[57] AV III, f. 245r.

[58] ACATn, *Vicariatus in spiritualibus*, f. 53r-v. La lettera inviata da Silvio a Prato nel novembre 1581, è la seguente: «Parte et mandato nobilis, et multum R.di Domini in spiritualibus Tridenti vicarius generalis ex officio suo procedentes quinimo de Ill.mi et R.mi Domini Cardinalis expressa commissione ... per Matheum Pasinum officialem curiae episcopalis ... praecipiatur, ac mandetur infrascriptis veneralibus presbyteris infra nominandis, quatenus sub poena suspensionis a divinis, et aliis arbitrariis illico post praesentis mandati intimationem non audeant, neque praesumant aliqualiter celebrare, divina officia peragenda ac in animarum cura cooperari, reliquaque ecclesiastica sacramenta administrare, aut quoquomodo exercere non solum in ecclesiis Praepositurae sancti Michaelis subiectis, sed nec in Praepositura in Gries, aut in his, quae sub jurisditione sua ordinaria comprehenduntur, illeque subiectae sunt, usque quo Dominationi suae praesentaverint, et debite examinati ab eodem, iuxta sacri Concilii Tridentini dispositionem, approbati fuerint: alioquin si contumaces extiterint, quod non creditur, ad severiora remedia contra eos deveniatur». Segue l'elenco dei sacerdoti ai quali era stata inviata la lettera: il pievano di Giovo, il curato della prepositura di S. Michele, il pievano di Magrè, il curato di Pressano, tutti gli altri sacerdoti presenti nella prepositura e tutti quelli che erano soggetti alla prepositura di Gries, compresi il curato di Senale e il pievano di Ora.

licenziare fra Agostino, il teologo del monastero]. Quanto poi alli miei confratelli de mandargli all'essamine, si potrà informare dalli signori visitatori, che quando furono alla visita gli diedero la licentia di poter fare la cura delle anime, quale licentia io gli ho tolto, aciò non gli venisse in mente andare altrove; et con tutto ciò quando vorrà finalmente non mancarò di far quanto vorrà il voler suo, et con questo farò fine raccomandandomi et offerendomi alla buona gratia di sua Signoria molto Reverenda sempre oss.mo il preposito di san Michele»[59].

Per quanto riguarda poi il capitolo del duomo e la prepositura, l'autorità del vescovo si ferma alla soglia delle rispettive chiese e l'ordinario diocesano può solamente cercare di por rimedio indiretto ai casi più gravi dei quali viene a conoscenza chiedendo ai due organismi di intervenire prendendo provvedimenti in proprio[60].

3. *Il problema della residenza*

Fra i tanti «abusi» che le proposte di riforma della chiesa e il concilio di Trento avevano dovuto affrontare, un posto rilevante è occupato dal problema della non residenza dei parroci e del cumulo dei benefici con cura d'anime: sulla loro risoluzione si gioca in gran parte il successo o, al contrario, il fallimento della riforma. Come si sa il fenomeno non riguardava solamente il basso clero, al contrario, erano proprio le gerarchie cattoliche, cardinali e vescovi in primo luogo, che si sottraevano a questo dovere e cumulavano nelle loro mani una enorme quantità di benefici. In realtà questi problemi vanno posti in relazione all'ambito loro proprio, quello del sistema organizzativo, economico, benefi-

[59] ACATn, *Vicariatus in spiritualibus*, f. 53r-v. Segue anche la risposta del preposito di Gries; anch'esso non invia i propri incaricati in cura d'anime a Trento.

[60] Nel 1588 Sivio a Prato invia una lettera al preposito di Trento, cardinale Andrea d'Austria, chiedendogli di provvedere al licenziamento di un cappellano della chiesa parrocchiale di S. Apollinare perché rude, inetto, causa di scandalo: ACATn, *Vicariatus in spiritualibus*, f. 62v.

ciale e dei rapporti fra curia romana e diocesi, quali si erano venuti delineando a partire dalla fine del medioevo. In una chiesa sempre più impegnata sul versante politico, i benefici, come le pensioni, costituivano una forma di salario o di rendita e si era operata una netta scissione fra «beneficio» e «officio» tanto che i titolari, anche se obbligati ad entrare nell'ordine clericale per poter accedere alla collazione, non adempivano all'obbligo di residenza né si ritenevano direttamente responsabili della cura d'anime[61].

Riguardo al problema della residenza dei sacerdoti operanti nella diocesi di Trento (tav. 3), una prima constatazione emerge immediatamente qualora si operi un confronto fra la visita pastorale del Clesio e quella di Ludovico Madruzzo: il numero dei sacerdoti non residenti investiti di un beneficio con cura d'anime, nello spazio di circa cinquant'anni, è notevolmente diminuito. Nello stesso modo, e come conseguenza di questo fenomeno, si è modificata in maniera sostanziale la composizione sociale e lo *status* ecclesiastico dei detentori dei benefici plebanali. Nel 1537, infatti, su 80 parrocchie della diocesi, ben 48 erano in mano a non residenti[62], mentre negli anni 1579-81 il loro numero, non considerando la parte tedesca della diocesi, è ormai ridotto a 12, con una concentrazione maggiore nel decanato della Vallagarina (6 benefici con cura d'anime privi di titolare)[63].

[61] Per la riorganizzazione dello stato pontificio e i rapporti fra curia romana e diocesi cfr. P. PRODI, *Il sovrano pontefice*; sui vescovi prima e dopo il concilio di Trento cfr. A. PROSPERI, *La figura del vescovo*, in G. CHITTOLINI - G. MICCOLI (edd), *La Chiesa e il potere politico*; C. DONATI, *Vescovi e diocesi*, in M. ROSA (ed), *Clero e società*. Si rimanda inoltre alla bibliografia sul sistema beneficiale.

[62] Il numero dei non residenti al tempo della visita Clesio è calcolato da I. ROGGER, *Il governo spirituale*, p. 190; egli ugualmente calcola che il loro numero fosse sceso a 13 in tutta la diocesi (visita Madruzzo): I. ROGGER, *Il governo spirituale*, p. 194. Secondo A. Cetto dalla visita pastorale Clesio risulta che «moltissime sono anche nella Diocesi Tridentina le chiese senza "verus plebanus" o "verus rector", specialmente nella parte italiana, dove approssimativamente su 58 pievi solamente 17 hanno il loro pievano, mentre nella tedesca ne sono prive 10 su 25»: A. CETTO, *Condizioni*, p. 74.

[63] Non sempre risulta agevole, basandosi sugli atti visitali, individuare

Come ai tempi del Clesio, ma in misura molto più ridotta, i rettori non residenti sono in prevalenza canonici del duomo di Trento, (5 su 12 più Antonio conte di Lodron, canonico di Salisburgo) ma a quanto risulta, il fenomeno è ormai sotto controllo e gli stessi canonici, sull'onda dello spirito riformatore o in ossequio a regole più rigide, hanno rinunciato più o meno volontariamente alla cumulazione di un numero altissimo di benefici con cura d'anime e all'accaparramento delle pievi più ricche[64]. Inoltre nello spazio di circa mezzo secolo si è verificato quanto già notato a proposito della partecipazione all'attività del capitolo di Trento e alla residenza dei canonici: mentre prima del concilio il peso dei canonici «tedeschi» era molto rilevante come erano più numerosi, in proporzione, i benefici detenuti da questo gruppo, al tempo di Madruzzo la presenza dei «tedeschi» e la loro partecipazione all'attività capitolare è notevolmente diminuita; parimenti è praticamente scomparso il loro interesse per il possesso dei benefici diocesani. Infine, e questa considerazione riguarda tutti i rettori non residenti, sono sempre meno i detentori di benefici con cura d'anime privi dell'ordine sacerdotale: solo Massimo Crotta è investito della pieve di Tignale, pur essendo chierico, ma la collazione risale al tempo di Cristoforo Madruzzo. La famiglia Crotta, d'altronde, si distingue per lo scarso senso dei doveri sacerdotali (ben tre non residenti, infatti, appartengono a questa

con esattezza i residenti rispetto ai non-residenti per vari motivi: ad esempio i pievani, pur non residenti, sono egualmente presenti alla visita nella loro parrocchia e le domande dei visitatori non sono sufficientemente specifiche da rendere evidente la loro non residenza. Inoltre i sostituti dei pievani non residenti, come si è già osservato, vengono citati con titoli differenti; nel caso si parli di vice-curato o vice-pievano è implicita una mancanza in loco del titolare, ma ciò non si verifica quando questi vicari appaiono nominati col titolo ben più generico di *curato*. Queste incertezze fanno sì che al numero dei titolari del beneficio non residenti, non corrisponda un numero uguale di vicari (12 non residenti di fronte a 15 vicari) in quanto ho considerato con funzioni di vicario anche coloro che, nella visita, appaiono a tutti gli effetti delegati dai pievani alla cura d'anime: cfr. tav. 3.

[64] Sulla cumulazione di benefici curati nelle mani dei canonici cfr. I. ROGGER, *Il governo spirituale*, pp. 190-191, 194.

famiglia) e per la tendenza all'incetta di benefici ecclesiastici e pensioni: questa politica è agevolata da Antonio Crotta e Carlo Crotta, il primo canonico del duomo di Trento, l'altro cancelliere e consigliere del vescovo Ludovico, i quali usano le loro posizioni e funzioni per intenti chiaramente nepotistici[65].

Così come è stato complessivamente ridimensionato il fenomeno della non residenza, nello stesso modo anche il cumulo dei benefici con annessa cura d'anime va gradatamente scomparendo mentre persistono due linee di tendenza. La prima è costituita dal cumulo di quei benefici *sine cura* (altari, fondazioni, cappellanie) che permettono di integrare in misura anche notevole i redditi senza che questo comporti un serio aggravio degli obblighi sacerdotali: in genere le messe di fondazione vengono affidate a sacerdoti sostituti malpagati e precari. Persiste inoltre, anche se limitato rispetto al periodo preconciliare, il fenomeno già ricordato, dei sacerdoti che mantengono la collazione del beneficio con cura d'anime pur avendo altri incarichi nell'amministrazione della diocesi o del principato che non permettono loro di occuparsi della cura d'anime. In ogni caso, quest'ultimo è un fenomeno strutturale in un principato vescovile dove organizzazione religiosa e governo politico si intrecciano e la cui conduzione è nelle mani del clero.

[65] Un caso particolare riferito alla famiglia Crotta è quello della chiesa o monastero (così viene definito negli atti visitali, mentre nelle *Investiture* si parla di priorato o ospedale) di S. Margherita presso Ala. Dalla visita (giugno 1580) risulta che il beneficio è dato in conduzione ad Alberto de Berti di Mori, mentre come «patrono» compare Carlo Crotta, che non è sacerdote ma consigliere del vescovo Madruzzo; entrambi non sono presenti al momento della visita, ma Alberto de Berti si fa rappresentare da un procuratore. In ACATn, *Investiture*, V, f. 262v, invece, il beneficio di libera collazione vescovile risulta assegnato, dall'ottobre 1579, al chierico Ludovico, figlio di Carlo Crotta. Non è chiaro in ogni caso se al beneficio fosse annessa cura d'anime o meno. Dalla visita si sa solamente che nella chiesa si celebrava una volta alla settimana, e che esisteva una controversia su chi dovesse celebrare: il pievano di Ala, che si rifiuta perché non pagato, o il sacerdote che vive delle entrate del beneficio: AV VI, ff. 134r, 130v-131v. La politica di accaparramento di benefici della famiglia Crotta continua anche negli anni successivi alla visita pastorale infatti, per esempio, nel 1584 Ludovico Crotta viene investito del *chiericato* in Ledro.

TAV. 3. *Rettori che utilizzano un vicario-sostituto per la cura d'anime*

Località	Q	Nome Rettore	Vicario	r nr	p np	v nv
Decanato Trento						
Tn-S.M.Madd.	A	Giuseppe Musso	Giuseppe de Notari	nr	nv	
Civezzano	AG	Gerolamo Roccabruna	Giovanni Bondati	nr	p	nv
Bas. Bondone	AG	Antonio Crotta	Tomaso Tomasini	nr	np	nv
Cavedine	A	A. Maria Bevilacqua	Antonio Faesio	nr	np	nv
Decanato Non e Sole						
Ossana	AG	G. Giacomo Malanotti	Finamante Malanotti	nr	p	nv
S. Sisinio	A	...	Antonio Butarini	nr	np	nv
Taio	A	Nicolò Arnoldi	Bartolomo Vescovi	nr	p	nv
Decanato Giudicarie						
Rendena	AG	Simone Thun	Eleuterio Targa	nr	np	nv
Decanato Vallagarina						
S. Margherita	/	Carlo Crotta	Alberto de Berti	nr	np	nv
Tignale	A	Massimo Crotta	Francesco Cattaneo	nr	p	v
Valvestino	A	Giacomo Bonardelli	Pietro Perotti	nr	np	v
Arco	A	Antonio d'Arco	A. Maria Bevilacqua	r	np	nv
Nago	A	Francesco Provesini	Vincenzo	r	p	v
Villalagarina	AG	Antonio Lodron	Vincenzo Bergomi	nr	p	nv
Decanato All'Adige						
Mezzocorona	AG	Adamo da Arzt	Odorico Calovi	nr	np	nv

Q = qualifica del titolare del beneficio; A = pievano; AG = canonico; r/nr = residente-non residente; p/np = presente-non presente alla visita pastorale nella sua pieve; v/nv = visitato-non visitato. Tutte e tre le sigle si riferiscono ai rettori dei benefici.

Mentre per i canonici è data per scontata la non residenza nelle pievi loro collate, nel caso dei pievani i visitatori richiedono, quando è possibile, la licenza e le motivazioni della non residenza. Sia il rettore della pieve di Tignale, Massimo Crotta che il pievano della Valvestino spiegano che la causa principale risiede nel disaccordo e nelle liti che rendono difficoltosa la permanenza o l'esercizio della cura nelle loro parrocchie. Dai verbali di visita però non è possibile ricavare notizie più precise o controllare la veridicità

delle informazioni[66]. Nel caso invece del pievano di Cavedine la situazione appare molto più chiara. Antonio Maria Bevilacqua è infatti nativo di Arco e lì risiede con la famiglia: la concubina, la figlia e il genero; ad Arco ha mantenuto le proprie amicizie, prima fra tutte quella col pievano Antonio d'Arco che spesso sostituisce nella cura d'anime. La pieve di Cavedine è quindi per lui solamente una fonte di reddito, data in locazione ad un vicario e di cui si è completamente disinteressato, al punto da non presentarsi in paese nemmeno in occasione della visita: infatti i visitatori lo trovano e interrogano quando giungono ad Arco[67]. Un caso davvero particolare di non residenza è quello della pieve di S. Sisinio. Il titolare del beneficio rimane del tutto sconosciuto, gli atti visitali non ne riportano il nome, i visitatori si limitano a interrogare il vice curato Antonio Butarini e non chiedono informazioni sul pievano, gli stessi registri delle investiture non fanno menzione, per questi anni, di alcun atto di collazione della pieve[68].

Alcuni rettori, diversamente dal pievano di Cavedine, pur non residenti, sono presenti nella loro pieve in occasione della visita e, più raramente, sono anche interrogati personalmente (tav. 3). Ciò a volte può essere un elemento che suscita incertezza quando si vogliano individuare con precisione i non residenti: forse trovare il titolare presente al momento della visita, benché normalmente non residente, può aver tratto in inganno anche la commissione visitale. Il dubbio si fa strada in particolare nel caso del pievano Giovanni Brazia: accolti i visitatori nella sua pieve di Fondo, si sottopone al normale accertamento sulla sua preparazione e sullo stato della parrocchia; tutto sembra in regola quando il notaio lascia la pieve assieme ai visitatori senza aver segnala-

[66] AV VI, f. 307v-308r.

[67] AV VI, f. 367r-v.

[68] La pieve di S. Sisinio (S. Zeno) ha, per tutto il '500, una storia piuttosto movimentata con un succedersi vertiginoso di rettori non residenti e vicari. Nel giugno 1589 alla morte di Nicola Manincord, ultimo possessore, ne viene investito Simone de Gentili: ACATn, *Investiture*, VI, f. 7r.

to abusi di sorta a motivo della residenza. Qualche anno più tardi però, nel 1586, lo stesso Giovanni Brazia si presenta al vicario generale Silvio a Prato per resignare il beneficio dell'altare di S. Agostino nel duomo di Trento (nella visita pastorale agli altaristi del duomo non era stato visitato e negli atti il suo nome non compare) dichiarando di essere mosso dal desiderio di recarsi a reggere la propria pieve[69]. Come interpretare questa vicenda? Al tempo della visita era residente nella pieve di Fondo, della quale deteneva il beneficio fin dal 1573, mentre negli anni successivi aveva optato per la residenza a Trento? Il dubbio resta.

Il caso opposto si incontra nella pieve di Ledro: qui i visitatori non trovano e non esaminano il titolare (e il notaio non ne riporta il nome[70]) e non si preoccupano di chiedere le motivazioni della sua assenza. Interrogano però alcuni uomini della comunità e le testimonianze sono concordi nell'affermare che il pievano è un uomo onesto, diligente nel proprio officio e nell'amministrare i sacramenti[71]. Queste notizie, unite al fatto che non viene chiaramente individuato un sostituto del pievano, fanno ritenere che quest'ultimo fosse normalmente presente nella propria parrocchia[72].

Alcuni pievani non residenti, come si diceva, sono presenti

[69] ASTn, *Atti dei notai, Giordano Giordani, Prothocollum*, f. 37v-38r, «Resignatio altaris S.ti Augustini in ecclesia cathedrali Tridenti facta a R. do D. Joanne Brathia plebano Fundi», 26 ottobre 1586.

[70] Il nome del titolare della pieve di Ledro è stato desunto dal registro delle *Investiture*, dal quale risulta che il sacerdote Bartolomeo de Conciliis (o de Conceiis) è titolare della pieve di Ledro dal febbraio 1573 alla sua morte avvenuta nel 1582: ACATn, *Investiture*, V, ff. 234r-234v, 276r.

[71] AV VI, f. 314r.

[72] Probabilmente la pieve di Ledro viene visitata in maniera non approfondita perché i visitatori scontavano le fatiche del viaggio dei giorni precedenti e avevano fretta di concludere il loro *itinerario di visita* perché l'inverno era ormai alle porte; in particolare, come testimoniano gli atti di visita, erano partiti dalla pieve della Valvestino, e, dopo aver attraversato Idro, Lodron e Storo, erano giunti il 12 dicembre 1580, semicongelati e alle due di notte, alla pieve di Ledro. Anche la visita agli altri sacerdoti testimonia la medesima stanchezza o fretta; vengono loro controllate solo le credenziali e confermate le licenze di cura d'anime.

alla visita nella loro pieve, ne controllano lo svolgimento, espongono osservazioni e lagnanze sui fedeli e, soprattutto, su problemi legati alla conduzione economica della pieve, molto più raramente vengono personalmente interrogati dai visitatori. Mentre il canonico Roccabruna si reca nella sua pieve di Civezzano e celebra la messa di apertura della visita, il suo collega Malanotti, rettore di Ossana, non si limita a fare atto di presenza ma, con una certa petulanza, sottopone ai visitatori tutta una serie di lagnanze che vanno dalla richiesta di imporre ai vicini l'obbligo di concedere i diritti di vicinia al proprio vicario e parente Finamante, alla richiesta di obbligare la stessa comunità a pagargli i 39 stari di segale che gli deve[73]. Nello stesso modo si comporta il *magister domus* Nicolò Arnoldi, rettore della chiesa di Taio: anch'egli presenta una lista di *gravamina* in nove punti, quasi esclusivamente di natura economica, contro le comunità sottoposte alla pieve e contro i signori Thun, colpevoli di usurpare decime e quarte spettanti allo stesso pievano[74]. Naturalmente sia Malanotti che Arnoldi, come del resto tutti gli altri rettori non residenti, non sono assolutamente a conoscenza dello stato religioso-morale dei parrocchiani – questo genere di domande vengono rivolte solamente ai vicari o ai sacerdoti che esercitano di fatto la cura d'anime[75] – e non avanzano richieste volte al miglioramento cultuale e pastorale nelle parrocchie. In altri casi, come a Mezzocorona e Baselga del Bondone, non essendo presenti i detentori del beneficio plebanale, i visitatori devono accontentarsi di assumere informazioni dai sacerdoti o dai rappresentanti della comunità.

Finora l'attenzione è stata rivolta ai non residenti nel senso proprio e più specifico del termine, ma il fenomeno della non residenza può essere preso in considerazione anche in senso lato, comprendendovi cioè quei sacerdoti, come il vice

[73] AV III, f. 137r-138r.

[74] AV III, f. 351r-353r.

[75] Anche controllare a chi vengono rivolte le domande sui parrocchiani può dare, a volte, un'indicazione sulla residenza o meno dei pievani.

vicario *in spiritualibus* Musso, il pievano di Arco, Antonio d'Arco, quello di Nago, Francesco Provesini e molti altri, che mantengono la loro dimora nella parrocchia di cui hanno l'investitura, ma hanno totalmente delegato l'officio ad altri, spesso si assentano per lunghi periodi dalla loro pieve, non celebrano la messa nemmeno nei giorni festivi e non si curano di farsi sostituire: se giuridicamente appaiono come residenti, di fatto, non esercitando la cura d'anime, mancano allo scopo fondamentale della residenza. In questa accezione, come si vedrà meglio in seguito considerando l'attività pastorale dei sacerdoti, il fenomeno della «falsa residenza» è piuttosto diffuso e viene alla luce soprattutto quando vengono raccolte le testimonianze dei parrocchiani. Qualche esempio fra i tanti: gli uomini di Sarnonico chiedono ai visitatori di allontanare il loro pievano perché, fra l'altro, se ne andava spesso a Brescia rimanendovi a lungo; la stessa richiesta, per le medesime ragioni, viene portata dalla comunità di Grumes, e infine, gli uomini di Predazzo cercano di por rimedio allo stesso inconveniente facendo richiesta di un cappellano «qui quando curatus discedere et se absentare, aegrotus inservire et in divinis officiis supplere possit»[76].

Le disposizioni lasciate ai pievani e ai curati dopo la visita pastorale tengono conto proprio di questa diffusa situazione di abuso. Infatti nei decreti si prescrive che il sacerdote non possa lasciare la sua parrocchia per più di tre giorni senza aver prima chiesto la licenza all'ordinario specificando le motivazioni dell'assenza, e avendo «buona cura di lassare persone sufficienti, aciò li fedeli non patiscano»[77].

Le costituzioni sinodali emanate dal cardinale Ludovico ricalcano una linea di comportamento consolidata; il problema della non residenza viene impostato in continuità con la lunga tradizione diocesana precedente, che ha origine nel XIV secolo nelle costituzioni sinodali del vescovo Nicolò da Bruna (1344) e nelle costituzioni clesiane – che avevano

[76] Sarnonico: AV III, f. 277r; Grumes: AV IV, f. 502v; Predazzo: AV IV, f. 451v.

[77] Decreti per il curato di Bagolino: AV V, f. 159v-160r.

peraltro già previsto tutte le norme e le censure poi riprese da Ludovico Madruzzo – integrate con le regole emanate dal concilio di Trento[78]. Le costituzioni madruzziane riprendono quasi alla lettera alcuni capitoli di quelle clesiane riconfermando l'ordine per i possessori di più benefici di presentare entro quattro mesi i titoli legittimi e, se i benefici risultano incompatibili (sono cioè due o più con annessa cura d'anime), di presentare la dispensa[79]. Si riafferma l'obbligo di risiedere personalmente in un beneficio con cura d'anime ricordando come fossero in condizione di peccato mortale coloro che si fossero impossessati dei frutti del beneficio senza esercitare la residenza. Si ristabilisce, inoltre, secondo la tradizione, l'obbligo per chi avesse ottenuto un beneficio curato, di farsi promuovere all'ordine sacerdotale entro l'anno, sotto pena della privazione del beneficio stesso[80].

La differenza fra le costituzioni di Madruzzo e quelle del predecessore Clesio non risiede tanto nella diversità delle norme, ma nella loro concreta applicazione. Mentre, infatti, nel periodo clesiano queste norme rimangono pressoché lettera morta e gli «abusi» della non residenza e del cumulo dei benefici con cura d'anime sono generalizzati e, in un certo qual modo, tollerati tramite la facile concessione di licenze e dispense canoniche, nel periodo di Madruzzo il fenomeno si è notevolmente ridimensionato e anche le norme trovano una loro effettiva applicazione. In una mutata situazione,

[78] *Constitutiones Bernardi*, cap. XV «De locandis benefitiis et ostendendis titulis beneficiorum»; cap. XVI «Ut obtinentes benefitia incompatibilia doceant de dispensationibus suis»; cap. XVII «Ut obtinentes benefitia curata faciant se intra annum in sacerdotes promoveri, aut de dispensationibus doceant»; cap. XVIII «De clericis non residentibus». I capitoli XV e XVIII delle costituzioni clesiane riprendono quelli dei predecessori di Clesio, i capitoli XVI e XVII sono invece originali. Sul problema della residenza in età clesiana cfr. G. CRISTOFORETTI, *La visita pastorale*, pp. 64-65 e pp. 74-75.

[79] *Constitutiones Madrutii*, cap. 32 «Ut obtinentes beneficia incompatibilia, de dispensationibus doceant» che riprende i capp. XVI e XVIII delle costituzioni clesiane.

[80] *Constitutiones Madrutii*, cap. 33 «De residentia curatorum».

una volta limitati i fenomeni della non residenza e del cumulo dei benefici, prevale ora la necessità di regolare e scoraggiare quei sacerdoti che, pur residenti, si allontanavano con troppa facilità dalla loro parrocchia. Le disposizioni tengono dunque conto di questo aspetto. Si ordina a coloro che hanno la responsabilità di una chiesa parrocchiale di non allontanarsi senza aver ottenuto la licenza scritta del vescovo o del vicario; non è in ogni caso concesso abbandonare la propria sede di cura d'anime nel periodo dedicato alle confessioni. Nel caso, poi, il sacerdote avesse ottenuto la licenza per cause legittime – licenza concessa per un tempo massimo di due mesi in assenza di motivazioni veramente gravi – doveva presentare al vescovo o al vicario un sostituto idoneo e approvato, al quale doveva essere garantita una «mercede» adeguata e comunicare al vescovo, o al vicario generale, la data del ritorno. Se le necessità avessero imposto di lasciare precipitosamente la propria cura doveva inviarne comunicazione in curia o al decano foraneo entro sei giorni. In ogni caso la parrocchia non doveva essere lasciata priva di un sacerdote approvato, in grado di amministrare i sacramenti[81].

Per la mancata residenza e il mancato possesso degli ordini sacri necessari all'esercizio della cura d'anime era prevista, come si è visto, la pena della privazione del beneficio. Nel corso della visita questo provvedimento viene applicato in un unico caso perché il fenomeno è limitato, ma anche perché le commissioni visitali e la *Congregatio spiritualis*[82] sono molto caute nell'agire contro i rettori non residenti o non in regola in quanto, il più delle volte, non si tratta di semplici sacerdoti ma di membri del capitolo del duomo oppure di appartenenti a famiglie nobili, non certo prive di mezzi e sostegni ed in grado di mettere talora in difficoltà lo stesso

[81] *Constitutiones Madrutii*, cap. 33 «De residentia curatorum».

[82] Non sempre si conoscono i provvedimenti adottati, perché in genere vengono riferiti dai visitatori alla *Congregatio spiritualis*, sede in cui vengono discusse e prese le opportune deliberazioni, solo successivamente trasmesse agli interessati.

vescovo[83]. Solo il beneficio plebanale di Giacomo Bonardelli, pievano non residente della Valvestino, viene dichiarato vacante perché il titolare non è in possesso di una regolare investitura e non esercita personalmente la residenza[84]. Nel caso invece di Massimo Crotta – che non solo non è residente nella propria parrocchia di Tignale, ma non è nemmeno presbitero – i visitatori non prendono nessuna decisione drastica, ma si limitano a porgli un ultimatum: o, entro l'anno, si fa ordinare sacerdote oppure deve resignare il beneficio e non impossessarsi dei redditi del medesimo[85]. Il Crotta risponde di non voler prendere gli ordini e allora l'intera questione viene demandata alla congregazione spirituale, la quale, con ogni probabilità, evita di assumersi la responsabilità di un provvedimento così grave come la privazione del beneficio e, forse, si limita a fare pressione affinché lo stesso Crotta vi rinunci spontaneamente. In ogni caso, o per assecondare una decisione vescovile o per una propria scelta personale, Massimo Crotta resigna la pieve di Tignale nelle mani del papa quattro anni dopo la visita pastorale, e allora Silvio a Prato, vicario *in spiritualibus*, procede alla nuova collazione quale delegato della S. Sede[86].

Anche nel caso di «abusi» riguardanti il cumulo di benefici con cura d'anime l'atteggiamento e i provvedimenti dei visitatori seguono una linea morbida. All'arciprete di Riva, Nicola del Prete, trovato in possesso di due benefici «sub

[83] Mi riferisco in particolare alla famiglia Lodron e al suo lungo contrasto con i principi vescovi di Trento per i diritti di giuspatronato sulla pieve di Villalagarina, nonché alle difficoltà incontrate dai visitatori con il conte Antonio Lodron titolare della pieve.

[84] La sentenza viene resa nota dai visitatori nel dicembre 1580 nella canonica della pieve di Ledro: AV VI, f. 308r-309r.

[85] AV VI, f. 292r: «Quibus habitis fuit illi ininctum ut vel infra annum suscipiat ordines sacros, vel beneficium resignet, alioquin fructus suos non faciat. Quo vero ad fructus hactenus perceptos attinet, ex quo declaravit nolle fieri sacerdotem. Visum Dominis fuit, iuxta sacrorum canonum dispositionem illos suos non fecisse, quam tamen definitionem remiserunt Ill. et R.mo Dom. ... aut Dominis de Congregatione spirituali».

[86] ACATn, *Investiture*, V, f. 289r.

eadem tecto» in contrasto con il diritto antico, si ordina solamente di mostrarne le licenze di possesso o la dispensa[87]. Al pievano di Nago, investito di due benefici curati, quello della chiesa parrocchiale di Nago e quello della chiesa di Borgo Valsugana si raccomanda di sistemare le cose non avendo il diritto di tenere entrambi i benefici[88].

In conclusione la situazione del cumulo beneficiale e del mancato rispetto della residenza, in confronto col periodo preconciliare è notevolmente migliorata: i pievani sono ormai costretti, salvo eccezioni, a risiedere nel luogo dove detengono il beneficio, non tanto perché la legislazione canonica si sia fatta più severa, quanto piuttosto perché ora viene applicata con più rigore giungendo anche, sia pur sporadicamente, alla privazione del beneficio stesso; le dispense inoltre, rilasciate con minor facilità, sono più rare, soprattutto per i semplici pievani privi della protezione e dell'appoggio specifico del vescovo o di un canonicato del duomo di Trento. Non è però ancora diventato patrimonio della cultura clericale l'idea che il pievano, nei confronti dei fedeli, ha specifici doveri ai quali non può sottrarsi, né delegare: da questo punto di vista la visita pastorale e la legislazione sinodale testimoniano che se l'azione dei vescovi posttridentini, in particolare di Ludovico, era riuscita a ristabilire un certo ordine e ad eliminare gli inconvenienti più macroscopici, il dettame conciliare rimaneva, alla fine del '500, ancora più formale che sostanziale.

[87] AV VI, f. 8v.

[88] Francesco Provesini riferisce di aver già inviato una supplica al cardinale per la resignazione del beneficio di Nago in favore del nipote; sta aspettando la risposta: AV VI, f. 421v-422r.

Capitolo ottavo

Formazione e cultura del clero

I. Scuole e biblioteche

1. *Formazione di base e scuole*

Al tempo della visita di Ludovico Madruzzo non era ancora stato creato in diocesi un seminario al quale, secondo i dettami del concilio di Trento, fosse affidata la formazione e la preparazione dei chierici. Il *curriculum studiorum* degli aspiranti al sacerdozio seguiva quindi le strade più diverse proprie della tradizione medievale. L'unica struttura specifica presente nella città di Trento era l'antica scuola cattedrale destinata alla formazione dei futuri sacerdoti impiegati nel duomo di Trento e nella cura d'anime delle chiese soggette[1]. Indicata negli atti visitali col nome improprio di *seminarius*[2], essa viene visitata nel maggio 1579, all'interno della

[1] Non si conosce il periodo nel quale la scuola cattedrale venne fondata ma già nelle costituzioni del vescovo Nicolò di Bruna del 1344, che riprendono in parte quelle del predecessore Enrico di Metz del 1336, si osserva che molti sacerdoti sono così ignoranti e illetterati che non sanno né leggere né cantare; per sanare questa situazione il vescovo vuole che nella chiesa cattedrale sia presente in maniera continuativa un maestro (*eruditor*) sia di grammatica che di canto: B. BONELLI, *Notizie*, III 1, p. 136 e S. GILLI, *Documenti*, p. 323. Nelle costituzioni clesiane si riprende lo stesso tema, ordinando che nella chiesa cattedrale vengano assunti solo beneficiati ben istruiti e addestrati nel canto gregoriano: *Constitutiones Bernardi*, cap. XVIII «De clericis non residentibus». Nella visita pastorale del Clesio la scuola cattedrale non è visitata, vi si trova solo un accenno alla presenza di un maestro: G. CRISTOFORETTI, *La visita pastorale*, p. 159.

[2] Negli atti visitali del 1579 e in quelli successivi del 1585, 1596 ecc., come nelle prime relazioni *ad limina* (1590, 1596) non si parla mai di

visita generale ai maestri impiegati nella scuola comunale e ai librai[3].

La gestione della scuola e l'organizzazione degli studi era affidata all'arcidiacono del capitolo Gerolamo Roccabruna che ricopriva anche l'incarico di *scholasticus*[4]. Vista l'importanza della figura del responsabile, i visitatori limitano la loro opera ad una ricognizione rapida e frettolosa del luogo e ad una ammonizione indirizzata al maestro, il sacerdote Luca Guglielmi. Quest'ultimo era già stato ascoltato in occasione dell'esame agli altaristi del duomo, e il vescovo si era riservato il compito di dettare le norme e gli indirizzi di riforma per lo scolastico all'interno dei decreti riservati al capitolo del duomo[5].

La scuola era collocata in una delle case canonicali, in un luogo molto angusto, tanto che i delegati vescovili si sentono in dovere di proporre un suo ampliamento[6]. La casa fungeva anche da convitto per i bambini ed i ragazzi che seguivano le lezioni[7], sicuramente un numero molto ridotto (nella relazione *ad limina* del 1590 si parla infatti di 12 scolari)[8]. Sull'organizzazione e sui programmi di studio le notizie sono superficiali: ai chierici adolescenti venivano insegnate, secondo la tradizione della scuola, le lettere latine e il canto. La disciplina inoltre era troppo severa: il maestro

scuola cattedrale, ma sempre di *seminarius* e questo rende più difficile stabilire quando effettivamente la vecchia scuola venga modificata tanto da assumere le caratteristiche specifiche di seminario così come era stato previsto dal concilio di Trento. Credo in ogni caso che per tutti gli anni '80 si debba ancora parlare di scuola cattedrale.

[3] Visita alla scuola cattedrale: AV II, f. 144r. La minuta della stessa visita si trova in AV VII, f. 26v.

[4] Lo *scholasticus* è il canonico incaricato di sovrintendere sulla scuola cattedrale; sulle funzioni delle dignità capitolari cfr. capitolo terzo.

[5] Visita a Luca Guglielmi, altarista in duomo e maestro di scuola: AV II, f. 44r; compiti dello scolastico: AV II, f. 54r-54v.

[6] AV II, f. 144r.

[7] AV II, f. 54v.

[8] ASV, *Congr. Concilio*, «Relat. Tridentin.», 1590, f. 302r.

Luca frustava a sangue i ragazzi e li picchiava anche sul capo suscitando per questo la disapprovazione dei visitatori, l'invito alla moderazione e ad un comportamento più umano e benevolo[9].

Nel 1585 (26 marzo) la scuola cattedrale viene nuovamente visitata e, nel frattempo, alcune cose sono cambiate[10]. I ragazzi sono trovati intenti a studiare, mentre il maestro legge loro il catechismo romano per i parroci e spiega le regole della grammatica latina. I visitatori rimangono positivamente impressionati dalla conduzione delle lezioni; prima di andarsene rivolgono agli alunni un piccolo sermone per raccomandare loro di non essere negligenti e disobbedienti e di applicarsi con il maggior interesse possibile allo studio della lingua latina; il precettore, a sua volta, viene invitato a castigare i ribelli e a denunciare gli incorreggibili. Come si può vedere da queste poche annotazioni di carattere didattico e disciplinare, negli anni successivi alla prima visita pastorale Madruzzo, si è accentuato il peso e il valore accordato all'apprendimento catechetico: il catechismo romano diventa, nella formazione dei futuri sacerdoti il libro di testo base. Ai chierici della scuola cattedrale dunque si richiedeva una cultura più ampia rispetto al passato e al tempo stesso più specifica, comprendente oltre al tradizionale apprendimento del canto, fondamentale per accompagnare le assemblee liturgiche e i riti nella chiesa cattedrale, una maggiore e più ampia conoscenza della lingua latina, dei dogmi e insegnamenti fondamentali della teologia cattolica sia pur condensati nel catechismo. In realtà ci si può sorprendere del fatto che il vescovo Ludovico Madruzzo non avesse fatto cenno all'introduzione del catechismo romano nelle norme sull'organizzazione della scuola per futuri sacerdoti lasciate allo «scolastico» dopo la visita pastorale del 1579, ma forse la cosa era scontata. Questi decreti, se da un lato si collocavano nel solco della tradizione e nell'ambito degli indirizzi di fondo della catechesi e didattica post-tridentina, dall'altro

[9] AV II, f. 44r, 144r.

[10] BCTn, *AMC*, «Acta originalia», I.

potevano risultare, se applicati, molto innovativi. Infatti, essi ribadivano l'importanza dell'apprendimento del canto sacro che doveva essere, secondo le norme della chiesa romana «gravis, divino cultui congruus, ne profanae in organis admittatur cantilenae»[11]. Altre norme riguardavano esclusivamente i criteri da rispettare nella scelta dei chierici da ammettere alla scuola; requisiti fondamentali erano un'età non inferiore ai 13 anni e un'indole predisposta alla vocazione sacerdotale. Particolare attenzione andava riservata nel favorire gli aspiranti tedeschi al sacerdozio[12]. La concezione della didattica rivela un'impostazione nuova, consona alle esigenze più avvertite della cultura ecclesiastica e della pastorale coeva, prevedendo sia l'introduzione della discussione sui casi di coscienza sia l'insegnamento della teologia positiva da parte di un teologo:

«Utque ipsorum magister officio suo incumbat, videat etiam ut provectionibus aliqua praelegantur de casibus conscientiae; ac per aliquem theologum ad positivam theologiam introducantur»[13].

Anche il monastero di S. Michele aveva una propria scuola interna tenuta dal *ludimagister* Giovanni Feyel, originario della diocesi di Augusta, ma stando alla testimonianza del preposito, le lezioni erano irregolari. Lo stesso maestro non dà ai visitatori una buona impressione di sé tanto da venire giudicato inadatto al compito affidatogli. Di conseguenza al preposito è richiesto di assumere un altro precettore più idoneo, in grado di istruire gli alunni nelle lettere e nel comportamento e di insegnare altresì il catechismo, consigliando di adottare quello del Canisio, e il canto gregoriano[14].

La scuola cattedrale di Trento e quella annessa al monastero di S. Michele erano riservate ai chierici che sarebbero stati

[11] AV II, f. 54v.

[12] AV II, f. 55r.

[13] AV II, f. 54v.

[14] Visita alla scuola, al *ludimagister* e ordini al preposito: AV IV, f. 263r, 268v-169r, 279r; del catechismo di Canisio si parlerà più avanti.

impiegati nella cura d'anime nelle chiese dipendenti dal capitolo del duomo o dal monastero agostiniano. Naturalmente queste due scuole non esaurivano certo la richiesta di istruzione, anche elementare, necessaria per coloro che volevano accedere agli ordini sacri. Non essendo ancora ben definite le linee della formazione sacerdotale e mancando una istituzione appositamente designata, i rudimenti della cultura ecclesiastica si apprendevano nei modi e nei luoghi più diversi. Gli alunni potevano, ad esempio, se la famiglia era benestante, frequentare le scuole comunali esistenti a Trento e a Rovereto. A Trento, in particolare, i consoli cittadini si preoccupavano dell'assunzione di un precettore pubblico con l'incarico dell'insegnamento della grammatica, della lingua e dei classici latini a seconda del livello di istruzione degli allievi; gli mettevano a disposizione alcuni locali destinati insieme ad abitazione e sede scolastica; gli pagavano un salario integrato dalle rette versate dalle famiglie degli alunni. In città, inoltre, si potevano trovare altri maestri di abaco, per i più piccoli, o di aritmetica[15]. Anche in altri centri della diocesi, a Revò, Denno, Tione, Storo, Ala, Arco, Riva, Salorno e Magrè operavano, al tempo della visita Madruzzo, maestri e precettori pubblici e privati[16].

Naturalmente la frequenza di una scuola pubblica e ancor più le lezioni private di un precettore, erano riservate ad una minoranza di ragazzi ricchi abitanti prevalentemente in città. Chi viveva nelle vallate o in zone montagnose e isolate della diocesi svolgeva l'apprendistato sotto la guida di un

[15] Sulla scuola pubblica a Trento nel XVI secolo cfr. S. WEBER, *I maestri di grammatica*; L. DE FINIS, *Dai maestri di grammatica*, pp. 45-77.

[16] Norme per i precettori pubblici date al pievano di Malé: AV III, f. 113v-114r: «Animadvertat quoque diligenter saepe praeceptores monere, ne intra parochiae suae fines ipsi quamcunque facultatem doceant nisi prius se ordinario probaverint, et dei professionem in manibus suis fecerint, cuius rei licentiam in scriptis obstentam ostendant, eosdem monendo quatenus diebus festis preter missae sacrum ad doctrinam christianam discendam vel ipsi suos discipulos deducant in ecclesiam vel deducendos curent, seduloque in eam curam incumbant, ut quae didicerint opere compleant. Si quem vero magistrum huic decreto non obtemperantem compererit, illius nomen quamprimum ordinario denunciet».

pievano disposto ad insegnare i rudimenti del «mestiere»; i più fortunati venivano cooptati, come si è già accennato[17], dallo zio sacerdote che li preparava ad una possibile successione alla guida della parrocchia. Questa pratica, soprattutto nelle zone più disagiate, era una delle strade più seguite per ottenere quel minimo di preparazione necessaria per accedere poi agli ordini sacri, ma nella visita pastorale se ne trovano solo sporadici accenni[18]; probabilmente questi ragazzi, mandati «a servizio» dal parroco, e utilizzati come domestici e chierichetti in cambio, nella migliore delle ipotesi, di qualche nozione di grammatica e di latino, dall'aspetto di piccoli servi cenciosi, presentavano scarso interesse agli occhi di visitatori già impegnati nell'esame di questioni e problemi ritenuti, forse, ben più assillanti e fondamentali[19]. Uno spiraglio in questa direzione è costituito dalla visita pastorale agli altaristi del duomo di Trento effettuata nella primavera del 1596. In quell'occasione il notaio annota anche le persone che coabitano nelle case canonicali con i sacerdoti beneficiati del duomo: accanto alla madre, ad altri familiari o alla servitù, vivono sotto lo stesso tetto alcuni *discepoli* ai quali i sacerdoti del duomo sono chiamati a fornire una certa istruzione[20].

Tornando alla visita pastorale degli anni 1579-81, gli unici chierici segnalati si trovano in due centri piuttosto popolosi e ricchi della diocesi: Rovereto e Arco. In S. Marco a Rove-

[17] Cfr. capitolo settimo.

[18] Per la diocesi di Trento cfr. S. GILLI, *Documenti*, p. 406 e I. ROGGER, *Il governo spirituale*, p. 207. Per altre aree cfr. V. DI FLAVIO, *Grado di istruzione*, in G. DE ROSA (ed), *Il Concilio di Trento*, I, pp. 145-148; D. MONTANARI, *Disciplinamento*, pp. 71, 127; A. D'ADDARIO, *Aspetti della controriforma*, p. 110; D. HAY, *La chiesa*, p. 88.

[19] La visita pastorale Madruzzo è molto povera di notizie che permettano di ricostruire la vita quotidiana e i rapporti personali esistenti all'interno delle canoniche (servi, familiari, chierici, altri sacerdoti in coabitazione ecc.), limitandosi spesso ad accennarvi per segnalare la presenza di una serva concubina del parroco.

[20] Così, ad esempio, si riporta a proposito del sacerdote Domenico Concio: «Habet matrem, et discipulos in domo. Monitus bene instruere discipulos»: AV XI, f. 15r.

reto si trovano tre chierici: Ferdinando Parolini, non avendo alcun ordine sacro, viene invitato a studiare diligentemente ed a frequentare la chiesa; altri due chierici originari delle valli Giudicarie, investiti degli ordini minori, abitano nella parrocchia roveretana[21]. In un'unica altra chiesa, la collegiata di Arco, si segnala la presenza di un chierico residente, il diacono Biagio Farina, che però non viene interrogato. A Pieve di Bono, alla domanda dei visitatori se vi fosse in parrocchia un chierico al servizio della chiesa, il pievano risponde negativamente, assicurando però che lo avrebbe accettato di buon grado presso di sé se si fosse presentata l'occasione[22].

Il vescovo indica come soluzione praticabile al problema della formazione dei chierici, la via tradizionale, chiede cioè al maggior numero possibile di pievani di accogliere e istruire uno o più chierici, secondo le disponibilità della parrocchia:

«Aliquem bonae indolis et spei clericum apud se nutriet, qui debitis horis ecclesiae inserviet et statuto tempore ad apicem clericalem promovebitur, pro maiori beneficio ecclesiae ...»[23].

Il *curriculum studiorum* della maggioranza degli aspiranti al sacerdozio e dei titolari di parrocchie e pievi, si fermava, nella maggioranza dei casi, ad un livello di preparazione elementare. I chierici che proseguivano gli studi fino alla

[21] Chierici a Rovereto: AV VI, f. 71v.

[22] AV V, f. 100v.

[23] AV V, f. 10r. Nei decreti lasciati in moltissime pievi e parrocchie della diocesi la funzione di insegnare la dottrina cristiana, anche ai fini di una utilizzazione dei ragazzi per servizi cultuali ed ecclesiastici, è considerata compito e dovere dei pievani. Un'altra versione del medesimo decreto assegna ai chierici inseriti nelle parrocchie, fra numerose funzioni, quella di insegnare la dottrina in vista del servizio religioso: «Archipresbyter clericum unum saltem semper habeat cum facultates id ferant quem in ecclesia ita disciplina instituat ut non solum in divinis officiis illum iuvare, sed etiam sacro inservire pueros erudimenta fidei docere, ac cetera munia possit obire et qui aliquando sacris initiatus, eidem ecclesiae possit inservire»: AV VI, f. 103r-v.

laurea e poi prestavano la loro opera nelle pievi e parrocchie erano una ristretta minoranza. La maggioranza dei benefici plebanali non garantiva entrate molto pingui e chi era in possesso di un titolo dottorale poteva trovare con facilità altri incarichi più prestigiosi e remunerativi. D'altra parte anche le famiglie agiate non trovavano probabilmente conveniente utilizzare le loro risorse economiche per gli studi di un figlio destinato alla stato clericale, a meno che non esistesse una concreta possibilità di ottenere per lui una prebenda canonicale oppure un impiego al servizio del vescovo. In caso contrario era sufficiente garantire ai cadetti e ai figli meno dotati, la sicurezza economica fornita da un beneficio, al cui possesso e godimento non era certo indispensabile, nella mentalità del tempo, una profonda cultura o preparazione specifica. L'università e il conseguimento di un titolo dottorale erano riservati ai figli di notai o di medici, destinati a proseguire l'attività paterna e a far carriera nelle strutture politiche e amministrative del principato.

Gli atti visitali segnalano 6 sacerdoti in possesso di un titolo dottorale: Lorenzo Nicati, pievano di Meano e il pievano di Tione, Salatino Bellini, indicati genericamente col titolo di «dottore»; Alberto Alberti, pievano di Denno, dottore *in utroque iure*, Pietro Antonio Zini, pievano di Revò, dottore in decretali, il canonico della collegiata di Arco, Antonio Binelli, dottore in medicina[24] e, infine, frate Agostino, teologo nel monastero di S. Michele. A questi vanno aggiunti Giuseppe Musso, pievano di S. Maria Maddalena in Trento, dottore in decretali e Odorico Donati, pievano di Calavino[25]. Sicura-

[24] Nel 1588 il dottore e canonico Antonio Binelli resigna il canonicato nella collegiata di Arco a favore del nipote e chierico Alessandro Binelli perché ha ottenuto l'incarico di lettore pubblico presso l'università di Vienna: ASTn, *Atti dei notai, Giordano Giordani, Prothocollum (1586-1588)*, «Resignatio beneficii seu canonicatus R. D.ni Antonii Binelli de Arco», f. 177v-179v.

[25] Di questi ultimi due sacerdoti il titolo dottorale è stato ricavato per Musso dal *Catalogus cleri*, 1911, p. 23; per Donati cfr. ACATn, *Investiture*, V, f. 232r. Alcuni sacerdoti, censiti nel corso della visita Madruzzo, sono segnalati come frequentanti varie università italiane, ma le informa-

mente esistevano altri sacerdoti provvisti di una buona cultura o con un grado di preparazione superiore alla norma anche se magari sprovvisti di un titolo di studio accademico. È il caso, ad esempio, dell'anziano canonico della collegiata di Arco, Jacopo Vargnano, amico del poeta Nicolò D'Arco[26], e in corrispondenza col vescovo Cristoforo Madruzzo, erudito cultore di tutte le discipline del tempo, dalla filosofia e teologia, all'astrologia, alla medicina, ma soprattutto poeta e filologo dedito allo studio dei classici latini e italiani[27].

Jacopo Vargnano – e forse qualcun altro come lui – non emerge rispetto agli altri, la sua personalità non viene segnalata perché la visita mantiene, anche in quest'occasione, la sua specificità pastorale e i visitatori rivolgono il loro interesse soprattutto all'accertamento della preparazione sacerdotale del clero e alla sua capacità di rispondere ai bisogni cultuali dei fedeli: in quest'ottica la cultura personale non ha importanza in sé, ma solo in quanto funzionale o finalizzata ad una migliore capacità di esercizio della cura d'anime. Il notaio della visita si mantiene fedele a questa impostazione, limitandosi ad apporre il titolo dottorale al nome del sacerdote, senza aggiungere alcuna informazione o indi-

zioni sono frammentarie: G. SUSTER, *I trentini*; C. FESTI, *Studenti trentini*; A. SEGARIZZI, *Professori*; L. MÜNSTER, *L'antico ateneo*; K. WOLFSGRUBER, *Südtiroler*; per il medioevo cfr. L. SANTIFALLER, *Studenti*. Da questi studi si ricava: Adamo da Artz: studente a Pisa nel 1553 (C. FESTI, *Studenti trentini*, p. 58), Antonio Binelli: lettore in medicina all'università di Bologna nel 1576, (C. FESTI, *Studenti trentini*, p. 40, G. SUSTER, *I trentini*, p. 103), Antonio Crotta: 1548, scolaro in legge a Padova (A. SEGARIZZI, *Professori*, p. 164), Lorenzo Nicati: 1575 studia legge a Padova (A. SEGARIZZI, *Professori*, p. 167).

26 Nicolò d'Arco (1479-1546), uno dei maggiori poeti umanistici trentini; su di lui cfr. G. RILL, *Arco, Nicolò*.

27 Su Jacopo Vargnano cfr. A. PANIZZA, *Jacopo Vargnano*; A. RIGOTTI, *La chiesa di S. Vincenzo*, pp. 149-150; G. CRISTOFORETTI, *La visita pastorale*, pp. 223-224. Di Jacopo Vargnano rimangono, oltre a versi in volgare e discorsi funebri, *Ad beatam Virginem et Innocentes*, poemetto in esametri latini; *Ad invictissimum Caesarem Carolum quintum*, *Ad Illustrissimum D. Nicolaum Archiae comitem*, *In Julianum Prandinum pedagogum*, *Ad deam Minervam*. Le sue opere si trovano in BCTn, ms, 1973.

cazione che permetta di conoscere il *curriculum* di studi, il collegio o l'università frequentata e gli eventuali interessi culturali, a meno che non si scopra qualcosa che esula, in negativo, dalla norma, come nel caso che l'interrogato risulti in possesso di libri proibiti o dedito ad interessi e pratiche sospette (alchimia, magia, ecc.). Probabilmente tutti questi sacerdoti, considerati i loro studi di diritto, avevano frequentato prevalentemente, come i loro colleghi laici, le università italiane, soprattutto Padova e Bologna. Nessuno di loro (tranne forse fra Agostino) sembra invece essersi interessato allo studio della teologia o aver frequentato un seminario o un collegio religioso[28].

Inoltre i sei ecclesiastici sono tutti pievani (Antonio Binelli è titolare di un beneficio canonicale), mentre nessun sacerdote subordinato si dichiara in possesso di un titolo di studio superiore. Questo, da un lato, porta a credere che la laurea costituiva un titolo di preferenza per ottenere la collazione di un beneficio plebanale, dall'altro, la mancanza di sacerdoti con un alto livello di preparazione scolastica fra il basso clero curato, è una conferma ulteriore di una generale carenza di istruzione che ancora non registra segni di ripresa diffusa.

2. *Le biblioteche e i libri in uso*

Per quanto riguarda l'esame delle biblioteche personali del clero in cura d'anime i risultati della visita pastorale sono piuttosto deludenti: solo 24 biblioteche private vengono controllate e complessivamente 29 sacerdoti, pari al 13,5% del

[28] I seminari già esistenti data la scarsità di posti e la grande necessità di formare il clero locale non ammettevano i chierici provenienti da altre diocesi se non in casi molto particolari. Si deve però ricordare che esisteva già dal 1552 a Roma il Collegio germanico riservato ai chierici provenienti dall'area dell'Impero, frequentato anche da trentini, e nel 1562 era stato aperto ad Innsbruck un collegio di gesuiti: nessuno dei nostri sacerdoti sembra però averli frequentati. Sul Collegio germanico cfr. A. STEINHUBER, *Geschichte des Kollegiums*; P. SCHMIDT, *Das Collegium Germanicum*, con elenco alfabetico degli alunni alle pp. 217-346.

TAV. 1. *Sacerdoti in possesso di libri o di biblioteche personali*

Decanato	pievani	vicari	curati	cappellani	totale	%
Trento	2	1	–	–	3 (27)	–
Non e Sole	10	1	–	–	11 (58)	18,9
Giudicarie	3	1	3	4	11 (31)	35,4
Vallagarina	–	–	1	–	1 (67)	–
All'Adige	2	–	–	1	3 (31)	–
Totale	17	3	4	5	29 (214)	13,5

totale, risultano in possesso di libri oppure ne conoscono e utilizzano il contenuto nel loro ministero sacerdotale[29].

Le differenze fra zona e zona poi sono molto marcate e alcune commissioni visitali, in particolare quelle che si recano nel decanato di Trento e in quello della Vallagarina tralasciano del tutto l'esame di libri e biblioteche. L'unico decanato in cui l'accertamento è sufficientemente diffuso ed esteso non solamente ai pievani ma anche ad altre categorie di sacerdoti è quello delle Giudicarie; in questa zona il controllo interessa i libri di oltre un terzo del clero presente. Nelle valli di Non e di Sole invece i visitatori si interessano esclusivamente delle biblioteche dei pievani e ne controllano un buon numero (10 su un totale di 21 pievani corrisponde a circa la metà). Nella grande maggioranza dei casi comunque si possiedono notizie estremamente sintetiche; le formule ricorrenti sono le seguenti: «libri ammessi e approvati», «i

[29] Il controllo delle biblioteche personali avviene per i seguenti sacerdoti: Antonio de Gesti (S. Pietro-Trento), Tomaso Tomasini (Baselga del Bondone), Alberto Alberti (Denno), Camillo Vigani (Flavon), Marino Brazia (Tassullo), Ruffino (Arsio), Valerio Busetti (Sarnonico), Giovanni Paoli (Romeno), Baldessare Cometti (Dambel), Antonio Butarini (S. Sisinio), Tomaso Desiderati (Coredo), Giovanni Cristani (Smarano), Andrea Giordani (Spor), Eleuterio Targa e Pietro Gerardi (Rendena), Salatino Bellini (Tione), Uriciani e Francesco Eustachio Moscolini (Pieve di Bono), Lorenzo Belli e Battista Bellafonti (Condino), Giulio Baldini (Storo), Agostino Ferrari (Bondone), Vincenzo Curzi (Terragnolo), fra Agostino (monastero di S. Michele). A questi va aggiunto Alfonso Catanei, il quale non è in possesso di alcun libro.

libri sono trovati buoni e cattolici», oppure, in forma negativa, «visti i libri non se ne trova nessuno di eretico», «i libri non sono sospetti».

In nessun caso viene fornito il numero complessivo dei libri posseduti e una biblioteca ben fornita viene indicata sbrigativamente con la formula «satis copiosa», raramente vengono riportate indicazioni sugli autori e titoli, sul genere e sui contenuti delle opere. Evidentemente non è importante render conto degli interessi culturali dei sacerdoti o del loro patrimonio librario, bensì controllare anzitutto l'ortodossia dei testi e l'assenza di autori eretici o sospetti.

Una prova, sia pur indiretta, del fatto che la visita non fornisce una fotografia sufficientemente realistica e completa della realtà, si ricava dalla biblioteca di Giovanni Fazio, vicario parrocchiale di Pergine (diocesi di Feltre, principato di Trento) negli anni a cavallo della metà del secolo[30]. Per un certo periodo questo sacerdote aveva studiato logica e legge a Bologna, senza raggiungere, a quanto sembra, il grado dottorale. Nel 1563 era stato sottoposto a processo dal vescovo di Trento, dovendo rispondere di molte e gravi accuse prima fra tutte quella di sospetta eresia. Per questo motivo la sua biblioteca viene controllata dettagliatamente e viene compilato un inventario di tutti i suoi libri. Giovanni Fazio era in possesso di ben 70 opere quasi tutte di carattere teologico e religioso; piccola ma significativa la presenza di libri di altro argomento: filosofia, classici latini, medicina e erboristeria. Naturalmente non è possibile concludere, basandosi su un unico inventario[31], che il patrimonio librario posseduto dal vicario di Pergine fosse nella media, ma, considerato che ci troviamo in presenza di un semplice sacerdote – anche se istruito e amante, secondo la sua testimonianza, della cultura – la sua biblioteca forse non costituiva un'eccezione[32].

[30] V. ZANOLINI, *La biblioteca.*

[31] Un'indagine condotta negli archivi notarili e in particolare sui testamenti potrebbe fornire inventari di libri.

[32] Non esistono ancora molti studi sulla cultura del clero, in particolare

Tornando alla visita pastorale, 4 sacerdoti sono in possesso di molti libri o di una biblioteca abbastanza fornita: i pievani di Sarnonico e Smarano[33], Flavon e Denno[34], tutti titolari di pievi poste nel decanato delle valli di Non e di Sole[35]. Se si tiene presente che fra questi solo Alberto Alberti, pievano di Denno, è laureato mentre gli altri non risultano in possesso di titoli dottorali, si può dedurre non esistere necessariamente una stretta correlazione fra titolo di studio e patrimonio librario. D'altro lato non è detto che i libri fossero effettivamente letti o che costituissero la base per l'azione pastorale, anzi: l'esame successivo atto ad accertare l'effettiva conoscenza delle formule sacramentali, dell'officio divino,

sulle biblioteche e il patrimonio librario. Qualche esempio in comparazione: ad Abbiategrasso (diocesi di Milano) alla fine del Cinquecento, risulta che la media di libri posseduti si aggirava sui 28 libri, con un numero massimo di 71 appartenenti al prevosto e un minimo di 7 di un semplice cappellano mercenario: A. TURCHINI, *Il parroco istruito*, p. 94; nella campagna della diocesi di Rimini, invece, negli anni corrispondenti alla visita pastorale Madruzzo il patrimonio librario di 34 preti si aggirava su una media di circa 15 libri a testa, mentre il 50% delle parrocchie della città possedeva un numero di libri variabile da un minimo di 22 a un massimo di 225: A. TURCHINI, *Clero e fedeli*, pp. 94-96. Nella diocesi di Brescia la visita del vescovo Bollani (1565-1567) registra la presenza di numerose biblioteche (35% delle parrocchie) con una dislocazione prevalente nella zona più ricca della pianura, ma erano scarsamente dotate (presenza media di non più di tre testi): D. MONTANARI, *Disciplinamento*, p. 124; il parroco di Torre del Fondo (ducati estensi) nel 1603, possedeva più di un centinaio di libri, un numero che lui stesso considerava eccezionale: A. PROSPERI, *Le istituzioni ecclesiastiche*, p. 162; A. PROSPERI, *Intellettuali*, in C. VIVANTI (ed), *Intellettuali*, pp. 230-231.

[33] In questo caso il verbalizzante si limita a notare che i libri dei due pievani sono molti ma non fornisce alcun elenco.

[34] Il pievano di Flavon dice di avere molti libri: la *Summa Armilla*, il *Rationale divinorum officiorum*, il vecchio e nuovo Testamento, il Concilio, il Catechismo romano e molti altri: AV III, f. 47v. Il pievano di Denno ha molti libri in particolare la *Summa Angelica*, l'opera di S. Agostino e di S. Tommaso e molti altri: AV III, f. 7r.

[35] Anche il «dottore», pievano di Calavino, Odorico Donati aveva con ogni probabilità, una biblioteca della quale non conosciamo la consistenza ma solo la presenza di un'opera, *L'Etica Nicomachea* di Aristotele, che non viene mai segnalata in altre biblioteche sacerdotali: A. GONZO, *Gli incunaboli*, p. 9, n. 11 e p. 246.

dei doveri del sacerdote rivela – si vedrà meglio in seguito – come spesso esistesse una notevole discrepanza fra conoscenza teorica e pratica pastorale (a sfavore di quest'ultima) e come anche i possessori dei libri necessari all'officio ignorassero spesso anche le più semplici regole, ad esempio sull'amministrazione dei sacramenti. Il pievano di Denno, già più volte citato come esempio negativo, pur essendo laureato ed avendo una delle biblioteche meglio fornite, per battezzare usa una formula non approvata, ignora la formula dell'assoluzione, e sul sacramento della penitenza risponde «male admodum», non possiede e non legge il messale. Questa ignoranza dei «ferri del mestiere» è peraltro priva di conseguenze, al momento, perché Alberto Alberti non era solito usarli: infatti di norma delegava sia la celebrazione degli offici divini che l'amministrazione dei sacramenti ai propri cappellani[36].

Solo il curato di Sopracqua, citando i documenti e i libri dai quali attinge la sua preparazione e sui quali regola la propria azione pastorale, dimostra di aver tratto profitto dalle sue letture:

«Dimandato quanti patrini admette nel batesimo, rispuose un solo, overo uno et una segondo il Concilio Tridentino. ... Interrogato qual forma usi nel udire le confessioni, rispuose che usa il modo et forma che ha visto, si come monstrano le summe Antonina, Angelica, et le altre approbate summe. ... Interrogato se conosce et assolve nelli casi reservati, rispuose che serva le costitutioni synodali, et anco le altre bolle, ut in Coena domini, come si conviene. ... Interrogato qual modo tiene nel administrare il santo sacramento del matrimonio rispuose usare la debita forma secondo il sacro Concilio Tridentino»[37].

I testi presenti nelle biblioteche sacerdotali e registrati dal notaio della visita si possono ricavare dal prospetto che segue:

[36] AV III, f. 7v-9v.

[37] AV V, f. 18r-19r.

Elenco dei libri posseduti o usati dal clero (citati nella visita pastorale)

Vecchio e nuovo Testamento (1)*
Decreti del Concilio (1)*
Costituzioni sinodali (1)*
Bolla *In Coena Domini* (1)
Catechismo Romano (2)*
Rationale divinorum officiorum del Durando (1)*
Rituale Romano (1)*
Rituale del Bollani (3)
Rituale di Bressanone (1)
Rituale di Salisburgo (1)
Rituale vicentino (1)
Breviario di Salisburgo (1)
Opera di S. Agostino (1)
Opera di S. Tomaso (1)
Raccolta di omelie del Lantana (1)
Esposizione dei vangeli (Carthusiano?) (1)*
«Expositione Erasmi in evangelia»
«Versiones» di Ecolampadio delle omelie di Grisostomo e Cirillo (1)
Summa Antonina (2)
Summa Angelica (2)*
Summa Armilla (2)*
Summe sulla confessione non meglio specificate (1)

[Con * sono contrassegnate le opere consigliate anche dal vescovo. Fra parentesi copie segnalate dagli atti di visita].

La Bibbia è posseduta solamente dal pievano di Flavon[38], allo stesso modo sono poco diffuse anche le grandi opere dei padri della chiesa: S. Agostino e S. Tommaso infatti compaiono solo nella biblioteca del pievano di Denno, senza che venga specificato di quali opere si tratti, mentre il teologo del monastero di S. Michele, fra Agostino, possiede le omelie di Grisostomo e Cirillo nella «versione» di Ecolampadio[39]. I visitatori sembrano semplicemente prenderne atto, non chiedono all'interessato di giustificare il possesso di un'opera chiaramente condannata, né si segnalano contromisure a suo carico. Certamente però la presenza nella

[38] AV III. f. 47v. Per i libri posseduti e suggeriti ai sacerdoti dal vescovo Madruzzo cfr. le brevi note contenute in I. ROGGER, *Il governo spirituale*, p. 196 n. 1.

[39] AV IV, f. 269r.

sua biblioteca personale di un testo dell'Ecolampadio non sarà indifferente nella valutazione successiva, giocando un certo peso nel far decidere al vicario generale l'allontanamento del frate dal monastero[40]. Il pievano di Giovo, fra tanti libri «satis boni» tiene anche una parafrasi ai vangeli di Erasmo, un'opera sicuramente non approvata[41].

Se si dovessero individuare i sacerdoti eretici o poco ortodossi in base ai titoli dei libri posseduti, si dovrebbe concludere che il clero trentino manifestava una adesione pressoché assoluta alla chiesa cattolica e ai suoi dogmi; è più facile pensare però che i sacerdoti non fossero così sprovveduti da lasciare ai visitatori il libero accesso a libri in loro possesso considerati eretici o anche solo sospetti, ben coscienti dei rischi ai quali potevano andare incontro[42]. Dal momento che la circolazione di libri vietati era clandestina è presumibile che la visita pastorale non costituisca, in questo caso, il mezzo più adatto per accertare e quantificare il fenomeno[43]. Nessuna biblioteca, inoltre, è provvista dell'*Index* dei libri proibiti perciò, il vescovo trova conveniente inserirlo nell'elenco delle opere necessarie ai sacerdoti in cura d'anime anche come misura precauzionale onde evitare che si facesse

[40] Lettera del vicario generale Silvio a Prato inviata al preposito del monastero di S. Michele nel novembre 1581, cfr. ACATn, *Vicariatus in spiritualibus*, f. 53r.

[41] AV IV, f. 318r: «Deinde inspecti fuerunt libri domini plebani qui satis boni sunt approbati, eo excepto quod habebat expositionem Erasmi in evangelia». Sulla diffusione dell'opera di Erasmo in Italia cfr. S. SEIDEL MENCHI, *Erasmo*.

[42] Il concilio di Trento aveva previsto l'anatema e pene pecunarie a chi deteneva libri sacri non esaminati e approvati dall'ordinario: *COD*, sess. IV, 8 aprile 1546. Il possesso di libri eretici, se accompagnato dall'accusa di eresia, portava in ogni caso al processo e, se l'accusa era suffragata da testimonianze, anche alla pena di morte.

[43] Nella diocesi di Feltre, il parroco di Grigno, Antonio Fontana, è trovato in possesso di libri proibiti nella visita del vicario vescovile di Feltre Angelo Peruzzi effettuata nel 1559; nella visita del 1571, invece, vengono scoperti libri eretici nella biblioteca di Gerolamo de Ferrari, vicario di Borgo Valsugana: le parrocchie di Grigno e di Borgo Valsugana erano sottoposte alla diocesi di Feltre: V. ZANOLINI, *Spigolature*.

appello alla buona fede o ignoranza al riguardo di opere proibite eventualmente trovate in loro possesso[44].

Le raccolte di omelie, uno dei generi letterari più diffusi e in via di crescente utilizzazione da parte dei sacerdoti, sono pochissimo presenti; solo le omelie del carmelitano Lantana risultano conosciute e sfruttate nella predicazione da parte del pievano di S. Maria Maggiore in Trento[45].

Non deve stupire invece la mancanza pressoché assoluta di due testi normativi considerati obbligatori e insostituibili nell'esercizio del ministero sacerdotale: i decreti del concilio di Trento e le costituzioni sinodali; mentre i decreti erano già editi da più di un decennio – la prima edizione ufficiale risaliva al 1564 ad opera di Paolo Manuzio[46] – le costituzioni sinodali ancora in vigore nella diocesi erano quelle del vescovo Bernardo Clesio, edite per l'ultima volta nel 1548[47]. Solo il pievano di Flavon può mostrare i decreti del concilio, mentre il curato di Sopracqua conosce, ma forse non possie-

[44] AV II, f. 61v. Sui vari *Indici dei libri proibiti* è ancora fondamentale l'opera di F.H. REUSCH, *Index*.

[45] AV II, f. 83r. Bartolomeo Lantana di Gardumo, diocesi di Trento, carmelitano, predicatore. Delle sue prediche si ricorda un'edizione in latino del 1584 a Venezia, le stesse furono tradotte e stampate nel 1608: F. AMBROSI, *Scrittori*, pp. 31-32.

[46] *Canones et decreta sacrosancti oecumenici et generalis Concilii Tridentini sub Paulo III, Iulio III, Pio IIII, pontefícibus max.*, Romae, apud Paulum Manutium, Aldi F., MDLXIIII. Un esemplare di questa edizione con le correzioni autografe di Angelo Massarelli, segretario conciliare, faceva parte, probabilmente, dell'antico fondo della biblioteca di S. Maria Maggiore di Trento ed è ora conservato presso il museo diocesano; cfr. A. GONZO, *Gli incunaboli*, pp. XVII-XVIII, XXIX, 58, n. 81; G.B. ZANELLA, *S. Maria*, p. 35. I decreti del concilio erano stati editi ma esisteva il divieto assoluto di interpretazione o commento individuale o di scuola agli stessi decreti così come era stata proibita l'edizione degli *Acta* e di ogni storia ufficiale o ufficiosa del concilio. Su questo argomento e sulle sue implicazioni cfr., in particolare, P. PRODI, *Note sulla genesi*.

[47] Bisogna tener conto anche della circolazione in forma manoscritta; quindi molti sacerdoti potevano essere in possesso di una copia delle costituzioni. Sulle edizioni delle costituzioni clesiane cfr. *Libri di B. Clesio*, p. 143, nn. 298, 299; G. CRISTOFORETTI, *La visita pastorale*, p. 59.

de, le costituzioni sinodali[48]. Anche il Catechismo Romano, stampato nel 1566 e destinato a diventare fondamentale nella preparazione e attività di ogni sacerdote post-tridentino[49], per il momento non ha ancora ottenuto un particolare successo presso il clero trentino, anche perché l'insegnamento della dottrina cristiana è un'attività svolta da una minoranza di sacerdoti. Questo testo è presente solo nella biblioteca dei pievani di Flavon e di S. Pietro in Trento, ma nessuno dei due, a quanto risulta dai verbali, sembra utilizzarlo anche per l'insegnamento.

Non può sfuggire la completa assenza dall'elenco, di libri di letteratura, di filosofia e così via, in una parola di testi propri della cultura laica e secolare. Pur tenendo conto del fatto che, nella seconda metà del Cinquecento, la circolazione e gli scambi fra cultura laica e cultura ecclesiastica avevano subìto un brusco rallentamento e una chiusura dovuta all'instaurarsi, in seno alla gerarchia ecclesiastica, di una «cultura del sospetto» particolarmente grave nei confronti del «mondo»[50], la scarsità dei titoli deve però mettere in guardia dal ritenere che quella presentata dalla visita fosse la realtà di fatto. I visitatori operano, con ogni probabilità, una scelta e una selezione *a priori*, determinata dalla loro cultura e dalla percezione del loro compito: l'elenco delle opere, in questo caso, più che dare una visione esatta della consistenza delle biblioteche o delle letture preferite dai sacerdoti, fornisce il quadro delle opere considerate fondamentali dagli stessi visitatori o di quelle così diffuse e largamente utilizzate da venire immediatamente riconosciute prima di altre. Forse questo spiega come nell'elenco siano così preponderanti due generi di libri di uso comune destinati ad insegnare le regole

[48] AV III, f. 47v e AV V, f. 18r.

[49] Sul catechismo romano e la diffusione dei catechismi cfr. P. PASCHINI, *Cinquecento romano*, p. 283; A. BIONDI, *Aspetti della cultura*, in C. VIVANTI (ed), *Intellettuali*, pp. 277-286; A. PROSPERI, *Intellettuali*, in C. VIVANTI (ed), *Intellettuali*, pp. 244-252; P. BRAIDO, *Lineamenti*, pp. 66-74; G. BELLINGER, *Der Catechismus*.

[50] A. ROTONDÒ, *La censura ecclesiastica*; A. PROSPERI, *Le istituzioni ecclesiastiche*, pp. 162-163; J. DELUMEAU, *Le pèché et la peur*.

base del «mestiere sacerdotale»: *Summae* e *Rituali sacramentorum*. Le *Summae*, manuali per la confessione e raccolte di «casi di coscienza», avevano avuto, a partire soprattutto dal XV secolo, una enorme diffusione editoriale e una importanza via via crescente che andava di pari passo con il ruolo fondamentale che veniva assumendo, all'interno dei compiti sacerdotali, la pratica di amministrare la confessione. Domenicani, francescani e gesuiti, in particolare, si erano distinti nella redazione di queste opere per i confessori in un'ottica pastorale e pratica che privilegiava la semplicità e la chiarezza espositiva; gli argomenti erano perciò disposti in ordine alfabetico, e la materia era articolata in *interrogationes* del confessore al penitente[51]. Le *Summae* che avevano riscosso più successo anche presso i sacerdoti trentini erano state edite alla fine del '400 e nella prima metà del '500, per essere poi ristampate in numerosissime edizioni in latino e volgare, costantemente raccomandate dai vescovi per tutto il secolo XVI. Si trattava in particolare della *Summa Antonina* del vescovo domenicano S. Antonino di Firenze (1389-1459), della *Summa Angelica* del minorita Angelo da Chiavasso (1410ca-1495)[52] e della più recente ma non meno diffusa *Aurea Armilla* uscita a Piacenza nel 1549 ad opera dell'inquisitore domenicano Bartolomeo Fumi[53].

Anche Madruzzo non tralascia mai di indicare e consigliare, fra i testi per il clero ritenuti fondamentali, le *Summae* già considerate (con l'eccezione dell'*Antonina*) aggiungendovi anche la *Summa Silvestrina* che seguiva l'impostazione tradi-

[51] Sulla manualistica per i confessori e le *Summae* cfr. in particolare, P. MICHAUD QUANTIN, *Sommes*; R. RUSCONI, *Dal pulpito al confessionale*, in P. PRODI - P. JOHANEK (edd), *Strutture ecclesiastiche*; A. PROSPERI, *Di alcuni testi*; M. TURRINI, *La coscienza*; Z. ZAFARANA, *Cura pastorale*, in *Pievi e parrocchie*, I.

[52] Per la *Summa de casibus conscientiae* del francescano Angelo Carleto da Chivasso cfr. P. MICHAUD QUANTIN, *Sommes*, pp. 99-101; R. RUSCONI, *Dal pulpito*, pp. 299-300; A. PROSPERI, *Di alcuni testi*, p. 144, n. 2; M. TURRINI, *La coscienza*, pp. 69, n. 12, pp. 76-78; per le edizioni della *Summa Angelica* cfr. M. TURRINI, *La coscienza*, pp. 336-339.

[53] Per la *Summa Armilla* o *Aurea Armilla*, cfr. A. PROSPERI, *Di alcuni testi*, pp. 162-163; M. TURRINI, *La coscienza*, pp. 97-98.

zionale, edita nel 1514 ad opera del domenicano Silvestro Mazzolini da Prierio[54]. Lascia inoltre al suo clero la possibilità di scegliere altre *Summae* e Metodi per la confessione fra i numerosissimi testi pubblicati nella prima metà del secolo[55]. Si può presumere, per quanto non sia mai esplicitamente indicata, che il vescovo si riferisse in particolare alla *Summula de peccatis* di Tommaso de Vio detto il Caetano, generale dell'ordine domenicano, vescovo di Palermo e poi di Gaeta, pubblicata a Roma nel 1525[56]. La sua teologia era conosciuta e tenuta in grande considerazione anche dai visitatori, dal momento che la sua opinione sul modo di celebrare gli offici divini viene citata in occasione della visita al sacerdote Giovanni Battista Job altarista in duomo[57]. Un'altra opera per i confessori che rivestirà grande importanza, stampata in numerose edizioni anche nella diocesi di Trento, sarà la *Summula casus conscientiae singulari brevitate atque facilitate* del domenicano Sebastiano Cattaneo di Milano, lettore e maestro di teologia a Bolzano al tempo della visita Madruzzo, in seguito vescovo di Chiemsee (diocesi suffraganea di Salisburgo), suffraganeo e vicario generale del vescovo di Salisburgo Wolf Dietrich von Raitenau e dal 1596 suffraganeo del successore di Ludovico, Carlo Madruzzo[58].

[54] Sulla *Summa Silvestrina* cfr. M. TURRINI, *La coscienza*, p. 85; R. RUSCONI, *Dal pulpito*, p. 300; P. MICHAUD QUANTIN, *Sommes*, pp. 101-103.

[55] Le *Summae*, considerate indispensabili per ogni ordine di sacerdoti, compaiono in tutti gli elenchi di libri proposti dal cardinale Madruzzo: AV II, f. 61v; AV II, f. 59r-v; AV. II, f. 90r-v; BCTn, *AMC*, «Acta originalia», «Admonitio ad omnes parochos» in appendice.

[56] Il Caetano (o Caietano) fu teologo illustre e pubblicò anche un commento alla *Summa theologica* di S. Tommaso: P. MICHAUD QUANTIN, *Sommes*, pp. 104-106; M. TURRINI, *La coscienza*, p. 85.

[57] AV II, f. 34r: «...Monitus tamen est in eis divinis officiis in choro maxime et ecclesiae imprimis silentium servet, cum ex opinione Gaietani, officium ex industria interrumpitur, a principio esset illud repetendum».

[58] Su Sebastiano Cattaneo cfr. S. WEBER, *I vescovi suffraganei*, pp. 128-130; H. PAARHAMMER, *Wolf Dietrichs*. La *Summa* del Cattaneo ebbe numerose edizioni (Padova, Trento, Brescia) ma non è stato possibile accertare con sicurezza in quale anno venne stampata per la prima volta;

Il libro più diffuso rimane però sicuramente il *Rituale*, contenente le formule e le regole per l'amministrazione dei sacramenti. Molti vescovi del post-concilio, preoccupati della diversità dei riti e dell'anarchia regnante nell'amministrazione dei sacramenti, avevano provveduto alla redazione di *Rituali* ad uso del loro clero diocesano, in attesa della pubblicazione di quello romano che avrebbe dovuto uniformare e definire la materia, ma la cui stesura aveva subito contrattempi e ritardi[59]. I sacerdoti, quindi, indirizzavano la scelta verso il testo edito nella diocesi di provenienza o verso quello redatto nella madre lingua. Perciò nella parte tedesca della diocesi era diffuso il rituale di Salisburgo, o quello di Bressanone entrambi in tedesco[60], mentre, ad esempio, il curato di Terragnolo aveva portato con sé, da Vicenza, il rituale in uso in quella diocesi. Fra tutti sembra aver ottenuto grande successo e diffusione, in particolare nel decanato delle Giudicarie, quello pubblicato dal vescovo di Brescia Domenico Bollani nel 1570[61]. In molte pievi della diocesi, inoltre, i visitatori trovano fra i libri liturgici conservati in sacrestia o in chiesa, vecchi rituali ancora in uso di cui non si chiarisce né l'origine né la provenienza. Fra questi viene

l'edizione più antica segnalata da M. Turrini, è quella stampata a Padova nel 1586; a Trento venne stampata per la prima volta nel 1592 e successivamente riedita nel 1600 e 1603: cfr. M. TURRINI, *La coscienza*, pp. 401-402; I. ROGGER, *Il governo spirituale*, p. 181; S. WEBER, *I vescovi suffraganei*, pp. 129-130; A. CHEMELLI, *Trento*, p. 528. Altre *Summae* a larga diffusione erano: *Il Confessionale* del teologo bavarese Martin Eisengrein (†1578) e il *Breve directorium ad confessarii ac confitentis munus rite obeundum* del gesuita Jean Polanco, pubblicato a Roma nel 1554 e più volte riedito: cfr. M. TURRINI, *La coscienza*, p. 68; A. PROSPERI, *Di alcuni testi*, p. 162; I. ROGGER, *Il governo spirituale*, p. 196 n. 1.

59 A proposito del ritardo nella stesura del *Rituale romano* cfr. H. JEDIN, *Il concilio di Trento*.

60 Il rituale di Bressanone era usato dal pievano di Salorno (AV IV, f. 290r) mentre il pievano di Magrè usava quello di Salisburgo (AV IV, f. 307v). Nel monastero di S. Michele, inoltre, si usava il breviario di Salisburgo, come dichiara lo stesso preposito: AV IV, f. 262v.

61 Il *Rituale sacramentorum secundum Romanam Ecclesiam* pubblicato a Brescia nel 1570 è usato da Bernardino Ferrari (Sopracqua), da Uriciani (Pieve di Bono) e da Agostino Ferrari (Bondone).

segnalato l'antico *Rituale di S. Vigilio* conservato nella chiesa di S. Bernardino in val di Rabbi, ancora utilizzato dai sacerdoti del luogo[62].

Ludovico Madruzzo ed i suoi collaboratori, nel corso della visita pastorale, prendono atto di questa realtà diversificata ma tendono al raggiungimento di una maggiore uniformità nei riti e nelle formule sacramentali: il primo passo in questa direzione consiste dunque nel discriminare e nel scegliere fra i vari testi presenti sul mercato e utilizzati dal clero. Il *Rituale* del Bollani sembra rispondere ai requisiti richiesti così viene consigliato, ad esempio, a Bernardino Ferrari, curato di Sopracqua[63]; quello di Bressanone, invece, non trova consensi sicché i visitatori, al pievano di Salorno, ordinano di comprare e utilizzare quello romano[64]. Ugualmente non approvato e da sostituire è l'antico rituale di S. Vigilio. Il testo consigliato e imposto ai sacerdoti, poi inserito in alcuni (non tutti) elenchi di libri indispensabili rimane comunque quello romano[65]. Qualche anno dopo, nel 1583, l'obiettivo dell'uniformità e omogeneità dei riti viene raggiunto, almeno nelle intenzioni, con la pubblicazione del *Rituale sacramentorum ex Romanae Ecclesiae Ritu* ad uso del clero tridentino[66].

[62] AV III, f. 101r-102v. Sul Rituale di S. Vigilio non sono state trovate indicazioni ulteriori; per i libri liturgici della chiesa di Trento, ma relativi al medioevo, cfr. F. DELL'ORO - H. ROGGER (edd), *Monumenta liturgica*.

[63] «Che usi il Rituale romano, osia del Bolani di Brescia così nel batteggiare le creature, come nelli matrimoni, et visitare delli infermi»: AV V, f. 35r.

[64] AV IV, f. 290r.

[65] Rientra nell'elenco dei libri per i cappellani e altaristi del duomo (AV II, f. 61v), ma non in quello per i pievani e sacerdoti in cura d'anime (AV II, f. 90r-v). Il vescovo aveva già in progetto un nuovo Rituale per la diocesi di Trento e quindi preferiva attendere che fosse disponibile per diffonderlo fra il clero.

[66] *Rituale sacramentorum ex Romanae Ecclesiae Ritu Ill.mi ac R.mi D. Ludovici Madrutii ... iussu impressum ad usum suae ecclesiae*, Brixiae, apud Vincentium Sabbium, MDLXXXIII. Il *Rituale romanum* di Paolo V (1614) sarà stampato a Trento da Licino Ambrosio nel 1619.

II. ESAME DELLA PREPARAZIONE CULTURALE E SACERDOTALE

1. *I questionari*

Prima di considerare le iniziative messe in atto dal vescovo per migliorare la qualità culturale e sacerdotale del proprio clero è necessario verificare, assieme ai visitatori vescovili, la preparazione dei sacerdoti interrogati. Normalmente l'esame era centrato, in primo luogo, sull'accertamento delle conoscenze necessarie per l'amministrazione dei sacramenti. La formula generica ricorrente con maggior frequenza nei verbali è la seguente: «Interrogato riguardo all'amministrazione dei sacramenti risponde ...», seguita da un giudizio sintetico, positivo, negativo o intermedio, atto a formulare un parere globale sull'esaminato, tenendo conto di molteplici e non omogenei elementi quali il livello di preparazione teorica, le qualità intellettuali, la diligenza o la capacità pratica nello svolgere l'ufficio sacerdotale[67]. La laconicità dei verbali rende complesso comprendere pienamente il concreto dispiegarsi dell'esame, i suoi contenuti specifici, il livello minimo di preparazione richiesto. La visita al vice pievano di Rendena fornisce alcuni elementi generali di valutazione; nell'interrogatorio si insiste sulla «*sufficientia* et *practica* sacramentorum» e sugli altri compiti spettanti al sacerdote, soprattutto sui sacramenti del battesimo, dell'eucarestia, della confessione, dell'estrema unzione e, inoltre, «de ordine praedicandi e audiendi confessiones»[68]. Altre domande ricorrono in misura molto minore: riguardano la conoscenza del canone della messa e delle altre cerimonie, il modo e i temi della predicazione[69].

[67] Il volume II degli atti visitali è anche per questo aspetto il più sintetico. Molto più curati e interessanti per la ricchezza di notizie sono invece il volume V (Giudicarie) e il volume IV (parte tedesca e mistilingue della diocesi).

[68] AV V, f. 4v-5r.

[69] Si riportano, a titolo d'esempio, le domande generali che vengono poste nella visita: interrogato sulla «sufficientia» nell'amministrare i sacramenti; interrogato in generale sull'amministrazione dei sacramenti;

I sacramenti, dunque, sono al centro dell'esame: se ne indaga la conoscenza teorica e l'applicazione pratica, tenendo conto di tre momenti: *materia, forma, modus ministrandi.* I visitatori di solito operano una chiara distinzione (teoria e pratica) nella formulazione delle domande e nella successiva valutazione del sacerdote. Solo quando si trovano alla presenza di personale qualificato come il pievano di Tione Salatino Bellini, dottore, l'impostazione dell'esame non verte tanto sulla «doctrina», data per scontata, quanto sul comportamento pratico tenuto nell'amministrazione dei sacramenti oltreché «de vita et moribus» dello stesso[70]. Ma si tratta di un'eccezione. Con il curato di Storo, Giulio Baldini – non dissimile da molti suoi colleghi – si verifica appieno il valore della distinzione fra «doctrina» e «modus ministrandi», poiché ad una conoscenza teorica dei sacramenti non corrisponde la capacità e l'esperienza nell'amministrarli tanto che viene giudicato «mediocriter peritus»[71].

L'esame teorico, prendendo probabilmente spunto dall'impostazione del rituale e del catechismo, si basava sulla verifica della padronanza delle nozioni teologico-dogmatiche di base, sui sacramenti in generale e in particolare, con una preponderanza riservata alla confessione e al battesimo. Una volta superato questo primo scoglio, al sacerdote si richiedeva la dimostrazione di possedere una certa «padronanza del mestiere»: conoscenza dei doveri imposti dal ruolo, adozione corretta delle formule sacramentali e dei riti dell'officio divino, accuratezza e giusta importanza attribuita al ceri-

sulla conoscenza e sul modo di amministrare i sacramenti e predicare, fu trovato ...; interrogato sull'amministrazione dei sacramenti e sulla celebrazione della messa; sull'amministrazione dei sacramenti, in che modo e quanto spesso li amministra; sull'amministrazione dei sacramenti e sull'ufficio del sacerdote; interrogato sulla recita dell'officio e sulla celebrazione della messa; viene interrogato su molte cose e soprattutto sui sacramenti; sulla diligenza e capacità nell'amministrare i sacramenti; che differenza vi è fra i sacramenti della nuova e vecchia legge.

[70] AV V, f. 63r.

[71] La distinzione fra «doctrina» e pratica si trova anche per i seguenti sacerdoti: Arnoldo Blome, Valerio Busetti, Marino Brazia, Simone Busetti, Eleuterio Targa, Giovanni Spina e altri.

moniale e al decoro nel culto, conoscenza dei limiti imposti al proprio ministero e alle proprie competenze (come il rispetto del divieto di assolvere i casi riservati al vescovo), capacità pratica di risolvere situazioni particolari e «casi di coscienza» verificatisi nel corso dell'esercizio pastorale e sacerdotale.

Teoria e pratica, naturalmente, non sono mai due aspetti astrattamente separati. L'obiettivo finale rimane pur sempre quello di stabilire l'idoneità alla cura d'anime, la quale, a volte, può coesistere anche con una certa ignoranza. Sicché, verificato il basso livello delle risposte di molti sacerdoti e la diffusa impreparazione di base, l'esame si trasforma spesso in lezione e in veloce insegnamento catechetico, quasi un «ripasso» tenuto dai visitatori, con la speranza di colmare, almeno momentaneamente, le lacune più vistose[72].

Non è prevista invece una vera e propria verifica della conoscenza della lingua latina: si pone nelle mani dei vari ecclesiastici il rituale per appurare, con la lettura, se la pronuncia delle formule di rito fosse sufficientemente corretta e priva di gravi errori e se il sacerdote comprendesse, almeno nei termini generali, il contenuto del testo. Si vuole infatti evitare di trovare un altro Antonio Negrini, beneficiato ad Arsio, il quale recita la formula dell'assoluzione e del battesimo ma ne ignora il significato[73].

Nella valutazione del clero importanza fondamentale è attribuita alla confessione. Le domande poste sono molto numerose e puntuali[74], le risposte vengono vagliate con particola-

[72] In questo modo i visitatori si comportano nei confronti di fra Gerolamo, responsabile della cura d'anime a S. Michele: interrogato sul comportamento tenuto nel celebrare i matrimoni e sull'utilizzazione della forma introdotta dal concilio di Trento, ritrovato «satis incpte», viene adeguatamente istruito. Esame di fra Gerolamo: AV IV, f. 266r-267r.

[73] AV III, f. 219r.

[74] Questionario sulla confessione desunto dagli atti visitali: formula dell'assoluzione; parti in cui si divide il sacramento della confessione; quali sono i peccati principali; se nell'udire le confessioni usa il *Rituale romano*; modo di ascoltare le confessioni (se interroga e quali domande rivol-

re cura, e le raccomandazioni diventano più frequenti e pressanti quando si riscontra ignoranza. L'importanza e il valore attribuiti al sacramento sono condensati in questa breve ammonizione rivolta dai visitatori ad un sacerdote operante a Taio:

«... et imprimis studeat, et totis viribus incumbat studio sacrarum librarum et praesertim sacramentorum et praesertim sacramento poenitentiae, ne dum confitentem quaerit absolvere, se et illum liget et illos et perditionem detrudat»[75].

Non dimentichi dunque il sacerdote che, essendogli affidata la salvezza o la dannazione eterna dei parrocchiani, non può essere ignorante né delle basi teologiche del sacramento né della sua importanza nell'economia della salvezza. Allo stesso modo conosca e rispetti con ogni cura il *modus confitendi* nell'interrogazione, nell'ascolto, e nella successiva assoluzione del peccatore; garantisca le condizioni ideali della confessione, rispetti la riservatezza ma senza dar adito a pettegolezzi e sospetti (uso della sede confessionale e divieto assoluto di confessare donne in sacrestia o in canonica), e l'onore e decoro necessari nell'amministrazione (uso di cotta e stola nell'ascolto delle confessioni).

Anche le domande sul battesimo sono piuttosto diffuse, per quanto meno numerose[76]; oltre le solite e tradizionali di tipo

ge al penitente); se assume informazioni sulla giurisdizione del confessato; se si informa che il penitente non sia legato dal vincolo della scomunica; (nella parte tedesca della diocesi) se è in uso la confessione generale, se confessa *in generale* o *in particolare*; se permette ai parrocchiani di accostarsi all'eucarestia subito dopo essersi confessati; se conosce e assolve i casi riservati previsti nella diocesi di Trento, come si comporta nei casi di coscienza, in particolare se deve confessare un avaro o un adultero; comportamento tenuto nel caso si fosse presentata una donna o un uomo che avesse contratto matrimonio in grado proibito; se porta cotta e stola quando confessa, in quale luogo ascolta le confessioni; se in chiesa esiste la sede confessionale.

[75] AV III, f. 350r.

[76] Questionario sul battesimo: formula del battesimo, modo e forma della celebrazione, se usa la formula condizionale (battesimo *sub conditione*), se interroga diligentemente le ostetriche sulle formule battesimali

catechetico (modo e forma dell'amministrazione, formula usata ecc.), si intende giungere, in particolare, all'accertamento della conoscenza delle nuove norme elaborate dal concilio: controllo delle ostetriche, numero di padrini ammessi, introduzione, aggiornamento e buona tenuta del registro dei battezzati.

Anche nel caso del matrimonio[77] si controlla l'efficienza del sacerdote nel mantenere in ordine il registro apposito verificandone l'aggiornamento sulla base delle norme introdotte dal concilio; ma essendo persistenti fra i fedeli gli «abusi» e le tradizioni condannate dalla chiesa: matrimoni clandestini, rapporti prematrimoniali e concubinato, promesse di matrimonio private spesso non rispettate, i curatori d'anime sono invitati ad assumere, nei confronti dei parrocchiani, l'impegno ad istruirli ed informarli su leggi e divieti per la celebrazione del sacramento.

La comunione agli infermi e l'estrema unzione sono, infine, due sacramenti ritenuti essenziali perché implicano, come la confessione, il dovere fondamentale del sacerdote di garantire il trapasso cristiano e la salvezza eterna. Tralasciati dunque gli aspetti teorici, ci si concentra sul comportamento pastorale, sulla diligenza e assiduità sacerdotale: una delle domande più comuni, infatti, estesa anche ai parrocchiani, intende verificare se qualcuno sia stato lasciato morire senza il giusto e doveroso conforto sacramentale. È curato il cerimoniale: sia la comunione che l'estrema unzione infatti devono essere portati agli infermi con la necessaria pubblicità (suono delle

usate, se amministra il sacramento in chiesa o in altro luogo e a tempo debito, quale Rituale usa nell'amministrazione del battesimo, numero dei padrini ammessi, «se cerca padrini confessati e comunicati prima di tenere la creatura a battesimo», se possiede e tiene aggiornato il libro dei battezzati con nome e cognome del neonato e dei padrini.

[77] Questionario utilizzato per il sacramento del matrimonio: qual è la parte essenziale nel sacramento del matrimonio; *modus ministrandi*; se usa la forma introdotta dal concilio di Trento; se e in quale maniera pubblica i contratti di matrimonio; se legge spesso (ai parrocchiani) e rende pubblico il decreto sul matrimonio del concilio di Trento; se ha e mantiene in ordine il registro dei matrimoni.

campane, torce, ecc.) e riverenza (croce davanti al sacerdote, piccola processione di fedeli, acqua benedetta, ornamenti)[78]. Lo scopo perseguito è la reintroduzione, soprattutto nella parte tedesca della diocesi, del sacramento dell'estrema unzione che, a quanto emerge dagli atti, poco richiesto dai parrocchiani, era trascurato dagli stessi sacerdoti[79].

I visitatori sono piuttosto severi nell'accertamento della precisione e correttezza delle formule sacramentali e attenti contemporaneamente al loro uso improprio o all'utilizzo di formulari vecchi e non più approvati. Il caso più comune, da questo punto di vista, riguarda la pratica del battesimo amministrato *sub conditione*, usando cioè la formula: se sei battezzato io non ti battezzo, se non lo sei io ti battezzo. L'usanza, ancora diffusissima, si basava sul fatto che spesso l'ostetrica, temendo la morte del bambino appena nato, impartiva il battesimo; successivamente, se il neonato sopravviveva, i genitori intraprendevano il viaggio, spesso lungo e pericoloso, alla chiesa plebanale per il battesimo «ufficiale». La pratica viene recisamente condannata perché tendeva a sminuire tanto il sacramento in se stesso quanto la funzione assegnata al clero. I sacerdoti usino la formula condizionale solamente nei casi in cui esiste veramente la possibilità che il bambino sia già stato battezzato, e solo dopo aver interrogato diligentemente l'ostetrica.

Anche per la formula dell'assoluzione, richiesta e controllata attentamente, ai sacerdoti si raccomanda ripetutamente attenzione e prudenza, per evitarne l'uso improprio o scor-

[78] Questionario relativo al sacramento dell'eucarestia: che cerimoniale osserva nel portare il santissimo sacramento agli infermi; se quando portava la comunione agli infermi non lasciava in chiesa nessuna particola. Questionario relativo all'estrema unzione: se nella sua pieve è in uso questo sacramento; con quale cerimoniale porta questo sacramento, se si fa precedere dalla croce, se rivolge agli infermi le debite esortazioni per stimolare la maggior reverenza al SS. Sacramento. Se qualcuno sia morto senza i sacramenti è invece una domanda tesa ad accertare la diligenza del sacerdote verso i malati e i moribondi.

[79] Ad esempio il pievano di Magrè dichiara che sono pochissimi coloro che chiedono l'estrema unzione e perciò viene invitato ad introdurre l'uso di un sacramento tanto salutare: AV IV, f. 309r.

retto: il pievano di Fondo, ammonito ed invitato ad essere diligente, per maggior cautela deve usare la clausola condizionale al vincolo della scomunica «si quo teneris»[80].

Sulla stessa linea si colloca il controllo del cerimoniale e delle procedure sia negli offici divini che nei vari riti perché si constata come i sacerdoti siano spesso negligenti e attribuiscano ben poca importanza al decoro e alla sacralità del loro ufficio: proprio su questi aspetti necessitano essi stessi di «educazione» e «disciplinamento». L'arciprete di Riva, ad esempio, pur fornendo risposte apprezzabili, viene ammonito, e con lui gli altri sacerdoti di Riva, sul modo di procedere nell'amministrare i sacramenti proprio per la scarsa deferenza riservata ad essi, in particolare al SS. Sacramento:

«Fuit monitus ut ipse cum ceteris sacerdotibus maiorem exibeant honorem sanctissimo sacramento cum inde et ante pertranseant et ceremonias discant, in quibus nimium frigidi sunt et profundiores cum humilitate faciant reverentias»[81].

Anche il pievano di Giovo, Giovanni Gasparini, che pure non appartiene al folto numero dei sacerdoti ignoranti ottenendo giudizi sufficientemente positivi per le sue conoscenze in campo sacramentale[82], una volta interrogato sulla celebrazione della messa, viene scoperto seguire un rituale e una procedura «personalizzata» che, probabilmente, suscita lo sconcerto nei presenti. Infatti dopo l'inizio della messa, è solito recitare i salmi e svolgere altre cerimonie contrarie alla norma e alle regole del messale; per questo viene corretto ed esortato a studiare diligentemente le rubriche contenute nella parte iniziale del messale romano, là dove si insegnava il modo corretto di celebrare, e di attenervisi con

[80] AV III, f. 255v.

[81] AV VI, f. 9r.

[82] Sull'amministrazione del battesimo risponde «recte satis», sul sacramento dell'eucarestia risponde «bene», sull'amministrazione della penitenza risponde «satis sufficienter», a parte il fatto che non sa recitare correttamente la formula di assoluzione: AV IV, f. 318v.

assoluta fedeltà, non inserendo né togliendo niente a quanto stabilito e decretato dalla chiesa[83].

2. *I giudizi dei visitatori*

I visitatori dunque dopo aver interrogato, ammonito ed insegnato, esprimono in forma sintetica un giudizio sulla preparazione riscontrata usando termini

a) positivi: *sufficienter, aptus, idoneus/idonee, honeste, honestissime ac prudenter, congrue, diligenter, assai bene, bene, debitamente, optime, non parvam ostendit habere intelligentiam, recte, apprime, è ben istruito.*

b) negativi: *inepte admodum, imprudenter, ineptissimus/ineptissime, valde ineptus, non ha sufficientemente risposto, parum idoneus, non apte, frigidem nimis et inepte, non sa proprio niente, dimissus cum stomaco.*

c) o intermedi: *satis sufficienter, utcunque, satis idonee, satis mediocriter, inepte satis, satis apte, mediocriter peritus, satis recte, utcunque apte, non admodum recte, satis honeste et apte, satis inepte, ita ut tolerari posset.*

A volte, però, dietro questi giudizi possono celarsi valutazioni diverse e variabili (anche molto) a seconda della commissione visitale e delle aspettative dei singoli visitatori. A tal riguardo è significativo confrontare le due visite pastorali che si susseguono, a distanza di circa un anno, e interessano i sacerdoti delle pievi di Calavino, Cavedine, Arco, Nago, Gardumo, Mori, Isera, Villalagarina[84]. Nella prima tornata di visita, nel 1579, a tutti i sacerdoti interrogati sull'ammini-

[83] AV IV, f. 318v-319r.

[84] Si fa riferimento alla visita del dicembre 1579 condotta da Gabriele Alessandri e Giuseppe Musso alle pievi nominate, i cui atti non furono poi trascritti negli Atti visitali conservati nell'archivio della curia di Trento ma si trovano inseriti in BCTn, *AMC*, «Acta originalia», «Visitatio 1579», I; cfr. su questa visita il capitolo secondo.

strazione dei sacramenti[85], tranne uno, viene assegnata una valutazione positiva (*recte* oppure *idonee*) e non vengono prese misure punitive o segnalate particolari carenze personali[86]. Nella successiva, nessuno dei sacerdoti riceve un giudizio sintetico, ma le valutazioni complessive sono molto diverse: Andrea, ad esempio, cappellano a Ronzo e a Chienis, già trovato idoneo e privo di caratteristiche negative, circa un anno dopo, processato da un'altra commissione visitale per apostasia, concubinato, vita scandalosa, mancanza e falsificazione di documenti, è bandito dalla diocesi. Lo stesso vale per il beneficiato di Mori, Alberto de Berti, ugualmente processato e condannato per pubblico scandalo[87]. Non è possibile pensare che nell'arco di un anno la «qualità» dei sacerdoti visitati si sia così deteriorata; evidentemente cambiano i parametri di giudizio degli esaminatori. Probabilmente le finalità della prima visita – che non a caso viene ripetuta – erano diverse e fra queste non rientrava, o rientrava solo in maniera marginale, l'accertamento puntuale e approfondito della cultura (ma anche della moralità e dell'azione pastorale) del clero; nella visita successiva, invece, i visitatori sembrano rivalutare questi aspetti e dedicare loro un'attitudine inquisitoria ben maggiore: in ogni caso,

[85] Il questionario utilizzato nella visita del 1579 e proposto al pievano di Calavino, il più completo, prevedeva le seguenti questioni: Il pievano viene esaminato sulla sua diligenza nel celebrare le messe, in quanto dev'essere diligente soprattutto nell'esporre il vangelo al suo popolo. ... Riguardo alla recita dell'officio e se qualche volta la omette. Sulla sua famiglia. Sulle sue conversazioni. Sull'amministrazione dei sacramenti. Al pievano di Isera viene anche chiesto se insegna la dottrina cristiana ai bambini e se confessa ogni giorno i suoi peccati: BCTn, *AMC*, «Acta originalia», «Visitatio 1579», cit.

[86] Valutazioni della prima visita del 1579: Odorico Donati (Calavino): *recte*; Antonio Faesio (Cavedine): *idonee*; Vincenzo (Nago): *non admodus recte*; Alberto de Berti (Mori): nessun giudizio; Giovanni Baroni (Gardumo): *idonee*; Andrea N. (Chienis e Ronzo): sui sacramenti *recte*, sulla recita dell'officio *recte*; Bernardino Partini (Isera): *idonee* nell'amministrare i sacramenti, sulle messe e predicazione *recte*, sulla recita dell'officio e la confessione personale *recte*.

[87] Processo contro Andrea in AV VI, f. 449v; processo contro Alberto de Berti, AV VI, f. 447v-448v.

gli esempi mostrano come i giudizi siano soggettivi e influenzati da fattori difficilmente valutabili.

L'esame di Alfonso Catanei, curato a Grumes, può far comprendere meglio, in base a questi elementi, quando un sacerdote era considerato del tutto insufficiente, essendo la valutazione preceduta dalla serie delle domande rivoltegli: non sa recitare il numero dei sacramenti, non sa quale effetto abbiano; ignora ugualmente quali siano i peccati e quanti; ignora o conosce male il sacramento del battesimo; non annota i battezzati; è non poco ignorante sul sacramento della penitenza; anche sugli altri sacramenti risponde «ineptissime»[88]. Per nessuno dei sacerdoti che ricevono valutazioni lusinghiere, o buoni giudizi, invece, troviamo specificate domande e risposte.

Si può ora esaminare più in dettaglio, sulla base dei giudizi espressi, il quadro della preparazione sacerdotale (tav. 2). Innanzitutto solo un po' più della metà (114) dei 214 sacerdoti visitati riceve una valutazione sintetica sulla preparazione, mentre l'altra metà o non viene sottoposta a questo tipo di esame oppure le domande sono limitate e parziali, non sufficienti a formulare un giudizio complessivo. In particolare nei decanati della Vallagarina e di Trento le percentuali degli interrogati sono molto basse (rispettivamente il 28,3% e il 33,3% dei sacerdoti presenti) e tali da risultare solo parzialmente significative; negli altri decanati invece, soprattutto nelle valli di Non e di Sole, i sacerdoti interrogati sono molto più numerosi[89].
L'attenzione è quasi esclusivamente incentrata sui sacerdoti ai quali compete l'esercizio della cura d'anime e l'amministrazione dei sacramenti (pievani, curati e cappellani), ignorando quasi del tutto il restante clero incaricato del culto, della celebrazione delle messe legatarie e dei servizi mino-

[88] AV IV, f. 501v.

[89] Sacerdoti sottoposti all'esame di preparazione e valutati nei vari decanati: decanato di Trento: 9 su 27 = 33, 3%; decanato delle valli di Non e di Sole: 45 su 58 = 77, 5%; decanato Giudicarie: 21 su 32 = 65, 6%; decanato Vallagarina: 18 su 67 = 26, 8%; decanato All'Adige: 20 su 31 = 64, 5%.

TAV. 2. *Preparazione del clero*

Decanato	Pievani			Vicari			Curati			Cappellani			Beneficiati			Altro			Totale		
	*b.	s.	i.	b.	s.	i.	b.	s.	i.	b.	s.	i.	b.	s.	i.	b.	s.	i.	b.	s.	i.
Trento	1	2	–	1	2	–	–	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	2	5	2
Non e Sole	4	9	2	1	2	–	4	5	3	3	5	1	1	2	1	–	1	1	13	24	8
Giudicarie	3	2	–	–	1	–	3	3	–	5	1	2	1	–	–	–	–	–	12	7	2
Vallagarina	–	4	–	–	3	1	–	7	–	3	1	–	–	–	–	–	–	–	3	15	1
All'Adige	–	4	–	–	1	–	1	4	4	1	–	4	–	–	1	–	–	–	2	9	9
Totale	8	21	2	2	9	1	8	19	9	12	8	7	2	2	2	–	1	1	32	60	22
%	25,8	67,7	6,4	16,6	75	8,3	22,2	52,7	25	44,4	29,6	25,9	33,3	33,3	33,3	–	–	–	28	52,6	19,3

* b. = bene; s. = satis; i. = inepte.

ri[90]. Particolare cura viene dedicata all'esame dei vicari – 12 su 15 vengono interrogati e giudicati – perché ad essi era accollato l'onere della gestione della pieve in sostituzione dei pievani (e spesso i titolari del beneficio non operavano i dovuti controlli e accertamenti di idoneità e preparazione prima della loro assunzione).

Lo stato culturale e la preparazione del clero appare, stando ai giudizi formulati, meno pesante del previsto: non prevale la grande ignoranza e incapacità che ci si poteva aspettare, ma ambivalenza di giudizio e mediocrità (52,6%). Di più: se si confrontano i giudizi positivi con quelli negativi si scopre che i primi prevalgono sui secondi e di fronte a 32 sacerdoti ritenuti idonei o anche molto preparati (il 28% del totale), solo 22 (pari ad 1/5 circa degli interrogati) non superano la prova e vengono bocciati senza appello[91].

Il primato dell'ignoranza e impreparazione si deve registrare nel decanato All'Adige: 9 sacerdoti su 20 interrogati non superano il controllo della commissione visitale. Vengono scoperti particolarmente carenti non i pievani, bensì i sacerdoti di grado intermedio, cioè i curati e i cappellani. La pieve di Cavalese presenta in assoluto il numero più alto di sacerdoti reputati ignoranti e non preparati; fra gli 8 sacerdoti presenti sono ben 5 coloro che non superano l'esame, ottenendo un giudizio negativo[92]. Questo fatto può dipen-

[90] Sacerdoti esaminati e valutati divisi per funzione: pievani: 31 su 62; vicari: 12 su 15; curati: 36 su 51; cappellani: 27 su 57; beneficiati: 6 su 22; altri: 2 su 18.

[91] Un confronto, a livello puramente indicativo, è possibile per la diocesi di Rieti; in questo caso dei 230 giudizi di merito espressi dai visitatori, 53 sono di segno positivo (23%), 98 negativi (42,6%) e 79 incerti (34,3%). Un ulteriore assemblaggio dei dati dà un risultato di 122 giudizi positivi di fronte a 108 negativi. In base a questi dati Di Flavio conclude che «nel 1574 più della metà del clero della diocesi di Rieti era in possesso delle conoscenze richieste dal proprio ministero»: V. DI FLAVIO, *Grado di istruzione*, pp. 136-141 in particolare; cfr. anche, per l'analisi dei dati, le osservazioni di A. TURCHINI, *Introduzione*, in C. NUBOLA - A. TURCHINI (edd), *Visite pastorali*, pp. 28-29. Nella diocesi di Trento la percentuale di sacerdoti giudicati ignoranti era ancora minore.

[92] Essi sono i due cappellani Nicola e Francesco de Ceschi, il beneficia-

dere, come si è avuto modo di osservare più volte, dalla «necessità» dell'ordinario di essere più tollerante, quasi costretto ad immettere in cura d'anime anche sacerdoti meno preparati e poco idonei in considerazione della scarsità del clero nella parte tedesca e mistilingue della diocesi. Nelle Giudicarie, al contrario, il livello di preparazione e cultura è più elevato rispetto alle altre zone superando la media diocesana (12 sacerdoti giudicati sufficienti o idonei rappresentano il 57,1% contro una media diocesana del 28,0%) e solo due cappellani non hanno i requisiti minimi richiesti[93]. Le stesse considerazioni valgono per il clero delle valli di Non e di Sole, anche se in questo decanato vanno segnalati gli unici due pievani che non superano l'esame: quello di Denno, Alberto Alberti[94], e Antonio Tavonati di Cles, il quale risponde «non apte» riguardo all'amministrazione dei sacramenti[95]. Nella Vallagarina, infine, la mediocrità è di casa e poche figure sacerdotali emergono, nel bene o nel male, dalla massa: 15 sacerdoti su 19 ottengono un giudizio intermedio, solo tre cappellani della pieve di Ledro ottengono un giudizio positivo. Questo fenomeno si viene a configurare come una tendenza generale di tutta la diocesi: fra i vari gradi del clero, infatti, sono proprio i cappellani che registrano la percentuale più alta dei giudizi positivi (44,4%), rompendo, da soli, la predominanza di valutazioni intermedie proprie di tutte le altre categorie sacerdotali (tav. 2). Siamo in presenza dei primi segnali di un miglioramento del livello culturale e di preparazione che prende avvio dai sacerdoti, presumibilmente più giovani, inquadrati nel basso clero? Oppure, proprio perché cappellani e quindi non an-

to Antonio Merini, e i due curati di Tesero, Bartolomeo, e Grumes, Alfonso Catanei.

[93] Sono Pietro Girardi cappellano nella pieve di Rendena, trovato «parum idoneus» (AV V, f. 5v) e Cristoforo di Padergnone giudicato «frigidem nimis et inepte» e, esaminato di nuovo, risponde «ineptissime» perciò gli viene tolta la licenza di cura d'anime e gli viene proibito di amministrare i sacramenti (AV V, f. 286v).

[94] AV III, f. 9r-v.

[95] AV III, f. 74r.

cora direttamente responsabili della cura d'anime, le richieste erano più ridotte e il giudizio più benevolo? La valutazione di questa situazione non può che tener conto di entrambi gli aspetti, non ignorando inoltre che i giudizi negativi risultano numerosi (circa un quarto) per i cappellani, come anche per i curati.

Può essere utile effettuare un'ultima comparazione per verificare l'esistenza di profonde differenze culturali e formative fra clero diocesano ed extradiocesano, da un lato, e sacerdoti regolari dall'altro.

TAV. 3. *Preparazione del clero: diocesani, extradiocesani, regolari*

	bene	*satis*	*inepte*	totale
diocesani	19	38	11	68 (121)
%	(27,9)	(55,8)	(16,1)	
extradiocesani	11	13	9	33 (52)
%	(33,3)	(39,3)	(27,2)	
regolari	2	5	6	13 (26)
%	(15,3)	(38,4)	(46,1)	

Le preoccupazioni più volte manifestate dalla gerarchia nei confronti dei sacerdoti provenienti da altre zone, e soprattutto nei confronti dei frati, non erano del tutto ingiustificate. Infatti, fra queste due categorie (extradiocesani e frati), la percentuale di sacerdoti scoperti non idonei è superiore alla media diocesana (tav. 3). Fra i regolari, poi, quasi la metà degli interrogati, tutti impiegati nel decanato All'Adige, ottengono un giudizio negativo[96]. Per gli extradiocesani però va rilevato come i dati siano ambivalenti: di fronte a un numero piuttosto elevato di «ignoranti» si trova anche una buona parte di sacerdoti giudicati positivamente[97].

[96] Sono Alfonso Catanei (Garniga, Grumes), Gerolamo (S. Michele), Giovanni Medensdorffer (Mezzocorona), Antonio Merini (Cavalese), Bartolomeo (Tesero).

[97] Sacerdoti extra diocesani giudicati positivamente: Lorenzo Nicati (Meano), Vittorio Giacomelli (Cloz), Francesco Michelazi (Torra), An-

In conclusione, il quadro della preparazione sacerdotale è molto più variegato di quanto possa apparire ad uno sguardo superficiale. Pur essendo veramente poche le figure di preti emergenti per livello culturale, la maggioranza viene considerata sufficientemente idonea. Certo la preparazione complessiva e le capacità di esercitare il ministero sacerdotale non vanno sopravvalutate: la qualifica prevalente dei visitatori rimane nella stragrande maggioranza dei casi *sufficienter* oppure *satis sufficienter*. Ciò rivela non tanto l'esistenza di uno *standard* di prete corrispondente alle aspettative o ai sogni dei visitatori meglio preparati, ma la necessità di concedere, nell'espressione dei giudizi, un largo margine di tolleranza e l'adeguamento ad un livello generale che rimane pur sempre molto basso e del quale si hanno, come si è visto, non pochi e significativi indizi. Infatti, pur prevedendo l'esame una parte teorica, si preferiva compiere la verifica delle capacità pratiche e dell'esperienza: recitare correttamente le formule sacramentali senza commettere errori grossolani che potessero vanificare l'effetto e la forza dei sacramenti, conoscere lo svolgimento dell'officio divino e attenersi al rituale stabilito; soprattutto prender coscienza della necessità di imparare o di studiare per amministrare correttamente il sacramento della penitenza. Anche su questi aspetti, minimi, molti sacerdoti sono trovati negligenti e confusi, abituati ad usare con indifferenza vecchie formule e vecchi riti, superati ma non ancora abbandonati, senza avere un'idea esatta del loro significato, ad amministrare i sacramenti e celebrare l'officio divino senza valutarne l'importanza, in forma approssimativa o del tutto sbagliata, come se, per molti, il concilio non ci fosse mai stato e non avesse apportato alcuna novità.

I rappresentanti del vescovo prendono atto con realismo di questa situazione; si rivestono perciò dei panni di insegnanti – quando si presenta l'occasione e il tempo a loro disposizione o i problemi della comunità visitata lo consentono – e

tonio Manfredini (Preore), Antonio (Daone), Stefano Speranza (Praso), Giulio Baldini (Storo), Andrea Foliati e Andrea Casali (Ledro), Lorenzo Lunati (Predazzo), Gerolamo Veltronio (Cembra).

anche ai preti meno preparati ma giudicati in grado di migliorare, concedono un'altra occasione. Intervengono duramente solo nei casi veramente gravi quando l'ignoranza si accompagna all'incuria e all'assoluta incapacità o al rifiuto di esercitare il ministero, quando il sacerdote genera scandalo nel popolo per il comportamento e per l'impreparazione: solo allora, se la situazione è irrimediabilmente compromessa, scattano i provvedimenti punitivi, i licenziamenti e le sospensioni.

3. *Verifica dell'attività pastorale*

«Ordiendam esse ecclesiae reformationem a sacerdotibus, et presertim plebanis qui cum sal terrae, et lux mundi appellentur, cunctarum virtutum debere esse exemplaria videlicet humilitatis, modestiae, temperantiae, castitatis, sed praecipue charitatis cum in omnes, tum in suos subditos imprimis exercendae, quae ut est vinculum perfectionis, ita illa deficiente, oriri statim dissidia, et animorum invicem inter ipsos divulsionem. Christum Dominum nostrum boni pastoris officium praestitisse, dum animam pro ovibus propriis ponendam esse hortatus sit, eo ipso facto posuerit argumento certo ardentissimae charitatis, cuius omnes etiam delinquentes quovis modo a recto virtutum tramite aberrantes aequum sit fructum sentire, non enim valentibus, sed aegrotis opus esse medico, et quo quis periculosiore morbo laboret, eo maiori, et fideliori cura ipsi esse subveniendum. Curae illis quoque esse iuventutis institutionem, ut ea virtutum auctilus ita adolescat quo ubi ad aetatem provenit, appareat ad omnem probitatem esse educatam»[98].

Con queste parole il cardinale Madruzzo si rivolge ai sacerdoti della Vallagarina radunati a Rovereto per esporre le motivazioni della visita e indicare le esigenze di riforma. Questa partiva dai sacerdoti e investiva soprattutto i pievani, primi responsabili della cura d'anime, che si sarebbero dovuti trasformare in «sale della terra» e «luce del mondo», specchio di virtù cristiane quali l'umiltà, la modestia, la temperanza, e specialmente modelli di carità, la virtù più alta,

[98] AV VI, f. 41r-v.

esercitata a favore dei loro fedeli. Al prete, dunque, si proponeva di modellare il comportamento sull'esempio tradizionale del «buon pastore», che recupera alla retta via gli erranti, o del medico spirituale attento alle esigenze dei malati, tanto più presente e responsabile quanto più si diffondeva la malattia dell'eresia e si estendeva pericolosamente l'inosservanza della normativa ecclesiastica. La riforma, in altre parole, aveva l'obiettivo di inculcare nei sacerdoti una nuova coscienza dei propri doveri pastorali nei confronti della comunità. Per questo la celebrazione della messa e degli offici divini, la predicazione e la spiegazione del vangelo, l'amministrazione dei sacramenti, l'insegnamento della dottrina cristiana, costituivano funzioni essenziali, connesse in modo imprescindibile all'esercizio dell'ufficio sacerdotale.

La realtà però corrispondeva in minima parte alle aspettative del vescovo e alle finalità da lui fissate. Nella visita pastorale questi aspetti, pur considerati fondamentali, non ottengono la rilevanza che, in un'ottica di riforma, ci si potrebbe aspettare: l'indagine per verificare lo «zelo pastorale» dei sacerdoti è spesso assente o, meglio, i visitatori non mostrano una particolare assiduità e costanza nel raccogliere informazioni sull'organizzazione cultuale, sacramentale e catechetica nelle parrocchie. Ne emerge un quadro frammentario e parziale corrispondente, con ogni probabilità, ad una situazione di disorganizzazione diffusa e di scarsa adesione personale del clero al modello del «buon pastore»[99]. Il lavoro di molti sacerdoti si limitava al rispetto di pochi obblighi tradizionali, alla celebrazione della messa festiva nella chiesa matrice, ai funerali e ai battesimi, all'accompagnamento

[99] Questionario relativo all'attività pastorale desunto dagli atti visitali: quante volte celebra la messa nel corso della settimana, se celebra tutte le domeniche nella chiesa parrocchiale, se amministra i sacramenti, se qualcuno è morto senza sacramenti, se visita gli infermi e porta loro l'estrema unzione, se ascolta le confessioni, se fa la confessione generale al suo popolo specialmente in tempo pasquale, se spiega il vangelo e predica soprattutto la domenica e nelle altre festività, se assume un predicatore in quaresima, se insegna la dottrina cristiana ai bambini specialmente la domenica, se pubblica spesso il decreto del concilio di Trento sul matrimonio.

delle processioni nelle feste solenni, alla confessione annuale alla popolazione in vista della Pasqua; le celebrazioni nelle chiese dipendenti e nel corso della settimana, l'amministrazione dei sacramenti soprattutto ai malati erano, invece, doveri da evitare, se possibile, oppure da delegare a cappellani e curati dipendenti. La predicazione o breve e semplice spiegazione del vangelo, l'insegnamento della dottrina cristiana, non erano considerati doveri inerenti alla funzione sacerdotale e pastorale ma, semmai, come «novità» onerose cui opporre una sorda resistenza.

Molti sacerdoti d'altra parte, come si è visto, talora non possedevano le licenze necessarie alla cura d'anime, a volte erano del tutto impreparati e ignoranti, o più semplicemente esercitavano di rado le mansioni pastorali, oppure ancora abbandonavano spesso la parrocchia per dedicarsi ad affari personali senza farsi sostituire. Quest'ultimo problema, definito come il fenomeno della «falsa residenza», è spesso presente nelle lagnanze della popolazione, svelando concretamente quanto l'organizzazione del culto e della vita ecclesiale nelle parrocchie fosse approssimativa e carente anche in momenti essenziali come la celebrazione eucaristica festiva. Così, ad esempio, gli uomini di Baselga del Bondone si lamentano del loro parroco, perché andava a celebrare altrove, soprattutto nelle domeniche estive, lasciandoli senza messa. Anche il curato di Bagolino, a detta degli uomini della comunità, abbandonava troppo spesso la canonica per seguire i propri affari. L'arciprete di Arco aveva addirittura abbandonato la pieve durante la settimana santa e la Pasqua, assentandosi per due mesi[100]. Rari sono i sacerdoti[101]

[100] Baselga del Bondone: AV II, f. 284v-285r; Bagolino: AV V, f. 155r; Arco: AV VI, f. 370r. Altri sacerdoti spesso assenti dalla parrocchia e gravemente carenti nella cura d'anime sono i pievani: Giuseppe Musso (S. Maria Maddalena-Trento), Francesco Provesini (Nago), Valerio Busetti (Sarnonico), Alfonso Catanei (Grumes), e il curato Lorenzo Lunati (Predazzo).

[101] Solo per 22 sacerdoti, corrispondenti a poco più del 10%, si hanno notizie dirette o ricavabili dai *gravamina* dei laici riguardanti la frequenza nella celebrazione della messa.

che celebrano più volte la messa nel corso della settimana oppure tutti i giorni, come vorrebbero i visitatori[102]; Camillo Vigani, pievano di Flavon, è uno dei pochi a sentire l'obbligo morale di celebrare spesso il sacrificio dell'eucarestia non solo nei giorni festivi ma anche negli altri, anche se, come lui stesso sottolinea, non sarebbe tenuto a farlo[103]. La maggior parte celebra la domenica e le festività previste; qualcuno ricorda piuttosto sdegnosamente che essendo la celebrazione della messa regolata da obblighi tradizionali legati al godimento del beneficio (*ex obligatione*) e ai patti stipulati con le comunità, non risulta accettabile l'aggravio di un numero supplementare di messe: avrebbe leso i diritti connessi al ruolo esercitato dal pievano, sminuendone lo *status* clericale. L'opinione, tradizionalmente radicata, che alla dignità di pievano non fosse confacente il quotidiano lavoro pastorale e sacerdotale, è ben espressa da un canonico della collegiata di Arco, Camillo Sacrati. Invitato dai visitatori a rendere la propria testimonianza sull'arciprete Antonio d'Arco risponde:

«L'arciprete non aiuta quasi mai nelle feste alli divini ufficii in chiesa et molto meno li giorni da lavoro, né intervene alli divini ufficii et nelle solennità non vol fare l'officio suo et dice non essere obligato a questi pesi, ma havere solamente la dignità, et vol supplire per li capellani»[104].

Quest'arciprete che rifiuta il «peso» della messa non è un caso limite: tutti i canonici, nella medesima collegiata, non

[102] Celebrano regolarmente, secondo la loro testimonianza i pievani Camillo Vigani (Flavon) e Lorenzo Belli (Condino), e i curati Bernardino Ferrari (Sopracqua) e Battista Moscolini (Bagolino).

[103] AV III, f. 48r.

[104] AV VI, f. 360v. La medesima posizione, ad esempio, è assunta ed espressa senza mezzi termini dal pievano di Denno, il quale afferma di celebrare solo nei giorni festivi e di non essere obbligato a dir messa ogni giorno né due-tre volte alla settimana. Perciò i visitatori non potevano obbligarlo a celebrare nemmeno due volte in settimana perché questo avrebbe costituito un danno per la propria chiesa e per i cappellani: AV III, f. 8r.

adempiono all'obbligo della celebrazione e di ciò si incolpano reciprocamente e sono accusati, probabilmente non solo in quell'occasione, dagli indignati rappresentanti della comunità, primo fra tutti dal sacrestano. Insomma i preti di Arco «mancano nelle messe, nelle processioni, nelle messe dei morti, et queste non dicono mai, et essendo obligati cantare le messe della Madonna, il che non fanno»[105]. Un altro laico interrogato si spinge oltre rivelando lo stato di disordine nel culto e la grave negligenza del clero:

«Nelli preti di Archo, signori, non vi è né governo, né ordine alcuno poiché vengono uno in sera l'altro in matina di maniera che mai si può far un officio integro et ordinato, et di questo tutti li vicini si lamentano grandemente, et non celebrano de qua da Archo nelle cappelle come sono obbligati ogni settimana et stano un mese, doi, et più che non vengono a celebrare [a Varignano]»[106].

Anche nell'amministrazione dei sacramenti, altro dovere fondamentale legato all'officio pastorale, molti sacerdoti dimostrano una scarsa attitudine e zelo e manifestano, come si è visto, la loro inesperienza pratica soprattutto per il battesimo e la confessione, rivelando di essere, come il pievano di Sarnonico, «parum exercitatum»[107].

Una speciale attenzione va riservata al comportamento tenuto dai sacerdoti nei confronti di malati e moribondi. La visita frequente ed il conforto dei sacramenti (eucarestia ed estrema unzione) a garanzia di una «buona morte», rispondeva ad una delle esigenze più sentite dalla popolazione, particolarmente sensibile e scarsamente disposta a tollerare

[105] AV VI, f. 372r.

[106] AV VI, f. 341r-v. Altri sacerdoti, oltre a quelli di Arco, che celebrano solo la domenica e festività maggiori o molto più raramente sono i pievani: Lorenzo Nicati (Meano), Giovanni Cristani (Smarano), Alberto Alberti (Denno), Giacomo Canali (Folgaria), Antonio Zanini (Mori); i curati: Vittorio (Segonzano) e Alfonso Catanei (Grumes); i vicari: Tomaso Tomasini (Baselga del Bondone) e, probabilmente, Eleuterio Targa (Rendena); i beneficiati: Francesco Serbati (Volano) e Antonio Negrini (Arsio); il preposito del monastero di S. Michele.

[107] AV III, f. 275v.

negligenza o assenza del conforto religioso dei riti nei casi di malattia e di morte. Nonostante il controllo e le aspettative dei fedeli, però, non pochi sacerdoti si sottomettono di mala voglia a queste incombenze, quando non manifestano apertamente il loro disagio. Il vice pievano di Rendena, ad esempio, pur essendo abbastanza diligente, invitato a render conto della sua negligenza confessa di non visitare gli infermi a causa della «nausea» che gli procurano[108]. Su questi aspetti i visitatori raccolgono spesso notizie dai parrocchiani oppure chiedono agli stessi sacerdoti se qualcuno fosse morto – o meglio, fosse stato lasciato morire – senza il conforto religioso. In questi casi, verificatisi a Fondo, Ala, Nomi, Tenno, Fontanedo, i delegati vescovili assumono un atteggiamento piuttosto severo tanto nei confronti del clero che nei riguardi del medico e dei familiari, perché tutti hanno obblighi e doveri in relazione alla salute spirituale, non solo all'assistenza morale e fisica. Il pievano di Fondo viene gravemente ripreso perché alcune persone erano morte senza sacramenti e severamente invitato a ricordare di frequente ai suoi parrocchiani la necessità di assicurare ai malati innanzitutto la «medicina spirituale» ovvero i sacramenti; il pievano deve anche ammonire i medici a non prestare assistenza a chi non è stato prima confessato e non ha ricevuto i sacramenti; gli stessi medici hanno l'obbligo di invitare i malati a chiedere la comunione e l'estrema unzione[109]. Nell'assistenza spirituale agli ammalati o ai moribondi assume grande importanza il cerimoniale consono ad un atto pubblico, solenne e comunitario, al quale dare grande rilievo e «pubblicità». Il trasporto dell'eucarestia viene annunciato con il suono delle campane, effettuato sotto l'ombrello apposito (*umbella*), accompagnato da una piccola processione di fedeli coi ceri accesi; il sacerdote naturalmente deve vestire i paramenti sacri (cotta, stola, piviale). L'estrema unzione, invece, doveva essere portata senza lume, con croce senz'asta e con l'acqua benedetta.

[108] AV V, f. 4v.

[109] AV III, f. 256r.

Non tutte le chiese erano però in grado di adeguarsi immediatamente a queste norme a causa dell'onere finanziario che l'apparato comportava; il sacerdote Antonio de Gesti, incaricato dal capitolo della cura d'anime per la popolazione italiana della parrocchia di S. Pietro in Trento, infatti, interrogato sulla procedura utilizzata nell'amministrare il SS. Sacramento agli infermi, risponde di portarlo sotto l'ombrello, con pochi uomini e un numero esiguo di ceri a causa della grande povertà della chiesa carente di molte cose necessarie al culto[110].

È noto che, fra i nuovi e precipui compìti pastorali assegnati ai sacerdoti in cura d'anime, rientra la catechesi da attuarsi attraverso la predicazione nella solenne messa festiva e attraverso l'insegnamento della dottrina cristiana soprattutto ai bambini. Il parroco, nelle intenzioni del concilio tridentino, doveva diventare il primo maestro di un «popolo» ignorante dei princìpi e dei rudimenti della fede cattolica, «superstizioso» e facile preda delle lusinghe ereticali. Nella diocesi di Trento, al tempo della visita pastorale, sono pochissimi i preti che si assumono l'onere di insegnare la dottrina cristiana: solo 4 su 214 e tutti operanti nel decanato delle Giudicarie (ben 3 nella pieve di Rendena)[111], e anche questi fra molte difficoltà, dovute soprattutto allo scarso numero di bambini partecipanti[112]. Fra i sacerdoti (31) che dichiarano di non effettuare la catechesi infantile[113], la maggior parte non fornisce motivazione o giustificazione alcuna; per

[110] AV II, f. 95r-v.

[111] Essi sono il vice pievano della pieve di Rendena, Eleuterio Targa, il curato Bernardino Ferrari (Sopracqua), il sacerdote che opera a Vigo e Villa Rendena e il pievano Salatino Bellini (Tione).

[112] Eleuterio Targa (Rendena) afferma di insegnare la dottrina cristiana con molta difficoltà; un suo collega, curato a Sopracqua, la insegna ma i bambini sono pochi: AV V, f. 4v, f. 19v.

[113] I sacerdoti che non insegnano la dottrina cristiana sono così distribuiti: decanato Trento: 1; decanato valli Non e di Sole: 4; decanato Giudicarie: 8; decanato Vallagarina: 8; decanato All'Adige: 6. In totale, dunque, i sacerdoti interrogati su questo argomento sono molto pochi: 31, che corrisponde al 14,4%.

frate Gerolamo, curato a S. Michele, semplicemente non è in uso, il cappellano di Daone insegnerà la dottrina solo quando «la pieve comenzarà, che all'hora farà la parte sua»; altri fanno presente varie difficoltà: Agostino Ferrari, curato nel paese di Bondone, non insegna la dottrina ai bambini «perché non vengono si per la povertade, si anco perché quelli putti che vi sono vano di continuo con li armenti»[114]; anche il curato di Isera si giustifica nello stesso modo asserendo che i bambini «non vengono ... per voler imparare»[115]. In ogni modo, quali che fossero le cause principali dell'assenza dell'insegnamento della dottrina cristiana: mancanza di buona volontà del parroco (o sua ignoranza) oppure scarsa sensibilità dei genitori, il vescovo ed i suoi collaboratori si trovano ad impostare *ex novo* il problema e a elaborare gli strumenti necessari partendo dal nulla ed agendo su una realtà clericale né preparata né ben disposta ad accogliere nuovi compiti e doveri.

Per quanto riguarda il sermone festivo e la spiegazione del vangelo, la situazione è poco migliore. Purtroppo solo 27 sacerdoti risultano interrogati a tale riguardo[116] e quindi i dati sono poco significativi, ma le risposte positive sono circa la metà (13 sacerdoti affermano di spiegare il vangelo)[117]: l'assoluta maggioranza, anche in questo caso si trova nel decanato delle Giudicarie, dove 9 sacerdoti su 10 adempiono a quest'obbligo; anche fra chi risulta predicare, non pochi vi si dedicano raramente, senza costanza e assiduità,

[114] AV V, f. 195v.

[115] BCTn, *AMC*, «Acta originalia», «Visitatio 1579», cit.

[116] I 27 sacerdoti sono pari al 12, 6% del clero diocesano: decanato Trento: 2; decanato valli Non e di Sole: 3; decanato Giudicarie: 10; decanato Vallagarina: 6; decanato All'Adige: 6.

[117] Elenco dei sacerdoti che predicano. Pievani: Antonio Bernardelli (S. Maria Maggiore-Trento), Salatino Bellini (Tione), Lorenzo Belli (Condino); vicari: Eleuterio Targa (Rendena); curati: Bernardino Ferrari (Sopracqua), Battista Zuanelli (Roncone), Giulio Baldini (Storo), Paolo de Tessadri (Trambileno); cappellani: il cappellano di Vigo e Villa Rendena, Francesco Eustachio Moscolini (Pieve di Bono), Vigilio (Salorno), Gerolamo Veltronio (Cembra); beneficiati: Antonio Manfredini (Preore).

nemmeno in occasione della messa festiva. Come nel caso dell'insegnamento della dottrina cristiana anche per la predicazione i pievani non risultano fra i maggiori e diretti responsabili (solo 3 pievani «spiegano il vangelo») poiché questa incombenza ricade molto spesso sulle spalle dei curati e dei cappellani (in 8 casi su 13). Lo scarso numero di sacerdoti impegnati nella predicazione, in ogni modo, non stupisce. Ormai da lungo tempo era un compito delegato agli esponenti degli ordini religiosi che fornivano maggiori garanzie di preparazione specifica e professionalità; il sermone domenicale, comunque, sarebbe stato al di sopra delle possibilità di larga parte del clero. La predicazione, inoltre, rivestiva carattere straordinario, concentrandosi soprattutto in quaresima, quando veniva chiamato e stipendiato, dal pievano o dal comune, un padre predicatore.

La scelta dei predicatori da inviare alle singole pievi e comunità riveste importanza sempre maggiore proprio perché, per paura delle infiltrazioni ereticali, i singoli frati incaricati del quaresimale andavano selezionati con attenzione, indirizzati e distribuiti tenendo conto dei bisogni e della popolazione. Queste necessità erano già state sottolineate dallo stesso vescovo Ludovico in una istruzione inviata al vicario generale in Trento alcuni anni prima della visita pastorale:

«Così circa li predicatori al tempo della quadragesima si deve havere diligente consideratione, et non dare le prediche indistintamente, ma vedere che ove è il sospetto, si mandino li più sufficienti, né si admetti veruno dal quale non si possi aspettare bon frutto»[118].

Se per il passato l'assunzione dei predicatori era spesso compito dei rappresentanti delle comunità e dei pievani, ora non è più così: la scelta e l'assegnazione dei predicatori viene avocata dalla curia, né si ammette che in questo campo i laici possano riservarsi uno spazio di autonomia o di autogestione[119]. A questo proposito, nel 1581, il vicario generale

[118] ACATn, *Vicariatus in spiritualibus*, «Instruttione», cit. f. 21v.

[119] Un elenco di frati incaricati di tenere la quaresima nei centri della diocesi negli anni 1583-1641 si trova in ACATn, *Vicariatus in spiritualibus*; cfr. anche G. DONEI, *L'attività pastorale*, p. 205.

Silvio a Prato, rispondendo agli uomini della comunità di Ala che gli comunicavano di aver provveduto di loro iniziativa all'assunzione di un predicatore quaresimale, dichiara senza mezzi termini trattarsi di un'iniziativa improponibile e di un abuso, in quanto la comunità non era assolutamente in grado di valutare le condizioni necessarie nella scelta del predicatore: solo il vescovo o il suo vicario potevano conoscere e provvedere adeguatamente alle esigenze diverse di ogni parte della diocesi:

«Sopra che [lettera della comunità di Ala] habbiamo voluto farvi intendere, che noi non sapemo che voi habbiate auttorità di provedervi di predicatore a vostro modo, ma ben crediamo questa provisione spetti all'Illustrissimo Signor Cardinale Madruzzo, come Vescovo di Trento, overo a noi, come hora suo vicario in spirituale, si come ogni anno tocca a questo officio di provedere di predicatori, e in tutta questa diocesi, né credemo che li huomini di Ala habbino intorno a ciò privilegio più delli altri, né possono havere, ma che debbino servare gli ordini et conformarsi alla obedientia del suo superiore spirituale al quale tocca di provedere di predicatori idonei et sufficienti, et non lassar la libertà alli populi di elegersi il predicatore a lor modo per molti rispetti che in ciò si devono considerare ...»[120].

Si manifesta dunque lo scontro di due opposte tendenze: da un lato l'azione portata avanti dal vescovo e dai suoi collaboratori tende alla razionalizzazione e alla centralizzazione dell'organizzazione ecclesiastica, d'altro lato le comunità mirano a preservare i tradizionali spazi di autonomia contro un potere ecclesiastico tendente a ridurli in nome di interessi più generali e a favore di una comunità, politica e religiosa, più vasta.

La preferenza accordata ai regolari per la predicazione straordinaria non deve comunque far dimenticare che compito prioritario rimaneva, nelle intenzioni del cardinale ed in piena coerenza col dettato e lo spirito conciliare, la preparazione all'impegno pastorale del clero secolare per metterlo

[120] ACATn, *Vicariatus in spiritualibus*, «Alli mei amici li huomini della Comunità di Ala», 1581, f. 52.

in grado di rispondere sempre meglio e in maniera sempre più cosciente a vecchi e nuovi bisogni religiosi delle comunità. Per questo le regole chiare e dettagliate sul modo di amministrare i sacramenti, le norme pratiche di comportamento, l'insistenza sull'obbligo di celebrare spesso gli offici divini, di predicare e insegnare la dottrina cristiana, occupano uno spazio preponderante nei documenti per il clero elaborati durante e dopo la visita pastorale. Negli «Ordines et decreta» si insiste sulla parabola del «buon pastore» pienamente e totalmente dedito al «gregge» affidatogli, guida alla salvezza di tutti grazie all'amministrazione dei sacramenti e alla celebrazione liturgica[121]: nessun parroco, nei giorni festivi e nelle festività di precetto, può abbandonare la propria chiesa senza prima aver soddisfatto all'obbligo della messa; solo nei decreti inviati ad alcuni sacerdoti è contenuta anche la raccomandazione di celebrare in parrocchia almeno due volte nel corso della settimana e soprattutto il venerdì[122]. Nella messa domenicale solenne, inoltre, secondo le disposizioni conciliari[123], i parroci, o sostituti più preparati, erano obbligati a tenere un breve sermone nel quale doveva essere spiegato in maniera facile e comprensibile il vangelo. Questa laconica disposizione dei decreti visitali, non specificando né il contenuto né le forme della predicazione, può indicare come in realtà si trattasse più di uniformare la legislazione diocesana ai decreti del tridentino che di stabilire, almeno per il momento, una norma tassativa. Nelle costituzioni sinodali del 1593, invece, lo spazio assegnato alla predicazione assume ben altra importanza: il sermone è inteso come forma principale di catechesi per tutto il popolo; per questo doveva essere comprensibile, incentrato sull'insegnamento dei rudimenti della fede senza

[121] Cfr. «Ordines et decreta» in appendice.

[122] AV V, f. 9r-v, «Ordines et commissiones ... reverendo domino Eleutherio Targae curato plebis Randenae»: «Infra hebdomadam saltem bis celebrabit in parochia, maxime vero feria sexta». Anche le successive costituzioni sinodali prevedono solo l'obbligo di celebrare la domenica e nelle altre festività: *Constitutiones Madrutii*, cap. 14 «De sacrificio Missae».

[123] *COD*, sess. V, Decretum secundum: super lectione et praedicatione.

soffermarsi o divulgare opinioni pericolose contrarie alla fede cattolica, né tantomeno inutili e vane favole o leggende apocrife. Era invece opportuno che il parroco, alla fine della predica, recitasse il Padre Nostro, l'Ave Maria, il Credo, e i dieci comandamenti in lingua volgare[124]. Infine venivano minacciate pene severe per i sacerdoti che si fossero sottratti a questo fondamentale compito[125].

Lo zelo pastorale del sacerdote in cura d'anime doveva rivolgersi con particolare attenzione ai bambini, per garantire loro un'educazione «cattolica, religiosa e pia»[126]. Ogni parroco o il suo coadiutore era tenuto perciò a radunare i ragazzi la domenica all'ora convenuta, in chiesa oppure in altro luogo idoneo, per insegnare la dottrina cristiana e i fondamenti della fede. Per facilitare il loro compito Madruzzo fa stampare un apposito opuscolo che ogni sacerdote è invitato a comprare nella libreria di Trento[127]. Nello stesso modo a Trento era possibile comprare libri per la catechesi ai bambini, fatti stampare anche in lingua tedesca[128]. Il compito del parroco veniva a volte allargato e accresciuto con l'invito ad abbinare l'insegnamento dei primi elementi religiosi con quello dei rudimenti delle lettere, ma sempre finalizzato al

[124] La stessa disposizione era già contenuta nelle costituzioni sinodali di Bernardo Clesio: *Constitutiones Bernardi*, cap. I «De summa Trinitate et fide catholica blasphemiis et incantationibus».

[125] *Constitutiones Madrutii*, cap. 6 «De praedicatione Verbi Dei».

[126] BCTn, *AMC*, «Acta originalia», I, «Ut parochi doctrinam cristianam pueros doceant».

[127] BCTn, *AMC*, «Acta originalia», «Ut parochi doctrinam», cit.: «Et per vos vel capellanos vestros libellos, qui hanc ob causam per bibliopollam Tridenti empti sunt, emi curabitis ...». La segnalazione di questo «libello sub nostro nomine» ad uso dei sacerdoti per l'insegnamento della dottrina cristiana si trova anche in *Constitutiones Madrutii*, cap. 7 «De doctrina christiana». Si tratta, con ogni probabilità, del libretto intitolato *Dottrina Christiana da insegnarsi da i curati nelle loro Parochie a' putti* di cui però si conoscono due edizioni stampate a Trento molto successive, una del 1620 (stampatore Giovanni Alberti) e l'altra del 1633 (stampatore Santo Zanetti): A. CHEMELLI, *Trento*, pp. 532, 535.

[128] «Pro vero huiusmodi libris legendis et pro pueris mittatur Tridentum, quia ibi in lingua germanica impressi habentur»: AV IV, f. 299r.

miglior apprendimento catechetico; così nei decreti per il curato di Bagolino si legge:

«Che per ogni modo, secondo il desiderio di sua Signoria Illustrissima e Reverendissima, con ogni diligenza insegni ogni festa la dottrina christiana alli putti, et tenghi scuola nella canonica li altri giorni, insegnando sempre con le altre lettere la detta dottrina»[129].

I genitori, dal canto loro, venivano severamente ammoniti a non trascurare di mandare i figli alla dottrina: lasciarli nell'ignoranza religiosa sarebbe stata una grave colpa che sarebbe ricaduta su di loro e di cui avrebbero dovuto render conto nel giudizio finale[130]. Questi provvedimenti e queste sollecitazioni sembrano ottenere un certo successo dal momento che l'insegnamento della dottrina cristiana per i bambini e le bambine, nel 1590, aveva preso avvio consistente almeno nella città di Trento e diffusione anche nel resto della diocesi[131]; pochi anni prima (1583) era stata fondata la Compagnia della dottrina cristiana con sede nel duomo di Trento[132]. Nel 1596 la scuola della dottrina cristiana viene visitata; era sottoposta al sacerdote Antonio de Gesti, curato mansionario

[129] AV V, f. 157r-v. Anche a Sacco i visitatori invitano gli uomini della comunità a mandare i figli ad imparare i primi elementi delle lettere e la dottrina cristiana che il loro curato deve spiegare ed insegnare a tutti: AV VI, f. 92v; nei decreti destinati alla comunità di Montagne (pieve di Tione) si esortano i genitori «che mandino gli loro figlioli a Preor [Preore] ad imparare la dottrina christiana almeno li giorni delle feste cosa di tanta salute alle anime et giovamento a quelli che non sano legere et anco commessa da Monsignor Illustrissimo et Reverendissimo»: AV V, f. 97r.

[130] Cfr. «Ordines et decreta» in appendice; cfr., inoltre, *Constitutiones Madrutii*, cap. 7 «De doctrina christiana».

[131] ASV, *Congr. Concilio*, «Relat. Tridentin.», 1590, f. 302r: «Doctrina christiana in civitate festivis diebus tam pueris quam puellis, separatim tamen, traditur. Idem que fit in locis oportunis per diocesim».

[132] ASTn, *APV*, *atti trentini*, c. XXIV, n. 14. Copia della lettera del pontefice Gregorio XIII per la fondazione della Scuola della Dottrina Cristiana. Sulle queste scuole cfr. M. TURRINI, *«Riformare il mondo»*; X. TOSCANI, *Le scuole della Dottrina*; A. PASTORE, *Strutture assistenziali*, in G. CHITTOLINI - G. MICCOLI (edd), *La Chiesa e il potere politico*, pp. 457-462.

della cattedrale, coadiuvato dai chierici e suddiaconi del duomo e da alcuni laici. Veniva tenuto un «Liber confratrum et sororum doctrinae christianae», un registro con i nomi di tutti i bambini e la loro frequenza e per l'insegnamento veniva utilizzato un apposito libretto[133]. La visita non procede oltre, ma agli atti visitali vengono allegati gli «Ordini per ben ordinar la Dottrina Christiana», un documento che tratta in maniera completa e dettagliata l'organizzazione degli studi e i metodi da seguire nell'insegnamento[134].

III. Misure adottate per la formazione e la cultura

1. *Cultura e preparazione sacerdotale*

Al di là dei risultati oggettivi della visita, il vescovo e i suoi collaboratori ricavano o si confermano nell'idea di un clero diocesano vivente nella più «crassa ignorantia rerum divinarum et inexperientia in casibus conscientiae»[135]. Era quindi urgente impostare una politica culturale in grado di elevare il livello generale dei sacerdoti, ma raggiungere questo obiettivo non era un'impresa facile, richiedeva la creazione di norme chiare e di istituzioni a supporto del singolo sacerdote, con un'attenzione particolare al clero rurale, parte maggioritaria di quello diocesano, tenendo conto, innanzitutto, dei limiti della sua formazione sacerdotale che aveva risentito, fino a quel momento, poco o nulla del nuovo clima posttridentino.

[133] AV XI, f. 27r. Forse lo stesso stampato per i parroci: cfr. nota 127.

[134] In appendice. Queste norme vennero poi sistemate, ampliate ed inserite, assieme alle regole e capitoli per la Compagnia della dottrina cristiana, nel libretto *Modo che si tiene nella chiesa cathedrale di Trento nell'insegnare la Dottrina Christiana*, di cui un'edizione è stampata a Trento per Simone Alberti nel 1606: cfr. A. Chemelli, *Trento*, p. 530. Ringrazio p. Matteo Giuliani per le informazioni fornitemi su quest'opera in particolare e sui catechismi trentini in generale.

[135] BCTn, *AMC*, «Acta originalia», «Admonitio ad omnes parochos», in appendice.

Adeguamento della legislazione sinodale ai decreti del concilio, esami più severi per i chierici che volevano accedere al sacerdozio, diffusione dei testi base a supporto dell'attività pastorale e per una migliore presa di coscienza del ruolo sacerdotale, nuovo ruolo assegnato ai pievani e ai decani rurali non solo di controllo ma di formazione del clero subordinato attraverso incontri e discussioni sui «casi di coscienza», sviluppo delle scuole e del seminario vescovile: erano questi solo alcuni degli obiettivi necessari per riformare la figura del prete e adeguarla a nuovi valori e a nuovi compiti. Era un programma complesso che aveva bisogno di tempi lunghi per realizzarsi.

Innanzitutto, sul breve periodo, era necessario proporre misure, anche minime, in grado di incidere sul livello culturale del clero esistente. Fra queste rientra anche la segnalazione e imposizione di alcuni testi ritenuti indispensabili inclusi nei decreti visitali; gli elenchi di libri sono tre e sono pensati in funzione della diversità dei compiti dei vari ordini di sacerdoti, cappellani e altaristi del duomo, curato mansionario, sacerdoti in cura d'anime[136]. A questi ultimi, in particolare, Ludovico Madruzzo si rivolge con le seguenti indicazioni:

«Quo se in vinea Domini facilius et tutius esercere possit, habeat saltem hos libros, scilicet sacram Bibliam et novum Testamentum, cum eorum aliquo magis utili et fideli interprete, Cathechismum Romanum latinum et vulgarem, Rationale divinorum officiorum, summam aliquam ut puta Armillam, Sylvestrinam, tractatum aliquem de confissionibus seu Methodum, Concilium Tridentinum, Constitutiones synodales, Indicem librorum prohibitorum, et alios probatiores, si facultas suppetit, quibus ita operam dabit, ut, si occasio inciderit, ad actum practicum referre possit»[137].

Sono predominanti i manuali per l'amministrazione dei sacramenti, le *Summae* per la confessione, il Catechismo ro-

[136] Elenchi di opere consigliate: AV II, f. 61v, AV II, f. 59r-59v, AV II, f. 90r-90v.

[137] AV II, f. 90r-v: dai decreti per il pievano di S. Maria Maggiore, in appendice.

mano in latino e volgare: opere di utilità immediata, punti di riferimento per l'esercizio pratico dell'attività sacerdotale-pastorale. L'osservanza delle leggi e dei decreti ecclesiastici viene garantita con l'obbligo di possedere i testi fondamentali: costituzioni sinodali, decreti del concilio, Indice dei libri proibiti, che, come si è visto, non erano ancora diffusi fra il clero della diocesi. Nei commenti e nelle interpretazioni alla Bibbia, Madruzzo sembra lasciar spazio alla libera iniziativa e alle singole capacità; questa mancanza di indicazioni precise risulta piuttosto strana se si pensa che proprio l'interpretazione della Bibbia era stato uno dei motivi principali della scissione riformata e la letteratura «eretica» in questo settore era particolarmente abbondante e diffusa.

Nessuno spazio trovano, invece, in questo elenco, opere più complesse del pensiero teologico, della patristica e della scolastica, adatte alla formazione culturale ad un livello più alto, segno che il vescovo intende fornire indicazioni utili per raggiungere un livello minimo uniforme. Ugualmente, per la formazione e spiritualità personale del singolo prete non esiste un programma mirato; sembra, anzi, dall'accenno inserito nelle disposizioni al curato mansionario del duomo, che la cura e l'attenzione verso questi aspetti della formazione sacerdotale costituiscano un lusso a cui solo i più ricchi fra i sacerdoti possono accedere; dopo l'elenco dei libri consigliati, infatti il vescovo raccomanda:

«... et si suppetit facultas alios libros ad pietatem et pastoralis officiis instructionem facientes, Postillas atque aliquos approbatos expositores scripturae»[138].

Altri libri consigliati sono il *Carthusiano*[139], il *Rationale divinorum officiorum* di Guglielmo Durando, le *Postille*, la *Rosa aurea*, il *Methodum confitendi*, la *Vita di Cristo* di Ludolf di

[138] AV II, f. 59v.

[139] DENIS DE RICKEL, (Dionysius Carthusianus), *In omnes beati Pauli epistolas commentaria*, Coloniae, apud Petrum Quentell, 1545: cfr. A. GONZO, *Gli incunaboli*, p. 66 n. 92.

Sassonia[140], qualche Vita dei padri della chiesa non meglio specificata[141].

Contemporaneamente ai decreti visitali, nel 1580 viene elaborato il documento «Admonitio ad omnes parochos et curatos ... qui confessiones audiunt»[142] destinato a preparare il clero in cura d'anime alle due più importanti funzioni del ministero sacedotale: predicazione e confessione. Per i parroci, chiamati ad assumersi personalmente l'onere della predicazione, il catechismo assurge a fondamentale manuale formativo e di indirizzo pratico ma il catechismo romano non viene imposto come l'unico e il solo custode dell'ortodossia e della fede bensì indicato accanto ad altri, valorizzando quelli della tradizione tedesca preconciliare: il *Cathechismum maiorem* del gesuita Pietro Canisio (1521-1597)[143], e quello di Michael Helding[144]. Oltre a questi sono indicati due autori fondamentali della controversistica cattolica: Friedrich Nausea[145] e Johann Eck, le cui opere non vengono

[140] *De vita Domini Nostri Iesu Christi* di Ludolf di Sassonia, vissuto nella prima metà del XIV secolo, domenicano e in seguito certosino; la sua opera ebbe numerosissime ristampe anche nel Cinquecento.

[141] AV II, f. 61v, AV II, f. 59r-v; BCTn, *AMC*, «Acta originalia», «Admonitio», in appendice.

[142] In appendice.

[143] Si tratta dell'opera più importante del Canisio, la *Summa doctrinae christianae per quaestiones luculenter conscripta, nunc demum recognita et locupletata* edita per la prima volta a Colonia nel 1566 che ebbe larghissima fortuna soprattutto nell'area tedesca, consigliato anche come libro di testo per i chierici della scuola del monastero di S. Michele All'Adige: AV IV, f. 279r, ma forse in questo caso il riferimento è al *Catechismus minumus* (1556) o al *Parvus Catechismus Catholicorum* (1559). Sui catechismi di Canisio cfr. O. BRAUNSBERGER, *Entstehung*; P. BRAIDO, *Lineamenti*, pp. 60-65.

[144] *Catechismus* di Michael Sidonius Helding uscito in tedesco nel 1551 chiamato anche catechismus merseburgensis: P. BRAIDO, *Lineamenti*, p. 57; I. ROGGER, *Il governo spirituale*, p. 196, n. 1; A. GONZO, *Gli incunaboli*, pp. 98-100.

[145] Friedrich Nausea (1490ca-1552), vescovo di Vienna dal 1541 al 1552, è autore, fra l'altro, del *Catholicus Catechismus* (1543) edito a Colonia e di omilari.

specificate ma la loro sola presenza è un segnale dell'attenzione particolare riservata alla lotta contro le idee erronee ed ereticali.

Per i parroci-confessori, i libri consigliati sono quelli segnalati più volte: Catechismo romano e *Summae* in quanto l'accento cade soprattutto sulla formazione pratica-casistica, sulla necessità di distinguere «inter lepram et lepram» attraverso la discussione dei casi di coscienza. Le assemblee per la discussione dei casi di coscienza acquistano, infatti, nelle intenzioni del vescovo, il significato più generale di accrescimento del livello di preparazione generale dei sacerdoti impegnati nella cura d'anime[146]. Secondo l'«Admonitio», riprendente norme molto diffuse anche in altre diocesi, i pievani avevano l'obbligo di convocare ogni settimana, in un giorno stabilito, i cappellani e il clero loro subordinato, ponendo in discussione alcuni testi riguardanti la cura d'anime; il più preparato fra i presenti inoltre doveva essere incaricato di leggere una lezione, mentre agli altri, quando alcuni passi fossero risultati dubbi o oscuri, toccava intervenire chiedendo spiegazioni e chiarimenti ai più esperti, o allo stesso ordinario se fosse stato necessario[147]. Tenendo conto però del basso profilo culturale del clero diocesano e soprattutto delle difficoltà dei pievani di adeguarsi a nuovi compiti pastorali e sacerdotali, vien da dubitare che questa pratica fosse effettivamente entrata, nel breve periodo, nel costume e nelle abitudini del clero.

Ai decani rurali, invece, non venivano affidate competenze particolari in questo settore, anche se, probabilmente, a volte dovevano accertare il livello di preparazione di alcuni sacerdoti scoperti particolarmente carenti: ad Agostino Monegazi viene concessa dai visitatori la facoltà di continuare ad amministrare i sacramenti nella pieve di Ossana con la condizione però di studiare diligentemente e, dopo 4-6 mesi, presentarsi al decano rurale per essere di nuovo interrogato;

146 A. PROSPERI, *Intellettuali*, in C. VIVANTI (ed), *Intellettuali*, pp. 231-233.

147 BCTn, *AMC*, «Acta originalia», «Admonitio», in appendice.

in seguito all'esame, se non avesse dimostrato di essere maggiormente preparato, sarebbe stato sospeso[148].

In conclusione le indicazioni di libri e le iniziative nel campo della formazione proposte nel corso della visita rispondono al progetto del vescovo di accrescere le capacità culturali e pastorali del clero con la proposta di opere specifiche ed appropriate ai vari compiti: il curato rurale, che spesso non conosce nemmeno le formule di rito, deve appropriarsi delle regole fondamentali del mestiere e quindi conoscere il Rituale e il Catechismo; il pievano deve formarsi soprattutto nella pratica pastorale e quindi specializzarsi nell'amministrazione dei sacramenti e nella direzione delle coscienze; il parroco nella duplice veste di predicatore e di confessore dev'essere custode dell'ortodossia, maestro del popolo sulle verità della fede, medico dell'anima e giudice, in possesso quindi di una provata moralità da un lato, di una preparazione culturale e pratica più solida e «smaliziata» dall'altro.

Nelle successive costituzioni sinodali del 1593, infine, l'aspetto della formazione e preparazione non trova largo spazio e sembra ridotto alla necessità di garantire che il sacerdote sia in grado di ben amministrare i sacramenti: le uniche norme su questi aspetti sono inserite, infatti, nel capitolo dedicato ai sacramenti in generale e al battesimo in particolare, con la raccomandazione di usare il Catechismo romano e il *Rituale sacramentorum* dello stesso vescovo Ludovico[149]. In quegli anni, la soluzione principale pensata per risolvere, almeno sul lungo periodo, il problema della cultura del clero, era l'istituzione di un seminario e verso quest'obiettivo era rivolta l'azione del vescovo e dei suoi collaboratori.

2. *Il seminario*

La fondazione di un seminario vescovile in diocesi si era rivelata un'impresa non indifferente: la sua realizzazione,

[148] AV III, f. 135r

[149] *Constitutiones Madrucii*, cap. 9 «De sacramentis», cap. 10 «De sacramento Baptismi».

già avviata dal predecessore di Ludovico, il cardinale Cristoforo Madruzzo, aveva subìto numerosi ritardi dovuti, in parte, alla difficoltà di assicurare la copertura finanziaria necessaria al mantenimento dell'istituto, in parte ai problemi legati alla mancanza di punti di riferimento e di esperienza nella gestione di una simile struttura[150]. Nel 1552 l'allora vescovo Cristoforo Madruzzo aveva dato avvio ai primi contatti con i gesuiti nella prospettiva di una loro venuta in diocesi[151]. Nel giugno 1563 poi, prima dell'emanazione del decreto conciliare sui seminari (luglio) lo stesso Cristoforo aveva ripreso l'iniziativa[152] e comunicato al nipote Ludovico l'intenzione di erigere in Trento un collegio dei gesuiti da collocare nel palazzo degli *Horti Madrucii* (palazzo delle Albere). Il principale modello ispiratore doveva essere il Collegio Germanico di Roma, fondato da Ignazio di Loyola nel 1552[153]; si doveva inoltre prendere esempio e «instruttione» da altre esperienze che si erano venute realizzando in quegli stessi anni nell'area dell'Impero, a Dillingen e Innsbruck[154]; fra i referenti, inoltre, Madruzzo indica il collegio di Spagna, fondato a Bologna, ancora nel XIV secolo, dal cardinale Albornoz[155]. Il collegio, nelle intenzioni di Cristo-

[150] Studi generali sui seminari sono quelli di H. JEDIN, *L'importanza*; M. MARCOCCHI, *Seminari*; M. GUASCO, *La formazione* in G. CHITTOLINI-G. MICCOLI (edd), *La Chiesa e il potere politico*; G. PELLICCIA, *Seminari*. Per la storia del seminario di Trento cfr. G. FLABBI, *Il seminario*; J. NIGLUTSCH, *Das Clericalseminar*; I. ROGGER, *Il governo spirituale*, pp. 203-209; I. ROGGER, *L'anima del decreto*.

[151] ASTn, *APV*, *s. l.*, c. 55, n. 25. Questa lettera è stata pubblicata da I. ROGGER, *Il governo spirituale*, p. 204, n. 1.

[152] I. ROGGER, *Il governo spirituale*, p. 205, n. 1: qui si trova la trascrizione della lettera.

[153] Sul collegio germanico cfr. A. STEINHUBER, *Geschichte des Kollegiums*; P. SCHMIDT, *Das Collegium Germanicum*.

[154] Il collegio di Innsbruck, retto dai gesuiti e voluto dallo stesso imperatore Ferdinando, era stato aperto nel 1562.

[155] Il Collegio di Spagna o di S. Clemente, istituito in Bologna dal cardinale Egidio Albornoz nel 1364 e riservato ai figli di nobili, era uno dei più importanti fra i molti collegi studenteschi sorti accanto alle facoltà universitarie: A. SORBELLI, *Storia della università*, pp. 226-227. Il fatto

foro, che in questo seguiva l'impostazione data dai gesuiti al problema della formazione del clero[156], non doveva essere aperto indiscriminatamente a tutti coloro che desideravano diventare sacerdoti, ma operare una selezione – inizialmente era previsto un numero di chierici limitato a dodici – che favorisse «gioveni o nobili poveri, overamente bene et honestamente nati» per evitare il pericolo di degenerazioni della scuola stessa[157]. Inoltre doveva diventare, in prospettiva, un punto di riferimento qualificato sia per il mondo tedesco che per quello italiano. L'impostazione degli studi non era pensata in funzione di un accrescimento della formazione sacerdotale di base, ma doveva fornire una cultura ad alto livello con l'insegnamento della teologia, della filosofia, delle lettere classiche e della retorica. Il cardinale Cristoforo si era anche premurato di individuare le forme di finanziamento per il collegio: mentre i giovani studenti venivano mantenuti per metà a spese dello stesso vescovo e per metà a spese dell'esponente più vecchio della famiglia Madruzzo, le entrate ordinarie a sostegno della struttura si sarebbero raccolte da alcuni benefici plebanali e *sine cura*[158]. Questo progetto viene però accantonato perché Cristoforo è assente dalla diocesi e quando, nel 1567, gli subentra il nipote Ludovico quest'ultimo sarà impegnato per ben dieci anni nella difesa

che Cristoforo Madruzzo accomuni i collegi gesuitici recentemente fondati con una struttura tipicamente medievale come quella del collegio universitario spagnolo di Bologna è indice che il progetto non era ancora compiutamente formato nella sua mente e non era molto a conoscenza delle esperienze alle quali egli stesso accenna.

[156] Sulla *Ratio studiorum* nei collegi gestiti e fondati dalla compagnia di Gesù cfr. G. P. BRIZZI (ed), *La «Ratio studiorum»*; M. SALOMONE (ed), *Ratio*.

[157] Il vescovo esprime la sua preoccupazione e, in certo modo il rifiuto del modello di scuola tedesco con queste parole: «... acciocché introducendovisi ogni sorta di gente non riuscisse poi un altra schola todescha, dove sono ogni sorte de generatione»: I. ROGGER, *Il governo spirituale*, p. 205 n. 1.

[158] I. ROGGER, *Il governo spirituale*, p. 205 n. 1: «L'entrata haverà da essere la Pieve di Banale, quella di Blez, il Beneficio di S. Martino, la Cazzuffa, et tutte quelle entrate della sega, che il tutto ascenderà alla somma di 800 ragnesi ...».

delle proprie prerogative temporali. Successivamente Ludovico non riprende l'ambizioso progetto dello zio ma, inizialmente, limita la propria attività al progetto di graduale ristrutturazione e potenziamento della scuola cattedrale, che al tempo della prima visita (1579) viveva in modo stentato, in vista di un suo adeguamento alle nuove esigenze di formazione del clero diocesano. Nella relazione *ad limina* del 1590 il vescovo può presentare la scuola cattedrale come un seminario già costituito[159], grazie alla sua opera e al suo contributo per il mantenimento e le spese di istruzione dei 12 chierici presenti:

«In seminario, quod episcopi sumptibus est erectum, aluntur ordinariae duodecim adolescentes, expensis itidem episcopi; quibus omnia tum ad victum tum ad institutionem necessaria suppeditantur»[160].

In questa scelta non è esente la considerazione che le finanze della diocesi sono misere e i benefici sono già troppo oberati dalla tassazione ordinaria per poter sostenere l'aggravio ulteriore della grossa spesa iniziale necessaria per dare vita *ex novo* alla fondazione di una struttura seminariale; le stesse entrate sono addirittura insufficienti a permettere il potenziamento della scuola cattedrale in vista della sua definitiva trasformazione in seminario vescovile.

«Clericus gravatur iuxta consuetudinem Imperii steuris et exactionibus ac oneribus ex vetere usu, communi per Germaniam observatione praescripto. Unde hucusque nihil potuit ab eo exigi pro ampliatione seminarii»[161].

Un'altra questione di non facile soluzione era rappresentata dalla necessità di trovare una nuova sede idonea per la collocazione stabile del seminario. Nel 1592 viene individuato il

[159] Si è già osservato come anche nella visita pastorale del 1579 e del 1585 la scuola cattedrale venga indicata come *seminarius* anche se la struttura non vi corrisponde.

[160] ASV, *Congr. Concilio*, «Relat. Tridentin.», 1590, f. 302r.

[161] ASV, *Congr. Concilio*, «Relat. Tridentin.», 1590, f. 302v.

monastero di S. Croce in Trento, rimasto inutilizzato dopo la soppressione dell'ormai estinta congregazione dei cruciferi; i redditi della congregazione dovevano essere incamerati e incorporati nel patrimonio da assegnare alla nuova iniziativa. Oltre a ciò nel sinodo diocesano del 1593 viene impostato un programma dettagliato per il reperimento dei fondi necessari; sono individuati i benefici destinati, man mano che cadevano i diritti dei possessori e si rendevano vacanti, a garantire coi loro redditi la base economica dell'erigendo seminario. Per non incidere sulle entrate dei pievani e dei sacerdoti in cura d'anime, i benefici scelti erano prevalentemente o *sine cura* o semplici, generalmente legati a ospedali e ospizi per pellegrini (priorati), cioè a quelle istituzioni caritative di antica fondazione che, sul finire del '500, perduta gran parte delle funzioni e della valenza sociale, versavano in una grave crisi economica e gestionale[162]. Nello stesso sinodo veniva creata un'apposita commissione della quale sono chiamati a far parte nell'ordine: Gerolamo Roccabruna, arcidiacono del capitolo e scolastico, il sacerdote Pompeo Arnoldi, beneficiato nel duomo di Trento e economo del vescovo; Silvio a Prato, canonico e vicario generale, e il sacerdote Bartolomeo Bonetti rappresentavano il capitolo del duomo e il clero cittadino. La commissione aveva il compito di definire la porzione dai redditi della mensa episcopale, del capitolo, e di tutti i benefici della diocesi che doveva essere detratta e destinata, «medio huiusmodi tempore», alla creazione del seminario[163]. Nonostante

[162] Essi sono: l'ospedale o priorato di Campiglio, il priorato di S. Tomaso fra Riva e Arco, l'ospedale o priorato di S. Ilario presso Rovereto, il priorato di S. Margherita in Vallagarina, l'ospedale o priorato di S. Martino in Trento, Il priorato di S. Tomaso nella pieve di Romeno in val di Non, il priorato o cappella di S. Brigida nella pieve di Malè in val di Sole, il priorato del Tonale, il beneficio di S. Daniele nella pieve di Flavon, il beneficio di S. Gallo e quello di S. Lazzaro nella pieve di Revò, il beneficio o chiericato nella chiesa parrocchiale di Ledro, il beneficio di S. Giacomo di Airone nella pieve di Tione: *Constitutiones Madrutii*, cap. 30 «De seminario».

[163] *Constitutiones Madrutii*, cap. 30 «De seminario». Nel 1593 si procederà a stilare un documento per la tassazione di tutti i benefici del vescovado: ACTn, c. 39, n. 29.

il lavoro della commissione e la disponibilità di una nuova sede però, le iniziative a favore del seminario restano bloccate. Nel 1596, in occasione della visita pastorale, risulta che il seminario è ancora dislocato nella casa canonicale di Nicola Fieger (uno dei canonici del capitolo non residente)[164], in una sede cioè ritenuta inadatta e troppo angusta; nel corso della medesima visita il rettore del seminario presenta un memoriale nel quale, fra le altre difficoltà, fa notare come manchi un cortile per la ricreazione dei ragazzi e quindi come «sopra tutto bisognerebbe stabilir la casa per il seminario»[165]. Il problema dello spazio, in effetti, negli ultimi anni del secolo si era aggravato, perché gli alunni del seminario erano raddoppiati: mentre nel 1590 erano 12, nel 1596 erano arrivati a 24[166]. L'unica novità da segnalare è l'affidamento della conduzione a cinque padri somaschi[167] dei quali però non si conosce con precisione l'anno d'arrivo in diocesi né le condizioni di impiego[168]. Padre Biagio Ganza svolgeva la funzione di rettore; accanto operavano un lettore, un cantore e due padri ministri servienti. La presenza di queste

[164] AV XI, f. 16v: «Domus canonicalis D. Nicolai Fieger ubi est seminario».

[165] AV XI, f. 21r.

[166] ACATn, *Vicariatus in spiritualibus*, «Denunciatio» in appendice. Negli anni successivi questo numero non sarà più raggiunto ma anzi sarà in netta diminuzione con 18 alunni nel 1602, solo 12 nel 1618; cfr. ASV, ASV, *Congr. Concilio*, «Relat. Tridentin.» di quegli anni. Forse anche in conseguenza dell'esiguità del numero di posti disponibili a Trento, nel 1596 si procederà alla tassazione dei benefici del decanato all'Adige, allo scopo di mantenere sei giovani della parte tedesca della diocesi nel collegio dei gesuiti di Hall: ACATn, *Investiture*, VI, f. 32v-33v.

[167] In realtà nella visita del 1596 i visitatori hanno da ridire perché la convenzione con i somaschi prevedeva l'impiego di quattro padri, non dei cinque presenti: AV XI, f. 20v.

[168] Secondo Flabbi, i somaschi erano arrivati a Trento attorno all'anno 1590 e avevano tenuto il seminario dalla fondazione al 1600, poi se ne erano andati, per tornare di nuovo a reggere il seminario a partire dal 1618 quando avevano ottenuto l'amministrazione della parrocchia vescovile di S. Maria Maddalena in Trento e la possibilità di fabbricare un loro collegio: G. FLABBI, *Il seminario*, pp. 13-15 e pp. 18-19. In realtà la storia del seminario vescovile mantiene ancora alcuni punti oscuri che solo nuove ricerche documentarie potrebbero chiarire.

figure fa presumere che i programmi di studio fossero quelli tradizionali finalizzati all'apprendimento della grammatica e del canto.

L'epoca di Ludovico volgeva dunque al termine senza che il problema del seminario, legato a quello più generale della formazione del clero secolare, fosse risolto o fossero state gettate solide basi per la sua risoluzione. Gli sforzi del cardinale Ludovico e dei suoi collaboratori tesi alla costituzione di un'istituzione che corrispondesse ai dettami del tridentino e alle esperienze operate in altre diocesi italiane si era risolto, almeno in questo campo, con un parziale fallimento. Troppi fattori si opponevano alla sua realizzazione: soprattutto la difficoltà di reperire e assicurare i fondi necessari al sostentamento e potenziamento della struttura e la mancanza di maestri preparati e qualificati. Ciò si rifletteva nel numero ancora troppo esiguo di ragazzi che potevano essere accolti e istruiti: per 12 o anche 24 chierici che in seminario si preparavano ai compiti di cura d'anime, ne esistevano moltissimi, l'assoluta maggioranza, che a questa formazione sacerdotale non avrebbero potuto accedere. Saranno problemi destinati a permanere ancora a lungo, che Ludovico lascia in eredità al suo successore, Carlo Madruzzo, con l'onere di continuare l'opera intrapresa e prospettare altre soluzioni.

Capitolo nono

Controllo sulla moralità del clero, provvedimenti disciplinari e punitivi

1. *I preti concubini*

Il concubinato dei preti era un fenomeno molto diffuso e a lungo tollerato. La sua eliminazione aveva rivestito il carattere di una battaglia teologica ed ideologica, oltreché di natura morale, contro i vicini paesi riformati. L'indagine puntuale riguardo ai rapporti con le donne della comunità, ed in particolare con la serva che frequentava o viveva in canonica, ottiene una attenzione notevole costituendo un aspetto della sfera personale e morale, della vita insieme pubblica e privata, dell'immagine e della presenza del clero nella società.

Il numero di sacerdoti oggetto di qualche nota riguardo ai comportamenti sessuali è inferiore alla metà del clero diocesano: solo 82 sacerdoti, pari al 38,3% del totale, vengono interrogati o su di loro vengono assunte informazioni; 44 (pari al 20,5%) convivono *more uxorio* con una donna, oppure non rispettano il voto di castità[1] (tav. 1).

Rispetto a cinquant'anni prima, al tempo, cioè, della visita di Bernardo Clesio, le cose non sono cambiate di molto: anche allora, infatti, la percentuale dei sacerdoti concubini

[1] Le percentuali sono calcolate rispetto al totale dei sacerdoti presenti e operanti in diocesi (214); lo stesso vale per le percentuali calcolate rispetto alle funzioni esercitate che tengono conto del numero complessivo di pievani, curati, ecc. Si presuppone infatti che gli atti visitali non riportino l'accertamento della condotta morale nei casi in cui avesse dato esito positivo (non concubinario). Se dovessimo calcolare la percentuale rispetto al numero di interrogati otterremmo il 53,6% di sacerdoti che vivono in concubinato o non rispettano il voto di castità.

TAV. 1. *Sacerdoti concubinari*

Decanato	A	B	C	D	E	H	Totale	%
Trento	–	1	1	–	1	–	3 (27)	11,1
Non e Sole	3	–	–	1	–	–	4 (58)	6,8
Giudicarie	1	–	1	2	–	–	4 (31)	12,9
Vallagarina	6	2	3	7	3	1	22 (67)	32,8
All'Adige	2	–	7	–	1	1	11 (31)	35,4
Totale	12	3	12	10	5	2	44 (214)	20,5
%*	19,3	20	24	17,5	22,7	11,7		

A = pievani; B = vicari; C = curati; D = cappellani; E = beneficiati; H = altri.
* Le percentuali sono calcolate rispetto al numero totale di sacerdoti esercitanti il medesimo ruolo (A = 62, B = 15, C = 50, D = 57, E = 22, H = 17).

o sospetti di concubinato, si aggirava attorno al 20%[2]. Il clero continua a comportarsi nella più tranquilla ignoranza del dettato conciliare, come non si fosse celebrato o non avesse previsto modificazioni di sorta nel lavoro e nella vita quotidiana. Il sacerdoti più tenacemente «disobbedienti» si trovano nel decanato All'Adige. In questa zona, infatti, la percentuale di concubini – ci si riferisce non solo a quelli manifesti o dichiarati tali, ma anche a quelli gravemente sospetti – è nettamente superiore alla media generale diocesana (11 su 31 corrispondenti al 35,4%); «immorali» sono soprattutto i curati: più della metà (7 su 13 interrogati) convivono o hanno rapporti sessuali con le loro serve o con altre donne. Di questo fenomeno si ha conoscenza anche nella curia diocesana, ma il vescovo, nella prima relazione *ad limina*, riconosce onestamente che le difficoltà per risolvere questo stato di cose sono molte, nonostante l'impegno profuso: «Ex istis parochiis concubinatus clericorum difficulter potest eliminari, sedulo tamen in id incumbitur»[3]. La stessa

[2] S. Gilli stimava che su un numero complessivo di 353 sacerdoti (ivi compresi i canonici), 72 erano concubinari esplicitamente dichiarati o solo sospetti, pari a poco più del 20%. Calcolava inoltre che nella parte italiana erano 50 su 230, pari al 21%, mentre nella parte tedesca erano 22 su 123 pari al 17%: S. GILLI, *Documenti*, p. 412.

[3] ASV, *Congr. Concilio*, «Relat. Tridentin.», 1590, f. 303r.

situazione si riscontra anche in Vallagarina (32,8%), ma è forse valutata più gravemente anche perché tocca molti pievani (6 su 15 interrogati). Negli altri tre decanati, invece il concubinato ecclesiastico risulta molto al di sotto della media, e si potrebbe quasi dire di trovare solo qualche caso isolato[4].

In generale, fra le varie categorie di sacerdoti, i meno irreprensibili risultano essere i curati, forse per la loro posizione sociale: non troppo al centro dell'attenzione e delle aspettative generali come i pievani, con un reddito sufficiente a mantenere una serva ed eventuali figli, cosa ben più difficile con il semplice salario di un cappellano. L'insicurezza economica e la precarietà del posto di lavoro può essere una spiegazione del basso numero di cappellani, meno di 1/5, accusati di concubinato.

Il fenomeno coinvolge maggiormente i sacerdoti di provenienza extradiocesana: 17 concubini su 52 extradiocesani accertati, il 32,6%, una percentuale ben superiore a quella del clero diocesano (poco meno del 20%)[5]. Su questo dato incide sicuramente la condizione di più pesante solitudine del prete proveniente da fuori diocesi causata dalla scissione dei legami familiari e di parentela così importanti nella società d'*ancien régime*. Alcuni, poi, avevano dovuto abbandonare le diocesi d'origine proprio perché messi al bando o minacciati di altre pene per lo stesso «peccato»; erano dunque arrivati in zona con la loro donna e, nuovamente scoperti e posti nella condizione di doverla «licenziare» si rifiutano, preferendo piuttosto l'espulsione e la ripresa di una vita errabonda e incerta. Andrea, ad esempio, cappellano nella pieve di Gardumo, aveva abbandonato Verona ed il

[4] Questa diversità fra zona e zona non trova spiegazioni ragionevoli e lascia aperto il dubbio che il numero complessivo dei concubinari sia sottostimato a causa della minore attenzione prestata, in alcune zone, dai visitatori.

[5] Sacerdoti extradiocesani concubinari: pievani = 2; vicari = 1; curati = 8; cappellani = 5; beneficiati = 1. I sacerdoti diocesani concubini sono invece 24 su 121 pari al 19,8%.

convento portando con sé una «bella giovine» sposata, di nome Olimpia[6]. Nel caso invece del curato di Fai e Zambana, Michele, di origine bitontina, i visitatori, raccogliendo testimonianze sulla sua vita e sui suoi costumi, vengono a sapere per certo che vive in concubinato; egli ammette di avere una serva ma previene le accuse e le censure possibili affermando di non volerla licenziare e di essere disposto a lasciare il beneficio e la cura d'anime piuttosto che abbandonarla[7].

Le commissioni visitali fanno uso, anche spregiudicato, di vari accorgimenti per ottenere informazioni sulla condotta e sulla vita privata dei sacerdoti. Le fonti spesso non vengono esplicitate ma gli inquirenti sono già in possesso, fin dal primo momento, dall'inizio della visita, di molti elementi utili a formulare un'indagine personalizzata. A volte, i sacerdoti sospetti o concubini certi erano già individuati e conosciuti, o perché ammoniti in passato per lo stesso motivo, oppure perché denunciati all'ordinario diocesano. Le informazioni poi potevano provenire dalla *vox populi*, da dicerie raccolte o sussurrate qua e là, da delazioni e denunce incoraggiate e favorite. Il pievano di Fondo era riuscito ad ingannare i visitatori sulla sua condotta morale, ma solo in un primo momento; infatti si considerava già al sicuro, i visitatori stavano ormai abbandonando la pieve, quando una persona «degnissima di fede» li raggiunge comunicando loro la notizia che il pievano Giovanni Brazia era sospetto di tenere in casa una concubina e per lo stesso motivo aveva già subìto una condanna in passato; la commissione visitale «con grande dolore» tiene immediatamente conto della denuncia, convoca d'urgenza il pievano tramite l'ufficiale di curia, lo sottopone a una severissima rampogna, infine gli comunica i provvedimenti punitivi, a meno che non allontani quanto prima la donna sospetta[8]. Non ci si limita però a raccogliere dicerie; in molte pievi assume grande importanza l'audizione delle testimonianze; la

[6] Testimonianze su fra Andrea: AV VI, f. 122v-123r, f. 318v.

[7] AV IV, f. 410r-v.

[8] AV III, f. 258v-259r.

richiesta di informazioni ai rappresentanti delle comunità e ad altri sacerdoti è molto frequente; soprattutto il giudizio espresso dai laici «de vita e moribus» del pievano e degli altri sacerdoti presenti nella comunità, è tenuto in gran conto in numerosissimi casi.

La popolazione, nei confronti dei concubini, dei preti dai comportamenti sessuali disinvolti, manifesta una varietà di toni e comportamenti pratici che vanno dallo «scandalo», alla tolleranza, alla vera e propria comprensione e solidarietà. Di questi ultimi due atteggiamenti fanno fede due casi: il primo è esempio della mancanza di un giudizio negativo da parte dei rappresentanti della popolazione nei confronti del prete concubino, l'altro, invece, manifesta la solidarietà della comunità verso il curato concubinario, soggetto a provvedimenti punitivi. A Fai e Zambana alcuni uomini sono convocati e invitati ad esprimere il loro giudizio sul curato, quel sacerdote Michele che si era dichiarato concubinario e non disposto a fare ammenda alcuna. Antonio de Romeris di Fai, interrogato sotto giuramento dice: «Il nostro curato ha la cuoga et credo che dormino insieme, perché hanno se non un letto in casa, et questo è notorio in Fai et alla Zambana»; ed aggiunge: «È anco assai ignorante al mio juditio, nel resto mi contento». A sua volta Paolo Poli di Fai conferma di conoscere bene il sacerdote, da cui si confessa, e la massara convivente con lui: «Potrà havere da 35 anni et è fresca donna et credo anco che dormino insieme»; aggiunge infine con una punta di ingenua malizia: «Qui in Fai et alla Zambana vi ho veduto solo un letto, eccetto che hoggi ne hanno accomodato uno in cosina, non so perché»[9]. Un ultimo parrocchiano conclude la sua testimonianza dando un giudizio sostanzialmente positivo come quello di Antonio de Romeris: «Quanto a me mi contento, è ben vero che è un poco di mormoratione nel popolo per questa donna»[10]. Le tre testimonianze, nel loro insieme, indicano che nonostante qualche «mormoratione» o malumore per la donna ed una valutazione negativa sulla cultura del

[9] AV IV, f. 410v.

[10] AV IV, f. 411r.

curato, la popolazione è in genere soddisfatta di lui e non dà eccessivo peso alla sua vita di coppia.

La seconda vicenda, invece, si verifica a Lizzana. Il curato Gerolamo Onorio viene accusato dal pievano Campanella (e da molti altri ancora) di continuare a vivere con la madre dei suoi numerosi figli, nonostante le frequenti ammonizioni dello stesso pievano e l'ordine del vicario generale di lasciarla[11]. Il caso di questo sacerdote spergiuro (aveva raccontato di aver obbedito all'ordine del vicario) e perseverante nel «crimine», è presentato al vescovo; in seguito si comunica al curato la sentenza contro di lui: R. 25 di multa. Qualche giorno dopo a Rovereto nella casa dell'arciprete Campanella si presentano i rappresentanti della comunità di Lizzana: appresa la sentenza, vogliono costituirsi garanti per l'intera somma, promettendo di pagarla e, per questo, avevano già vincolato i beni comunali e quelli propri[12]. La comunità dunque, nonostante alcuni suoi membri abbiano alimentato le voci, e probabilmente testimoniato sulla condotta morale del curato, quando si riunisce per valutare la sentenza e decidere il comportamento da adottare, non assume né una posizione di condanna né di censura ma, al contrario, decide di manifestare la propria solidarietà pagando al posto del sacerdote. Il verbale di visita non aggiunge altro, non specifica cioè se i rappresentanti avessero chiesto una contropartita, magari una nuova promessa di allontanare la donna[13]; in ogni caso non si sarebbero impegnati così se la comunità avesse espresso un chiaro giudizio di indegnità morale, riconosciuto la colpa ed approvata senza discussione la sentenza. Anche i rappresentanti della comunità di Terragnolo, a

[11] Anche il curato di Lizzana, proveniente dalla diocesi di Camerino, ha costituito una vera e propria famiglia e si rifiuta recisamente di abbandonare la sua donna; alcuni testi degni di fede avevano infatti raccontato che teneva in casa la «donna sospetta», ne aveva avuto dei figli, la portava con sé ovunque andasse «come se non potesse rimanerle lontano»: AV VI, f. 44v.

[12] AV VI, f. 78r-78v, f. 79v-80r.

[13] Credo però che questa puntualizzazione avrebbe trovato spazio negli atti visitali.

loro volta, erano intervenuti presso i visitatori chiedendo con insistenza che al loro curato fosse permesso tenere la serva, donna buona e per niente scandalosa[14].

Al di là dei singoli casi, dalle testimonianze dei laici emerge come raramente il concubinato ecclesiastico fosse causa sufficiente da provocare un giudizio di condanna che giunge, invece, puntuale quando il concubinato, o, meglio, la vita sessuale del prete, si accompagna ad altre «insufficienze», ad altri comportamenti ritenuti scorretti. Il vicario (funzionario pubblico) di Ala, indignato, giudica molto male che l'arciprete abbia rapporti con donne: la cosa genera scandalo nella comunità perché così dilapida il proprio reddito invece di utilizzarlo per il mantenimento di un cappellano[15]. Anche nei *gravamina* presentati della comunità, articolati in tredici punti, è presente il problema del comportamento nei confronti delle donne, ma in una forma curiosa che sembra non avere alcun rapporto con la morale: infatti si chiede che Giulio Alani «vadi ad habitare alla canonica et non permetta che donne infame li ministrino le cose della chiesa»[16]. I motivi di contrasto fra comunità e arciprete sono, comunque, molto profondi e generalizzati[17].

Nei *gravamina* della comunità di Grumes il curato Alfonso Catanei viene in primo luogo accusato di tenere in casa donne che danno scandalo, troppo chiacchierone e litigiose; la gente poi si lamenta perché è un emerito ignorante che non sa nemmeno leggere e scrivere, va in giro a mendicare, non celebra le messe secondo l'obbligo, non spiega il vange-

[14] AV VI, f. 140r. Il curato, dal canto suo, aveva affermato di aver avuto una serva per 15 anni ma poi l'aveva licenziata.

[15] Interrogato, il vicario risponde che se l'arciprete si lamenta di non poter mantenere un sacerdote a causa, come lui afferma, dell'esiguità dei redditi che percepisce, rinunci a mantenere tante donne come fa, perché per questo motivo, oltre a non essergli sufficiente il reddito, fa nascere grande scandalo nel popolo. Testimonianza del vicario Giovanni Maria Malfatti: AV VI, f. 112v-114r.

[16] AV VI, f. 115r.

[17] *Gravamina* della comunità di Ala: AV VI, f. 114r-115r.

lo, abbandona spesso la cura e circola armato. Tutte queste lagnanze hanno lo scopo di convincere i visitatori che il curato va rimosso e sostituito[18]. I giudizi delle comunità di Arco, Mori e altrove sono strutturati nello stesso modo: il concubinato o la condotta morale scandalosa, o i rapporti con il sesso femminile sono inseriti in un lunghissimo elenco di accuse. In genere dunque, se il rapporto con la comunità è buono e il sacerdote dimostra di adempiere, nei limiti delle possibilità, al proprio dovere, la popolazione – ad esclusione, ovviamente, delle male lingue – è tollerante nei confronti del pievano o curato che si è formato una famiglia a patto che la serva non sia troppo antipatica, non pretenda di comandare in canonica, o non manifesti atteggiamenti ostili verso la comunità. La gente, inoltre, in certo qual modo, rispetta il prete fedele alla stessa donna, disposto a sobbarcarsi l'onere di accogliere e mantenere i figli. A Cavalese, addirittura, la donna coabita col sacerdote Antonio Merini con il consenso dei genitori che forse avevano trovato, per questa via, il modo di «sistemare» una figlia[19]. Naturalmente l'atteggiamento della popolazione cambia drasticamente quando il prete approfitta della propria condizione per insidiare le donne degli altri, per attentare alla virtù di ragazze e donne maritate (le vedove invece erano meno tutelate dal contesto sociale) oppure licenzia la donna incinta, lasciandole la scelta di abortire o di esporre i figli[20].

Il lavoro di ricerca delle informazioni e di audizione dei testi si accompagna all'esame del sacerdote, interrogato in generale sulla sua vita privata; a volte gli si chiede più direttamente se tiene in casa «una donna sospetta» e viene infor-

[18] AV IV, f. 502r-503r.

[19] Il pievano di Cavalese testimonia fra l'altro che Antonio Merini «illam virginem habuit quasi consentientibus parentibus, et illa cum socru simul cum dicto presbytero habitant et vivunt in una et eadem domo»: AV IV, f. 425v.

[20] Sul pievano di Cavalese, Pietro del Rosso, pesa il sospetto che abbia messo incinta una certa Maddalena, aiutandola poi ad abortire. Il pievano però nega recisamente sia la paternità che la responsabilità: AV IV, f. 429r-432v.

mato dei dubbi (o certezze) sul suo comportamento scorretto: al prete spetta la responsabilità di discolparsi o fugare i sospetti. Gli atteggiamenti e le risposte sono molto variegati. Solo pochi mostrano indignazione di fronte alle illazioni. Il pievano di Torra, ad esempio, sospettato di incontinenza «qua valde dicitur laborare» – erano stati preventivamente raccolti accuratamente i «si dice» degli altri sacerdoti con lui operanti nella pieve – e chiamato a dar ragione della sua vita privata, risponde prontamente di non poter impedire tutte le malignità contro di lui. Il suo atteggiamento è così convincente che i visitatori si limitano ad una fraterna ammonizione[21]. Altri colleghi negano, pochissimi confessano la propria colpa chiedendo perdono o promettendo spontaneamente di rimediare; la maggior parte ammette di utilizzare i servizi di una donna per le faccende domestiche, preoccupandosi di assicurare di non avere mai avuto rapporti sessuali con la medesima[22]; altri hanno avuto in passato una domestica, ma affermano di averla licenziata o aver rinunciato a «peccare» con lei: nuovi accertamenti fanno invero scoprire il sotterfugio adottato, per cui la serva è stata allontanata solo provvisoriamente con la speranza di ingannare i visitatori[23]; qualcuno, infine, assicura di tenere con sé la domestica, vecchia o malata, per affetto e riconoscenza: generalmente, posto di fronte all'obbligo di licenziarla, si dichiara pronto ad obbedire. Il sospetto in ogni caso è d'obbligo; raramente si accettano le dichiarazioni di innocenza e

[21] AV III, f. 371r-v. La stessa cosa si verifica nei riguardi di Massimo Crotta, rettore della pieve di Tignale il quale, ai visitatori che lo sospettano di mantenere una concubina e di aver avuto dei figli, risponde che ciò era falso e il sospetto proveniva da persone malevole: AV VI, f. 291v; cfr. anche per il curato di Tesero AV IV, f. 438r-v.

[22] Del sacerdote Cattaneo che opera a Tignale, si diceva avesse rapporti con una donna sposata di Riva; egli controbatte: è vero che «propter sufficientia dicta mulieris» si serve spesso dei suoi servigi per lavare i panni e per fare altri lavori domestici, ma non ha nessun rapporto con lei e la tratta come una sorella per la sua modestia e onestà: AV VI, f. 293v-294r.

[23] Il cappellano Vigilio di Salorno, ad esempio, racconta che il pievano aveva allontanato la concubina quando aveva sentito essere imminente l'arrivo dei visitatori: AV IV, f. 289r.

le spiegazioni fornite dai sacerdoti. Il curato di Noriglio assicura che la donna in casa è sua sorella, ma i visitatori non si fidano e gli ordinano di mettere per iscritto il giuramento e di mostrare la sua attestazione in forma autentica all'arciprete di Lizzana, sotto pena di R. 10[24].

Normalmente, in un primo momento, i sacerdoti vengono ammoniti che, se non abbandonano o licenziano la donna sospetta, incorreranno nelle pene previste (sospensione *a divinis* e versamento di una somma di denaro, generalmente 25 marche, da destinare alla camera episcopale); a volte, ma raramente, si minaccia anche la privazione del beneficio o il bando dalla diocesi. All'interno di questa norma possono variare i singoli aspetti: il tempo concesso per il licenziamento o la separazione (da otto giorni a due mesi), l'entità della sanzione economica o la destinazione della stessa tenendo conto delle varie situazioni personali. Sono rarissimi i casi in cui il sacerdote viene effettivamente punito per essere concubino; ad alcuni recidivi, nonostante i ripetuti richiami, le ammonizioni e le promesse di allontanamento della donna, rigorosamente disattese, viene in genere offerta un'ultima occasione. Antonio Merini, beneficiato a Cavalese, già punito nella visita precedente ed obbligato a separarsi dalla concubina, l'aveva riassunta e viveva con lei. Per riparare allo scandalo, gli si ordina ancora una volta di mandarla via entro otto giorni e di non avere più alcun rapporto con lei, minacciando le pene consuete aggravate dalla privazione del beneficio e dal bando[25]. Fra Maurizio, cappellano a Storo, da circa 14 anni ha con sé una serva; non nasconde che già in precedenza gli era stato detto di allontanarla; non si rifiuta, chiede solo un po' di tempo; i visitatori anche in questo caso si limitano ad ordinare l'allontanamento, quanto prima e senza alcuna dilazione[26]. Altri invece, come il curato di Lizza-

[24] AV VI, f. 137v. Anche ad alcuni preti concubini viene fatta firmare una dichiarazione scritta nella quale si impegnano a licenziare la serva, cessare i rapporti con lei ecc.

[25] AV IV, f. 432v-433r.

[26] AV V, f. 175r-v.

na, Giovanni Lauro e Pietro del Rosso, pievani rispettivamente a Besenello e a Cavalese, Giovanni Maria Vincenzini, cappellano a Rovereto, e Francesco Saibati beneficiato a Volano, ammoniti e invitati ripetutamente e senza successo a vivere castamente, subiscono infine la pena più volte minacciata[27].

Una storia, forse unica, può essere portata ad esempio di clemenza da parte dei visitatori: riguarda Bartolomeo Marcolla, curato di Favogna, uno sperduto paese abbandonato a se stesso dipendente dalla pieve di Mezzocorona. I visitatori rivolgono al curato le domande solite: se ha una serva, se ha rapporti sessuali con lei, se ne ha avuto figli e quanti. Il Marcolla aveva assunto la serva sedici anni prima, in un periodo in cui era così gravemente ammalato che pensava di dover morire; da allora l'aveva sempre tenuta con sé e, aggiunge con malcelato orgoglio, da lei aveva avuto cinque figli maschi e tre femmine, tutti viventi; inoltre stupisce tutti dichiarando che nei 14 anni di godimento del beneficio non era mai stato né ammonito, né ripreso, né corretto. Questo sacerdote così isolato, povero, carico di figli e soprattutto in buona fede, suscita la pietà dei visitatori (che pure dovevano aver esperienza di casi analoghi): considerata dunque la sua contrizione e la promessa di vivere castamente e in continenza – per intercessione del decano e di altre persone – viene assolto e non si procede oltre[28].

Anche per i visitatori dunque il solo concubinato, se non è associato ad altri gravi limiti inerenti all'officio, non è sufficiente per procedere con severità nei confronti degli esaminati.

Le commissioni, se si esclude il caso del curato di Favogna, si attengono ad un preciso criterio operativo, valido tanto

[27] Pietro del Rosso è condannato a pagare R. 10 e al digiuno per tre venerdì a pane e acqua. Giovanni Lauro deve pagare R. 20; il cappellano di Rovereto Giovanni Maria Vincenzini paga R. 15, Francesco Saibati viene sospeso.

[28] AV IV, f. 374v, f. 376r-v.

per i concubini sospetti e notori, quanto per tutti i sacerdoti che utilizzano i servizi femminili: la serva, non solo se è giovane ma anche se è decrepita, va comunque licenziata o allontanata, pur non esistendo concrete prove di rapporti sessuali con il prete: ciò che conta non è l'accertamento della verità, ma la necessità di evitare non solo il «crimine ma anche il sospetto del crimine»[29], eliminare ogni comportamento motivo di «scandalo nel popolo». Il «sospetto», «lo scandalo», dunque, sono la misura per valutare, nell'atteggiamento mentale e pratico dei funzionari vescovili, la reale gravità della colpa. Su questa linea si muovono anche le direttive dei decreti visitali:

«Non solum ob malum, sed etiam ob mali suspitionem, qua populus vehementer offendi solet, in clericalis militiae hominibus, quod etiam concilii auctoritate prohibetur, ubicunque clerici habitant, mulierum suspectarum consortium devitent»[30].

In realtà l'atteggiamento di sospetto permea di sé e si estende a qualsiasi donna che potesse entrare in rapporto, anche occasionale, con sacerdoti; per questo motivo il prete viene messo in guardia contro la frequentazione di convivi e banchetti, valutata come comportamento indecoroso in sé, ma ancor più pericoloso se vi si potevano trovare delle donne[31]. Anche la proibizione di confessare le donne in sacrestia o in altro luogo che non fosse pubblico e sotto gli occhi di tutti, ma di utilizzare solamente l'apposita sede confessionale, assume lo stesso significato[32].

Secondo le linee di comportamento tracciate nei decreti vi-

[29] Il pievano di Arsio viene ammonito paternamente di evitare non solo il crimine ma anche il sospetto del crimine e di essere ornato di «oneste qualità» nell'anima e nel corpo comportandosi in modo che nessun sospetto possa denigrarle: AV III, f. 217r-v.

[30] «Ordines et decreta» in appendice. In alcune copie dei decreti lasciati ai parroci, questa norma è però assente.

[31] «Ordines et decreta» in appendice.

[32] «Ordines et decreta» in appendice.

sitali, per risolvere il problema del clero concubinario era necessario azzerare la situazione preesistente, scindere con decisione i legami instaurati fra donna e prete, senza soffermarsi troppo a considerarne la natura, e porre il vincolo che nessuna donna potesse coabitare con i sacerdoti; in un secondo momento era poi possibile assumere il controllo della situazione sottoponendo l'assunzione della serva all'accertamento di idoneità e alla licenza dell'ordinario diocesano[33]. Nelle costituzioni sinodali, dopo la trascrizione integrale del decreto del concilio di Trento su questo problema (sess. XXV, cap. 14 de ref.), si ribadiva solamente il divieto per i sacerdoti di vivere con donne non legate da stretti rapporti di parentela e con un'età inferiore ai 45 anni: in ogni caso dovevano essere di «buona fama»[34].

Figure diverse quali concubine, ma anche serve o vedove, donne più o meno «sospette», accomunate dal destino di avere incrociato la loro vita personale con quella del prete, subiscono le conseguenze più pesanti e più gravi, su loro grava la colpa maggiore e quindi la pena più severa. Esiste infatti una grande sproporzione fra i provvedimenti adottati nei loro confronti rispetto a quelli assunti o solo minacciati per i sacerdoti: mentre costoro, come si è visto, sono trattati, almeno nel corso della visita, con una certa tolleranza e al massimo rischiano una multa nemmeno troppo salata, la donna viene minacciata di fustigazione e di bando dalla diocesi se di sua spontanea volontà, e in un tempo brevissimo, non abbandona la pieve e il suo paese. Alla concubina del sacerdote Antonio Merini viene ordinato sotto pena della frusta e del bando, di non frequentarlo più e non avere più alcun rapporto[35]; Cattaneo, vicario nella pieve di Tignale, deve fare in modo che la donna se ne vada entro un mese dal territorio plebanale oppure gli è vietato recarsi a Riva, dove la donna vive, ed entrare nella casa di lei, pena l'espul-

[33] «Ordines et decreta» in appendice.

[34] *Constitutiones Madrutii*, cap. 27 «De clericorum et mulierum suspectam, et prohibita cohabitatione».

[35] AV IV, f. 433r.

sione dalla diocesi[36]. Più pesante ancora la sentenza per la convivente del curato Gerolamo Onorio: le viene notificato, tramite l'ufficiale di curia, l'obbligo di allontanarsi entro tre giorni dalla pieve di Lizzana per non incorrere nella fustigazione[37]. L'obbligo di licenziare la serva non si arresta neppure di fronte alla considerazione dell'età avanzata o della condizione di salute; così Antonio Maria Bevilacqua, pievano non residente di Cavedine vivente ad Arco con la vecchia concubina, la figlia ed il genero, viene ammonito ad allontanare la donna per sfuggire allo scandalo[38]. Ordine di licenziamento anche al pievano di Volano, che pure aveva la licenza del suffraganeo ed era dispiaciuto di dover allontanare la serva ammalata[39]. In genere non era, inoltre, prevista alcuna forma di tutela personale o di risarcimento per il lavoro svolto dalle domestiche[40]. Nessun accenno infine a quei «bastardi», ai numerosissimi figli frutto del concubinato, che spesso avevano la loro unica casa nella canonica: di loro non resta alcuna traccia nei verbali di visita.

2. *Sacerdoti come laici: comportamenti scorretti e immoralità*

Gli abusi di natura morale riscontrati fra il clero non si limitano certo al concubinato. In realtà questo è solo l'aspetto più appariscente di un modo di vita fortemente secolarizzato: nella vita quotidiana e nei comportamenti il sacerdote non si distingue dalla gente con la quale vive e dal laico del medesimo ceto sociale. Ci si imbatte allora in preti che hanno moglie e figli, frequentano le taverne e si ubriacano, per

[36] AV VI, f. 294r.

[37] AV VI, f. 78v.

[38] AV VI, f. 368r, f. 409v.

[39] AV VI, f. 186v-187r, f. 191v.

[40] Solo il pievano di Besenello, Giovanni Lauro, viene obbligato a versare, quale punizione per il concubinato, R. 20 di cui 5 dovevano essere destinati ad Agata, la sua concubina, come salario per i suoi servigi prima del licenziamento: AV VI, f. 229v.

TAV. 2. *Comportamenti «devianti»*

Decanato	A	B	C	D	E	F	G	H	I
Trento	–	1	–	1	–	1	–	1	–
Non e Sole	2	1	–	1	1	–	1	1	3
Giudicarie	2	–	1	1	1	–	–	1	2
Vallagarina	3	4	2	5	8	2	1	3	7
All'Adige	6	1	–	1	1	2	–	1	2
Totale	13	7	3	9	11	5	2	7	14

A = bevitori; B = uso di armi; C = bestemmiatori; D = giocatori; E = litigiosi o che hanno contrasti con i parrocchiani; F = maghi o alchimisti; G = usurai, simoniaci, stipulano «contratti illiciti»; H = amicizie con laici; I = altro (attività agricole e commerciali, poco rispetto per i superiori, rapporti con banditi, ecc.).

Alcuni sacerdoti sono responsabili di più d'uno di questi comportamenti.

passatempo giocano a dadi, a palla, o vanno a caccia, hanno buoni rapporti di amicizia con i laici o, al contrario, sono irascibili e maneschi, sempre in lite con tutti, vanno in giro armati di spade e archibugi per incutere timore e rispetto. Il principio della «dignità» e «gravità» sacerdotale, la coscienza di appartenere alla «milizia clericale» e quindi di dover vivere separati perché «diversi» dai laici, non fa parte del bagaglio esperienziale e culturale della maggioranza del clero trentino del Cinquecento; proprio per questo motivo, rappresentano in se stessi le carenze, i problemi, le «devianze» del contesto sociale più largo nel quale vivono.

I sacerdoti che abusano del vino e si ubriacano, soprattutto nel decanato All'Adige, costituiscono il problema più grave col quale i visitatori si trovano a fare i conti[41]. Sono accusati dalla popolazione, che se ne lamenta; interrogati, normalmente non danno spiegazioni; Odorico Calovi, sostituto del pievano di Mezzocorona, si giustifica asserendo di esservi costretto nei convivi e in altre occasioni mondane («in so-

[41] Sacerdoti bevitori divisi per funzioni: pievani = 5; vicari = 2; curati = 1; cappellani = 4; beneficiati = 1.

cietatibus») dove spesso beve «usque ad hilaritatem»[42]. Il vice pievano è condannato al pagamento di 10 scudi da usare per l'allestimento del tabernacolo sull'altar maggiore, con la minaccia, inoltre, di 10 marche ogni volta che fosse stato sorpreso in stato di ubriachezza[43]. Con ogni probabilità il fenomeno era più diffuso di quanto gli atti visitali lascino supporre, dal momento che lo stesso vescovo Ludovico nell'«Admonitio ad omnes parochos» considera l'ubriachezza tanto pericolosa da meritare il primo posto nell'elenco dei vizi da evitare, più grave del concubinato, della familiarità con i laici e dell'apostasia, in quanto il sacerdote ubriaco si rendeva indegno, rinunciava alla discrezione e al controllo di sé, condizioni indispensabili per un corretto svolgimento del proprio ministero pastorale[44]. I sacerdoti erano ulteriormente ammoniti ad astenersi dalle abbondanti libagioni; i pievani, a loro volta, non dovevano assumere cooperatori notoriamente dediti al vino: incombeva la minaccia di punizioni severe per i primi, dell'espulsione dalla diocesi per i secondi; i decani rurali, infine, dovevano vigilare e controllare gli ubriaconi: questi, una volta ammoniti, se non davano chiari segni di ravvedimento, venivano privati della facoltà di confessare[45]. Alcuni sacerdoti, inoltre, – ed è soprattutto questo che genera scandalo – vengono accusati dai parrocchiani di celebrare la messa sotto l'effetto del vino. In altri termini se qualche prete beveva e si ubriacava in privato, e quindi il vizio rimaneva nascosto fra le pareti domestiche o della canonica (il vino costituiva una delle entrate in natura più importanti di molti benefici), senza diventare di dòminio pubblico, era tollerato; assolutamente da evitare era comparire ubriaco in pubblico generando scandalo e minando la dignità del ruolo; per evitare le occasioni pericolose, quindi,

[42] AV IV, f. 357v.

[43] AV IV, f. 368r-v.

[44] BCTn, *AMC*, «Acta originalia», «Admonitio ad omnes parochos» in appendice.

[45] BCTn, *AMC*, «Acta originalia», «Admonitio ad omnes parochos» in appendice.

nei decreti visitali si ordina di non partecipare ai banchetti pubblici e soprattutto di evitare le osterie[46]. Un intero capitolo, infine, delle costituzioni sinodali madruzziane è dedicato proprio a questo problema[47]. Anzitutto il vescovo sottolinea come i chierici dediti al vino in modo tale da superare i limiti della temperanza e dell'«onestà» non siano degni di appartenere all'ordine clericale. Rinnova perciò il divieto di evitare i banchetti e le taverne, minacciando pene via via più gravi, giungendo a prevedere, per gli incorreggibili, la privazione dell'officio o del beneficio[48].

I sacerdoti accusati di praticare la magia o l'alchimia[49] occupano un posto particolare: queste pratiche suscitano diffidenza, se non la vera e propria paura nella gente, accresciuta, se è un sacerdote che vi si dedica, dalla maggiore affinità con le pratiche del sacro che possono accrescerne la potenza. La popolazione di Pressano (pieve di Giovo) ad esempio, è in grave disaccordo con il proprio curato, ma non azzarda critiche troppo severe vivendo nel timore di possibili ritorsioni: gli uomini del paese imputano con sicurezza al curato l'uso di pratiche alchemiche per causare povertà e miseria:

«Congregati quidam homines de Pressano ibidem fuerunt interrogati si haberent forte aliquod gravamen adversus curatum, responderunt et dixerunt illos habere quidem multa adversus eorum curatum gravamina, sed inter caetera illud tollerare non possunt, quod

[46] Nei decreti per il curato di Albiano si legge: «Publica convivia, quibus praesertim mulieres intersunt, locaque ubi choreae ducuntur cauponas maxime, in quantum potest, evitet»: AV IV, f. 538r.

[47] *Constitutiones Madrutii*, cap. 28 «De ebrietate clericis vitanda».

[48] *Constitutiones Madrutii*, cap. 28 «De ebrietate clericis vitanda»: «... poena decem librarum mulctetur, fabricae ecclesiae, cui inservit, pro duabus tertiis, et alia tertia parte denunciatori etiam secreto, applicandam. Si secundo deliquerit, mulcta duplicetur ac ieiunet semel in pane et aqua, sub reatu peccati mortalis. Si tertio, mulcta et ieiunium triplicentur. Si vero ulterius in hoc vitio insonduerit, tanquam incorrigibilis, graviori poena, etiam privationis officii, vel beneficii, nostro vel vicarii arbitrio puniatur».

[49] Essi sono Antonio di Lon (Calavino), Giovanni Faurio Luciolo (Riva), Paolo Anderlini (Mori), Paolo (Pressano), Antonio Merini (Cavalese).

det continue operam alchimiae ita ut quatuor familias iam ad extremam paupertatem et miseriam redegerit: propterea rogarunt suas dominationes dignarentur super hoc gravamine opportune providere»[50].

L'esercizio della magia fa paura anche perché, nell'immaginario collettivo della popolazione, costituisce una minaccia nei confronti delle donne del paese: il sacerdote può piegarle alla sua volontà tramite incantesimi. Sia sul cappellano di Riva, Giovanni Faurio Luciolo, che su Paolo Anderlini cappellano a Mori, circolano dicerie di questo tipo; del primo un laico riferisce che «alcuni dicono che deve havere un secreto con il quale tira le done alle sue voglie», del secondo il pretore di Riva testimonia come il sacerdote fosse solito dire «quod si posset habere tres capillos aliquius puellae, esse in facultate sua et posse illam trahere ad omnem suam voluntatem et desiderium»[51]. Nessuno dei cinque sacerdoti accusati subisce provvedimenti o censure specifiche. Paolo Anderlini viene processato, ma nella lunga serie di accuse contestategli non si accenna nemmeno all'uso di pratiche magiche; il curato di Pressano viene licenziato dal preposito di S. Michele ma non sembra che l'accusa dei parrocchiani fosse decisiva per il provvedimento; Antonio Merini viene punito solamente per il concubinato, infine i sacerdoti Luciolo e Antonio di Lon non subiscono alcuna censura.

La grande maggioranza delle altre «devianze» censurate dai visitatori e dal vescovo si possono far rientrare in quel largo numero di attività e di comportamenti tollerati nei laici, ma non più permessi né accettati se praticati da un sacerdote. La partecipazione ai banchetti e alle feste, la frequenza delle taverne dove si beve e si canta in compagnia, i giochi, gli spettacoli profani, la caccia e il portare armi o trovarsi coinvolti in qualche rissa, l'usura, la «mercatura», ogni attività classificata come «negotii seculares»: tutto ciò è categoricamente bandito come possibile causa di conflittualità, come

[50] AV IV, f. 325r.

[51] Testimonianze su Paolo Anderlini: AV VI, f. 440v; su Giovanni Faurio: AV VI, f. 18r.

oggetto di riprovazione nella comunità, come diminuzione dell'autorità religiosa[52]. Non dovevano cioè essere scoraggiati tanto i singoli comportamenti, ma proprio quella partecipazione alla vita sociale e comunitaria, quell'identità sostanziale fra prete e parrocchiani che si rivela nelle funzioni, nei comportamenti, nell'aspetto esteriore. Non a caso infatti i visitatori rivolgono ai preti visitati una raccomandazione che pur nella sua laconicità, è radicale: «nimius laicorum consuetudinem evitet»[53]. Separatezza e diversità diventano così le caratteristiche più profonde del nuovo modello di sacerdote post-tridentino che anche il vescovo Ludovico impone al proprio clero. Del resto questa alterità è richiesta anche dagli stessi fedeli: come si è visto ad esempio a proposito del concubinato, essi sottolineano spesso i comportamenti scorretti del proprio sacerdote, se ne lamentano o si scandalizzano, chiedono l'intervento dell'autorità vescovile; nella maggioranza dei casi, però, la gente contesta il comportamento del proprio sacerdote se questi non è un «buon pastore», se vive in maniera irresponsabile sottraendosi ai propri doveri fondamentali e non esercitando con coscienza il proprio ministero. Per il vescovo invece, il modello del prete separato e diverso trova la sua ragion d'essere in due motivazioni fondamentali. Innanzitutto il sacerdote, proprio per la sua funzione di rappresentante di Cristo, deve essere «santo», specchio di ogni virtù, esempio di perfezione per i fedeli; per essere all'altezza di questo compito deve elevarsi al di sopra delle debolezze della condizione laicale ed evitare tutto ciò che poteva «contaminare la santità dello stato clericale»[54]. La commistione coi laici, d'altro canto, rende più difficile, se non impossibile, l'esercizio del ministero

[52] *Constitutiones Madrutii*, cap. 26 «De vita et honestate clericorum»: «Abstineant a comessationibus, compotationibus et intempestivis conviviis, choreis, ludibus, spectaculis, tabernis, illicitis venationibus, usura, mercatura, et aliis negotiis et exercitiis secularibus, quibus sanctitas clericali statui debita contaminatur. Armorum etiam deportatione, rixis et aliis, de quibus sacri canones, et praesertim Tridentinum Concilium salubriter et copiose statuit».

[53] Cfr. ad esempio AV VI, f. 69r, ma è molto frequente.

[54] *Constitutiones Madrutii*, cap. 26 «De vita et honestate clericorum».

sacro perché la partecipazione psicologica e fisica alla condizione del penitente annulla la capacità di giudicare («ut non recte possint iudicem agere in foro conscientiae»)[55].

La nuova coscienza di sé deve essere, infine, visibile e marcata dall'aspetto esteriore, dall'abbigliamento. I decreti visitali forniscono precise regole riguardo al vestiario: né sordido né trascurato come poteva essere quello dei popolani, ma nemmeno troppo ricercato e di seta secondo l'uso dei nobili[56]. La veste talare «ad tallos usque» diviene obbligatoria così come il berretto (*biretum*); doveva essere mantenuta e curata la corona clericale[57].

In nessuna occasione, inoltre, al sacerdote era permesso dimenticare i doveri impostigli dal suo stato; quindi, e a maggior ragione in pubblico, non avrebbe dovuto conversare di argomenti profani o ascoltare pettegolezzi, ma «ogni qualvolta si troverà tra de laici sempre procuri di ragionare con essi qualche cosa spirituale, et di edificatione, et tra gli preti di casi di conscientia, delle scritture sacre et ciò favi in loco di racontare favole et cose vane»[58].

Non sarà comunque facile modificare in profondità bisogni, abitudini ed interessi, atteggiamenti e vestiario, coscienza di sé e del proprio *status*; in ogni caso, grazie a questa precettistica ed alla visita pastorale, erano ormai poste le basi per

[55] BCTn, *AMC*, «Acta originalia», «Admonitio ad omnes parochos» in appendice. L'atteggiamento di sospetto che si è visto prevalere nei confronti delle donne può essere dunque esteso a tutti i laici, si potrebbe dire alla condizione laicale in quanto tale. Questa tendenza della teologia tridentina e post-tridentina, all'esaltazione e alla sacralizzazione della condizione sacerdotale, si accompagna, in maniera speculare, alla sminuzione dell'importanza e dei compiti del laico non consacrato.

[56] Camillo Vigani, ad esempio, si presenta al cospetto dei visitatori vestito sordidamente mentre altri sacerdoti sono rimproverati o perché indossano vesti troppo ricercate o perché assomigliano più a soldati che a chierici.

[57] Cfr. ad esempio AV IV, f. 538v-539r. Le norme sul abbigliamento e sul modo di presentarsi sono ulteriormente approfondite nelle *Constitutiones Madrutii*, cap. 26 «De vita et honestate clericorum».

[58] AV V, f. 158v-159r.

quella rivoluzione antropologica che alla lunga sarà coronata da successo: la creazione di una casta clericale, forse l'opera di riforma più incisiva e duratura fra tutte quelle promosse dal concilio di Trento.

3. *Provvedimenti disciplinari e censure*

Come si è avuto modo di notare altrove, ad esempio a proposito dei sacerdoti sprovvisti di documenti oppure di quelli che vivevano in concubinato, spesso i visitatori sono inclini ad un atteggiamento conciliante e benevolo, ricorrono a provvedimenti drastici con parsimonia e solo dopo aver considerato sia ogni aspetto della vita e della moralità del sacerdote, che, più in generale, la situazione della parrocchia e le richieste della popolazione. Gli atti visitali sono dunque costellati di ammonizioni severe o paterne a seconda dei casi e da ordini che vanno eseguiti, mentre le censure più gravi come la revoca della licenza di cura d'anime, la sospensione *a divinis*, il licenziamento o l'espulsione dalla diocesi, sono più rare (tav. 3)[59].

I visitatori intendono soprattutto impedire a quei sacerdoti che non offrivano sufficienti garanzie sul piano personale e nell'esercizio del ministero di continuare a comportarsi scorrettamente, di scandalizzare o addirittura diffondere tendenze e idee non ortodosse fra la popolazione. Per questo il provvedimento più ricorrente consiste nella privazione, temporanea o irrevocabile, della facoltà di esercitare la cura d'anime e di amministrare i sacramenti. Ben 18 sacerdoti

[59] Nella visita di Bernardo Clesio i visitatori si erano mostrati, secondo Gilli, ancor più tolleranti: «I provvedimenti punitivi dei visitatori non sono molti: sospendono un sacerdote a Gardumo ed un girovago a Bolzano; a Bagolino impongono ad un frate di partire dal paese e ad Ossana obbligano un sacerdote scandaloso a presentarsi a Trento. Due casi di insubordinazione vengono deferiti al vescovo. Ad alcuni sacerdoti forestieri (ne ho numerati 54) viene imposto di munirsi entro un determinato spazio di tempo dei debiti documenti comprovanti l'ordinazione presso la Curia di Trento, pena la sospensione»: S. GILLI, *Documenti*, pp. 413-414.

TAV. 3. *Tipologia dei provvedimenti disciplinari*

Decanato	1	2	3	4	5	6
Trento	–	–	–	–	–	–
Non e Sole	–	–	2	5	–	1
Giudicarie	–	1	–	1	2	2
Vallagarina	6	3	1	–	4	2
All'Adige	2	1	–	5	5	2
Totale	8	5	3	11	11	7
%	(3,7)	(2,3)	(1,4)	(5,1)	(5,1)	(3,2)

1 = denaro; 2 = revoca licenze; 3 = sospensione a *divinis*; 4 = proibizione di esercitare la cura d'anime o amministrare i sacramenti; 5 = licenziamento o espulsione dalla diocesi; 6 = altre punizioni (digiuno ecc.).
NB.: alcuni sacerdoti subiscono più d'uno di questi provvedimenti.

incorrono nella revoca delle licenze, nella proibizione di continuare ad esercitare la cura d'anime o nella sospensione *a divinis*[60]: sono pari all'8,4% sul totale del clero operante in diocesi. Al 5,1% cioè ad 11 di loro, invece, tocca in sorte la pena più grave e senza appello del licenziamento o del bando dalla diocesi (tav. 3).

Complessivamente dunque, nel territorio diocesano 34 sacerdoti, il 15,8%, subisce una qualche forma di censura (tav. 4). Più colpito è però chi opera nella parte tedesca e mistilingue della diocesi, dove la percentuale subisce una vera e propria impennata raggiungendo il 29% (9 sacerdoti su 31). Lo «stato di servizio» nel decanato di Trento, dove nessun sacerdote incorre nella benché minima punizione, sembrerebbe ottimo: in realtà, come si è più volte ricordato, in questa zona la visita è meno precisa e dettagliata e la gestione e il controllo di molte parrocchie e del relativo

[60] Se si sommano le pene della revoca delle licenze (5), della proibizione di esercitare la cura d'anime e amministrare i sacramenti (11), e la sospensione *a divinis* (3) il totale sarebbe 19 ma ad uno dei sacerdoti, Cristoforo, cappellano nella pieve di Banale, vengono ritirate le licenze e gli viene ingiunto di non esercitare. Ben 11 di questi, come appare dalla tavola, operano nel decanato All'Adige.

TAV. 4. *Sacerdoti soggetti a provvedimenti disciplinari*

Decanato	A	B	C	D	E	H	Totale	%
Trento	-	-	-	-	-	-	-	-
Non e Sole	-	-	2	2	2	1	7 (58)	12,0
Giudicarie	-	-	1	4	-	-	5 (31)	16,1
Vallagarina	3	-	1	6	3	-	13 (67)	19,4
All'Adige	1	1	2	5	-	-	9 (31)	29,0
Totale	4	1	6	17	5	1	34 (214)	15,8
%*	6,4	6,6	12,0	29,8	22,7	5,5	15,8	

A = pievani; B = vicari; C = curati; D = cappellani; E = beneficiati; H = altri.

* Le percentuali sono calcolate rispetto al numero totale di sacerdoti esercitanti il medesimo ruolo (A = 61, B = 15, C = 50, D = 57, E = 22, H = 17); analogamente nell'ultima colonna sono calcolate rispetto al totale posto fra parentesi.

clero sono di spettanza del capitolo del duomo di Trento. In ogni decanato senza esclusione, la severità dei visitatori si appunta soprattutto sul basso clero, in particolare sui cappellani: 17 di loro, pari al 29,8% del gruppo, non supera senza conseguenze l'esame di visita[61]. A loro, inoltre, tocca subire i provvedimenti più severi quali appunto la revoca delle licenze, il licenziamento o l'espulsione[62]. Per i cappellani era molto più facile, rispetto agli altri sacerdoti, sfuggire ai filtri di controllo dell'idoneità: benché a volte privi di qualifiche e capacità sacerdotali nonché di qualità morali venivano loro normalmente affidate funzioni pastorali e sa-

[61] Percentuali di cappellani soggetti a provvedimenti punitivi: Giudicarie: 4 su 14 = 28,5%; Vallagarina: 6 su 19 = 31,5%; All'Adige: 5 su 9 = 55,5%.

[62] I cappellani Benedetto (S. Michele), Nicola e Francesco de Ceschi (Cavalese), Bonaventura Spineti (Mezzocorona) vengono puniti con la revoca delle licenze e il licenziamento; Pietro Girardi e Giovanni Antonio (Rendena), Gerolamo (Serravalle), Giovanni Tranquillini (Mori), Andrea (Ronzo Chienis) sono licenziati e/o espulsi; Cristoforo, (Banale), Michele (Cles), Guglielmo Mimioli (Torra), Giovanni Maria Vincenzini e Clemente Frizi (Rovereto-S. Marco), Agostino (S. Michele) sono puniti con la revoca delle licenze o il divieto di esercitare la cura d'anime: sono 15 dei 17 puniti.

cramentali. Rientrava dunque nei compiti dei visitatori scoprirli e allontanarli perché «pericolosi» per la guida dei fedeli. D'altro lato il provvedimento di licenziamento era sicuro e veloce; un cappellano infatti poteva essere sostituito con relativa facilità, mentre era inutile infliggergli pene pecuniarie che, come salariato con un reddito generalmente basso, non sarebbe stato in grado di pagare. L'atteggiamento mantenuto nel caso di pievani trovati non idonei, invece è opposto: i provvedimenti contro di loro sono pochi e normalmente più miti, trattandosi quasi esclusivamente di sanzioni pecuniarie. Giovanni Lauro, pievano di Besenello e Pietro del Rosso, pievano a Cavalese, come si è già visto, vengono puniti (per concubinato), il primo al pagamento di R. 20, il secondo a R. 10 e al digiuno a pane e acqua per tre venerdì[63]. Giacomo Bonardelli pievano non residente della Valvestino viene privato del beneficio a causa dell'investitura illegittima[64].

Rivelatore dell'esistenza di due pesi e due misure adottate nel giudicare l'alto clero rispetto al basso è in particolare il caso del pievano di Folgaria, Giacomo Canali. Nel corso dell'esame personale di visita non emerge niente di particolare a suo carico. Gli uomini del luogo, però, presentano un lungo elenco di *gravamina* contro di lui lamentandosi perché chiede denaro per assolvere i casi riservati (15 carentani), si ubriaca, quando si prepara a celebrare la messa invece di pregare è solito bestemmiare, è talmente avaro che per la purificazione offre agli altri sacerdoti acqua al posto del vino, non mantiene un cappellano, si ostina ad affermare che è suo dovere celebrare solo la domenica, prende le parti dei signori di castel Beseno (Trapp) nella controversia che li oppone alla comunità, e l'elenco non finisce qui. Dopo tutte queste accuse ci si aspetterebbe una pena esemplare, invece i visitatori, dopo aver «ponderato ed esaminato» le lagnanze e aver rivolto a Giacomo Canali un grave sermone, prendo-

[63] Pievano di Besenello: AV VI, f. 229v e AV II, f. 240r; pievano di Cavalese: AV IV, f. 432r-v.

[64] AV VI, f. 308r-309r.

no alcuni provvedimenti volti a sanare i problemi più vistosi e, per finire, lo condannano a pagare la somma di R. 15 da destinarsi alla fabbriceria[65]. Se il pievano di Folgaria è costretto a sborsare almeno una somma a favore della chiesa, altri suoi colleghi non meno «indegni», passano indenni, a quanto pare, attraverso la visita[66].

La commissione, dopo aver raccolto diligentemente tutte le informazioni e aver sottoposto a interrogatorio il sacerdote, gli comunica di consueto i provvedimenti e le censure a suo carico. A volte però, nei casi più gravi, quando le notizie non sono sufficienti o provengono da dicerie ed è necessario un supplemento d'indagine, quando si tratta di assumere una decisione o prendere provvedimenti più severi, i visitatori si riservano un periodo di tempo per deliberare. Ad esempio nel caso del curato di Grumes, nonostante si fossero raccolte abbondanti informazioni e l'esame avesse dato risultati decisamente negativi, i visitatori «attento quod dictus curatus nullam beneficii illius confirmationem habet ab ordinario, et suspitione vitae eiusdem malae sumpserunt sibi terminum ad deliberandum, et petendum confirmationem dicti beneficii et ostendendum formatae suae»[67]. Forse non era stata influente la richiesta di sostituzione da parte della popolazione con un curato più idoneo.

[65] AV VI, f. 201r-202v.

[66] L'esempio più clamoroso è quello dell'arciprete Antonio d'Arco che scappa quando sa dell'arrivo dei visitatori e viene accusato concordemente dalla popolazione e dai canonici della collegiata, di avere concubina e figli, di frequentare «scavezacoli, banditi e secolari», di andare a caccia assentandosi dalla pieve anche per 15 giorni di seguito, di essere negligente negli offici divini e di rifiutarsi di celebrare la messa, di giocare e ubriacarsi, di essere simoniaco (aveva chiesto del denaro ad un parrocchiano per una dispensa che non aveva più procurato); nei decreti gli vengono rivolte numerose ammonizioni ed ingiunzioni ma nessuna censura: AV VI, f. 403r-409v. Anche Valerio Busetti pievano di Sarnonico vive come un laico: va a caccia, indulge al bere, ai giochi e agli scherzi, ma non viene punito: AV III, f. 275r-v, f. 276v-277v. Si deve ricordare però che questi e altri sacerdoti possono essere incorsi in provvedimenti disciplinari e sanzioni che non vengono riportati negli atti di visita.

[67] AV IV, f. 502r.

A volte questa apparente mancanza di decisione o sottovalutazione dei problemi riscontrati nel corso della visita, porta a sviluppi clamorosi: nel gennaio 1581, a Mori i delegati vescovili, costituitisi in tribunale, processano cinque sacerdoti: il beneficiato Alberto de Berti, il primissario Paolo Anderlini e il cappellano Giovanni Tranquillini: tutti e tre impiegati nella cura d'anime a Mori, fra Andrea, cappellano a Ronzo e a Chienis, e fra Gerolamo, cappellano a Serravalle, chiamati a rispondere di un lungo elenco di imputazioni[68]. In questa occasione si manifesta compiutamente l'efficienza organizzativa della curia, capace di coordinare l'opera delle varie commissioni visitali nella raccolta di testimonianze e prove contro chi non offre sicure garanzie di ben operare nella cura d'anime. Il cappellano di Ronzo e Chienis, ad esempio, viene interrogato una prima volta nel 1579[69]; allora fra Andrea mostra le formate e dimissorie richiestegli nonché la licenza dell'ordinario di Trento: tutto regolare, a quanto risulta. In seguito però non ci si accontenta sicché contro di lui vengono raccolte pesanti testimonianze rila-

[68] AV VI, f. 446r-449v. Paolo Anderlini viene accusato di tenere in casa una grande varietà di armi, di condurre una vita molto scandalosa e dissoluta, indegna di un sacerdote; vengono poi presi in considerazione i suoi costumi corrotti, depravati e disonesti più adatti ad un soldato che ad un sacerdote, e il suo modo di parlare rissoso e sedizioso. Alberto de Berti viene accusato di aver condotto una vita «impudica», di aver vissuto per lunghi anni in pubblico concubinato e aver generato numerosi figli con grande scandalo dei fedeli e di aver perseverato nonostante i numerosi moniti e correzioni dei superiori. Andrea viene processato per apostasia, concubinato, mancato possesso delle lettere testimoniali, comportamento scandaloso e inobbedienza ai superiori. Gerolamo è accusato di aver esercitato la cura d'anime nonostante i divieti e di aver mostrato lettere contraffatte, per cui non è accertato se fosse veramente in possesso dell'ordinazione sacerdotale e, infine, è accusato di concubinato. Per Giovanni Tranquillini non vengono riportati i capi di imputazione ma era stato accusato dalla popolazione di essere un «cavallo sdrenado», di giocare con tutti sulle piazze e nelle botteghe, di aver «ingravidato sua cognata» e di essere «poco savio»: AV VI, f. 434v, 436v. Anche il pievano di Ala aveva ricevuto assieme al cappellano di Serravalle, l'ordine trasmesso dall'ufficiale di curia Matteo Pasini di presentarsi a Mori nella stessa occasione, ma poi non risulta alcun processo a suo carico: AV VI, f. 450r.

[69] BCTn, *AMC*, «Acta originalia», «Visitatio 1579».

sciate da altri due sacerdoti che lo avevano conosciuto: il cappellano fra Ludovico da Verona quando la visita pastorale arriva a Ronchi di Ala (3 giugno 1580) e il cappellano di Biacesa (pieve di Ledro) interrogato nel dicembre 1580. Il 7 gennaio 1581 il materiale informativo era sufficiente per dar avvio al processo, ma la macchina burocratica, che fino a quel momento aveva funzionato così bene nella ricostruzione della vita e delle malefatte del frate, è ora in ritardo perché fra Andrea, avuto probabilmente sentore di quello che si stava organizzando a suo danno, si era già defilato abbandonando non solo la pieve di Gardumo ma forse anche il territorio diocesano[70]. Il processo contro questi cinque sacerdoti si configura, con ogni probabilità, come un atto dimostrativo suggerito dalla necessità di comminare alcune punizioni esemplari per rispondere al malumore della popolazione e per prevenire il rischio dell'esplosione di sentimenti anticlericali. Il dubbio sull'efficace operato della gerarchia ecclesiastica trentina e la convinzione di una sua insensibilità alle necessità religiose dei fedeli, è ben espresso da due uomini di Mori nelle loro considerazioni finali sul clero del luogo:

«Con grandissimo scandalo del popolo e meraviglia che li superiori non vi abbino mai provisto, con tutto che vi siano state tante visite, delle quali non vedendo il popolo provisione alcuna né essecutione contra questi preti tanto scandalosi, se ne burla, et strida»[71].

E un altro:

«So che il popolo di queste attioni si scandalizza grandissimamente, et so che si lamenta fuor di modo che non se gli proveda dalli superiori, et intanto dicono, che voriano che l'Vicario spirituale, et il Vescovo fossero impicati se non gli provedono, et si stupisse grandissimamente»[72].

La curia, dunque, doveva reagire al sospetto di impotenza e

[70] Processo contro Andrea: AV VI, f. 449v.

[71] AV VI, f. 438v-439r.

[72] AV VI, f. 438r.

disinteresse, intervenendo almeno una volta con durezza contro alcuni elementi che minacciavano di ledere il prestigio dell'autorità diocesana, di annullare il rispetto e l'obbedienza dovuta ai sacerdoti. I visitatori, conformemente agli scopi perseguiti, «populorum pacem imprimis attendentes et ad evitanda maiora scandala»[73], come si esprime la sentenza contro Giovanni Tranquillini, concludono i processi con sentenze esemplari: Paolo Anderlini è condannato al pagamento di R. 70 (di cui metà da destinare alla fabbrica della chiesa di S. Stefano in Mori e metà alla camera episcopale) e alla sospensione dall'amministrazione di tutti i sacramenti fino ad ulteriore delibera dell'ordinario; viene inoltre obbligato a liberarsi delle armi possedute, a vivere in continenza e a non tormentare più nessuno, sotto pena del pagamento di 25 marche, della sospensione *a divinis ipso facto* e del bando dalla diocesi. Alberto de Berti si vede assegnata una pena pecuniaria minore (R. 50) ma viene bandito, per un anno, dalla pieve di Mori da cui deve allontanarsi immediatamente, entro otto giorni, «per decem milliaria ultra» per non incorrere nella duplicazione del periodo di bando. Per Giovanni Tranquillini la punizione è ancor più drastica dovendo egli andarsene dalla medesima pieve per sempre con l'obbligo di non ritornarvi mai più. Infine ai due frati assenti al processo, tocca il bando perpetuo dalla diocesi di Trento[74].

Quando i visitatori non prendevano immediatamente e sul posto i provvedimenti punitivi, la documentazione veniva inviata a Trento per essere sottoposta all'esame della *Congregatio*[75]; le decisioni venivano poi comunicate agli interessati attraverso gli «Ordines et decreta»[76]. Non sempre però

[73] AV VI, f. 448v.

[74] AV VI, f. 446r-449v.

[75] Sulle funzioni della *Congregatio spiritualis*, cfr. capitolo secondo.

[76] Ad esempio nei decreti inviati al curato (leggi vicepievano) della pieve di Rendena, si ordina di licenziare («absentare faciat») i due cappellani Pietro Gerardi e fra Giovanni Antonio e di provvedere all'assunzione di cappellani sufficienti alla bisogna, dando loro una mercede congrua, in modo da metterli nelle condizioni migliori per poter esercitare la cura d'anime: AV V, f. 9v-10r.

la conclusione delle varie istruttorie trova spazio negli atti visitali perché il lavoro della congregazione continua oltre la conclusione della visita; risulta quindi più difficile ricostruire e valutare in maniera complessiva il lavoro inquisitorio e i provvedimenti assunti da quest'organismo di curia[77]. Il rinvio alle decisioni della congregazione spirituale diviene inevitabile quanto i sospetti e le accuse si appuntano su personaggi come pievani di nobile lignaggio o sacerdoti che vantano protezioni ecclesiastiche o politiche importanti. Nel caso di Alberto Alberti, pievano di Denno, la congregazione, ricevuto il verbale di visita nel quale appare chiaramente come il pievano viva e si comporti come un nobile laico, disprezzando e non adempiendo in alcun modo al lavoro sacerdotale e pastorale[78], gli invia una lunga lettera personale. Discostandosi dall'uniformità dei decreti spediti agli altri pievani, vengono esaminate punto per punto le sue «mancanze» e proposte le necessarie correzioni; in questo modo viene obbligato sotto minaccia di gravi pene, a «rientrare» nel modello sacerdotale proposto[79]. Alberto Alberti, però, persiste nel suo atteggiamento arrogante e noncurante dei moniti, forte probabilmente del «nome di famiglia» e della protezione del fratello Giorgio, canonico del duomo di Trento. La congregazione affronta allora nuovamente il suo caso e il vicario generale Giovanni Alessandrini, a nome del cardinale e della congregazione è costretto ad inviargli una nuova lettera con ordini ancor più perentori, insieme con alcuni provvedimenti punitivi. Innanzitutto, dichiarato indegno di amministrare i sacramenti, di esercitare la cura

[77] Il seguito di alcune vicende si può ricostruire attraverso gli «Acta originalia» o desumere dai registri delle investiture. Da questi ultimi risulta, ad esempio, che alcuni sacerdoti, pur non inquisiti nel corso della visita vengono poi addirittura privati del beneficio. Essi sono Francesco Michelazzi, pievano di Torra, privato del beneficio plebanale nel 1581, Bartolomeo Campanella rimosso *ex officio* dalla curazia in Vallarsa nel 1584; Bartolomeo Vescovi prima promosso pievano della chiesa parrocchiale di Spor e poi privato del beneficio egualmente nel 1584: cfr. rispettivamente, ACATn, *Investiture*, V, f. 272v, f. 288v, f. 288r.

[78] AV III, f. 8v-9r.

[79] BCTn, *AMC*, «Acta originalia», «Ad plebanus plebis Denni», I.

d'anime e di celebrare le messe, viene sollevato da tali funzioni[80]. Inoltre viene inviato a Denno un cappellano – richiesto espressamente anche dalla popolazione[81] – ad arbitrio del vicario, pagato con una porzione dei frutti del beneficio plebanale. Infine gli viene nuovamente intimato di restaurare la canonica a sue spese nella quale poi doveva abitare abbandonando la casa paterna[82]. In questo caso la *Congregatio* assume, alla fine, una posizione precisa, anche se cauta e inadeguata, ma con altri sacerdoti la sua capacità decisionale si rivela debole, e ancora più limitate le sue facoltà impositive.

Un primo esempio riguarda Francesco Saibati, beneficiato all'altare di S. Biagio fondato dalla sua famiglia nella chiesa parrocchiale di Volano. Nel corso della prima visita a quella pieve (giugno 1580) pievano e popolazione si lamentano del suo comportamento: durante gli offici divini preferisce giocare e chiaccherare sulle piazze e tiene in casa una serva sospetta dalla quale ebbe una figlia – testimonia il pievano –; non celebra le messe secondo le disposizioni del fondatore del beneficio – si lamenta la popolazione[83]. In quell'occasione Francesco chiede perdono, fa ammenda dei propri errori e i visitatori lo lasciano andare sia pur con le solite minacce e

[80] Nella lettera del vicario generale Alessandrini spedita in data 28 novembre 1579 inserita dopo la lettera al pievano di Denno si legge: «Ut nullo modo ab his nostris litteris receptis debeas te subtraheres quin tuum munus exercendi curam animarum re ipsa exerceas, sacramenta ministrando, celebrandoque missas, et aliorum faciendo, que de parochi munere necessario sunt, quod si ista declinare iusque fueris maximam suspitionem de te iniicies quod hoc munere indignus sit, indeque cogitare supradictum Illustrissimum D. et Congregationem facies te removendo a tali munere. [aggiunto in nota] Et prohibuisse pro ut et nos prohibemus ne amplius sacramenta administret»: BCTn, *AMC*, «Acta originalia», I.

[81] BCTn, *AMC*, «Acta originalia», I.

[82] Quest'ultima disposizione è necessaria per due ordini di motivi: in primo luogo perché era necessario garantire una dimora per i cappellani; in secondo luogo perché si riteneva che obbligando il pievano ad abbandonare la casa paterna lo si sottraeva, almeno in parte, ai pericoli della vita secolare e nobiliare.

[83] AV VI, f. 181, f. 184v.

ammonizioni[84]. L'anno dopo (giugno 1581), al ritorno dei visitatori a Volano è sostituito «causa et occasione» perché indifferente alle ammonizioni e alle minacce di pena[85]. In realtà, a quanto pare, la sentenza non viene applicata e Francesco rimane al proprio posto fino alla morte, avvenuta nel 1584[86]. Con Massimo Crotta, chierico e rettore non residente della pieve di Tignale, si verifica un caso analogo: la congregazione non si assume il grave compito di privare Crotta del beneficio (come volevano i canoni del concilio) ma lascia a lui la decisione di rinunciarvi spontaneamente cosa che si verifica solo nel 1584, quattro anni dopo la visita[87]. La cautela della curia diocesana si spiega col fatto che la nobile famiglia Crotta, come si è visto, godeva di appoggi potenti; sul diritto di collazione della pieve inoltre, esistevano contrasti non ancora risolti (collazione vescovile, *jus patronatus* della famiglia Crotta, collazione della S. Sede?) che impedivano al vescovo di procedere liberamente contro il titolare del beneficio[88].

Per finire si può ricordare la vicenda del pievano di Flavon, Camillo Vigani: la comunità parrocchiale gli è ostile a tal punto da desiderare di cacciarlo ad ogni costo; per questo

[84] AV VI, f. 187v-188r.

[85] AV II, f. 240r.

[86] Non si conoscono i motivi della mancata applicazione della sentenza, risulta solo dal registro delle *Investiture*, che Francesco Saibati rimane titolare del beneficio fino alla sua morte quando viene sostituito dal chierico Gerolamo Saibati: ACATn, *Investiture*, V, f. 291v. Alcuni cenni sulla politica beneficiale della famiglia Saibati si trovano nel capitolo settimo.

[87] Sulla vicenda di Massimo Crotta e per alcuni cenni sulla famiglia cfr. capitolo settimo.

[88] I termini della questione sono i seguenti: nella visita pastorale Massimo Crotta presenta l'investitura al beneficio ottenuta dal cardinale Cristoforo Madruzzo; il Crotta d'altro lato gode dei frutti del beneficio pur non essendo un sacerdote, ma su questa questione è in corso una lite presentata alla Sacra Rota (ACATn, *Investiture*, V, f. 289r). Massimo Crotta resigna il beneficio nelle mani del papa Gregorio XIII; il vicario generale di Trento procede all'investitura della pieve di Tignale a Stefano Cavalieri su presentazione del pontefice.

motivo la *Congregatio spiritualis*, nella riunione del 5 ottobre 1579, decide di convocarlo per ascoltarlo e per trattare il problema[89]. In conclusione, non si acconsente alla petizione della popolazione, così Vigani rimane al proprio posto[90].

[89] BCTn, *AMC*, «Acta originalia», II.

[90] Nel 1592 Camillo Vigani è ancora titolare della pieve di Flavon e chiede licenza di fare testamento: ACATn, *Investiture*, VI, f. 14v.

Capitolo decimo

I laici

Come si è già avuto modo di osservare più volte, i laici come singoli o in rappresentanza della comunità, assumono, nel concreto svolgersi della visita pastorale, un ruolo di primo piano, e contribuiscono con la loro presenza e con le loro testimonianze ad illuminare l'altra faccia della vita religiosa e sociale del tempo, una faccia a volte complementare, a volte opposta rispetto al «mondo clericale». È possibile, dunque, attraverso le voci, le richieste, le lamentele, i giudizi e le deposizioni giurate, tratteggiare un quadro mosso e variegato delle pratiche cultuali e sacramentali, delle tradizioni sessuali e matrimoniali, delle liti fra paesani e delle diffidenze nei confronti degli estranei o dei diversi.

Un secondo aspetto della vita religiosa, più strutturale, riguarda le organizzazioni laicali, confraternite e *loca pia*, nel loro rapporto di opposizione e conflitto oppure di complementarietà con la parrocchia e i sacerdoti: sono due realtà che spesso sembrano scorrere parallele, rappresentando l'una l'aspetto più comunitario, legato alla tradizione e all'organizzazione sociale, una sorta di religione «civile», l'altra l'aspetto della religione più interessata alla salvezza personale al cui centro si colloca il parroco e non più la comunità.

1. *La pratica religiosa, le forme del culto*

Celebrazione della messa, amministrazione dei sacramenti, predicazione, insegnamento della dottrina cristiana, hanno costituito motivi di verifica delle conoscenze teoriche e dell'attività pastorale dei sacerdoti. Interessa ora affrontare gli

stessi problemi da un'altra angolatura, quella dei fedeli, verificare cioè le forme della pratica religiosa, le attese e le richieste riguardo al culto espresse sia dai parrocchiani che dai sacerdoti in cura d'anime.

Nei *gravamina* presentati dalle comunità ai visitatori compaiono con frequenza lamentele e richieste di tipo cultuale e fra queste un posto di primo piano spetta ai problemi legati alla celebrazione della messa e degli offici divini. Come è emerso dalla visita al clero, in molte pievi si celebrava solamente la domenica o in occasione della dedicazione della chiesa; nelle chiese soggette, poi, le messe erano ancora più rare e ciò andava imputato, oltre che allo scarso zelo pastorale, anche ad una certa insufficienza dei sacerdoti «abilitati» all'esercizio della cura d'anime. Alcune comunità, dunque, chiedono una soluzione radicale e si organizzano per ottenere una certa autonomia dalla pieve ed un proprio sacerdote residente, altre invece richiamano i sacerdoti alle loro responsabilità pastorali chiedendo con insistenza che vengano rispettati gli obblighi tradizionali disattesi, primo fra tutti quello di celebrare tutte le messe previste dalla consuetudine, non solo quelle festive nella chiesa principale ma anche quelle agli altari dedicati a santi oggetto di uno speciale culto, oppure nelle chiese e cappelle dislocate sul territorio[1]. Secondo i laici le messe celebrate nelle loro chiese sono insufficienti e viene manifestato il desiderio di poter partecipare più spesso alla celebrazione eucaristica. Nei giorni feriali, poi, i parrocchiani non possono tollerare che sacerdoti indolenti e pigri celebrino troppo tardi non tenendo conto del fatto che in questo modo contadini e artigiani sono costretti a rinunciare alla messa. Ecco quindi la richiesta di «dir messa» prima del sorgere del sole e di non prolungarla inutilmente a danno di coloro che devono recarsi al lavoro. Gli uomini di Meano alla richiesta se avessero *gravamina* contro il loro pievano rispondono «nihil habere adver-

[1] Richieste di celebrare tutte le messe previste secondo gli obblighi tradizionali si trovano nei *gravamina* presentati dalle comunità di Pieve di Bono, Roncone e Fontanedo, Volano, Mori, S. Michele, Grumes. Sul significato sociale della messa cfr. J. BOSSY, *Essai de sociographie*.

sus eorum curatum ... nisi solum quod vellent ipsum plebanum tempestivius missam celebrare, quo possent ipsi homines, ea audita, commode et tempestive ad exercitia sua sese conferre»[2]. La comunità della pieve di Bleggio essendosi lamentata del protrarsi della messa «usque et prope meridiem», ottiene piena soddisfazione: il pievano infatti viene minacciato di gravi punizioni se non faciliterà la devozione popolare celebrando prima del sorgere del sole[3].

L'esigenza di un numero maggiore di celebrazioni liturgiche e della possibilità di parteciparvi si collega, a volte, all'espresso desiderio di avere parroci più zelanti nell'adempiere ai loro compiti più specifici: la spiegazione del vangelo e l'insegnamento della dottrina cristiana. Le comunità di Meano ed Ala chiedono che il parroco assuma un predicatore quaresimale, quelle di Volano, Mori, Tenno e Grumes vorrebbero che i loro stessi sacerdoti si preoccupassero, attraverso la predicazione e la dottrina, di insegnare i fondamenti della religione ad adulti e bambini[4].

Se i laici sottolineano le esigenze insoddisfatte riguardo al culto e le inadempienze dei loro sacerdoti, questi ultimi dal canto loro si preoccupano di mostrare le gravi carenze e la scarsa attenzione alla pratica religiosa dimostrata dai loro parrocchiani. La lamentela più frequente riguarda il comportamento tenuto nel corso delle celebrazioni liturgiche. In chiesa la gente manifesta ben poca devozione, si muove in continuazione e fa affari[5]. Il curato di Trambileno si lamenta perché durante la celebrazione si vendono le candele e lui è

[2] AV II, f. 185r.

[3] AV V, f. 380r-v. Le medesime lamentele riguardo alla messa da celebrarsi più velocemente o la mattina presto si trovano a Romeno, Roncone e Fontanedo, Ala.

[4] Gli uomini di Volano «respondentes dixerunt, se imprimis graviter dolere, quod eorum plebanus sibi evangelium non explanet nec aliquid huiusmodi eos aedificationis edoceat, nec verbo, nec exemplo. Quod pueros suos, ut vehementer cuperent doctrinam christianam non doceat, nec minus prima litterarum elementa»: AV VI, f. 184v.

[5] AV III, f. 256v.

continuamente infastidito dal chiasso e dalle chiacchiere[6]. Spesso poi, molti non aspettano la fine della messa ma se ne vanno prima come i fedeli di Trodena, ad esempio, che abbandonano il tempio subito dopo il canto del vangelo[7]. Non tutti, inoltre, assistono alla messa in chiesa ma rimangono fuori dall'edificio, nello spazio del cimitero, chiacchierando e facendo altre «cose indecorose» con scandalo degli altri fedeli[8]. Il fatto che la gente preferisse rimanere nel cimitero non deve comunque stupire dal momento che spesso l'edificio era ingombro di masserizie, banchi, scranni, altari portatili, collocati in maniera da impedire il passaggio ed occupare gran parte dello spazio interno. A Lavis i visitatori intervengono per por fine alla confusione esistente nella chiesa, e, per togliere il pretesto a quanti se ne rimanevano nel cimitero durante i divini offici, ordinano che tutti i banchi e scranni esistenti all'interno venissero tolti e sostituiti con sedili simili a quelli presenti nella cattedrale di Trento proibendo, inoltre, di porvi banchi privati[9]. I banchi ammassati in chiesa non costituiscono solo motivo di impedimento ma a volte scatenano vere e proprie liti soprattutto fra donne che rivendicano il diritto di occupare il posto riservato nel banco personale; gli stessi visitatori sono chiamati a dirimere tali discordie e addirittura il «braccio secolare» se ne deve far carico[10]. A Marcena di Rumo, dove il problema di coloro che rimangono fuori dalla chiesa non viene sollevato solo dal curato ma anche da alcuni «uomini onesti», i visitatori invitano il sacerdote a comportarsi con severità: tutti dovevano essere obbligati ad entrare in chiesa o ad allontanarsi dal cimitero sotto pena di versare due lire alla fabbriceria; i sindaci della chiesa e il sacrestano erano

[6] AV VI, f. 145r.

[7] AV IV, f. 474r.

[8] Ad esempio a Marcena di Rumo: AV III, f. 172r-v. Di questo si lamentano i sacerdoti a Fondo, Malè, Mattarello, Vezzano, Trodena.

[9] AV II, f. 329v-330r.

[10] È quanto avviene a Torbole: AV VI, f. 418v-419r. L'altro caso si verifica a Piovere nella pieve di Tignale: AV VI, f. 295r-v.

incaricati di rimanere nel cimitero e denunciare i non partecipanti alla celebrazione; anche il curato sarebbe stato multato se non avesse denunciato all'ordinario i trasgressori[11]. Certo allontanare gli uomini dal cimitero diveniva pericoloso perché questi potevano dirigersi verso la taverna, e non erano pochi, secondo alcuni sacerdoti, coloro che invece di recarsi alla messa rimanevano nelle taverne e lì dissipavano nel vino sostanze e tempo[12]. Che questo fosse un problema particolarmente sentito è dimostrato dagli «Ordini» dati al curato di Bagolino che in questo caso perdono il consueto stile burocratico per assumere un tono di più intensa esortazione pastorale:

«Che nelle confessioni e via da quelle ancora in chiesa, et fuori, opportune et importune continuamente riprehendi et castighi con penitenze salutari, quelli che seguitano le betole con grave danno delle anime, delli corpi et famiglie loro ancora»[13].

Motivo di distrazione dagli offici sacri era costituito anche dal commercio esercitato da *terranei* e forestieri e dall'apertura domenicale delle botteghe in coincidenza con le celebrazioni liturgiche[14]. Trattandosi di un abuso grave doveva essere impedito con la minaccia di confisca e perdita delle merci[15].

Al di là di queste occasioni di sviamento e possibile perdizione costituite da botteghe e taverne, molti contadini e artigiani non rispettano l'obbligo del riposo festivo dedicandosi anche le domeniche e le festività a lavori manuali so-

[11] AV III, f. 172v.

[12] Lagnanze contro le taverne e contro il vizio del bere sono espresse dai sacerdoti di S. Pietro a Trento, Tione, Fondo, Pieve di Bono, Bondone, Mezzocorona.

[13] AV V, f. 158r.

[14] Lavis: AV II, f. 330r-v.

[15] AV II, f. 330v, 334v. «Che per alcun modo non si permetta che gli giorni di festa di precetto s'aprino le botteghe da qualunque o terrer o forastiero, né trafficare sotto pena di perdere le robbe loro et merzi»: AV II, f. 334v-335r.

prattutto nei campi; secondo l'analisi del pievano di Fondo, poi, fra le varie categorie di lavoratori, i mugnai si distinguevano in particolar modo per la scarsa osservanza di tale precetto[16]. Per far fronte al problema a Torbole i visitatori, d'accordo con gli uomini del paese, stabiliscono che chiunque fosse stato trovato in giorno festivo occupato nella pesca, in giochi proibiti dalla legge, e in qualunque lavoro servile sarebbe incorso nel pagamento di 3 lire esatte dai massari i quali, se inadempienti, avrebbero pagato del loro, mentre come ricompensa avrebbero ricevuto la settima parte del ricavato[17].

Ben più grave è il caso di coloro che non osservano totalmente il precetto festivo, perché su di loro grava il sospetto di eresia che va ben al di là di un semplice abuso, ma le segnalazioni di tal genere sono veramente poche[18].

[16] Si riportano le lamentele del pievano di Fondo che costituiscono un buon esempio dei molti abusi dei parrocchiani relativi al culto: «Item quod tempore divinorum officiorum multi manent foris super cemeterio, et multi discedunt non finita missa, plures dum divina peraguntur, mercaturam agunt diversorum fructuum, et aliarum rerum, et populum trahunt. Et quod eo etiam tempore plurimi tabernas adeunt, et ibi inter pocula remet tempus absumunt cum magno etiam animarum suarum dispendio. Item non paucos esse qui dies festos non observant in hoc potissimum peccant molitores»: AV III, f. 256v; il mancato rispetto del riposo festivo è segnalato anche a Terlago, Cavalese, Torbole. Nel villaggio di Proves (pieve di Revò) invece, gli uomini del paese erano soliti, secondo un'antica consuetudine, comunicarsi il sabato delle palme e poi nel corso della settimana santa tralasciavano di frequentare i divini offici per dedicarsi ad opere servili: AV III, f. 174v-175r.

[17] AV VI, f. 420r.

[18] Il pievano di Castelfondo denuncia molti suoi parrocchiani negligenti nel frequentare la chiesa e i divini offici: AV III, f. 242r. Quello di Flavon più puntualmente dichiara che nella sua pieve, soprattutto nel paese di Cunevo, molti non osservano il precetto festivo e di ciò dà scandalo lo stesso Gaspare Job, vicario della giurisdizione di Flavon. Denuncia, inoltre, un certo Pancrazio che non va mai a messa: AV III, f. 49r-v.

2. *La morte e i luoghi della morte*

Garantire il conforto dei sacramenti ai malati, essere presente nel momento del trapasso, accompagnare e provvedere alla sepoltura dei morti: in questi momenti essenziali la presenza del sacerdote viene invocata e richiesta. Mai come nel tempo del passaggio dal mondo dei vivi a quello dei morti, quando si fa angoscioso il distacco, i sacramenti e i riti della chiesa vengono vissuti come indispensabili, essenziali per assicurare ai propri cari la salvezza eterna e poter sperare in un nuovo incontro, dopo la morte, nell'al di là. Per i fedeli, dunque, niente è più intollerabile di un prete che per negligenza rifiuta o non è presente nei momenti drammatici della malattia e della morte[19]. Gli uomini di Serravalle si lamentano perché, quando all'arciprete di Ala era stato chiesto di recarsi nella loro comunità a seppellire un morto si erano sentiti rispondere che sarebbe andato se ne avesse avuto voglia, così che il cadavere era rimasto insepolto per tre giorni[20]. Sempre ad Ala un certo Nicola del Poz, secondo quanto riferito dal vicario, era morto senza sacramenti perché l'arciprete si era rifiutato di andare da lui[21]. Anche i rappresentanti delle comunità di Roncone e Fontanedo presentano un documento di *gravamina* articolato in dieci punti, tre dei quali riguardano l'atteggiamento del loro curato nei confronti dei malati e dei morti: il sacerdote non vuole visitare gli infermi, per sua negligenza ha lasciato morire alcune persone senza i sacramenti, non «avisa le persone che voglino accompagnare il santissimo sacramento quando lo porta alli infermi, anzi va che pare che non si facci conto de niente»[22]. Può succedere allora che alcune comunità isolate e distanti dalla sede plebanale, come quelle di Senale – un

[19] *Gravamina* riguardanti l'inefficienza dei sacerdoti nel visitare i malati, portare i sacramenti agli infermi, seppellire i morti si trovano a Denno, Fondo, Roncone e Fontanedo, Ala Serravalle, Besenello, Tenno, Nomi.

[20] AV VI, f. 133r.

[21] AV VI, f. 113v-114r.

[22] AV V, f. 136r-v. Dell'assistenza ai malati e moribondi e delle disposizioni sul modo di portare i sacramenti si è parlato nel capitolo ottavo.

villaggio ai confini della pieve di Fondo in val di Non – e Trodena, nella pieve della val di Fiemme, decidano di fare da sé, organizzare il funerale e seppellire i bambini morti senza la presenza del sacerdote[23]. In quest'ultimo caso i visitatori decidono di approfondire la segnalazione del curato per verificare se si fossero imbattuti in un semplice abuso oppure se la faccenda nascondesse qualche elemento di superstizione o, peggio, di eresia. Viene dunque convocato, secondo le indicazioni del curato, il mugnaio Urbano Ulber e per prima cosa gli viene chiesto se avesse assunto le funzioni sacerdotali nel seppellire il bambino. Il mugnaio nega decisamente e ricostruisce la vicenda. Quando il neonato era morto si era cercato di avvertire il curato, ma questi non era stato trovato, allora, al suono della campana si era radunata la gente e avevano provveduto alla sepoltura. I visitatori indagano ancora, chiedendogli se avesse provveduto lui stesso alle cerimonie funebri, alla benedizione sopra la tomba con la terra, all'incensazione e all'aspersione di acqua benedetta e se il popolo fosse stato invitato a pregare per il defunto. L'uomo afferma che queste mansioni sarebbero state di pertinenza del sacrestano ma, siccome anch'esso era assente e nessuno voleva sostituirlo, si era assunto lui stesso l'incombenza «non tamen mala intentione». I delegati vescovili si convincono alla fine di essere in presenza di un uomo semplice, non di un potenziale eretico e quindi lo lasciano andare non senza avergli imposto una «salutare penitenza»: il giorno seguente, durante la messa solenne, si sarebbe recato davanti alla porta della chiesa e lì sarebbe rimasto per tutto il tempo degli offici divini, genoflesso e con una candela accesa in mano; in questo modo avrebbe riconosciuto i propri errori davanti a tutto il popolo, al

[23] Per Senale cfr. la testimonianza del pievano di Fondo su questo abuso: AV III, f. 256r. Il curato di Trodena, interrogato su questo fatto, asserisce: «Urbanum quendam nomine dominica proxime praeterita de passione sepelisse filium suum mortuum sine sacerdote et ceremonias ipse peregisse, cumque reprehenderetur ab ipso curato contumeliis ipsum affecit ac discessit»: AV IV, f. 473v.

curato e ai visitatori e promesso solennemente di non ripeterli[24].

Sono proprio i bambini, in particolare quelli morti senza battesimo, oggetto di particolari abitudini funerarie e riti gestiti dai familiari o da altri membri della comunità in cui sembra del tutto ininfluente o non richiesta la presenza della chiesa e del clero. Nella visita pastorale del 1594 in val di Fassa, soggetta alla diocesi di Bressanone, si segnala come, a volte, i bambini morti senza battesimo fossero seppelliti in casa[25] nonostante fosse loro destinato un cantuccio apposito del cimitero[26]. Forse però esistevano resistenze di natura profonda, religiosa e culturale, ad usare quel pezzetto di terra, uno spazio desacralizzato all'interno del luogo sacro, ambiguo, come ambiguo era quel limbo, dimora eterna dei neonati privi del battesimo, negati quindi alla visione della gloria di Dio[27].

Ansia religiosa di salvezza, desiderio di poter seppellire i propri figli morti in terra consacrata, stanno alla base del miracolo chiamato delle resurrezioni temporanee: i bambini nati-morti oppure spirati prima dell'amministrazione del battesimo, venivano portati in una chiesa o in una cappella famosa nel circondario per i miracoli di questa natura e lì

[24] AV IV, f. 477r-478v.

[25] F. GHETTA, *Il culto dei morti*, p. 6.

[26] F. GHETTA, *Il culto dei morti*, p. 6. Anche a Besenello gli atti della visita madruzziana riferiscono come nel cimitero, vicino al muro di cinta, fossero sepolti i bambini morti senza battesimo.

[27] La sistemazione teologica del limbo dei bambini viene operata dalla scolastica in particolare da S. Tomaso; un'altra corrente teologica che si rifà a S. Agostino, invece, era radicale nell'affermare la dannazione eterna, l'inferno, per tutti i non battezzati. Non è possibile sapere quale fosse l'opinione diffusa fra la popolazione nel periodo esaminato. Crede alla dannazione eterna dei bambini morti senza battesimo fra Antonio Dall'Occhio del Sant'Uffizio di Udine che indaga sui miracoli delle resurrezioni di bambini nati morti nel Friuli seicentesco; il medesimo atteggiamento si riscontra nei maggiori teologi del secolo da Bellarmino a Enrico Norisa a Bossuet: S. CAVAZZA, *La doppia morte*, pp. 559-560, 570-571.

tornavano momentaneamente in vita, il tempo necessario per ricevere il battesimo, somministrato da un'ostetrica o da un altro laico, i quali fungevano da intermediari-testimoni del miracolo[28]. L'alta mortalità infantile rese necessario dare disposizioni precise affinché i bambini venissero battezzati con tempestività entro e non oltre gli otto giorni dalla nascita, con la possibilità però di impartire il sacramento in casa solamente in caso di grave pericolo per la vita del neonato[29].

Questi pochi accenni riguardanti richieste cultuali e pratiche funerarie non sono certamente sufficienti per rispondere ad una domanda fondamentale: qual era il rapporto con la morte[30]? Si tratta di un tema complesso perché complessi sono gli atteggiamenti della popolazione verso la morte e i morti. Sebbene non sia possibile delineare il rapporto della gente con l'idea della morte o i sentimenti che suscita la morte dei propri cari, sembra emergere con chiarezza l'assenza del senso del macabro, dell'ossessione per la morte e il disfacimento dei corpi così spesso segnalati dalla storiografia come fenomeno emergente in età moderna. Le raffigurazioni della danza macabra dipinte da Simone Baschenis sulle pareti delle chiese di S. Vigilio in Pinzolo (1539) e di S.

[28] Nella diocesi di Trento la credenza nelle resurrezioni temporanee è testimoniata fino a metà Settecento: C. DONATI, *Ecclesiastici*, pp. 97-101; si tratta di un fenomeno diffuso soprattutto nelle comunità montane dell'arco alpino: Savoia, Franca contea, Carnia, ma anche, ad esempio, nelle Fiandre e in Provenza. Per il Friuli cfr. S. CAVAZZA, *La doppia morte*, pp. 551-576.

[29] Cfr. «Ordines et decreta» in appendice; cfr. anche *Constitutiones Madrutii*, cap. 10 «De sacramento baptismi».

[30] Questo tema è stato sviluppato soprattutto dalla storiografia francese, a partire dagli anni Settanta, attraverso lo studio, spesso seriale, di fonti iconografiche, letterarie (*ars moriendi*) e dei testamenti. Mi limito a segnalare, all'interno di una vastissima bibliografia, gli studi ormai classici di P. ARIÈS, *L'homme devant la mort*; M. VOVELLE, *Piété baroque*; M. VOVELLE, *La mort et l'Occident*; M. VOVELLE, *Mourir autrefois*; J. CHIFFOLEAU, *La comptabilité de l'au-delà*; sulla pastorale della paura che fa leva sulla minaccia della dannazione eterna cfr. J. DELUMEAU, *Le péché et la peur*. Per l'Italia, cfr. «Quaderni storici», XVII, 1982, numero monografico su *I vivi e i morti* a cura di A. PROSPERI.

Pietro in Carisolo (1519) più che manifestazione del macabro sono portatrici di una forte carica di egualitarismo sociale nell'accomunare in un medesimo destino il popolano e il re, il contadino e il papa[31]. L'atteggiamento più comune sembra essere quello dell'indifferenza, o meglio della familiarità col corpo morto. Il cadavere non è oggetto di speciali cure e attenzioni, la gente sembra assuefatta all'odore dei corpi in putrefazione all'interno delle chiese, indifferente alle ossa sparse che affiorano nei cimiteri. Nella chiesa parrocchiale di S. Pietro in Trento sono i visitatori che ordinano di togliere dalle pareti della chiesa tre sepolture che ammorbano l'aria col loro fetore[32], così come impongono di raccogliere e disporre in un luogo adatto le ossa dei morti sparpagliate nel cimitero del duomo di Trento[33] e in moltissimi altri cimiteri della diocesi.

Il 'camposanto', spazio sacro che circonda non solo le chiese parrocchiali ma anche le curaziali e le semplici cappelle, sembra, in realtà, un luogo del tutto privo di sacralità: deposito di rifiuti di ogni tipo, spesso privo di recinzione, aperto, o circoscritto rispetto alla campagna da muretti diroccati che non impediscono l'ingresso e il pascolo delle bestie, la fienagione o la raccolta di frutta dagli alberi che crescono al suo interno. Il cimitero della pieve di S. Giustina (Pieve di Bono) è un pascolo comune invaso da una grande congerie di lapidi; in quello di Riva i bambini giocano fra le ossa sparse. Ad Albiano (pieve di Cembra) i visitatori devono intervenire per risolvere una lite fra i fabbriceri e il curato del luogo sorta in merito a chi dovesse appartenere il fieno e i frutti di un ciliegio posto nel cimitero. La decisione più ovvia sarebbe stata quella di ordinare l'abbattimento dell'albero, perché non adatto ad un luogo sacro, invece la soluzione proposta è interessante proprio perché va contro le consuete disposizioni: frutta e fieno sono assegnati ad una

[31] E. CHINI, *La danza macabra*.

[32] AV II, f. 96v-97r.

[33] AV II, f. 7r, 8v.

persona incaricata della pulizia e della sorveglianza del luogo:

«Quantum vero ad caeresum positum in caemeterio et faenum quod inde colligitur, domini visitatores de communi hominum et curati consensu declararunt quod fructus ceresorum et faeni consignentur tertiae personae pro utilitate fabricae, qui fructuarius teneatur mundare et purgare caemeterium et prohibere ne bestiae in illud ingrediantur»[34].

Il camposanto, infine, è luogo pubblico di socializzazione, dove, come si è già notato, ci si ferma a chiacchierare durante e dopo gli offici divini e dove, in Vallarsa ad esempio, si tengono le assemblee della regola. A Sopramonte, poi, i legami comunitari e confraternali trovano la loro sanzione proprio sul cimitero tramite il rito, gestito dalla confraternita dei battuti, della cottura e distribuzione della 'carità' delle fave[35].

Nei cimiteri sorgono cappelle cimiteriali dedicate sovente a S. Rocco, il patrono dei morti di peste[36]. Probabilmente il culto del santo aveva ripreso nuovo vigore in seguito all'epidemia che aveva falcidiato la popolazione solo pochi anni prima, negli anni 1575-1576, il cui ricordo è ancora molto vivo[37]. La dedicazione di una cappella a S. Rocco nei cimiteri o nella campagna dove, forse, in tempo di pestilenza avevano trovato collocazione i lazzaretti o le fosse comuni, può

[34] AV IV, f. 516v-517r.

[35] AV II, f. 291r, 294r-v. Sulle 'carità' cfr. capitolo quarto.

[36] Sono numerosissime le chiese e gli altari dedicati a S. Rocco oppure a S. Rocco e Sebastiano tanto da poter dire che è uno dei culti più diffusi in tutta la diocesi. Altri santi particolarmente cari alla popolazione sono S. Antonio, S. Nicolò, S. Vigilio, S. Michele, S. Valentino, S. Biagio; non va dimenticato però che la dedicazione alla Madonna è, in ogni caso, la più diffusa. Su S. Rocco e sulla diffusione del culto in età moderna cfr. A. VAUCHEZ, *S. Rocco*; per la Germania cfr. H. DORMEIER, *Nuovi culti*, in P. PRODI - P. JOHANEK (edd), *Strutture ecclesiastiche*.

[37] Sono frequenti negli atti visitali i riferimenti all'epidemia. Sulla peste del 1576 cfr. in particolare P. PRETO, *Peste e società*; per il Trentino: C. GIULIANI, *La peste*; R. BONORA, *Peste*.

rappresentare per la comunità una sorta di desiderio di ricordare con particolare intensità quei morti che a causa della paura e del divampare del contagio non avevano potuto avere riti funerari e adeguata sepoltura. Lo stato materiale di questi edifici, come del resto di tutte le cappelle cimiteriali, non si discosta da quello degli edifici ecclesiastici più importanti; in genere le cappelle sono piuttosto semplici e spoglie, alcune hanno bisogno urgente di riparazioni oppure addirittura sono in stato di abbandono; all'interno vi si trova normalmente un solo altare consacrato ma spesso privo dei «necessari ornamenti». Lo stato generale, dunque, non lascia pensare che queste cappelle fossero sede di un culto particolarmente sentito o di particolari devozioni.

Ma il cimitero non è l'unica dimora dei morti. Anche in questo campo le divisioni sociali si riflettono nella diversa collocazione delle tombe e dei sepolcri. Destinato al «popolo» è il cimitero all'interno del quale si trovano tombe scarsamente o per nulla segnalate, a volte prive di lapidi e indicazioni sulle generalità del morto; l'interno dell'edificio ecclesiastico è riservato, invece, alle sepolture e ai sepolcri dei sacerdoti e, in misura sempre più massiccia, delle famiglie nobili e patrizie[38]. Il duomo di Trento è l'ultima dimora tradizionalmente riservata ai canonici e ai vescovi della diocesi e al suo interno si ordina di costruire un sepolcro per Bernardo Clesio, uno dei più importanti vescovi-principi di Trento[39]. Anche nella collegiata di Arco trovano sepoltura i canonici di quella chiesa ma le loro tombe hanno lapidi rotte, sono indecorose e tanto piccole da rendere persino difficoltosa l'inumazione dei cadaveri, cosicché si rende necessario ordinare che vengano predisposte sepolture più appropriate[40]. Nella chiesa di Condino, infine, ci sono tredici «monumenti» nei quali i sacerdoti vengono tumulati fian-

[38] M. BELLABARBA, *I «privilegi della morte»*.

[39] AV II, f. 6r. Il successore di Clesio, Cristoforo Madruzzo, come Ludovico e Carlo Gaudenzio, saranno tumulati nella chiesa di S. Onofrio sul Gianicolo a Roma. Sui sepolcri nel duomo di Trento: A. ALBERTINI, *Le sepolture*.

[40] AV VI, f. 333v-334r.

co a fianco con i confratelli del Corpus Domini. La tomba in chiesa, anche agli occhi della comunità, rappresenta un segno dell'affermazione della famiglia inserita nella continuità storica, del legame intrafamiliare che unisce i vivi e i morti di una stessa discendenza. In questo modo l'antenato viene sottratto all'anonimato del cimitero e ricordato come essere individuale attraverso l'indicazione precisa delle sue generalità, l'epitaffio, e le eventuali benemerenze[41]. I nobili feudatari tendono a scegliere la chiesa plebanale posta all'interno della loro giurisdizione ma sono anche diffusi i sepolcri in chiesa della piccola nobiltà locale in particolare di quella delle valli di Non e di Sole; in questo caso prevale la tendenza a scegliere la chiesa del paese di provenienza della famiglia. Meno frequenti le tombe di autorità e personaggi privi di forti legami con il paese[42]. La chiesa del concilio, S. Maria Maggiore a Trento, offre ospitalità, soprattutto a partire dalla prima metà del XVI secolo, ai sepolcri di numerosi *cives* e famiglie patrizie come i Calavini, i Cazuffi, i Quetta, i Luchini e molti altri, tanto che al tempo della visita si rende necessario vietare l'inumazione in questa chiesa senza espressa licenza del capitolo del duomo[43].

Molti «depositi», come vengono definiti dai visitatori, non sono interrati ma addossati alle pareti o ad un altare, oppure sopraelevati rispetto al pavimento, disposti senza tener con-

[41] Cfr. le belle pagine dedicate a questo argomento da J. CHIFFOLEAU, *La comptabilité*, pp. 153-201. L'argomento è stato parzialmente ripreso in J. CHIFFOLEAU, *Perché cambia la morte*.

[42] Famiglie che hanno sepoltura nelle chiese segnalate negli atti visitali: Castelfondo (S. Nicola): Thun; Caldes (S. Rocco): Malanotti; Malè (BMV): Thun, Caldes, Greifenberg (sepolcro fuori dalla chiesa); Cles (BMV): Cles; Segonzone (S. Giacomo): Belasi; Mori (S. Stefano): capitano Simone; Villalagarina (BMV): Lodron; Trento-S. Maria Maddalena: figlio del capitano della val di Non; Mezzolombardo (S. Pietro): Spaur; chiesa del monastero di S. Michele: A Sale. Si deve ricordare che i sepolcri con ogni probabilità erano molto più numerosi; questi vengono segnalati perché non adeguati o non conformi alle disposizioni.

[43] Sepolture in S. Maria Maggiore e trascrizione degli epitaffi sulle lapidi sepolcrali in G.B. ZANELLA, *S. Maria*, p. 14, n. 2. Per il divieto di inumazione: AV II, f. 94v. Nonostante questo le sepolture in chiesa non vengono interrotte.

to di alcun criterio di ordine e razionalità. Contro questo tipo di sepolture si indirizzano in maniera particolare le disposizioni dei visitatori vescovili; preoccupazioni igieniche si affiancano a motivazioni di natura più propriamente «teologica» e ad una visione di ordinato decoro dello spazio sacro: si ordina innanzitutto di togliere i «depositi» prominenti collocati sopra la terra, e di interrarli sotto il pavimento della chiesa o nel cimitero, provvedendo infine a spianare e livellare il terreno. Queste operazioni, imposte normalmente agli amministratori delle chiese con minaccia di incorrere in pene pecuniarie o nell'interdetto, solo nel caso di tombe appartenenti a famiglie nobili dovevano essere eseguite con il necessario tatto, dopo aver ottenuto il consenso dei parenti[44]. È invece di altra natura, la disposizione, anch'essa molto diffusa, di cancellare le croci o altri simboli sacri scolpiti nelle lapidi sepolcrali poste nel terreno perché non è «honesto che quello che si deve adorare, sia calpestato coi piedi»[45]. Il problema maggiore però, al di là delle preoccupazioni igieniche o religiose, doveva essere il sovraffollamento delle tombe, il rischio, cioè, che molte chiese si trasformassero in cimiteri. Si cerca allora di scoraggiare questo costume ordinando, sotto pena di scomunica, che nessuna sepoltura fosse ammessa in chiesa se non dietro espressa

[44] Ad esempio nella chiesa plebanale di Malè: «Quia templum visitantes sepulturae duae occurrerunt Ill. dominorum de Thono altera, altera Caldesiorum supra terram in templo erectae et transitum impedientes. Ideo statutum fuit (habito prius benigno cum illarum dominis benigno colloquio et exhortatione adhibita), ut solo aequentur et in terram condantur»: AV III, f. 86v. Luoghi dove si ordina di togliere le tombe poste sopra la terra: Trento-S. Maria Maggiore, Trento-S. Pietro, Taio, Coredo, Caldes, Malè, Cles, Rallo, Tassullo, Segonzone, Stenico, Bagolino, Lodrone, Villalagarina, Castellano, Patone, Mori, Turano, S. Margherita, Ala, Rovereto-S. Tomaso, Riva, chiesa del monastero di S. Michele. Queste disposizioni rimangono prive di efficacia, almeno in alcune chiese, dal momento che, ad esempio, ancora a metà Settecento i visitatori trovano nella chiesa di S. Lorenzo a Calliano un sepolcro sopra la terra in cui si inciampa facilmente: C. DONATI, *Ecclesiastici*, p. 121.

[45] AV IV, f. 418r. Le medesime disposizioni si trovano a S. Sisinio, Termenago, Ossana, Monclassico e Dimaro, Cavalese, Tesero, Predazzo, Moena, cappella di S. Lazzaro presso Moena, Mezzocorona.

licenza dell'ordinario diocesano[46], oppure, come a Cles e Tassullo in maniera più radicale, si proibisce di seppellire i laici in chiesa a meno che non fossero in possesso di antichi diritti[47].

D'altro lato il cimitero viene sottratto alle attività della vita quotidiana e sacralizzato. Questo obiettivo viene spesso affermato anche visivamente già nelle cerimonie di apertura della visita pastorale: prima del solenne ingresso nella chiesa, i visitatori, i sacerdoti del luogo ed il popolo compiono una processione nel cimitero che circonda la chiesa, si recitano le orazioni per i defunti e si procede ai riti di purificazione del luogo. Ma visto che la realtà dei cimiteri non è in nulla conforme alle aspettative, gli ordini lasciati ai sindici e massari delle chiese insistono sulla necessità, in primo luogo, di ripulirli da immondizie, sassi, materiali sparsi o accatastati al suo interno. Le ossa dei morti, inoltre, devono essere raccolte e conservate in un ossario – chiamato, a seconda delle zone, *carnaione* o *carnario* – fatto costruire appositamente[48]; solo raramente, infatti, questa cappella chiusa è già presente nei cimiteri e spesso, come ad Arco o a Cimego (pieve di Condino), è del tutto inadeguata allo scopo[49]. Si fa inoltre divieto di usare il cimitero come pascolo e l'erba al suo interno deve essere bruciata. L'ingresso alle bestie deve essere impedito da grate mentre i proprietari delle stesse devono essere denunciati anche anonimamente,

[46] «Ordines et decreta» in appendice. Questa norma viene ripresa integralmente nelle *Constitutiones Madrutii*, cap. 55 «De sepulturis».

[47] AV III, f. 70v: «In posterum nullo modo permittat laicorum cadavera in ecclesiis sepeliri, nisi si quis antiqua haberet monumenta».

[48] Disposizioni di costruire un luogo adatto per raccogliere le ossa dei morti si trovano per il duomo e le chiese di S. Maria Maddalena e S. Maria Maggiore in Trento, a Malè, Prezzo, Praso, Riva, Cavalese, Castello, Pressano.

[49] Negli ordini lasciati per la chiesa di S. Martino in Cimego si legge: «Che sia riparato quel piciol volto, dove si conservano gli ossi de morti, aciò li cani et altri animali non habbino ingresso, come hora si trova, et siano del cimeterio levati li sassi, et altre sporcitie, che mostrano poca riverenza ...»: AV V, f. 211r. Per la collegiata d'Arco: AV VI, f. 334v. Sugli ossari cfr. inoltre F. GHETTA, *Il culto dei morti*, pp. 3-5.

multati, fino ad arrivare alla confisca delle bestie[50]. Lo spazio cimiteriale, infine, deve essere ben delimitato, chiuso e circoscritto costruendo od elevando i muri perimetrali.

Le disposizioni per i cimiteri dunque mostrano con molta evidenza come la necessità di «definire» il sacro tenda a venire risolta nell'«isolamento» del sacro, con il suo allontanamento e la progressiva e irreversibile separatezza da tutto ciò che è umano e naturale. Ne costituiscono esempio i cimiteri, ma questa nuova concezione emerge anche negli ordini per le chiese, soprattutto quelle campestri, che devono essere tenute chiuse prevedendo una finestrella con inferriata a lato della porta per i passanti che volessero pregare. Oppure, ancora, nella nuova collocazione, in posizione preminente ma isolata, del SS. Sacramento.

3. *Sacramenti e controllo sociale: confessione e comunione*

Confessione annuale e comunione pasquale vengono dichiarati doveri fondamentali del cristiano a partire dal XIII secolo. È infatti il IV concilio lateranense (1215) che nel canone 21, «Omnis utriusque sexus», fissa alcune regole che rimarranno immutate nella legislazione canonica ben oltre il tridentino[51]. Tutti i fedeli, uomini e donne, giunti all'età della discrezione avrebbero dovuto confessare *fideliter* i loro

[50] Cfr., ad esempio, le dettagliate disposizioni per il cimitero lasciate al sacrestano della pieve di Arsio con l'indicazione delle pene pecuniarie per i trasgressori e della procedura da attuare nei confronti di coloro che portavano le bestie al pascolo nel cimitero: AV III, f. 216r-v. Come risulta da una lettera inviata dal cappellano di Torbole al vicario generale sullo stato di attuazione degli ordini lasciati in seguito alla visita pastorale, non è comunque facile convincere le comunità a rinunciare al pascolo nel camposanto; il sacerdote, infatti, si lamenta perché «di continuo tengono il cemiterio per pascolo de tutte le sorte de animali»: BCTn, *AMC*, «Acta originalia», I.

[51] Il sacramento della penitenza viene affrontato nella XIV sessione (novembre 1551) del concilio di Trento. Questa dottrina passa poi nel *Codice di diritto canonico* can. 856: H. JEDIN, *Storia del Concilio*, III, pp. 443-473.

peccati al proprio sacerdote almeno una volta all'anno e accostarsi all'eucarestia nel tempo pasquale. Per gli inadempienti era prevista l'interdizione dall'ingresso in chiesa e dalla sepoltura cristiana. Le novità più importanti introdotte per la prima volta da questo decreto sono due: innanzitutto la confessione personale, auricolare, tende a sostituire quella comunitaria con la conseguenza di instaurare un nuovo rapporto fra il fedele e il proprio parroco: il fedele è legato alla propria parrocchia e al proprio parroco – non può confessarsi altrove senza una sua espressa licenza – e, d'altro lato, il sacerdote è tenuto a conoscere i propri parrocchiani, per poter meglio inquisire sulla natura dei loro peccati e saperli valutare assegnando la giusta penitenza[52]. La confessione, dunque, tende a divenire uno dei cardini della pratica religiosa, mezzo potente di direzione delle coscienze e quindi di controllo sui comportamenti sia individuali sia, più in generale, sociali e collettivi.

Il decreto «Omnis utriusque sexus» viene ripreso e inserito anche nelle costituzioni sinodali cinquecentesche dei vescovi Bernardo Clesio e Ludovico Madruzzo[53]; a questo argo-

[52] Sono moltissime le ricerche che hanno affrontato il tema della penitenza e della confessione; la fonte più utilizzata risulta essere quella dei manuali per i confessori, un'ottica, dunque prevalentemente canonistica, teologica e pastorale. L. BRAECKMANS, *Confession*; T.N. TENTLER, *Sin and Confession*; R. RUSCONI, *De la prédication*; GROUPE DE LA BUSSIÈRE, *Pratique de la confession*; J. DELUMEAU, *L'aveu et le pardon*. Cfr., inoltre, M. TURRINI, *La coscienza*, molto interessante per l'esame dei manuali per i confessori e penitenti, editi in Italia dal XV al XVII secolo, dal punto di vista del «disciplinamento sociale», nell'incrocio fra «legge della chiesa» e «legge dello stato». L'importanza come momento di passaggio essenziale del concilio lateranense IV è sottolineata da tutti gli studi sulla confessione; segnalo a questo riguardo, per l'Italia, le osservazioni di M. MACCARONE, *«Cura animarum»*, in *Pievi e parrocchie*, I; Z. ZAFARANA, *Cura pastorale*, in *Pievi e parrocchie*, I, pp. 522-525.

[53] *Constitutiones Bernardi*, cap. LII «Quod in quadragesima publicetur constitutio 'Omnis utriusque' de poena et remissione»; *Constitutiones Bernardi*, cap. LIII «Tenor dicti constitutionibus 'Omnis utriusque' etc. de verbo ad verbum sequitur»; *Constitutiones Madrutii*, cap. 66 «Omnis utriusque sexus». Le norme del decreto vengono poi divulgate a più riprese anche in volgare. Una lettera dell'uffico spirituale, senza data ma riferibile presumibilmente al periodo immediatamente successivo alla

mento è riservata una grande attenzione, non solo nella legislazione sinodale, testimoniata dalla numerosa documentazione conservata: decreti del vescovo e del vicario generale, lettere circolari ai parroci o private in risposta a specifiche questioni, richieste di invio di nomi e informazioni sui non confessi e non comunicati, trascrizioni di norme emanate dall'arcivescovo di Milano Carlo Borromeo, la cui legislazione anche in questa materia costituisce un esempio per molti vescovi non solo italiani[54]. Tutta questa documentazione risponde a molteplici esigenze, prima fra tutte a quella di «volgarizzare», chiarire, insegnare, rendere coscienti i sacerdoti dell'importanza della confessione e delle modalità pratiche del suo esercizio; in secondo luogo si opera per inserire l'osservanza del precetto pasquale fra i doveri di ogni «buon cristiano», sia attraverso l'educazione e la convinzione sia, se necessario, attraverso la repressione.

I due sacramenti, confessione e comunione, tuttavia, pur essendo parte di un unico «dovere pasquale», non sono affrontati nello stesso modo e ad entrambi non è dedicata la medesima attenzione. L'accento cade soprattutto sulla prima, mentre all'esame, sia teologico che pastorale, dell'eucarestia viene riservato uno spazio minore. La comunione, più della confessione, era un avvenimento eccezionale, a cui la grande maggioranza della popolazione si accostava solamente in tempo pasquale, secondo un'interpretazione riduttiva del decreto del concilio lateranense IV tradizionalmente accet-

visita, ordina ai parroci «che con cura et vigilanza ammonite li vostri figlioli spirituali, aciò che tutti quelli che sono pervenuti alli anni della discretione debbano confessare con precedente diligente essame della conscienza, li suoi peccati al proprio sacerdote, overo con licenza sua a chi haverà facoltà di ascoltar le confessioni, et successivamente, con devotione et reverentia ricevi il S.mo sacramento dell'altare, secondo l'uso et comandamento della santa chiesa, con precedenti digiuni, orationi, eleemosine et altre opere buone, et meritorie, et in specie imposte dal confessore»: ACATn, *Vicariatus in spiritualibus*, f. 68r-v.

[54] Il documento di Carlo Borromeo dal titolo «Avvertenze per chi haverà d'amministrare il sacramento della penitenza in questa città e diocesi di Milano», del 1574 è trascritto in ACATn, *Vicariatus in spiritualibus*, f. 66v-67v.

tata anche in ambito ecclesiastico. Più che la pratica della comunione frequente, si tendeva a promuovere e sviluppare il culto eucaristico: l'ostia consacrata, il corpo di Cristo, non doveva essere mangiato ma piuttosto venerato con il conseguente sviluppo di un apparato tendente a renderlo «irraggiungibile», a suscitare nel popolo, «timore» e «tremore» come viene ricordato anche nelle costituzioni sinodali madruzziane:

«De sacro hoc admirabili et tremendo mysterio, vix paucis dici possunt, quae populo fideli a parochis sunt inculcanda, ut condecenter sese praeparet ad fruendum mystico hoc angelorum cibo, quo mens omnium spiritualium Charismatum abundantia impinguatur. Hortentur ergo ante omnia, plebem parochi, ut praevia diligenti discussione propriae conscientiae et per integram et fructuosam paenitentiam cum timore et tremore accedant ad tanti Regis mensam»[55].

Gli elementi «esteriori» principali atti ad incentivare il culto sono la collocazione del SS. Sacramento in posizione preminente sull'altar maggiore, separato dagli oli sacri, all'interno di un tabernacolo d'oro, davanti al quale arde una lampada sempre accesa, e la solenne processione del Corpus domini[56].

Se questa è una linea di tendenza comune nella chiesa cattolica post-tridentina, si deve però ricordare come nei decreti e nei documenti inviati ai parroci sia richiamata la necessità di esortare i fedeli sia a confessarsi più spesso nel corso dell'anno, non solo a Pasqua ma anche a Pentecoste e a Natale, sia ad accostarsi più frequentemente ad un sacramento così importante come l'eucarestia[57]. Il legame confessione-comunione è dunque presentato come inscindibile perché solo se si è puri, resi liberi dal peccato tramite la confessione, è possibile accostarsi al corpo di Cristo. La

[55] *Constitutiones Madrutii*, cap. 13 «De sacramento Eucharistiae».

[56] L'altro aspetto del culto eucaristico è rappresentato dallo sviluppo, incentivato dall'autorità ecclesiastica, delle confraternite del Corpus Domini o del SS. Sacramento, ma di queste si parlerà più avanti.

[57] «Ordines et decreta», in appendice. La medesima esortazione è anche presente nel documento «Admonitio ad omnes parochos» in appendice.

confessione è innanzitutto liberazione dal peccato personale, penitenza per sottrarsi al potere esercitato dal male sulla debole natura umana. Il peccato però non ha solo una dimensione individuale ma anche collettiva, intacca l'uomo e la natura, porta alla dannazione del singolo ma suscita anche l'ira di Dio il quale «iustamente vendica et castiga [i peccatori] in più modi, permettendo heresie, mandando carestie, guerre, malattie, et altre tribolazioni»[58]. Rendere i propri parrocchiani coscienti di questa realtà costituisce la motivazione principale che deve reggere lo sforzo pastorale dei sacerdoti in cura d'anime e costituisce la base delle istruzioni e dei provvedimenti emanati su questo argomento. L'«Admonitio ad omnes parochos» è a questo riguardo un documento importante, una vera e propria *summula* sulla penitenza[59]. Il parroco deve seguire una precisa linea di condotta; fondamentale è innanzitutto la dimensione dell'istruzione, necessaria per estirpare gli abusi; il momento centrale si esplica in particolare attraverso la predicazione quaresimale nel corso della quale è d'obbligo tenere sermoni chiari e completi che non devono solamente esortare alla confessione ma anche insegnare i vari aspetti e momenti del sacramento penitenziale. La confessione come esposizione dei propri peccati individuali al sacerdote non è un dovere accettato dovunque come parte costitutiva dei doveri del «buon cristiano» e ancora al tempo della visita di Ludovico Madruzzo, soprattutto nella parte tedesca della diocesi, non è raro imbattersi nella pratica della confessione generale[60]. Ed è proprio questo l'abuso a cui fanno riferimento le norme per i confessori raccomandando che, se qualcuno si fosse rifiutato di elencare i propri peccati, doveva essere

[58] ACATn, *Vicariatus in spiritualibus*, f. 68r-v. La lettera pone in primo piano, nella cura pastorale, l'amministrazione dei sacramenti della confessione e dell'eucarestia, seguiti dal sacramento del matrimonio e dall'insegnamento della dottrina cristiana.

[59] In appendice.

[60] A Magrè il parroco Felice Musler interrogato «respondit homines generaliter confiteri, propterea monitus ut confitentes disponat ad specialiter confitendum»: AV IV, f. 308r.

allontanato «protestantes hunc non esse verum et catholicum confitendi morem, in quo solvendi ligandique facultas continetur, quae cum animarum fructu spirituali fieri non possit si discrimina peccatorum et eorum circumstantiae ignorentur»[61].

Il parroco-confessore, inoltre, deve conoscere personalmente il penitente per poterlo diligentemente interrogare, facilitando così una completa e retta confessione; è importante dunque che conosca la professione esercitata e il ruolo sociale di colui che si accosta al sacramento, se giudice, mercante, o sacerdote, per rivolgergli domande appropriate sapendo che ad ogni stato corrispondono peccati e inclinazioni al peccato diverse[62]. Nella casistica degli atteggiamenti condannati poi, il posto di primo piano è occupato dalla ricerca, anche indiretta, dell'eresia e del possesso di libri proibiti: le domande del confessore su questi aspetti devono essere preliminari alla confessione vera e propria. Ma i peccati sui quali viene posta un'attenzione preponderante sono quelli economici, legati all'usura e ai «contratti illeciti». Probabilmente l'esperienza della visita pastorale era stata decisiva nel mostrare alla Congregazione spirituale come la materia dei rapporti economici fosse complessa e caotica tanto che, per i sacerdoti, era difficile districarsene individuando con certezza ciò che era lecito da ciò che non lo era. Per venire in loro aiuto viene inserito un prontuario *circa usuras* con le spiegazioni dei casi più frequenti, raccomandando ai confessori che, qualora fosse riconosciuta l'usura e l'ingiustizia, i penitenti dovevano essere obbligati alla restituzione o alla «compensazione». Un terzo ordine è costituito da quelli che vengono definiti «filios primorum peccatorum», cioè i peccati «contro Dio», comprendendo fra questi oltre alla blasfemia e allo spergiuro anche le attività magiche, la stregoneria e le superstizioni. Può essere significativo, infine, notare come nell'«Admonitio» non vi sia alcun accenno

[61] «Admonitio ad omnes parochos» in appendice. La confessione generale nello stesso documento viene giudicata prossima all'eresia.

[62] «Admonitio ad omnes parochos» in appendice.

ai peccati legati alla sfera sessuale e matrimoniale ai quali normalmente, nei manuali per i confessori, è riservato uno spazio e un'attenzione predominante.

4. *L'obbligo pasquale come forma di controllo sulla comunità*

Già nel corso della visita pastorale si attua il controllo su coloro che non rispettano il precetto pasquale attraverso la richiesta al parroco di consegnarne le liste nominative. Nei successivi decreti, nella parte dedicata ai libri parrocchiali e alle regole per la loro tenuta, accanto ai libri canonici dei battezzati e dei matrimoni, espressamente previsti dal concilio di Trento, in qualche pieve, in particolare nelle Giudicarie, si richiede anche la compilazione di un terzo libro, quello degli inconfessi. Nella curazia di Sopracqua, ad esempio, i visitatori accertano come il curato registri i matrimoni e i battesimi ma non tenga «memoria in scritto delli confitenti al tempo della Pascha»; nei successivi decreti si ordina dunque che «debba havere li trei libri già ordinati per scrivere et tenere bon conto delli batteggiati, delli matrimonii et il terzo per l'inconfessi nel tempo della Pascha»[63]. Questa normativa però non viene generalizzata e nella diocesi di Trento la compilazione degli 'stati d'anime' non si diffonde neppure dopo le prescrizioni del *Rituale romano* di Paolo V pubblicato nel 1614[64].

[63] AV V, f. 16v, 18v-19r, 35v. Mandato dato dalla commissione visitale, formata da Roccabruna e Zenario, di tenere anche il terzo libro per gli inconfessi nelle pievi e curazie delle Giudicarie (AV V): Rendena (f. 8v), Tione (f. 70v), Pieve di Bono (f. 109v), Condino (f. 148v), Bagolino (f. 157r); il pievano di S. Maria Maggiore in Trento oltre al registro dei battezzati e dei matrimoni teneva anche il libro dei comunicati pur in forma confusa e senza ordine: AV II, f. 77r.

[64] Il *Liber animarum* si trovava però prescritto già nelle costituzioni sinodali del vescovo di Verona Giberti del 1542 e soprattuto diffuso da Carlo Borromeo attraverso lo Statuto del 1576: H. JEDIN, *Le origini*, p. 323. Nella diocesi di Trento gli 'stati d'anime' vengono introdotti con molto ritardo e in maniera massiccia, spesso su sollecitazione dell'autorità civile, solamente nel XIX secolo: L. SPARAPANI, *I libri parrocchiali*, in G. COPPOLA - C. GRANDI, *La «conta delle anime»*, p. 281.

La mancanza degli stati d'anime non deve far ritenere assente il controllo sui non pascalizzanti, al contrario. Nei decreti visitali, infatti, ai parroci si ordina di inviare una volta trascorsa l'ottava di Pasqua, la cedola con l'elenco degli inconfessi e non comunicati all'ordinario di Trento. Nel 1581 lo sforzo organizzativo in questa direzione dà i primi risultati: alcuni pievani e curati della diocesi, su sollecitazione dei rispettivi decani rurali, inviano al vice vicario *in spiritualibus* Giuseppe Musso, la sola lista dei nomi richiesti, altri si impegnano in uno sforzo di comprensione della realtà sociale e religiosa delle loro parrocchie e dei motivi che stanno alla base del mancato rispetto del precetto sulla confessione, altri ancora, infine, aggiungono alcune informazioni sullo stato di attuazione dei decreti visitali[65].

TAV. 1. *Inconfessi secondo la visita pastorale e secondo gli elenchi forniti dai sacerdoti nel 1581*

Decanato	visita pastorale	1581
Trento	28	-
Non e Sole	51	41
Giudicarie	21	-
Vallagarina	46	72
All'Adige	40	15
Totale	186	128

Quanti sono in diocesi coloro che non risultano essere in regola con l'osservanza del precetto pasquale? Gli elenchi forniti nel corso della visita pastorale e quelli inviati a Trento dai parroci in occasione del controllo nel 1581 si riferiscono a circa 60 paesi della diocesi[66]; non è, dunque, possi-

[65] Alcune di queste lettere sono state conservate in BCTn, *AMC*, «Acta originalia», I. La procedura di invio delle cedole a Trento esisteva comunque già prima del 1581; il pievano di Tione infatti, nel corso della visita del 1579, interrogato se ci fossero inconfessi dichiara «circa octo, de quibus cedulam Tridentum misi»: AV V, f. 63v.

[66] Paesi nei quali vengono denunciati inconfessi nel corso della visita pastorale e nel 1581 (il primo numero si riferisce alla visita pastorale, il secondo alle denuncie del 1581): decanato di Trento: S. Vigilio-Trento

bile delineare un quadro sufficientemente completo in mancanza, soprattutto, del riferimento al numero complessivo delle «anime da comunione»[67]. In particolare molti sacerdoti interrogati, non particolarmente attenti alla cura pastorale, forniscono liste approssimative, sicuramente sottostimate rispetto alla realtà, oppure si limitano ad affermare che i non confessi sono «molti» senza specificarne nome e numero[68]; le cedole del 1581, invece, riportano dati più attendibili dal momento che i sacerdoti avevano più tempo a disposizione per raccogliere le informazioni richieste. Se infatti si confrontano, per le medesime pievi o curazie[69], le liste stilate nelle due occasioni – visita pastorale e controllo del 1581 – si può notare come il numero degli inconfessi nel secondo caso sia più del doppio; mentre infatti in occasione della visita vengono denunciate 28 persone, nel 1581 il loro numero sale a 72; risulta molto diversa, ad esempio, la loro

(1), S. Maria Maggiore-Trento (10), S. Pietro-Trento (2), S. Maria Maddalena-Trento (2), Mattarello (3), Civezzano (3), Baselga del Bondone (3), Vigolo Baselga (2), Terlago (2); decanato valli di Non e Sole: Denno (1), Tassullo (3), Tuenno (1), Cles (2, 8), Malé (–, 20), Ossana (–, 4), Termenago (2), Revò (13), Marcena (–, 1), Cloz (1), Arsio (2), Castelfondo (3), Fondo (12), Sarnonico (8), Romeno (–, 1), S. Sisinio (1, 4), Taio (2), Vervò (–, 3); decanato delle Giudicarie: Sopracqua (1), Tione (8), Preore (3), Condino (1), Storo (5), Saone (2), Bagolino (1); decanato della Vallagarina: Riva (6), Rovereto (7, 17), Terragnolo (7), Isera (–, 5), Ala (3, 16), Ronchi (1), Volano (2), Folgaria (–, 3), Besenello (2), Pieve di Ledro (–, 2), Arco (3, 6), Massone (2), Nago (–, 6), Mori (11, 17), Aldeno (2); decanato All'Adige: Bolzano (11), S. Michele (1), Salorno (23), Magré (8), Giovo (2), Mezzocorona (1), Cavalese (3), Tesero (1, 4), Grumes (1).

[67] La domanda sul numero delle anime da comunione non rientra probabilmente nel questionario di visita dal momento che le informazioni su questo argomento sono del tutto sporadiche e approssimative e vengono richieste solamente a Sopracqua: 844; Condino: 1300; Riva: 1100; Sacco: 380.

[68] Ad esempio il sacerdote di S. Pietro in Trento (AV II, f. 103r); quello di Trodena si lamenta anche dell'abuso per cui i parrocchiani vogliono comunicarsi nello stesso giorno in cui si confessano dicendo di avere questa consuetudine: AV IV, f. 473v.

[69] Il confronto fra visita pastorale e accertamento del 1581 è possibile per le seguenti pievi o curazie: valli di Non e Sole: Cles, S. Sisinio; Vallagarina: Rovereto, Ala, Arco, Mori; All'Adige: Tesero.

consistenza numerica ad Ala, dove in occasione della visita pastorale, svolta alla fine di maggio del 1580, il pievano afferma esservi molti inconfessi «allegantes multa impedimenta», ma poi denuncia solamente tre casi[70], mentre un anno dopo le persone sono 16; nello stesso modo a Rovereto la lista si allunga di ben 10 nominativi, e di 6 quella delle pievi di Mori e Cles.

Il controllo annuale sui non pascalizzanti non poteva in ogni caso essere completo. Non sempre, infatti, era possibile per i sacerdoti esercitare una verifica così capillare come quella richiesta, su tutti i parrocchiani, persona per persona, famiglia per famiglia, data la vastità e la dispersione del territorio della pieve o della curazia[71]. Un'altra difficoltà è costituita dalla mobilità della popolazione dovuta a migrazioni stagionali per lavoro: la sua entità è, però, difficilmente valutabile ma doveva essere piuttosto diffusa nelle zone più povere della diocesi. Il curato di Vervò, Stefano Nicolini, racconta come in paese «gli è Antonio Pollin, il quale è stato fora questa quadragesima in altri paiesi con la sua arte et questo anno non è confessado, per uno certo odio, l'è però li anni passati ogni anno confessato et communicato. ... Gli sono ancora doi gioveni, li quali sono ben confessati questo anno, ma non communicati, et ancora questi sono fora dela diocese». Anche il sacerdote di S. Sisinio accenna ad alcuni poveri agricoltori che «sono al guadagno fora di casa» e quello di Ossana parla di un certo Giovanni *Paroler* (con riferimento, forse, al mestiere), anch'egli assente per lavoro e non pascalizzante[72]. Il pievano di Ledro, a sua volta, si trova a fare i conti con un intoppo particolare: un suo parrocchiano di

[70] AV VI, f. 11v-112r.

[71] Il pievano di Folgaria dà i nomi di tre persone inconfesse ma afferma anche che potevano essercene delle altre che lui non conosceva perché la comunità era troppo grande: lettera del pievano Giacomo Canali di Folgaria a Giuseppe Musso, Folgaria, 16 agosto, 1581, in BCTn, *AMC*, «Acta originalia», I.

[72] BCTn, *AMC*, «Acta originalia», I: lettere di Stefano Nicolini, curato a Vervò, di Antonio Butarini di S. Sisinio, di Marco cappellano di Finamante Malanotti ad Ossana.

Tiarno di sotto, normalmente assente perché condannato al bando dall'episcopato di Trento, a volte ritorna al paese; questa condizione gli permette di sottrarsi al controllo del pievano. Infine i nobili, disponendo di proprie cappelle e di cappellani privati o sacerdoti compiacenti, potevano ignorare la vita parrocchiale e le sue leggi, come scrive Giacomino di Salò, curato a Nago:

«Circa poi la fortezza del castel de Nago da me non è confessato alcuno né comunicato però non so se sia né confessi né comunicati perché il padre predicador ha habitado nel castello, questa quadragesima, ma ben è vero che rarissime volte vengono ad udir la messa né altri divini offici»[73].

Queste dichiarazioni segnalano anche come, nonostante le norme e le raccomandazioni della gerarchia ecclesiastica, alcuni sacerdoti in cura d'anime incapaci o inefficienti demandavano ai frati l'onere di confessare così come di predicare, vanificando in questo modo o rendendo meno agevole e puntuale la vigilanza sui fedeli. Le liste dei non confessi contengono, generalmente, un numero ridotto di nomi. Si tratta, dunque, di un fenomeno poco significativo dal punto di vista quantitativo ma interessante dal punto di vista religioso e sociale. In nessun caso, nei paesi dove più lungo è l'elenco dei non pascalizzanti, vengono indicate motivazioni o situazioni particolari al di fuori della norma tali da giustificare il fenomeno.

Può essere interessante verificare se, fra coloro che sono segnalati all'autorità ecclesiastica, emerge qualche categoria sociale o professionale i cui membri siano meno inclini ad assoggettarsi ai precetti ecclesiastici. Qua e là negli elenchi compaiono a volte delle persone isolate: un «mastro Georgio alemano» a Rovereto, un «tessadro furlan» a Isera, un certo Pero, figlio di una donna di Malcesine, che a volte abita a Nago, un Mainardo Pagan di Belluno, dei quali non si sa quasi nulla se non che sono inconfessi e a volte, come

[73] BCTn, *AMC*, «Acta originalia»: lettera di pre Jacomino delli signori di Salò, curato di Nago.

nel caso di Mainardo, sospetti di eresia. Sorge il dubbio che abbiano lasciato i loro paesi per sfuggire ai controlli oppure magari, più semplicemente, proprio la loro condizione di «stranieri» li rende di per sé sospetti, esclusi da quei legami di parentela, di vicinato, insomma da quei vincoli comunitari resi più forti anche dai riti e dai precetti della chiesa. Va ricordato, infatti, che gli inconfessi, fra l'altro, non erano ammessi al matrimonio religioso e non potevano esercitare il ruolo di padrinaggio, erano cioè respinti dalla partecipazione a due momenti decisivi nella vita di relazione comunitaria.

Anche gli artigiani, i maestri o mastri delle arti, compaiono con una certa frequenza; in particolare sembra che i sarti siano poco propensi all'osservanza[74]. Per quanto riguarda le donne segnalate, meno numerose rispetto agli uomini – nelle cedole del 1581, compaiono solo 9 donne su 128 inconfessi –, sono mogli, «concubine» serve, adultere, donne «infami», si trovano cioè in questa condizione per motivi di ordine matrimoniale o, più in generale, sessuale. Il caso delle donne inconfesse porta a considerare più da vicino le motivazioni che spingevano alcune persone a correre il rischio, o a trovarsi, loro malgrado, in uno stato di «morte sociale» oltreché religiosa, perché tale poteva diventare la loro condizione, come si vedrà meglio in seguito considerando le forme di censura e di punizione adottate nei loro confronti.

Di molti parrocchiani non si conoscono le cause del mancato assolvimento del precetto pasquale anche per più anni: può trattarsi di uno scarso interesse o di abbandono della pratica religiosa, di una libera e cosciente scelta di sapore «ereticale», oppure di motivazioni personali che preferiscono non riferire al parroco. Alcuni, pur sollecitati più volte, rifuggono, prendono tempo, si scusano, allegando in qualche caso motivazioni considerate legittime, mettendo in dif-

[74] Fra gli inconfessi si trovano sarti a Rovereto, Ala, Montes, Samoclevo, Sarnonico, Magrè; a Salorno sono indicati due sartori e un maestro sartore. Altre professioni segnalate sono: un sottoscrivano del dazio, un «porzellaio», 2 notai, un capitano, un «pintorum», un «macellatorem», 2 «chirurghi».

ficoltà anche i sacerdoti più coscienziosi i quali, come scrive il curato di Rovereto, non sanno come comportarsi, che atteggiamento prendere, se avere pazienza ed aspettare o usare la «virga ferrea»:

«Intorno li inconfessi li dico che ò parlato con tutti, in particolar et in generale ancho. Tre volte in chiesa li ho caritativamente admoniti, ma pochi sono venuti alla confessione; non ho manchato admonirli pregarli con quella maggior destrezza sii stato possibile; molti si hanno escusato allegando legitimi impedimenti per hora, et che ben farano fra pocho tempo et sono anche di buon animo per quello posso comprender, ma non li veggo venir con tutto che vadi procrastinando et aspettandoli, non volendo pur che si adoperasse la virga ferrea, ma vedendo chel tempo passa et stante il mandato vostro, per non esser imputado et per non manchar del debito mio in virtù di obedienza, li do in nota tutti li inconfessi di quali son venuti in luce et se altri se ne scoprirano glie li darò di man in mano»[75].

Una delle cause principali dell'allontanamento dai sacramenti è connessa alla sfera sessuale e matrimoniale: coloro che vivono in concubinato, che hanno rapporti sessuali prima del matrimonio, adulteri «intrigati in un matrimonio», secondo l'espressione usata dal pievano di Malè, cioè individui vincolati da promesse di matrimonio non mantenute o stabilite fra consanguinei, oppure sposati in grado proibito senza le necessarie licenze. A Terzolas c'è una donna che non vuole tornare col marito, mentre a Bolentina ci sono due sorelle, una definita «publica et infame», l'altra «infame adultera pubblica». Sono tutte persone che per vari motivi, non si sottomettono alla morale sessuale imposta dalla chiesa e danno pubblico scandalo[76].

Le motivazioni più importanti e profonde vanno però cercate proprio nei rapporti personali e nei vincoli fra individui e

[75] BCTn, *AMC*, «Acta originalia»: lettera di don Federico, curato di Roveredo. Anche il curato di Tesero si lamenta perché nonostante le ammonizioni fatte in chiesa e personalmente alcuni parrocchiani «non hanno voluto obedire al mandato nemeno alle admonitione da me fatte».

[76] Sulle consuetudini matrimoniali e sulla morale sessuale si parlerà diffusamente più avanti.

famiglie che si venivano a stabilire all'interno delle comunità nel momento in cui scoppiavano liti, «asti» che potevano assumere anche i caratteri di vere e proprie «guerre» o faide[77]. La confessione annuale come precetto religioso si scontrava allora con tradizioni di altra natura molto più antiche e radicate come quella della difesa dell'onore proprio o della famiglia che comportava la necessità di ottenere vendetta o risarcimento[78]. Accostarsi alla confessione e alla comunione significava essere disposti ad accordare il perdono alla controparte, porsi in una condizione di «disarmo unilaterale»[79]. Peder Segador di Romeno, «bono christiano», secondo il parroco della pieve, quell'anno aveva disertato i sacramenti; la causa da lui allegata è di «esser stato ferito et oltragiato iniustamente contra il suo honore, per questo dice non potersi confessare e communicare sin tanto che li suoi adversarii con esso non si pacificarano»[80]. La violenza, i fatti di sangue, gli omicidi, chiamano in causa interi gruppi parentali. A Cles, ad esempio, sono coinvolti il padre, due figli e un genero, tutti non comunicati per «rispetto de la morte di un suo zener [genero] il qual fu mazado la setimana sancta». Nello stesso modo a Malè il padre e i suoi quattro figli sono

[77] Per il tema della vendetta privata e della faida cfr. O. BRUNNER, *Terra e potere*, pp. 3-153; J. BOSSY (ed), *Disputes and Settlements*; K.M. BROWN, *Bloodfeud*; per l'Italia: A. TORRE, *Faide*; O. RAGGIO, *Faide*. Si tratta, però, di studi il cui il ruolo della chiesa all'interno dei conflitti sociali viene trattato marginalmente. Molto meno diffuse sono invece le ricerche che affrontano il tema della confessione specificamente dall'angolatura del «controllo sociale» o della sua percezione e ricezione da parte dei fedeli: in questo caso rimangono fondamentali le osservazioni di J. BOSSY, *The Social History*, pp. 21-38; J. BOSSY, *Controriforma*, pp. 285-289; J. BOSSY, *L'occidente*, pp. 43-89; J. FERTÉ, *La vie religieuse*, pp. 316-322; D. MONTANARI, *Disciplinamento*, pp. 183-187.

[78] Brunner parlando della faida, afferma che «... dietro questa 'mera legge del più forte', si trova una delle più potenti forze morali di tutta la vita sociale, l'appassionato sentimento giuridico del singolo membro della comunità sociale»: O. BRUNNER, *Terra e potere*, p. 151.

[79] J. BOSSY, *Controriforma*, pp. 286-289; J. BOSSY, *L'occidente*, pp. 56-57.

[80] BCTn, *AMC*, «Acta originalia», lettera di «pre Giovan di Pauli piovan de Romeno».

inconfessi da due anni perché dicono di «sperare la pace»[81]. Nella curazia di Isera, infine, tre fratelli Frisinghelli di Lenzima sono in guerra con un certo Meneghin Figarol e col figlio Alessio abitanti a Isera a causa dell'uccisione di un giovane. Le due parti avevano però promesso al loro curato che, se avessero avuto la pace dagli avversari, si sarebbero presentati a Trento al vicario spirituale per ottenere l'assoluzione e avrebbero adempiuto al dovere pasquale[82]. In ogni caso sembra che raramente i conflitti degenerino nella vendetta personale, spesso trovano una regolazione giuridica, si risolvano nella stipulazione della pace fra le famiglie in lotta[83]. Questa forma di soluzione è espressamente prevista e codificata anche negli statuti cittadini di Rovereto (1425) e di Trento (1528); nei casi di delitti come omicidi, stupri contro donne maritate oppure stupro o ratto di ragazza vergine si prevedeva che, qualora le parti fossero giunte alla pace entro un mese, la pena di morte venisse tramutata in pena pecuniaria[84].

La stipulazione della pace con i propri nemici ed avversari, la riconciliazione o regolazione ed estinzione del conflitto doveva dunque precedere l'assunzione dei sacramenti della confessione e comunione; ma i parrocchiani non chiedono il perdono, non si rivolgono alla chiesa per essere riconciliati e reintrodotti nella comunità se prima non hanno risolto i loro

[81] BCTn, *AMC*, «Acta originalia», lettera di «pre Antonio Tavonati, piovan in Cles»; lettera di pre Bartolomeo Tresoli, pievano a Malè.

[82] BCTn, *AMC*, «Acta originalia», lettera di Bernardino Partini, curato di Isera.

[83] In queste vicende si riscontrano gli elementi tipici di una faida: strutture familiari opposte e «in guerra», gravi fatti di sangue, pace come soluzione giuridica del conflitto. Si deve notare però che, secondo Brunner, i contadini non erano legittimati ad esercitare la faida il cui diritto era riservato ai nobili ed era sottoposto ad un rigido, codificato cerimoniale: O. BRUNNER, *Terra e potere*, pp. 87-107.

[84] Statuti di Rovereto: F. PARCIANELLO (ed), *Statuti*. Statuti di Trento: *Statuta civitatis Tridenti*, liber tertius «De criminalibus», in *Statuti della città di Trento*. Lo statuto di Trento prevedeva inoltre che nel caso di una truffa comportante la vendita di un immobile a due persone diverse, il reo poteva chiedere la pace al primo acquirente.

problemi attraverso un accordo di natura giuridica. Di fronte ai problemi più gravi la chiesa non sembra in grado di svolgere quel suo ruolo tradizionale a difesa della pace e dell'ordine sociale se non con difficoltà e in posizione subordinata. Forse anche questi possono essere letti come segnali di una progressiva divisione dei ruoli in cui la chiesa esercita il controllo sulle coscienze, si specializza nella formazione interiore del fedele, mentre le funzioni di regolazione sociale diventano sempre più compiti della legge e della giustizia, integrate nei meccanismi giudiziari[85].

D'altro lato nelle parole dei sacerdoti in cura d'anime traspare l'indecisione, la difficoltà nel giudicare o riprendere quei parrocchiani che rifiutano di accostarsi ai sacramenti allegando problemi di faide o di gravi inimicizie. Alcuni di loro tendono a considerarli «impedimenti legittimi»; il curato di Rovereto, ad esempio, si fa portavoce della richiesta di una dilazione di 15 giorni per permettere ad alcuni inconfessi di giungere ad un accordo coi loro nemici. I visitatori invece non considerano liti e inimicizie come motivi legittimi tali da giustificare l'astensione dalla confessione. A S. Michele, Gerolamo, incaricato della cura d'anime, denuncia per inconfesso Leonardo Strobber «allegantem frivolam causam», e cioè liti in corso (come lo stesso Leonardo, successivamente interrogato, afferma). La motivazione non poteva essere «pro legitima admissa», perciò gli ordinano di confessarsi quanto prima, sotto pena dell'interdizione pubblica[86]. Sembrano comunque prevalere le ragioni del rispetto delle tradizioni e delle consuetudini sociali, di cui si fa portavoce lo stesso vicario generale, il canonico Silvio a Prato; in una lettera del dicembre 1581 indirizzata ad un amico parroco, ricordandogli il comportamento da tenere nei confronti dei vari peccati che allontanano dal rispetto del precetto annuale, riguardo alle «inimicizie» suggerisce:

[85] J. BOSSY, *The Social History*, pp. 21-38.

[86] AV IV, f. 267r, 268r-v. Lo stesso caso si verifica anche a Storo dove un «chirurgo» inconfesso da tre anni a causa di inimicizie, viene interdetto e scomunicato: AV VI, f. 309v-310r.

«Se sarà per causa de inimicitiae, dovete cum prudenza et destrezza[87] vostra statuirgli una honesta dilation de tempo, che possiano et debbiano reconciliarsi cum l'adversario suo et confessarsi et communicarsi in breve, christianamente[88]».

La proroga al precetto per permettere il raggiungimento della pacificazione è percepita come una deroga del tutto particolare, in quanto la lite, rompendo un più vasto equilibrio sociale, supera la volontà individuale del fedele. In tutti gli altri casi, se la mancata confessione è per causa «de concubinato, o furto, o retentione de roba d'altrui, qual peccati dependono da mera sua volontà», il sacerdote deve limitarsi ad ordinare il rispetto del precetto pasquale entro dieci giorni, dopo di che sarebbero seguite le censure e le pene normalmente previste[89].

I comportamenti sociali e religiosi fin qui delineati portano a fare una constatazione. Solo una piccola minoranza non si confessa e comunica per libera e cosciente scelta religiosa, i veri dissidenti, forse eretici; la maggior parte degli inconfessi, invece, è esclusa dalla comunità cristiana, si trova negata l'assoluzione dallo stesso parroco. Il pievano di Malè rimanda indietro senza assoluzione due suoi parrocchiani; un tale di S. Sisinio si presenta per confessarsi ma il suo sacerdote non lo vuole accettare perché aveva mangiato carne il primo giorno di quaresima; allo stesso modo l'irascibile curato di Segonzano non solo rifiuta di assolvere, ma prende a bastonate due giovani del paese che avevano confessato di aver mangiato uova la domenica della casolara ma poi non avevano ottemperato al digiuno nel giorno di Pasqua imposto per penitenza[90]. Altre persone poi, pur avendo adempiuto all'obbligo della confessione, sono «sospese dalla comunione»: Peder del Ros di Malè, ad esempio, essendo «ebrioso

[87] Sopra «destrezza» è scritto «discretion».

[88] ACATn, *Vicariatus in spiritualibus*, f. 65v. Anche Carlo Borromeo consentiva ai curati una dilazione dei doveri pasquali in modo da lasciar tempo per la riappacificazione: J. Bossy, *Controriforma*, p. 288, n. 14.

[89] ACATn, *Vicariatus in spiritualibus*, f. 65v.

[90] AV IV, f. 509r, 512v-513r.

pubblico», oppure Bartolomè Verdura di Bolentina, perché sospetto di adulterio.

Irregolarità matrimoniali e sessuali, soprattutto se generano scandalo pubblico, eresia, omicidio, mangiare carne in quaresima e nei giorni proibiti, ebrietà: tutti questi peccati rientrano nella categoria dei casi riservati per i quali l'assoluzione spettava al vescovo. La lista non è fissata una volta per tutte, ma può essere modificata a seconda delle necessità, sicché negli anni immediatamente successivi alla visita pastorale è molto lunga comprendendo ben 37 casi[91]:

---

1. *[1]* Haeretici manifesti vel occulti.*
2. *[2]* Tenentes vel legentes libros haereticos, vel scienter aliquem haereticum, vel libros haereticos habentem et non revelantes.*
3. Excommunicati ab excomunicatione maiori; salvis tamen casibus excommunicationis *soli Pontifici reservatis.**
4. *[3]* Inferentes iniuriam, violentiam et percussiones in clericos; salvis tamen *casibus soli Pontifici reservatis.**
5. Qui bona Ecclesiastica scienter alienant, vel alienata recipiunt.*
6. Detentores decimarum, feudorum et affictuum, seu proventuum ecclesiarum quarumcunque (nisi facta restitutione) bonaque ac iura ipsarum occultantes.
7. Viri, ac mulieres ingredientes absque licentia claustra sanctimonialium. Atque mulieres ingredientes Monasteria Fratrum regularium in casibus occultis.
8. *[4]* Homicidae voluntarii.
9. Nefandissima crimina.*
10. *[6]* Adulteri et concubinarii publici.
11. *[9]* Viri, qui incestum in primo et secundo gradu commiserint; mulieres vero absolvi poterunt si crimen non fuerit publicum.*
12. Contrahentes matrimonium clandestine, vel contra interdictum ecclesiae.
13. *[7]* Qui post sponsalia facta, nondum tamen matrimonio coram Parocho et testibus contracto carnali copula se commiseverint, non absolvantur nisi matrimonium succedat.
14. Qui mortem aliqui, vel abortum, seu sterilitatem per potiones, et medicinas aut quocunque alio modo procuraverint.*

[91] ACATn, *Vicariatus in spiritualibus*, «Casus reservati Illustrissimo et Reverendissimo Domino Cardinali et Episcopo Tridenti vel suo in spiritualibus vicario generali, pro beneficio absolutionis», f. 64r-v. Si tratta di un documento trasmesso ai sacerdoti in cura d'anime in occasione della quaresima, su iniziativa del vicario generale Silvio a Prato. Concessione della facoltà di assoluzione dei casi riservati anche agli arcipreti e ai decani in data 5 febbraio 1583.

15. Puerorum oppressores dolo aut culpa.
16. *[8]* Parentum atroces percussores.
17. Votorum solemnium violatores, *salvis casibus soli Pontifici reservatis.*
18. Usurarii manifesti usurarumque mediatores, et qui contractus palliatos fecerint, seu contra constitutiones Principis. Item Notarii, qui eos contractus scripserint, et testes qui fuerint praesentes nisi facta restitutione.
19. *[10]* Notarii qui legata pia, iis ad quos pertinent non denuntiant.
20. Qui, cum possint, legatis piis non satisfecerint.
21. Administratores bonorum ecclesiarum, seu pocorum piorum, si singulis annis, de eis in presentia plebanorum seu curatorum non reddiderit rationes.
22. Sacristae, syndici aut custodes Ecclesiarum, qui invitant, aut admittunt presbyteros peregrinos seculares vel regulares ad celebrandum Divina sine licentia eorum quorum interest.
23. Sepelientes in Ecclesia, vel caemeterio scienter corpora excommunicatorum vel interdictorum.
24. Qui Ecclesiam sanguine vel semine notorie polluerint.*
25. Qui libellos famosos composuerint vel publicaverint.
26. *[12]* Incantatores, incantatrices in gravibus rebus non debent absolvi: in levibus vero et superstitionibus seu ligaturis quae non habent expressam adorationem daemonis poterunt absolvi.
27. Qui sacris rebus ad veneficia abutuntur.*
28. *[5]* Qui falsum testimonium in Iudicio dixerint sive in gratiam, sive in damnum alicuius: nisi damno refecto.
29. Qui monetas adulteraverint, aut stataeris et mensuris notabili quantitate defraudaverint.*
30. Incendiarii et qui damni iniuriaeque causa, vites vel arbores alienas inciderint.
31. *[11]* Qui carnibus vescuntur tempore Quadragesimae et aliis diebus prohibitis absque licentia et necessitate.
32. Qui peccatum aliquod ita publice et ex consuetudine committit ut infamis fiat et alii scandalizentur veluti.
33. Ludo immersi.
34. *[14]* Blasphematores.
35. Ebriosi ex consuetudine fere continua.
36. Absolutio a peccato incertorum male ablatorum quorum quantitas, vel dominus ignoratur.
37. Sacerdotes, qui verbis, signis, factis, litteris, nutibus, vel quocunque modo, confessionem revelaverint.*

[13] Confessores, qui sine peculiari licentia Superiorum, a Censuris et Casibus Reservatis Episcopo absoluunt, Quorum absolutio nulla est.

Fra parentesi quadra: casi riservati inseriti nella prima edizione delle costituzioni sinodali madruzziane (1594) con il numero corrispondente.

* Casi la cui assoluzione è concessa anche agli arcipreti e ai decani foranei nel proprio decanato, fino all'ottava di Pasqua.

Come si può vedere, sono molti i peccati la cui assoluzione era riservata al vescovo, al vicario generale o – per casi specifici e solo in occasione della confessione annuale nel corso della settimana santa – anche agli arcipreti e ai decani rurali; a questo elenco vanno inoltre aggiunti i delitti e le scomuniche elencati nella bolla *In Coena domini* la cui assoluzione era riservata al papa[92]. I casi riservati e le testimonianze dei parroci sugli inconfessi delle loro parrocchie costringono a riprendere, almeno parzialmente, l'assunto di partenza per modificarlo, tenendo conto della profonda differenza esistente fra la teoria, la norma, e la realtà concreta e quotidiana. Secondo il canone «Omnis utriusque sexus» del concilio Lateranense, poi confermato dal concilio di Trento, il sacerdote in cura d'anime doveva essere, o diventare, il primo e unico confessore dei fedeli a lui affidati. Al parroco, inoltre, era chiesto di svolgere, all'interno della comunità e con i singoli penitenti, il ruolo di garante della pace, doveva operare per sviluppare sentimenti di pietà, giustizia, carità[93]. Poi però, di fatto, proprio i peccati sociali e i comportamenti «immorali» più comuni e diffusi erano sottratti alla sua competenza e alla sua capacità di azione ed intervento pastorale. Le maggiori conoscenze teologiche e la capacità di distinguere, nella casistica dei peccati, fra «lepram et lepram», necessarie per il miglioramento culturale e sacerdotale, rischiavano di venire in qualche misura scisse e separate dalla capacità di esercizio pastorale e di cura d'anime; nel momento centrale della penitenza e della riconciliazione l'ordine imperativo diventava troppo spesso quello di non immischiarsi, di non interferire nei casi riservati[94]. Al parroco rimaneva dunque solamente il duplice ruolo, drasticamente ridotto, di «informatore»: da un lato a lui toccava far co-

[92] La bolla *In Coena domini* contiene la serie dei delitti e delle scomuniche generali la cui assoluzione è riservata al papa. Le versioni della bolla furono numerose fino al 1627; da quel momento in poi la bolla rimane invariata secondo la stesura di papa Sisto V. Per una breve storia della bolla: K. PFAFF, *Beiträge*.

[93] «Admonitio ad omnes parochos», in appendice.

[94] «Admonitio ad omnes parochos», in appendice. Anche il popolo doveva essere istruito riguardo ai casi riservati e alle motivazioni sottese.

noscere ai fedeli i documenti papali e vescovili e invitarli all'osservanza; d'altro lato era costretto a trasmettere all'autorità vescovile gli elenchi di peccatori e peccati che lui stesso non poteva assolvere. Il vescovo, dal canto suo, aveva il compito di stabilire quali fossero i casi riservati tenendo conto della realtà della sua diocesi e delle effettive condizioni del clero e dei fedeli. Il loro numero, alto negli anni successivi alla visita pastorale, porta a ritenere che esistesse una sorta di sfiducia, non certo completamente ingiustificata, da parte del Madruzzo e dei suoi collaboratori, nei confronti delle capacità e della preparazione del clero, accanto ad una precisa linea di «politica ecclesiastica» tendente ad avocare al centro le decisioni e le forme di controllo ritenute più importanti. La tendenza, almeno riguardo alla gestione dei casi riservati, si fa più sfumata nel corso degli anni dal momento che nelle costituzioni sinodali madruzziane i casi riservati sono ridotti a 14 rispetto ai 37 del decennio precedente[95]. Questa politica ecclesiastica, limitante la centralità della parrocchia e del parroco, non era priva di conseguenze anche sui fedeli. I «peccatori» che intendevano confessarsi e venire assolti dai casi riservati erano costretti a recarsi a Trento; si trattava di decidere per un viaggio spesso lungo e costoso e dagli esiti incerti, che molti erano restii ad intraprendere per diffidenza verso la città luogo e sede del potere.

5. *Provvedimenti e procedure di controllo*

La visita pastorale offre l'occasione per istituire, o meglio perfezionare, una rete organizzativa in grado di garantire un capillare controllo non solo sui non pascalizzanti, ma più in generale anche su tutti i comportamenti irregolari, intensificando le relazioni fra centro e periferia, fra parroci e curia di Trento, attraverso la mediazione dei decani rurali ai quali

[95] *Constitutiones Madrutii*, cap. 67 «Casus reservati»; questo capitolo si trova nella edizione a stampa del 1594 mentre non viene più inserito in quella successiva del 1645.

viene assegnato un ruolo centrale[96]. Al parroco spettava il controllo dal basso sui fedeli attraverso l'annotazione diligente degli inconfessi e non comunicati, i nomi dei quali venivano poi, attraverso il decano rurale, inviati a Trento. D'altro lato al decano rurale era attribuito il compito di diffondere fra i sacerdoti soggetti alla sua giurisdizione le direttive inviategli dalla *Congregatio spiritualis*; il parroco a sua volta, se si trattava di norme di carattere pastorale o attinenti all'organizzazione interna della parrocchia, le comunicava ai parrocchiani attraverso la «pubblicazione» in chiesa, la dottrina cristiana, la comunicazione personale.

Nel caso che gli inconfessi avessero perseverato nel loro comportamento il sacerdote in cura d'anime, dopo averli ripetutamente esortati ed ammoniti, era obbligato, sotto pena della sospensione *a divinis* e del pagamento di 25 marche, ad attuare le censure canoniche previste: gli inadempienti sarebbero stati pubblicamente denunciati come interdetti pubblici nel corso della messa solenne e i loro nomi destinati ad essere affissi sulla porta della chiesa[97].

Le conseguenze dal punto di vista della vita religiosa e sociale erano molto gravi perché chi era soggetto a questo trattamento veniva a trovarsi nella condizione di escluso a tutti gli effetti dalla vita comunitaria, gli era vietato l'ingresso in chiesa, non poteva esercitare la funzione di padrino, non poteva richiedere la pubblicazione del matrimonio e quindi accedere a quel sacramento, soprattutto gli sarebbe stato negato, nel momento della malattia, il conforto dell'estrema unzione e poi il funerale e la sepoltura ecclesiastica[98]. Nel

[96] Sulle funzioni assegnate ai decani rurali: ACATn, *Investiture*, V, f. 269r, documento pubblicato in I. ROGGER, *Il governo spirituale*, pp. 199-200, n. 1.

[97] «Ordines et decreta», in appendice. Nella lettera del 1581 del vicario generale Silvio a Prato si ripete la medesima procedura: «[gli inconfessi] se non haveranno ubidito alla monitione vostra, li pronunciarete in chiesa publicamente, mentre si celebra la messa solenne, per interditti, affigendo il loro nome et cognome sopra la porta dilla chiesa, et lasciandogli fin tanto che pentiti dil suo errore, saranno disposti de viver christianamente et veranno absolti»: ACATn, *Vicariatus in spiritualibus*, f. 65v.

[98] «Ordines et decreta», in appendice.

caso, infine, che tutto ciò non avesse sortito alcun effetto, il parroco doveva denunciare il peccatore all'ordinario diocesano incaricato, da quel momento in poi, di assumere i provvedimenti necessari perché la persona cessava di essere un semplice inadempiente per divenire, a tutti gli effetti, un sospetto di eresia:

«Ma se, per mala lor sorte, alcuno di quelle persone interditte fosse di tanta perversa mente (il che non si crede), che contumace et ostinato nel suo errore perseverasse, ... daretene aviso qua al officio [del vicario generale] che se inquirerà come heretico»[99].

La finalità, sempre presente, di prestare attenzione ai segni di eresia per estirparla, si accompagna ad un altro proposito molto pressante, quello cioè di non lasciare impunito chi poteva diventare, con il proprio atteggiamento «licentioso et indisciplinato», motivo di «scandalo» e indurre anche altri a seguire comportamenti immorali o eterodossi rispetto alle regole religiose[100]. Tutte queste motivazioni, come più volte ricordato, spingono a sottrarre la diretta responsabilità ai parroci e a centralizzare gli strumenti di controllo e di repressione.

L'esigenza che le autorità diocesane si assumessero la responsabilità di adottare idonei strumenti di persuasione e di coercizione contro gli inconfessi viene fatta propria anche dai parroci che, come si è visto, a volte dichiarano la loro personale impotenza. Mentre, dunque, il curato di Rovereto manifesta preoccupazione all'idea di usare la «virga ferrea», il pievano di Malè senza esitazione alcuna propone al vicario generale di convocare personalmente gli inadempienti a Trento *ex officio*; suggerisce cioè una misura di «terrore» salutare intesa ad uniformare i comportamenti, prevenire e scoraggiare gli eventuali dissidenti, tenendo conto anche di un importante elemento psicologico: se la sospensione *a divinis*

[99] ACATn, *Vicariatus in spiritualibus*, f. 65v.

[100] ACATn, *Vicariatus in spiritualibus*, f. 68r: lettera indirizzata ai parroci senza data né firma ma da riferirsi con tutta probabilità al vicario generale Silvio a Prato.

aveva come conseguenza l'isolamento, l'ostracismo dalla comunità, ciò poteva condurre il peccatore alla perdizione invece che facilitarne il pentimento e il recupero[101]. Sulla stessa linea del vescovo e del vicario generale si muove anche il capitolo cattedrale a testimonianza della priorità data alla repressione dei comportamenti eterodossi. Infatti, anche quest'organismo, non particolarmente attento, di norma, alla cura pastorale, nella seduta del 14 ottobre 1583 con un decreto apposito prescrive a tutti i sacerdoti esercitanti la cura d'anime nelle parrocchie e chiese soggette alla sua giurisdizione di presentarsi, il venerdì successivo alla Pasqua, davanti ai canonici riuniti «ad notificandum et significandum ac denunciandum quomodo et qualiter res eorum curae succedant, si adsunt aliqui heretici, vel scandalosi et in peccatis notoriis, inconfessi, vel aliquo errore notabili evitandum et in similibus et aliis quia venerabile capitulum curam dabit ut circa praedicta fiant opportuna remedia et provisiones necessariae»[102]. Infine, non si attivano solo gli organismi ecclesiastici ma vengono coinvolte anche le strutture del potere laico chiamate a contribuire a questa lotta con i propri specifici mezzi. Così, nel 1581, mentre il curato di Rovereto invia la propria lista di inconfessi a Trento, anche i provveditori della stessa città compilano ed inviano la propria, riguardante tutta la pieve di Lizzana. Ma le richieste possono essere anche molto più impegnative: al braccio secolare si comunicano i nominativi di coloro che non han-

[101] «Il desiderio mio saria fosseno con un mandato ex officio chiamati im persona ad terrorem et exemplum aliorum che il viaggio gli seria parte della penitentia, perché il sequestrarli a divinis porta pericolo et perditione loro a nostri tempi credo tutti si riconosceriano»: BCTn, *AMC*, «Acta originalia», lettera di pre Bartolomeo Tresoli pievano di Malè, 20 aprile 1581.

[102] ACTn, *Acta capitularia*, n. 1 (1564-1630), f. 63r-v. L'elenco dei sacerdoti ai quali viene trasmesso il decreto è il seguente: pievani di Meltina, Novaponente, Piné, S. Maria Maggiore e S. Pietro in Trento, curato di S. Bartolomeo (Villazzano), curato mansionario della chiesa cattedrale. Non è dato sapere però se il il decreto abbia avuto effettivo seguito. Si deve ricordare, inoltre che anche ai sacerdoti dipendenti dal capitolo erano stati trasmessi i decreti visitali ai quali, almeno in teoria, avrebbero dovuto uniformarsi.

no assolto al precetto pasquale con la richiesta di procedere contro di loro ponendoli al bando dal vescovado[103].

Se è possibile ricostruire le linee programmatiche, i provvedimenti e i meccanismi istituzionali messi in atto per inquisire e scoraggiare i devianti di ogni genere, non risulta così agevole capire se i meccanismi fin qui descritti fossero veramente funzionanti, se i provvedimenti fossero efficaci nella realtà, se in particolare la *Congregatio spiritualis* e il tribunale vescovile avessero effettiva forza deterrente tale da ottenere risultati concreti. Una cosa però sembra di poter affermare: il consolidamento di questo insieme di strutture e controlli incrociati da un lato, e di meccanismi di persuasione e coercizione dall'altro, tende a ridurre o far scomparire quei casi di persone che andavano «crastinando», degli inconfessi senza un più che valido motivo, ad imporre quindi, inevitabilmente, la tendenza ad una maggiore uniformità e «regolarità» dei comportamenti individuali.

6. *Sospetti di eresia*

In una categoria particolare di inconfessi rientrano coloro che sono sospetti di eresia[104] (tav. 2). Questo argomento non

[103] Un esempio è costituito dalla lettera inviata al barone Fortunato Madruzzo: «L'officio spirituale di Trento denuncia a sua signoria illustrissima li infrascritti nella pieve di Mori per inconfessi l'anno 1588, implorando da quella come signore del temporale ivi, il braccio secolare, de farli avisati anchor per questa ultima et peremptoria volta, che in termine di giorni XII debbian confessarsi et communicarsi secondo l'obligo d'ogni fidel catolico: overo siano banditi dal vescovato»: ACATn, *Vicariatus in spiritualibus*, f. 64v.

[104] Il problema dell'eresia e della presenza di eretici nella diocesi di Trento, in particolare a partire dalla seconda metà del XVI secolo, non è facilmente affrontabile mancando studi e ricerche recenti, un'assenza imputabile anche alla carenza delle fonti dovuta alla dispersione degli archivi; su questo tema: V. ZANOLINI, *Appunti e documenti*; V. ZANOLINI, *Eretici in Val Sugana*; L. CARCERERI, *Agostino Centurione*. Sospetti di eresia dagli atti visitali: decanato di Trento: Trento: 6; Lasino: 2; decanato Non e Sole: Flavon: 2; Malè: 1; Castelfondo: 4; decanato della Vallagarina: Ala: 2; Ronchi: 1; Besenello: 2; decanato Giudicarie: Bagolino: 1;

TAV. 2. *Sospetti di eresia*

Decanato	sospetti di eresia
Trento	8
Non e Sole	7
Giudicarie	1
Vallagarina	5
All'Adige	24
Totale	45

è particolarmente approfondito dalla visita pastorale, nel corso della quale ci si limita a chiedere ai sacerdoti se fra i parrocchiani vi fossero da segnalare, oltre ai concubini, adulteri, inconfessi, blasfemi, anche sospetti di eresia. I risultati dei controlli sembrano essere molto positivi dal momento che il vescovo Madruzzo nella relazione *ad limina* del 1590 assicura che la parte italiana della diocesi è libera dall'eresia[105]. Non altrettanto poteva dire per la parte tedesca, dove si riscontrava una presenza di eretici e di libri proibiti piuttosto diffusa ma dove il controllo e la repressione erano assunti in gran parte dal potere politico, dal conte del Tirolo tramite i propri funzionari[106].

Non è da escludere che anche nella parte italiana della diocesi esistessero sparse ed isolate 'conventicole' ereticali che, forse a causa dell'esiguo numero di aderenti o per l'impossibilità di fare proseliti, potevano essere tenute facilmente sotto controllo e non suscitavano la preoccupazione delle autorità ecclesiastiche. Sicuramente uno di questi gruppi era presente a Trento e si radunava, al tempo della visita, nella casa del mercante Antonio Bertoni; l'altarista del duomo

decanato All'Adige: Salorno: 3; Magrè: 1; Lavis: 2; Mezzocorona: 1; Roveré della Luna: 10; Cavalese: 2; Tesero: 3; Castello: 1; Segonzano: 1.

105 ASV, *Congr. Concilio*, «Relat. Tridentin.», 1590, f. 302v-303r: «Tota diocesis italica est, Dei beneficio, ab omni labe haeresis libera et fere ubique singularis populi elucescit devotio cum frequenti sacramentorum usu et divini cultus observantia».

106 V. ZANOLINI, *Appunti e documenti*, pp. 88-97.

che fornisce questa informazione non è però a conoscenza degli aderenti ad esclusione del notaio Leonardo Colombini[107]. Si trattava probabilmente di quel gruppo di amici i cui nomi verranno segnalati di lì a poco nel corso del primo processo per eresia a cui viene sottoposto il Colombini: Pietro Antonio Longo, messer Ambrogio Cerra di Pergine, il liutaio Martino, Biagio oste del Cavalletto, Ludovico da Salorno, Matteo Mottes Bormes, un certo maestro Troiano e pochissimi altri[108]. Una 'conventicola' che doveva essere più numerosa vent'anni prima, quando alcuni fra i suoi membri più autorevoli e convinti, come il calzolaio Giacomo Bertignollo, Vincenzo Bezzi di Siena, maestro della scuola pubblica, e soprattutto il nobile mercante Giovanni Antonio Zurletta, dopo essere stati inquisiti come eretici, avevano lasciato Trento scegliendo la via dell'esilio, chi in Valtellina, chi in Valcamonica[109]. Forse dello stesso gruppo aveva fatto parte anche Jacopo Aconcio di Ossana, nel periodo in cui aveva esercitato la professione di notaio a Trento negli anni 1548-1549 prima dell'abbandono definitivo dell'Italia[110].

[107] AV II, f. 27v.

[108] V. ZANOLINI, *Appunti e documenti*, p. 105; sul liutaio Martino Cabona, originario della Valtellina: C. LUNELLI, *Giovanni Martino Cabona*.

[109] Su Bertignollo e Bezzi: V. ZANOLINI, *Appunti e documenti*, pp. 55-58. Giovanni Antonio Ciurletti processato per eresia nel 1548, probabilmente viene rimesso in libertà dopo la sua abiura. Nel 1552 si trova a Tirano in Valtellina dove rimarrà esule fino alla morte nel 1570: V. ZANOLINI, *Appunti e documenti*, pp. 37-44; L. CARCERERI, *Appunti e documenti*.

[110] C. D. O'MALLEY, *Jacopo Aconcio*, pp. 10-11. Giorgio Siculo, singolare e famoso personaggio, giustiziato a Ferrara come eretico nel 1551, aveva avuto contatti con la diocesi di Trento: aveva tenuto infatti la predicazione quaresimale a Riva, poi era partito all'improvviso forse perché chiamato davanti al giudice; l'amore per la città è attestato dalla dedica della sua *Epistola di Giorgio Siculo servo fidele di Jesu Christo alli cittadini di Riva di Trento contra il mendatio di Francesco Spiera et falsa dottrina de' Protestanti*, pubblicata a Bologna nel 1550. Il Siculo viene descritto come un personaggio affascinante e attorno a lui si era creata una setta a Ferrara e a Bologna; non aveva lasciato nessun discepolo nella zona di Riva? Su Giorgio Siculo: D. CANTIMORI, *Eretici*, pp. 57-62; A. PROSPERI, *Un gruppo ereticale italo-spagnolo*.

Dalle varie testimonianze raccolte nelle parrocchie cittadine di Trento, nel 1579 emergono in tutto sei nomi di possibili eretici, alcuni dei quali già noti: Antonio Bertoni, Leonardo Colombini, Martino «lautista», Pietro Antonio Longo; a questi vanno aggiunti Giacomo Pompeati della parrocchia di S. Maria Maggiore e Giacomo Garbari di quella di S. Pietro. Solo del Colombini è noto il processo per eresia; su Pietro Antonio Longo vengono raccolte dai visitatori numerose testimonianze giurate, preliminari, forse, ad un processo, mentre su tutti gli altri gli atti visitali tacciono.

La trafila processuale a cui viene sottoposto il notaio Colombini è interessante perché fornisce alcune indicazioni da un lato riguardo all'atteggiamento e alle misure prese dalla gerarchia ecclesiastica diocesana nei confronti dei sospetti di eresia, d'altro lato per far comprendere le motivazioni e le azioni, le scelte religiose non solo del notaio ma anche del piccolo gruppo dei suoi amici. Nel 1564 Colombini era stato incarcerato come sospetto eretico e sottoposto ad un primo processo tenuto alla presenza dell'allora vicario generale Malanotti[111]. Nonostante avesse espresso posizioni chiaramente ereticali e nella sua biblioteca fossero stati trovati libri proibiti, il notaio aveva poi abiurato, quindi era stato assolto dalla scomunica e condannato solamente a sottoporsi a pratiche di pietà e penitenza e al pagamento delle spese processuali. Questa prima esperienza negativa non lo rende comunque molto prudente in materia di religione. Le «voci» sul suo conto permangono ed insistono nell'indicarlo come eretico, finché, nel settembre 1579, inizia a suo carico un nuovo processo alla presenza del vescovo suffraganeo Gabriele Alessandri al quale si aggiunge, in seguito, a far parte del collegio giudicante, il preposito Giovanni Cavaleri. Nel periodo intercorso fra il primo e il secondo processo, inoltre, Colombini aveva continuato a mantenere contatti con altri fuoriusciti trentini, con Vincenzo Bezzi e, in particola-

[111] Altri componenti del tribunale erano frate Michele di Genova e il consigliere vescovile Sforza Costa. Processi a carico del notaio Colombini negli anni 1564 e 1579 in BCTn, ms 616; per la ricostruzione del processo del 1564: V. ZANOLINI, *Appunti e documenti*, pp. 56-73.

re, con Giovanni Antonio Zurletta. A quest'ultimo aveva richiesto libri di autori riformati, come dimostra la lettera inviata nel 1566 e ritrovata poi nel corso di una perquisizione nella sua casa. Zurletta, infatti, gli scrive:

«Circha il restante, messer Vincenzo Bezzi non habita più qui in Tirano, ma è andato a stanciar in Valchamonica et se per sorte il vederò, io farò l'offitio de l'amico. Poi circa i libri, vi farò havere la Istitution del Calvino in lingua italiana et si vende lire quatro. L'historia del Sleidano è tradotta in lingua italiana, cioè dal latino in volgare, ma qui non si trova né l'uno né l'altro, ma spero di farmene portar uno da Chiavena in volgare et se la verrà in tempo, ve la manderò et costerà L. 4 c. 8. Il dialogo di messer Jacopo Riccamati lo harreti insieme con un altro bello libretto stampato di nuovo sopra l'Apocalisse»[112].

Il Colombini dunque era interessato ad acquistare testi di autori riformati ma altri erano già in suo possesso come risulta dalle sue stesse dichiarazioni nel processo del 1564 nel quale aveva affermato di aver letto le *Istituzioni* di Calvino, il *Pasquino in estasi* (1543-44) di Celio Secondo Curione, l'*Expositio Epistolae ad Galatas* (Augusta, 1546) di Bernardino Ochino, la *Tragedia del libero arbitrio* di Francesco Negri, il *Beneficio di Cristo* (1542) e alcune opere del Vergerio[113].

Ma quali erano le sue idee in materia di fede maturate dalla

[112] La lettera, integralmente pubblicata da V. ZANOLINI, *Appunti e documenti*, pp. 42-43, prosegue così: «De le nuove di qua in circa la religione, per grazia del Signore son molto buone, et prima qui in Valtelina ogni giorno si va distruggendo il Papato et spereremo in breve che i Signori Grisoni habbi a mandar a spasso la diabolica messa. Dipoi si dice per cosa certa che la Francia ha levato via del tutto la persecutione, et è posto ognuno ne la libertà della fede, talmente che la religione ogni dì va crescendo et cominciasi le congregationi in publico. La Scocia et l'Ingalterra ha levata via del tutto la maledetta messa. Si dice anchora de la Polonia et di molti altri regni esser venuti ne la libertà christiana, et perciò speramo in certo tempo di sentir gran cose, et massime dell'ultima ruina del gran regno d'Antechristo romano ...».

[113] Per un esame di questi scrittori e delle loro opere cfr. D. CANTIMORI, *Eretici italiani*; S. SEIDEL MENCHI, *Erasmo*. Sul *Beneficio di Cristo*: C. GINZBURG - A. PROSPERI (edd), *Giochi di pazienza*.

lettura di questi testi e dallo scambio di opinioni con gli altri dissidenti? Nel primo processo gli vengono contestati soprattutto due errori: la negazione della presenza di Cristo nell'eucarestia, e l'opinione che il papa non fosse il vicario di Cristo. Nel 1579 i capi di imputazione formulati sulla base delle testimonianze raccolte sono più numerosi: aveva fama a Trento e a Pergine d'essere eretico ostinato, leggeva libri proibiti e in particolare le *Istituzioni* di Calvino, era capo di alcune 'conventicule' di eretici trentini e cercava di far proseliti, negava l'intercessione dei santi e forse, la presenza reale di Cristo nell'eucarestia, non osservava i precetti della chiesa soprattutto quello dell'astensione dalle carni[114]. Nonostante queste accuse piuttosto pesanti il Colombini, con l'aiuto del avvocato Antonio Costede, si difende con una certa efficacia, si dichiara buon cattolico, pronto a rilasciare la dichiarazione di fede, disposto ad emendarsi nel caso fosse incorso in qualche errore dovuto a buona fede ed ignoranza dei cavilli della teologia. Viene riconosciuto innocente? Cause di forza maggiore o pressioni politiche intervengono a far sospendere il processo? Quali che fossero le motivazioni, il 14 aprile 1580 il processo viene interrotto e Colombini rimesso in libertà.

Non molto dissimili, anzi per certi versi parallele, sono le scelte e i comportamenti in materia di fede e di religione di altri due personaggi sui quali l'inchiesta dei visitatori vescovili si sofferma con qualche attenzione: Pietro Antonio Longo di Trento e mastro Antonio Girardi di Castello di Fiemme. Il primo, amico del notaio Colombini è abitante a Trento nella parrocchia di S. Maria Maddalena. Il suo pievano lo indica ai visitatori come inconfesso e non comunicato nonché in possesso di molti libri proibiti[115]. Notizie più precise vengono raccolte nella pieve di Cembra perché Longo lavora là come fattore, alle dipendenze del nobile Giustiniano a Prato, signore di Segonzano[116]. Fra Gerolamo Veltroni, cap-

114 V. ZANOLINI, *Appunti e documenti*, p. 105.

115 AV II; f. 108v.

116 Su Pietro Antonio Longo: AV IV, f. 510r-511r, 520r.

pellano a Cembra, esplicitamente interrogato su di lui, risponde di conoscerlo molto bene e di credere si tratti di un «luterano manifestissimo» perché nega l'intercessione dei santi, si disinteressa e non crede alla messa, dimostra poca devozione. Anche Giovanni Battista a Coredo di Cembra afferma, sotto giuramento, che il Longo ha pubblica fama di essere luterano e di leggere libri proibiti. Infatti, conferma il curato di Segonzano, era in possesso delle *Istituzioni* di Calvino e le aveva lette anche davanti a lui. Quando era stato ammonito aveva risposto che «erano buoni libri et christiani».

Antonio Girardi viene inizialmente segnalato come sospetto dal pievano di Cavalese e, su quella indicazione, i visitatori convocano quattro testimoni giurati per ottenere ulteriori informazioni[117]. Le deposizioni sono sostanzialmente concordi. Girardi «disputa volentieri della fede» e manifesta opinioni contrarie alla fede cattolica, in particolare nega l'intercessione dei santi e il suffragio dei defunti, l'esistenza del purgatorio, non crede sia proibito mangiare carne il sabato e durante la quaresima. Antonio tiene libri tedeschi anche se non si sa se trattano di religione. Alessandro Vianella, notaio di Cavalese, racconta come «cavalcando più e più volte a Bolzano et altrove con detto m. Antonio sempre disputava de simili cose della religione come della invocazione de santi, della quadragesima, ieiunii, delle immagini et della autorità della Chiesa et in tutte queste cose defendeva la opinione contra la chiesa»[118]. Lo stesso testimone immediatamente dopo afferma che l'ha visto andare a messa e a vespro e crede si confessi e comunichi come tutti gli altri. Si tratta del tentativo di attenuare una deposizione troppo sfavorevole all'«imputato»? Girardi è semplicemente un «libero pensatore», spinto dal gusto della discussione ad esprimere, imprudentemente, opinioni eterodosse mentre il suo comportamento all'atto pratico rimane conformista, ossequiente alla pratica religiosa? Oppure con Girardi siamo di

[117] Su Antonio Girardi: AV IV, f. 423v, 433r, 470r-472r.
[118] AV IV, f. 471r.

fronte ad un caso di nicodemismo anche se un po' contraddittorio? Soprattutto quest'ultima testimonianza, dunque, suscita interrogativi – senza risposta – che vanno al di là della persona del Girardi per investire problemi complessi come le opinioni e i comportamenti, la coscienza individuale e la coerenza delle scelte.

Una caratteristica particolare accomuna queste tre persone a molte altre: la curiosità verso la dottrina dei cosiddetti «luterani», o anche più frequentemente il desiderio di esprimere delle opinioni personali in fatto di religione e di fede e di confrontarle con altri. Proprio per questo motivo, ad esempio, il pievano di Flavon annovera fra i sospetti di eresia Gaspare Job, vicario della giurisdizione di Flavon; afferma trattarsi di pubblica voce e fama, nonostante lui non abbia prove o indizi certi, tranne il fatto che «sacerdoti mirum in modum detrahit, et disputat perlibenter cum eis de fide»[119]. Anche a Cembra il pievano ricorda un certo Gaspare Cord aver espresso un'opinione non propriamente ortodossa: Dio nella sua misericordia salva tutti gli uomini, perché non è possibile che li abbia creati per poi dannarli[120].

A volte, alla formulazione di idee non usuali, si accompagnano atteggiamenti esprimenti insofferenza verso alcune manifestazioni esteriori della pratica religiosa e verso il conformismo che le accompagna, come accade a Ronchi di Ala: un certo Biagio del Blasi, non confesso, si era rifiutato di ricevere le ceneri e la candela benedette dal sacerdote; ad alcuni che veneravano l'immagine della Madonna aveva detto: «Voi sete matti ad adorare queste imagini»[121]. Anche Giacomo Plizer di Terzolas è sospetto perché non va in chiesa ed è stato visto irridere le processioni[122]. Sono idee ed atteggiamenti non conformisti che fanno entrare questi uomini, inevitabilmente, nella lista dei sospetti di «male sentire de fide».

[119] AV III, f. 49r.

[120] AV IV, f. 508v-509r.

[121] AV VI, f. 122r.

[122] AV III, f. 105r.

Come si è avuto modo di notare anche nelle storie precedenti, mangiar carne in quaresima e nei giorni proibiti genera scandalo e attira facilmente le accuse. Sono numerose, infatti, le persone che vengono inserire nelle liste dei sospetti semplicemente per questo loro comportamento presunto o verificato; è un fatto considerato talmente grave che in tutti i provvedimenti e nei documenti inviati ai parroci si sottolinea costantemente la necessità di controllare tali individui.

La repressione dell'eresia assumeva forme diverse nella parte italiana e nella parte tedesca della diocesi di Trento, in quanto l'interesse verso gli eretici e l'eresia non veniva percepito come un problema esclusivamente religioso ma tendeva ad assumere esplicite connotazioni politiche[123]. Nella parte italiana della diocesi, soggetta nel temporale e nello spirituale al principe vescovo di Trento non viene introdotto il tribunale dell'Inquisizione[124]. Le linee per la repressione degli eretici e dei possessori di libri proibiti erano state tracciate dal vescovo Cristoforo Madruzzo. Nel 1564 aveva infatti istituito una commissione composta, oltre che dal vicario generale Giacomo Malanotti, dai canonici del duomo di Trento Romolo Pincio e Francesco Cazuffi nonché dai consiglieri episcopali Sforza Costa e Francesco Betta. I loro compiti erano così delineati:

«Ideo vos omnes, quorum probitati, scientiae et industriae plurimum fidimus, ad huius negotii inquisitionem peragendam, una cum venerabili nostro in spiritualibus vicario in iudices adhibendos esse statuimus quemadmodum praesentium tenore vos omnes et singu-

[123] Un discorso analogo poterebbe essere fatto per la magia e la stregoneria. Durante l'episcopato del cardinale Ludovico Madruzzo non risulta però un particolare interesse per questo fenomeno. Anche negli atti visitali del 1579-81 le informazioni sono molto scarse, solo nella visita pastorale ad Arco vengono convocate alcune donne sospette di ersercitare arti magiche: AV VI, f. 375v-377v. La caccia alle streghe si sviluppa soprattutto nel XVII secolo. Per il Trentino e il Tirolo: P. DI GESARO, *Streghe*; C. BERTOLINI (ed), *La stupenda inquisizione.*

[124] Contrariamente a quanto afferma V. ZANOLINI, *Appunti e documenti*, p. 53 e nonostante Ludovico Madruzzo fecesse parte della Congregazione romana del Sant'Uffizio presumibilmente dal 1573 fino alla sua morte: cfr. capitolo primo.

los constituimus; mandantes et committentes vobis, ut una cum dicto vicario nostro, unoque vel pluribus theologis adhibitis, uti vobis visum fuerit, summo studio hanc inquisitionem exerceatis, ac haereticae pravitatis radices ex ecclesia nostra penitus evellatis, religionisque formam in nostris locis integram resarciatis»[125].

Anche i processi per eresia erano dunque gestiti, come tutti gli altri, dai principali collaboratori del vescovo, dal vicario generale innanzitutto, al quale venivano affiancati di volta in volta alcuni consiglieri vescovili, eventuali rappresentanti del capitolo del duomo e qualche teologo tenendo conto delle necessità del processo[126].

Nella parte tedesca della diocesi soggetta nel temporale all'arciduca d'Austria e conte del Tirolo la situazione era diversa. Nei territori imperiali e in quelli ereditari austriaci, infatti, già nella dieta di Spira del 1529 l'individuazione e repressione degli eretici era stata territorializzata e sottoposta al potere politico con la creazione di appositi tribunali. In questi territori, anche in seguito, non viene introdotta l'inquisizione romana[127]. L'arciduca d'Austria e conte del Tirolo Ferdinando II, seguendo la politica dei propri predecessori, aveva provveduto ad emanare mandati in materia di fede e di religione ed i suoi funzionari erano incaricati, fra l'altro, di controllare ed inquisire i sospetti di eresia e stregoneria, controllare le stamperie, procedere a perquisizioni e confische di libri proibiti o sospetti (che andavano poi pubblicamente bruciati). La motivazione principale, addotta da Ferdinando II per intervenire in questioni religiose ed

[125] Lettera inviata da Cristoforo Madruzzo nell'aprile 1564 e pubblicata da V. ZANOLINI, *Appunti e documenti*, pp. 54-55.

[126] Non sembra dunque che al tempo dell'episcopato di Ludovico Madruzzo la composizione del tribunale vescovile fosse fissa e rigidamente strutturata, ma su questo argomento come più in generale sull'amministrazione della giustizia nel principato vescovile di Trento, sarebbero necessarie ricerche apposite.

[127] In generale sulla politica, anche ecclesiastica, di Ferdinando II rimane fondamentale J. HIRN, *Erzherzog*; sull'inquisizione degli eretici in Tirolo: H. NOFLATSCHER, *Tirol, Brixen, Trient*, pp. 90-92; H. NOFLATSCHER, *Häresie*.

ecclesiastiche, era il giudizio negativo sui vescovi e sul clero: l'incapacità di adempiere ai loro compiti rendeva necessaria la funzione di supplenza assunta dal potere politico nei confronti di quello religioso. Ancora nel 1585 Ferdinando II scriveva a Ludovico Madruzzo affermando l'utilità di questa politica, soprattutto in vista della «conservazione» della fede cattolica e della lotta contro le eresie, manifestando pertanto la volontà di proseguire sulla medesima strada che, d'altra parte, secondo la sua opinione, non pregiudicava i diritti e le competenze della chiesa[128]. Dalle controversie giurisdizionali fra Ferdinando II e Ludovico Madruzzo potevano trarre vantaggio proprio i sospetti di eresia. Era possibile infatti tentare di sfuggire alle maglie dell'inquisizione oppure ottenere condizioni più favorevoli sfruttando a proprio vantaggio le controversie politiche e giurisdizionali fra poteri diversi presenti in un medesimo territorio. Leonardo Colombini, in occasione del secondo processo al quale viene sottoposto (1579), imposta la sua linea di difesa in questo senso: dichiara che il tribunale di Trento non era competente ad istituire processi di quel tipo secondo quanto stabilito nelle diete di Spira, Augusta, Ratisbona e secondo i mandati dell'imperatore e dell'arciduca Ferdinando[129]. Colombini fa

[128] «... Havendosi trovato in effetto li anni passati, che li ordinarii non hanno satisfatto all'officio loro come dovevano et verso Iddio erano obligati, et che la plebe semplice, massime per tal cagione, et ancho per manchamento de sofficienti et dotti predicatori et sacerdoti, è cascata in varie abominevole sette, di maniera che Noi come christiano et catholico principe, per estrema necessità et conservatione dell'aticha [antica], vera et catholica religione della chiesa romana, meritamente si siamo mossi di far uscire tali mandati, et commissione, che però ad essi ordinarii nel loro officio et administrazione non pregiudicano in conto alcuno, et alli magistrati inferiori del temporale niente concedeno che sia del officio spirituale. Però stando le cose premesse, et havendosi fin hora trovato che con queste nostre provisioni è seguito gran giovamento, Noi persistiamo nelli detti nostri mandati fin qui già sono alcuni anni publicati intorno alla religione, confessione, communione, et repulsa de inobedienti, il che a Noi nel nostro Dominio, et non ad alcun altro, si conviene ...». Si tratta della traduzione di una lettera di Ferdinando II al vescovo Madruzzo del 14 ottobre 1585, in ACATn, *Vicariatus in spiritualibus*, f. 44v.

[129] Dichiara il Colombini nella sua difesa del 12 ottobre 1579: «Presente

riferimento alle lettere inviate al vescovo di Feltre prima dall'imperatore Massimiliano e successivamente da Ferdinando arciduca d'Austria, contenenti espresso divieto di processare per eresia il sacerdote Gerolamo Ferrari e messer Antonio Cerra di Pergine[130]. Proprio le vicende giudiziarie e personali di quest'ultimo sono particolarmente indicative dei conflitti e delle sovrapposizioni di poteri che si potevano creare nell'inquisizione dei sospetti di eresia. Nei vari processi ai quali viene sottoposto il Cerra, infatti, entrano a vario titolo il vescovo di Feltre, il principe vescovo di Trento, il tribunale del Sant'Uffizio e l'inquisizione di Belluno. Il Cerra, di nobile famiglia, amico del Colombini[131], abitava a Pergine, borgo soggetto a Trento nel temporale, ma a Feltre nello spirituale. Era stato processato, scomunicato e con-

detto messer Leonardo Columbino et prima respondendo a detta proposta ringratia prima l'Illustrissimo et Reverendissimo Cardinale predetto et sucessivamente detto Reverendissimo Monsignor Suffraganeo asserto commissario d'ogni sua paterna monitione; nondimeno si è molto maravigliato che così all'improvviso, senza farne altra particolare monitione, procedendo a prigione et simil sorte de inquisitioni, le quali di ragione et di fatto non sono concesse, anzi espressamente prohibite in questo dominio del sacro Romano Impero et Contà tyrolese, poiché il Serenissimo Ferdinando Arciduca d'Austria, conte del Tirolo, avvocato et protettore di questa città et chiesa tridentina et parimente detto Illustrissimo et Reverendissimo Cardinale ambidoi sono principi del sacro Romano Impero et non possono senza pericolo di molti scandali di ragione né stilo o consuetudine procedere a tali inquisitioni, contro la forma di detti decreti ...»: V. ZANOLINI, *Appunti e documenti*, pp. 101-102, 114.

[130] V. ZANOLINI, *Appunti e documenti*, p. 102; M. POIAN, *Per una storia*, in C. MOZZARELLI (ed), *Trento*, in particolare a p. 229, n. 31 vengono indicati i documenti per la ricostruzione delle vicende del Cerra; cfr. inoltre, AVF, l. LXXVII, ff. 10 ss; corrispondenza fra il vescovo di Feltre e il Sant'Uffizio in Roma: AVF, faldone Pergine, carte 17, 19, 21, 23. Ringrazio la dott.ssa Marina Poian che gentilmente mi ha fornito questa documentazione inedita.

[131] Nel processo del 1595 il Cerra però dichiara di non aver seguito le idee del Colombini: «Io ho alle volte raggionato con messer Rinaldo [sic!, in realtà si chiama Leonardo] Colombino, notaio et cittadino in Trento il quale havendo delli beni a Pergine, veniva a stare alle volte a Pergine et era vicino alla casa mia et con esso praticavano degli altri da Pergine ma io non fui mai dell'opinione sua, né io parlai con lui di cose di religione perché io non so cosa alcuna pertinente a essa religione ...»: AVF, l. LXXVII, ff. 10 ss.

dannato al carcere una prima volta durante l'episcopato del vescovo Filippo Maria Campeggi (1559-1584) a causa di un suo libello di pasquinate contro lo stesso vescovo. Nel 1578, nuovamente scomunicato e accusato di eresia, nel timore che il Campeggi volesse vendicarsi per essere stato messo in ridicolo, chiede l'intercessione del cardinale-vescovo di Trento il quale ottiene dal cardinale Savelli, capo dell'Inquisizione romana[132], il trasferimento del processo a Trento. Si tratta di una mossa abile dal momento che il tribunale di Trento è clemente e nel 1579 gli impone solamente la «purgatione canonica» liberandolo dalla scomunica. Ma la storia del Cerra non finisce qui: negli anni 1587-1588 in base a nuove deposizioni raccolte contro di lui[133], viene scomunicato da Giacomo Rovelio, nuovo vescovo di Feltre (1584-1610); nel 1595, infine, viene incarcerato nel palazzo vescovile di Feltre in attesa di istituire contro di lui un nuovo processo per eresia[134]. Dal momento che a Feltre non esisteva un tribunale dell'Inquisizione, il S. Uffizio, interpellato dal vescovo, indica il padre inquisitore di Cividale di Belluno[135]. Si dà corso dunque al processo presieduto dall'inquisitore Bonaventura Maresio di Belluno, il Cerra viene interrogato a lungo, sottoposto a tortura ma, infine, anche questa sua ultima vicenda giudiziaria si conclude positivamente con il definitivo proscioglimento dall'accusa di eresia.

[132] Giacomo Savelli, cardinale, vescovo di Sabina, capo dell'Inquisizione romana dal 1577, muore nel 1587: L. VON PASTOR, *Storia dei papi*, IX, p. 217, n. 6, p. 915.

[133] Il Cerra, era inconfesso da più anni, negava l'immortalità dell'anima con queste parole: «Siamo bestie ancor noi come le altre et che non vi era altra differenza tra noi et loro che questo puoco d'intelletto che habbiamo et che morto il corpo era morto il porco et ch'eravamo come le dette bestie et che tanto li faceva a bestiemar come a lasciar stare»; inoltre dichiarava che preti e frati erano «tristi e marioli», esercitava l'usura e stipulava contratti illeciti: AVF, l. LXXVII f. 1 ss.

[134] La vicenda è ricostruita in una lettera che il vescovo di Feltre, Giacomo Rovelio, invia nel 1595 al cardinale Giulio Antonio Santori (S. Severina) capo della congregazione romana del S. Uffizio: AVF, faldone Pergine, carta 17, e dallo stesso Cerra nel corso del processo del 1595: AVF, l. LXXVII, f. 10 ss.

[135] Lettera del cardinale Giulio Antonio Santori (S. Severina) al vescovo Rovelio del 12 agosto 1595: AVF, c. 23.

7. *Comportamenti sessuali e matrimonio*

Oggetto di controlli attenti sono anche i comportamenti sessuali e matrimoniali. In questo campo, più che in altri, le tradizioni e le usanze erano molto diverse e spesso si scontrano apertamente con la morale e la legislazione ecclesiastica. Il concilio di Trento aveva approvato in una delle ultime sessioni, dopo lunghe e vivaci discussioni e rinvii, la dottrina cattolica sul matrimonio[136]. Due erano in particolare i principi fondamentali alla base dei canoni di riforma: la necessità della «pubblicità» e la centralità del parroco. Il primo decreto di riforma, il *Tametsi* prevedeva che i due futuri sposi dovessero avvertire il proprio parroco del proposito di contrarre matrimonio; il sacerdote, a sua volta, era obbligato a darne pubblico annuncio in chiesa per tre volte consecutive nel corso della messa festiva[137]. Prima del rito i futuri sposi dovevano prepararsi adeguatamente, confessando diligentemente i loro peccati e accostandosi con devozione al sacramento dell'eucarestia. Solo dopo le pubblicazioni, se non erano emersi impedimenti, si dava corso alla cerimonia matrimoniale «in facie ecclesiae» all'interno della quale acquista importanza fondamentale la figura del parroco. Il matrimonio era, infatti, espressamente dichiarato nullo se non avveniva alla presenza del parroco e di due o tre testimoni. Era il parroco che, dopo aver accertato il mutuo consenso dell'uomo e della donna, li univa in matrimonio pronunciando la formula di rito «Ego vos in matrimonium coniungo, in nomine Patris et Filii et Spiritus sancti» o altre parole simili secondo le tradizioni dei vari paesi. Inoltre, solo dopo la sua benedizione impartita in chiesa, gli sposi ottenevano licenza di coabitare. Nel *Tametsi* si prescriveva,

[136] Per un resoconto delle discussioni sul matrimonio al concilio di Trento: H. JEDIN, *Storia del Concilio*, III, pp. 199-226, IV, 2, pp. 138-173, pp. 223-227, pp. 231-232.

[137] La necessità delle pubblicazioni in chiesa era stata già affermata dal concilio lateranense IV. In generale sulla legislazione canonica prima e dopo il concilio di Trento: F. BRANDILEONE, *Saggi*; A.C. JEMOLO, *Riforma tridentina*; P. RASI, *La formalità*; A. MARONGIU, *Matrimonio*; E. FRIEDBERG, *Das Recht*; J. GAUDEMET, *Le mariage*.

inoltre, la tenuta del libro dei matrimoni nel quale il sacerdote doveva scrivere i nomi dei coniugi e dei testimoni, il giorno e il luogo della celebrazione; la registrazione era ritenuta indispensabile non solo per testimoniare la validità del contratto matrimoniale ma anche per controllare parentele e affinità spirituali costituenti motivo di impedimento per futuri matrimoni[138]. Consapevoli delle molte novità introdotte riguardo alle formalità del rito, i padri conciliari avevano fatto obbligo agli ordinari diocesani di dare grande pubblicità ai canoni di riforma con l'incarico di diffonderli e spiegarli al popolo in tutte le chiese parrocchiali della loro diocesi.

Per quanto riguarda la legislazione diocesana, nei decreti visitali si riprendono le disposizioni del *Tametsi* senza che vi sia una attenta considerazione delle necessità emerse dalla visita e delle usanze locali (promesse di matrimonio, matrimoni clandestini, matrimoni fra consanguinei, concubinato, incesto); si tratta, in questa prima fase, di lasciare ai parroci disposizioni chiare ed essenziali sui loro compiti e sugli aspetti più importanti della nuova dottrina matrimoniale[139]. Solo l'«abuso» dei rapporti sessuali e della coabitazione prematrimoniale viene esplicitamente vietato, trattandosi di una consuetudine diffusa e pericolosa anche perché non permetteva di distinguere i concubini da coloro che erano legati da promessa di matrimonio. Si raccomanda pertanto ai parroci di vigilare per impedire agli «sposi» di coabitare ed avere rapporti sessuali prima della solenne celebrazione in chiesa del rito matrimoniale[140]. È interessante notare, infine, come

[138] H. JEDIN, *Le origini*, pp. 323-336; P. PRODI, *Il concilio di Trento*, in G. COPPOLA - C. GRANDI (edd), *La «conta delle anime»*, pp. 13-20.

[139] Il *Tametsi* deve essere spiegato al popolo, più volte nel corso dell'anno, con sermoni in volgare affinché tutti possano capire; si fa obbligo delle pubblicazioni; il matrimonio dev'essere contratto solo in chiesa, alla presenza del parroco e di due o tre testimoni; non sono ammessi gli inconfessi e non comunicati alla Pasqua di quell'anno; la confessione e la comunione devono precedere la consumazione del matrimonio; infine il parroco deve tenere il libro dei matrimoni secondo le disposizioni del concilio.

[140] Nei decreti per il curato di Bagolino si legge: «Che con ogni suo potere procuri, che niuno sotto pretesto di matrimonio conduca in casa

la prima disposizione in materia matrimoniale dei decreti riprenda il tema della non obbligatorietà, per la validità del matrimonio, del consenso dei genitori[141], un'eco delle lunghe dispute al concilio di Trento alle quali lo stesso Ludovico Madruzzo aveva preso attivamente parte.

Negli statuti sinodali invece la materia matrimoniale viene ripresa e approfondita tenendo conto della realtà di fatto della diocesi e delle consuetudini locali così come erano state conosciute anche attraverso i numerosi processi matrimoniali sottoposti ai delegati vescovili nel corso della visita pastorale[142].

Sono proprio le cause matrimoniali ed i processi contro coloro che mantengono comportamenti sessuali non approvati che permettono di misurare la distanza fra la morale e la dottrina stabilite non molti decenni prima dal concilio, e la realtà locale in cui una grande varietà di usanze e tradizioni conservano pressoché inalterata la loro validità. Anche le cause matrimoniali prendono avvio o nel modo consueto, sulla base delle denunce dei parroci sostenute dalla «voce pubblica», oppure sono le stesse persone del luogo, soprattutto donne che, approfittando della presenza in paese delle autorità delegate dal vescovo, si presentano per sottoporre una questione di natura matrimoniale o sessuale con la preghiera di giungere ad una sentenza che ristabilisca i loro diritti violati secondo giustizia. I comportamenti più comuni oggetto di procedimento giudiziario riguardano i casi di concubinato e di adulterio, le promesse di matrimonio non

sua la pretensa moglie, avanti che sia fatto debitamente et solennemente il matrimonio in facie ecclesiae secondo comanda il sacro concilio tridentino per fuggire il grave peccato, et altri scandali et inconvenienti che quindi sogliono nascere ...»: AV V, f. 158v.

141 «Ordines et decreta», in appendice.

142 *Constitutiones Madrutii*, cap. 22 «De sacramento matrimonii». La trattazione del sacramento del matrimonio occupa un grande spazio rispetto agli altri sacramenti; sulla legislazione sinodale post-tridentina nel suo rapporto col *Tametsi*: P. RASI, *L'applicazione*, pp. 274-275, n. 2; A. TURCHINI, *Legislazione*.

mantenute, i matrimoni in grado proibito, le separazioni con l'abbandono del tetto coniugale.

L'iter processuale segue uno schema prestabilito: alla denuncia o querela seguono le audizioni dei testi, paesani e parenti, per ricostruire la storia e verificare, attraverso gli episodi raccontati, la veridicità dei fatti. Quando il tribunale pensa di essere in possesso di elementi sufficienti, interroga separatamente gli accusati, l'uomo e la donna, chiede la loro versione e li invita, o ammonisce se reticenti, a confessare il loro peccato. Il processo si conclude infine con la sentenza.

Il controllo ecclesiastico su concubini e adulteri è molto stretto perché questi comportamenti sono considerati peccati gravi e pubblici, pertanto rientrano, come si è già avuto modo di osservare, nell'elenco dei «casi riservati» la cui assoluzione spetta al vescovo o ad un suo delegato. Nei casi di adulterio e di concubinato la condanna della gerarchia ecclesiastica arriva ad assumere toni estremamente duri: nei decreti per la chiesa collegiata di Arco si invoca l'aiuto del braccio secolare per castigare coloro che sono segnalati come «adulteri, concubinarii, sortilegi et altre simili scandalose persone» per «come herbe fetide et pecore rognose estirparli et separarli dal consortio de fedeli»[143]. Anche negli ordini per il curato mansionario del duomo di Trento il concubinato trova posto fra i crimini capitali accanto alla blasfemia e all'usura[144]. Su queste persone, in particolare sulle donne, si appunta anche il controllo e la condanna della comunità perché generano «scandalo» e soprattutto perché possono alimentare desideri e comportamenti trasgressivi nelle altre donne. Infatti, quando Guglielmo Gobbi viene chiamato a deporre su Ceschino Fedrigati e Agnese del Gesto, suoi parenti accusati di adulterio, non manifesta reticenze nell'esprimere la sua opinione: «Vorei per smorbar il paese che si caciassero di qua, che è pur una vergogna che stia così con tanto scandalo»; riguardo poi alla donna chiede che si inter-

[143] AV VI, f. 415r.

[144] AV II, f. 58r-v.

venga «poiché cerca tirare anco le altre a mal fare»[145]. La repressione, in ogni caso, non doveva essere particolarmente intensa; i parroci erano obbligati ad inviare a Trento all'ordinario diocesano la lista dei concubini, ma da Trento spesso non arrivavano risposte così che, anno dopo anno, i parroci segnalavano sempre le stesse situazioni e le stesse persone lamentandosi perché non venivano presi provvedimenti[146]. I processi tenuti dai visitatori nel corso della visita pastorale si pongono quindi anche come una risposta di tipo repressivo, parziale ma ugualmente incisiva, alle aspettative provenienti da più parti[147].

Le domande nel corso degli interrogatori seguono uno schema preciso. Innanzitutto si accerta se coloro che vivono in concubinato sono stati ripresi per il loro comportamento ed invitati a ravvedersi, se insomma il sacerdote responsabile della cura d'anime e i parenti o i vicini hanno esercitato le pressioni necessarie con responsabilità per separare i due «peccatori». Sulla stessa linea si colloca la domanda rivolta a verificare se i concubini si sono confessati e comunicati. A prima vista si tratta di una domanda inutile dal momento che concubini ed adulteri non potevano essere ammessi ai sacramenti; le risposte in realtà sono molto

[145] Il processo si svolge a Gardumo: AV VI, f. 476v-481r. Anche a Calavino alcuni uomini del luogo insistono presso i visitatori affinché vengano presi provvedimenti contro il dottor Nicola Rizio, concubinario e che riceve in casa molte ragazze, «quod si licet huiusmodi foeminas tenere et frui absque aliqua poena, quod ipsi etiam exponentes indigent, cum uxores non habeant, cumque de huiusmodi scandalo sit publica vox et fama, et homines valde mirantur, quod nulla fiat a superioribus provisio»: AV II, f. 351r.

[146] AV II, f. 36v: il pievano di S. Pietro in Trento «dixit denunciasse multos concubinarios de quibus tamen ut sibi videt, hactenus nihil actum est»; nello stesso modo anche il pievano di Banale dice di aver denunciato più volte all'ordinario Aliprando Luterini, vicario vescovile della giurisdizione di Stenico, concubinario incallito, ma contro di lui non erano mai stati presi provvedimenti nonostante lo stesso vescovo Madruzzo fosse a conoscenza della situazione: AV V, f. 285r-286r.

[147] Negli atti visitali sono inseriti dieci processi contro concubini e adulteri svolti a Calavino, Cavedine, Arsio, Stenico, Lomaso, Arco, Gardumo, Tesero, Trodena.

diversificate: mentre alcuni non si sono accostati ai sacramenti spontaneamente, riconoscendo il loro stato di peccato, altri si sono confessati scavalcando il filtro costituito dal loro parroco (che conoscendo la situazione irregolare non li avrebbe assolti) e ricevendo l'assoluzione dal frate predicatore in quaresima, dal frate confessore a Pasqua oppure in occasione di un giubileo. L'inquisizione si preoccupa anche di accertare da quanto tempo i due «pratticano» insieme, se hanno generato figli, e in quale misura l'unione e i comportamenti hanno generato e generano scandalo nella comunità.

Sono poche le donne che accettano di avere rapporti sessuali con un uomo – sposato, vedovo o scapolo che sia – senza che esista almeno una generica speranza o promessa di matrimonio. Un caso di questo tipo è quello di Biada Ferrarini di Vigne e del calzolaio Giacomo Verzini di Tenno. Lei è nubile, lui è sposato ma «pratticano» insieme da alcuni anni e insieme hanno avuto due figli, una bambina, poi morta, e un bambino di poche settimane. Secondo la testimonianza di Biada, la moglie di Giacomo (che però non viene interrogata) è a conoscenza del legame, le dimostra amicizia e le ha anche fatto dei regali in occasione del parto[148]. Altre due donne, Maria di Ceniga e Benassuta di Stenico, alla richiesta di spiegare i motivi che le hanno spinte a vivere in concubinato, parlano di affetto e di amore. Maria per cinque anni ha vissuto con Tomaso «per il bene che li portava, et amore». I visitatori sembrano non essere convinti e infatti insistono con le domande; le chiedono se lui le avesse promesso di sposarla, se fosse pagata per i suoi servizi domestici, ma le risposte sono tutte negative e Maria ribadisce e difende la sua scelta dettata unicamente da «amorevolezza» e desiderio di stare con lui[149]. La storia di Benassuta è più complicata. Da oltre vent'anni vive in casa di Aliprando Luterini, vicario vescovile di Stenico. Quest'ultimo aveva sposato una donna di Padova che poi il padre era venuto a riprendere. La mo-

[148] AV VI, f. 343r-346r.

[149] AV VI, f. 394r-396v.

glie era poi morta di peste, ma Aliprando non aveva informato dell'accaduto Benassuta, dalla quale nel frattempo aveva avuto tre figli, temendo che lei gli chiedesse di regolarizzare la loro posizione. La donna, quando le viene chiesto perché avesse accettato di avere commercio carnale con Luterini pur sapendo che era sposato, risponde di aver acconsentito «per poco cervello et per amore et se havessi havuto cervello non l'havrei fatto, ben è vero che io non so se detta sua moglie sia viva o morta, perché non me l'ha mai detto»[150]. Frequentemente però quelle che accettano di avere rapporti sessuali non sono ragazze nubili, ma donne che si trovano in situazioni particolari: vedove, separate, costrette al matrimonio riparatore per salvare il loro onore e quello della famiglia; in questi casi la necessità di avere un appoggio affettivo era forse meno importante di quella di avere un concreto sostegno materiale[151].

Alcune di loro, regolarmente sposate, erano state abbandonate dal marito, come Maria de Tassi convivente da undici anni con Lorenzo Baroni; prima era stata sposata con un uomo «che andava mendico», ne aveva avuto figli, tutti morti, poi dopo alcuni anni lui se n'era andato senza più dare notizie di sé, forse, ma non si sapeva con certezza, era morto[152]. Anche Simone Mateazi, dopo aver sorpreso la moglie Mariota da Fornace con l'amante ed essere stato ferito da quest'ultimo, per la vergogna aveva lasciato il paese e non era più tornato. Il matrimonio di Mariota, però, era stato un «matrimonio riparatore» perché l'uomo che l'aveva messa incinta aveva convinto Simone Mateazi a sposarla dietro compenso di R. 100[153]. Non si tratta di un caso isolato: non sono infrequenti, infatti, gli uomini che sposano donne in-

[150] AV V, f. 305r.

[151] Nelle cause sia contro concubini e adulteri sia per promesse di matrimonio non mantenute è frequentissima l'allusione al mangiare e bere insieme, e ai doni in natura che l'uomo fa alla donna.

[152] AV V, f. 448r-449r.

[153] Processo contro Mariota da Fornace di Cavedine: AV II, f. 378r-384v.

cinte o che hanno avuto figli illegittimi convinti dal denaro portato in dote dato a titolo di «risarcimento».

Il tribunale visitale nell'assegnare pene e censure ai colpevoli di concubinato e di adulterio assume un atteggiamento generalmente non troppo severo; si tratta normalmente di ingiunzioni e minacce più che di punizioni assegnate e nessuno degli imputati viene scomunicato *ipso facto*[154]. Molti sono, d'altra parte, i fattori di cui si tiene conto: gravità dello scandalo pubblico, *status* economico e sociale, stato civile (celibi o nubili, coniugati, vedovi, separati), durata della situazione irregolare, buona o cattiva «fama» della donna, se era stata deflorata dall'uomo con cui viveva in concubinato, se i due erano vissuti fedelmente come marito e moglie oppure se avevano avuto rapporti sessuali anche con altri e così via.

Molto importante nel determinare la sentenza è anche l'atteggiamento tenuto dagli inquisiti nel corso del processo: umiltà, sottomissione e pentimento sono essenziali per assicurarsi un trattamento più mite o addirittura la remissione della pena. Per alcuni imputati le domande dei visitatori sono considerate una indebita ingerenza nella loro vita privata alla quale si oppongono con decisione, rivendicando il diritto di decidere della loro vita; tuttavia, alla fine, la forza repressiva dell'istituzione sembra prevalere: tutti indistintamente si assoggettano, riconoscono il loro peccato, si pentono ed accettano le censure imposte. Tomaso Bemeri, ad esempio, interrogato afferma in un primo tempo:

> «È la verità che io tenga già sei anni questa putta, et se io non l'havessi lei io ne ricercarei delle altre et quando me la fatte andar via la mandarò in una casa et la farò venire di notte in casa mia et l'anderò a trovare de dì et di notte quando vorrò mi».

In seguito, convinto dagli amici, si genoflette davanti ai visi-

[154] Il concilio di Trento aveva previsto che concubini e adulteri, di qualunque stato, dignità e condizione, dovessero essere ammoniti per tre volte e solo successivamente, se persistevano nel peccato, essere scomunicati: *COD*, sess. XXIV, «Canones super reformatione circa matrimonium», c. VIII.

tatori, chiede umilmente di essere liberato dagli errori commessi, di essere assolto dal vincolo della scomunica e dalle altre censure, promettendo di voler cambiare vita e vivere cattolicamente nell'obbedienza ai precetti della chiesa; si dichiara inoltre disposto ad allontanare la sua concubina e manifesta il desiderio di confessarsi. In questo modo viene liberato dalle censure maggiori e obbligato solo a sottoporsi a lievi penitenze[155].

Generalmente i visitatori innanzitutto ordinano all'uomo di lasciare la concubina e di non avere più alcun rapporto sessuale con lei. Le pene più frequentemente assegnate o minacciate in caso di disobbedienza, oltre alla scomunica, sono quelle pecuniarie, che vanno da un minimo di R. 25 ad un massimo di R. 100, da versare metà alla fabbrica della chiesa del paese e l'altra metà al fisco. Alcuni concubini, inoltre, per essere riammessi nella comunità dei fedeli devono fare pubbliche penitenze, frequentare regolarmente la messa, digiunare, dare denaro in beneficienza. Accanto a queste generiche censure in qualche caso ve ne sono altre più specifiche: l'uomo è obbligato a fornire una dote alla propria concubina, a darsi da fare per maritarla onestamente e a farsi carico del mantenimento della prole. Un esempio è costituito da Giacomo Verzini, il calzolaio di Tenno riconosciuto colpevole di adulterio:

«Domini visitatores, attenta dicti Jacobi submissione animi et humiliatione ac venia petita declararunt ipsum primo teneri et obligatum esse ad suscipiendum prolem ex dicta Biada susceptam. Deinde quantum in eo erit studere ut ipsa honeste nubat in Domino. Tertio quod ipse pro salutari poenitentia dicat singulis diebus sextae feriae pater noster et avemaria quinquies genuflexus coram crucifixo per annum integrum, dando illis diebus pauperi aliquam arbitrariam eleemosinam. Quarto ipsum teneri pro scandalo publico, genuflexum ante altare magnum in ecclesia parochiali de Thenno per suum plebanum, alta voce, inter missarum solennia, coram populi multitudine, petere veniam de errore suo commisso a toto populo. Committentes eidem praeterea in faciem quatenus de caetero non audeat neque presumat accedere neque admittere aut ullo

[155] AV VI, f. 394r-396v.

modo cognoscere dictam Biadam sub poena renenses quinquaginta pro medietate fabbricae praedictae ecclesiae, pro alia fisco applicandam et aliis poenis arbitrariis»[156].

Tutte le censure precedenti sono riservate all'uomo. Per la donna la pena è molto più semplice e radicale: il bando dalla diocesi o, nel migliore dei casi, l'allontanamento dal paese nel quale vive, secondo quanto era stato espressamente previsto dal concilio di Trento[157]. Non è possibile sapere se generalmente il bando fosse solo minacciato e poi revocato, oppure fatto eseguire con fredda determinazione. Mariota di Cavedine, che si è rifiutata di ammettere il suo peccato e le proprie colpe pubblicamente conosciute, per evitare ulteriori scandali viene condannata al bando dall'episcopato trentino, dal quale avrebbe dovuto andarsene entro tre giorni sotto pena del carcere e della fustigazione. Ma poco dopo, mentre i visitatori stavano lasciando Cavedine, vengono raggiunti dalla donna accompagnata dal fratello e da un parente. Mariota riconosce le proprie colpe, si dichiara pentita e promette di voler vivere «da donna da bene». Fratello e parente garantiscono per lei promettendo che «se farà male vogliono essere loro che vogliono tagliarli il capo» e così Mariota può sfuggire al castigo perché la sentenza viene revocata[158]. Non altrettanto fortunate sono altre due donne. Bernardino Adorno procuratore a nome di Maria, concubina di Tomaso Bemeri, si presenta ai visitatori e, giurando sulle scritture, promette di allontanare la ragazza dal contado di Arco dove viveva e farla maritare, per quanto possibile, onestamente[159]. Maria de Tassi, concubina di Lorenzo Baroni, viene costretta a lasciare la pieve di Lomaso e a

[156] AV VI, f. 345v-346r.

[157] Nella sess. XXIV, c. VIII si prescrive che le donne, sposate o nubili, che vivono pubblicamente con adulteri o concubini, se dopo essere state ammonite tre volte non si ravvedono, devono essere punite *ex officio* con la cacciata dalla città o dalla diocesi, invocato, se necessario, l'aiuto del braccio secolare.

[158] AV II, f. 378r-384v.

[159] AV VI, f. 394r-396v.

tornare a Castello in val di Sole, suo paese d'origine, sotto pena del bando dalla diocesi[160].

In una condizione per molti aspetti simile a concubini ed adulteri sono coloro che, formalmente non sposati con rito religioso, vivono assieme o hanno rapporti sessuali stabili, generano figli, legati – ed è questo che li distingue da coloro che vivono semplicemente in concubinato – da una promessa di matrimonio[161]. Non sempre, per la chiesa, esiste una differenza. A Trodena, il parroco, arrabbiato, denuncia come concubini Odorico Holf e Maria. Odorico infatti, senza licenza del curato, senza alcuna pubblicazione né le necessarie cerimonie in chiesa, aveva condotto Maria a casa sua e l'aveva «conosciuta come moglie», e tutto ciò, non si sa se per colmo di leggerezza o di ignoranza, era avvenuto in tempo di quaresima! In realtà, come poi i visitatori hanno modo di appurare, non era stata una iniziativa personale del giovane ma la «traductione» era avvenuta col consenso delle reciproche famiglie. La sentenza in questo caso tiene conto soprattutto del «disprezzo» dimostrato verso gli interdetti ecclesiastici e dello «scandalo» suscitato, ed ha un significato in egual misura repressivo e didattico: dimostrare pubblicamente che non è più possibile sposarsi senza il consenso e la benedizione della chiesa. Odorico e il «suocero» Giacomo sono condannati a versare R. 10 alla fabbrica della chiesa di S. Biagio; Odorico e Maria, inoltre devono sottoporsi alla pubblica penitenza e si fa loro divieto, sotto pena per ognuno di 25 marche e della scomunica, di coabitare prima dello

[160] AV V, f. 448r-449r.

[161] Riguardo alla tipologia delle cause matrimoniali tenute nel corso della visita pastorale si parlerà di «promesse di matrimonio non mantenute» o di «sponsali tradizionali» più che di matrimoni clandestini perché nella legislazione ecclesiastica, come nella storiografia, con matrimonio clandestino si fa riferimento soprattutto a quello avvenuto senza il consenso, e quindi il controllo, parentale. Questi ultimi, pur non vietati dal concilio di Trento, erano ritenuti pericolosi in quanto minaccia sia per le alleanze familiari che, più in generale, per l'ordine sociale: un fenomeno questo che non emerge con evidenza significativa dagli atti visitali e da approfondire con altre fonti.

svolgimento del solenne rito matrimoniale[162]. Quello di Trodena è un processo esemplare ma unico per le sue caratteristiche. Normalmente la causa è portata avanti da donne che presentano istanza al tribunale visitale affinché l'uomo, al quale sono legate da promessa di matrimonio, sia obbligato a sposarle o, in alternativa, a dotarle convenientemente.

Data la condizione di minorità sociale e giuridica della donna, ci si potrebbe aspettare che fosse il padre, o in mancanza di questo, i fratelli o i parenti maschi a rappresentarla davanti ai giudici. In realtà su 13 cause di questo tipo solo in tre casi l'istanza è presentata dal padre, da qualche parente, oppure dal tutore, mentre in tutti gli altri la donna agisce in prima persona. Si deve anche notare, in aggiunta, che la maggioranza di queste donne e ragazze sono orfane di padre: ben otto su tredici; la mancanza del capo famiglia rendeva più fragile la condizione sociale della ragazza e accresceva le difficoltà di poter disporre della dote necessaria a presentarsi, con buone possibilità, sul mercato matrimoniale. Ecco allora che una strada alternativa, anche se pericolosa, per accedere al matrimonio poteva essere quella di acconsentire ad avere rapporti sessuali con un uomo dietro promessa di matrimonio; la semplice promessa, come si vedrà, era poi sufficiente per portare il «promesso sposo» in tribunale chiedendo che venisse obbligato a contrarre matrimonio oppure a fornire una dote conveniente[163]. Se questo era senza dubbio l'espediente messo in atto da qualcuna, non era però infrequente il caso di ragazze rimaste vittime di uomini privi di scrupoli che, forse facilitati dall'assenza di

[162] AV IV, f. 473v, 480r-v.

[163] Nei processi, esaminati dalla Poian, affrontati dal tribunale vescovile di Feltre negli anni 1565-1594 su 48 cause matrimoniali solo nel 15% dei casi l'istanza è portata avanti da donne; si deve notare, però, che la maggioranza assoluta delle cause è intentata per dimostrare e far riconoscere l'assenza del vincolo matrimoniale: M. POIAN, *Eretici e seduttori*, p. 163. Nei processi tenuti dai visitatori vescovili nella diocesi di Trento, invece, la prospettiva è rovesciata: nella maggioranza dei casi si vuole veder riconosciuta la presenza non l'assenza del vincolo matrimoniale. Lo stesso tipo di documentazione, tratta dagli archivi di Feltre e di Padova, è esaminata da P. RASI, *L'applicazione*, pp. 233-282.

un rigido controllo da parte della famiglia e in particolare del padre, con generiche promesse di matrimonio le costringevano al rapporto sessuale o le violentavano[164]. La spinta a rivolgersi al tribunale era data, a volte, dal bisogno economico: molte di queste donne si ritrovavano abbandonate, incinte o con figli e l'onere del mantenimento ricadeva pesantemente ed esclusivamente su di loro; una sentenza favorevole significava ottenere, nella peggiore delle ipotesi, un contributo per le spese del parto e per l'allevamento della prole.

La promessa, il reciproco scambio del consenso senza intermediazione ecclesiastica e, a volte anche senza testimoni, costituiscono dunque l'elemento essenziale della prassi matrimoniale tradizionale contro la quale la chiesa, soprattutto dopo il concilio di Trento, combatte una battaglia lunga e difficile (ma alla fine vincente) perché difficili da modificare erano le abitudini radicate nel costume collettivo[165].

Vincolo matrimoniale è già lo scambio della *fide*, della promessa. Giovanni Antonio Parisi e Domenica Corradi si erano scambiati la *fede* molti anni prima, in segreto, con una semplice cerimonia: lui le aveva preso la mano e aveva giurato sui vangeli di prenderla in moglie, poi «per segno» avevano mangiato insieme una noce o una castagna[166]. L'uomo dice alla donna che la sposa («per verba de presenti») o che la sposerà («per verba de futuro»), la donna acconsente: in alcuni casi si tratta di una semplice premessa necessaria per arrivare al rapporto sessuale, ma a questa viene riconosciuto valore sia dalla comunità che, a volte, dal tribunale[167]. Nor-

[164] G. COZZI, *Padri*, pp. 185-186.

[165] Sui riti matrimoniali e matrimoni clandestini cfr. in particolare F. BRANDILEONE, *Saggi*, pp. 492-499; P. RASI, *L'applicazione*, pp. 233-282; N. TAMASSIA, *La famiglia*, pp. 150-195; G. COZZI, *Padri*, pp. 169-213; G. CORAZZOL - L. CORRÀ, *Esperimenti d'amore*: si tratta della trascrizione di un processo avvenuto a Feltre per il riconoscimento della regolarità di un matrimonio.

[166] AV V, f. 402v-409r.

[167] Cause per promesse di matrimonio non mantenute si svolgono a

malmente, però, la *fide* non veniva data in segreto ma seguendo il preciso cerimoniale degli sponsali: si trattava di un vero e proprio contratto di natura privata fra le famiglie dello sposo e della sposa, stipulato alla presenza di testimoni e, spesso, messo per iscritto da un notaio. Gli sponsali prevedevano un rituale codificato a volte semplice, a volte più complesso. Aliprando Luterini, vicario di Stenico, vedovo e concubino, si invaghisce di Caterina, figlia di un suo servitore; per avere rapporti sessuali con lei e superare le resistenze del padre[168] la chiede in moglie; la cerimonia si svolge nella casa di Pietro Bertolotti, padre di Caterina, così come lui stesso racconta ai visitatori:

«'M. Aliprando noi semo in questa cosina, nessuno vi sforza, voi seti di libertà, se voi voleti mia figliola ve la darò per mane, et se ve la darò sarà qualche persona che cercherà di metter male' et lui disse: 'Voglio sposare quella poverella, che quello che farò né prete, né frate né cardinale lo disfarà', e così io pigliai detta Catherina mia figliola per la mano et gliela diedi et lui disse: 'Io l'accetto per mia moiere et per mia sposa legitima' alla presenza di mia moiere ...»[169].

Vezzano, Lomaso, Segonzano, Valfloriana, Mezzolombardo, Cavalese, Moena. Sentenze favorevoli ai querelanti: causa Caterina-Odorico (Valfloriana, AV IV, f. 492v-494r); Chemina-Delaito (Lomaso, AV V, f. 419r-423r); Maddalena-Valerio (Cavalese, AV IV, f. 429r-430r); Bartolomeo-Ursula (AV IV, f. 513r-v), Giovanni Antonio-Domenica (Lomaso, AV V, f. 402v-409r); Flora-Andrea (Mezzolombardo, AV IV, f. 389v-390v).

[168] Dalla deposizione di Pietro Bertolotti di Stenico, padre di Caterina. Alla richiesta di raccontare come si erano svolti i fatti risponde: «Signor io dirò la cosa come l'è passata. La Dominica dell'olive, già doi anni e mezo in circa sono passati, che esso m. Aliprando mi chiamò dicendomi che voleva che io andassi in un servizio con lui, et mi menò in Sovandal et nel andare per la strada me disse: 'Peder io voria un piacere da voi, voria che mi deste vostra figliola Catherina per moiere'. Io li rispuosi che mia figliola non era par suo, perché io era povero compagno dubitando che mi desse la baia, et lui facendossi il segno della croce disse queste formali parole: 'Per questi santi, et sacri Dei evangelii, io non non vi dò la baia, et quello che vi dico ve lo dico per farvi honore' et io li dissi: 'M. Aliprando non voglio far questo perché conosco di non far bene perché non son par vostro'»: AV V, f. 298r-v.

[169] AV V, f. 299r-v.

Sempre a Stenico si era svolto il matrimonio fra Giacoma Del Pre e Vigilio Sicheri. Circa quattro anni prima, Vigilio si era recato in casa di Giacoma e, alla presenza dei fratelli di lei, aveva promesso di prenderla in moglie. Il giorno successivo si era recato dal pievano chiedendo che venissero fatte le pubblicazioni, cosa che avviene secondo le prescrizioni del concilio di Trento. Nello stesso tempo Vigilio porta Giacoma a casa sua, vengono fatti stimare i beni della famiglia da «uomini onesti» e i fratelli di Giacoma danno a Vigilio a titolo di dote della ragazza alcuni beni mobili per un valore di circa cento lire. Tutto sembra in ordine, ma dopo alcuni giorni, Vigilio aveva lasciato la «moglie» e il paese e se n'era andato a Ferrara, dicendo al fratello che non voleva più sposare Giacoma perché insoddisfatto della dote. La donna si era dunque ritrovata sola, con un figlio da mantenere e per questo si rivolge al tribunale chiedendo che il matrimonio venisse «pronunciato» o almeno Vigilio fosse obbligato a provvedere al bambino[170].

Negli sponsali stipulati col consenso delle famiglie, i testimoni sono quasi sempre presenti; mai però figura il prete ma solo laici: parenti, e amici di famiglia che a volte svolgono anche funzioni più complesse come nel caso del matrimonio avvenuto fra Domenica della Sea di Ballino e Turra de Turri di Dasindo. Domenica è orfana di padre e non ha fratelli maschi. Quando Turra decide di prenderla in moglie, sollecita più volte Valentino Valentini ad essere presente al «matrimonio», ed è proprio lui che svolge il ruolo di «sensale», che «stipula le nozze»:

«Fui chiamato dal detto Thurra, che volessi venire ad essere presente e più volte e finalmente una volta ghe andete in casa di essa sposa dove che esso Thurra disse io ti prometto la fede mia di tuorti per moglie parlando con la detta Dominica, facendossi mille scongiuri, et ella disse che lo accettava per marito et all'hora io ge la promessi per moglie et so che è andato dicendo che ella era sua moglie et in casa del suo padrone fu confirmato il matrimonio»[171].

170 AV V, f. 291r-295r.

171 Deposizione di Valentino Valentini di Ballino: AV V, f. 449v.

Anche Turra che, avendo rifiutato di giurare era stato condotto in carcere, alla fine conferma la versione del Valentini:

«Una sera chiamai il soprascritto Valentino de Valentini che venisse in casa della detta Bonafemina [madre di Domenica] et lui me la promesse per moglie et io promissi di accettarla per mia moiere et in sicurtà di questo toccai la mano a Dominico de Polo chiamandolo per mio cugino, come io haveva tolto Dominica sua prima cosina»[172].

Se la donna non ha padre o fratelli, dunque, perché la promessa di matrimonio sia unanimamente considerata valida non è sufficiente la sua presenza e il suo assenso né quello della madre della sposa – che esercita solo la funzione di testimone passivo –, è necessaria la presenza e il consenso maschile: nel caso appena ricordato Valentino Valentino come «sensale» e Domenico Polo come cugino di Domenica[173].

A volte, dopo la reciproca *fide*, l'uomo conduce la donna a casa sua e i due cominciano la loro vita di coppia, hanno rapporti sessuali e generano figli, oppure «pratticano» con o senza assenso dei genitori, anzi, l'uomo si ritiene in diritto di esigere prestazioni sessuali dalla «moglie» e se la donna non acconsente di buon grado viene costretta con la violenza. Sono al riguardo molto frequenti le testimonianze che parlano di minacce, maltrattamenti, percosse. Domenica, poiché si rifiuta di acconsentire, viene inseguita con un bastone da Turra che grida e bestemmia dicendo che come moglie gli deve obbedire[174]; anche Caterina di Stenico, promessa sposa a Luterini, subisce minaccie e percosse e, quando si ritrova incinta, Luterini non pensa certo di adempiere alla *fide* ma le risponde «che debba lasciarli a lui l'impaccio»[175]. Chemi-

[172] AV V, f. 451v.

[173] È interessante notare come il toccamano, elemento essenziale degli sponsali, non riguardi in prima persona la donna, ma il cugino di lei. Sulle funzioni esercitate dai sensali e lo scarso peso della figura femminile nel cerimoniale: A. MARANGIU, *Matrimonio*, p. 71.

[174] AV V, f. 451r.

[175] AV V, f. 301v-302r.

na Freri di Cavrasto testimonia come Delaito, figlio del maestro Bernardo di Rango, l'avesse costretta ad avere rapporti sessuali bastonandola e sotto la minaccia di un pugnale[176].

Da questi processi il ruolo dei familiari viene ridimensionato. I genitori, complessivamente, non risultano avere molta influenza sui comportamenti dei figli, che tendono a sfuggire al loro controllo. Nei matrimoni con contratto sottoscritto dalle due famiglie la parentela è normalmente d'accordo, o almeno non si oppone, al fatto che le figlie abbiano rapporti sessuali[177]. Le promesse reciproche invece venivano spesso tenute nascoste ed erano destinate a venire alla scoperto solo quando succedeva qualcosa di grave: la ragazza veniva lasciata dall'amante, oppure si ritrovava incinta; i genitori o i parenti più prossimi, in questi casi, non sembrano in grado di tutelare il buon nome e la verginità delle figlie o difendere l'«onore» della famiglia.

Non è possibile comprendere, dalle testimonianze processuali, quale valore venisse attribuito alla verginità femminile da parte innanzitutto della famiglia e più in generale della comunità. Gli unici accenni al problema sono presenti solamente in risposta alle domande dei visitatori i quali si accertano della credibilità della donna che ha presentato istanza indagando sulla sua vita sessuale. La «buona fama» della donna, in altre parole, si misura in riferimento alla sua condizione di verginità nel momento in cui ha acconsentito ad avere rapporti sessuali con l'uomo a cui è legata da promes-

[176] AV V, f. 419r.

[177] Anche questo fatto dimostra come il contratto matrimoniale privato venisse ritenuto completamente valido anche senza il rito ecclesiastico. Dei tredici processi di questo tipo (promesse di matrimonio non mantenute) svolti nell'ambito della visita pastorale, in 4 casi esiste contratto di matrimonio e i due hanno rapporti sessuali col consenso esplicito o implicito dei genitori; in un caso pur essendoci contratto, la madre dichiara non essere d'accordo col comportamento sessuale della figlia. Negli 8 processi riguardanti generiche promesse di matrimonio, in 4 di questi i parenti si dichiarano dissenzienti, negli altri nulla viene detto sull'atteggiamento della parentela: il processo vede l'uomo e la donna come unici attori. In nessun caso i parenti erano consenzienti a rapporti sessuali in mancanza di un contratto di matrimonio.

sa di matrimonio. A Cavriana, quando Caterina, incinta, chiede che Odorico Strazaorso mantenga la promessa di matrimonio oppure la risarcisca per la perdita del suo onore, viene chiesto a quest'ultimo «cuius conditionis esset illa puella et famae anteque eam cognosceret» e lui, nonostante non abbia alcuna intenzione di sposarla, riconosce che «l'ha conosciuta per giovine da bene et di buona fama»[178]. Nella successiva sentenza Odorico viene condannato a sposare o dotare la ragazza anche in base al fatto che «nihilque probantis aut allegantis de sinistra fama aut conditione praedictae Catherinae»[179].

L'atteggiamento dei visitatori verso i matrimoni conclusi secondo la tradizione non è univoco. A volte sembrano condividere il vocabolario della gente nel definire, ad esempio, i rapporti che si instaurano fra l'uomo e la donna e con la parentela dei due promessi sposi. Nei verbali dei processi[180] si usano termini come *uxor* riferendosi ad una donna legata da contratto matrimoniale stipulato in forma privata[181], oppure si parla di *socerus* nel caso del padre della donna condotta nella casa dello «sposo»[182]. Si presenta così l'immagine di un matrimonio valido, ma in qualche misura imperfetto, da «perfezionare», da «completare» attraverso la celebrazione del rito ecclesiastico: Flora, essendo promessa ad Andrea Viola di Cavedago, crede di «deveniri debere ad perfectionem matrimonii»[183]; nella sentenza di un processo tenuto a Stenico, si dichiara che, considerata la *fide*, la *condutione*, le pubblicazioni in chiesa, Vigilio Sicheri «teneri et obligatum esse ad perficiendum matrimonium»[184]. L'accen-

[178] AV IV, f. 492v.

[179] AV IV, f. 493v.

[180] Va tenuto conto, però, che si tratta di verbali redatti in latino e la scelta e l'uso dei termini può essere determinata dal notaio.

[181] «Comparuit Jacoba quoniam Sebastiani de Pre de Stenico, et uxor Vigilii Sicherii de dicto loco»: AV V, f. 291r.

[182] A Trodena: AV IV, f. 480v.

[183] AV IV, f. 389v.

[184] AV V, f. 294v.

no alla pubblicazioni in chiesa introduce il problema della conoscenza e del rispetto dei riti e della legislazione ecclesiastica in materia matrimoniale. Gli indizi sono scarsi ma da questi si può comprendere come ci fosse molta confusione, ignoranza, ed anche resistenza a cambiare abitudini. Caterina, la ragazza promessa in sposa a Luterini, vicario di Stenico, racconta come il padre non volesse dicendo che «queste cose non si potevano fare per il Concilio et lui m. Aliprando li disse che quello che lui faceva non lo poteva rompere né preti né frati né Concilio»[185]; Odorico e Maria di Trodena con le loro famiglie, come si è visto, sembrano ignorare completamente le disposizioni conciliari; nel Lomaso, Delaito dimostra di conoscere le disposizioni conciliari sulla necessità delle pubblicazioni di matrimonio in chiesa e cerca di usarle in maniera strumentale: fa promessa di matrimonio e ha rapporti sessuali con due donne diverse, poi quando una delle due, Chemina, presenta istanza contro di lui, Delaito chiede – senza successo – di essere liberato perché non erano state rispettate le solennità richieste dal concilio[186]. Sulla base della constatazione dell'ignoranza delle regole elementari del matrimonio religioso e del grande numero di abusi che nascevano dai matrimoni tradizionali e dalle promesse clandestine, la legislazione sinodale svilupperà e darà grande spazio alle disposizioni soprattutto di carattere repressivo[187]. Nel corso della visita, invece, la scel-

[185] AV V, f. 302r-v.

[186] «Comparuit supradictus Delaitus et petiit se ab inquisitione et a petitis per dictam Cheminam absolvi et liberari, tum quia poenituit et poenitet tum quia non intervenerunt solennitates a sacro concilio tridentino requisitae, quia res est integra. Unde ex aliis multis legitimis de causis, quae honoris gratia omittantur et brevitatis»: AV V, f. 422r.

[187] *Constitutiones Madrutii*, cap. 22 «De sacramento matrimonii»: «Non solum a clandestinis et invalidis matrimoniis, sed etiam a clanculariis et furtivis promissionibus et pactis de contrahendo abstineant. Quod si parochi, fama, aut aliis argumentis cognoverint, istis viis rudem et simplicem juventutem circumveniri, parentes, et eos, in quorum potestate sunt, admoneant, ut caute periclitantium pudori et famae consulant. Ut vero hac in re audacia quorundam debite coerceatur: si qui occultis, et dolosis promissionibus suae cupiditati viam aperire tentaverint, et a parochis moniti, eas promissiones legitimis solemnitatibus matrimonio rite

ta di fondo dei visitatori non sarà quella di imporre ad ogni costo il rispetto della legislazione ecclesiastica ma sarà una scelta pragmatica: sanare, per quanto possibile, le situazioni compromesse soprattutto in presenza di convivenze e di figli, oppure quando si voleva impedire che problemi matrimoniali causassero il sorgere o l'aggravarsi di contrasti fra le famiglie (difesa dell'onore). Normalmente quindi viene riconosciuta validità al matrimonio contratto in maniera tradizionale e, spesso, anche alle semplici promesse clandestine, soprattutto quando viene riconosciuto che i due hanno avuto rapporti sessuali e hanno concepito un figlio[188]. I visitatori si mantengono coerenti con questa linea anche nel caso in cui è l'uomo che chiede l'adempimento della promessa mentre la donna ne nega l'esistenza e si rifiuta decisamente di sposarlo. Siamo a Stenico; la vedova Domenica Corradi, parente del pievano di Banale, in condizioni economiche agiate godendo dell'usufrutto dei beni del marito, non vuole sposare Giovanni perché lui è indebitato e con il matrimonio potrebbe liberamente disporre della casa di Domenica che lui ha comperato ma sulla quale la donna gode dell'usufrutto. In questo caso Domenica viene costretta dai parenti a contrarre matrimonio per salvare l'onore della famiglia preoccupata dello scandalo[189].

contracto stabilire detrectaverint; hos Nobis, vel vicario nostro parochi ipsi denuncient, ad hoc ut contra ipsos tamquam pudoris et honestatis circumventores et qui impie et imprudenter venerando matrimonii nomine abutuntur (reservata parti actione) iuxta canonum dispositionem, poenis tam pecuniariis, quam etiam carceris et banni, pro ut rei et personarum, qualitas postulabit, procedatur».

[188] Il caso più significativo è quello di Delaito chiamato in causa da Chemina. Lui aveva promesso a due donne: Chemina e Maria; alla prima aveva dato la fede in segreto, alla seconda davanti a testimoni, in casa, col consenso dei parenti; Delaito confessa di aver dato la fede a Chemina e i visitatori lo obbligano a sposarla: la fede data per prima anche se di nascosto e senza testimoni, ma confessata, a cui era seguita deflorazione e rapporti sessuali costituisce legittima premessa per obbligare al matrimonio: AV V, f. 419r-423r.

[189] «Quibus habitis domini visitatores vocatis consanguineis dictae Domenicae, pro maiori honore familiae, rem cum illis tractarunt et composuerunt amicabiliter et matrimonium contraxerunt in Domino»: AV V, f.

TAV. 3. *Censure per matrimoni privati e promesse non mantenute*

luogo/attori	l	m	mf	dote	R.	altro
Lomaso						
Domenica-Turra		x			25R.	
Lomaso						
Maria-Delaito						
Lomaso						
Chemina-Delaito		x			25R.	bando per 2 anni
Lomaso						
Giovanni Antonio-Domenica		x				
Stenico						
Caterina-Aliprando		x	x	100 scudi, 6 R. parto	100 scudi	
Stenico						
Giacoma-Vigilio		x	x		50 marche	scomunica
Mezzolombardo						
Flora-Andrea			x			nuovo processo
Vezzano						
Flora-Francesco						
Trodena						
Maria-Odorico					5R.	penitenza pubblica
Cavriana						
Caterina-Odorico		x	x	25R. 5R., parto	15R.	bando per 1 anno
Cavalese						
Maddalena-Valerio				25R.	10R.	
Moena						
Giuliana-Antonio	x					
Segonzano						
Bartolomeo-Ursula	x					
Cembra						
Ursula-Valerio	x					

l = promessa di matrimonio dichiarata nulla; m = obbligo di sposarsi oppure dote; obbligo per l'uomo di dotare la donna; mf = obbligo per l'uomo di mantenere i figli; r = censure in denaro tutte riservate all'uomo; altro = altre pene riservate all'uomo.

In val di Cembra e in val di Fiemme, invece, la promessa di matrimonio sembra avere, nelle sentenze dei visitatori, un peso minore: viene infatti annullata con maggior facilità se uno dei due non la riconosce o chiede venga annullata per qualche motivo. A Cembra un matrimonio contratto «per verba de futuro» fra bambini – Ursula aveva dieci anni – è dichiarato nullo[190]. A Segonzano i visitatori dichiarano «nullum legitimum extare matrimonium ... quod nullo solennitas intervenerit»[191]. A Cavalese, Valerio rifiuta di sposare Maddalena che ha deflorato e da cui aspetta un figlio: non vien obbligato a sposarla ma solo a dotarla ed entrambi sono dichiarati liberi di contrarre un altro matrimonio[192]. L'alternativa al matrimonio, in ogni caso, è sempre esplicitamente prevista nella sentenza: se l'uomo rifiuta decisamente di sposare la donna se la può sempre cavare versando una somma di denaro a titolo di dote-risarcimento, quantificata generalmente in R. 25. Solo Caterina, promessa a Luterini, ottiene una dote più consistente di 100 scudi più R. 6 per le spese del parto. Caterina di Cavriana, invece, chiede un risarcimento di R. 200[193], ma la sua dote viene stimata in R. 25 oltre ai 5 destinati a pagare le spese del puerperio. Normalmente, inoltre, dove esistono figli, l'uomo è obbligato a mantenere la prole. Altre pene previste, consistono, come per concubini e adulteri, in multe in denaro da destinare alle fabbricerie delle chiese.

409r. L'unico altro caso di un uomo che chiede il rispetto della promessa di matrimonio mentre la donna nega la sua esistenza a Segonzano: AV IV, f. 513r-v.

190 AV IV, f. 507v-508r.

191 AV IV, f. 513r-v. Caso analogo e medesima sentenza a Moena: AV IV, f. 464v.

192 AV IV, f. 429r-430r.

193 «Altera pars [quella di Caterina] replicavit dicens dictus Odoricus honorem suum sibi restituat, vel institit illum condemnari ad sibi dandum rehenenses ducentum ex quo pudicitia sua nullo pretio aestimari potest»: AV IV, f. 493r.

Capitolo undicesimo

Le organizzazioni laicali

All'interno della ricognizione complessiva della diocesi un posto, sia pure limitato, spetta alla visita delle confraternite, dei *loca pia*, degli ospizi, a tutte quelle strutture e associazioni fondate e gestite da laici in risposta a bisogni ed esigenze di natura religiosa, sociale, assistenziale[1].

Ludovico Madruzzo aveva organizzato la visita pastorale in due momenti. All'interno della visita alle parrocchie e alle chiese della città, i delegati vescovili avevano il compito di operare una prima ricognizione annotando la presenza, il nome, l'eventuale altare o cappella gestita da confraternite e scuole delle arti, convocando, inoltre, se necessario, gli amministratori e segnalando eventuali problemi e disfunzioni[2]. Nello stesso tempo Madruzzo, come si è già visto, forma una

[1] Un posto importante, in questo contesto, occupano i Monti di pietà. Il più importante è quello di Trento fondato nel 1523 per iniziativa del francescano Girolamo dei Recalchi; nello stesso anno vengono compilati gli statuti che prevedono al governo dell'istituzione i rappresentanti del capitolo del duomo, della città, del collegio dei dottori e notai, della confraternita degli zappatori e della Confraternita Nova. Altri Monti erano presenti a Baselga del Bondone (Baselga-Vigolo-Cadine-Sopramonte), a Riva, Arco, Rovereto, Villalagarina. Mentre quello di Trento non viene visitato, per gli altri vengono raccolte informazioni frammentarie dagli amministratori e sono prescritte alcune regole riguardanti, in particolare, l'amministrazione. Vista la complessità di questi istituti è necessario dedicarvi uno studio specifico.

[2] Nel corso della visita alla chiesa parrocchiale di S. Pietro in Trento ai visitatori viene riferito che l'ospedale degli zappatori necessitava di riforme e questi rispondono «... nolle quo ad illud ulterius in visitatione illius procedere, attento quod huiusmodi loca pia visitandi cura aliis visitatoribus demandata est ab Illustrissimo et Reverendissimo Domino»: AV II, f. 96v.

apposita *congregatio* con il compito esclusivo di visitare in maniera approfondita le confraternite e le arti più importanti della città e, soprattutto, gli ospedali e gli altri *loca pia*. Ne facevano parte il preposito Giovanni Cavaleri, il canonico Silvio a Prato, il consigliere vescovile Francesco Particella[3]. La commissione inizia quasi subito il suo lavoro visitando, nel marzo 1579, la confraternita del SS. Sacramento e l'ospedale dei battuti (Ca' di Dio)[4], nel luglio l'ospedale tedesco in S. Pietro gestito dalla confraternita degli zappatori[5]. Con ogni probabilità la congregazione continua ad operare anche in seguito, ma il materiale documentario non confluisce negli atti visitali[6].

In realtà si può dire, in generale, che nella visita lo spazio riservato alle confraternite e ai luoghi pii non è molto rilevante. Ciò può essere imputato alla dispersione del materiale, oppure al fatto che la congregazione deputata lavora poco e in maniera non sistematica? Forse le difficoltà incontrate sono maggiori del previsto e i poteri vescovili, pur affermati dal concilio di Trento[7], non sono sufficientemente forti da poter incidere a fondo all'interno del complesso mondo dei laici organizzati, mondo che si rivela più «impermeabile» del previsto. Ognuno di questi fattori sicuramente gioca un ruolo più o meno rilevante a seconda delle strutture e delle situazioni esaminate.

[3] Già in occasione della visita ai canonici il vescovo aveva chiesto a Silvio a Prato di assumersi, assieme al preposito, questo incarico: AV II, f. 21r. Su questa commissione cfr. capitolo secondo.

[4] Visita alla confraternita del SS. Sacramento: AV II, f. 66r-73v, visita alla Domus Dei: AV II, f. 145r-161v.

[5] AV VII, f. 38r-v.

[6] In BCTn, *AMC*, «Acta originalia», sono contenuti appunti e verbali di visite alla Domus Dei degli anni 1582 e 1585 e alla confraternita dei pistori (fornai) tedeschi condotta dal suffraganeo, dal preposito e dal Particella degli anni 1580 e 1581.

[7] Il concilio di Trento aveva stabilito il diritto dei vescovi di visitare ospedali, collegi, confraternite laicali; dovevano inoltre informarsi circa le elemosine, monti di pietà o di carità, luoghi pii anche se governati dai laici e godenti di esenzioni e privilegi: *COD*, sess. XXII (17 settembre 1562), c. VIII de ref.

La scarsità di notizie non riguarda solo la città; anche nel territorio non c'è, per confraternite ed ospizi, l'attenzione riservata ad altri aspetti della vita religiosa e sociale, né una chiara volontà di conoscenza: si tratta spesso di visite frettolose, dedicate prevalentemente ad un veloce controllo dell'amministrazione.

I. Il contesto urbano: Trento, una città di laici organizzati

1. *Confraternite di mestiere e confraternita del Corpus Domini*

Anche ad uno sguardo superficiale appare subito con evidenza come la dimensione associativa sia un dato caratterizzante del contesto urbano[8]. Trento è una città in cui è presente ed opera una pluralità di organizzazioni laicali che possono essere considerate da molteplici punti di vista: tenendo conto della collocazione all'interno dello spazio urbano del quartiere-parrocchia[9], considerandone la caratterizzazione «etnica» (confraternite e ospizi italiani oppure tedeschi), privilegiando la dimensione professionale-corporativa (le *schole*), oppure quella penitenziale e caritativa. Queste dimensioni sono, per certi versi, specifiche mentre tendono necessariamente ad in-

[8] Non esiste né per Trento né per il resto della diocesi uno studio sistematico del mondo confraternale: si tratta di un campo di ricerca ancora pressoché inesplorato. Per l'Italia, gli studi sulle confraternite sono ormai numerosissimi; per un inquadramento generale cfr. C. BLACK, *Le confraternite*; R. RUSCONI, *Confraternite*, in G. CHITTOLINI - G. MICCOLI (edd), *La Chiesa e il potere politico*, pp. 469-506; D. ZARDIN, *Le confraternite*.

[9] Secondo Bocchi, a Trento il quartiere non ebbe la stessa importanza che ebbe, invece, in altre realtà urbane italiane; esiste la tendenza, più evidente a partire dal XVII secolo, ad identificare il quartiere con la parrocchia. La città risulta così divisa nei quartieri-parrocchie del Duomo, di S. Maria maggiore, di S. Pietro e di S. Maria Maddalena: R. BOCCHI - C. ORADINI, *Trento* p. 69; sulle denominazioni dei quartieri cittadini nel corso dei secoli: L. CESARINI SFORZA, *Piazze*, pp. 14-15, n. 1; G. ALBERTI, *L'antica corporazione*, pp. 73-75.

tersecarsi e a sovrapporsi per altri aspetti, ma dal quadro d'insieme appare una città organizzata secondo i tratti caratteristici di un «lungo medioevo».

Numerosissime sono, innanzitutto, le confraternite o *schole* artigiane e di mestiere[10] presenti nel territorio urbano[11]. Le più antiche sembrano essere quelle dei *carradori* (carrettieri)[12], dei barcaioli e dei portatori di vino, i cui ordinamenti statutari risalivano al XIII secolo. Nel XV secolo e agli inizi del successivo si erano formalmente organizzate e dotate di statuto anche le corporazioni dei *callegari* (calzolai), *garbari* (conciapelli), sarti, *pistori* (fornai), e *molinari* (mugnai)[13], a cui va aggiunto il collegio dei giudici e notai.

Una particolarità dell'organizzazione corporativa cittadina era la presenza di più scuole che raggruppavano gli addetti ad un medesimo mestiere ma i cui aderenti si distinguevano per la provenienza etnica: italiani o «alemanni». Già nel Trecento si era insediata a Trento una comunità di alemanni, giunti in città al seguito dei principi vescovi di provenienza dall'area tedesca, impiegati negli uffici e nella milizia.

[10] *Schole* e confraternite sono i due termini più frequentemente usati per denominare le corporazioni d'arti e mestieri: sulle denominazioni assunte dalle associazioni di mestiere e devozionali in area veneta applicabili anche al Trentino cfr. G. DE SANDRE GASPARINI, *Il movimento*, pp. 366-369.

[11] In questa sede si parlerà, sia pur brevemente, solo di alcune arti, quelle di cui rimangono tracce evidenti di un'attività specifica in campo religioso. L'unico studio esistente sulle corporazioni di Trento è quello di M. CAVALLIN, *Corporazioni*; la sintesi, con il medesimo titolo è stata pubblicata in C. MOZZARELLI (ed), *Trento*. Su questi argomenti è utile, in generale, anche se riferito all'esperienza particolare di Venezia, B. PULLAN, *La politica sociale*, I, *Le scuole Grandi*.

[12] Dei *carradori* non si parla nelle visite pastorali di fine Cinquecento (1579, 1596). Su questa confraternita si può vedere la visita pastorale del 1749 dalla quale risulta che la *schola* aveva un proprio altare in duomo dedicato a S. Caterina: AV. XLIV, f. 161; altre notizie in A. CHEMELLI, *Trento nelle sue prime testimonianze*, pp. 83-84; T. GAR, *Annali*, pp. 321-322; G. DAL RÌ, *Notizie*, p. 22.

[13] Altre corporazioni che si sviluppano in città sono quelle dei fabbri dei *tisleri* (falegnami), dei beccai, dei *messetti* (sensali), ecc. Degli zappatori tedeschi si parlerà a proposito della gestione degli ospizi cittadini.

Ma è soprattutto a partire dal Quattrocento che la comunità raggiunge un livello numerico consistente e comincia ad esercitare un rilevante ruolo socio-economico a cui si accompagna la richiesta di «cittadinanza» e rappresentanza politica. Verso la fine del Quattrocento e per gran parte del Cinquecento la minoranza tedesca è calcolata in circa 1/4 dell'intera popolazione[14]. Gli alemanni, erano concentrati prevalentemente nel quartiere di S. Pietro, un quartiere densamente popolato i cui abitanti erano prevalentemente dediti al commercio e all'artigianato. Sulla principale strada porticata, via Suffragio, si aprivano botteghe e osterie:

«Doppo alcuni portici di mercanti, e botteghe d'artisti si trovano in fila le hosterie tedesche, e alloggi publici frequentati da stranieri, che passano d'ogni tempo, pendendo massime le quattro fiere annue di Bolgiano; che vi si causa, come un profluvio continuo di carri, cocchi, convogli, e gente nuova»[15].

Nella chiesa parrocchiale di S. Pietro i tedeschi potevano assistere alla messa celebrata nella loro lingua da parte del curato tedesco; vicino alla chiesa era collocato l'ospedale gestito dalla confraternita alemanna degli zappatori e nel quartiere si erano organizzate le associazioni confraternali e corporative. Nella parrocchiale i sarti tedeschi avevano il loro altare, dedicato a S. Simone[16], così come la corporazione dei calzolai e conciapelli[17] manteneva, nella medesi-

[14] Su questi aspetti cfr. M. MERIGGI, *Tedeschi*, pp. 249-260.

[15] M.A. MARIANI, *Trento*, pp. 176-177; R. BOCCHI - C. ORADINI, *Trento*, p. 105; L. CESARINI SFORZA, *Piazze*, pp. 85-87.

[16] Sui sarti tedeschi (e italiani): M. CAVALLIN, *Corporazioni*, pp. 73-76; *Memorie della parrocchia*, p. 20. La corporazione dei sarti italiani celebrava le funzioni di culto in onore dei patroni SS. Rocco, Sebastiano e Omobono nella chiesa di S. Francesco dei minori conventuali. Il convento, esente dal controllo episcopale, non viene visitato né nel 1579 né nel 1596; negli atti visitali di questo periodo dunque non ci sono notizie relative ai sarti italiani. Alcune notizie si trovano però in AV LXIV (1749), f. 171v-172v.

[17] Le confraternite o scuole dei *callegari* e dei *garbari* sembrano caratterizzate più di altre dalla tendenza alla scissione e ricomposizione, tanto che non sempre è possibile comprendere con chiarezza se i documenti

ma chiesa, un proprio altare dedicato ai SS. Crispino e Crispiniano patroni dell'arte e aveva un apposito luogo per la sepoltura dei confratelli nel cimitero di S. Pietro[18]. Sempre all'interno dei confini della parrocchia di S. Pietro ma nella chiesa agostiniana di S. Marco aveva sede la corporazione dei fornai (*pistori*) tedeschi, che lì tenevano le riunioni, in una stanzetta attigua al loro altare dedicato alla Madonna[19].

Il quartiere e la chiesa del quartiere costituiscono un legame importante per tutte le confraternite e corporazioni in quanto i mestieri trovano la loro collocazione in particolari vie e piazze cittadine, oppure nei borghi fuori le mura della città. Nel borgo orientale di S. Martino[20], inserito nella parrocchia di S. Pietro, erano predominanti le attività legate al porto sul fiume Adige, la principale via d'acqua di collegamento fra nord (Bolzano) e sud (Verona). Vi risiedevano soprattutto pescatori e barcaioli; questi ultimi, in particolare, sono organizzati in corporazione con sede nella chiesa di S. Martino del borgo omonimo[21].

All'interno della parrocchia di S. Maria Maddalena, borgo poco popolato e con caratteristiche rurali, si trovano concentrate alcune attività economiche importanti per la città: i

facciano riferimento ai calzolai italiani o a quelli tedeschi, oppure ad una scuola che comprenda entrambi i gruppi etnici; sulla corporazione tedesca cfr., in particolare, L. ROSATI, *Gli statuti*; S. WEBER, *Gli statuti*; M. CAVALLIN, *Corporazioni*, pp. 76-81; *Memorie della parrocchia*, p. 92.

[18] A metà '700 l'altare apparteneva alla *schola* dei callegari italiani e garbari mentre la scuola tedesca non aveva un altare proprio ma utilizzava per le pratiche di culto, quello della famiglia Sardagna, sempre nella chiesa di S. Pietro: AV XLIV, f. 547v-548r (calzolai e conciapelli italiani), f. 547v-548r (calzolai tedeschi).

[19] BCTn, *AMC*, «Acta originalia», I. Anche questa corporazione sembra avere una storia burrascosa di ripetute scissioni e scioglimenti: M. CAVALLIN, *Corporazioni*, pp. 85-87.

[20] Sul borgo di S. Martino cfr. S. WEBER, *Memorie*; S. WEBER, *Cronachetta*; R. BOCCHI - C. ORADINI, *Trento*, p. 69-70, 107; M.A. MARIANI, *Trento*, p. 177.

[21] S. WEBER, *Memorie*, pp. 22-24; tesi di laurea di M. CAVALLIN, *Corporazioni*, pp. 166-169.

mulini, le concerie, il macello[22]. Una delle più importanti corporazioni della zona è infatti quella dei mugnai (*molinari*) che celebra le proprie attività cultuali nella chiesa parrocchiale, all'altare dei santi Rocco e Sebastiano[23]. Nella contrada il giorno della festa di S. Maria Maddalena [22 luglio] la corporazione dava vita alla giostra dei molinari:

«Allestiti in molta Turba li giostratori, studiano di spiccar il collo d'un ocha, che pendente da fune in aria li sta attendendo. Corrono perciò di lena questi molinari, ciascun sopra giumento, che, se non altro, per haver al petto e coda varii arredi, e tintinaboli, causa furioso strepito, e tintamarro; ne ha poco del curioso il veder correre assai forte con animali di tardità. Termina la lizza con decollarsi l'ocha, qual resta in balia del vincitore; godendosi poi da tutti communemente a pranzo, dove con non minor calore et allegria giostrasi di bicchiero tutto quel giorno»[24].

Nella chiesa di S. Maria Maddalena all'altare di S. Leonardo è segnalata inoltre, fin dal 1545, un'altra corporazione di *garbari* e *calzolari*[25].

Soprattutto nella parrocchia di S. Maria Maggiore, posta in posizione centrale all'interno del contesto urbano, si concentra un alto numero di corporazioni artigiane, confraternite e *loca pia*. All'interno della chiesa parrocchiale si trova l'altare dei portatori di vino dedicato ai santi Rocco e Sebastiano[26], e quello intitolato ai quattro dottori della chiesa (SS. Agostino, Gregorio, Gerolamo e Ambrogio) del collegio dei dottori e notai di Trento[27]; all'esterno dell'edificio,

[22] R. BOCCHI-C. ORADINI, *Trento*, pp. 70, 103, 107.

[23] AV II, f. 111v-112; AV XI, f. 36r; sulla corporazione dei *molinari* cfr. M. CAVALLIN, *Corporazioni*, pp. 82-84; *Memorie della parrocchia*, pp. 135, 138.

[24] M.A. MARIANI, *Trento*, pp. 436-437.

[25] L. CESARINI SFORZA, *Piazze*, p. 79; *Memorie della parrocchia*, pp. 144, 156.

[26] AV II, f. 76r; AV XI, f. 28v. Sulle scuole presenti in S. Maria maggiore cfr., in particolare, G.B. ZANELLA, *S. Maria*, pp. 84-86; per i portatori cfr. G. ALBERTI, *L'antica corporazione*.

[27] AV II, f. 75r; AV XI, f. 29r. Sul collegio cfr. in particolare, M.A.

in un angolo del cimitero, la corporazione dei fabbri ha eretto e ha in gestione la cappella di S. Giovanni[28].

Per quanto riguarda le norme statutarie, i *capitoli*, questi venivano sottoposti per la conferma, e periodicamente per la riconferma, al principe vescovo; a lui spettava l'assegnazione ad alcune corporazioni di particolari obblighi civici e la concessione di eventuali privilegi. Le più antiche arti, in particolare quelle dei barcaioli, carradori, portatori di vino, facchini, in caso di pericolo dovevano intervenire a difesa della città e del principato, costituendo il nucleo principale della milizia cittadina. I portatori di vino poi, oltre ad essere cantinieri del vescovo, avevano l'obbligo specifico di mobilitarsi in caso di incendi e di altre calamità naturali. A questi obblighi corrispondevano vari privilegi: avevano infatti il monopolio della misurazione e pesatura dei liquidi (non solo del vino ma anche dell'olio) e della bollatura e verifica delle botti[29]. Ai sarti italiani invece, era riservata la funzione di «stimatori», erano cioè gli unici abilitati a stimare i beni mobili in caso di corredo per dote, di incanto o per la costituzione di inventari, un privilegio concesso per la prima volta nel 1577 da parte del magistrato consolare[30]. Proprio la magistratura cittadina (magistrato consolare) tende ad erodere le prerogative vescovili per assicurarsi maggiori poteri legislativi, di controllo e di indirizzo economico sulla città; nel Cinquecento però tutte le corporazioni chiedono la conferma vescovile a cui si affianca, in qualche caso, la conferma del magistrato consolare[31].

MARIANI, *Trento*, pp. 222-223; G.B. ZANELLA, *S. Maria*, p. 84; T. GAR, *Annali*, p. 407. Per gli statuti cfr. BCTn, ms 72, Conferma dei capitoli del Collegio dei dottori e notai fatta dal vescovo Cristoforo Madruzzo (1565).

[28] AV II, f. 78r-79r, f. 93r-v; AV XI, f. 29v. M. CAVALLIN, *Corporazioni*, p. 84; G.B. ZANELLA, *S. Maria*, p. 85.

[29] G. ALBERTI, *L'antica corporazione*, pp. 68-90, pp. 149-163; G.B. ZANELLA, *S. Maria*, pp. 85-86.

[30] M. CAVALLIN, *Corporazioni*, p. 74.

[31] Solo nel Settecento l'autorità cittadina riesce ad ottenere il controllo sulle arti: M. CAVALLIN, *Corporazioni*, pp. 65-72.

Spesso le corporazioni, nella fase iniziale della loro vita organizzativa e statutaria comprendevano i due gruppi etnici. È il caso, ad esempio, dei calzolai, uniti per più secoli in una medesima corporazione fino a quando gli italiani, nel 1523, costituiscono una loro scuola, separata da quella tedesca destinata, quest'ultima, ad una rapida decadenza[32]. Lo stesso avviene per i sarti, uniti fino alla fine del XV secolo, poi divisi e concorrenti con proprie scuole e propri statuti: proprio a partire da quel periodo la separazione fra i due gruppi etnici rimarrà una costante[33].

Negli statuti, accanto alle regole per l'organizzazione del lavoro e della produzione, largo spazio viene riservato alle norme etiche regolanti non solo la professione e i rapporti fra gli affiliati, ma anche il comportamento personale degli aderenti. Sono inseriti appositi capitoli che proibiscono, ad esempio, il mantenimento di una concubina[34], la frequentazione di prostitute, il gioco d'azzardo; sono previste multe per chi si ubriaca e commette atti indecenti in pubblico. Anche le pratiche di natura religiosa e i doveri di culto promossi dalla scuola-confraternita sono regolati dettagliatamente con la prescrizione di multe e censure per i singoli affiliati inadempienti.

Attività di mutua assistenza, soccorso ai confratelli malati e indigenti, suffragio per i morti: queste sono le pratiche e le finalità più sentite sia dall'associazionismo di mestiere che da quello più propriamente religioso-devozionale, tanto che necessità di carattere materiale e necessità di carattere spirituale sembrano coesistere con la medesima intensità e costi-

[32] S. WEBER, *Gli statuti*, p. 271-272.

[33] M. CAVALLIN, *Corporazioni*, p. 93; per le cause politico-istituzionali dei contrasti fra i due gruppi etnici: M. MERIGGI, *Tedeschi*.

[34] Nello statuto quattrocentesco (1483) dei calzolai tedeschi, ad esempio, si prescrive che se un calzolaio fosse venuto a Trento abbandonando altrove la moglie non si doveva far lavorare né avere alcun tipo di rapporto con lui; lo statuto in 62 capitoli, compilato in lingua tedesca e italiana, è pubblicato in L. ROSATI, *Gli statuti*, pp. 13-42. Le medesime norme si trovano anche nello statuto dei sarti (1497): BCTn, *AMC*, ms. 2171, «Capitoli e costituzioni della scuola dei sarti tedesca e italiana».

tuire le spinte più forti all'associazionismo[35]. Se un confratello cade ammalato, gli altri hanno l'obbligo di visitarlo e assisterlo; se si trova in difficoltà economiche viene aiutato tramite la cassa comune; se muore, la compagnia provvede ad un funerale decoroso e i confratelli lo accompagnano con torce e candele; in molti casi troverà sepoltura nella tomba della corporazione-confraternita e, sempre, sarà ricordato con messe di suffragio e offici funebri. La partecipazione della compagnia ai funerali in forma solenne, con candele e ceri, spesso veniva estesa anche ai familiari, moglie e figli, degli aderenti. Altre attività cultuali-devozionali promosse dalle corporazioni erano la celebrazione di messe nel giorno dei patroni e in altri giorni dell'anno esplicitamente indicati negli statuti, l'arredo, l'illuminazione e il mantenimento dell'altare o della cappella, la partecipazione a processioni e a pellegrinaggi. Particolare importanza veniva attribuita, nella religiosità cittadina, alla processione del Corpus Domini. In quest'occasione le corporazioni, con le loro insegne, avanzavano alla testa del corteo precedendo tutte le altre confraternite, e si collocavano secondo un ordine gerarchico minutamente descritto e scrupolosamente rispettato[36]. Un posto d'onore spettava ai rappresentanti del collegio dei dotto-

[35] Mutua assistenza e pratiche religiose soprattutto verso i defunti sono attività importanti in tutte le corporazioni spesso codificate negli statuti: P. S. LEICHT, *Operai*, pp. LXIX-LXXI; L.G. FABBRI, *L'organizzazione*, p. 32 e pp. 76-77; B. PULLAN, *La politica sociale*, pp. 55-56, pp. 74-112; C. VIOLANTE, *L'arte dei sarti*, pp. 253-298; R. MACKENNEY, *Tradesmen*, pp. 44-77.

[36] A titolo di esempio, ecco l'ordine delle corporazioni nella processione del 1749 in occasione del solenne inizio della visita pastorale: «Li pistori italiani con le loro insegne, li callegari tedeschi, li carradori, li portatori, li tisleri tedeschi, li sarti italiani, li molinari, NB questi andarono avanti li pistori tedeschi in vigore dell'alternativa che hanno assieme nella processione del Corpus Domini, li pistori tedeschi, li sarti tedeschi, li zappatori, li callegari italiani»: AV XLIV, f. 22r-23r. Sull'importanza del posto assegnato nella processione del Corpus Domini per comprendere l'ordine gerarchico delle arti cfr. A.I. PINI, *Città*, pp. 259-291; più in generale sulla percezione della dignità, o indegnità delle professioni cfr. J. LE GOFF, *Tempo della chiesa*, pp. 53-71 e pp. 133-152.

ri e dei notai incaricati di portare il baldacchino sotto il quale procedeva il principe vescovo con il SS. Sacramento[37].

Al tempo di Madruzzo sembra però che le attività cultuali e religiose avessero perso importanza nella vita quotidiana degli aderenti; si ha anzi l'impressione che si tratti di un periodo di generale ristagno in cui le corporazioni, così come le altre confraternite più antiche e non «specializzate», a stento tengono fede alle pratiche di pietà previste dagli statuti. Spia di ciò può essere la scarsa attenzione riservata ai luoghi di culto, altari e cappelle gestiti dalle corporazioni. Nel cimitero della chiesa di S. Maria Maggiore la corporazione dei fabbri non dedica molta cura alla propria cappella di S. Giovanni dal momento che, al tempo della visita pastorale, quest'ultima è diroccata, aperta e spoglia, al punto che i visitatori ordinano di demolirla e di assegnare alla società un altare all'interno della parrocchiale. I fabbri però si oppongono e la cappella, nella visita di qualche decennio dopo (1596), è ancora esistente[38]. Nello stesso modo, nella parrocchiale, si ordina di demolire o ristrutturare radicalmente l'altare dei SS. Rocco e Sebastiano dei portatori, perché non è costruito secondo i sacri canoni, è di legno e senza alcun ornamento[39]. L'altare della confraternita dei *pistori* tedeschi in S. Marco, invece, è «abbastanza ornato», ma non consacrato[40]. Non si tratta solamente di scarsa attenzione per suppellettili e decoro; anche anniversari e messe di suffragio per i confratelli defunti non sono sempre rispettati: all'altare dei dottori non si celebra, la «tavola degli anniversari» della corporazione dei fornai tedeschi è corrosa dal tempo e si legge a stento[41].

[37] T. GAR, *Annali*, p. 407.

[38] AV II, f. 78r-79r, f. 93r-v; AV XI, f. 29v; G.B. ZANELLA, *S. Maria*, p. 85.

[39] AV II, f. 76r. Anche l'altare del collegio dei dottori dev'essere munito di tovaglie e altri paramenti: AV II, f. 75r.

[40] BCTn, *AMC*, «Acta originalia», I.

[41] AV II, f. 75r; BCTn, *AMC*, «Acta originalia», I.

Fra le numerose compagnie di devozione la più importante è quella del Corpus Domini fondata nel duomo di Trento, a metà del XV secolo[42], all'altare omonimo. È una confraternita che mantiene i caratteri e le attività tradizionali comuni a tutte le altre compagnie della città, vale a dire non è stata ancora riformata e assunta a simbolo di quella «religione cittadina» che la porrà in posizione preminente fra tutte le confraternite perché dedicata al culto del SS. Sacramento. La riforma in questo senso avverrà, più tardi, nei primi anni del XVII secolo[43].

Nel marzo 1579 i confratelli si sottopongono di buon grado alla visita pastorale eseguita dagli incaricati di Ludovico, dopo che lo stesso vescovo aveva tenuto alla confraternita un breve sermone nel castello del Buon Consiglio[44]. Presentano, infatti, il libro dei conti compilato fin dal 1560 con l'indicazione delle entrate e delle uscite, e gli statuti della confraternita[45], i quali sono esaminati attentamente dai visitatori. Per quanto riguarda l'organizzazione interna, la cari-

[42] Una pergamena conservata all'archivio capitolare di Trento del 1462 parla di confraternita del Corpo di Cristo eretta di recente: ACTn, c. 50, n. 137.

[43] «La compagnia del Santissimo pare, che quivi sorgesse solo presso il 1600. Questa ebbe però a salire tantosto e sopra ogni altra in tale riverenza che anche i fieri Battuti già verso il 1626 ebbero a cederle l'onore di fare l'ultima delle quaranta ore, attenendosi essi invece all'ultima del lunedì santo»: S.F. SEGALA, *La pubblica beneficenza*, p. 21, n. 5.

[44] AV II, f. 66r-73v: visita pastorale alla confraternita «Sacratissimi Corporis Domini».

[45] Non si specifica l'anno di redazione degli statuti né il numero dei capitoli. La compagnia, non doveva prestare particolare cura alla conservazione dei documenti dal momento che nel 1634 si mette a verbale la seguente nota: «Essendo già molti anni perso il libro nel quale erano descritti li capitoli et ordini della venerabile confraternità del Santissimo et se bene è stata usata ogni diligenza non s'ha potuto ritrovare». Viene pertanto ordinato al massaro di procurare copia dei capitoli della confraternita del SS. Sacramento di Verona «a fine che si possino formar novi ordini et capitoli»: BCTn, ms 2688, f. 9r-v, «Libro delle congregazioni della compagnia del Santissimo Sacramento nella chiesa cattedrale di Trento» (1623-1819). In generale la documentazione su questa confraternita è molto scarsa e frammentaria.

ca più importante, quella di ministro, è riservata ad un canonico della cattedrale: Francesco Alessandrini al tempo della visita pastorale del 1579; vi sono poi 4 *sindici*, il massaro e il sottomassaro. Questi, appartenenti ad importanti famiglie della città, formano il consiglio della confraternita che si raduna per deliberare e, una volta all'anno, per il rinnovo delle cariche. Sono eletti inoltre 8 *infermeri*, quattro uomini e quattro donne, e 4 *aiutanti*, tutti maestri artigiani[46].

Gli scopi principali della compagnia sono, naturalmente, di carattere devozionale, in particolare la cura e il mantenimento dell'altare in duomo, la provvista di cera e d'olio per l'illuminazione della lampada posta davanti al SS. Sacramento, l'organizzazione delle funzioni religiose fra cui la più importante è quella delle Quarant'ore in duomo. La maggior parte delle entrate, provenienti da affitti ed elemosine, è infatti destinata al culto[47]. Anche la mutua assistenza rientra fra le attività associative come dimostra la presenza di *infermeri*, ma le sovvenzioni erano riservate ai soli confratelli e, invero, molto ridotte: in un anno per sovvenire i confratelli ammalati viene sborsato poco più di un ragnese.

2. *Battuti, zappatori, Confraternita Nova: assistenza e ospitalità*

L'assistenza e la solidarietà rivolte agli aderenti sono pratiche e attività comuni a tutte le associazioni confraternali.

[46] AV II, f. 70v: Sindici: l'eccellente signor dottore Bernardino Malanotti, l'eccellente signor Antonio Job, il nobile signor Battista Bordogna, il nobile signor Guglielmo Saraceno. Massari: il nobile m. Francesco Graziadei, il nobile m. Gerolamo dal Sale. Infermieri: m. Bernardino Sirena, m. Simon Calianer, m. Sebastiano Bonporto, m. Francesco de Bressani, «altre tante donne infermere». Aiutanti: mastro Giovanni della Valle, sartore; mastro Modesto, sartore; mastro Paolo, vellutaro, mastro Ventura, sartore.

[47] Rendiconto delle entrate e uscite: AV II, f. 72r-v. Spese ordinarie annuali: R. 3; per cera e candele: R. 51 ca; per far celebrare messe: R. 11 ca; olio per l'illuminazione del SS. Sacramento: 8 galete; per altre spese straordinarie: R. 30 ca.

Alcune però, diverse per origine, importanza, *status* sociale degli aderenti, pongono l'ospitalità, l'assistenza e la carità a fondamento dell'associazione dando vita e occupandosi direttamente della gestione di ospizi e *hospitali*[48]; sono, in particolare, la confraternita dei battuti laici di Trento, quella degli zappatori tedeschi e la Fradaglia Nova di S. Maria della Misericordia.

La più importante fra queste è quella dei battuti o disciplinanti che, nel corso del XIV secolo, avevano fondato la loro sede con annesso *xenodochio* chiamato Domus Dei (Ca' di Dio)[49].

È proprio il riconoscimento dell'importanza e della priorità di questo luogo pio che spinge il vescovo, nel marzo 1579, a recarsi personalmente in visita[50].

La visita o meglio, come si vedrà, il tentativo di visita, si attua in più tappe e segue un preciso rituale. Il 31 marzo 1579 il cardinale si reca alla Domus Dei e si incontra con gli amministratori e con i confratelli. In quest'occasione il vescovo loda la loro attività a favore dei poveri e dei bisognosi ed espone le motivazioni della sua presenza in quel luogo affermando essere suo unico scopo quello di verificare l'assenza di abusi e frodi nell'amministrazione per assumere, in caso contrario, gli opportuni rimedi e attuare le necessarie riforme. Prende la parola, in seguito, il ministro dei battuti per chiedere l'intervento del cardinale nella risoluzione di alcuni problemi riguardanti, in particolare, le difficoltà di esazione di legati, affitti e capitali lasciati al *xenodochio*.

[48] Per un inquadramento generale sulle pratiche caritative e il rapporto fra confraternite e ospedali: C. BLACK, *Le confraternite*, pp. 221-274.

[49] Per la confraternita dei battuti a Trento e nel Trentino cfr. in particolare G.B. MENAPACE, *Notizie storiche*; Biblioteca francescani Trento, ms 15, G. TOVAZZI, *Monumenta Domus Dei Tridentinae Hospitale ac Flagellantium sodalitium complectentis ab anno 1340 erectionis suae usque in praesentem diem*; B. ZANINELLI, *La confraternita*; I. DALPIAZ, *La confraternita*. In generale cfr. G. MEERSSEMAN, *Ordo fraternitatis*; G. ALBERIGO, *Contributi*.

[50] Visita pastorale alla Domus Dei: AV II, f. 145r-161v.

Madruzzo si dichiara disponibile e chiede che ogni gravame sia esposto «per capita distincta» per poterlo meglio esaminare e giungere con cognizione di causa ad una deliberazione. A questo punto, però, proprio quando tutto fa pensare che la visita sia iniziata nel segno della reciproca intesa e disponibilità, il ministro dichiara che, essendo la confraternita e la Domus Dei eretta e governata da laici, non può essere ammesso alcun intervento ecclesiastico nella sua gestione; il luogo è esente dal controllo episcopale e sottratto al diritto di visita, come dimostra il breve di papa Giulio III (1550-1555), conservato fra i documenti della confraternita. La visita del cardinale deve dunque configurarsi non tanto come una deroga al diritto, quanto piuttosto come una concessione fatta dalla confraternita. Madruzzo è costretto a ripetere come non sia sua intenzione recare pregiudizio ai diritti della Casa ma solo riformare e togliere gli eventuali abusi. Ricorda anche il proprio diritto-dovere di visita conferitogli dal concilio di Trento[51] e le proprie responsabilità in qualità di vescovo di Trento dotato dei poteri ecclesiastico e secolare:

«Quo vero ad illud, quod episcopus non possit xenodochium illud tanquam ad laicos spectans invisere, respondit se id multis de causis velle et posse facere, potissimum autem eam ob causam quod tanquam sanctae apostolicae sedis delegatus, haec et caetera huiusmodi loca videre tenetur, potest et vult nec obstare allegatas litteras, quoniam illis postea per sacri Concilii Tridentini decretum derogatum extitit. Deinde vero cum tridentinus Episcopus ecclesiasticam secularemque potestatem obtineat, habere etiam proculdubio auctoritatem visitandi non solum xenodochium illud, verum et alia quoque loca manifestissimum est; vehementer nihilominus cupere et Domus Dei et confratribus simul omnibus quantum fieri poterit consulere»[52].

Nonostante la ferma intenzione del Madruzzo di procedere, forse a causa della mancanza di tempo, forse perché i confratelli insistono nell'opporsi, la visita alla Domus Dei e il

[51] *COD*, sess. XXII (17 settembre 1562), c. VIII de ref.

[52] AV II, f. 148r-v.

controllo dell'amministrazione in quest'occasione non vengono attuati. L'onere passa alla *Congregatio* per la visita ai *loca pia*. Nei mesi di maggio e giugno sono convocati gli amministratori ed è chiesta loro la presentazione dei rendiconti dell'amministrazione. Ad un sommario controllo emergono abusi tali da meritare un supplemento di indagine, cosa che però non può essere portata a compimento: quando in luglio viene convocato il massaro, questi non si presenta. La visita, in conclusione, non viene attuata, la Casa dei battuti rimane inaccessibile. Nonostante questo sostanziale fallimento, nel febbraio dell'anno successivo (1580), i delegati vescovili ritornano per consegnare con ogni solennità nelle mani del ministro della confraternita i «Capitoli et ordini per la Casa de Dio» redatti dal cardinale Madruzzo[53] con la preghiera di volerli accettare con animo grato in quanto tale documento era di evidentissima utilità per l'ordine e per la riforma del *xenodochio*. Il ministro, tuttavia, insiste nel ricordare prioritariamente che il cardinale Madruzzo non poté e non può visitare il luogo; solo dopo questa precisazione accetta i decreti, riservandosi facoltà di decidere[54].

Questo dunque è il primo impatto del vescovo Madruzzo e dei suoi collaboratori con la confraternita dei battuti laici di Trento. L'atteggiamento dei confratelli richiama più in generale il problema degli organismi esenti dal controllo episcopale (sul quale si avrà modo di tornare) e spiega anche come spesso negli atti visitali le informazioni sui *loca pia* siano molto scarse se non, in qualche caso, del tutto assenti.

Com'era dunque organizzata questa confraternita così gelosa della propria autonomia e quali ne erano i fini associativi e le principali attività? Innanzitutto non si conosce con sicurezza la data di fondazione, collocabile, in ogni caso, attorno al 1330[55]. Dieci anni dopo, nel 1340, il ministro dei battuti,

[53] AV II, f. 151r-160v.

[54] AV II, f. 160v-161v.

[55] La compagnia doveva aver conservato memoria o qualche documento dell'origine dal momento che i confratelli, interrogati in occasione della visita pastorale di metà Settecento, affermano: «Troviamo che nell'anno

canonico Bonaverio Bellenzani, aveva iniziato la costruzione di una casa nella vicinanze della chiesa di S. Maria maggiore, divenuta sede della fradaglia e ospizio[56]. La confraternita aveva conosciuto una rapida crescita testimoniata anche dalle fratellanze spirituali stabilite, già in quel periodo, con numerosi ordini religiosi fra cui i domenicani e gli agostiniani[57]. La compagnia si dota in breve tempo di statuti approvati dal vescovo la cui prima stesura, inizialmente in latino, viene presto ampliata e tradotta in volgare[58]. Questi ultimi, successivi alla fondazione della casa, risalenti, forse, ai primi anni del XV secolo, rimarranno in vigore fino al 1580, anno in cui saranno ampiamente riformati[59].

Nel 1580, dunque, si arriva alla modifica degli statuti della confraternita: la data è significativa perché nel febbraio del-

1330 siansi uniti alcuni, tra quali vi erano 4 Belenzani, ed istituirono la Compagnia de Disciplinanti»: AV XLIV, f. 217r.

[56] La data di fondazione della Domus era ricordata da una lapide posta sulla porta; la trascrizione di questa è riportata in G.B. ZANELLA, *S. Maria*, p. 49.

[57] Ad esempio nel settembre 1340 la confraternita aveva ottenuto la partecipazione ai beni spirituali dell'ordine domenicano (BCTn, *Fondo Diplomatico*, n. 1703) e tre anni dopo (5 maggio 1343) a quelli degli eremitani di S. Agostino (BCTn, *Fondo diplomatico*, n. 1702). In occasione della visita pastorale del 1749 viene fornito un lungo elenco di aggregazioni e fratellanza spirituali con ordini religiosi e di indulgenze: AV XLIV, f. 217v-218r.

[58] La datazione degli statuti, sia di quello latino che di quello in volgare è completamente approssimativa e incerta. I primi furono approvati, secondo Menapace, prima della costituzione della Domus, probabilmente dal vescovo Enrico II (1274-1289); questa datazione contrasta però con l'affermazione degli stessi battuti riguardo alla data di fondazione della confraternita (1330); se questa data viene accettata, i primi statuti potrebbero essere stati approvati da Enrico di Metz (1310-1336). Copia degli statuti latini è pubblicata da G.B. MENAPACE, *Notizie storiche*, pp. 197-202. La copia in volgare, anch'essa di incerta datazione, è pubblicata da C. SCHNELLER, *Statuten*, pp. 14-42; cfr. anche ASTn, *Codici*, n. 4, «Statuti della Compagnia dei Battuti Laici di Trento».

[59] BCTn, *Congregazione di carità*, ms 919; B. ZANINELLI, *La confraternita*, pp. 464-480. Gli statuti riformati del 1580 in 53 capitoli rimarranno in vigore fino alla soppressione della confraternita all'inizio del XIX secolo.

lo stesso anno i battuti avevano ricevuto i «Capitoli ed ordini per la Casa di Dio» da parte del vescovo Madruzzo. I confratelli, nel pensare le modifiche ai loro statuti, sicuramente si confrontano con questo documento giungendo a recepire alcune richieste provenienti dall'ordinario diocesano. In particolare viene accolta la necessità di definire meglio l'organizzazione interna e di dedicare un'attenzione maggiore agli aspetti amministrativi e gestionali della Ca'di Dio e della carità pubblica. Sono invece escluse tutte quelle norme che potevano risultare vincolanti e subordinare la confraternita e la Casa alla legislazione o al controllo ecclesiastico.

Per avere accesso alla confraternita, fino alla riforma degli statuti, era sufficiente confessare i propri peccati e poi presentarsi al ministro o al suo vicario chiedendo umilmente l'ammissione. Il ministro accoglieva il nuovo fratello, leggendogli gli statuti e dandogli il segno della pace. La semplicità della procedura sembra permettere l'accesso a tutti i richiedenti, uomini e donne[60], senza particolari filtri e discriminazioni. Su questo punto era intervenuto Ludovico Madruzzo con l'ordine di eliminare l'accettazione indiscriminata «perché molte volte vi entrano in essa confraternita persone che non sono habili ad osservare quanto nelli loro statuti si contiene, ma solo tendono a qualche loro dissegno non molto buono né honesto»[61]. Nella riforma degli statuti la richiesta del vescovo è sostanzialmente accolta, la procedura diviene molto più selettiva, prevedendo che l'aspirante dovesse presentarsi al ministro e al consiglio della confraternita per essere esaminato con diligenza e successivamente «ballotato», l'accettazione cioè veniva messa ai voti; solo in caso di maggioranza favorevole era ammesso. Nel senso di una maggiore chiusura o selettività della compagnia va anche la norma che innalza l'età minima degli aderenti dai 14

[60] Negli statuti in volgare e in quelli riformati è prevista la partecipazione alla confraternita sia di uomini che di donne; nei più antichi, invece, non vi è cenno ad un'eventuale presenza femminile.

[61] AV II, f. 154v-155r.

anni, previsti dallo statuto in volgare, ai 20 anni dello statuto del 1580. L'appartenenza alla confraternita era contrassegnata, nella vita quotidiana, dal simbolo della sferza (la «scopa») bianca con cinque corregge sormontata da una croce anch'essa bianca, posta sugli abiti di tutti i giorni che dovevano essere preferibilmente neri o scuri. La veste da utilizzare nelle cerimonie pubbliche di culto e per praticare la «disciplina» era la «cappa», una tunica lunga di panno nero, con cappuccio e apertura posteriore per permettere l'autoflagellazione[62]. Queste prescrizioni che si trovano negli statuti più antichi, quelli latini, scompaiono nelle compilazioni successive: segno, forse, della tendenza ad attribuire minor importanza alla veste della disciplina, un processo questo che va di pari passo con la perdita di centralità, come vedremo, della pratica della fustigazione pubblica. Se, successivamente, un fratello abbandonava la compagnia senza valido motivo o ne era espulso, veniva simbolicamente additato al pubblico disprezzo con l'appendere la sua cappa, con il nome scritto a grosse lettere e la sferza della disciplina, sul tetto della Domus a «confusione dell'impenitente e purificazione della confraternita»[63].

Per quanto riguarda le norme di comportamento di carattere etico-sociale, si può notare una loro presenza diffusa negli statuti più antichi secondo un modello di statuizione degli obblighi morali comune anche agli statuti di altre confraternite e corporazioni, redatti nel XIV-XV secolo. Nello statuto del 1580 si trova ancora il divieto del gioco d'azzardo e della bestemmia, ma sono scomparsi i capitoli riservati al divieto di usura, alla frequentazione di luoghi disonesti e la raccomandazione di evitare, per quanto possibile, le taverne[64]. Nello statuto riformato è evidente d'altra parte lo

[62] Cfr. gli statuti latini ai capitoli 3, 4, e 7 pubblicati in C. SCHNELLER, *Statuten*, pp. 197-198. In un secondo momento sembra che i battuti adottino una cappa di colore bianco: G.B. MENAPACE, *Notizie storiche*, pp. 171-172, G. FOGOLARI, *Un affresco*, pp. 55-56.

[63] Cfr. il cap. 48 degli statuti in volgare (d'ora in poi A) e il cap. 29 di quelli riformati (d'ora in poi B).

[64] Regole morali in A: cap. 9 divieto del gioco con specificati i giochi

sforzo di una certa razionalizzazione dei capitoli, con la riduzione e semplificazione di quelli più tradizionali ritenuti, almeno in parte, scontati, per concentrare l'impegno maggiore nel ripensamento o nella stesura delle regole organizzative e amministrative soprattutto della Casa.

Anche le pratiche di pietà vengono ridotte secondo un principio di realismo che vuole tener conto delle effettive possibilità di devozione personale nella vita quotidiana. Mentre, quindi, nello statuto in volgare era previsto l'obbligo di recitare giornalmente 25 *Pater* e 25 *Ave*, in quello degli anni '80 l'obbligo è ridotto rispettivamente a 5 e 5; nello stesso modo, dopo la riforma statutaria, nel giorno della morte di un confratello si dovevano recitare 7 *Pater* e 7 *Ave* invece dei 50 previsti precedentemente[65]. Per quanto riguarda le pratiche sacramentali, inizialmente i confratelli erano tenuti a confessarsi tre volte all'anno, a Pasqua, a Natale e all'Assunzione, successivamente l'obbligo viene mantenuto per due volte all'anno, a Pasqua e a Natale; nelle medesime festività i battuti si accostavano al sacramento della comunione, ma nella riforma statutaria del 1580 si specificano meglio le modalità: «la qual communione di Natale si piglia all'altare della nostra Casa unitamente con gli nostri fratelli et quella della Pasqua alla sua Parochia». La norma recepisce il dovere dell'obbligo pasquale, del cui rispetto è responsabile il parroco[66]. Sono però i riti funebri e la pratica penitenziale – due aspetti strettamente intrecciati fra di loro – a costituire il centro caratterizzante la religiosità dei battuti. Le pratiche di pietà collettive e le messe di suffragio per i defunti della compagnia tengono fede alle antiche usanze comuni anche alle altre confraternite. Il fratello o la sorella defunti sono portati nella Casa per le onoranze funebri cui

proibiti; cap. 16, 20 divieto della bestemmia e degli scongiuri; cap. 10, 11, 12 divieto di usura, frequentazione di luoghi disonesti e raccomandazione di evitare per quanto possibile, le taverne. In B: il cap. 9 vieta il gioco e la bestemmia.

[65] A: cap. 3; B: cap. 4.

[66] A: cap. 2, 6; B: cap. 3.

sono tenuti a partecipare tutti i membri della compagnia[67]. In seguito si predispone il funerale solenne con processione e ceri: il defunto rivestito dell'abito della disciplina, portato da alcuni confratelli incappucciati, viene accompagnato al cimitero per ricevere adeguata sepoltura nella tomba comunitaria; la celebrazione di cinque messe di suffragio completa i riti funebri[68]. Il ricordo e la meditazione sulla morte escono dal «privato» per assumere dimensione pubblica di grande rilevanza urbana in occasione della solenne processione penitenziale organizzata dalla compagnia la domenica precedente la festa dell'Assunta (15 agosto). Quel giorno di buon'ora i confratelli, dopo essersi ritrovati nella Ca' di Dio, si vestono della cappa, accendono i ceri grossi e iniziano a procedere processionalmente per le vie cittadine «cantando le lamentationi delli morti»[69] e recitando preghiere; così procedendo vengono visitate tutte le chiese e i cimiteri della città[70]. In questa occasione, anche se non se ne parla espressamente negli statuti, i confratelli, o meglio, alcuni di loro, si flagellavano seguendo l'antica pratica penitenziale che contraddistingue le compagnie dei battuti di tutt'Italia. Gli antichi statuti prevedevano che la disciplina fosse da praticarsi pubblicamente, una volta al mese «per tuta la terra», ma la fustigazione rappresentava anche una pratica di devozione, di pentimento ed espiazione personale, del singolo in quanto «peccatore». Ciascuno infatti era obbligato a flagellarsi, ogni domenica, nella propria abitazione oppure comunita-

[67] A: cap. 5; B: cap. 6. Nel primo però si precisa che tutti devono essere vestiti della disciplina, nel secondo invece si dice che chi non può venire con la disciplina venga con i propri panni. La pena prevista per chi non si presenta è di sei once di cera nel primo caso, di due once di cera nel secondo.

[68] A: cap. 4; B: cap. 5.

[69] Esistono tre manoscritti di laudari utilizzati dalle compagnie dei Battuti trentini. Per la trascrizione ed un esame di queste *laude*, con ogni probabilità di origine trecentesca o addirittura duecentesca, rimando a M. GOZZI - D. CURTI, *Musica*; F. MAGAGNA, *Laudi*.

[70] A: cap. 31; B: capp. 21-22. La diversità maggiore fra A e B consiste nel fatto che nel secondo statuto viene soppresso l'obbligo di vestire la cappa della disciplina.

riamente nella Casa della confraternita[71]. L'obbligo è destinato, però, ad attenuarsi progressivamente e a perdere di centralità nel contesto della vita devozionale e spirituale dei confratelli in corrispondenza ad una mutata sensibilità religioso-sociale secondo la quale tende a prevalere, nell'ordine di priorità della compagnia, la carità rispetto alla penitenza. Con la riforma degli statuti, infatti, si introduce una distinzione «qualitativa» fra i membri della confraternita, fra coloro che indossavano la veste e praticavano la disciplina per la città e coloro che invece avevano l'obbligo di battersi solo quattro volte all'anno: il venerdì santo, il sabato prima di Pentecoste, la vigilia di Tutti i santi, e quella di Natale. Questi ultimi, inoltre, erano tenuti a pagare una tassa annuale doppia rispetto ai primi[72]. Il pagamento differenziato introduce un elemento di «modernizzazione» nella compagnia e instaura una precisa gerarchia all'interno degli affiliati.

Per quanto riguarda l'organizzazione interna, la distribuzione dei compiti, l'amministrazione della confraternita e della Casa, si nota immediatamente come negli anni '80 del Cinquecento sia maturata l'esigenza di prestare grande cura e attenzione alla definizione e statuizione di questi aspetti; in particolare vengono indicate con precisione le modalità di elezione di chi riveste incarichi nella confraternita e nella Casa, i compiti, la durata del mandato, le modalità da seguire nella tenuta dell'amministrazione da parte dei singoli responsabili. Il ministro[73] era eletto ogni tre anni dal consiglio

[71] Norme per la pratica della disciplina in A: capp. 7, 8, 45.

[72] B: capp. 7, 8. Tasse annuali: (A: cap. 19) tutti, uomini e donne devono pagare ogni anno 6 soldi piccoli e 12 denari per far la carità. Se un membro muore senza aver pagato non avrà il funerale della confraternita. B: cap. 13: ciascuno della nostra compagnia, uomo o donna, deve pagare ogni anno «in sussidio de poveri ... grossi dodeci quelli che non si batono: et quelli che si batono grossi sei, et li cantori grossi due, et le donne grossi otto». Se qualcuno non paga il primo anno la sua tassa sarà duplicata, dopo tre anni se non paga sarà privato d'essa fraternità. Il massaro deve riscuotere e render conto di questi denari. Cfr. anche G.B. MENAPACE, *Notizie storiche*, pp. 172-180.

[73] Il ministro della confraternita, negli statuti in volgare (A) una volta

TAV. 1. *Spese per salari*[74]

massaro	R. 40
cappellano	R. 16
ceroico	R. 10
canevaro	1 brenta di vino 3 staia di frumento
campanaro S. Maria maggiore	L. 4
priore della Casa	R. 13 3 galete di olio 3 brente di vino 2 staia di segale
sotto massaro e pistore	5 staia di segale 1 brenta di vino
maestro della dottrina cristiana	R. 12

della confraternita composto da dodici «fratelli», i quali ne condividevano la responsabilità decisionale. Venivano inoltre eletti dal consiglio (consiglieri più ministro e vicario), con scadenza annuale, biennale o triennale a seconda dei casi, il vicario (sostituto, aiutante del ministro), il massaro e il sottomassaro, incaricati dell'amministrazione della confraternita e dell'*hospitale*, i due infermieri o visitatori di poveri e infermi (nominati ogni quattro mesi); indispensabili al funzionamento della Casa e alle distribuzioni caritative erano il *canevaro* (cantiniere), il *pistore*, incaricato della confezione del pane per i poveri, e il priore (economo della Domus Dei). Altre figure, di nomina non elettiva, ma scelte in base alla loro «professionalità» o disponibilità e salariate dalla confraternita, erano il cappellano, il maestro della dottrina cristiana, il notaio, il «ceroico», il campanaro di S. Maria Maggiore.

eletto durava in carica a vita oppure fino alla sua spontanea rinuncia all'incarico (cap. 37); nelle costituzioni del 1580 invece, al cap. 34 si statuisce che il ministro duri in carica tre anni; al termine del suo mandato, il consiglio si raduna per una nuova elezione tramite «balotazione» del nuovo ministro che va scelto all'interno di una rosa di tre nomi proposti il primo dal ministro uscente, il secondo dal vicario e il terzo dal cancelliere.

[74] Dal resoconto delle entrate e uscite fornito ai visitatori nel 1582: BCTn, *AMC*, «Acta originalia», I. Allo «speciale» erano stati dati, in quell'anno, R. 35.

Tutte le più importanti decisioni operative, sia per la Casa che per la confraternita andavano discusse e approvate in consiglio convocato, secondo gli statuti, ogni domenica; in quell'occasione doveva essere redatto un regolare verbale delle sedute «dove si habbi a descriver tutti gli atti et ordini et conclusioni»: una prescrizione nuova rispetto al passato ma già presente nei «Capitoli et ordini» vescovili[75].

Punto di riferimento essenziale della confraternita, centro attorno a cui ruotano le attività religiose, cultuali, assistenziali dei confratelli, rimane fin dalla fondazione, nel 1340, la Domus Dei, chiamata più semplicemente la Casa, luogo di preghiera e di incontro, rifugio per i pellegrini e *hospitale* per ammalati indigenti ed anziani[76].

I battuti hanno una concezione ben chiara delle finalità alle quali deve rispondere la loro sede, soprattutto in «negativo»; un capitolo apposito degli statuti vieta di chiamare «hospetal» la casa, designandola invece col titolo di «Casa della Misericordia et Disciplina de Batudi laici di Trento»[77]. Si tratta innanzitutto di affermare che, per la compagnia, il fine caritativo-assistenziale non vuole essere predominante ed unico, ma accompagnarsi a quello devozionale e penitenziale. Già il rifiuto di fondare una struttura ospedaliera e specializzarne le funzioni – una scelta ribadita nelle sue linee essenziali ancora a fine Cinquecento – risponde ad una precisa concezione della povertà e del soccorso ai poveri di

[75] Convocazione del consiglio: A: capp. 24-25; B: cap. 17. Gli «Ordini e decreti» di Madruzzo prescrivevano l'osservanza del cap. 24 degli statuti: riunione del consiglio almeno due domeniche al mese, la prima e la terza; in quell'occasione si dovevano leggere tutti i decreti importanti e gli statuti antichi; per questo tutti gli ordini, statuti e i decreti vescovili dovevano essere trascritti in un libro apposito: AV II, f. 156v-157r.

[76] La Domus Dei ottiene la partecipazione alle indulgenze dell'Arciospedale romano di Santo Spirito in Sassia (6 marzo 1484). I privilegi del detto ospedale vengono nuovamente concessi nel 1517 e nel 1607: BCTn, *Fondo diplomatico*, n. 1710; AV XLIV, f. 217v. Sull'ospedale di S. Spirito in Sassia cfr. C. BLACK, *Le confraternite*, pp. 243, 250-251; R. GRÉGOIRE, *«Servizio»*.

[77] A: cap. 41; B: cap. 26.

stampo medievale secondo un'impostazione che non riguarda solo l'organizzazione interna della Casa, ma è estendibile a tutta la struttura caritativo-assistenziale del principato vescovile in età moderna.

Va detto subito, però, che le norme per l'accoglienza e l'ospitalità non rimangono immutate nel tempo, vengono bensì modificate secondo un processo abbastanza comune fra le confraternite dedite all'assistenza, per cui la «fratellanza» viene estesa progressivamente dai soli confratelli a tutti i «cittadini», mantenendo però, o addirittura accentuando, l'esclusione di tutti gli altri, degli «stranieri». La variazione più significativa introdotta negli statuti riguarda, dunque, la possibilità di ospitare nella Casa non solo i confratelli ammalati e troppo poveri, ma anche altri abitanti della città, per un periodo di tempo anche superiore ai tre giorni inizialmente previsti, a discrezione del ministro o del vicario. La regola dei tre giorni rimane però immutata per i «forastieri»[78].

Nella scelta del nome non è assente una preoccupazione di natura giurisdizionale, l'affermazione, cioè, di un «diritto di proprietà» che spetta solo ed esclusivamente ai battuti, in quanto laici, contro tentativi di ingerenza e controllo da parte ecclesiastica. Nello stesso modo vanno interpretati i capitoli statutari che proibiscono, pena l'espulsione dalla confraternita, l'edificazione di simboli e strutture sacre specifiche delle chiese, come l'altare di pietra, il campanile con la campana, l'acquasantiera, la croce, tali da poter far ricadere la cappella della Domus sotto la supervisione dell'ordinario diocesano o del parroco[79]. La mancanza di un altare in pietra, del lavello dell'acqua santa e della croce nella cappella della Domus Dei costituiscono motivo sufficiente, nel 1596, per dichiarare l'esenzione della casa dalla visita pastorale[80].

[78] A: capp. 26, 39; B: capp. 18, 24.

[79] B: cap. 25. Si tratta di un capitolo ampliato rispetto allo statuto precedente in volgare (A: cap. 40).

[80] AV XI, f. 42r-v. A Verona si verifica invece un processo esattamente opposto: la confraternita dei disciplini si appropria e svolge nella propria casa funzioni tipiche della parrocchia e afferma, in contrapposizio-

Anche la cappella dei battuti non si sottrarrà, comunque, al progressivo processo di «clericalizzazione» o invasione dell'architettura sacra che porta, nel XVII secolo, al grande prolificare di oratori e di chiese costruite soprattutto dalle confraternite controriformate di nuova formazione[81]. Con queste motivazioni (laicità della fondazione e mancanza di simboli e funzioni sacre), il diritto di visita del vescovo viene costantemente contestato, interdetto l'accesso alla casa e, soprattutto, impedito il controllo diretto dell'amministrazione, per più secoli[82]. Unica eccezione è costituita dalla visita del 1582, dalla quale ricaviamo qualche notizia sulla struttura interna della Domus, perché è compiuta da padre Roberto Fontana, legato *a latere* «in partibus Germaniae» della Santa Sede, permessa solo dietro esplicita dichiarazione «quod huiusmodi visitatio fiebat auctoritate legationis suae Illustrissimae Dominationis, non autem ordinaria et

ne al clero parrocchiale, che ciò è possibile in quanto la casa *è* luogo sacro (altari, campanile con campana, ecc.): G. DE SANDRE GASPARINI, *Confraternite*.

81 G.B. MENAPACE, *Notizie storiche*, pp. 168-170; M.A. MARIANI, *Trento*, pp. 148-150.

82 Un primo tentativo, fallito, di visita alla Domus Dei e confraternita dei battuti di Trento, anteriore al concilio di Trento, di cui rimane memoria negli atti visitali, era stato operato dai visitatori di Bernardo Clesio: G. CRISTOFORETTI, *La visita pastorale*, p. 164. Nel periodo dell'episcopato di Ludovico Madruzzo (1579, 1585, 1596) non si ottengono risultati migliori; nello stesso modo sembra fallire la visita del 1676 da parte del vescovo Sigismondo Alfonso Thun. Solo nel 1749 la Domus Dei potrà essere, finalmente, visitata: AV XLIV, f. 209r-220v. Per la visita pastorale del 1579: AV II, f. 145r-161v; visita pastorale del 1585 i cui verbali non sono stati inseriti negli atti visitali: BCTn, *AMC*, «Acta originalia», I; visita pastorale del 1596: AV XI, f. 42r-v. Negli atti visitali del 1749 viene ricostruita la vicenda dei tentativi di visita in questo modo: viene ricordato come i ministri della Domus Dei si rifiutarono di permettere al vescovo Ludovico Madruzzo di visitare l'ospedale allegando il fatto che questo era stato eretto da una confraternita di laici e da loro retto e governato; quindi non poteva o doveva essere visitato da «ecclesiasticis personis». La controversia, allora era durata dal 1579 al 1582. Nel 1676 il vescovo Sigismondo Alfonso Thun intima un'altra visita di cui però non si trova documentazione, probabilmente non era stata attuata dal momento che il vescovo era morto poco dopo, nel 1677: AV XLIV, f. 212r-213v.

hoc ad evitandum quodcunque praeiuditium quod ex ea dictae domui generari posset»[83].

La Ca' di Dio era un edificio probabilmente a due piani[84], posto nei pressi della chiesa di S. Maria Maggiore. Nella parte inferiore della casa vi era la cappella, con un solo altare di legno sul quale veniva celebrata la messa tre volte in settimana[85]. Seguiva l'ampia sala delle riunioni nella quale si svolgeva anche il pasto conviviale nel tempo pasquale; vi erano poi due stanze chiamate anche «infirmarie», una per le donne con sei letti e una per gli uomini con dodici letti: in quest'ultima c'è anche un altare di legno per celebrare la messa. Nella casa vi era inoltre la cucina, la cantina, e, all'esterno, l'orto. Fra i beni stabili della confraternita figuravano, inoltre, vari terreni e due mulini.

In occasione delle visite alla Domus nel 1582 il responsabile racconta come parte dei redditi e delle entrate venissero impiegate all'interno della casa per la cura dei malati e nel dar da mangiare «personis inutilibus» in particolare a vecchi ed infermi, nell'ospitare pellegrini e altri poveri per tre giorni, dando ad ognuno una razione di pane e vino. I visitatori però annotano, esprimendo un giudizio sostanzialmente negativo, come nei tre giorni dedicati alla visita alla casa, non fossero stati trovati infermi, né uomini né donne, e neppure pellegrini: venivano ospitati solo un uomo e una vecchietta ultrasettuagenaria tenuta lì per ragioni d'età. Anche il vescovo Madruzzo nei «Capitoli et ordini» del 1580 aveva cercato di spingere i confratelli ad una maggior «apertura» e dispo-

[83] I visitatori sono padre Roberto Fontana, referendario «utriusque signature» di papa Gregorio XIII e datario del cardinale Ludovico Madruzzo, legato a latere «in partibus Germaniae» e Francesco Particella consigliere episcopale e «in spiritualibus vicarii generalis Tridenti assessor»: BCTn, *AMC*, «Acta originalia», I.

[84] Le informazioni sulla struttura e organizzazione interna della Domus provengono dagli appunti delle visite del 1582 e 1585 e si trovano in BCTn, *AMC*, «Acta originalia», I.

[85] Nella visita del 1585 vengono ispezionati paramenti ed oggetti sacri; i paramenti sono abbastanza in ordine, mancano tovaglie, il calice è giudicato sufficiente, le reliquie sono collocate in un reliquiario «decente».

nibilità nell'accettazione nella Casa di infermi, poveri e bisognosi; nella sua proposta di modifica degli statuti indica essere compito del ministro l'accettazione di infermi nel luogo pio, sottolineando che, se quest'ultimo fosse stato «duro et ritroso in accettare poveri et bisognosi», toccava al vicario e a due o tre consiglieri svolgere tale funzione dopo la segnalazione in pieno consiglio, da parte del vicario, della insensibilità del ministro[86]. I confratelli giustificano la situazione spiegando come non fosse possibile ospitare molte persone a causa delle ingenti spese necessarie alla riparazione della Casa e del mulino. Di questo i visitatori possono solo prender atto dal momento che i libri dei conti e i resoconti dell'amministrazione rimangono loro accuratamente preclusi. In realtà la ridotta presenza di ospiti nella casa era la regola piuttosto che l'eccezione conformemente alla scelta operata dalla confraternita di mantenere la struttura di *xenodochio* e privilegiare, piuttosto, l'assistenza a domicilio. Non era inoltre prevista, all'interno della Casa, alcuna forma di assistenza specializzata; il priore, infatti, un confratello a cui era assegnato per statuto il «governo della casa et mobili» e di «haver cura di governare gli infermi et servirli nelle loro necessità, secondo il bisogno», aveva incombenze limitate: preparare il cibo, mantenere acceso il fuoco in cucina, scaldare la stanza, accendere il lume[87]. Nel 1585 la situazione è leggermente cambiata: in casa si trovano infatti sei donne e sei uomini infermi che ricevono ospitalità e vitto. In quell'occasione le donne, interrogate sul trattamento ricevuto, rispondono di essere trattate abbastanza bene e «la festa bene». L'organizzazione interna e il numero di ospiti non sembra subire, nel corso del tempo, variazioni significative, così come non viene aumentata in maniera sostanziale la capienza dell'«ospedale»[88].

[86] AV II, f. 159r.

[87] B: cap. 51.

[88] Nel 1749 l'infermeria estiva si ritrova con 10 letti, quella invernale «cum fornace» e 6 letti, quella destinata alle donne con 10 letti, oltre ad una piccola stanza riservata ai sacerdoti pellegrini; complessivamente sono ospitati otto malati oltre a Bartolomeo Steck sordo e cieco: AV

Ben più significativa dal punto di vista quantitativo, è la carità e l'assistenza a domicilio rivolta ai cittadini bisognosi. Nello statuto del 1580 la beneficienza pubblica, tradizionale opera di carità della compagnia, viene organizzata e «razionalizzata» con l'ampliamento delle norme e delle modalità di distribuzione delle offerte[89]. Ogni quattro mesi il consiglio nominava due confratelli «discreti» con il compito di visitare gli infermi e i poveri della città, informarsi delle loro necessità, «et consolargli et recordargli di fare qualche elemosina alla nostra casa nel suo testamento se gli piace». Dovevano poi compilare una «polizza» dei bisognosi specificandone le esigenze, e presentarla al ministro per l'autentificazione. Successivamente dovevano sovrintendere personalmente alle distribuzioni di pane, vino e anche di denaro, per evitare frodi[90]. Il problema maggiore consisteva dunque nell'abbandonare la «carità disorganizzata» e improvvisata, per farsi carico delle nuove ed accresciute esigenze provenienti dalla società; d'altro lato proprio il grande numero di poveri spingeva ad adottare nuovi criteri di beneficienza ed innanzitutto a scegliere gli assistiti in base a bisogni e a necessità specifiche, ben individuate e soggette a controllo e approvazione dei responsabili della compagnia[91]. Le distri-

XLIV, f. 210r-211r. Fra i salariati dell'ospedale si trovano però anche il chirurgo, il medico, il priore e la priora, l'infermiere e l'infermiera, e, se aumentavano gli ammalati, venivano nominati altri infermieri.

[89] Lo statuto in volgare al cap. 28 prevedeva che per ogni quartiere di Trento devono essere scelti due uomini della fradaya «discreti e boni» che dovessero visitare i malati e consigliarli e confortarli riguardo all'onor di Dio e alla salvezza delle loro anime «e sel mala volesso far testamento, recordarye chel deba lasar qualque cosa a la casa nostra per amor de deo sel ye plas».

[90] B: cap. 19.

[91] In questo senso erano indirizzate anche le direttive dei «Capitoli» madruzziani, anche se questi ultimi avevano previsto una procedura ancora più dettagliata, che vengono nella sostanza recepite nello statuto del 1580. Dai capitoli di Madruzzo (AV II, f. 157r): «Si metta in uso e inviolabilmente si osservi» il loro cap. 28 «il quale contiene che per ogni quartiero della città siano constituti uno o doi huomini da bene, gli quali diano notitia al ministro delli infermi, et persone miserabili, acioche siano visitate, consolate, et refrigerate, con qualche opportuna elemosi-

buzioni quotidiane costituivano un impegno economico ingente: secondo i rendiconti delle spese del 1579 e del 1582, forniti dalla confraternita, annualmente venivano impiegati 350 staia di frumento per confezionare il pane distribuito in Casa e fuori[92]; nello stesso modo veniva distribuito vino per un totale di 12 carri all'anno[93].

Conformemente alla sua struttura e ai suoi indirizzi religioso-assistenziali, la compagnia si dedicava ad altre «opere pie» e ad attività tendenti a coprire tutti gli spazi dell'assistenza e rispondere a bisogni sociali ritenuti importanti, esercitando anche funzioni di supplenza in settori carenti come quello dell'istruzione religiosa. I battuti infatti, fornivano un salario annuale di R. 12 ad un maestro incaricato di tenere la dottrina cristiana due volte in settimana[94]. Altre

na»; AV II, f. 158v-159r: «Si ordina et comanda che la distribuzione delle elemosine si faccia in questa forma, cioè che gli doi infermieri riconoschino il bisogno delle persone alle quali si ha da fare la elemosina et che scrivino la polizza di man loro notando dentro la persona del povero et la quantità della eleemosina che gli bisogna, et portata questa polizza al ministro sia da lui sottoscritta et questa tale polizza sia portata a quello officiale a chi sarà indrizzata et esso officiale tenghi conto et metti in filza la detta polizza per poterla poi mostrare alli conti suoi, dechiarando per questo decreto che tutte quelle elemosine che saranno distribuite per via di polizza, se non saranno scritte come si è detto dalli doi infermeri et sottoscritta dal ministro, quello officiale che haverà distribuito, che s'habbi per non distribuita, et sia condannato a restituire al luogo quanto haverà distribuito senza quest'ordine».

92 Secondo una nota del 1579 la spesa annuale per il pane (350 staia di frumento) ammontava a circa 14872 lire (pari a circa 2974 ragnesi): BCTn, *AMC*, «Acta originalia», I.

93 Appunti della visita pastorale del 1582: BCTn, *AMC*, «Acta originalia», I. Dai resoconti della visita pastorale del 1749 risulta invece che il quantitativo di grano per il pane era stato ridotto a 80 staia; il vitto per i malati poveri fuori dell'ospedale era però migliorato; venivano infatti distribuite quotidianamente mezza libra di carne, mezza misura di vino e due pani: AV XLIV, f. 211r.

94 La dottrina cristiana era organizzata per tutti i bambini della parrocchia o solo per i figli dei confratelli, oppure si trattava di una forma di istruzione religiosa per i confratelli? Non è stato possibile reperire ulteriore informazione nemmeno su questi aspetti minimi. Probabilmente però nella parrocchia di S. Maria Maggiore nei primi anni Ottanta del

attività esterne erano le sovvenzioni per i «poveri vergognosi», per le «zittelle pericolanti», per l'educazione dei bambini anche illegittimi[95]; tradizionale attività della confraternità era, infine, l'organizzazione del pasto conviviale in occasione delle festività pasquali, aperto non solo ai confratelli ma a tutta la comunità, per il quale si spendeva una somma considerevole: ben R. 30 nel 1582[96].

Per svolgere tutte queste attività la confraternita può contare soprattutto sui lasciti testamentari e sulle elargizioni spontanee dei benefattori; non è facile però capire la situazione economica generale perché, come abbiamo già osservato, la compagnia non permetteva il controllo dell'amministrazione ad estranei; il massaro, infatti, al termine del suo officio doveva render conto del suo operato al consiglio della confraternita «e no ad altri»[97]. I battuti, inoltre, almeno a partire dagli anni Ottanta tenevano, custoditi in una cassa chiusa a chiave, l'inventario degli *instrumenti*, diritti e scritture della Casa, l'inventario dei beni mobili, il libro «maestro», nel quale venivano descritti i redditi dei beni stabili e degli affitti e il «giornale» nel quale venivano scritti i salari ed altre uscite simili[98]; ma i rendiconti forniti ai visitatori sono chiaramente lacunosi. Da quelli presentati nel 1579 e nel 1582 risulta che il bilancio della compagnia era in passivo: mentre le entrate complessive, tenendo conto dei redditi sia in denaro che in natura, sommavano a R. 978, le spese complessive arrivavano a R. 1203 circa. Secondo i confratelli,

'500 non era stata ancora fondata la Compagnia della Dottrina Cristiana; su questa alcune informazioni nel capitolo ottavo.

[95] Visita del 1582 in BCTn, *AMC*, «Acta originalia», I; G.B. MENAPACE, *Notizie storiche*, p. 186.

[96] È una tradizione ben viva ancora al tempo del Mariani (seconda metà del XVII secolo) il quale la descrive così: «Una volta nella solennità di Pasca si dà lauto pranzo a tutti, che vi concorrono in numero circa mille, serviti a tavola dal ministro e consoli con ogni prontezza»: M.A. MARIANI, *Trento*, p. 150.

[97] Compiti del massaro e regole con le quali deve tenere l'amministrazione: A: cap. 29; B: capp. 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47.

[98] Visita del 1582 in BCTn, *AMC*, «Acta originalia», I.

inoltre, i crediti, i redditi cioè di cui era difficile o impossibile la riscossione, erano superiori alle entrate annuali e venivano valutati in lire 8961 (R. 1792 circa). In realtà, come poi emerge dalla visita del 1582, i crediti erano stati in gran parte riscossi da un «esattore dei residui» (a cui la compagnia lasciava l'8% del riscosso) e quella somma era stata utilizzata per i lavori di riparazione della Domus e del mulino[99].

Un'altra confraternita molto antica dedita all'assistenza e alla gestione di un ospedale è quella degli zappatori, ovvero degli «zappatori alemanni», caratterizzata etnicamente ma aperta ai due gruppi etnici che collaborano anche alla gestione dell'ospedale; la preminenza del gruppo «tedesco» viene sancita e garantita dall'elezione di un ministro tedesco e dal capitano del castello, tirolese, di nomina del conte del Tirolo, il quale riveste la funzione di «consiliario supremo» della confraternita[100]. Fondata nella parrocchia di S. Pietro nel XIII secolo (1278 o 1279)[101], decaduta nel secolo successivo, era stata nuovamente ricostruita a metà '400; nel 1481 era giunta la conferma di papa Sisto IV per la costruzione di un ospedale per poveri, pellegrini, miserabili di passaggio, presso la chiesa di S. Pietro in onore della Beata Vergine, degli apostoli Pietro e Paolo e di S. Barbara[102]. Nel 1452 vengono redatti gli statuti in tedesco che otterranno la conferma vescovile da parte di Giorgio Neideck (1509)[103].

[99] BCTn, *AMC*, «Acta originalia», I.

[100] Nella visita pastorale del 1596 quando ai confratelli vengono richiesti i rendiconti dell'amministrazione affermano di voler «cum Ill. mi D. Cap. o tanquam consiliario supremo dictae suae confraternitatis consulere»: AV XI, f. 46v. Sulle funzioni del capitano tirolese cfr. I. ROGGER, *Struttura istituzionale*, pp. 24-26.

[101] Sulla confraternita e ospedale degli zappatori: *Kurtzer Begriff*, opuscolo poi tradotto in italiano col titolo *Breve racconto*; S. LUZZI, «*Eine lobliche Hauerbruderschaft*»; M. GARBELLOTTI, *Il sistema assistenziale*; poche notizie si trovano in H. HOCHENEGG, *Bruderschaften*, pp. 187-188; *Memorie della parrocchia*, pp. 38-41, 91; M.A. MARIANI, *Trento*, pp. 152-154.

[102] BCTn, *Fondo diplomatico*, n. 2150; due anni dopo, nel 1483, il capitolo conferma a sua volta la confraternita ricordando come quest'ultima avesse iniziato a costruire l'ospedale: BCTn, *Fondo diplomatico*, n. 1750.

[103] BCTn, *Congregazione di carità*, ms 49, «Libro dei massari»; un «Bre-

Sorta anticamente come confraternita-corporazione di mestiere per raggruppare e tutelare i lavoratori della terra tedeschi stabilitisi nel quartiere di S. Pietro, pur mantenendo per tutto il corso della sua storia l'antico nome, accoglie anche altri artigiani della città ed è aperta alle donne. Nonostante la sua principale attività risulti essere la gestione dell'ospedale e la sovvenzione ai poveri della città, ancora a metà Settecento, nella processione del Corpus Domini trova posto fra le corporazioni artigiane tedesche in posizione preminente anche se arretrata rispetto alla confraternita dei battuti della Ca' di Dio.

Contrariamente ai battuti, gli zappatori chiamano la loro casa «ospedale» ma, in realtà, le tipologie degli assistiti, le modalità di soccorso, addirittura l'organizzazione dello spazio interno alle due costruzioni sono molto simili. Anche gli zappatori dichiarano il loro ospedale esente dalla supervisione dell'ordinario diocesano; questo fatto spiega, almeno in parte, come le visite pastorali siano molto scarse di notizie e lacunose. Già gli atti visitali di Bernardo Clesio si erano limitati ad annotare come l'ospedale fosse governato da laici e ogni cosa fosse condotta bene e fedelmente[104]. Nel 1579, la commissione apposita si reca all'ospedale tedesco di S. Pietro ma raccoglie poche informazioni e non riesce, a quanto risulta, ad avere accesso ai libri contabili[105]. Nel 1596, in occasione di una nuova tornata di visita alla città di Trento, gli zappatori protestano ricordando il carattere laicale dell'ospedale, anche se si vedono costretti a chiedere l'intervento vescovile per risolvere una lunga serie di questioni di carattere gestionale, amministrativo e soprattutto economico[106].

ve compendio» redatto in italiano nel 1630 si trova in BCTn, *Congregazione di carità*, ms 35. Ringrazio Serena Luzzi, che sta studiando la confraternita per avermi segnalato questo materiale. Conferma vescovile in BCTn, *Fondo diplomatico*, n. 1735; T. GAR, *Annali*, p. 416.

104 G. CRISTOFORETTI, *La visita pastorale*, p. 162.

105 Le informazioni, in forma di appunti, sono in AV VII, f. 38r-v.

106 Visita all'ospedale: AV XI, f. 43r-47r con annesso «Memoriale da

L'ospedale tedesco, come quello dei battuti sul finire del Cinquecento, mantiene più l'aspetto e le caratteristiche di ricovero provvisorio per vecchi poveri e pellegrini che quello di una «moderna» struttura per l'assistenza e la cura agli ammalati. Al piano terra si trovano la cappella con un solo altare portatile dedicato a S. Barbara e un dormitorio con pochissimi letti. Interrogato il massaro sul motivo della scarsa presenza di letti, risponde che prima dell'ultima pestilenza (1574-75) ve n'erano 32, ma erano stati bruciati e non ancora sostituiti. Nessuna persona inoltre doveva essere lì degente dal momento che quando i visitatori chiedono se vi fossero accolti frequentemente poveri e mendicanti, la risposta risulta piuttosto vaga: ve n'era sempre qualcuno «tum italos tum germanos»[107]. Agli ospiti, poveri e infermi, tutti accettati senza alcuna preclusione, veniva data una sovvenzione giornaliera di circa 12 carentani[108]. Il carattere di ospedale e non di semplice ricovero per pellegrini è segnato solo dalla affermata disponibilità «in necessitatibus» delle figure del medico e del «chyrugicum»[109].

Vicino alla chiesa parrocchiale di S. Maria Maggiore, poco distante dalla Ca' di Dio dei battuti, trova collocazione la sede della confraternita di S. Maria della Misericordia detta anche confraternita Nova, con propria cappella e ospizio[110].

presentarsi all'Illustrissimo et Reverendissimo monsignor cardinale et principe nostro di Trento clementissimo per causa della confraternità di Zappadori di S. Pietro in Trento»; si tratta di un documento in dieci punti che richiede nuove regole per la scelta del massaro, la tenuta più corretta dell'amministrazione e una maggiore possibilità di controllo da parte dei consiglieri e dei confratelli.

[107] AV VII, f. 38r.

[108] AV XI, f. 46r.

[109] AV XI, f. 46r. Un secolo dopo, nel 1676, la struttura non è radicalmente mutata: vi si trova un locale per le donne con 3 letti e un inferma di 78 anni, un locale per gli uomini con 7 letti e due infermi, l'abitazione dell'ospitaliere e, nella parte superiore, uno stanzone con 5 letti: *Memorie della parrocchia*, p. 43.

[110] Sulla confraternita e ospizio di S. Maria della Misericordia cfr., in particolare, C. PIETRANTONIO, *La confraternita*, che studia gli importanti manoscritti di padre Tovazzi dedicati alla confraternita e orfanotrofio,

Non si tratta di una vicinanza solo spaziale. Numerose sono infatti le affinità fra la struttura organizzativa e le finalità delle due pie associazioni riguardo in particolare alle attività caritative e assistenziali e alla gestione della beneficenza pubblica e dell'ospizio.

La confraternita di S. Maria della Misericordia, fondata circa nell'anno 1436 e approvata da papa Eugenio IV nel 1444, aveva provveduto alla costruzione dell'ospizio e della cappella che prendono il medesimo nome. Qualche anno dopo, nel 1449, la confraternita aveva ottenuto da Giovanni da Capistrano la fratellanza spirituale dei minori osservanti e, sul finire del secolo (1494), dieci anni dopo la Ca' di Dio dei battuti, l'aggregazione all'ospedale romano di S. Spirito in Sassia; in quest'occasione viene stilato l'elenco degli iscritti, 315 con una prevalenza femminile: 180 donne contro 135 uomini; fra i confratelli figurano rappresentanti di famiglie nobili e patrizie della città come Castelbarco, Cazuffi, Thun, Geremia; consistente è pure la presenza di artigiani[111].

Anche i membri di questa *fradaia* si dedicano ad attività cultuali e caritative non dissimili da quelle delle altre confraternite cittadine. È quanto emerge dalla visita pastorale del 25 maggio 1582 condotta da quegli stessi visitatori – il legato a latere per la Germania Roberto Fontana e l'«assessore in spiritualibus » del vicario generale Francesco Particella – che qualche giorno prima si erano recati in visita alla Domus Dei[112]. In quell'occasione alla richiesta di mostrare gli statuti, i confratelli presentano un libro manoscritto, senza data,

conservati presso la biblioteca dei francescani di Trento; cfr., inoltre, P. BERNARDELLI, *Statuti*; S.F. SEGALA, *La pubblica beneficenza*; L. CESARINI SFORZA, *Poche notizie*.

[111] C. PIETRANTONIO, *La confraternita*, pp. 124-126, (documento della fratellanza spirituale dei minori osservanti e quello di aggregazione all'ospedale di S. Spirito, trascritti dal Tovazzi); C. PIETRANTONIO, *La confraternita*, pp. 53-61 (analisi dell'estrazione sociale degli iscritti alla confraternita); C. PIETRANTONIO, *La confraternita*, pp. 133-149 (catalogo degli iscritti trascritto e annotato dal Tovazzi).

[112] Gli appunti relativi a questa visita sono in BCTn, *AMC*, «Acta originalia», I.

nel quale erano stati trascritti gli statuti antichi ad eccezione di due capitoli, riguardanti il massaro e il cappellano, modificati per adeguarli al mutare dei tempi e delle esigenze. Non risulta, inoltre, ai visitatori che detti statuti fossero stati sottoposti a conferma[113].

Grande importanza è attribuita alle onoranze funebri riservate, per statuto, non solo ai membri della fraternità, ma a tutti quelli che non potevano provvedere al funerale e avere una dignitosa sepoltura. Il capitolo viene emendato dai visitatori con la proibizione di procedere alla sepoltura di cadaveri sconosciuti senza previa licenza dell'ordinario: si tratta, con ogni probabilità, di una norma tesa ad impedire la sepoltura in terra consacrata di scomunicati o di eretici. La confraternita aveva il proprio sepolcro in S. Maria Maggiore e, nella cappella dell'ospedale, un cappellano stipendiato provvedeva alla celebrazione delle esequie, delle messe di suffragio e degli anniversari in ricordo dei benefattori[114]; lo stesso sacerdote, inoltre, era tenuto a celebrare ogni giorno, di buon'ora, una messa nella cappella e partecipare alle processioni. La messa feriale e, soprattutto, festiva in S. Maria della Misericordia viene a porsi in alternativa a quella celebrata nella chiesa parrocchiale di S. Maria Maggiore, suscitando il malumore del parroco perché molti fedeli disertavano la messa festiva nella parrocchiale mostrando di preferire quella, più breve, nella vicina cappella della confraternita Nova. Non si trattava d'altra parte solamente di una questione di prestigio ma ben più concretamente di una que-

[113] Tovazzi annota nel suo manoscritto *Monumenta Orphanotrophii Tridentini sive Hospitalis et Fraternitatis Sanctae Mariae de Misericordia* (Biblioteca dei Francescani Trento, ms 12-13) come gli statuti antichi della confraternita fossero divisi in 25 capitoli ma non riporta la data di stesura: C. PIETRANTONIO, *La confraternita*, p. 63.

[114] Secondo il rendiconto delle entrate e uscite per l'anno 1581 fornito dalla confraternita, il salario del cappellano era di R. 22, la spesa per la cera per l'altare e le messe per i defunti era di R. 16; per 39 anniversari e 44 messe venivano spesi R. 76; in totale R. 114, circa la metà delle spese complessive che ammontavano a R. 246: BCTn, *AMC*, «Acta originalia», I. Elenco di legati e lasciti testamentari in, S.F. SEGALA, *La pubblica beneficenza*, pp. 35-39.

stione economica: alla fabbrica della parrocchiale infatti, in questo modo, venivano sottratte le elemosine raccolte nel corso della messa solenne festiva. I visitatori, chiamati a deliberare su tale questione, si schierano dalla parte del parroco e della chiesa parrocchiale contro la confraternita, ordinando al popolo di ascoltare la messa domenicale in S. Maria Maggiore, non nella cappella della confraternita «ne fabrica ob eleemosinarum carentiam et diminutionem tantum detrimenti patiatur»[115]. Accanto alle celebrazioni eucaristiche, grande importanza riveste nella vita religiosa dei confratelli la partecipazione alle processioni; oltre a quella del Corpus Domini, la *Fradaia* organizza una processione annuale alla chiesa di S. Bernardino annessa al convento dei minori osservanti, offrendo in quell'occasione un cero del valore di R. 4; un'altra è indetta per la pioggia, secondo quanto previsto dagli statuti (capp. 20 e 21).

Nel refettorio vicino alla cappella, la Confraternita Nova organizza il banchetto conviviale nello stesso giorno, il secondo dopo Pasqua, in cui si ritrovano i battuti, spendendo R. 25, una somma parzialmente compensata dalle offerte dei partecipanti. I visitatori cercano il modo di limitare o impedire lo svolgimento del pasto tradizionale, chiedendo in primo luogo se in quell'occasione fossero scoppiate risse fra i confratelli; ottenutane una risposta negativa, vietano comunque il pasto conviviale ritenendo il refettorio indecoroso perché troppo vicino alla cappella e all'altare della Madonna[116].

Anche le pratiche assistenziali e caritative all'interno e all'esterno dell'ospedale sono del tutto simili, nell'impostazione generale, a quelle dei battuti. L'ospedale della Confraternita Nova, infatti, è aperto a poveri, pellegrini e malati che vi ricevono, per tre giorni o più, a discrezione del ministro, un letto, pane e vino. Due confratelli, eletti mensilmente, sono incaricati di visitare ogni giorno l'ospedale e di soccor-

[115] AV II, f. 83v-84r, 93v-94r.

[116] BCTn, *AMC*, «Acta originalia», I.

rere con un'elemosina in cibo o in denaro, decisa dal ministro o dal vicario, i poveri della città[117].

La confraternita però, fin dalla fondazione, si dedica ad alcune attività caratterizzanti e specifiche. Innanzitutto, già nello statuto era previsto il soccorso agli appestati e per finanziare questa opera pia, soprattutto nel XV secolo, la *Fradaia* aveva avuto in gestione consistenti lasciti[118]. I confratelli si occupavano della distribuzione di cibo agli ammalati infetti relegati nelle loro abitazioni o rinchiusi nel lazzaretto; suoi incaricati salariati provvedevano al trasporto dei contagiati nel lazzaretto, alla sepoltura dei morti, alla ripulitura delle case infette bruciando gli oggetti e imbiancando a calce le pareti[119]. In occasione della pestilenza degli anni 1574-75, però i confratelli non avevano prestato la loro opera perché il loro ospedale, come quello degli zappatori, era stato colpito dal contagio, così che avevano dovuto bruciare la biancheria e i 40 letti; ancora nel 1582 la capienza dell'ospedale non aveva raggiunto i livelli degli anni precedenti la pestilenza[120].

Fra le finalità della confraternita nel momento dell'aggregazione all'ospedale romano di S. Spirito appaiono, oltre all'aiuto ai poveri e agli infermi, anche la dotazione a ragazze da maritare[121] e la sovvenzione «infantium expositorum». La confraternita Nova, infatti, si preoccupa di fornire sostegno

117 Annualmente, secondo i calcoli dei visitatori, la confraternita sborsava circa R. 60 in elemosine e vino per i poveri, su un totale di spesa calcolato in R. 250: BCTn, *AMC*, «Acta originalia», I.

118 Nel 1493 Luca de Negri di Trento donava alla confraternita R. 800 a condizione che se ne facesse cumulo dei frutti, e si erogassero poi in caso di peste ai bisognosi: S.F. SEGALA, *La pubblica beneficenza*, p. 14.

119 C. PIETRANTONIO, *La confraternita*, pp. 69-71; S.F. SEGALA, *La pubblica beneficenza*, pp. 10-12, 14.

120 È quanto risulta nella visita del 1582: BCTn, *AMC*, «Acta originalia», I.

121 S.F. SEGALA, *La pubblica beneficenza*, pp. 35-39, riporta lasciti testamentari per le doti, dalla fondazione alla fine del XVII secolo negli anni 1495, 1522, 1653, 1678; un importante lascito sarà quello di Giovanni Maria Tin (1630) il quale prevedeva una dote di R. 50 a favore di povere zittelle, possibilmente orfane, del pio luogo: S.F. SEGALA, *La pubblica beneficenza*, p. 29; C. PIETRANTONIO, *La confraternita*, pp. 109-110.

economico per il mantenimento degli orfani collocati presso famiglie della città e del contado e di affidare a balia esposti e «bastardi». Purtroppo, la scarsità delle informazioni a questo riguardo non permette di quantificare il fenomeno degli esposti nella città di Trento, né di capire se l'attività della confraternita in questo campo fosse sistematica o sporadica[122]. Nella visita del 1582, i confratelli si limitano a dire che si sostenevano delle spese «in enutriendis et educandis infantibus expositis et hoc a 20 annis citra». Nell'ospedale, inoltre, al piano terra si segnala la presenza di alcuni vecchi e bambini «inutiles», ma non se ne specifica né il numero né l'età, né se si trattava, per i bambini, di una sistemazione provvisoria o per più anni. In ogni caso, come si può verificare dai bilanci del pio luogo, l'impegno finanziario in questo settore era piuttosto consistente. I visitatori calcolano che «in bastardis educandis» venivano impiegati R. 33 all'anno; nel bilancio del 1581 presentato dalla confraternita, invece, sotto la voce «salari de balie d'orfani» si annota la spesa di una somma di lire 300 e oltre (R. 60 circa): in entrambi i bilanci, considerando le singole attività e spese ordinarie della confraternita, è uno degli impegni finanziari più onerosi[123]. Anche dopo la specializzazione dell'ospizio in orfanotrofio, a partire dal 1583, la Confraternita Nova provvederà a dare a balia alcuni neonati[124]. Un punto di riferimento ulteriore era costituito dalla Santa Casa di Pietà di Verona, destinata tradizionalmente ad accogliere parte dei trovatelli e illegittimi della città e del territorio trentino[125];

[122] Non esistono studi sul problema degli esposti e dei trovatelli per i secoli XV-XVII; cenni si trovano in J. ANDERLE, *Maternità*, pp. 134-135; C. GRANDI, *L'abbandono*, pp. 654-657. Per il XV secolo si trovano nei registri della confraternita le seguenti annotazioni: 1463: 12 grossi (£. 1) per una bambina appena battezzata di cui si ignora il nome dei genitori; 1463: grossi 12 per neonata data a balia a Pergine; 1474: spesa per allattare un bambino la cui madre è morta di parto: C. PIETRANTONIO, *La confraternita*, pp. 67-68.

[123] BCTn, *AMC*, «Acta originalia», I.

[124] S.F. SEGALA, *La pubblica beneficenza*, p. 18, n. 2.

[125] Fra la Santa Casa di Pietà di Verona e il principato di Trento esisteva, probabilmente, una convenzione risalente al 1498 in base alla quale i

anche la Fradaglia, probabilmente, quando si trovava in difficoltà economiche o non riusciva a collocare a balia orfani ed esposti, si rivolgeva all'ospedale veronese[126]. Le varie soluzioni al problema dovevano essere ritenute non del tutto soddisfacenti o inadeguate dal momento che nel 1580 si fa strada il progetto di costituire una struttura specifica destinata ad orfani ed esposti individuando nell'antico ospedale di S. Croce, abbandonato dai crociferi, il luogo più adatto[127]. Questo progetto viene lasciato cadere – S. Croce sarà destinato invece ai cappuccini – ma solo momentaneamente: nel 1583, infatti, l'ospedale della Misericordia sarà trasformato in orfanotrofio maschile e femminile. L'iniziativa della specializzazione dell'ospedale è opera degli amministratori della confraternita e viene motivata dalla necessità di adeguare le «opere di misericordia» alle necessità dei tempi e di fornire un'adeguata risposta al dilagare della mendicità infantile che poteva essere sconfitta solo con l'insegnamento del «viver cristiano» e di un qualche «arte»:

«Al nome della Santissima e Individua Trinità ed a sua gloria, et honore della Beatissima Vergine Madre Maria perpetua nostra advocata, d'onde procedono le sante inspirazioni, d'onde eccitati li governatori della fraternità nostra con vigilante cura attendendo alla esecuzione delle opere pie di misericordia, che si è presentata questa. Una esser degna di solenne provisione, cioè il ridurre li poveri fanciulli, che vanno mendicando, a governo e provisione tale, che si riduchino a ben vivere, ed imparare esercizii, con che si possino poi debitamente sostentare; sopra il che ancor che la casa sia povera, inanimati però dalla provvidenzia divina, ed aiuti de fedeli cristiani, hanno statuito di fare due scole appartate, una cioè per li fanciulli, ed una per le fanciulle, dove se li abbi da insegnare il viver cristiano e qualche arte per levarli dall'ozio, e mendicità, e schivare li scandali, che giornalmente nascono in queste creature»[128].

trovatelli trentini vi venivano accolti dietro versamento di una tassa d'ingresso: C. GRANDI, *L'abbandono*, pp. 655-657.

[126] «Nel 1570 la Fradaglia con lire quattro mandò a Verona un orfano nominato Venturino»: C. PIETRANTONIO, *La confraternita*, p. 168 (dalle annotazioni di G. Tovazzi in, Biblioteca Francescani Trento, ms 16).

[127] C. PIETRANTONIO, *La confraternita*, p. 87, n. 3.

[128] Documento riportato in appendice a S.F. SEGALA, *La pubblica beneficenza*, pp. 42-44.

L'iniziativa ottiene immediatamente l'adesione del principe vescovo e delle autorità cittadine, cosicché domenica 17 luglio si svolge con fasto la cerimonia di internamento di orfane e orfani con messa solenne in S. Maria Maggiore, processione «cum iubilo» alla casa «intervenendosi grande parte de clero de santo Vigilio, delli reverendi e nobili canonici, magnifici signori locumtenenti, magnifici signori consoli, e gentiluomini de l'uno e l'altro sesso». Dopo l'ingresso nella casa tutti se ne vanno lasciando un elemosina di circa R. 20[129].

I governatori della *Fradaia* provvedono subito alla compilazione dei regolamenti dell'orfanotrofio prendendo come riferimento quelli della Santa Casa di Pietà di Verona, regolamenti approvati, in quello stesso anno, dal vescovo Ludovico Madruzzo.

È dunque la confraternita Nova che decide di specializzare il proprio ospedale e la stessa confraternita manterrà la gestione dell'orfanotrofio: non si tratta di un'iniziativa gestita in prima persona dal potere politico o religioso. Il magistrato consolare sembra limitare il proprio ruolo a misure di carattere reppressivo e di controllo sociale emanando, a più riprese, bandi contro l'accattonaggio soprattutto dei bambini, l'ultimo appena poco prima dell'apertura dell'orfanotrofio[130]. Nello stesso modo le autorità diocesane non sembrano individuare alcuna forma di intervento specifico o di sostegno finanziario a favore dell'iniziativa lasciata completamente in mano ai laici. Nel 1584, infatti, il vicario generale, canonico Silvio a Prato, invierà una lettera ai pievani e ai curati della città e dei paesi vicini per sollecitare il finanziamento privato del pio luogo, facendo appello al modello tradizionale della carità cristiana, raccomandando

[129] S.F. SEGALA, *La pubblica beneficenza*, p. 44; cfr. inoltre la trascrizione di Tovazzi in C. PIETRANTONIO, *La confraternita*, p. 129.

[130] Sul problema del pauperismo nel principato di Trento e sulle politiche adottate: C. CIVETTINI, *Povertà e mendicità*, pp. 179-210; a p. 204 è pubblicato il «Proclama pauperum» emanato dal magistrato consolare nel 1583; C. CIVETTINI, *Povertà e mendicità. Il problema del pauperismo.*

l'elemosina quale mezzo per l'acquisto della «grazia di Iddio e la gloria del paradiso»[131]. Anche il principe-vescovo interverrà in forma personale destinando agli orfani 18 staia di segale al mese e mezzo carro di vino all'anno[132]. Le forme di finanziamento rimangono dunque, almeno nei primi anni di esistenza dell'orfanotrofio, quelle assolutamente tradizionali della beneficienza pubblica, attraverso la questua per la città e nelle chiese da parte degli stessi orfani o di appositi «cercanti», e soprattutto, attraverso lasciti e legati testamentari[133].

Fin dall'origine l'orfanotrofio è organizzato come «scuola», separata per ragazzi e ragazze, per l'apprendimento di un lavoro. Al momento dell'apertura erano ospitati nella casa 54 orfani: 26 ragazzi e 28 ragazze[134]; mentre i primi venivano generalmente collocati a bottega, le ragazze erano occupate all'interno dell'edificio in particolare nelle prime fasi di lavorazione della seta (incannatura, tessitura e filatura)[135]. Quanto la «manifattura» fosse redditizia o assicurasse proventi sufficienti non è possibile dire; questa attività, in ogni caso, non garantiva l'autofinanziamento della struttura che, al contrario, sarà sempre assillata da problemi economici tanto che i governatori del pio luogo saranno costretti, già nel 1586, a ridurre il numero degli ospiti: in quell'anno, infatti, nella casa sono presenti 27 maschi e 10 femmine; un numero destinato a ridursi ancora, fino a raggiungere le 11-

[131] Lettera pubblicata in appendice a S.F. SEGALA, *La pubblica beneficenza*, p. 44.

[132] Questo aiuto, invero piuttosto limitato, continua fino al 1626: S.F. SEGALA, *La pubblica beneficenza*, p. 18, n. 3.

[133] AV XI, f. 42v; C. PIETRANTONIO, *La confraternita*, pp. 92-94.

[134] Venivano ospitati anche neonati e bambini molto piccoli? Si tratta di una domanda alla quale fin'ora non è stata data una risposta convincente; è di difficile interpretazione quanto scrive S.F. SEGALA, *La pubblica beneficenza*, p. 17: «Gli orfani usavano un abito color turchino ed era loro obbligo rimanere nell'asilo almeno fino a cinque anni ...».

[135] Su questo argomento, che merita ulteriori approfondimenti, cfr. C. PIETRANTONIO, *La confraternita*, pp. 102-103; S.F. SEGALA, *La pubblica beneficenza*, pp. 17-18.

12 unità nel primo decennio del secolo seguente[136], quando era già stata operata una nuova trasformazione: da orfanotrofio misto in conservatorio per sole «zittelle»[137].

L'ospedale della Misericordia, unico fra quelli della città, segue un percorso tipico di analoghe strutture italiane ed europee[138]. Dapprima la confraternita abbandona la strada della gestione di un generico ospizio per poveri e per pellegrini scegliendo la caratterizzazione funzionale in struttura riservata esclusivamente a bambini orfani – maschi e femmine – impostata sul principio «moderno» dell'etica del lavoro; in seguito, esigenze finanziarie sempre gravi, dovute da un lato alla stagnazione economica, dall'altro all'assenza di una politica assistenziale e sanitaria e alla mancata ristrutturazione in senso centralizzato del sistema dell'assistenza e beneficenza, comporteranno la necessità di un'ulteriore settorializzazione del campo di intervento con la scelta di dar vita ad un «conservatorio» per sole zittelle. Per la maggior parte degli orfanelli maschi e dei neonati «bastardi», ritenuti «antieconomici», non c'è spazio e a loro è nuovamente destinata, tranne eccezioni, la via di Verona[139].

[136] S.F. SEGALA, *La pubblica beneficenza*, p. 19; C. PIETRANTONIO, *La confraternita*, pp. 92-94. Il numero degli orfani è il seguente: 1583: 54; 1584: 60; 1586: 37; 1610: 11-12; 1630: 30 ca; 1636: 22; 1673: 18; 1749: 26. Il loro numero sembra più legato alla disponibilità di lasciti testamentari che ai proventi della manifattura della seta.

[137] Il Mariani scrive che nel suo periodo (1673) l'ospedale «non serve che per zitelle, quali vi stanno al numero di 18, assai ben tenute et ammaestrate sotto la direzione di una priora che v'assiste .... Istituto questo che all'ombra di città va fiorire sempre di ben'in meglio; non essendovi maggior charità che allevar povere orfanelle (per altro esposte e derelitte) nel timor di Dio et honor del mondo»: M.A. MARIANI, *Trento*, p. 152; per le denominazioni assunte da confraternita e ospedale nel corso del tempo, cfr. C. PIETRANTONIO, *La confraternita*, pp. 153-157.

[138] In generale, tenendo conto però delle particolarità del principato vescovile di Trento, A. PASTORE, *Strutture assistenziali*, in G. CHITTOLINI - G. MICCOLI (edd), *La Chiesa e il potere politico*.

[139] Il conservatorio degli orfani sarà istituito solo nel 1775: C. CIVETTINI, *Povertà e mendicità*, p. 190; C. CIVETTINI, *Povertà e mendicità. Il problema del pauperismo*, pp. 216-218.

3. *Ospedali e beneficenza: alcune considerazioni generali*

A Trento, oltre ai tre ospedali-ospizi gestiti dalle confraternite, ne esistevano altri di origine medievale che sopravvivevano stentatamente: l'ospizio di S. Martino si trovava nel borgo di S. Martino sulla strada del Brennero all'interno dei confini della parrocchia di S. Pietro[140]; l'ospizio di S. Marta, chiamato anche ospedale polacco, era situato nelle vicinanze della chiesa parrocchiale di S. Maria Maddalena; nel 1579 vi si trovavano 13 letti ed il sacrestano della chiesa aveva il compito di procurare la legna, pulire ed occuparsi dei poveri ospitati per un salario di R. 6[141]. Nel 1618 verrà soppresso ed incorporato a quello di S. Martino che ne assume il nome[142]. Altri due ospizi, quello dei crociferi e quello dell'ordine teutonico, sorti in epoca medievale, negli anni dell'episcopato di Ludovico Madruzzo erano già scomparsi. Il primo, di S. Croce, era collocato fuori dell'omonima porta cittadina sulla via per Verona. Nel 1579 dell'ospizio non vi è più traccia dal momento che in quell'anno, il visitatore apostolico Ninguarda, dopo la visita al luogo, esorta i crociferi a costruire una foresteria per poveri e pellegrini per tener fede alle caratteristiche del loro ordine[143]. Il suggerimento non verrà raccolto e qualche anno dopo (1592) i monaci saranno costretti ad andarsene da Trento e i beni del convento saranno destinati all'erezione del seminario diocesano; nel 1599, infine, in S. Croce si insedieranno i cappuccini[144]. Nella parrocchia di S. Maria Maggiore si trova la chiesa di S. Elisabetta a cui era annesso l'ospizio appartenente

140 S. WEBER, *Memorie del borgo*, pp. 15-20; M.A. MARIANI, *Trento*, p. 155.

141 AV II, f. 109r.

142 L'edificio verrà assegnato ai padri somaschi incaricati della gestione del seminario: S. WEBER, *Memorie*, pp. 18-20; AV II, f. 108v-109v.

143 Archivio vaticano, Armadio 64, v. 16, f. 265r-v: dalla trascrizione, manoscritta, di don Severino Vareschi della lettera di Ninguarda ai monaci crociferi di S. Croce del 16 gennaio 1579.

144 D. REICH, *Notizie e documenti*; L. CESARINI SFORZA, *Piazze*, pp. 73-75.

all'ordine dei cavalieri teutonici chiamati anche *Fralimani*. Anche questo luogo, in stato di completa decadenza, non appare più destinato ad ospitare pellegrini ed infermi[145].

Il breve esame degli ospedali cittadini permette di focalizzare quell'idea di «lungo medioevo», elemento di fondo per comprendere alcune caratteristiche dell'assistenza e della beneficenza nel principato vescovile di Trento fino alla sua secolarizzazione (1803). Più che di considerazioni definitive, si tratta di ipotesi e di domande la cui risposta dev'essere affidata ad ulteriori e più approfondite ricerche, estese anche al resto del territorio[146].

Queste strutture sono caratterizzate, innanzitutto, da una dislocazione policentrica sul territorio cittadino; sono edifici non molto grandi in cui lo spazio interno è diviso fra la cappella, la grande stanza adibita alle riunioni e al pasto conviviale, la cucina e il magazzino, le stanze destinate all'accoglienza di poveri e malati generalmente fornite di pochi letti (e anche quelli spesso vuoti). Tendono, inoltre, a mantenere il carattere di «ospizi», di ricoveri provvisori in cui non è fornita un'assistenza specializzata e in cui è carente o del tutto assente un approccio riconducibile ad una «mentalità sanitaria». Un'ultima caratteristica comune, se si esclude l'orfanotrofio di S. Maria della Misericordia, è la mancanza di specializzazione funzionale dei vari *loca pia*.

Sottesa a questo tipo di organizzazione persiste la concezione medievale del «povero di Cristo», poco scalfita dai cambiamenti economici e sociali che pur interessano anche il principato vescovile. La ricerca religiosa della salvezza eterna continua a costituire il presupposto «mentale» nell'af-

145 Nel 1579 viene visitata la chiesa di S. Elisabetta ma non si fa cenno alla presenza di un ospizio: AV II, f. 121v-123v. I cavalieri teutonici mantengono la commenda di Trento fino al 1672 circa. Sull'ordine teutonico in Tirolo cfr. H. NOFLATSCHER (ed), *Der Deutsche Orden*; per Trento cfr. P. DAL PONT, *Der Deutsche Orden*, pp. 465-474.

146 Altri ospizi e ospedali segnalati negli atti visitali si trovano a: decanato di Trento: Garniga, Povo, Civezzano, Baselga del Bondone, Vezzano; decanato valli di Non e Sole: Cunevo, Cles, Monte Tonale, Senale; decanato della Vallagarina: Riva, Rovereto, Volano, Arco, Villalagarina.

frontare il problema della carità e dell'assistenza che, in questo modo, mantiene un carattere essenzialmente personale e privato; dal punto di vista pratico sono soprattutto lasciti e legati testamentari a formare la base economica e finanziaria da destinare all'assistenza. In questo contesto, le confraternite laicali sono chiamate a svolgere il ruolo di anello di congiunzione fra la «carità» del singolo buon cristiano e i bisogni sociali più generali.

Nell'idea di soccorso al «povero» e al «pellegrino» – motivazione di fondo della creazione e del mantenimento di queste strutture – non rientra mai il vagabondo e il mendicante, la massa di vagabondi e di mendicanti che affollano le strade cittadine: per loro l'«ospizio» rimane rigorosamente precluso. L'allargamento della solidarietà, che pure esiste, riguarda il passaggio dalla solidarietà di gruppo (fratelli) alla solidarietà cittadina, toccando solo occasionalmente i «forestieri». Il problema sociale e politico della mendicità quindi rimane irrisolto e le uniche misure, parziali e inefficaci, sono di carattere repressivo e censorio e, per altro, non approderanno a nessun tentativo di «grande reclusione». In questo modo solidarietà, assistenza, beneficenza, rimarranno saldamente in mano alle confraternite, con la scomparsa o marginalizzazione degli ospizi non confraternali (S. Marta/S. Martino).

Gli elementi di timida «modernizzazione» toccano non tanto l'assetto complessivo, quanto l'organizzazione interna alle confraternite e l'amministrazione delle stesse e degli ospedali. Negli ultimi decenni del Cinquecento le numerose riforme statutarie riguardano infatti principalmente la miglior codificazione delle norme per l'assegnazione di cariche sociali e per il loro rinnovo: fissazione dei compiti, diritti e doveri delle figure chiamate a ricoprire incarichi nella confraternita o nell'ospedale, misure di controllo sul loro operato. L'altro aspetto riguarda la faticosa e parziale riforma dell'amministrazione alla ricerca di una maggiore razionalità nella gestione delle proprietà e del controllo sulle entrate e uscite. Rimangono, per tutte, i problemi legati ai tradizionali canali di finanziamento, la difficoltà nel recupero dei cre-

diti inesatti, la scarsa redditività del patrimonio immobiliare (terreni dati a livello, di difficoltà riscossione e di rinnovo dei contratti ecc.), mai completamente risolti. Di qui la necessità di un intervento «politico» da parte del principe vescovo (memoriale della confraternita Nova, richieste dei battuti al vescovo, problemi economici sollevati dalla stessa confraternita del Corpus Domini[147]) voluto ma anche temuto perché significava rinunciare all'autonomia del pio luogo, poteva preludere ad un controllo ecclesiastico che sarebbe passato, inevitabilmente, attraverso il controllo della gestione amministrativa. I problemi di natura economica portano con sé risvolti di altra natura. Ad esempio, le sovvenzioni ai poveri e ai bisognosi della città sono condizionate dalla variabile e contingente situazione finanziaria degli ospedali; il ricorso alla discrezionalità nella scelta dei beneficiati non è solo una scelta ma una necessità e la discriminante non può che essere l'«appartenenza» o la «non-appartenenza», la distinzione in poveri «buoni» e poveri «cattivi».

Alcune riflessioni, infine, si rendono necessarie sul ruolo esercitato dal potere cittadino (magistrato consolare) e vescovile e sulla mancata politica di accentramento e razionalizzazione dell'assistenza e della sanità secondo una linea di tendenza comune a molte realtà italiane. A questo riguardo, andrebbero verificate le connessioni fra cariche cittadine e incarichi direttivi nelle confraternite, quindi i legami fra potere cittadino e confraternite: non è improbabile, infatti, riscontrare la presenza di membri del patriziato e dell'aristocrazia cittadina in posizione direttiva tanto nelle magistrature quanto nel consiglio delle confraternite: se questa ipotesi fosse concretamente verificata potrebbe configurarsi una «divisione dei compiti» in cui al magistrato consolare spetta il mantenimento dell'ordine pubblico, mentre alle confraternite è delegata assistenza e beneficenza, cioè, in qualche misura, la tutela dell'«ordine sociale».

Anche il principe vescovo che, almeno in teoria, sommando potere politico e religioso, avrebbe potuto esercitare una

[147] AV II, f. 73r-v.

maggiore «autorità» e capacità di intervento, non adotta su questo terreno nessuna politica particolarmente incisiva atta a modificare in profondità lo *status quo*. Anche in questo caso, però, è difficile individuarne le motivazioni di fondo. Si tratta di una scelta coerente di non intervento, una delega alla gestione laicale? Ludovico e i suoi successori prendono atto dell'impossibilità di intaccare una rete di rapporti sociali e di interessi coesi e ramificati, in grado di vanificare qualsiasi progetto forte di ristrutturazione o di riordinamento? Infine, pensando alle difficoltà incontrate nel reperire capitali per la realizzazione del seminario, impresa a cui i vescovi Madruzzo erano sicuramente più sensibili, le finanze del principato e della diocesi sarebbero state in grado di reggere uno sforzo riorganizzativo di tale portata e soprattutto, dopo, di gestirlo?

In ogni caso la struttura ospedaliera-assistenziale trentina rimane sostanzialmente immodificata fino alla secolarizzazione del principato-vescovile: Napoleone, non il principe vescovo, sconvolgerà l'assetto tradizionale portando di colpo quella «modernità» che in altre realtà era stato il risultato della contesa secolare fra stato e chiesa: avocazione allo «stato» dell'assistenza, soppressione delle corporazioni, creazione della Congregazione di carità con l'accorpamento dei molteplici *loca pia*, costituzione di un unico ospedale cittadino.

II. Confraternite nel territorio diocesano

Se dalla città si passa a considerare le confraternite presenti sul territorio, le informazioni raccolte dai visitatori sono ancora più scarse e parziali: di alcune non si riporta agli atti nemmeno il nome, di altre conosce l'esistenza solo perché posseggono un altare in chiesa, di molte, infine, si accenna alla loro presenza ma non vengono visitate[148].

[148] Nel territorio diocesano considerato vengono censite nel corso della visita 72 confraternite; solo per 64 di queste si conosce il nome o l'intitolazione. Si deve tener conto inoltre che la scarsa attenzione a questo aspetto della vita associativa e religiosa incide sui dati finali che risultano notevolmente sottostimati.

TAV. 2. *Confraternite al tempo della visita pastorale*

Decanato	n.#	santi	Madonna	Corpus Domini	battuti	mestiere
Trento*	6	2	1	–	2	1
Non e Sole	12	4	1	1	3	–
Giudicarie	15	1	4	6	3	–
Vallagarina	34	9	11	8	2	1
All'Adige	5	–	3	–	–	1
Totale	72	16	20	15	10	3

* esclusa la città di Trento
\# il totale comprende anche le confraternite di cui non è ricavabile dagli atti visitali il nome e la tipologia.

Lo sviluppo confraternale è forte e diffuso in maniera capillare in tutto il territorio diocesano con una maggiore presenza nel decanato della Vallagarina; spesso, inoltre, le confraternite non sono fondate solo presso la chiesa plebanale ma anche in moltissimi paesi, grandi e piccoli, in chiese minori o nei cimiteri; si tratta di un altro segnale dello sviluppo del processo di separazione dalla pieve e della ricerca di autonomia che si manifesta anche nella fondazione della confraternita, segno di identità religiosa e civile. La gente del paese si raccoglie normalmente in un'unica confraternita; solo in alcuni centri più popolosi se ne trova più d'una, come nella città di Riva, dove 4 confraternite sono fondate nella chiesa plebanale dell'Assunta e lì hanno il loro altare: quella della Madonna, quella del Corpus Domini e altre due dedicate rispettivamente a S. Antonio e a S. Orsola; oltre a queste vi è quella dei battuti con propria chiesa, detta della Disciplina, e quella di S. Rocco nella chiesetta omonima[149]. Anche ad Ala, in Vallagarina, nella chiesa matrice dell'Assunta si trovano le due confraternite della Beata Maria Vergine e del Corpus Domini, mentre la confraternita di S. Rocco è fondata nella chiesa di S. Giovanni evangelista; a Terlago ci sono due confraternite: la prima, mariana, ha il proprio alta-

[149] Confraternite a Riva alla metà del XVII secolo: M.A. MARIANI, *Trento*, pp. 514-515.

re nella plebanale di S. Andrea, mentre l'altra è una compagnia di battuti (S. Maria dei Battuti); nonostante la presenza di due confraternite in un paese non molto popoloso, i visitatori invitano gli uomini del luogo ad introdurre quella del Corpus Domini per la salvezza delle loro anime ed onore della chiesa[150].

Questi esempi sono esemplificativi delle linee di tendenza, delle «preferenze», manifestate nella scelta del nome e dell'intitolazione delle confraternite. Più numerose sono infatti quelle che si richiamano al culto mariano e al Rosario (6 su 20 sono confraternite del Rosario); il culto si sviluppa nelle chiese dedicate alla Madonna ma anche in molte altre perché la presenza di un altare mariano è la norma. Lo stesso discorso vale per le confraternite del Corpo di Cristo dal momento che il culto al SS. Sacramento, come si è già visto, non emerge con particolare evidenza fra gli altri.

La devozione si concentra, inoltre, sul culto dei santi e, fra questi, il più popolare e venerato è sicuramente S. Rocco, protettore contro la peste, al quale viene con frequenza dedicato un altare in chiesa e in suo onore viene eretta la confraternita; ben 7 delle 16 intitolate a santi portano il suo nome abbinato a volte ai santi Fabiano e Sebastiano tenuti in grande considerazione soprattutto nelle valli di Non e di Sole[151]. In alcuni paesi sono fondate ad un altare laterale nella chiesa plebanale, a volte invece, soprattutto nelle curazie o nelle cappelle dipendenti dalla pieve, il santo patrono della chiesa coincide con quello della confraternita. In questo ultimo caso si tratta della confraternita «pubblica», dei *vicini* che raccoglie la comunità nel suo complesso. La cappella dei SS. Rocco e Sebastiano nel cimitero della pieve di Spormaggiore, ad esempio, è annessa alla confraternita dei

[150] AV II, f. 315v. Due confraternite si trovano anche a Folgaria, Arco, Sacco, Storo.

[151] La confraternita dedicata a S. Rocco si trova a Tione, Riva, Ala, Folgaria, Tiarno di Sopra; dedicata ai SS. Rocco, Sebastiano e Margherita a Bezzecca; ai SS. Rocco e Sebastiano a Spormaggiore nella cappella del cimitero. Confraternite dei SS. Fabiano e Sebastiano a Malè e Livo.

vicini intitolata ai medesimi santi[152]. La decisione di erigere la confraternita infatti è, in qualche caso, assunta dalla Regola, l'assemblea dei capifamiglia del paese, i quali si preoccupano anche di nominare eventuali amministratori soprattutto nel caso in cui la confraternita abbia in gestione legati e carità da distribuire fra tutti i membri della comunità[153]. Soprattutto queste compagnie sono soggette, in parte, ad un processo di trasformazione interna, di «conversione», che si inserisce in una linea di tendenza più ampia e generale; da questo punto di vista l'esempio di due confraternite di Rovereto è illuminante: la confraternita di S. Marco aveva sede nella chiesa dedicata al medesimo santo; nella chiesa di S. Tomaso era invece eretta la confraternita dei Ceri di S. Tomaso; le due compagnie decidono di fondersi e dar vita alla nuova confraternita del SS. Sacramento con sede nella chiesa di S. Marco, la più importante della città, destinata a diventare parrocchiale[154]. Si assiste dunque alla fusione di due antiche confraternite, all'abbandono dell'identificazione col patrono delle rispettive chiese e alla rifondazione in confraternita «cittadina» del SS. Sacramento. In questo caso si tratta di una scelta operata dalla comunità; in altri casi invece, questo processo è guidato o imposto dal vescovo e dai suoi collaboratori. Nella chiesa plebanale di Folgaria all'altare della Madonna, sono fondate le confraternite della Beata Maria e quella, più antica, di S. Rocco confessore. In questo caso sono i visitatori ad esortare i confratelli a trasformare la scuola di S. Rocco in quella del Corpus Domi-

[152] BCTn. *AMC*, «Acta originalia», I.

[153] A Colonia e Gavazzo (pieve di Tenno) il portavoce dei vicini si lamenta perché la «scuola» locale distribuisce la carità in maniera scorretta: dopo lunga discussione fra le parti si decide elezione annuale di due sindici da parte dei vicini per la gestione dei legati pii e della carità: AV VI, f. 238v. A Rovereto il consiglio civico della città si raduna per eleggere il massaro della confraternita dei ceri di S. Tomaso; questo doveva però essere accettato dai confratelli: B. CORRADINI, *La confraternita*, p. 133 n. 13. Sull'organizzazione delle comunità rurali e l'amministrazione del patrimonio delle chiese cfr. capitolo quarto.

[154] AV VI, f. 80v-81r, 81r-83r. Alcune notizie sulle confraternite della pieve di Lizzana in R. ALBERTINI, «*La piov*», pp. 367-408.

ni[155]. Ancora più drastica risulta l'iniziativa nella pieve di Ledro dove, secondo i decreti visitali, «tutte le scuole et compagnie erette nelle chiese della valle s'habbino in ogni modo da convertire nella compagnia del santissimo sacramento»; se per «sua divozione» avessero voluto mantenere le preesistenti dovevano «soplicare al ordinario» e presentare gli statuti, altrimenti venivano considerate «di niun valore»[156].

La rispondenza ad una religiosità con caratteristiche più precise, in cui vengono maggiormente valorizzati gli aspetti penitenziali e caritativi si trova nelle compagnie di battuti, diffuse soprattutto nelle valli di Non, Sole, Rendena e Giudicarie, numerose e importanti più di quanto emerga dalla stessa visita pastorale. Può accadere anche che dietro la dedica ad uno o più santi si celino confraternite di battuti. L'intitolazione dunque, di per sé, non sempre risulta significativa, non permette cioè di individuarne le caratteristiche, le attività, ispirazione religiosa o devozionale. A Malè, ad esempio, è fondata la compagnia dei SS. Fabiano e Sebastiano che si rivolge a pratiche caritative (ha un proprio ospedale) e penitenziali tipiche dei battuti; nello stesso modo anche i confratelli di S. Giacomo di Fondo praticano la disciplina[157].

Le *schole* dei battuti preferiscono mantenere una certa autonomia o separatezza rispetto alla chiesa parrocchiale, scegliendo come loro sede, o costruendo una propria cappella a cui è spesso annesso uno *xenodochio* o piccolo ospedale; come nella Ca' di Dio di Trento, infatti, i confratelli si dedicano in particolare ad opere di assistenza ai poveri e agli malati, fondando i maggiori ospedali presenti nella diocesi ad Arco, Riva, Cles, Malè, Rovereto[158].

[155] AV VI, f. 199r.

[156] AV VI, f. 321r. Invito ad introdurre la confraternita del SS. Sacramento anche a Tenno, Terlago, Lomaso; a Denno, invece si propone di istituire la società del Rosario presso l'altare di S. Rocco: AV III, f. 5r.

[157] S. WEBER, *Le chiese della val di Sole*, p. 99; S. WEBER, *Le chiese della val di Non*, p. 110.

[158] L'ospedale di Rovereto nel XV secolo era amministrato dalla «freda-

Le confraternite sparse nel territorio diocesano generalmente non sono caratterizzate dalla specializzazione delle attività né fanno riferimento a forme particolari di devozione, bensì rispondono ad esigenze diverse di natura religiosa, cultuale ed assistenziale; ad eccezione dei battuti, confraternite con nomi diversi (BMV, SS. Sacramento, santi) hanno un'organizzazione interna e promuovono attività molto simili. Il reclutamento è esteso, arrivando ad accogliere tutta la popolazione; le condizioni necessarie per la partecipazione sono limitate ai «buoni costumi» e, in taluni casi, al versamento di una tassa annuale; in mancanza della quota associativa i redditi provengono da elemosine e legati pii. Anche le attività promosse sono limitate al mantenimento e al decoro dell'altare, con l'acquisto di qualche paramento o suppellettile sacra e con la provvista di olio e di cera per l'illuminazione dell'altare o del luogo dov'è custodito il SS. Sacramento; i confratelli, inoltre, si ritrovano per pregare o per partecipare alle processioni e promuovono alcune celebrazioni eucaristiche al loro altare o nella cappella pagando per questo un apposito cappellano o lo stesso pievano. La confraternita, infine, si incarica del soccorso agli aderenti in caso di malattia e di morte e della gestione di qualche legato pio destinato alla carità, alle distribuzioni di pane, vino, fave e altro in particolari feste o solennità liturgiche[159].

La visita pastorale alle confraternite segue criteri molto simili a quella dedicata alle fabbricerie delle chiese, concentrandosi quasi esclusivamente su due aspetti ritenuti essenziali: in primo luogo controllo dei documenti attestanti la fondazione giuridica, l'approvazione dell'ordinario diocesa-

lità della disciplina delli Battuti di Roverè», sul finire del secolo poi la gestione viene assunta direttamente dal comune: R. STEDILE, *Ospedali e sanità*, p. 37; altri ospizi di battuti sono nelle valli di Non e Sole a Vervò (pieve di Torra) e Malè. Le compagnie di battuti vengono fondate numerose ancora nel XVII secolo e continuano la lor attività fino a circa metà del XIX secolo.

[159] Forme particolari di religiosità, letture devozionali o l'eventuale riferimento ad ordini religiosi non emergono dagli atti visitali. Alcuni cenni dell'attività di promozione di confraternite e terz'ordini da parte dei francescani osservanti in O. DELL'ANTONIO, *I frati minori*, p. 55.

no e verifica degli statuti; in secondo luogo esame dei redditi, della tenuta dell'amministrazione e attenzione specifica riservata alle modalità di spesa. Nelle costituzioni sinodali madruzziane le disposizioni per le confraternite saranno limitate alle medesime due questioni: riforma della gestione amministrativa con la soggezione al controllo ecclesiastico e obbligo di compilazione degli statuti con successiva richiesta di conferma all'ordinario diocesano[160].

In effetti, come la visita evidenzia, le comunità avevano fondato la confraternita in risposta ad esigenze di natura religiosa e cultuale, senza preoccuparsi di richiedere nessun tipo di approvazione ecclesiastica, né, spesso, di provvedere alla compilazione di statuti e regolamenti scritti. I responsabili della confraternita della Beata Maria vergine di Giovo, ad esempio, spiegano come «ipsam autem confraternitatem homines per sese instituerunt erexeruntque pro eorum pia devotione nulla tamen a superioribus facultate impetrata, cum nullam etiam bullam erectionis habeat»[161]. Questa autonomia laicale svincolata da ogni controllo e possibilità di indirizzo da parte ecclesiastica e curiale non era più accettabile. Era necessario imporre un nuovo atteggiamento mentale e pratico: doveva essere chiaro e universalmente accettato come la fondazione e la gestione di una confraternita non era un «affare di laici», ma era necessario seguire una procedura codificata e assoggettarsi ad una precisa sequenza gerarchica: alla Santa Sede spettava concedere la licenza di fondazione e le necessarie indulgenze[162], l'ordinario diocesano, a sua volta, confermava la licenza dopo aver controllato i documenti di erezione e gli

[160] *Constitutiones Madrutii*, cap. 64 «De confraternitatibus».

[161] AV IV, f. 320r.

[162] A Storo si ordina: «Che avendosi ritrovato tal confraternità eretta senza licenza né autorità alcuna della sedia apostolica et senza indulgenza alcuna et essendo necessario per la erettione di quella le bolle et licenza di Roma con le indulgentie, che provedino quanto prima di procurarle et haverle altrimente sarebbe di nium valore, né potrebbero con quella passare più oltre»: AV V, f. 182r.

statuti[163], il clero locale, infine, esercitava la propria supervisione che si attuava praticamente nel controllo e nella approvazione della gestione economica ed amministrativa.

Il problema della razionalizzazione amministrativa e della subordinazione al controllo ecclesiastico è dunque un'esigenza emersa più volte come prioritaria. Anche per le confraternite del territorio diocesano il problema più frequente è legato alle difficoltà di riscossione di crediti e legati e alla cattiva amministrazione dei redditi. Gli «abusi» più frequenti riguardano infatti l'utilizzo delle entrate, «sperperate» o mal utilizzate per scopi diversi da quelli previsti dagli statuti, dai testatori, dai benefattori. A Terlago i visitatori intervengono per proibire ai sindici e massari della confraternità della Madonna dei battuti e ai responsabili della *villa* di spendere, senza espressa licenza dell'ordinario, i beni in usi diversi da quelli a cui sono lasciati e destinati, sotto pena di pagare di tasca propria e di R. 5[164]. Numerose testimonianze negative vengono anche raccolte riguardo all'amministrazione dell'ospedale dei battuti di Arco; il console della città si lamenta: «La disciplina et hospitale et li beni di quelli sono malissimamente governati. Fabricano con poco giudicio et se ne mangiano le entrade»[165]; inoltre usano le entrate destinate all'ospedale e ai poveri per fare la carità del pane e delle fave, un uso improprio dei redditi che viene espressamente proibito[166]. Negli ordini dei visitatori appare con molta chiarezza il tentativo di indirizzare le spese delle compagnie confraternali con la soppressione, innanzitutto, delle «spese inutili» individuate in quelle destinate alle attività conviviali (carità). A Storo si raccomanda: «Che non s'abbino per l'avvenire a fare delle elemosine della confraternitade del santissimo sacramento quella carità generale d'olio et sale come si faceva dandosi a tutti della carità a poveri et ricchi doven-

[163] Esempio di conferma vescovile per la «schola seu disciplina» del paese di Borzago: ACATn, *Investiture*, V, f. 261v.

[164] AV II, f. 324r-v.

[165] AV VI, f. 363r.

[166] AV VI, f. 412v.

dosi dispensare tale elemosine per il culto divino a poveri et infermi»[167]. Condannate sono anche le spese tradizionali di cera per l'illuminazione dell'altare, quando tendevano ad assorbire una parte troppo consistente delle elemosine destinate alla confraternita. Ad Arco, ad esempio, si esorta la *fradaia* nella chiesa dell'Assunta e la comunità a convertire quelle tante cere superflue, che fra l'altro deturpano e sporcano l'altare, «in altro pio uso et più necessario a bisogno della chiesa in termine di un mese»[168]. La medesima preoccupazione, invece, non è presente per le spese in olio da destinare all'illuminazione del SS. Sacramento.

Il miglior utilizzo del denaro raccolto è indicato nella contribuzione alle spese, sostenute dalle fabbricerie (infatti spesso sono lasciati i medesimi ordini ai sindici delle chiese e delle confraternite), per l'incremento dello scarso patrimonio sacro provvedendo all'acquisto di oggetti e di paramenti per l'arredo degli altari e dell'edificio ecclesiastico. Alle confraternite del SS. Sacramento si propongono acquisti specifici di suppellettili destinate al culto, alla conservazione e al trasporto del Corpo di Cristo ed una speciale attenzione è riservata, secondo modalità ancora medievali, non tanto al culto in chiesa ma agli oggetti destinati al trasporto processionale dell'eucarestia agli infermi:

«Che si faccia una scatolina d'argento indorata da ponersi nel tabernacolo che hora è nella sagristia per portare il santissimo sacramento alli infermi. Che si facia potendo un ombrella sotto la quale si porti il SS. Sacramento da portare alli infermi. Che si proveda d'un padiglione di setta per il tabernacolo sopra l'altare»[169].

La legislazione ecclesiastica, dunque, punta soprattutto sulla regolamentazione statutaria, amministrativa e sul control-

[167] AV V, f. 181v-182r.

[168] AV VI, f. 402v. Anche a Terlago i confratelli della Beata Maria Vergine ogni terza domenica del mese raccolgono le offerte lasciate nel «truncum» in chiesa e sono soliti spenderle tutte in cera: AV II, f. 318v-319r.

[169] Ordini per la confraternita del SS. Sacramento di Lizzana: AV VI, f. 51v.

lo del mondo confraternale. L'altro aspetto di questo processo è costituito dalla spinta verso l'uniformazione, vale a dire la proposizione del progetto di trasformazione della varietà in unità, con l'indicazione di precise linee di religiosità laicale: SS. Sacramento (culto eucaristico) e Rosario (culto mariano). Si tratta di porre un limite alla tendenza al particolarismo, impedire, per quanto possibile, il prolificare disordinato e incontrollato di confraternite, in particolare di quelle dedicate ai santi, tutte col loro altare in chiesa, in possibile contrasto le une con le altre; d'altro lato non è assente nella gerarchia ecclesiastica la preoccupazione di esercitare un controllo affinché la devozione ai santi non sfoci in superstizione; la necessità di porre un argine a queste tendenze porta alla proposizione, o imposizione, alle comunità dei fedeli, dei simboli di unità nella fede: Cristo e Maria. Il progetto, in effetti, ottiene un certo successo: nel secolo successivo, infatti, si assisterà al grande sviluppo delle confraternite del SS. Sacramento e di quelle mariane, in particolare del Rosario, a cui si affiancherà la confraternita della Dottrina Cristiana e quella tradizionale dei Battuti[170].

Rimane il problema di valutare quanto, soprattutto nel territorio, queste indicazioni della gerarchia ecclesiastica venissero recepite non solo nella forma ma anche nella sostanza, vale a dire se la fondazione in particolare di compagnie del SS. Sacramento favorisse una vera modificazione della «religiosità» e delle pratiche di culto e di devozione. A volte infatti sembra che la trasformazione non andasse al di là del mutamento di nome. Anche l'obbligo di formare gli statuti e sottoporli alla conferma dell'ordinario, si limita, non di rado, ad un'operazione esteriore e meccanica di trascrizione di statuti di confraternite già esistenti senza alcuna variazione significativa né nello spirito né nelle attività[171].

170 S. WEBER, *Le condizioni*, p. 9.

171 Per penetrare al di sotto della superficie di questo fenomeno sarebbe necessario non solo reperire ed esaminare gli statuti delle confraternite di nuova fondazione o rinnovate, ma avere anche a disposizione più informazioni sulla vita interna di queste associazioni: una ricerca ancora tutta da fare.

La diocesi di Trento all'epoca dei Madruzzo

Appendice

1. Documenti

1.

Ordines et decreta data per dominos visitatores venerabili plebano sanctae Mariae maioris

[ACATn, AV II, f. 85r-92r]

85r Domini visitatores venerabili in Christo dilecto plebano suprascripto salutem et synceram in Domino caritatem.

Ut haec visitatio sancta et sibi fructum aliquem ferat et parochianorum suorum animabus consulatur, infrascripta eidem prescripta sunt decreta per eundem diligenter observanda et executioni demandanda sub paenis arbitrariis Illustrissimi et Reverendissimi Domini Domini Cardinalis dominorumque visitatorum ultra expressas, infligendis.

Imprimis itaque statuitur et ordinatur ut sanctissima sacramenta summa cum devotione et caritate administrentur, divinaque officia celebrentur pro salute animae et animarum sibi commissarum, vigilando super gregem suum non tanquam mercenarius qui videt lupum venientem et dimittit oves, sed tanquam bonus Pastor, qui animarum suam ponit pro ovibus suis.

85v De cetero in administrandis omnibus sacramentis, stolla et cotta indutus, utatur semper rituali romano.

Infantibus ultra dies octo baptismum non differat, quos in ecclesia tantum baptizabit, si forte periculum immineat, domi tunc baptizentur, si infans supervixerit, efficiat parochus, ut ad solennes baptismi ceremonias peragendas in ecclesiam deferatur, et ne in sacramenti forma iterum etiam sub conditione pronuncianda irregularitatem incurrat, ea diligenter servet, quae in Catechismo Romano ea de re tradita sunt, scilicet ut summo

studio perquirat an rite baptizatus sit infans, quod si diligenti facta inquisitione dubium sit, an recte sit baptizatus, tunc licebit sub conditione baptizare, quae inquisitio etiam in illis requiritur qui expositi sunt, licet appensum collo scriptum habeant, quo baptizatos illos esse significetur.

86r Quare ut minus // sit in hac re periculi doceat frequenter cum alios tum praesertim obstetrices legitimam baptizandi formam.

Et illos qui paschatis tempore eo anno confessi et communicati non fuerint, ad suscipiendos infantes non admittant.

Compatrum vero numerus unus tantum sit, sive vir sive mulier, vel ad summum unus et una armis depositis.

Librum magnum in folio bene ligatum conficiat, cuius magnam curam habeat, in quo baptizatorum parentum, ac suscipientium nomina, diemque et annum nativitatis et celebrati baptismi summo studio ipsemet describat.

In posterum in aspergendis baptizandis utatur scutella vitrea, aut alio puro vase.

Sacramentum eucharistiae, quo ceteris maius et excellentius esse dignoscitur, eo debet amplius exteriori veneratione tractari.

86v Quam saepissime ergo populum moneat ad tanti // sacramenti susceptionem, praesertim Paschatis tempore, Penthecostes et Nativitatis Domini, illique aperiat per sermonem, virtutem, dignitatem ac fructus uberrimos, quos tantum sacramentum suscipientes percipiunt, ut frequentius ad illud pie suscipiendum magis inflammetur.

Ut ante sanctissimum sacramentum lampas semper ardeat assiduus et diligens erit.

Auditurus confessiones studeat brevi oratione sese ad hoc ministerium praeparare et paenitentem Deo suppliciter commendare, in quibus audiendis servabit maxime instructionem brevi emanandam.

Confessiones non in privatis aedibus, nisi necessitas cogat et mulieres non in abditis, sed in apertis ecclesiae locis in sedibus ad hoc confectis audiantur.

Sit diligens in visitandis aegrotis eos quam maxime poterit efficaci oratione ad confitendum et communicandum disponendo.

87r Cum reperti fuerint multi qui contumaciter confiteri

communicareque hactenus neglexerunt, ideo, cum id in ecclesia Dei tolerari nequeat, parocho suspensionis a divinis poena committitur, quatenus, post factas iterum atque iterum debitas admonitiones, ordinario prius denunciatis, illos de ordine suo, nominatim nominando pro interdictis publicet, ita ut penitus ab ecclesia arceantur et ecclesiastica careant omnino sepultura.

Idem fiat contra omnes qui in posterum futuris singulis annis, suo debito tempore confessi et communicati non fuerint, alioquin transacta paschatis octava, nec ulterius publicatio differatur, in penam predictam et marcharum XV incurrisse intelligatur ipso facto.

Procuret, si non extat, fieri sedem confessionalem quae cratem ferream inter sacerdotem et confitentem ita locatam habeat, ut mutuum aspectum impediat.

87v Non permittat quemquam eo die quo fuerit confessus communicare (necessitate semper excepta) sed triduo saltem antequam ad communionem accedat sit confessus.

In confessionibus audiendis sit diligens et prudens.

Sacramentum extremae unctionis in tempus non differatur, quo aegrotus animam agere incipit, sed administretur dum moribundus sensu et ratione viget et populum saepe moneat ut pro dando dicto sacramento non expectet donec infirmus spiritum emittat.

Deferat huiusmodi sacramentum cum cruce sine hasta per ministrum deferenda et sine lumine.

Qui eo anno (legitima causa excepta) confessi et communicati non fuerint et qui cum peccatores notorii essent et ab ecclesia alieni, si signum aliquod paenitentiae non emiserint non inungantur.

88r Filii, qui matrimonio iungi voluerint, hortentur ne // parentibus inconsultis illud ineant, licet absque eorum consensu, matrimonia legitime contracta valida sint, sed hoc quia parentibus ipsis debita obedientiae atque reverentiae officia praestari oportet.

In matrimoniis vero contrahendis diligenter observet sacri Concilii Tridentini decretum, illudque vulgari sermone in maiori populi multitudine infra missarum solennia, quater saltem in anno, publicet et notificet ita ut quis illud ignorare non possit, nempe ut praemissis tribus denunciationibus in ecclesia tantum faciendis matrimonia demum in ecclesia solum coram parocho

et duobus vel tribus testibus contrahantur. Quod Concilium ita etiam magnitudine publicetur, ut in posterum illud ab omnibus inviolabiliter observetur.

88v Nulli omnino ad matrimonium contrahendum // publicentur nisi eo anno, paschatis tempore, confessi et communicati fuerint vel tunc confiteantur et communicent.

Sciat parochus an volentes contrahere ipsi consentiant quod publicationes fiant.

Sponsi matrimonio nondum contracto, copula non misceantur carnali, poenas alioquin graves propter mortalem culpam episcopi absolutioni reservatam subituri.

Diligenter moneat et hortetur sponsos ut triduo saltem ante matrimonii consummationem confiteantur et communicent.

Librum satis grandem bene ligatum beneque compactum confici procuret, in quo fideliter ac diligenter ipsemet describat, diem, locum et annum coniugumque ac testium nomina, quem in sacristia sub tuta clave custodiri curabit.

89r In peccato mortali existens non administret sanctissima sacramenta, nisi magna urgeat necessitas, studens quanta potest conscientiae puritate ea administrare ne dum illis ad aliorum salutem utitur sibi ipsi pernitiem comparet.

Summo studio continue invigilet videns an in parochia sua quis reperiatur qui male sentiat de fide catholica, neve quis libros habeat haeresim sapientes aut aliquod aliud scriptum suspectum. Inventos ordinario denunciet.

Sedulo patres matresque familias moneat ut filios et quos suae curae commissos habent, diebus festis hora constituta in ecclesiam ad christianae institutionis praecepta et fidei rudimenta quae ipsemet maiori qua poterit facilitate et brevitate declaret, pervenire curent illisque qui tam necessaria institutione erudiri neglexerint, huiuscae eos // pernitiosae ignorantiae culpam in se transferre de eoque exactam Deo reddituros esse rationem edicat eos item qui provectioris aetatis sunt, ad eadem perdiscenda diligenter invitet quae ignorare christianus homor sine gravi animae suae discrimine non potest et videat ac caveat ne ea docendi ratio unquam praetermittatur. Et si in ea puerorum multitudine aliqui eius modi sunt qui per aetatem ad confessionis vel ad sanctissimae communionis sacramentum accedere possint, illos ipse et cognoscat et peculiari studio instruat.

89v

Evangelium diebus festis ea qua poterit facilitate et brevitate populo suo declaret vel provideat de idoneo sacerdote qui hoc officium faciat.

90r Diligenter ac saepius rubricas in missalis romani // principio contentas legat et secundum eas celebret, nihil addendo vel minuendo nec in verbis nec in ceremoniis.

Saepe idoneo et approbato sacerdoti peccata sua confiteatur.

Non celebretur nisi super altari crux aliqua aut imago crucifixi posita sit, ubi non est poni aut depingi curabit.

Interdicti publice divinorum officiorum tempore ab ecclesia ut sacri canones iubent expellantur, aut sacerdos eis praesentibus ab ipsorum celebratione prorsus cesset.

Quo se in vinea Domini facilius et tutius exercere possit, habeat saltem hos libros scilicet sacram Bibliam et novum Testamentum cum eorum aliquo magis utili et fideli interprete, Catechismum Romanum latinum et vulgarem, Rationale divinorum officiorum, 90v summam aliquam, ut puta Armillam, Sylvestrinam // tractatum aliquem de confissionibus seu Methodum, Concilium Tridentinum, Constitutiones synodales, Indicem librorum prohibitorum et alios probatiores, si facultas suppetit quibus ita operam dabit ut, si occasio inciderit ad actum practicum referre possit.

Intra parochiae suae fines non permittat aliquem secularem aut regularem non solum concionari, sed ne celebrare quidem, aut animarum curam quoquo modo gerere, nisi habeat in scriptis ab ordinario licentiam obsignatam, sub poena suspensionis a divinis et marcharum decem.

Quaestuarios quoscunque intra parochiae suae fines quaerere nullatenus permittat (fratribus mendicantibus exceptis) nisi in scriptis ab ordinario licentiam in scriptis et singulis annis renovatam, non vitiatam, non adulterinam habeant et ostendant.

91r Cum ad hominem christianum pertineat integram missam audire idque magno cum animarum periculo ubique fere negligatur. Ideo parocho stricte datur in mandatis ac seriose committitur quatenus semel, bis et ter magna orationis efficatia populum moneat cavere a tam gravi crimine, quod si factis debitis monitionibus rescipiscere nolit, denunciet illi et eorum cuilibet Illustrissimi Domini Dominorumque visitatorum nomine quod si ad missae finem in ecclesia non foris remanentes non

expectaverint, quilibet contrafaciens incurrat in poenam duarum librarum maranensium pro singula vice, quae poena applicatur pro medietate accusatori celando, pro alia fabricae ecclesiae ubi quis deliquerit, mandantes hoc decretum saepe publicari.

91v Publica convivia quibus praesertim mulieres intersunt // locaque ubi choreae ducuntur cauponas maxime in quantum potest, evitet.

A taxillis, aleis ceterisque ludorum generibus sacrorum canonum iure prohibitis et a conventibus etiam ubi eiusmodi ludi exercentur prorsus abstineat.

Non solum ob malum sed etiam ob mali suspitionem qua populus vehementer offendi solet in clericalis militiae hominibus, quod etiam concilii auctoritate prohibetur ubicunque clerici habitant, mulierum suspectarum consortium devitent.

In aedibus, quae ad clericorum usum sunt aedificatae, ne alias quidem (matribus, sororibusve exceptis) mulieres quascunque quovis etiam affinitatis vel propinquitatis gradibus sibi coniunctas sine in scriptis ab ordinario licentia, habitare permittat.

Saepe in anno visitabit ecclesias seu capellas parochiae suae
92r subiectas, diligenter videndo quod // regantur et custodiantur, si quid correctione dignum deprachenderit vel corrigat ipse vel per ordinarium corrigi procuret.

In quorum ... datum Tridenti die 12 mensis ianuarii 1580.

2.

Denunciatio Illustrissimi et reverendissimi Domini Ludovici cardinalis Madruccii

Ad Beatissimum papam Clementem octavum de statu et conditionibus sui Episcopatus Tridentino.

[ACATn, *Vicariatus in spiritualibus*]

Civitatis Tridentina sedes Episcopatus ab ea cognommati, cui in praesentia praeest Ludovicus Madrutius cardinalis coadiutorem cum futura successione habens Carolum

Madrutium episcopum smiirnensem, posita est inter alpes, quae Germaniam ab Italia dividunt.

Commendatur Ecclesia Tridentina inter alias praeclaras notas ab antiquitate. Utpote quae christianae fidei rudimenta a divis Herm[ag]ora et Fortunato, sancti Marci discipulis acceperit, a quibus illi pastores dati fuerunt, quorum series duravis usque ad beatum Vigilium, qui temporibus Theodosii imperatoris doctrina, miraculis et illustri martyrio claruit. Hunc subsequuti sunt perpetua seriae ad haec usque tempora episcopi qui christianae religionis synceritatem et episcopalis muneris dignitatem (quaecunque in media tempora inciderint catholicae ecclesiae adversitates) strenue tutati sunt.

Fuit amplissimis dominiis temporalibus aucta et claris titulis insignita a Carolo Magno, Frederico, Conrado et Henrico primo imperatoribus ac sublimata in principatum Sacri Romanii Imperii, *a quo eius pro tempore episcopus, ut alii eiusdem* imperii principes regalia accipit; quorum ratione sessionem et suffragium habet in comitiis, conventibus et actionibus publicis imperii aliisque hoc nomine potitur eminentiis et privilegiis principum imperii: praesertim iure gladii temporalis.

Habet episcopatus hic officia nobilia haereditaria de quibus iam inde a temporibus antedictorum imperatorum investitae reperiuntur illustres illi subditae familiae: videlicet pincernam, magistrum camerae, maresciallum sive magistrum stabuli et scutiferum: quarum primogeniti in actibus solemnibus episcopo in personis propriis obsequium praestant.

Complura habet nobilia feuda, quorum inter alios, comites, barones et equestris ordinis, nobiles tenet non nulla Mantuae dux, plurima et insignia, ratione comitatus Tirolis serenissima austriaca familia. Arces et fortalitia habet multa perpetua praesidio custodita; cancellariam praeterea et concilium satis frequens a quo in causis profanis ad cameram imperialem datur appellatio.

Consuevit episcopus tridentinus uti suffraganeo in administrandis pontificalibus.

Patet episcopatus in longitudinem ad miliaria italica centum octuaginta, in latitudinem sexaginta. Attingit suo circuitu episcopatus veronensem, brixiensem, curiensem, brixiniensem, feltrensem et vincentinum. Ditiones vero temporales comitatum tirolensem, dominium venetum et superiorem Rhetiam.

Est varietate situs non amaenus modo eius ager, verum praesentia multarum rerum, quas ad sublevandas hamanas necessitates suppeditant eius colles, nemora, valles, lacus et flumina etiam vicinis ditionibus comodus.

Redditus mensae eius ascendunt ad XVI milia florenorum reperiunturque taxati in libris Camerae apostolicae ad florenos III milia.

Sunt in Ecclesia tridentina dignitates quatuor (prima post pontificalem est decanus, qui in inferiorem clerum ecclesiae iurisdictionem habet. Secunda est praepositus qui nullum habet in capitulo locum, stallum, tamen habet in choro secundum a decano, tertia est archidiaconus; quarta scholasticus qui post hos sequitur. Massarius archivii custodiae et bonorum mensae capitularis administrationi praefectus amovibilis est ab officio suo).

Canonicatus autem et prebendae decem et octo: quorum duodecim iuxta antiqua sedis apostolicae indulta personis illustribus conferri consueverunt nationis germanicae; sex vero nationis italicae in sublimiori aliqua scientia graduatis.

Ex posterioribus unus canonicatus applicatus fuit summo paenitentiario, alter theologo.

Habet praeterea eadem cathedralis mansionarios duos, capellanos seu beneficiatos vigintiduos, et levitas duos, divinis interessentes et servientes omnes. Cultus divinus in ea per canonicos et capellanos debita cum diligentia ritu sanctae romanae ecclesiae peragitur.

Habet sacristiam convenienter ornamentis et vasis sacris instructam per Dominum Cardinalem in locum commodiorem translatam decenterque exornatam; ubi reliquiis sacris locus pro dignitate earum est assignatus; videlicet inter alias Sancti Vigilii ac Sanctae Maxentiae, Beatorum Sisinii, Martirii et Alexandri, qui temporibus S. Vigilii in valle Anauniae eiusdem diocesis martiirio coronati fuerunt.

Habet archivium in quo servantur duplicata episcopatus praecipua iura et capituli scripturae.

Erectum est in ea seminarium iuxta decretum sacri tridentini concilii, XXIIII alumnorum.

Divisa est civitas in quatuor parochias quarum una quae maiori ecclesiae annexa est, regitur ab antedictis massariis a capitulo

deputatis. Altera quae est Divae Mariae proprium habet curatum. Tertia Divi Petri quae habet duos curatos, alterum qui germanis, alterum qui italis eiusdem parochiae deserint, ambos a capitulo maioris ecclesiae dependentes. Quarta quae est Divae Magdalenae proprium habet parochum, qui ab Episcopo dependet.

Complectitur Episcopatus tridentinus praeclara oppida, Ripam eius propriam bina arte insignem, Arcum comitatum et feudum Imperii, collegiata ecclesia nobilitatum, Roboretum feudum Episcopatus. Novimarcham, Bulgianum quaternis annualibus nundinis celebre. Praeterea comitatus, baronias, vallesque habitatoribus refertas rerumque omnium copia affluentes, burgos pagosque amplos.

Capitulum cathedralis ecclesiae ut aliarum germanicarum, liberum habet ius eligendi ex suo corpore Episcopum, et in conferendis canonicatibus cum summo pontefice romano alternativam; possidetque non nullas jurisdictiones, quibus senior canonicus uti capituli vicarius ius reddit.

Habet consuetudines et statuta laudabilia, ad quorum observationem se canonici in suis receptionibus iureiurando adstringunt, in qua tamen irrepsisse putantur non nulla, quae nunc censurae sedis apostolicae exhibentur ad contentionum et litium materiam tollendam.

Unum est

De quota (videlicet decimo numo) fructuum primi anni quo quomodolibet provisi admittuntur ad possessionem beneficiorum suorum, quam capitulum exigit applicandam fabricae cathedralis ecclesiae ex consuetudine antiquissima et constitutionibus synodalibus superiorum episcoporum; quod alia ratio vix suppetat qua fabricae tenuitati succurri possit.

Alterum est

De iureiurando quod capitulum exigit a capellanis: per illud eos sub poena periurii adstringens ad interessendum omnibus officiis divinis et horis canonicis decantandis haec de statutis.

Canonici non residentes carent omni emolumento fructuum, qui accrescunt residentibus. Toleratur autem non residentia iuxta morem aliarum germanicarum ecclesiarum, quod residentibus omnibus fructus minime sufficierent condecenti omnium sustentationi.

Canonici ultra tres menses, quibus ob calores aestivos a residentia abesse consueverunt videlicet iulium, augustum et septembrem; etiam octobrem occasione vindemiarum petunt. Et licet Cardinalis in visitatione ultima tempus huiusmodi vacationis ad concilii tridentini praescriptum reduxerit, canonici tamen Sanctitati Vestrae pro concessione dicti quarti mensis supplicant: quo civibus fert omnibus operi vindemiarum intentis, rarior est in civitate populus.

Sunt tum in civitate, tum in suburbiis et reliqua diocesi complura diversorum ordinum monasteria: inter alia duae praeclarae praepositurae: una appellata S. Michaelis, altera B. Mariae ad portam clausam, vulgo Gries, canonicorum regularium S. Augustini, in quibus cultus divinus non ita pridem magno Cardinalis studio quasi post liminio revocatus, satis comode peragitur, vigetque eadem ratione monastica disciplina.

Praepositi harum, qui mitra utuntur et baculo, a religiosis ex ipsorum gremio eliguntur. Praeterea monasteria S. Dominici duo, S. Augustini unum, conventualium S. Francisci tria (in quibus disciplina egregie retinetur, quod religiosorum in iis exigunt modo queat sustentari numerus). Observantium itidem tria, capuccinorum duo, et de tertio erigendo iam rationes ineuntur.

Monialium tria, duo videlicet ordinis S. Francisci, tertium S. Augustini quod est in Bagolino loco ditionis dominii Veneti constans viginti quatuor monialibus (cui confessarius ordinis S. Augustini ab ordinario tridentino approbatus deputari consuevit). Episcopo satis negocii facit ratione quaestuationis quam moniales ob inopiam monasterii per vices exercere coguntur. Reliqua duo sub regimine fratrum de observantia facilius diriguntur.

Sunt insuper in eadem civitate et diocesi tres comendae militum Beatae Mariae Theutonicorum quibus non paucae annexae sunt parochiales ecclesiae et alia beneficia quibus deserviunt capellani a commendatariis stipendiati et eorum arbitrio amovibiles qui episcopo satis negotii facessunt.

Sunt extra civitatem in reliqua diocesi tridentina (quae in sex decanatus foraneos seu rurales est distributa) ecclesiae parochiales circiter octogintaduae: pluraeque omnes amplissimae ita ut ad quatuor ad quinque et sex millia communicantium non nullae contineant. Quorum numerus in universa diocesi ad centum sexaginta millia ascendit.

Habent fere omnes istae parochiae sub se alias filiales quarum aliis deserviunt curati coadiutores a parochis stipendiati, aliis vicarii perpetui.

Sunt praeterea tam in diocesi passim, quam in civitate complura hospitalia, capellae, collegia, confraternitates, montes pietatis: quorum non nulla diversis aggregationum et aliorum privilegiorum praetextibus, episcopi visitationem defugiunt.

Sunt et rurales ecclesiae quae ab eremitis incoluntur alicui ex ordinibus approbatis addicti.

Praetereundum porro hoc loco non videtur, quod huic episcopatui in suo regimine peculiare est, nempe cum partim amplitudinis partim situs ratione complectatur ambitu suo populos et germanicos et italicos ingenio, lingua et moribus multum inter se differentes; praeterea temporalis eius iurisdictio eodem ambitu contenta partim cum spirituali sit coniuncta, partim ab ea divisa, gubernationis eius non eadem sit ubique ratio. Nam sicut italici populi et in universum illi in quos episcopus utramque exercet iurisdictionem (qui ultra civitatem et eius districtum in complures easque late patentes praefecturas sunt divisi) utpote erga religionem catholicam optime affecti ac sacramentorum frequentationi reliquisque pietatis officiis dediti et demum sive laicos spectes sive clericos, episcopo suo obsequentes existentes minime multis aut magnis difficultatibus regimen spirituale implicant. Ita est contra in ea parte quae ad Germaniam spectat, populi principis tirolensis iurisdictioni immediate subiecti, licet et ecclesiarum nitore et consueto cultu avitam religionem in communi representent, non usque quaque tamen neque per omnia spirituali regimini prompte obsequuntur. Unde crebrae illis locis exoriuntur difficultates superandae tamen studio, diligentia et dexteritate.

Clerus vero cum sua beneficia, quae passim sunt insignia tum curata tum simplicia, eidem principi accepta referat (utpote de eius iurepatronatus existentia fere omnia) variisque illi privilegiis et consuetudinibus sit obstrictus minore obsequii et observantiae affectu episcopi et ecclesiasticae superioritatis mandata et disciplinam amplectitur. Quibus accedit quod cum illic idoneorum sacerdotum qui germanicam linguam calleant penuria laboretur, saepe minus idonei moribusque minus probati sint tolerandi; nec possint ex remotioribus partibus irrepentes apostatae omnino arceri, quamvis officium spirituale concubinarios privatione beneficiorum suorum et apostatas variis poenis coercere et eliminare saragat.

Sunt illis locis frequentes nundinae et harum occasione diversorum populorum continuum commercium.

Hinc fit ut ex terris ubi haeresis grassatur, varii libri prohibiti aliquando fuerint illuc illati. In quorum abolitionem officium spirituale adiutum mandatis regiminis oenipontani omni studio incumbens magnum numerum auctorum etiam primae classis intercepit et publice combussit.

Detecti etiam in tractu illo fuerunt qui ieiuniorum diebus etiam quadragesimalibus carnes apponerent non impune tamen, animadvertente in eos tam seculari quam spirituale superioritate.

Magnopere laboratum fuit ut doctrina christiana introduceretur librique quamplurimi germanica lingua conscripti in eam rem comparati fuerunt. Verum cum populus illi studio minus deditus sit et aliae occurant difficultates, res in dicta diocesis parte parum fructuose hucusque successit; licet etiam supradictum regimen oenipontanum illam pro sua pietate promovere non intermittat. Hinc diocesis parti ob praefatas difficultates ex propinquo inspector est impositus decanus ad Athesim vir insignis pietatis et zeli, qui sua vigilantia multis emergentibus incommodis occurrit et de gravioribus spirituale officium et congregationem admonet, ut iuxta necessitatem opportuna remedia adhibeantur per implorationem etiam brachii secularis; quod a dicto regimine hucusque satis prompte in omnibus occasionibus fuit praestitum.

Fuit celebrata synodus diocesana ante triennium; et est nunc alia prae manibus quae citius celebrari ob convocationis et alias difficultates non potuit.

Synodo provinciali quae nuper in oppido utinensi a patriarcha aquileiensi metropolitano huius tridentinae ecclesiae fuit celebrata, neque ipse Dominus cardinalis neque Dominus coadiutor interesse potuerunt ob causas tum Sanctitati Vestrae expositas.

3.

Illustrissimi et Reverendissimi Domini Domini Ludovici Cardinalis Madrutii episcopi Tridenti

Admonitio ad omnes parochos et curatos italicos et ad quoscunque sacerdotes qui confessiones audiunt, regulas complectens et formam praescribens, quomodo se gerere debeant, cum in confessionibus audiendis tum etiam in aliis ad sacerdotale officium et dignitatem pertinentibus

[BCTn, *AMC*, «Acta originalia», I]

[1] Arbitramur necessarium omnino esse, eos omnes defectus et errores corrigere, qui a visitatoribus sunt reperti vigere et esse, tam inter sacerdotes quam inter populos, maxime vero illos qui contingere solent in sacramenti poenitentia administratione et maxime in confessione ex qua praecipua pars bonorum et malorum pendet in ecclesia Dei. Neque enim dici potest quam utilis sit haec confessio populis christianis si recte et suo ordine administret et idcirco prima fronte admonentur sacerdotes et ante Dei conspectum excitantur ut velint diligenter considerare hoc officium audiendi confessiones et maximo cum tremore et timore illud exercere. Advertentes quod si male istud tractaverint, nedum se ipsos et proprias animas condemnant et perdunt, sed etiam animas populorum sibi commissorum de quibus Dominus severam rationem exiget ab eis.

Inprimis vero cum maxima pars malorum ab illis pendeat qui [2] sanctum hoc sacramentum administrant, illud observandum // summopere est, ne temere quisquam non examinatus neque approbatus ab ordinario ad confessiones audiendas se ingerat. Et ideo primum visum est sequendo saluberrimam tridentini concilii rationem ordinari debere, prout per praesens decretum ordinatur et committitur quod nemo in posterum sacerdos, sive secularis sive regularis sit, et cuiuscunque conditionis debeat confessiones audire, nisi prius examinatus et approbatus ab ordinario sit, aut per illius collationem beneficium sit adeptus quod animarum curam habeat sub poena perpetui banni ab hac dioecesi, si peregrinus fuerit, si autem incola et bona aliqua habens in hac ipsa dioecesi, sub poena XXV marcharum, locis piis applicandarum, prout nobis visum fuerit.

Mandatur vero omnibus praelatis quorum ecclesiis, monasteriis vel commendis, parochiales ecclesiae sunt unitae aut incorporatae

nec non et omnibus parochis ne sacerdotem aliquem cooperatorem vel vicarium etiam perpetuum assument nisi ordinario prius presentatum et ab illo approbatum etiam si habitum illius monasterii seu religionis ferat.

Atque ut planior fiat res nolumus aliquos sacerdotes in hac dioecesi admitti ad sacramentorum administrationem qui non habeant, iuxta sacri concilii tridentini decretum, suorum ordinariorum commendatitias litteras, vel si id haberi non potest, saltem parochorum aut praelatorum vel catholicorum saltem populorum testimoniales literas quibus inservierunt, ostendat [3] et tandem nullus admittatur qui non ostendat // congrua documenta unde probetur catholicus esse.

Cum etiam experientia doceat, nullibi pietatem certius ac firmius persuaderi quam in confessionibus si recte confitentium conscientiae pertractentur. Ideo studium adhibeant parochi et cooperatores, ut verbis maxime opportunis, pro personarum qualitate sciant poenitentes consolari, repraehendere et exortari huiusque sanctissimi sacramenti mirabilem effectum ita proponere ut negligentes et minus dispositos possint excitare. Sciant etiam rudioribus confitendi ordinem ostendere, eos admonendo ut sua et non aliena peccata accusent et opportunis interrogationibus utantur, unde poenitenter ad integram et rectam confessionem perduci possint.

Cum vero hoc praestare posse non sit cuiuscunque et opus per se arduum sit et non vulgarem literaturam, singularemque prudentiam, cum caritate patientia ac dexteritate convinctam requirat, versentur hi, qui audiendis confessionibus sunt expositi, in lectione sacrae scripturae diligenter unde ea maxime mutuari possunt, quibus poenitentium animi plurimum commoventur, modo tempestive et apposite recitentur, legant item attente Cathechismum Romanum, Rosam auream, Methodum Confitendi, et probatiores summas, dentque operam, ut quae legunt, si occasio inciderit, prudenter et pie ad actum practicum conferant. Et ut haec res, quae maximi momenti est, certo ordine procedat. Imponitur singulis plebanis, ut capellanos suos singulis septimanis, certis diebus, convocent, habentque librum [4] de cura // animarum tractantem et ex illo unus eorum, qui magis idoneus sibi videbitur, lectionem aliquam recitet, aliis audientibus et simul conferant illud, quod lectum fuerit, et si quid ambiguum evenerit, quod ipsi nesciant dissolvere referant illud ad peritiores, seu etiam ad eorum ordinarium si opus fuerit.

Et, ut magis iuxta sacri concilii decretum, ex ordine christiano res ista procedat, imponitur quod audientes confessiones, praedicatores et cooperatores animarum debeant fidei professionem facere et contrafaciens incurrat in poena in superiori decreto contenta.

Defectus vero in sacerdotibus qui confessiones audiunt, plures sunt in visitatione depraehensi quod dolenter plane dicitur. Imprimis vero crassa quaedam ignorantia rerum divinarum et inexperientia in casibus conscientiae in aliquibus depraehensa est quae in sacerdotibus valde pernitiosa sit, multo tamen pernitiosior est in hac saluberrimi sacramenti poenitentiae administratione. Videmus enim clare vitio quorundam sacerdotum factum esse ut quae a Christo Domino nostro curandis rationabilis gregis infirmitatibus, salubriter sunt instituta saepe negligantur aut etiam indigne tractata augent, non dissoluunt fasciculos deprimentium.

Moneantur etiam singuli sacerdotes curam animarum gerentes, ac ipsorum cooperatores, ut diligenter cogitent illud opus quod tractant et curent studiose legere et attente meditari quae de [5] sacramento poenitentiae // tradita sunt per sacros canones vel alios libros et discant omnino formam absolutionis et rationem poenitentia. Cum multi reperti sint in visitatione qui haec omnia ignorabant, quod certe turpissimum est, videantque ne aliquando inordinate solvant liganda aut ligent solvenda et multo diligentius quam prius fecerint; addiscant casuum conscientiae diversitates et distinctiones inter lepram et lepram et quae cognoverint summo pontifici esse reservata, aut ordinario, non audiant se in his immiscere, et ut omnis erroris occasio tollatur in his rebus mandatur vicario vel locumtenenti in spiritualibus ut in principio cuiuslibet anni transcribat casus reservatos ordinario, et eos ad decanos rurales transmittat, simul cum excommunicationibus quae communiores sunt et bullis pontificiis in Coena Domini.

Et quia non sufficit scire tantum hoc munus exercere sed plurimum interest ut vita quoque ipsa probata et morum gravitas tanto muneri corespondeat. Ideo imprimis admonendi sunt ii sacerdotes qui gregem Domini pascunt ut ab ebrietate abstineant plures enim deterrentur peccata sua recensere his, quos vident, ita vino indulgere ut saepe sibi non constent nec mentem nec linguam satis regere possent. Atque hinc saepe evenit ut plures diminute nec integre confessionem faciant et aliquando etiam propter ministri indignitatem tamen sacramentum contemnunt.

Itaque admonentur omnes in Domino ut a simili vitio abstineant et illi qui curam habent, non assumant aliquos cooperatores ad [6] audiendum confessiones, quos noverint vino deditos et // si contrafacerint punientur acerbe et illi cooperatores extra hanc dioecesim eiicientur. In qua re volumus quod decani nostri rurales invigilent et quos noverint huic vitio deditos quamquam moniti non rescipierint arceant illos a penitentiae sacramenti administratione.

Sunt item qui concubinas publice retinent audiuntque tamen confessiones, quasi festucam eiecturi ex oculo fratris cum ipsi trabem habeant, hic item ordinatur quod nullus habens concubinam debeat admitti ad hoc officium sed inhabilis plane declaretur.

Alii porro tanta laicorum familiaritate tenentur ut non recte possint iudicem agere in foro conscientiae. Quo circa monentur ut ab ea abstineant quae fere contemptum parit.

Apostatae vero nullo pacto ad hoc munus admittantur.

Multi quoque scandalum faciunt quia cum ipsi confessiones audiant et celebrent fere singulis diebus tamen per menses plures, aliquando et per annum, et aliqui etiam per plures annos nunquam sacramentaliter confitentur peccata sua. Videant itaque ut iuxta mandata facta in visitatione saepius confiteantur peccata, probatis sacerdotibus, alioquin graviter punientur.

[7] Ipsi etiam sacerdotes qui confessiones audiunt primum quam sacramentalis confessio incipiatur, interrogent poenitentes si quandam haeresim inciderint et an habeant vel habuerint quod sciant libros prohibitos et si tale quidquam repererint doceant illos non esse suae auctoritatis illos absolvere, instruantque quod ad deputatos per nos, ex autoritate summi pontificis, sacerdotes debeant accedere pro absolutione habenda, videantque ne illos a se ita dimittant ut animo fracti ulterius negligant petere aliquam absolutionem sed magis illos consolentur et ostendant paratum esse remedium quod etiam facient in casibus ordinario reservatis iuxta differentiam personarum et sexuum, dentque operam ut tam secreto et prudenter ipsos dimittant, ne alii percipere possint eos recedere sine absolutionis beneficio.

Observent etiam personas accedentes ad poenitentiam et si iudices, mercatores, sacerdotes, aut alterius generis esse cognoverint, interrogent de his quae ad officium vel exercitium

cuiuscunque spectant et congruis admonitionibus singulos excitent ad ea iuste praestanda quae muneris cuiuscumque esse intelligent; si qui vero accedent qui nullam omnino peccatorum enumerationem faciunt et velint in hac confitendi forma perseverare, eos a se dimittant protestantes hunc non esse verum et catholicum confitendi morem, in quo solvendi ligandique facultas continetur quae cum animarum fructu spirituali fieri non possit si discrimina peccatorum et eorum circumstantiae ignorentur.

[8] In confessionibus non negligant, si occasio inciderit, tollere dissidia et revocare poenitentes ab usura et illiciti contractibus scandalaque auferre et vere se praestare animarum medicum, illa instillando quae ad pietatem, ad iustitiam, ad caritatem faciunt.

Utque omnia in posterum divina cooperante gratia magis ordinate procedant pluresque abusus, qui a populo pendent, tollatur. Carent parochi ut per annum frequenter praesertim vero in quadragesima, fiant clarae et integrae conciones de poenitentia et ostendatur que singulae partes sint necessariae et explodatur ac reiiciatur abusus ille generalium confessionum qui proxime ad haeresim accedit. De satisfactione quoque longiores et frequentiores fiant sermones, quam hactenus. Haec vero parochi et concionatores facile praestabunt, si diligenter versati erunt in Cathechismo Romano, ex quo plura in ipsorum concionibus cum singularis pietatis accessione, apte transferre poterunt, habent etiam Ecchium, Nauseam, Mespurgensem, Cathechismum maiorem Canisii, et alios, quorum labores in recte instruendo populo, circa veram et integram poenitentiam valde sunt utiles et accomodati.

Instruant etiam populum circa casuum reservationem et ecclesiae salubrem gubernationem ostendantque illis quae sit pia matris [9] ecclesiae intentio in similibus reservationibus in quibus nil // plane spectatur quam graviorum criminum emendatio certior et scandali extirpatio.

Illud quoque valde utile erit ut iuventus in exercitio doctrinae christianae circa hoc sacramentum et confessionis modum instruant.

Postremo videant parochi ut in posterum, in audiendis confessionibus, circa locum et habitum decor servetur nec catenatim patiantur accedere paenitentes sed ordinate et confessore sedente ipsique sint patientes, maneant etiam ubi

populus est frequens, ne differant omnes ad ultimos quadragesimae dies confessiones; hortentur etiam plebem ut saepius per annum confiteantur et assuescant divinorum sacramentorum fructum frequentius degustare.

Et quia materia contractuum ubi, vel usura, vel iniustitia plerunque subesse potest, difficiles omnino reddit confessiones nec potet facile perscribi modus certus, propter ipsarum contractuum diversitates. Ideo parochi et qui confessiones audiunt considerent suae plebis conditionem et usitatos contractus conferantque inter se et peritiores etiam consulant de eorum qualitate quod si vel usurariam pravitatem aut iniustitiam subesse cognoverint, cogant paenitentes ad restitutionem vel compensationem; si qua vero dubia circa haec, sibi evenerint ex quibus se explicare facile non poterunt, ea ad ordinarium deferant, quod etiam in aliis casibus ubi conscientiarum timetur illaqueatio, observabunt.

[10] Unum autem est hoc in episcopatu que maxime debent auditores confessionum intelligere et scire, quod quoniam habet multas etiam difficultates, nos brevibus capitulis ea resumimus, quae maxime intelleximus male fieri et exerceri: est autem istud circa usuras.

... [segue esposizione di nove casi o capitoli su questo argomento]

[13] Ut autem etiam principium quoddam audiendi confessiones erudioribus praescribamus optamus postilla, quae superius dicta sunt, etiam paenitentes examinari an sint soliti, tempore paschae confiteri propria peccata et exequi quod iussum sibi fuerit a praecedentibus eorum confessoriis sacerdotibus et an aliquid sibi supersit quod non adimpleverint, cogereque illos explicare si aliquid praetermisserint sibi a praecedentibus sacerdotibus impositum quod si repererint illos promisisse quidem sed non observasse intelliget ex hoc parochus, seu alius qui ipsum audit, quod sit solitus deficere a fide et promissione data et propterea non ipsum tam facile absolvet nisi ita ipsum astringat ut cogatur stare promissis suis.

Cogat etiam ipsum paenitentem referre aliqua sua peccata et ex relatis cognoscat quibus interrogationibus ipse debeat uti.

Neque minus diligenter erit circa singula praecepta nedum de ipsis praeceptis interrogare verum de dependentibus et peccatis quae solent dici filii primorum peccatorum, veluti si dicas nedum
[14] interrogandum esse an a Dei dilectione, defecerit // sed etiam

an de eius providentia temere iuditia damnaverit, nec cognoverit, uti decet ter maxima ipsius beneficia et an veneficiis, incantationibus et superstitionibus operam dederit et multa alia quae ad hoc praeceptum spectant.

Sic etiam de secundo praecepto nedum interrogandum an falso sub Dei nomine iuraverit, sed et si Dei nomini detraxerit, vel detrahentibus consenserit, et tandem sequenda erunt illa praecepta, quae de huiusmodi interrogationibus a multis scripta circumferuntur.

Quantum autem ad diversos personarum status, observent diligenter, quae peccata consueta sunt, nobilibus et divitibus, et quae pauperibus, agricolis, mercatoribus, artificibus, et interrogent singulos circa proprias artes et propria exercitia.

Ex his autem regulis speramus quod sacerdotes facile intelligent; qua ratione sit in hoc sacramento procedendum et quod adiuvante divina gratia, ita ipsum administrabunt ut paenitentes inde summum fructum referant, praestante Domino nostro Jesu Christo qui cum patre et spiritu sancto.

Mandatur autem omnibus et singulis quibusquocunque modo convenit hoc paenitentiae sacramentum exercere in virtute spiritus sancti et sanctae obedientiae et sub poena nobis seu vicario nostro arbitraria, quod debeant superiora singula capitula descripta apud se habere et ita perlegere et meditari, ut [15] quandocunque opus fuerit // sciant de ipsis respondere et que debeant etiam diligentissime exequi, quae in ipsis continentur et non audeant huic sacramento se immiscere, nisi in his omnibus sint sufficienter instructi alioquin contra negligentes et contumaces severissime procedetur, et ita praecipitur et committitur.

Datum Tridenti die primo mensis martii MDLXXX.

Ad mandatum Ill.mi et R.mi D.ni Cardinalis in congregatione.

Jordanus Jordanius congregationis secretarius.

4.

Ordini per ben ordinar la Dottrina Christiana

[AV XI, f. 25r-26v]

Presentati in visitatione Doctrinae Christianae in ecclesia cathedrali die 25 februarii 1596.

25r 1. Che il reverendo curato una volta all'anno vadi di casa in casa per tutta la sua parochia pigliando in scritto li nomi et cognomi de tutti li putti et putte che sono atti ad imparar la dottrina christiana.

2. Far provisione de 4 persone devote che tenghino in ordine tutti li putti così nell'entrar in chiesa facendogli pigliar l'acqua santa et la perdonanza come anco nella processione, quali saranno eletti ad arbitrio del molto reverendo et nobile signor priore, overo dal reverendo curato, quali si nominarano li silentieri.

3. Perché dove non è ordine non si può far cosa buona, nella schola della dottrina christiana li figliuoli si partiranno in tre classi, nella prima saranno posti quelli di minor età et tutti quelli che non saperanno il Pater noster, l'Ave Maria, la salve Regina et il Credo tanto in latino come in volgare.

4. Nella seconda classe saranno posti tutti quelli che imparano li sacramenti della chiesa con tutto il resto che segue sin alla dechiaratione della dottrina christiana.

5. Nella terza classe si metteranno tutti quelli che faranno profitto nell'imparar la dechiaratione de tutto il libretto della Dottrina. Et acciò tutte queste tre classi siano ben governate procurerà il reverendo curato che li figliuoli di ciascuna classe habbino li suoi maestri conforme al numero de detti putti, avertendo che ogni maestro non si habbi più di dieci.

6. Acciò li putti nell'insegnargli non se impediscano l'uno con l'altro li siano assegnati li suoi luoghi appartati per ciascuna classe.

7. Il tempo che durarà la processione et disputa sacra sarà di mez'hora et un'altra meza hora s'attenderà ad insegnare.

8. Quelli che disputano in una festa non disputeranno nella sequente, acciò tutti faccino la sua parte, facendo che a vicenda

detti putti faccino hora il discepolo hora il maestro. Et mentre si disputarà a ciascuno d'essi disputati starà assistente un maestro per avertir che non fallino et // fallando per emendargli. 25v

9. Medesimamente tutti li altri maestri staranno presenti alli loro figliuoli sedendo nel suo luogo et usando diligenza acciò li suoi putti stiano quieti, modesti et attenti con silentio facendogli levare quando saranno interrogati dal reverendo curato che sempre sarà soprastante alla disputa, o non potendo egli ne metterà un altro in suo luogo che facci il medesimo.

10. Finita la disputa farà il reverendo curato che uno de disputanti avisi ad alta voce la lettione che correrà la festa seguente acciò tutti quelli della terza classe l'imparino et similmente li maestri della seconda et prima classe proporanno sempre a suoi putti la lettione c'haveranno da imparare.

11. Ciascuno de maestri di tutte tre le classi sopra ogni cosa spendi qualche tempo, massime nel principio dell'insegnare in ammaestrargli ne' costumi christiani secondo che conviene alla loro età et classe, come nel far oration mattina et sera, di andar et udir la messa, di far la benedittione della tavola et render le gratie, di star con divotion in chiesa et d'andar con modestia per le strade, nell'obedienza a suoi maggiori, nella charità con i prossimi, nel guardarsi da bugie, parole sporche, mormorationi, ingiurie et cose simili come si contiene più ampiamente nella Regola de' buoni costumi stampata nel libretto delle littanie qual tutti devono havere.

12. Si faccino stare i figliuoli tutt'in piedi d'avanti in circolo per maggior attentione et riverenza, et prima che incominciano a recitare, gli facciano fare sempre il segno della croce.

13. Quando un figliuolo pecca in qualche difetto di male pronontia o mal uso imparato altrove procureranno fargli replicar più volte quella cosa dove falla a sillaba per sillaba et adagio sin tanto ch'egli l'impari a dir bene.

14. Quando alcuno commetterà qualche difetto come di bugia e altre leggerezze // puerili, dopo la debita ammonitione, gli diano qualche penitenza come di stare qualche poco in ginocchione, di baciar la terra o altre simili. Ma se il delitto fusse più grave, come di parole dishoneste, di risse, di furto o simili, lo denontiino al reverendo curato, overo al suo luogotenente in sua assenza, acciò gli sia datta maggior penitenza. 26r

15. S'alcuno de scolari sarà buono per passar ad altra classe, il

suo maestro n'avviserà il reverendo curato acciò vi sia trasportato nel modo che segue. Il sudetto curato in luogo separato gli essaminerà, o farà essaminar da qualche altro prattico et fidato con diligenza et ritrovando che quelli della prima classe sapranno recitar bene a mente tutto quello che s'insegna nella prima classe, gli trasferirà l'istesso giorno alla seconda, consegnandogli a quel maestro o maestri che gli parerà meglio. Quelli della seconda che sapranno tutto quel che s'insegna nella seconda classe si notaranno per fargli disputar la prima festa che gli sarà commodo in luogo della disputa ordinaria o tutta o parte. Et diportandosi bene, oltre l'honore del trasferirgli alla terza classe, gli donerà anco un premio conveniente al loro merito et valore.

16. Ogni maestro haverà in scritto li nomi et cognomi de tutti i putti a lui assignati et mancando di venir alla dottrina alcuno d'essi, cercherà di saper la causa dalli parenti d'esso, cercando con ogni destrezza et benignità d'indurlo a frequentar la santa dottrina.

17. Niuno si partirà sin che fatta l'oratione nel fine non saranno tutti dal reverendo curato licentiati con la benedittione la quale debbe esser dimandata da uno d'essi a cui il maestro accennerà con questa parola: benedicite.

18. Perché occorre tal volta in alcuni luoghi che oltre le sudette tre classi de figliuoli vi concorrono anco alcuni di età matura i quali per non saper leggere sono poco atti per imparar il libretto; et oltre di questo alcuni altri che se bene hanno sufficiente notitia del libretto, bramano però di sentire l'esplication d'esso a viva voce et imparar il modo che debbono tener nelle lor case
26v per sapersi governar nel timor di Dio. // Perciò a fin che questi tali non siano defraudati del loro honesto et santo desiderio, si procuri che un sacerdote o chierico timorato di Dio in luogo separato dall'altre tre classi ammaestri questi tali, dopo c'haveranno imparato il Pater noster, l'Ave Maria et il Credo con l'altre cose che sono obligati di sapere et credere, facendogli piamente alcuni brevi discorsi et con ogni facilità ragionando famigliarmente nel migliore et più fruttoso modo, che lo spirito del signor gli somministrarà per edificatione d'essi fratelli et per indurre gli animi loro alla devotione et ad haver in odio il peccato.

19. Si vede alcuna volta et ben spesso che la scola della Dottrina christiana è così poco frequentata che pare quasi ch'ella sia per annichilarsi; però acciò non nasca tal inconveniente, tutti li

reverendi curati nelle loro chiese, quando v'è maggior concorso di popolo, cerchino d'indur tutte le persone ad impiegarsi in questa santa dottrina et condurvi i loro figliuoli, mostrando la nobiltà d'essa, l'obbligo che s'ha d'impararla, il frutto grande che ne ricevano non solo i figliuoli ma tutti universalmente et il precioso merito dell'indulgenze che conseguiscono quelli che con charità aiuttano et s'essercitano in così santa et degna opera. Ma se fussero le persone di così poco spirito che non volessero porgervi l'orecchie, essi reverendi curati ancorché fossero soli et privi d'ogni aiuto solicitaranno l'opera nel miglior modo che potranno, sin tanto che piacerà al Signor di trovar huomini che siano amatori di questo bene il quale non manca mai di sollevar quell'anime che constantemente s'affaticano per amor suo; perché si come la fede christiana hebbe debole principio et poi per la costanza de quelli santi huomini che la diffesero col suo proprio sangue, di mano in mano s'andò poi talmente dilatando che in pochi anni la più bella parte del mondo venne sotto il trionfante stendardo di Christo; così parimente speriamo che questa santa opera per la costanza et amore di pochi buoni col tempo andarà di modo crescendo che si vederà anch'ella fiorire a honor di Dio et a gloria di quelli ch'al dispetto del Demonio galiardamente l'haveranno diffesa et sostentata.

5.

Redditus omnes tam mensae capitularis quam particularium prebendarum iuxta taxam infrascriptam

[ACTn, c. 23, n. 13, sd ma posteriore al 1560]

[f. 1] Taxa frumenti in libres 3 pro stario.

Taxa siliginis in carentanis 28 pro stario.

Taxa minutorum in carentanis 18 pro stario.

Taxa vini Tridenti in rhenensibus decem pro plaustro.

Taxa vini Tramenici in rhenensibus 25 pro plaustro.

Taxa vini communis Tramenici in rhenensibus 15 pro plaustro.

Affictus mensae capitularis in pecuniis summant rhenensis 500/0/0.

Staria 195 frumenti iuxta taxam antedictam summant R. 157/1/6.

Staria 432 siliginis ad taxam praedictam R. 201/2/0.

Plaustra 46 brente 4 vini Tridenti precio rhenensium decem pro plaustro, summant R. 466/3/4.

Plaustra 30 vini Tramenici precio rhenensium 25 pro quolibet plaustro, summant R. 750.

Plaustra 18 vini communis Trameni, precio rhenensium 15 pro singulo plaustro que summant R. 270.

Quae postae simul iunctae summant in totum R. 2245/1/10.

Pro stariis 45 minutorum que summant in pecuniis R. 13/2/6. Et sic faciunt in totum R. 2358/4/4.

[f. 2] *Redditus prebendarum*

Affictus prebendae Pinedi una cum pensione plebis summant R. 131/4/1.

Staria 7 frumenti, staria 34 siliginis, staria 3 minutorum, iuxta taxam antedictam R. 20/4/10.

Vini plaustra duo, br. 4 iuxta taxam, summant R. 26/3/4 et sic in totum faciunt R. 179/2/3.

–

Affictus pecuniarum prebendae de Flemis summant R. 23/1/11. Pro stariis 105 quartis 3 frumenti, stariis 134 siliginis; stariis 34 minutorum ad taxam ordinariam summant R. 135/3/8. Plaustra quinque, brente 5 vini pretio ut supra summant R. 58/1/8, quae postae faciunt in totum R. 217/2/3.

–

Affictus pecuniarum prebendae primae Sancti Petri summant R. 16/2/11; pro stariis 39 frumenti, stariis 208 siliginis, stariis 57 quartis tribus minutorum, pretio ut supra sunt R. 137/3/15/3. Pro plaustris duobus brente 4 vini summant R. 26/3/4 quae faciunt in totum R. 178/0/10/3.

–

Affictus prebendae de Vulsana pecuniarum summant R. 8/3/10. Pro stariis 91 fmmenti, 133 quartis siliginis, quartis 2 minutorum precio ut supra summant R. 117/1/3, pro plaustris

sex vini R. 60 quae postae faciunt in totum R. 186/0/1 [185/4/1].

–

[f. 3] Affictus prebendae de Popis pecuniarum summant R. 7/1/7; pro stariis 61 frumenti, 59 q. siliginis, 27 q. 1/2 minutorum pretio ut supra summant R. 72/2/0/4; pro plaustris 6, brente 4 vini pretio ut supra summant R. 66/3/4 quae faciunt in totum R. 146/1/2/4.

–

Affictus prebendae de Arzolagha in pecuniis summant R. 20/4/4/1, habet haec prebenda frumenti staria 9, siliginis staria 72, minutorum staria 11, quae summant iuxta taxam R. 42/1/6; habet plaustra duo pretio antedicto faciunt R. 20 que postae simul iuncta summant R. 83/0/10/1.

–

Affictus pecuniarum prebendae de Soverio summant R. 17/3/10/2. Pro stariis 15, q. 2 frumenti, stariis 76 q. 2 siliginis, stariis 12 minutorum iuxta taxam ordinariam summant R. 48/3/6. Pro plaustro 1, br. una vini summant R. 13/1/8 que faciunt in totum R. 79/3/0/2.

–

Affictus pecuniarum prebendae primae Meani summant R. 20/4/3/4: pro stariis 42 q. 2 frumenti, stariis 45 q. 2 siliginis, summant R. 46/2/6. Pro plaustris duobus, br. 4 vini iuxta solitam taxam R. 26/3/4; que simul faciunt R. 94/0/1/4.

–

[f. 4] Affictus prebendae secundae Meani in pecuniis summant R. 12/0/1/3. Staria 46 frumenti, staria 56 siliginis, staria 3 minutorum pretio antedicto summant R. 54/3/2/–/. Plaustra duo br. 4 vini summant R. 26/3/4 quae omnia simul faciunt R. 93/2/6/3.

–

Affictus pecuniarum prebendae de Brentonico summant R. 34/1/2/2, staria quinquaginta frumenti, staria 43 siliginis, staria quatuor minutorum iuxta superiorem taxam summant R. 51/1/4. Plaustra unum vini summant R. 10/0/0: quae omnia summant R. 95/2/6/2.

–

Affictus pecuniarum prebendae Bovedeni summant R. 19/4/8: staria 94 q. 2 frumenti, staria 6 siliginis, staria 2 q. 2 minutorum summant R. 60/1/3; plaustrum unum br. 2 cum dimidia vini, summant R. 14/0/10 quae omnia sunt R. 94/1/9.

-

Affictus pecuniarum prebendae primae Appiani summant R. 15/1/8/. Staria 24 q. 2 frumenti, staria 38 siliginis summant R. 32/2/2; plaustra 3, br. 1/2 vini, iuxta superiorem taxam summant R. 30/4/2 quae omnia faciunt R. 78/3/0.

-

[f. 5] Affictus pecuniarum prebendae secundae Appiani summant R. 17/2/4, staria 31 q. 1 1/2 frumenti, staria 26 q. 2 siliginis, summant R. 31/0/11/2/. Plaustra 3 br. 1/2 vini pretio antedicto summant R. 30/4/2 quae omnia summant R. 79/2/5/2.

-

Affictus pecuniarum prebendae tertiae Appiani summant R. 21/9/1; staria 30 frumenti, st. 27 siliginis, summant R. 30/3/0. Plaustra 3 br. 1/2 vini secundum superiorem taxam summant R. 30/4/2 quae omnia faciunt R. 83/0/3.

-

Affictus pecuniarum prebendae secundae S. Petri summant R. 25/0/7; staria 12 frumenti, staria 36 siliginis, staria 21 minutorum summant R. 30/1/6/. Plaustrum unum br. 1/2 vini, sunt R. 10/4/2 quae omnia ascendunt, iuxta taxam, ad R. 66/1/3.

-

Affictus pecuniarum prebendae de Thaio summant R. 34/0/0, staria 14 q. 2 frumenti, staria 37 quantae 2 siliginis, quartae 2 minutorum summant R. 26/1/9; plaustra 2 br. 1/2 vini summant R. 20/4/2 quae omnia summant R. 81/0/11.

-

[f. 6] Affictus prebendae de Enno in pecuniis summant R. 27/4/6/3, staria 2 frumenti q. 2, staria 6 siliginis, q. 2 minutorum summant R. 4/2/3. Plaustrum unum br. 1/2 vini, summant R. 10/4/2 quae omnia faciunt R. 43/0/11/2.

-

Affictus prebendae de Bancho in pecuniis summant R. 4/2/11/1;

staria 18 frumenti q. 2, staria 14 siliginis; q. 2 minutorum summant R. 17/2/5. Plaustrum unum br. 2 1/2 vini summant R. 13/0/10. Iuxta superiorum taxam faciunt R. 35/1/2/1.

Regalie

Exiguntur haedi n. 12 computati in carentanis 12 pro singulo, pullorum paria 9, in carentanis 6 pro singulo. Capones quatuor in carentanis 10 pro singulo. Canapi lib. 12 in carentanis 4 pro libra summant in totum R. 4/3/10. Lib. 64 castri pretio quatrinorum 8 pro libra R. 1/3/6/2. Totale R. 6/2/4/2.

[f. 7] *Summa summarum omnium redditum*

Pro stariis 890 q. 2 1/2 frumenti iuxta taxam ut in primo folio	R.	534/2/1/3
Pro stariis 1484 q. 3 siliginis iuxta taxam antedictam	R.	692/4/5
Pro stariis 224 q. 1 1/2 minutorum iuxta superiorem taxam	R.	67/1/6/4
Pro plaustris 30 vini Tramenici iuxta taxam superiorem	R.	750/0/0
Pro plaustris 18 vini Tramenici communis ut in superiori taxa	R.	270/0/0
Pro palustris 95 br. 3 1/2 vini Triden. ad antedictam taxam	R.	955/4/2
Pro regaliis	R.	6/2/4/2
Summa pecuniarum tam mensae capitularis quam prebendarum omnium	R.	944/1/5/4
Quae postae simul iuxtam ascendunt summam	R.	4221/3/1/3

ONERA

[f. 8] *Onera in frumento*

Pro elemosina ordinaria in festo S. mae Trinitatis semine possessiones cembrana, salario massarii capitularis et pluribus affictibus inexigibilibus summant frumenti staria 83/–; summant in pecuniis R. 49/4/–.

Onera in siligine

Pro pluribus affictibus prebendarum, salario massarii, regaliis decimanorum, affictibus inexigibilibus summant siliginis staria 32, summant in pecuniis R. 14/4/8.

Onera in minutis

Pro affictibus prebendarum et affictibus inexigibilibus sunt staria 16/–; summant in pecuniis R. 4/4/–.

Quae summae iuncti summant R. 69/2/8.

Onera in vino

Pro ordinario mansionariorum: sacristae pro sacrificio, notario, et massario capitularibus, scolaribus et affictibus inexigibilibus summant vini br. 40, summant in pecuniis R. 66/3/4.

Quae summae bladi et vini faciunt R. 136/1/0/

[f. 9] *Onera in pecuniis*

Exponit nob. et reverendus dominus massarius Trameni. In colligendis frugibus; pro carnibus pascalibus; pro salario factoris et ipsius domini massarii; pro ceris albis in die purificationis Beatae Virginis; capellanis pro missa regia; clericis pro suo salario; pro pluribus aniversariis; concionatori; Monti Sancto; pro casto elemosinae; pro chirotecis in die sacratissimi Corporis Christi. Et aliis diversis expensis ordinariis et extraordinariis quae expensae summant in totum R. 230/2/11.

–

Exponit massarius capitularis Tridenti in pluribus affictibus domorum canonicalium, pro affictu fraternitatis sacratissimi Corporis Christi, pro affictu altaristae Assunptionis, pro affictu conventus S. Crucis; pro pluribus expensis circa vasa capitularia; pro mercedibus porcitorum vini, pro expensis iudicialibus, pro ramis palmarum, pro colationibus diversorum decimanorum et affictualium; pro salariis solicitatoris causarum, massarii et notarii capitulari, et aliis diversis expensis quae in dies occurrunt quae expense omnes conficiunt summam R. 240/–/–. Una cum pluribus affictibus inexigibilibus.

–

Exponunt nunc R.D. canonici pro steuris quae annuatim venerabili capitulo imponuntur R. 375/0/2/2.

Pro damno decimarum Bulgiani, Campi Trentini, in Muredellis, et aliis pluribus locis, causa Avisii, Fersinae et Saledi, R. 150/-/- pro quolibet anno.

[f. 10] Summa summarum omnium onerum bladi, vini, et pecuniae ut in retroscriptis lateribus videre licet facit R. 1131/4/1/2.

Summa summarum omnium reddituum bladi, vini, et pecuniae venerabilis capituli R. 4221/3/1/3.

Detracta superiori summa omnium onerum restant de liquido ipsi venerabili capitolo R. 3089/4/0/1.

Gravami del venerabile capitolo

[f. 11] 1. Molti vindemian avanti il giorno prefisso, con la licentia di consoli, o vero de chi spetta far perchiamo delle vindemie senza avisar il decimano, il che è in grave danno delle decime, perché il decimano non puol' veder la sua ragione.

2. Nel tempo delle vindemie molti defraudano la decima conducendo castellate di dodeci et più brente de tenuta l'una et danno alla decima solamente starri cinque e mezo per castellata, cosa che è in grave danno di dette decime.

3. Alcuni non vindemian nelli giorni statutti ma tardano otto giorni doppo han vindemiato li altri, acciò li decimani non possino veder la loro ragione (havendo sempre rispetto a quelli che fanno questo non per defraudar la decima, ma per far miglior vini) il che tutto è in grave danno, si perché, il vino già vindemiato è quasi bolito, et questo secondo mal si pole governar.

4. Se un haverà dui luoghi, uno de qualli sii miglior de l'altro, non vole dar la decima del buono, ma aspetta dargli del cativo luogo et anco di quello la peggior parte.

5. Vi sono molti che in una istessa possessione vogliono pagar d'una parte sì, et d'una parte no, facendossi esempti da per sé senza mostrar ragione de sorte alcuna. [aggiunta in fondo pagina, altra scrittura, coi nomi di alcuni che fanno ciò]

6. In una istessa regola qualle ab antiquo ha sempre pagata la decima al venerabile capitolo universalmente, hora vi sonno molti che in detta regola recusano pagar decima d'alcune possessioni.

[f. 12] 7. Nel tempo del racolto del grano molti deciman a suo modo

né voleno il decimano vi sia presente, ma gli lasciano quello che a loro piace, et chi dalle 14 l'una, et chi dalle 20 l'una, cosa in vero degna di matura consideratione et d'oportuna provisione [aggiunta di altra mano] massime in Campo Trentino.

8. Vi sonno molti che pagano affitti di biave al venerabile capitolo, qualli affitti voleno che siano in logo di decima et per questo recusano di pagarla d'alcune possessioni et pur si trova tutto il contrario, che dette possessioni sonno obbligate al detto venerabile capitolo per talli affitti et non per decima.

9. Il venerabile capitolo ha molte decime le qualli già come appare per designationi antique, erano separate da l'altre decime, et erano affitate dal detto venerabile capitolo, hora sonno unite con le decime d'alcuni nobili qualli decime loro affittano, et dano una certa portione al venerabile capitolo, cosa di non pocco danno del detto capitolo et pericolo di perdita di esse decime, con il tempo.

10. Sonno molti che già nel tempo del concilio fecero de campi horti, et hora li hanno ritornati à campi, con vigne dentro, ma ricusano pagar la decima, allegando che li horti non pagano, et pur sonno, et sonno stati campi et non horti.

11. Altri hanno un pezo di tereno di quantità di 2 o 3 starri di semenza nel qualle fanno 2 o 3 solle d'horto et il resto seminan a biave, et lo fanno passar tutto sotto nome d'horto per non pagar la decima.

12. Altri arano fuori li pradi et li seminan a biave, godendoli sotto nome d'anovalli per 3 et più anni senza pagar decima, poi per un certo tempo li lascian andar grezi, et di nuovo ritornano a coltivarli, a talché si vanno godendo senza pagar decima.

[f. 13] 13. [cancellato]

Nel lago del Casteller sonno fatti molti campi di nuovo, con buone piantate di vigne dentro et recusano pagar la decima alle venerande madre di S. Michelle, essendo la sua decima contigua a esso luogo del Castellero, manco la pagano alla chiesa cathedralle come chiesa matrice alla qualle di ragion gli conviene.

14. Altri pagano la decima di anovalli doppo l'averli goduti li

tre anni senza pagar decima, come è solito, ma pagano solum delle 40 l'una.

15. Nelle pertinenze di Tresio di val di Non, il venerabile capitolo ha una decima, la qualle già pagava starri otto, segalla, et di poi è ridotta a 6 et di poi a 3, hora non si trova chi voglia pagar a pena uno, et questo perché hanno ridotte le possessioni a pradi et cavevari, de qualli non pagano decima, et non ritrovandosi qualche espediente rimedio si perderà in tutto.

16. Nelle pertinenze de Pinè il venerabile capitolo ha molte decime dove quelli huomeni occupano una gran parte delle campagne obbligate a tal decima, anzi la miglior parte, con piantar capuzzi senza riconoscer la decima in cosa alcuna.

17. Sono molti che già longo tempo non si hanno investiti delli livelli che pagano al venerabile capitolo et alle capellaniae, qualli livelli sonno in gran pericolo di perdersi, que vostra Signoria Illustrissima et Reverendissima non commetta sotto grave pena, che li affittalini così livellari, come d'altra sorte vengano a investirsi, et ciò con certo termino di tempo.

[f. 14] 18. Il venerabile capitolo ha molti affitti, in Brentonico, Mori, Perzine, Val Suganna et altri luochi qualli sonno molto intrigati, perciò si supplica sua Signoria Illustrissima et Reverendissima voler metter in ciò l'authorità sua, et dar il brazzo suo, cometendo a suoi capitani, dove quella ha giurisditionae, et dove non ne ha, esortar acciò siano pronti in favorir questa pia opera, quando saranno mandati li nontii dal venerabile capitolo per rinovar l'investitura, habino l'espeditione senza perdita di tempo et gli diano ogni aiuto dove troverano qualche impedimento.

19. [cancellato]

Li illustrissimi signori di Castel Alto pagano un affitto alla mensa capitolare di lib. 12, l. 6, a l'anno, pagato antiquamente, come si pol mostrar, dal 1490 sino al 1560 che li signori vechi hanno sempre perserverato in pagar tal affitto, ma dal detto anno sin a questo presente giorno, il signor Dietrich, et di puoi il signor Carlo de Trautmansdorff, successori, non hanno voluto pagar quantunque sii statto molte volte et urbanamente, et anco con mandati spirituali ricercato, qualli mandati insieme con le copie lui signor Carlo ha ritenuti et non ha voluto obedir, dicendo lo

chiamiamo al suo foro che risponderà, né sapiamo altro foro in cosa dè decime che il foro spirituale.

20. Sono molti che pagano affitti di vino al venerabile capitolo et sonno tenuti avisare quando vendemian la possessione obligata a tal affitto, qualli non solamente non avisano, né danno del vino della possessione obligata, ma aspettano a dar del peggior che habino.

21. [aggiunta di altra mano]

Molti non vogliono decimar di biade nelle possessioni presenti li decimani né vogliono permettere che li decimani facino l'officio suo di decimanar...

[f. 15] 21. [cancellato]

Il venerabile capitolo è inquietato di continuo da sua serenissima Altezza e sua Camera per li restanti delle steure del clero d'una notabil summa, et perché è noto a Sua Signoria Illustrissima e Reverendissima che il venerabile capitolo ha sempre pagata la rata a lui tangente da per sé, come per le quietanze si puol far amplissima fede, né è intrigato con il clero, se non per la sua portione a qualle manco il venerabile capitolo puol' comandar, ma si li reverendissimi di Trento che hanno la giurisditione li qualli anco hanno fatto scoder da suoi particolari esactori, però si supplica Sua Signoria Illustrissima et Reverendissima proveder a questo inconveniente acciò il detto venerabile capitolo non sia più inquietato né molestato per tal causa né da sua Serenissima Altezza, né manco dalla sua camera.

22. [aggiunta di altra mano]

È cosa necessaria rinovare le designationi delle decime, et far nuovi instrumenti, acciò si veda minutamente qualle possessioni pagano al venerabile capitolo et quali non, per levar tutte le difficultà che alla giornata occoreno et maggiori potrebbero occorere.

Il che non si puol fare se Sua Illustrissima et Reverendissima Signoria non interpone l'autorità sua con ampli patente; per mezo delle quali si possa giuridicamente far cittare l'interessati et dar il giuramento a quelli ch'hanno cognitione di tal decime, come antiquissimamente in tal attione dalli reverendissimi di Trento è statto osservato.

2. Quadro istituzionale della diocesi di Trento

1. *Le chiese della diocesi trentina nella visita pastorale del 1579-1581*

Sede	Nome chiesa	Stato giuridico[1]
Decanato Trento		
TRENTO	S. VIGILIO	1.0
Sardagna	SS. Filippo e Giacomo	8.1
Villazzano	S. Bartolomeo	8.1
TRENTO	S. MARIA MAGGIORE	4.0
cimitero S. Maria Maggiore	S. Giovanni	5.0
Mattarello	S. Leonardo	8.2
TRENTO	S. PIETRO	4.0
cimitero S. Pietro	S. Anna	5.0
cimitero S. Pietro	Cappella dei calzolai	5.0
Gardolo	Beata Maria Vergine	8.1
TRENTO	S. MARIA MADDALENA	4.0
Garniga	S. Osvaldo	8.2
TRENTO-PIEDICASTELLO	S. APOLLINARE	4.0
Romagnano	S. Brigida	8.1
Ravina	S. Marina	8.2
Trento	S. Margherita	8.1
Trento	S. Nicolò	8.1
Trento	S. Martino	3.0
Trento	S. Benedetto	5.0
Trento	Beato Simone	5.0
Trento	S. Sisinio	5.0
Trento	S. Elisabetta	5.0

[1] 1.0 canonicato; 2.0 collegiata; 3.0 priorato; 4.0 pieve, chiesa parrocchiale; 5.0 chiesa, cappella, sacello; 6.0 monastero; 7.0 prepositura; 8.1 filiale della pieve o della chiesa parrocchiale; 8.2 filiale curata della pieve o della chiesa parrocchiale; 9.0 eremo; 10.0 curazia.

Sede	Nome chiesa	Stato giuridico
Trento	S. Michele	5.0
Trento	S. Marco	6.0
POVO	S. PIETRO	4.0
«sul colle»	S. Agata	8.1
Oltrecastello	S. Rocco	8.1
Gabioli	SS. Rocco e Sebastiano	8.1
MEANO	BEATA MARIA VERGINE	4.0
Cortesana	S. Pietro	8.1
«in colle»	S. Martino	8.1
lungo l'Avisio	S. Lazzaro	8.1
BASELGA DI PINÈ	ASSUNZIONE BMV	4.0
S. Mauro	S. Mauro	[2]8.1
Miola	S. Rocco	8.1
Bedollo	SS. Giacomo e Ubaldo	8.1
Fornace	S. Martino	[3]8.1
vicino Fornace	S. Stefano	8.1
CIVEZZANO	BEATA MARIA VERGINE	4.0
Seregnano	S. Sabino	8.1
S. Agnese	S. Agnese	8.1
Garzano	S. Michele	8.1
Orzano	S. Rocco	8.1
S. Colomba	S. Colomba	9.0
BASELGA DEL BONDONE	BEATA MARIA VERGINE	4.0
Cadine	S. Elena	8.1
nella campagna di Cadine	S. Michele	8.1
Vigolo	S. Leonardo	8.1
sopra Vigolo	S. Martino	5.0
Sopramonte	S. Valentino	8.1
TERLAGO	S. ANDREA	4.0
CALAVINO	BEATA MARIA VERGINE	4.0
Vezzano	S. Valentino	8.2
Lasino	S. Pietro	8.1
Lon	S. Antonio	8.1
Castel Madruzzo	S. Tomaso	8.1
Padergnone	SS. Filippo e Giacomo	8.1
S. Massenza	S. Massenza	8.1
Covelo	S. Matteo	8.1
Fraveggio	S. Bartolomeo	8.1
sul monte Casale	S. Giovanni Battista	5.0
Ciago	SS. Sisinio, Martirio, Alessandro	8.1

[2] Dipendente dal capitolo del duomo di Trento.

[3] Dipendente dal capitolo del duomo di Trento.

Sede	Nome chiesa	Stato giuridico
CAVEDINE	BEATA MARIA VERGINE	4.0
Cavedine	S. Stefano	8.1
Drena	S. Martino	8.1
Brusino	S. Rocco	8.1
Vigo	S. Biagio	8.1
Stravino	S. Antonio	8.1
Decanato Non e Sole		
DENNO	SS. GERVASIO e PROTASIO	4.0
sotto Denno	S. Agnese	8.1
Campo (Campodenno)	S. Maurizio	8.1
Termon	SS. Trinità	8.1
Termon	S. Giovanni Battista	8.1
Lover	S. Giorgio	8.1
Segonzone	S. Giacomo	8.1
Quetta	S. Egidio	8.1
Dercolo	S. Stefano	8.1
Castel Belasi	S. Martino	5.0
FLAVON	S. GIOVANNI BATTISTA	4.0
Flavon	S. Valentino	5.0
Terres	S. Giacomo	8.1
Terres	S. Giorgio	5.0
Terres	SS. Daniele e Andrea	8.1
al Dosso del castello di Flavon	S. Bartolomeo	5.0
Cunevo	S. Lorenzo	8.1
Cunevo	S. Maria Maddalena	5.0
TASSULLO	BEATA MARIA VERGINE	4.0
Tassullo, nel cimitero	S. Giovanni	5.0
Tassullo, sulla strada per Nanno	S. Vigilio	8.1
Pavillo	S. Paolo	8.1
Vicino a Pavillo	S. Spirito	5.0
Tuenno	S. Orsola	8.2
Tuenno	S. Nicolò	8.1
Tuenno	SS. Fabiano e Sebastiano	8.1
sulla strada per Tovel	S. Emerenziana	5.0
Portolo	S. Tomaso	8.1
Nanno	S. Biagio	8.2
Rallo	S. Antonio	8.1
Rallo	S. Giorgio	5.0
Sanzenone	S. Zenone	8.1
Campo	S. Lucia	8.1
Castel Valer	S. Valerio	5.0
CLES	BEATA MARIA VERGINE	4.0
Cles	S. Vigilio	8.1
Cles	S. Valentino	8.1
Ospedale di Cles	Beata Maria Vergine	5.0

Sede	Nome chiesa	Stato giuridico
Mechel	Beata Maria Vergine	8.1
Mechel	S. Lorenzo	5.0
Maiano	S. Pietro	8.1
S. Vito	S. Vito	5.0
Caltron	S. Lucia	8.1
Dres	S. Tomaso	8.1
MALÉ	ASSUNZIONE BMV	4.0
Malé, nel cimitero della pieve	S. Valentino	5.0
Magras	SS. Egidio e Marco	8.1
Terzolas	S. Nicolò	8.1
Samoclevo	S. Vigilio	8.1
Caldes	S. Bartolomeo	8.1
Caldes	S. Rocco	5.0
Cavizzana	S. Martino	8.1
S. Biagio	S. Biagio	[4]5.0
Monclassico	S. Vigilio	8.1
Dimaro	S. Lorenzo	8.2
sopra Dimaro	S. Brigida	[5]5.0
sul monte sopra Malé	S. Maria Maddalena	8.1
Croviana	S. Giorgio	8.1
S. Bernardo di Rabbi	S. Bernardo	8.2
OSSANA	S. VIGILIO	4.0
Cusiano	S. Maria Maddalena	8.1
Pellizzano	Beata Maria Vergine	8.1
Cortina	S. Pietro	8.1
Vermiglio	S. Stefano	8.2
Vicino a Vermiglio	S. Caterina	8.1
Monte Tonale	S. Bartolomeo	3.0
Pizzano	S. Rocco	8.1
Comasine	S. Matteo	8.2
Comasine	S. Lucia	8.1
Celledizzo	SS. Fabiano e Sebastiano	8.2
cimitero Celedizzo	S. Rocco	5.0
Peio	S. Giorgio	8.2
sopra Peio	S. Rocco	8.1
Cogolo	SS. Giacomo e Filippo	8.1
vicino a Cogolo	S. Bartolomeo	8.1
Cellentino	Beata Maria Vergine	8.1
Termenago	S. Nicolò	8.1
Castello	S. Donato	8.2
Ortisè	S. Cristoforo	8.1
sul monte dopo Ortisè	S. Rocco	8.1

[4] Priorato di Campiglio.

[5] Priorato di Campiglio.

Sede	Nome chiesa	Stato giuridico
Mezzana	S.S. Pietro e Paolo	8.2
Commezzadura	S. Agata	8.1
Mastellina	S. Antonio	5.0
LIVO	BEATA MARIA VERGINE	4.0
Livo	S. Martino	8.1
Cis	S. Giorgio	8.2
Cassana	S. Tomaso	8.1
Solasna	S. Giacomo	8.1
Bozzana	S. Pietro	8.1
Preghena	S. Antonio	8.1
Baselga	Beata Maria Vergine	8.1
Bresimo	S. Bernardo	8.1
REVÒ	S. STEFANO	4.0
Revò	Beata Maria Vergine	5.0
Revò	S. Giovanni Battista	5.0
su una rupe sopra il fiume Noce	SS. Biagio e Lazzaro	9.0
Romallo	S.Vitale	8.1
Cagnò	S. Valentino	8.1
Cagnò	S. Maurizio	8.1
vicino a Cagnò	S. Gallo	9.0
Mione [e Corte]	S. Lorenzo	8.1
Marcena	SS. Pietro e Paolo	8.2
sul colle sopra Cortina	S. Odorico	8.1
Proves	S. Nicolò	8.1
Mocenigo	S. Vigilio	8.1
CLOZ	S. STEFANO	4.0
Cloz, nel cimitero della pieve	S. Rocco	5.0
S. Maria	Beata Maria Vergine e S. Valentino	8.1
Lauregno	S. Vito	8.2
ARSIO	S. FLORIANO	4.0
Arsio	Beata Maria Vergine	5.0
Traversara	S. Rocco	8.1
Traversara	S. Michele	5.0
Brez	SS. Fabiano e Sebastiano	8.1
Carnalez	S. Martino	8.1
Salobbi	S. Egidio	8.1
CASTELFONDO	S. NICOLA	4.0
non lontano da Castelfondo	Beata Maria Vergine	8.1
sul dosso sopra Castelfondo	S. Pietro	8.1
Dovena	S. Antonio	8.1
Senale	Beata Maria Vergine	[6]8.2
FONDO	S. MARTINO	4.0

[6] Dipendente dalla prepositura di Gries.

Sede	Nome chiesa	Stato giuridico
«al Dosso»	S. Lucia	8.1
sul monte di Senale	S. Cristoforo	8.1
SARNONICO	S. LORENZO	4.0
Sarnonico	Beata Maria Vergine	5.0
Seio	S. Giorgio	8.1
Vasio	S. Valentino	8.1
Ronzone	S. Zenone	8.1
Ruffré	S. Antonio	8.1
Cavareno	S. Maria Maddalena	8.1
Cavareno	SS. Fabiano e Sebastiano	5.0
ROMENO	BEATA MARIA VERGINE	4.0
Romeno	S. Antonio	5.0
non lontano da Romeno	S. Tomaso	3.0
presso Don	S. Cristoforo	8.1
Don	S. Brigida	8.1
Amblar	S. Vigilio	8.1
DAMBEL	BEATA MARIA VERGINE	4.0
Dambel	S. Antonio	5.0
Dambel	SS. Fabiano e Sebastiano	5.0
S. SISINIO (SANZENO)	SS. SISINIO, MARTIRIO, ALESSANDRO	4.0
S. Sisinio	S. Alessandro	5.0
S. Sisinio	Beata Maria Vergine	5.0
Casez	SS. Pietro e Paolo	8.1
Banco	S. Antonio	5.0
Borz	S. Crisogono	5.0
Malgolo	S. Stefano	5.0
Salter	S. Biagio	5.0
Tavon	S. Zenone	8.1
?	Beato Rocco conf.	5.0
S. Romedio	S. Romedio	3.0
COREDO	BEATA MARIA VERGINE	4.0
Coredo	S. Rocco	5.0
SMARANO	BEATA MARIA VERGINE	4.0
Sfruz	S. Agata	5.0
Castel Bragher	S. Sebastiano	5.0
TAIO	S. VITTORE	4.0
Taio	Beata Maria Vergine	5.0
Tres	S. Agnese	8.2
Tres	S. Rocco	5.0
Dermulo	SS. Filippo e Giacomo	8.1
S. Giustina	S. Giustina	3.0
TORRA	S. EUSEBIO	4.0

Sede	Nome chiesa	Stato giuridico
presso Torra	S. Sigismondo	8.1
Vervò	S. Martino	8.2
Vervò	Beata Maria Vergine	8.1
Priò	S. Michele	8.1
Segno	Beata Maria Vergine	8.1
Mollaro	S. Marco	8.1
Dardine	S. Marcello	8.1
Tuenetto	S. Rocco	8.1
VIGO DI TON	BEATA MARIA VERGINE	4.0
Vigo	S. Vigilio	8.1
Toss	S. Nicolò	8.1
sotto castel Thun	S. Martino	5.0
Masi di Vigo	S. Sebastiano	8.1
Castelletto	S. Margherita	8.1
SPORMAGGIORE	S. VIGILIO	4.0
Spormaggiore, nel cimitero	SS. Rocco e Sebastiano	5.0
Sporminore	Beata Maria Vergine	8.1
Sporminore «in Dosso»	S. Bartolomeo	8.1
Cavedago «ad montem Molveni»	S. Tomaso	8.1
Decanato Giudicarie		
RENDENA	S. VIGILIO	[7]4.0
Rendena	S. Maria di Aure	8.1
Villa Rendena	S. Martino	8.1
presso Darè	S. Rocco	8.1
Vigo	S. Lorenzo	8.1
Sopra il monte di Vigo Rendena	S. Valentino	8.1
Sul monte Pero-Pelugo	S. Zenone	8.1
Pelugo	S. Antonio	8.1
Borzago	chiesa della Disciplina	5.0
Strembo	S. Tomaso	8.1
Caderzone	S. Biagio	8.1
Caderzone, cimitero	S. Giuliano	5.0
Bocenago	S. Margherita	8.1
Campiglio	Beata Maria Vergine	3.0
Sopracqua	S. Lucia	8.2
Massimeno	S. Giovanni Battista	8.1
Carisolo	S. Nicolò	8.1
Carisolo	S. Stefano	8.1
Baldino e Carisolo	S. Rocco	8.1
Sul monte di Carisolo	S. Martino	8.1
Pinzolo	S. Lorenzo	8.1
Sul monte Mavignola	S. Vigilio	8.1

[7] Dipendente dal capitolo del duomo di Trento.

Sede	Nome chiesa	Stato giuridico
S. Antonio in Mavignola	S. Antonio	8.1
TIONE	BEATA MARIA VERGINE	4.0
Tione	S. Vigilio	8.1
Montagne	S. Bartolomeo	8.1
Ragoli	SS. Faustino, Giovita, Nicolò	8.1
Preore	S. Maria Maddalena	8.1
Zuclo	S. Martino	8.1
Bolbeno	Beata Maria Vergine	8.1
Bondo	S. Barnaba	8.1
Breguzzo	S. Andrea	8.1
PIEVE DI BONO	S. GIUSTINA	4.0
Prezzo	S. Giacomo	8.1
Castel Romano	SS. Fabiano e Sebastiano	5.0
Por	S. Lorenzo	8.1
Strada	«S. Maria de Gratia»	8.1
Cologna	S. Rocco	8.1
Formino	SS. Fabiano e Sebastiano	8.1
Sevror	S. Rocco	8.1
Agrone	S. Antonio	8.1
Lardaro	S. Michele	8.1
Daone	S. Bartolomeo	8.1
Praso	S. Pietro	8.1
Roncone	S. Stefano	8.2
Roncone, cimitero	S. Rocco	5.0
Fontanedo	SS. Cipriano e Giustina	8.2
CONDINO	ASSUNZIONE BMV	4.0
Condino	SS. Rocco e Sebastiano	5.0
Cimego	S. Martino	8.1
Cimego	S. Antonio	5.0
Castello	S. Giorgio	8.1
Brione, sul monte	S. Tomaso	8.1
Storo	S. Floriano	8.2
Storo	S. Andrea	5.0
Storo	S. Lorenzo	5.0
Darzo	S. Michele arcangelo	8.2
Lodrone	S. Bernardino	8.2
Caffaro di Lodrone	(Oratorio)	5.0
Bondone	Beata Maria Vergine	8.2
Bagolino	S. Giorgio	10.0
Bagolino	S. Lorenzo	8.1
Bagolino	S. Rocco	5.0
Bagolino	S. Maria della Pietà	5.0
BANALE (Tavodo)	BEATA MARIA VERGINE	4.0
Molveno	S. Vigilio	8.2
Molveno	S. Rocco	5.0

Sede	Nome chiesa	Stato giuridico
Andalo	SS. Vito, Modesto e Rocco	8.2
Andalo, nei campi	S. Rocco	5.0
Premione	S. Rocco	8.1
Ranzo	S. Nicolò	8.1
Dorsino	S. Giorgio	8.1
Dorsino, cimitero	S. Rocco	5.0
Prusa	S. Lorenzo	8.1
Castel Mani	S. Giovanni Battista	8.1
Dolaso	S. Antonio	8.1
Villa	SS. Trinità	8.1
Premione	S. Margherita	8.1
Seo	S. Michele	8.1
Sclemo	S. Pietro	8.1
Stenico	S. Vigilio	8.1
Stenico, cimitero	S. Rocco	5.0
BLEGGIO (S. Croce)	S. ELEUTERIO	4.0
sopra pieve Bleggio	S. Bernardino	5.0
Bivedo	S. Antonio	8.1
Duvredo	SS. Fabiano e Sebastiano	8.1
Bono	S. Felice	8.1
Bono	S. Giovanni	5.0
Vergonzo	S. Bartolomeo	5.0
Villa	S. Giuliano	8.1
Cavrasto	Beata Maria Vergine	8.1
Cavrasto, nei campi	SS. Faustino e Giovita	5.0
Balbido	S. Giustina	8.1
Rango	Annunciazione BMV	8.1
Tignarone	S. Giorgio	8.1
Sesto	S. Nicolò	8.1
Cares	S. Pietro	8.1
Saone	S. Brizio	8.1
Saone	S. Giovanni Battista	8.1
LOMASO (Vigo)	S. LORENZO	4.0
Lomaso	S. Giovanni Battista	5.0
Poia	S. Giorgio	8.1
Godenzo	S. Giovanni ev.	8.1
Comano	S. Giacomo	8.1
Campomaggiore	SS. Quirico e Giulitta	8.1
Lundo	S. Marcello	8.1
Dasindo	Beata Maria Vergine	8.1
Curé	S. Vigilio	8.1
Stumiaga	S. Antonio	8.1
Fiavé	S. Zenone	8.1
Fiavé	S. Sebastiano	8.1
Fiavé	S. Rocco	5.0
Favrio	S. Biagio	5.0

Sede	Nome chiesa	Stato giuridico
Castel Campo	S. Nicolò	5.0
Ballino	S. Lucia	8.1
Decanato Vallagarina		
RIVA	ASSUNZIONE BMV	4.0
Riva	Chiesa della Disciplina	5.0
Riva	S. Rocco	5.0
S. Tomaso	S. Tomaso	8.1
sul colle sopra Riva	S. Maria Maddalena	8.1
sul monte	S. Giovanni	5.0
sul monte	S. Brizio	5.0
sul monte Brione, sopra il lago	S. Nicolò	5.0
ai piedi del monte Brione	S. Alessandro	5.0
fuori	S. Michele	5.0
Pernone	Beata Maria Vergine	8.1
LIZZANA	S. FLORIANO	4.0
Rovereto	S. Marco	8.2
Rovereto	S. Caterina	6.0
Rovereto, nell'ospedale		5.0
Rovereto	S. Barbara	8.1
Rovereto	S. Tomaso	8.1
Sacco	S. Giovanni Battista	8.2
Sacco	S. Nicolò	5.0
Marco	S. Marco ev.	8.1
Noriglio	S. Martino	8.2
Terragnolo	SS. Pietro e Paolo	8.2
Trambileno	S. Mauro	8.2
Vallarsa	S. Vigilio	8.2
ALA	ASSUNZIONE BMV	4.0
Ala	S. Giovanni ev.	5.0
Ronchi	S. Lorenzo	8.1
Serravalle	SS. Fabiano e Sebastiano	8.1
S. Margherita	S. Margherita	6.0
S. Valentino	S. Valentino	5.0
Sdruzzinà	S. Pietro in bosco	8.1
Vò Casaro	S. Nicolò	8.1
VOLANO	BEATA MARIA VERGINE	4.0
Volano	S. Rocco	5.0
FOLGARIA	S. LORENZO	4.0
Ronchi	S. Sebastiano	8.1
BESENELLO	S. AGATA	4.0
Calliano	S. Lorenzo	5.0
Calliano	S. Sebastiano	8.1
TENNO	BEATA MARIA VERGINE	4.0

Sede	Nome chiesa	Stato giuridico
Tenno	S. Lorenzo	5.0
Cologna	S. Zenone	5.0
Calvola	S. Giovanni Battista	8.1
Ville di Tenno	S. Antonio	8.1
Pranzo	S. Leonardo	8.1
TIGNALE	BEATA MARIA VERGINE	4.0
Piovere	S. Marco	8.1
Montecastello	Beata Maria Vergine	8.1
VALVESTINO-Turano	S. Giovanni Battista	4.0
Magasa	S. Antonio	8.2
LEDRO	ANNUNCIAZIONE BMV	4.0
Biacesa	S. Antonio	8.1
Tiarno di Sopra	S. Pietro	8.1
Tiarno di Sotto	S. Bartolomeo	8.1
Bezzecca	S. Stefano	8.1
nella campagna vicino a Bezzecca	S. Lucia	8.1
Lenzumo	S. Silvestro	8.1
Locca	S. Martino	8.1
Prè	S. Giacomo	8.1
Legos (Molina)	S. Vigilio	8.1
Mezzolago	S. Michele	8.1
ARCO	ASSUNZIONE BMV	2.0
Arco, cimitero collegiata	S. Michele	5.0
fuori città vicino al fiume Sarca	S. Apollinare	8.1
sul colle	S. Lorenzo	8.1
fuori della città	S. Caterina	5.0
Dro	SS. Martirio, Sisinio, Alessandro	8.2
Varignano	S. Michele	8.1
Vigne	S. Giacomo	8.1
S. Martino	S. Martino	8.1
S. Martino	SS. Vito e Modesto	5.0
Bolognano	S. Floriano	8.1
Bolognano	S. Trinità	8.1
Massone	S. Giovanni ev.	8.1
Chiarano	S. Marcello	8.1
NAGO	S. VIGILIO	4.0
Torbole	S. Andrea	8.1
MORI	S. STEFANO	4.0
Mori	Beata Maria Vergine	8.1
Tierno	S. Agnese	8.1
Tierno	S. Michele	8.1
Monte Albano	Beata Maria Vergine	9.0
Sano	S. Antonio	8.1

Sede	Nome chiesa	Stato giuridico
Castione	S. Clemente	8.1
Chizzola	S. Nicolò	8.1
GARDUMO	SS. FELICE e FORTUNATO	4.0
Chienis e Ronzo	S. Michele	8.2
nel castello di Gresta	S. Giustina	5.0
Pannone	S. Giacomo	8.1
Varano	SS. Fabiano e Sebastiano	8.1
Isera	S. Vincenzo	10.0
Patone	SS. Innocenti	8.1
Reviano	S. Agnese	8.1
Folas	SS. Fabiano e Sebastiano	8.1
VILLALAGARINA	BEATA MARIA VERGINE	4.0
Castellano	S. Lorenzo	8.2
Pederzano	S. Lazzaro	8.1
Pomarolo	S. Cristoforo	8.2
sopra Pomarolo	S. Antonio	8.1
Nomi	S. Zenone	8.1
Aldeno-Cimone	S. Giorgio	8.2
Aldeno-Cimone	S. Zenone	8.1
Decanato All'Adige		
VILLANDERS-VILLANDRO	S. STEFANO	4.0
UNTERINN-AUNA DI SOTTO	S. LUCIA	4.0
LENGMOOS-LONGOMOSO-RENON	BEATA MARIA VERGINE	4.0
BOZEN-BOLZANO	BEATA MARIA VERGINE	4.0
GRIES	BEATA MARIA VERGINE	4.0
ULTEN-ULTIMO	S. PANCRAZIO	4.0
MAYS-MAIA	S. VIGILIO	4.0
PASSEIER-PASSIRIA	S. LEONARDO	4.0
SCHENNA-SCENA	BEATA MARIA VERGINE	4.0
MOELTEN-MELTINA	BEATA MARIA VERGINE	4.0
JENESIEN-S. GENESIO	S. MARGHERITA	4.0
TISENS-TESIMO	BEATA MARIA VERGINE	4.0
MARLING-MARLENGO	BEATA MARIA VERGINE	4.0
LANA AN DER ETSCH-LANA	BEATA MARIA VERGINE	4.0
WANGEN-VANGA	S. PIETRO	4.0
SARNTHEIM-SARENTINO	BEATA MARIA VERGINE	4.0
DEUTSCHNOFEN-NOVA PONENTE	S. UDALRICO	4.0
AUER-ORA	S. PIETRO	4.0
Aldino	S. Elena	8.2
Montagna	S. Bartolomeo	8.2

Sede	Nome chiesa	Stato giuridico
EPPAN-APPIANO	S. PAOLO	4.0
KALTERN-CALDARO	BEATA MARIA VERGINE	4.0
TRAMIN-TERMENO	SS. QUIRICO e GIULITTA	4.0
S. MICHELE ALL'ADIGE	S. MICHELE	6.0
S. Michele, nel cimitero	Beata Maria Vergine	5.0
SALURN-SALORNO	S. ANDREA	[8]4.0
PIEVE DI S. FLORIANO-MAGRÉ	S. GERTRUDE	[9]4.0
Cortina	S. Martino	8.2
GIOVO	BEATA MARIA VERGINE	[10]4.0
Giovo, nel cimtero	S. Marco	5.0
Pressano	S. Felice	8.2
Pressano, nel cimitero		5.0
Lavis	S. Udalrico	8.2
Oltre il ponte dell'Avisio	S. Lazzaro	5.0
Faedo	S. Agata	8.1
MEZZOCORONA	ASSUNZIONE BMV	4.0
Sul colle	S. Michele	5.0
Su un'altissima rupe	S. Gottardo	5.0
Roveré della Luna	S. Caterina	8.1
Mezzolombardo	S. Pietro	8.2
Mezzolombardo	S. Giovanni Battista	5.0
Fai	S. Nicolò	8.2
Fai	S. Biagio	5.0
Zambana	SS. Filippo e Giacomo	8.2
Favogna	S. Leonardo	8.2
KURTASCH-CURTACCIA	S. VIGILIO	4.0
CAVALESE-PIEVE DELLA VAL DI FIEMME	NATIVITÀ BMV	4.0
Cavalese	SS. Fabiano e Sebastiano	5.0
Castello	S. Giorgio	8.1
Carano	S. Nicolò	8.1
Daiano	S. Tomaso	8.1
Varena	S. Pietro	8.1
Tesero	S. Eliseo	8.2
Tesero	S. Leonardo	5.0
Predazzo	SS. Filippo e Giacomo	8.2
Predazzo	S. Nicolò	5.0
Moena	S. Vigilio	8.2

[8] Soggetta al monastero di S. Michele All'Adige.

[9] Soggetta al monastero di S. Michele All'Adige.

[10] Soggetta al monastero di S. Michele All'Adige.

Sede	Nome chiesa	Stato giuridico
Someda	SS. Fabiano e Sebastiano	5.0
Ospedale S. Pellegrino	S. Pellegrino	3.0
Nel luogo detto «alli formi»	S. Lazzaro	5.0
Trodena	S. Biagio	8.2
Anterivo	S. Giacomo	8.2
Capriana	S. Lazzaro	8.2
Valfloriana	S. Floriano	8.2
Valfloriana, nel cimitero		5.0
CEMBRA	BEATA MARIA VERGINE	4.0
Cembra	S. Pietro	5.0
Nella campagna di Cembra	SS. Rocco e Sebastiano	5.0
Grauno	SS. Martino e Cristoforo	8.1
Valda	S. Paolo	8.1
Faver	S. Giacomo	8.1
Grumes	S. Lucia	8.2
Segonzano	S. Salvatore	8.2
Sevignano	S. Nicolò	8.1
Albiano	S. Biagio	8.2
Lisignago	S. Biagio	8.1

2. *Sacerdoti visitati nella diocesi di Trento*

Località	Nome	Qualifica
Decanato Trento		
TRENTO-S. MARIA MAGGIORE	GIOVANNI CHEMELLI	A
TRENTO-S. MARIA MAGGIORE	BARTOLOMEO GOSETTI	H
Mattarello	GIOVANNI BLASIOLI	C
TRENTO-S. PIETRO	ANTONIO DE GESTI	A
TRENTO-S. PIETRO	ZANETTI	C
[S. Maria Maddalena]		
Gardolo		D
TRENTO-S. MARIA MADDALENA	GIUSEPPE MUSSO	A
TRENTO-S. MARIA MADDALENA	GIUSEPPE DE NOTARI-TERLAGO	BC
TRENTO-S. MARIA MADDALENA	ZANETTI	C
[S. Pietro]		
Garniga	ALFONSO CATANEI	C
TRENTO-S. APOLLINARE	GIOVANNI CAVALERI	AH
Romagnano		D
Ravina	GIUSEPPE BARILINI	C
POVO	ANTONIO PERINI	A
MEANO	LORENZO NICATI	A
BASELGA DI PINÉ	MARINO	A
BASELGA DI PINÉ	ARNOLDO BLOME	D
CIVEZZANO	GEROLAMO ROCCABRUNA	AG
CIVEZZANO	GIOVANNI BONDATI	B
Seregnano	GIOVANNI ANTONIO CHIAPPANI	E
BASELGA DEL BONDONE	ANTONIO CROTTA	AG
BASELGA DEL BONDONE	TOMASO TOMASINI	BC
TERLAGO	GIUSEPPE DEL ROSSO	A
CALAVINO	ODORICO DONATI	A
CALAVINO	ANTONIO DI FRAVEGGIO	H
CALAVINO	ANTONIO DI LON	E
Vezzano	SIMONE DE SIMONIS	H
CAVEDINE [Arco]	ANTONIO MARIA BEVILACQUA	A
CAVEDINE	ANTONIO FAESIO	BC
Decanato Non e Sole		
DENNO	ALBERTO ALBERTI	A
FLAVON	CAMILLO VIGANI	A
Cunevo	AGOSTINO	E
TASSULLO	MARINO BRAZIA	A
TASSULLO	GIOVANNI ANTONIO OLIVA	H
Tuenno, Nanno	SIMONE BUSETTI	C
CLES	ANTONIO TAVONATI	A
CLES	MICHELE	D
MALÉ	BARTOLOMEO TRESOLI	A
MALÉ	COSTANTE MALETANO	EH
MALÉ	BALDESSARE DIETA	D

Località	Nome	Qualifica
MALÉ	ANTONIO DE ANGELIS	D
MALÉ	ANTONIO DE AGNETIS	D
Dimaro	PIETRO FRANZI	C
Val Di Rabbi		C
OSSANA	GIOVANNI GIACOMO MALANOTTI	AG
OSSANA	FINAMANTE MALANOTTI	B
OSSANA	GIOVANI VITALI	D
OSSANA	SALVATOR DI PEIO	C
OSSANA	AGOSTINO MONEGAZI	CD
OSSANA	GIOVANNI VALENTINI	CD
OSSANA	BERNARDO VALENTINI	CD
Vermiglio	GASPARE MALESIO	C
Celledizzo, Comasine	DE CERESETIS	C
Mezzana	PIETRO BERTUCCI	C
LIVO	GIOVANNI GIACOMO MOGGIO	AF
LIVO	PIETRO SPARAPANI	E
Cis	GIOVANNI	C
REVÓ	PIETRO ZINI	A
REVÓ	PIETRO PANCHERI	D
REVÓ	BIAGIO MATTEI	D
Marcena	PAOLO	C
CLOZ	VITTORIO GIACOMELLI	A
ARSIO	RUFFINO	A
ARSIO	ANTONIO NEGRINI	E
CASTELFONDO	OMNIBONO TRIGRANI	A
FONDO	GIOVANNI BRAZIA	A
FONDO	GIACOMO DE TUONI	H
Senale	GASPAR GRISTEL	C
SARNONICO	VALERIO BUSETTI	A
SARNONICO	NICOLA PILATI	E
ROMENO	GIOVANNI PAOLI	A
DAMBEL	BALDESSARE COMETTI	A
S. SISINIO (SANZENO)	ANTONIO BUTARINI	B
S. Romedio	ANTONIO RONCATI	H
COREDO	TOMASO DESIDERATI	A
COREDO	ODORICO INAMA	D
SMARANO	GIOVANNI CRISTANI	A
Castel Bragher		D
TAIO	NICOLA ARNOLDI	A
TAIO [Torra]	BARTOLOMEO VESCOVI	B
Tres		D
TORRA	FRANCESCO MICHELAZI	A
TORRA [Taio]	BARTOLOMEO VESCOVI	H
TORRA	LUCA GOLI	D
TORRA	GUGLIELMO MIMIOLI	D
Vervò	STEFANO NICOLINI	C
VIGO DI TON	GIOVANNI BATTISTA ZINI	A

Località	Nome	Qualifica
Spor	Andrea Giordani	A
Decanato Giudicarie		
Rendena	Eleuterio Targa	B
Rendena	Pietro Gerardi	D
Rendena	Giovanni Antonio	D
Sopracqua	Bernardino Ferrari	C
Sopracqua	Pietro degli Ambrosi	D
Vigo, Villa Rendena, Javré		D
Tione	Salatino Bellini	A
Tione		D
Tione		D
Preore	Antonio Manfredini	E
Pieve Di Bono	Uriciani	A
Pieve Di Bono	Francesco Eustachio Moscolini	D
Castel Romano [Bleggio]	Bartolomeo Falceri	E
Daone	Antonio	D
Praso	Stefano Speranza	D
Roncone, Fontanedo	Battista Zuanelli	C
Condino	Lorenzo Belli	A
Condino	Battista Bellafonti	D
Storo	Giulio De Baldini	C
Storo	Maurizio da Salò	D
Darzo	Tomaso Parisei	C
Bondone	Agostino Ferrari	C
Bagolino	Battista Moscolini	C
Bagolino	Stefano Benini	H
Banale	Giovanni Giacomo Corradi	AH
Banale	Cristoforo	D
Banale	Giovanni Zambonini	D
Molveno, Andalo		D
Bleggio	Adamo Biasioli (Farina)	A
Bleggio [Castel Romano]	Bartolomeo Falcieri	E
Lomaso	Antonio Guetti	A
Decanato Vallagarina		
Riva	Nicola Del Prete	A
Riva	Pietro Sacco	H
Riva [Tignale]	Francesco Cattaneo	D
Riva	Giovanni Faurio Luciolo	D
Riva	Giovanni Siculo	D
Pernone	Giovanni Andrea Bornico	E
Lizzana	Giacomo Campanella	AF
Lizzana	Gerolamo Onorio	C
Rovereto-S. Marco	Andrea Monticoli	E
Rovereto-S. Marco	Tomaso Meneghezi	ED
Rovereto-S. Marco	Alessio Gandini	E

Località	Nome	Qualifica
Rovereto-S. Marco	Giovanni Mari Vincenzini	D
Rovereto-S. Marco	Clemente Frizi	D
Rovereto-S. Marco	Cristoforo Paganini	H
Rovereto-S. Caterina	Cristoforo Paganini	E
Rovereto-Cappella dell'ospedale	Alessio Gandini	H
Rovereto-S. Barbara	Alessio Gandini	E
Sacco	Agostino Venturelli	C
Noriglio	Giovanni Maria Santolini	C
Terragnolo	Vincenzo Curzi	C
Trambileno	Paolo de Tessadri	C
Vallarsa	Bartolomeo Campanella	C
Ala	Giulio Alani	A
Ronchi	Ludovico da Verona	D
Serravalle	Gerolamo	D
S. Margherita [Mori]	Alberto De Berti	B
Volano	Guglielmo Betta	A
Volano	Francesco Saibati	E
Folgaria	Giacomo Canali	A
Besenello	1. Paolo Maffezolli	A
Besenello	2. Giovanni Lauro	A
Calliano	Baldassare Martini (?)	E
Tenno	Nicola Pasi	A
Colonia	Giovanni Tomaso Malossini	E
Tignale	Massimo Crotta	A
Tignale [Riva]	Francesco Cattaneo	BC
Tignale		D
Piovere		D
Pieve Della Valvestino-Turano	Giacomo Bonardelli	A
Pieve Della Valvestino-Turano	Pietro Perotti	B
Magasa	Giovanni Battista Tommasi	C
Ledro	Bartolomeo de Concei	A
Ledro	Andrea Foliati	D
Ledro	Andrea Casali	D
Ledro	Giovanni A Prato	D
Biacesa	Francesco Bertelli	D
Arco	Antonio D'arco	A
Arco [Cavedine]	Antonio Maria Bevilacqua	B
Arco	Antonio Binelli	G
Arco	Camillo Sacrati	G
Arco	Guglielmo Marota	G
Arco	Jacopo Vargnano	G
Arco	Biagio Farina	H
Dro	Matteo Vecchi	CD
Nago	Francesco Provisini	A
Nago	Vincenzo	BC
Torbole		D
Mori	Pietro Antonio Zanini	A
Mori [S. Margherita]	Alberto De Berti	E

Località	Nome	Qualifica
Mori	Paolo Anderlini	E
Mori	Giovanni Tranquillini	D
Gardumo	Giovanni Baroni	A
Chienis E Ronzo		
Nel Castello Di Gresta	Andrea	D
Villalagarina	Antonio Lodron	AG
Villalagarina	Vincenzo Bergomi	B
Villalagarina		D
Isera	Bernardino Partini	C
Patone		D
Castellano		C
Pomarolo	Attilio Manganini	C
Aldeno	Giovanni Spina	C
Decanato All'Adige		
S. Michele All'Adige	Gerolamo	CH
S. Michele All'Adige	Agostino	D
S. Michele All'Adige	Benedetto	D
Salorno	Sebastiano Peger	AH
Salorno	Vigilio	D
Pieve Di S. Floriano-Magré	Felice Musler	AH
Pieve Di S. Floriano-Magré	Leonardo di Caldaro	H
Giovo	Giovanni Gasparini	A
Pressano	Paolo	C
Lavis	Nicola Endrigi	C
Mezzocorona	Adamo Da Arzt	AG
Mezzocorona	Odorico Calovi	B
Mezzocorona	Giovanni Medensdorfer	D
Mezzocorona	Bonaventura Spineti	D
Mezzocorona	Stefano	D
Mezzolombardo	Alberto de Albertis	C
Fai, Zambana	Michele	C
Favogna	Bartolomeo Marcolla	C
Cavalese-Pieve della Val di Fiemme	Pietro Del Rosso	A
Cavalese-Pieve della Val di Fiemme	Nicola	D
Cavalese-Pieve della Val di Fiemme	Francesco de Ceschi	D
Cavalese-Pieve della Val di Fiemme	Antonio Merini	EH
Tesero	Bartolomeo Canali	C
Predazzo	Lorenzo Lunati	C
Moena	Bernardino de Gaifi	C
Trodena	Pietro	C
Cembra	Giovanni de Barbis	A
Cembra	Gerolamo Veltronio	D
Grumes	Alfonso Catanei	C

Località	Nome	Qualifica
Segonzano	VITTORIO	C
Albiano	TOMASO FRIZERA	C

Le località in maiuscoletto sono sedi di pieve o chiesa parrocchiale.
Qualifica: A = pievano, B = vicario, C = curato, D = cappellano, E = beneficiato, F = decano rurale, G = canonico, H = altro (sacerdoti ai quali non viene attribuita nessuna qualifica, o che non è possibile evincere dal contesto oppure sacerdoti che non esercitano nessuna delle funzioni elencate sopra ma vengono citati o visitati).
Sacerdoti che hanno incarichi in parrocchie o chiese diverse: viene riportata fra quadre [ ] l'altra località nella quale esercitano una qualche funzione.
Per le parrocchie di Trento e chiese dipendenti vengono elencati solo quei sacerdoti nominati nel corso della visita alle stesse chiese o parrocchie.

3. *Confraternite presenti in diocesi dagli atti vistitali*

Sede	Chiesa	nc	Corpus Domini	battuti	Madonna	santi	mestiere	altre
Decanato Trento								
TRENTO	S. Vigilio	1	•					
TRENTO	S. Maria Maggiore	5		*			portatori, fabbri, dottori	C. Nova
TRENTO	S. Pietro	2					zappatori, calzolai	
TRENTO	S. Maria Maddalena	1						
TRENTO	S. Marco	1						
Ravina	S. Marina	1				S. Marina		
Sopramonte	S. Valentino	1		*				
TERLAGO	S. Andrea	2		*	S. Maria			
CALAVINO	BMV	1					«caeseorum»	
Lasino	S. Pietro	1				S. Pietro		
Totale parziale		16						
Decanato Non e Sole								
Tassullo, cimitero	S. Giovanni	1		*				
Ospedale di Cles	BMV	1		*				
MALÉ	BMV	1				SS. Fabiano e Sebastiano		
OSSANA	S. Vigilio	1			Immacolata			

(*segue*)

Sede	Chiesa	nc	Corpus Domini	battuti	Madonna	santi	mestiere	altre
Peio	S. Giorgio	1						
LIVO	BMV	1				SS. Fabiano e Sebastiano		
Cassana	S. Tomaso	1						
Preghena	S. Antonio	1						
FONDO	S. Martino	1				S. Giacomo		
S. SISINIO	SS. Sisinio, Martirio, Alessandro	1	•					
Vervò	BMV	1		*				
Spormaggiore, cimitero	SS. Rocco e Sebastiano	1				SS. Rocco e Sebastiano		
Totale parziale		12						
Decanato Giudicarie								
Rendena	S. Vigilio	1	•					
Borzago	Disciplina	1		*				
TIONE	BMV	1				S. Rocco		
Preore	S. Maria Maddalena	1			S. Rosario			
PIEVE DI BONO	S. Giustina	1	•					
CONDINO	BMV	1	•					
Castello	S. Giorgio	1	•					
Cimego	S. Martino	1	•					
Bagolino	S. Giorgio	1						
Storo	S. Floriano	1		*				

(segue)

Sede	Chiesa	nc	Corpus Domini	battuti	Madonna	santi	mestiere	altre
Storo	S. Andrea	1		*				
Darzo	S. Michele arcangelo	1			Rosario			
Lodrone	S. Bernardino	1			Madonna			
BLEGGIO	S. Eleuterio	1	•					
LOMASO	S. Lorenzo	1			Rosario			
Totale parziale		15						
Decanato Vallagarina								
RIVA	Assunta	4	•		Beata Maria	S. Antonio S. Orsola		
Riva	Disciplina	1		*				
Riva	S. Rocco	1				S. Rocco		
LIZZANA	S. Floriano	1	•					
Rovereto	S. Marco	1	•					
Rovereto	S. Barbara	1				S. Barbara		
Sacco	S. Giovanni Battista	2					zatterieri	Signore, Madonna, tre magi
Noriglio	S. Martino	1						
Terragnolo	SS. Pietro e Paolo	1			Madonna			
ALA	Assunta	2	•		BMV			
Ala	S. Giovanni ev.	1				S. Rocco		
Ronchi	S. Lorenzo	1			BMV			
S. Valentino	S. Valentino	1				S. Valentino		

(segue)

Sede	Chiesa	nc	Corpus Domini	battuti	Madonna	santi	mestiere	altre
VOLANO	BMV	1	•					
FOLGARIA	S. Lorenzo	2			BMV	S. Rocco		
BESENELLO	S. Agata	1			Rosario			
Colonia	S. Zenone	1						
TIGNALE	BMV	1	•					
Tiarno di sopra	S. Pietro	1				S. Rocco		
Bezzecca	S. Stefano	1				SS. Rocco, Sebastiano e Margherita		
ARCO	BMV	2	•	*				
Torbole	S. Andrea	1			Rosario			
GARDUMO	SS. Felice e Fortunato	1			Madonna			
Chienis e Ronzo	S. Michele	1			BMV			
VILLALAGARINA	BMV	1			BMV			
Castellano	S. Lorenzo	1	•					
Aldeno	S. Giorgio	1			BMV			
Totale parziale		34						
Decanato All'Adige								
S. MICHELE	S. Michele	1					«lignatorum»	
GIOVO	BMV	1			BMV			
Pressano	S. Felice	1			Rosario			
CAVALESE	Natività della BMV	1			BMV			
Moena	S. Vigilio	1						Salvatore
Totale parziale		5						
Totale		82						

3. Schede biografiche dei canonici del duomo di Trento

1. *Canonici al tempo della visita pastorale*

A Prato Silvio (1564-1610)
Alberti-Denno Giorgio (1574?-1592)
Alessandrini Francesco (1561-1579)
Alessandrini Giovanni (1569-1591)
Arzt Adamo (1559-1608)
Basso Gabriele (1567-1588)
Boimondt Pairsperg Engelhardo (1568-1599)
[Cavaleri Giovanni] (...-1580)
Crotta Antonio (1558-1585)
Fieger-Hirschberg Nicola (1552-1602)
Khuen-Auer Enrico (1561-1599)
Lodron Paride (1573?-1600)
Madruzzo Aliprando (1560-1606)
Malanotti Giovanni Giacomo (1563-1581)
Roccabruna Gerolamo (I) (1551-1599)
Spaur Cristoforo Andrea (1558-1599)
Thun Simone (...-1585)
Trautmannsdorf Leopoldo (1524-1584)
Wolkenstein Sigismondo (1566-1580)

1.a. *Schede biografiche*

SILVIO A PRATO

Famiglia:
proveniente da Barzio in Valsassina, si stabilisce a Trento nella prima metà del XV secolo. Nel 1535 gli a Prato sono investiti del feudo di Segonzano da Bernardo Clesio; sempre nel 1535 l'imperatore Ferdinando concede la nobiltà

imperiale. Silvio a Prato muore a 68 anni, è sepolto nella chiesa di S. Trinità (fondata da Antonio a Prato assieme al convento delle Clarisse: prima metà del '500).
Canonicato:
1564-1610† (ACTN, *Instrumenta*, n. 23 f. 55r-56r)
Gli succede Pietro Belli.
Collazione:
libera collazione episcopale *ex indulto*
Ordini sacri:
presbitero
Titoli e cariche ecclesiastiche:
visitatore vescovile per i *loca pia*
1583-1602 vicario generale.
Titoli e cariche laiche:
1593-1604 consigliere episcopale.
Studi:
in utroque jure doctor; autore di *Sanctae Maxentiae vita ex probatis Auctoribus summatim decerpta per me Sylvius a Prato.*
Residente
Visitato
Bibliografia:
C. AUSSERER, *Cenni*, pp. 218-236; G.M. RAUZI, *Araldica*, pp. 272-273; *Catalogus cleri*, 1911, pp. 23-24; B. BONELLI, III 2, pp. 305, 325-327; B. BONELLI, *Monumenta*, II, pp. 346-347.

GIORGIO ALBERTI-DENNO

Famiglia:
proveniente da Denno in val di Non. Figlio del nobile Gervasio per molti anni arciconsole di Trento e di Paola Cazuffi.
L'imperatore Rodolfo II nel 1578 conferisce a Giorgio Alberti e ai suoi fratelli il titolo ereditario di cavalieri del Sacro Romano Impero con miglioramento delle armi gentilizie.
Canonicato: 1575-1592†
Succede a Romolo Pincio (ACATn, *Investiture*, V, f. 244v).
Gli succede Giuseppe Rovereti per libera collazione episcopale *ex indulto* (ACTn, *Instrumenta*, n. 29, f. 168r-169r).

Collazione:
    libera collazione episcopale.
Ordini sacri:
    quattro gradi degli ordini minori.
Titoli e cariche laiche:
    consigliere e poi cancelliere di stato di Ludovico Madruzzo. A lui viene affidata la difesa dei diritti del principato nella controversia con Ferdinando II. Partecipazione alla dieta di Spira nel 1570, alla dieta di Ratisbona nel 1576 e a quella di Augusta nel 1582.
Titoli e cariche ecclesiastiche:
    L'imperatore Rodolfo II lo propone come auditore di Rota e gli conferisce la dignità di conte del Sacro Palazzo Lateranense.
Benefici:
    1583-1591 chiesa parrocchiale dei SS. Gervasio e Protasio in Denno (ACATn, *Investiture*, V, f. 279v; VI, f. 11r).
Prebende:
    Banco.
Studi:
    in utroque jure doctor.
Residente
Visitato
Bibliografia:
    B. BONELLI, *Monumenta*, III 2, p. 305; A. ALBERTINI, *Le sepolture*, p. 104.

FRANCESCO ALESSANDRINI

Famiglia:
    di Trento? Francesco vive a Trento nella contrada di S. Maria Maddalena.
Canonicato:
    25/6/1561-3/8/1579†
    Succede a Giovanni Betta diventato vescovo di Trieste (ACATn, *Investiture*, V, f. 152r)
    Gli succede il barone Ernesto Wolkenstein per collazione del capitolo (ACTn, *Instrumenta*, n. 23, f. 239r-240v).
Collazione:
    libera collazione episcopale.

Titoli e cariche laiche:
Conte palatino cesareo.
Titoli e cariche ecclesiastiche:
consigliere del vescovo
1566-1573 vicario generale
ministro della confraternita del SS. Sacramento di Trento.
Prebenda:
Seconda Meano.
Studi:
in utroque jure doctor; giugno 1531, 1532, 1535 studente di legge a Padova.
Residente
Non visitato
Bibliografia:
B. BONELLI, *Monumenta*, III 2, p. 304, p. 315; *Catalogus cleri*, 1911, p. 22; S. WEBER, *Vescovi suffraganei*, p. 116; A. SEGARIZZI, *Professori e scolari*, p. 162.

GIOVANNI ALESSANDRINI

Famiglia:
Figlio di Giulio Alessandrini – proveniente dalla val di Non, «trium imperatorum protophysicus», medico dell'imperatore Rodolfo II, molto ricercato durante il concilio di Trento, scrive un trattato intitolato *De medicina et medico* – e di Elisabetta Abondi di Riva. Nasce a Trento.
Canonicato:
1569-1591†
Gli succede Gerolamo Roccabruna II.
Ordini sacri:
presbitero, ma non ha ancora celebrato la prima messa (primizie).
Titoli e cariche laiche:
1571 fino al 1578 consigliere cesareo
consigliere episcopale
Titoli e cariche ecclesiastiche:
vicario generale *in spiritualibus* dal 1579 al 1582; già in carica al momento della visita;
visitatore vescovile.
Presenza in altri capitoli:
Bressanone: 1566-1591†
preposito in «Eysgarm» nell'anno 1577.

Studi:
in utroque jure doctor; 1559 immatricolato a Ingolstadt; 13 novembre 1574: dottorato in diritto civile e canonico a Bologna.
Residente
Visitato
Bibliografia:
B. BONELLI, *Monumenta*, III 2, p. 305, p. 325 e p. 326; *Catalogus cleri*, 1911, p. 23; K. WOLFSGRUBER, *Das Brixner Domkapitel*, p. 132; C. FESTI, *Studenti trentini*, p. 40; G. SUSTER, *I trentini*, p. 103.

ADAMO D'ARSIO o D'ARZT

Famiglia:
Matricola della nobiltà tirolese dal 1472. Figlio di Guglielmo Arzt e Brigitta Halbleben, nasce nel 1534.
Canonicato:
1559-†1608
Succede a Martino di Neideck
Gli succede Filippo Welsperg.
Collazione:
libera collazione episcopale.
Ordini sacri:
presbitero.
Titoli e cariche ecclesiastiche:
1564-1567 Cristoforo Madruzzo lo vuole come vicario generale a Bressanone; nel 1571 sarà nominato da Cristoforo Madruzzo commissario generale *in spiritualibus* con piena giurisdizione per Trento e Bressanone; vicario generale sempre a Bressanone negli anni 1571-74 e 1575-83; nel 1572 nominato scolastico del capitolo di Bressanone (IV dignità) e nel 1580 custode (III dignità); visitatore per il vescovo Ludovico Madruzzo del decanato All'Adige. Protonotaio apostolico e referendario *utriusque signaturae*.
Presenza in altri capitoli:
15/4/1564-17/5/1608 Bressanone.
Benefici:
Pieve di Mezzocorona
1580 beneficio di S. Udalrico in Castelfirmiano (Sigmundskron) (ACATn, *Investiture*, V, f. 265r)
Priorato di S. Tomaso.

Studi:
in utroque jure doctor il 16/9/1559 a Ferrara. Aveva studiato anche a Lovanio, a Pisa (1553), e Padova.
Residente
Visitato
Bibliografia:
K. WOLFSGRUBER, *Das Brixner Domkapitel*, pp.136-137; J. GELMI, *Kirchengeschichte*, p. 324; B. BONELLI, *Monumenta*, III 2, pp. 300-301, pp. 303, 325, 327; I. ROGGER, *Il governo spirituale*, p. 192 n. 1; C. FESTI, *Studenti trentini*, p. 59.

GABRIELE BASSO

Famiglia:
provenienza incerta. Nel 1562 Gabriele Basso, dottore e pretore di Riva, cittadino di Trento ed i suoi fratelli Giuseppe e Giorgio sono investiti della decima e del feudo di Baselga del Bondone, già appartenente a Giovanni Buonaccorso de Balduinis (ASTn, *Libri feudali*, v. XV, cc. 147v, 148r). Nel 1580 Ludovico Madruzzo erige a feudo Margone a favore di Gabriele Basso e del nipote Lorenzo. Muore nell'ottobre 1588 e viene sepolto nel duomo di Trento.
Canonicato:
1567-1588†
Succede a Francesco Cazuffi.
Gli succede Bartolomeo Luchini.
Ordini sacri:
presbitero, ma nel 1579 non ha ancora celebrato la prima messa (primizie).
Titoli e cariche laiche:
pretore di Riva.
Titoli e cariche ecclesiastiche:
1588, 24 marzo, nominato massaro della fabbrica della cattedrale (ACTn).
Benefici:
1569-1575: pieve di Povo.
Prebenda:
Seconda Appiano.
Studi:
in utroque jure doctor.
Residente
Visitato

Bibliografia:
B. BONELLI, *Monumenta*, III, 2, p. 304, p. 325, p. 326; M. LUPO-J. KLIEMANN, *Villa Margone*, pp. 5-9.

ENGELARDO BOIMONDT PAIRSPERG

Canonicato:
14/4/1568-1599†
Succede a Bartolomeo Wotsch, suicida (ACATn, *Investiture*, V, f. 211v-212r)
Gli succede Antonio Clemens per collazione episcopale.
Collazione:
libera collazione episcopale.
Ordini sacri:
suddiacono.
Prebenda:
Terza Appiano
Residente
Visitato
Bibliografia:
B. BONELLI, *Monumenta*, III, 2, p. 326.

GIOVANNI CAVALERI – preposito –

Canonicato:
...-†23 marzo 1580 (età 56 anni), sepolto in Trento-S. Apollinare.
Gli succede, in qualità di preposito, Andrea d'Austria.
Collazione:
Conte del Tirolo.
Titoli e cariche ecclesiastiche:
Incaricato da Ludovico Madruzzo della visita ai *loca pia* nella visita pastorale degli anni 1579-81.
Titoli e cariche laiche:
«familiare» dell'imperatore Ferdinando I;
elemosiniere, confessore, consigliere del figlio di Ferdinando I (forse di Ferdinando II arciduca d'Austria e conte del Tirolo).
Presenza in altri capitoli:
canonico *budissinensis* (Lusatia superiore).

Benefici:
1566-1577 rettore della chiesa di S. Paolo in Appiano (ACATn, *Investiture*, V, f. 248v-249r), di giuspatronato di Ferdinando arciduca d'Austria.

Residente

Non visitato

Bibliografia:
B. BONELLI, *Monumenta*, III 2, p. 337.

ANTONIO CROTTA

Famiglia:
originaria di Riva. Antonio, figlio di Ercoliano, nasce a Riva, muore a 60 anni e viene sepolto nel duomo di Trento.

Canonicato:
1558-1585
Succede a Pietro de Brochi.
Gli succede Ludovico Crotta (ACTn, *Instrumenta*, n. 29, f. 3v-4r).

Collazione:
libera collazione episcopale.

Ordini sacri:
suddiacono.

Benefici:
1560 pieve di Baselga del Bondone
1554-1565 Banale.

Studi:
Artium et medicinae doctor
1548 studente di legge a Padova aggregato alla nazione lombarda.

Residente

Visitato

Bibliografia:
B. BONELLI, *Monumenta*, III 2, pp. 302, 325-326; A. ALBERTINI, *Le sepolture*, p. 121; A. SEGARIZZI, *Professori*, p. 164.

NICOLA FIEGER-HIRSCHBERG

Famiglia:
figlio del *Salzmaier* in Hall Giorgio Fieger, nasce nel 1534.

Nicola nasce a Hall, muore a Bressanone lasciando cinque figli.
Canonicato:
23/12/1552-6/5/1602†
Succede a Tomaso Marschaner (ACTn, *Instrumenta*, n. 22, f. 176v)
Gli succede Alfonso Lodron.
Collazione:
libera collazione episcopale *ex indulto*.
Ordini sacri:
suddiacono (alla morte).
Presenza in altri capitoli:
28/9/1553-6/5/1602 Bressanone.
Titoli e cariche ecclesiastiche:
1561-1573 vice preposito del capitolo di Bressanone;
1572-1574 fabbricere del duomo di Bressanone;
preposito del capitolo della collegiata Unserer Lieben Frau im Kreuzgang.
Benefici:
molti nella diocesi di Bressanone.
Prebende:
nel 1602, alla sua morte, era in possesso della prebenda di Piné (ACTn, *Instrumenta*, n. 29, f. 380v-381r).
Non residente
Non visitato
Bibliografia:
K. WOLFSGRUBER, *Das Brixner Domkapitel*, pp. 150-151; B. BONELLI, *Monumenta*, III 2, pp. 301, 303, 325, 327; J. GELMI, *Kirchengeschichte Tirols*, p. 93.

ENRICO KHUEN-AUER

Famiglia:
La famiglia si divide nelle due linee dei Khuen di Ora (Auer) e dei Khuen-Belasi da castel Belasi in val di Non; 1472: ammissione alla matricola della nobiltà tirolese. Enrico Khuen nasce nel 1547, muore a Bressanone il 17/9/1600.
Canonicato:
6/6/1561-1599 resigna nelle mani del pontefice
Succede a Giovanni Giacomo Khuen-Belasi divenuto vescovo di Salisburgo (1561-1586) (ACTn, *Instrumenta*, n.

22/f. 410v-411r).
Gli succede Giorgio Sigismondo Khuen (1599-1603).
Collazione:
capitolo
Presenza in altri capitoli:
6/6/1558-17/9/1600 Bressanone.
Studi:
nel 1563 ottiene una prebenda per gli studi.
Non residente
Non visitato
Bibliografia:
K. WOLFSGRUBER, *Das Brixner Domkapitel*, p. 164.

PARIDE LODRON[1]

Famiglia:
figlio del conte Francesco Lodron.
Canonicato:
1573?-11/12/1600†
Succede al conte Antonio d'Arco, dimissionario, presentando dispensa papale per il «defectu aetatis» (al tempo della visita ha 21 anni) (ACATn, *Investiture*, V, f. 233v-234r).
Gli succede il barone Nicola Wolkenstein per collazione della S. Sede.
Collazione:
libera collazione episcopale.
Ordini sacri:
accolito.
Cariche religiose ed ecclesiastiche:
28/6/1600-11/12/1600: preposito del capitolo di Bressanone (I dignità).
Presenza in altri capitoli:
25/6/1596-11/12/1600: Bressanone;
Costanza.
Prebenda:
Denno.

[1] N.B.: Non si tratta di Paride Lodron vescovo di Salisburgo dal 1619 al 1653.

Studi:
3/11/1571 immatricolato a Dillingen.
Residente
Visitato
Bibliografia:
K. WOLFSGRUBER, *Das Brixner Domkapitel*, p. 172.

ALIPRANDO MADRUZZO

Famiglia:
Nato dal barone Nicolò fratello di Cristoforo e da Dina Alessandri dei conti d'Arco; fratello del cardinale Ludovico, barone di Madruzzo, Avio e Brentonico. Ludovico lo vorrebbe come coadiutore con futura successione ma Aliprando rifiuta.
Canonicato:
1560-1606†
Collazione:
capitolo
Ordini sacri:
non consacrato agli ordini nel 1579 al tempo della visita.
Titoli e cariche ecclesiastiche:
decano del capitolo di Trento dal 1/11/1584 per libera collazione episcopale (ACATn, *Investiture*, V, f. 293v; ACTn, *Instrumenta*, n. 25, f. 192r-192v).
Presenza in altri capitoli:
29/4/1560-giugno 1606: Bressanone
6/11/1561-... Salisburgo.
Benefici:
1/7/1560: priorato di S.Maria in Campiglio (ACTn, c. 48 n. 3);
2/7/1560: priorato di S. Ilario presso Rovereto (ACATn, *Investiture*, V, f. 148r);
2/7/1560: priorato di S. Margherita presso Ala (ACATn, *Investiture*, V, f. 148v); al tempo della visita pastorale non ne è più in possesso;
Priorato di S. Tomaso presso Riva (AV II, f. 22v-23r).
Residente ma non presente alle sedute capitolari fino alla sua nomina a decano.
Visitato
Bibliografia:
B. BONELLI, *Monumenta*, III 2, p. 304, pp. 306, pp. 325-

327; K. WOLFSGRUBER, *Das Brixner Domkapitel*, p. 176; I. ROGGER, *Il governo*, p. 177, n. 1; S. VARESCHI, *Profili biografici*, p. 54.

GIOVANNI GIACOMO MALANOTTI

Famiglia:
proveniente da Caldes (val di Sole). Muore a 70 anni, è sepolto in duomo.
Canonicato:
1563-†1581 (ACTn, *Instrumenta*, n. 23, f. 28v-29v)
Succede al conte Paolo d'Arco
Gli succede Giovanni Battista Melchiori.
Collazione:
libera collazione episcopale.
Ordini sacri:
presbitero.
Titoli e cariche ecclesiastiche:
vicario generale 1550-1564;
visitatore vescovile.
Benefici:
1548: pieve di Ossana.
Prebenda:
Taio.
Studi:
in utroque jure doctor.
Residente
Visitato
Bibliografia:
B. BONELLI, *Monumenta*, III 2, pp. 304, 325; *Catalogus cleri*, 1911.

GEROLAMO ROCCABRUNA – arcidiacono e scolastico –

Famiglia:
matricola tirolese nel 1524. Figlio di Baldassare capitano di Castel Selva. Nato il 21/7/1525, muore all'età di 73 anni e viene sepolto nel duomo di Trento.
Canonicato:
1551-1599
Gli succede Ernesto Trapp per collazione del capitolo.

Collazione:
nunzio e legato a latere per la Germania.
Ordini sacri:
presbitero.
Cariche ecclesiastiche:
1571 arcidiacono, nel 1599 resigna a favore di Gerolamo Roccabruna II (ACTn, *Instrumenta*, n. 29, f. 311r-312v); scolastico dal marzo 1553 al posto di Tomaso Marschaner (ACTn, *Instrumenta*, n. 22, f. 187r-v); visitatore nella visita pastorale 1579-81.
Presenza in altri capitoli:
12/6/1562-13/6/1599 Bressanone.
Benefici:
1549 pieve di Fondo
1553 Baselga di Piné
1554-1564 Lizzana
1560 Beata Maria Vergine di Civezzano (al tempo della visita del 1579 era in possesso di quest'unico beneficio).
Studi:
1543 immatricolato ad Ingolstadt.
Residente
Visitato
Bibliografia:
B. BONELLI, *Monumenta*, III 2, pp. 301-303, 324; K. WOLFSGRUBER, *Das Brixner Domkapitel*, pp. 196-197; I. ROGGER, *Il governo spirituale*, p. 191; D. GOBBI, *Fornace*, pp. 34-35; M. BETTOTTI, *Dal castello al palazzo*, pp. 201-203.

CRISTOFORO ANDREA SPAUR

Famiglia:
originaria della val di Non (Spor), nel 1472 è inserita nella matricola tirolese dei nobili. I canonici di Trento e vescovi di Bressanone qui considerati appartengono alla linea di Castel Valer nella contea di Flavon. Cristoforo Andrea barone di Sporo e Valer è fratello del vescovo di Bressanone Johan Thomas (1578-1591), figlio del capitano della val di Non, Ulrich Spaur e di Caterina Madruzzo sorella del cardinale Cristoforo. Nasce in val di Non il 30 novembre 1543, muore a Bressanone il 10 gennaio del 1613.
Canonicato:
20/11/1558-14/6/1599 resigna.

Sostituisce Erasmo Stremberger (ACTn, *Instrumenta*, n. 22, f. 347v-348r).
Sostituito dal nipote Ulrich Spaur.

Collazione:
libera collazione episcopale *ex indulto*.

Ordini sacri:
presbitero dal 1570.

Presenza in altri capitoli:
30/7/1559-14/3/1601: Bressanone.

Titoli e cariche ecclesiastiche:
1570 commissario generale per la diocesi di Bressanone
1570-1574 decano (II) duomo di Bressanone
1574-1601 vescovo di Gurk (diocesi suffraganea di Salisburgo in Carinzia)
1601-1613 vescovo di Bressanone; in quella diocesi fonda il seminario, promuove numerose visite pastorali; nel 1603 indice il sinodo diocesano e nel 1604 promulga le costituzioni sinodali
1602 rifiuta il cardinalato.

Titoli e cariche laiche:
Compie numerosi viaggi a Roma come consigliere dell'Imperatore Ferdinando II e suo collaboratore presso il papa.

Studi:
Lovanio, presso i gesuiti

Non residente

Non visitato

Bibliografia:
K. WOLFSGRUBER, *Das Brixner Domkapitel*, pp. 203-204; J. GELMI, *Die Brixner Bischöfe*, pp. 142-149; J. GELMI, *Kirchengeschichte Tirols*, pp. 94-95; B. BONELLI, *Monumenta*, III 2, pp. 302, 325, 326.

SIMONE THUN

Famiglia:
linea castel Thun

Canonicato:
1538?-1584†

Collazione:
Gli succede Engelardo Teodorico Wolkenstein per collazione del capitolo (20 marzo 1586, ACTn, *Instrumenta capitularia*, n. 29, f. 1r-2r).

Ordini sacri:
presbitero al momento della visita.
Cariche ecclesiastiche:
decano del capitolo di Trento dal 24 dicembre 1553 al 1585 (ACTn, *Instrumenta capitularia*, n. 22, f. 206v-207r).
Presenza in altri capitoli:
Bressanone: 26/8/1543-26/8/1579 quando resigna a favore del nipote Giovanni Antonio Thun;
Salisburgo: 1562-1577 rinuncia.
Benefici:
1534-1565 Malè
altri benefici poi resignati: Taio, Vigo di Ton, Livo;
Pieve di Rendena (incorporata dal 1452 alla dignità decanale);
...-1581 beneficio dei SS. Wolfang e Martino in Girlan-Cornaiano (ACATn, *Investiture*, V, f. 272r).
Studi:
1542 matricola a Ingolstadt
1546-47 studente di legge a Padova.
Residente
Non visitato
Bibliografia:
B. BONELLI, *Monumenta*, III 2, p. 303 e p. 326; K. WOLFSGRUBER, *Das Brixner Domkapitel*, p. 214; G. CRISTOFORETTI, *La visita pastorale*, p. 15, n. 16, pp. 256-257; G. STADLER, *Salisburgo e il Trentino*, p. 80; C. FESTI, *Studenti trentini*, p. 50; A. SEGARIZZI, *Professori e scolari*, p. 164.

LEOPOLDO TRAUTMANNSDORF

Famiglia:
La famiglia è originaria della Stiria; si suddivide in due linee, quella austriaca e quella tirolese; quest'ultima viene iscritta nella matricola dei nobili nel 1481. Leopold è figlio del consigliere imperiale e maresciallo di corte (*Hofmarschall*) di Trento Nicola Trautmansdorf. Muore a 75 anni. Non è un buon amministratore e si trova spesso nella situazione di dover fuggire dai creditori.
Canonicato:
30/10/1524-14/5/1584 resigna nelle mani del capitolo senza indicare il successore.
Gli succede, per collazione del capitolo, Andrea d'Austria.

Ordini sacri:
presbitero
Titoli e cariche ecclesiastiche:
a Bressanone:
5/6/1559 fabbricere
15/4/1561-13/2/1570: decano (II)
1568: il capitolo di Bressanone si lamenta di lui perché, come decano, non rispetta la residenza
15/4/1565: custode (III)
13/2/1570 resigna la carica di decano e prende possesso di quella di preposito (I) che mantiene fino alla morte (1588†).
Presenza in altri capitoli:
3/12/1535-16/1/1588: Bressanone
Studi:
diritto a Padova e Bologna
Non residente
Non visitato
Bibliografia:
K. WOLFSGRUBER, *Das Brixner Domkapitel*, p. 218; B. BONELLI, *Monumenta*, III 2, pp. 296, 300, 303, 305, 325.

SIGISMONDO WOLKENSTEIN

Famiglia:
proveniente da Villander. La famiglia si divide nelle due linee principali dei Rodeneck (castel Rodengo) e Trotsburg. Il barone Sigismondo è di Bressanone ed è chierico al momento della collazione del canonicato di Trento.
Canonicato:
15/11/1566-1580 resigna nelle mani del capitolo;
Succede ad Antonio de Piccoli (ACTn, *Instrumenta*, n. 23, f. 186v-187r).
Gli succede Giovanni Antonio Thun.
Collazione:
libera collazione episcopale.
Non residente
Non visitato
Bibliografia:
B. BONELLI, *Monumenta*, III 2, p. 325.

2. *Canonici che succedono ai precedenti dopo la visita*

ANDREA D'AUSTRIA: 1584-1600; succede a Leopoldo Trautmannsdorf
COREDO (DA) GIOVANNI BATTISTA: 1591-1616; succede a Bartolomeo Luchini
CROTTA FILIPPO: 1593-1596; succede a Ludovico Crotta
CROTTA LUDOVICO: 1586-1593; succede ad Antonio Crotta
LUCHINI BARTOLOMEO: 1588-1591; succede a Gabriele Basso
MELCHIORI GIOVANNI BATTISTA: 1582-1639; succede a Giovanni Giacomo Malanotti
PEZZEN BERTRAMO: 1596-1615; succede a Filippo Crotta
ROCCABRUNA GEROLAMO (II): 1591-1630; succede a Giovanni Alessandrini
ROVERETI GIUSEPPE: 1592-1603 ca.; succede a Giorgio Alberti
THUN GIOVANNI ANTONIO: 1580-1602; succede a Sigismondo Wolkenstein
TRAPP ERNESTO: 1599-...; succede a Gerolamo Roccabruna (I)
WOLKENSTEIN ENGELHARDO TEODORICO: 1586-1588; succede a Simone Thun
WOLKENSTEIN ERNESTO: 1579-1616; succede a Francesco Alessandrini
WOLKENSTEIN IPPOLITO: 1588-1632; succede a Engelhardo Teodorico Wolkenstein

2.a. *Schede biografiche*

ANDREA D'AUSTRIA

Famiglia:
figlio di Ferdinando II arciduca d'Austria e conte del Tirolo (†1595) e di Filippina Welser. Nasce nel castello di Brzenic vicino a Praga in Boemia il 15 giugno 1558; muore a Roma il 12 novembre 1600 a 42 anni.

Canonicato:
14/5/1584-1600† («Possessio canonicatus» in ACTn, *Instrumenta*, n. 25, f. 50v-52r).
Succede al resignante Leopoldo Trautmannsdorf.
Gli succede, nel 1603, Nicola Morenberg.

Collazione:
capitolo

Ordini sacri:
diacono nel 1580 al momento della sua nomina a preposito.
Titoli e cariche ecclesiastiche:
creato cardinale, nel 1576 a 18 anni, da Gregorio XIII
1580 coadiutore del vescovo a Bressanone
1580-1600 preposito del capitolo di Trento (copia della bolla apostolica in ACTn, *Instrumenta*, n. 25, f. 9r-11r)
1582 inviato come legato in Germania, incaricato di destituire il vescovo Truchsess di Colonia passato al protestantesimo
1589-1600 principe-vescovo di Costanza
1591-1600 vescovo di Bressanone
abate dell'abbazia benedettina di Reichenau (Costanza), preposito di Murbach e Lüders.
Titoli e cariche laiche:
governatore dei territori dell'Austria anteriore;
1598-99: guida il governo nei Paesi Bassi spagnoli.
Studi:
Roma
A Roma fonda l'Accademia austriaca di S. Agostino.
Bibliografia:
B. BONELLI, *Monumenta*, III 2, pp. 305, 337-338; J. GELMI, *Die Brixner Bischöfe*, pp. 138-142.

GIOVANNI BATTISTA DA COREDO

Famiglia:
proveniente dalla val di Non, ammessa alla matricola della nobiltà tirolese nel 1568. Giovanni Battista, figlio di Antonio e di Caterina von Bender, fratello di Nicola il quale fu dapprima parroco di Folgaria, poi vescovo di Trieste. Sposa Giulia Crotta ed ha sette figli. Dopo la morte della moglie, causata dalla peste, diventa chierico.
Canonicato:
dicembre 1591-giugno 1616†
Succede a Bartolomeo Luchini (ACTn, *Instrumenta*, n. 29, f. 152r-153r; ACATn, *Investiture*, VI, f. 12r).
Collazione:
libera collazione episcopale.
Ordini sacri:
chierico nel 1591 quando accede al canonicato;

diacono nel 1596 al tempo della visita pastorale (AV XI, f. 3r).

Presenza in altri capitoli:

29/4/1603 canonico di Bressanone, sostituisce Nicola Fieger

30/6/1609 resigna il canonicato di Bressanone alla S. Sede a favore del figlio Ludovico.

Titoli e cariche ecclesiastiche:

1576-1579 vicario generale.

Titoli e cariche laiche:

consigliere aulico nel 1579 e 1580

cancelliere aulico nel 1591, 1592, 1593, 1597.

Bibliografia:

B. BONELLI, *Monumenta*, III 2, pp. 307-308, 326; *Catalogus cleri*, 1911, p. 23; K. WOLFSGRUBER, *Das Brixner Domkapitel*, p. 142.

FILIPPO CROTTA

Famiglia:

(cfr. Antonio Crotta e Ludovico Crotta) figlio di Carlo Crotta, fratello di Ludovico.

Canonicato:

30/9/1593-1596 (ACTn, *Instrumenta*, n. 29, f. 198r-199r).

Succede a Ludovico Crotta.

Gli succede Bertramo Pezzen.

Collazione:

libera collazione episcopale.

Ordini sacri:

suddiacono nel 1596 al tempo della visita pastorale (AV XI, f. 4r).

Benefici:

1593 priorato di S. Margherita presso Ala (ACATn, *Investiture*, VI, f. 20r-v).

Studi:

dottore

Bibliografia:

B. BONELLI, *Monumenta*, III 2, p. 326.

LUDOVICO CROTTA

Famiglia:
figlio di Carlo Crotta consigliere e cancelliere di Ludovico Madruzzo, nipote del canonico Antonio Crotta.
Canonicato:
4/7/1586-1593 (collazione: ACTn, *Instrumenta*, n. 29, f. 3v-4r)
Succede allo zio Antonio Crotta
Gli succede il fratello Filippo Crotta.
Collazione:
capitolo.
Benefici:
29/10/1584-1587: clericato in Ledro (ACATn, *Investiture*, V, f. 290r; ASTn, *Atti dei notai, Giordano Giordani, Prothocollum*, f. 59r-59v)
17/10/1579-1593 priorato di S. Margherita presso Ala (ACATn, *Investiture*, V, f. 262v; ACATn, *Investiture*, VI, f. 20r-v).
Studi:
26/6/1581 dottore in legge a Padova.
Bibliografia:
B. BONELLI, *Monumenta*, III 2, p. 326; C. FESTI, *Studenti trentini*, p. 50; A. SEGARIZZI, *Professori e scolari*, p. 167.

BARTOLOMEO LUCHINI

Famiglia:
figlio di Francesco Luchini, dottore in diritto civile, consigliere di Ludovico Madruzzo.
Canonicato:
1588-1591
Succede a Gabriele Basso.
Gli succede Giovanni Battista da Coredo.
Collazione:
capitolo.
Ordini sacri:
1589: ordini minori.
Titoli e cariche laiche:
consigliere di Ludovico Madruzzo.
Studi:
in utroque jure doctor.

Bibliografia:
B. BONELLI, *Monumenta*, III 2, p. 326; A. ALBERTINI, *Le sepolture*, p. 135.

GIOVANNI BATTISTA MELCHIORI

Famiglia:
Il padre è il nobile Giovanni Odorico Melchiori proveniente da Cles in val di Non, protomedico dell'imperatrice Maria figlia di Carlo V e moglie di Massimiliano II; la madre è la nobile milanese Barbara Porro. Giovanni Battista nasce nel 1564, muore nel 1639 all'età di 75 anni e viene sepolto nella cattedrale di Trento.
Canonicato:
4 aprile 1579: *prime preci* (ACTn, *Instrumenta*, n. 23, f. 249r).
4 gennaio 1582: presa di possesso del canonicato in sostituzione di Giovanni Giacomo Malanotti, con dispensa per difetto d'età (ACTn, *Instrumenta*, n. 25, f. 133v-135r). Detiene il canonicato fino alla morte nel 1639.
Collazione:
capitolo.
Ordini sacri:
chierico al momento della collazione del canonicato, presbitero nel 1596 al tempo della visita al capitolo (AV XI).
Titoli e cariche ecclesiastiche:
9 luglio 1599: scolastico (ACTn, *Instrumenta*, n. 29, f. 312v-313v)
1603 seniore
1617 arcidiacono.
Titoli e cariche laiche:
«Multis legationibus in comitatiis tirolensibus pro pubblicis negotiis Episcopatus et Capituli» (dall'epitaffio).
Bibliografia:
B. BONELLI, *Monumenta*, III 2, pp. 307, 325.

BERTRAMO PEZZEN

Famiglia:
proveniente da Vermiglio in val di Sole. Bertramo muore nel 1615, all'età di 48 anni e viene sepolto nel duomo di Trento.

Canonicato:
1596-1615†
Succede a Filippo Crotta (ACTn, *Instrumenta*, n. 29, f. 248r-249r).
Collazione:
libera collazione episcopale.
Titoli e cariche ecclesiastiche:
1595-1600: vicario generale di Ludovico, allontanato poi da Carlo Gaudenzio;
visitatore vescovile nella visita pastorale del 1596
teologo della cattedrale
protonotaio apostolico.
Studi:
laurea in teologia e filosofia al Collegio Germanico di Roma.
Bibliografia:
B. BONELLI, *Monumenta*, III 2, pp. 306, 326; *Catalogus cleri*, 1911, pp. 24-25.

GEROLAMO ROCCABRUNA (II)

Famiglia:
nipote dell'arcidiacono Gerolamo Roccabruna, figlio di Giacomo, capitano di Levico e Castel Selva (AV II, f. 205r). Muore di peste nel 1630.
Canonicato:
1591-1630
Succede a Giovanni Alessandrini.
Gli succede Giovanni Todeschini.
Collazione:
capitolo.
Titoli e cariche ecclesiastiche:
28/6/1599 nominato arcidiacono del capitolo, carica vacante per resignazione dello zio Gerolamo (ACTn, *Instrumenta*, n. 29, f. 311r-312r)
1617: decano del capitolo per collazione della S. Sede.
Studi:
1595 studente di legge e consigliere della Nazione Germanica a Bologna;
1597 studente di legge a Padova (per C. FESTI, *Studenti trentini*, p. 52, non si tratta di Gerolamo ma di Lazzaro Roccabruna).

Bibliografia:

B. BONELLI, *Monumenta*, III 2, pp. 309, 326, 327, 328; C. FESTI, *Studenti trentini*, pp. 41, 52; A. SEGARIZZI, *Professori e scolari*, p.110.

GIUSEPPE ROVERETI

Famiglia:

figlio di Giuseppe Rovereti, cavaliere aurato, e di Maddalena Tabarelli de Fatis. Fratello del medico Ottaviano Rovereti.

Canonicato:

1592-1603?

Succede a Giorgio Alberti-Denno (ACTn, *Instrumenta*, n. 29, f. 168r-169r; ACATn, *Investiture*, VI, f. 13v).

Collazione:

libera collazione episcopale *ex indulto*.

Ordini sacri:

presbitero nel 1596 al tempo della visita (AV XI).

Titoli e cariche ecclesiastiche:

1593-1596: vicario generale; in questa veste partecipa al sinodo di Aquileia nel 1596;

1600-1603 ca: preposito del capitolo di Trento;

protonotaio apostolico.

Titoli e cariche ecclesiastiche:

Giureconsulto, consigliere della Rota di Lucca, pretore di Parma prima di venire a Trento, inviato da Ludovico presso la corte di Spagna

Consigliere del vescovo Ludovico Madruzzo.

Studi:

in utroque jure doctor.

Bibliografia:

B. BONELLI, *Monumenta*, III 2, pp. 306, 339, 326; *Catalogus cleri*, 1911, p. 24; A. ALBERTINI, *Le sepolture*, pp. 277-278.

GIOVANNI ANTONIO THUN

Famiglia:

figlio di Vittore Thun della linea di Castel Thun e di Maddalena von Schroffenstein, nipote del decano del capitolo

di Trento Simone Thun. Giovanni Antonio nasce nel 1559, muore a Salisburgo durante una seduta del capitolo il 7/12/1602.

Canonicato:

30 agosto 1580-1602

Succede al resignante Sigismondo Wolkenstein (ACTn, *Instrumenta*, n. 25, f. 52r-53v).

Gli succede Nicola Morenberg.

Collazione:

capitolo

Ordini sacri:

chierico nel 1580

Presenza in altri capitoli:

20/9/1578: Salisburgo

26/8/1579-7/12/1602: Bressanone

17/3/1589 viene nominato decano (II dignità) del capitolo di Salisburgo.

Studi:

1576 immatricolato a Dillingen

1581-82 studia legge e musica a Bologna

1584 studia legge a Siena.

Bibliografia:

K. WOLFSGRUBER, *Das Brixner Domkapitel*, p. 214; C. FESTI, *Studenti trentini*, pp. 40 e 59; G. MONDANI, *Studenti trentini*, p. 85; J. RIEDL, *Salzburgs Domherren*, p. 199.

ERNESTO TRAPP

Canonicato:

1599-...(nel 1619 è ancora presente in capitolo e detiene il titolo di seniore).

Succede a Gerolamo Roccabruna (I).

Collazione:

capitolo.

Bibliografia:

B. BONELLI, *Monumenta*, III 2, pp. 326, 327.

ENGELARDO TEODORICO WOLKENSTEIN-TROSTBURG

Canonicato:
20/3/1586-1588 resigna (collazione in ACTn, *Instrumenta*, n. 29, f. 1r-2r).
Succede a Simone Thun.
Gli succede Ippolito Wolkenstein.
Collazione:
capitolo.
Ordini sacri:
chierico al momento della collazione.
Studi:
Bologna.
Bibliografia:
B. BONELLI, *Monumenta*, III 2, pp. 305, 326.

ERNESTO WOLKENSTEIN-RODENECK

Famiglia:
padre Giovanni, madre Isabella Madruzzo sorella del vescovo Ludovico e del decano del capitolo Aliprando Madruzzo. Il barone Ernesto Wolkenstein nasce nel 1552 a Bressanone, muore a Trento all'età di 64 anni il 16/4/1616 lasciando il duomo erede di tutti i suoi beni.
Canonicato:
7/8/1579-1616†
Succede a Francesco Alessandrini (ACTn, *Instrumenta*, n. 23, f. 239r-240v).
Gli succede Carlo Emanuele Madruzzo per collazione del capitolo.
Collazione:
capitolo.
Presenza in altri capitoli:
10/9/1578-1616 Bressanone
Salisburgo, lo lascia il 23/9/1583.
Già canonico di Augusta nel momento del conferimento del canonicato di Trento.
Già canonico di Würzburg nel momento del conferimento del canonicato a Trento.

Titoli e cariche ecclesiastiche:
22/4/1587 decano del capitolo di Bressanone, il 13/2/1601 resigna
14/12/1606 sostituisce lo zio Aliprando Madruzzo come decano del capitolo di Trento
1585: gli viene offerto il vescovado di Seckau e Levant (suffraganee di Salisburgo) ma non accetta
preposito nella chiesa collegiata di S. Maurizio (Augusta).
Benefici:
1606 priorato di S. Tomaso presso Riva.
Studi:
1575-79 studia a Roma al Collegio Germanico
2/3/1582 viene immatricolato a Perugia.
Bibliografia:
B. BONELLI, *Monumenta*, III 2, pp. 308, 325; K. WOLFSGRUBER, *Das Brixner Domkapitel*, pp. 233-234.

IPPOLITO WOLKENSTEIN-TROTSBURG

Famiglia:
nato nel 1569.
Canonicato:
1588-1632
Succede a Engelardo Teodorico Wolkenstein
Gli succede Liduino Piccolomini.
Bibliografia:
B. BONELLI, *Monumenta*, III 2, p. 305.

Fonti e bibliografia

Fonti e bibliografia

I. *Fonti*

ACATn, *Investiture*, V, VI, VIII.

ACATn, *Vicariatus in spiritualibus*.

ACTn, *Acta capitularia*, n. 1 (1564-1630)

ACTn, c. 1, nn. 6, 17.

ACTn, c. 3, nn. 12, 22.

ACTn, c. 23, n. 13.

ACTn, c. 39, nn. 8, 37, 39, 115.

ACTn, c. 46, n. 17

ACTn, c. 48, n. 3.

ACTn, c. 50, n. 137.

ACTn, *Instrumenta capitularia* nn. 20, 23, 25, 26, 29, 37.

ACTn, *Statutum capituli tridentini 1336-1775*, n. 20c.

ACTn, *Statutum capituli tridentini*, n. 18a.

ASTn, *APV*, *atti trentini*, c. XXIV, n. 14.

ASTn, *APV*, *atti trentini*, serie I, c. XXIV, fascicolo 1.

ASTn, *APV*, *s.l.*, c. 38, nn. 45, 56.

ASTn, *APV*, *s.l.*, c. 43, nn. 32, 72, 77.

ASTn, *APV*, *s.l.*, c. 55, n. 25.

ASTn, *APV*, *s.l.*, c. 56, n. 57.

ASTn, *Atti dei notai*, *Giordano Giordani*, *Prothocollum (1586-1588)*.

ASTn, *Atti dei notai*. *Giordano Giordani*, *Prothocollum (1587-88)*.

ASTn, *Atti dei notai, Giordano Giordani, Prothocollum (1589-1591).*

ASTn, *Atti dei notai, Giordano Giordani, Prothocollum (1589-1590).*

ASTn, *Codici,* n. 4, «Statuti della Compagnia dei Battuti Laici di Trento».

ASV, *Congr. Concilio,* «Relat. Tridentin. », 1590, 1602, 1618.

AV I, II, III, IV, V, VI, VII, XI, XXb («1580. Visitatio Ecclesia Cathedralis Tridentina sapientissima Decreta»), XLIV.

AVF, l. LXXVII.

AVF, c. 23.

AVF, faldone Pergine, carte 17, 19, 21, 23.

BCTn, *AMC,* «Acta originalia».

BCTn, *AMC,* ms 2171, «Capitoli e costituzioni della scuola dei sarti tedesca e italiana».

BCTn, *Congregazione di carità,* ms 49, «Libro dei massari».

BCTn, *Congregazione di carità,* ms 919.

BCTn, *Congregazione di carità,* ms 35.

BCTn, *Fondo diplomatico,* nn. 1702, 1703, 1710, 1735, 1750, 2150.

BCTn, *Manoscritti Giuliani,* ms 2890-2928.

BCTn, ms 72, Conferma dei capitoli del Collegio dei dottori e notai fatta dal vescovo Cristoforo Madruzzo (1565).

BCTn, ms 1973.

BCTn, ms 2688, «Libro delle congregazioni della compagnia del Santissimo Sacramento nella chiesa cattedrale di Trento» (1623-1819).

Biblioteca francescani Trento, ms 15, G. TOVAZZI, *Monumenta Domus Dei Tridentinae Hospitale ac Flagellantium sodalitium complectentis ab anno 1340 erectionis suae usque in praesentem diem.*

Biblioteca dell'Istituto storico italo-germanico in Trento, *Memorie della parrocchia di S. Pietro,* s.d., dattiloscritto.

II. *Bibliografia*

ALBERIGO G., *Contributi alla storia delle confraternite dei disciplinati e della spiritualità laicale nei secc. XV e XVI*, in *Il Movimento dei disciplinati nel settimo centenario dal suo inizio (Perugia 1260)*, Perugia 1962, pp. 156-252.

ALBERTI G., *L'antica corporazione dei portatori di vino a Trento*, in «Tridentum», II, 1899, pp. 49-90, 149-165.

ALBERTINI A., *Le sepolture e le lapidi sepolcrali nel duomo di Trento*, in «Studi trentini di scienze storiche», II, 1921, pp. 97-136, 263-278, 332-346.

ALBERTINI R., *«La piov»: la pieve di Lizzana...: materiali per la sua storia e catalogo dei libri manoscritti dei documenti dell'archivio*, Lizzana 1984.

AMBROSI F., *Scrittori e artisti trentini*, ristampa, Bologna 1972.

ANDENNA G., *Alcune osservazioni sulla pieve lombarda tra XIII e XV secolo*, in *Pievi e parrocchie*, II, pp. 677-704.

ANDERLE J., *Maternità illegittima ed esposizione infantile nel Trentino dell'Ottocento: il triplice istituto delle Laste*, in «Studi trentini di scienze storiche», LX, 1981, pp. 129-193.

ANDREOLLI B., *Produzione e commercio del vino trentino tra Medioevo ed Età moderna*, Firenze 1989.

ARIÈS P., *L'homme devant la mort*, Paris 1977.

ATZ K. - SCHATZ A., *Der deutsche Anteil des Bistums Trient*, 5 voll., Bozen 1903-1910.

AUSSERER C., *Cenni sul castello e sui signori di Segonzano*, in «Studi trentini di scienze storiche» V, 1924, pp. 218-236.

AUSSERER C., *La signoria dei Lodron nel medioevo*, a cura di Gianni Poletti, Trento 1987.

AUSSERER K., *Der Adel des Nonsberges. Sein Verhältnis zu den Bischöfen und zu den Landesfürsten, seine Schlösser, Burgen und Edelsitze, seine Organisation, Freiheiten und Rechte. Die «Nobili Rurali» (Separatabdruck aus dem Jahrbuch der Heraldischen Gesellschaft «Adler», Jahrgang 1899)*, 4 voll., Wien 1900 (trad. it. 1985).

BEGGIO G., *Le antiche misure veronesi riportate al sistema metrico decimale*, in «Vita veronese», XXI, 1968, pp. 352-360.

BELLABARBA M., *Figure di nobiltà a Trento nei primi decenni del XVI secolo*, in E. CASTELNUOVO (ed), *Luochi della luna. Le facciate affrescate a Trento*, Trento 1989, pp. 47-61.

BELLABARBA M., *Legislazione statutaria cittadina e rurale nel principato vescovile di Trento (sec. XV)*, in P. SCHIERA (ed), *1948-1988. L'autonomia trentina. Origini ed evoluzione fra storia e diritto. Atti sessione storica*, Rovereto 1991, pp. 17-38.

BELLABARBA B., *Il principato vescovile di Trento e i Madruzzo: l'impero, la chiesa, gli stati italiani e tedeschi (1539-1658)*, in L. DAL PRÀ (ed), *I Madruzzo e l'Europa*, pp. 29-42.

BELLABARBA M., *I «privilegi della morte». Le sepolture nobiliari*, in E. CASTELNUOVO (ed), *Il duomo di Trento*, II: *pitture, arredi, monumenti*, Trento 1993.

BELLINGER G., *Der Catechismus Romanus und die Reformation: die katechetische Antwort des Trienter Konzils auf die Haupt-Katechismen der Reformatoren* (ristampa anastatica), Hildesheim 1987.

BERNARDELLI P., *Statuti dell'orfanotrofio femminile di Trento*, Trento 1851.

BERTHELOT DU CHESNAY C., *Le clergé diocésain français au XVIIIe siècle et les registres des insinuations écclésiastiques*, in «Revue d'histoire moderne et contemporaine», X, 1963, pp. 241-269.

BERTOLINI C. (ed), *La stupenda inquisizione d'Anaunia: processo del 1611-1615*, Trento 1990.

BERTOLUZZA A., *Piccoli e Grossi, Lire e Carentani, Ragnesi Troni e Fiorini nella spesa dei Trentini. Piccola storia dell'economia e del commercio trentino dal 1200 al 1800*, Trento 1986.

BERTOLUZZA A. (ed), *Studenti trentini all'Università di Bologna (dal 1200 al 1700)*, Trento 1989.

BETTINI M.C., *La visita pastorale (1537-38) di Bernardo Cles nel quadro della sua attività di vescovo*, Tesi di laurea, Facoltà di Magistero, Università di Firenze, aa. 1983-84.

BETTOTTI M., *Dal castello al palazzo. La famiglia Roccabruna di Trento nei secoli XII-XIV*, Tesi di laurea, Facoltà di Lettere e Filosofia, Università di Trento, aa. 1989-90.

BEZZI Q., *Sopra alcuni obblighi dei pievani d'Ossana*, in «Studi trentini di scienze storiche», XXIX, 1950, pp. 285-286.

BIANCONI S. - SCHWARZ B. (edd), *Il vescovo, il clero, il popolo. Atti della visita personale di Feliciano Ninguarda alle pievi comasche sotto gli Svizzeri nel 1591*, Locarno 1991.

La biblioteca del cardinale Bernardo Clesio, Trento 1985.

BIONDI A., *Aspetti della cultura cattolica post-tridentina*, in C. VIVANTI (ed), *Intellettuali*, pp. 253-302.

BLACK C., *Le confraternite italiane del Cinquecento*, Milano 1992 (ed. orig., Cambridge 1989).

BOCCHI R. - ORADINI C., *Trento*, Roma-Bari 1983.

BONELLI B., *Notizie istorico-critiche intorno al B.M. Adelpreto vescovo*, I-II, Trento 1760-1761, Gianbattista Monauni.

BONELLI B., *Notizie istorico-critiche della chiesa di Trento*, III 1, Trento 1762, Francesco Michele Battisti.

BONELLI B., *Monumenta Ecclesiae Tridentinae*, III 2, Trento 1765, Giovanni Battista Monauni.

BONORA R., *Peste e colera nel Trentino. Appunti su documenti d'archivio*, in «Studi trentini di scienze storiche», XXV, 1946, pp. 136-148.

BORRELLI L., *Ricerche per una ricostruzione della biblioteca del cardinale Bernardo Clesio attraverso i suoi libri conservati nella Biblioteca Comunale di Trento*, in *La biblioteca del cardinale Bernardo Clesio*, Trento 1985, pp. 57-65.

BOSSY J., *The Social History of Confession in the Age of the Reformation*, in «Transactions of the Royal Historical Society», s. V, XXV, 1975, pp. 21-38.

BOSSY J., *Controriforma e popolo nell'Europa cattolica*, in M. ROSA (ed), *Le origini dell'Europa moderna*, Bari 1977, pp. 285-289.

BOSSY J., *Essai de sociographie de la messe, 1200-1700*, in «Annales ESC», XXXVI, 1981, pp. 44-70.

BOSSY J. (ed), *Disputes and Settlements. Law and Human Relations in the West*, Cambridge 1983.

BOSSY J., *L'occidente cristiano 1400-1700*, Torino 1990 (ed. orig., Oxford-New York 1985).

BRAECKMANS L., *Confession et communion au Moyen Age et au Concile de Trente*, Gembloux 1971.

BRAIDO P., *Lineamenti di storia della catechesi e dei catechismi*, Torino 1991.

BRAMBILLA E., *Per una storia materiale delle istituzioni ecclesiastiche*, in «Società e storia», n. 24, 1984, pp. 395-455.

BRANDILEONE F., *Saggi sulla celebrazione del matrimonio in Italia*, Milano 1906.

BRAUNSBERGER O., *Entstehung und erste Entwicklung der Katechismen des seligen Petrus Canisius aus der Gesellschaft Jesu*, Freiburg 1893.

Breve racconto dell'origine e continuazione dell'antichissima e veneranda confraternita alemana de' zappatori nella chiesa parrocchiale delli santi apostoli Pietro e Paolo. Fondata per l'un e l'altro sesso sotto il patrocinio della Gloriosissima Vergine Maria, Trento 1725, Giambattista Monauni.

BRIZZI G.P. (ed), *La «Ratio studiorum». Modelli culturali e pratiche educative dei Gesuiti in Italia tra Cinque e Seicento*, Roma 1981.

BROWN K.M., *Bloodfeud in Scotland 1573-1625. Violence, Justice and Politics in an Early Modern Society*, Edinburgh 1986.

BRUNNER O., *Terra e potere. Strutture pre-statuali e pre-moderne nella storia costituzionale dell'Austria medievale*, Milano 1983 (ed. orig., Wien 1965[5]).

BÜCKING J., *Frühabsolutismus und Kirchenreform in Tirol (1565-1665). Ein Beitrag zum Ringen zwischen 'Staat' und 'Kirche' in der frühen Neuzeit*, Wiesbaden 1972.

BURKHARD R., *Türkenkrieg und Kirchenpolitik. Die Sendung Kardinal Madruzzos an den Kaiserhof 1593 und zum Reichstag von 1594*, in «Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken», 65, 1985, pp. 192-305; 66, 1986, pp. 192-268.

Canones et decreta sacrosancti oecumenici et generalis Concilii Tridentini sub Paulo III, Iulio III, Pio IIII, ponteficibus max., Romae, Aldi F., MDLXIIII, apud Paulum Manutium.

CANTIMORI D., *Eretici italiani del Cinquecento*, Firenze 1939.

CAPUZZO E., *Carte di regola ed usi civici nel Trentino*, in «Studi trentini di scienze storiche», LXIV, 1985, pp. 371-421.

CARCERERI L., *Agostino Centurione mercante genovese proces-*

sato per eresia e assolto dal Concilio di Trento (a. 1563), in «Archivio trentino», XXI, 1906, pp. 65-99.

CARCERERI L., *Appunti e documenti sull'eretico G.A. Zurletta*, in «Rivista tridentina», IX, 1909, pp. 26-31.

CARON P. G., *La rinuncia all'ufficio ecclesiastico nella storia del diritto canonico dall'età apostolica alla riforma cattolica*, Milano 1946.

CASETTI A., *Guida storico archivistica del Trentino*, Trento 1961.

CASTAGNETTI A., *I possessi del monastero di S. Zeno di Verona a Bardolino*, in «Studi medievali», XIII, 1972, pp. 95-159.

CASTAGNETTI A., *Le decime e i laici*, in G. CHITTOLINI-G. MICCOLI (edd), *La Chiesa e il potere politico*, pp. 509-530.

Catalogus cleri dioecesis tridentinae, Trento 1911.

Catalogus cleri dioecesis tridentinae, Trento 1915.

CAVALLIN M., *Corporazioni d'arti e mestieri a Trento nel '700. Paradigma e prassi politiche alla fine dell'antico regime*, Tesi di laurea, Facoltà di Sociologia, Università di Trento, aa. 1987-88.

CAVALLIN M., *Corporazioni d'arti e mestieri a Trento nel '700. Paradigma e prassi politiche alla fine dell'antico regime*, in C. MOZZARELLI (ed), *Trento*, pp. 57-124.

CAVAZZA S., *La doppia morte: resurrezione e battesimo in un rito del Seicento*, in «Quaderni storici», XVII, 1982, n. 50, pp. 551-582.

CESARINI SFORZA L., *Piazze e strade di Trento*, in «Archivio trentino», XIII, 1896, pp. 3-112.

CESARINI SFORZA L., *Poche notizie intorno alle orfane*, in *A ricordo del Convegno triveneto delle Conferenze di S. Vincenzo*, Trento 12.IX.1937, pp. 37-38.

CETTO A., *Condizioni morali e religiose della Diocesi di Trento alla vigilia del Concilio*, in «Il Concilio di Trento», III, 1947, pp. 58-77.

CHATELLIER L., *Elementi di una sociologia del beneficio* (trad. it.), in C. RUSSO (ed), *Società*, pp. 83-114.

CHEMELLI A., *Trento nelle sue prime testimonianze a stampa*, Trento 1975[2].

CHEMELLI A., *Trento e le sue stampe: il Seicento*, Trento 1983.

CHERUBINI G., *La proprietà fondiaria nei secoli XV-XVI nella storiografia italiana*, in «Società e storia», I, 1978, n. 1, pp. 9-33.

CHERUBINI G., *Olio, olivo, olivicoltori*, in G. CHERUBINI, *L'Italia rurale del basso medioevo*, Roma-Bari 1985, pp. 173-194.

CHIFFOLEAU J., *La comptabilité de l'au-delà. Les hommes, la mort et la religion dans la région d'Avignon à la fin du Moyen Age (vers 1320-vers 1480)*, Roma 1980.

CHIFFOLEAU J., *Perché cambia la morte nella regione di Avignone alla fine del Medioevo*, in «Quaderni storici», XVII, 1982, pp. 449-465.

CHINI E., *La danza macabra di Pinzolo*, in *Convegno internazionale di studi sulla Danza macabra, Clusone-Bergamo, 21-23 agosto 1987*, Clusone 1987, pp. 1-4.

CHITTOLINI G., *Note sui benefici rurali nell'Italia padana alla fine del Medieovo*, in *Pievi e parrocchie*, I, pp. 415-468.

CHITTOLINI G., *Stati regionali ed istituzioni ecclesiastiche nell'Italia centrosettentrionale del Quattrocento*, in G. CHITTOLINI-G. MICCOLI (edd), *La Chiesa e il potere politico*, pp. 149-193.

CHITTOLINI G. - MICCOLI G. (edd), *La Chiesa e il potere politico dal Medioevo all'età contemporanea* (Storia d'Italia. Annali 9), Torino 1986.

CHIUSOLE G., *Le rogazioni in quel di Isera*, in «Civis», I, 1977, pp. 228-234.

CIVETTINI C., *Povertà e mendicità. Il problema del pauperismo nel Principato vescovile di Trento (secoli XVI-XVIII)*, Tesi di laurea, Facoltà di sociologia, Libera Università degli studi di Trento, aa. 1981-82.

CIVETTINI C., *Povertà e mendicità nel Principato vescovile di Trento. Note sul problema del pauperismo (secoli XVI-XVIII)*, in «Civis», XIII, 1989, pp. 179-210.

Concilii Tridentini diariorum, I: *Angeli Massarelli diaria I-IV*, Friburgo 1965.

Il Concilio di Trento e la riforma tridentina. Atti del convegno storico internazionale, Trento: 2-6 settembre 1963, 2 voll., Roma 1965.

Conciliorum Oecumenicorum Decreta, curantibus J. ALBERIGO -

J.A. DOSSETTI - P.P. JOANNOU - C. LEONARDI - P. PRODI, Bologna 1973.

Constitutiones Illustrissimi et Reverendissimi Domini Domini Ludovici Madrutii S.R.E tituli S. Laurentii in Lucina, Presbyt. Card. et Episc. Trid. etc. in dioecesana synodo. Promulgatae Anno 1593. (L'edizione utilizzata per il presente lavoro è quella del 1645 della tipografia episcopale di Francesco Nicola Vida. Questa edizione corrisponde alla prima del 1594 stampata da Giovanni Battista Gelmini, ma vi è escluso il capitolo «Casus reservati» [cap. 67 nell'edizione del 1594]).

Constitutiones synodales Reverendissimi in Christo patris et D. Domini Bernardi dei gratia Episcopi et domini Tridentini in generali synodo die X septembris MDXV in choro Ecclesiae Tridentine congregata edite et approbate. [ed. Norimberga, Hieronymus Hölzel], [Collio di Val Trompia. Maffeo e Gabriele Fracazzini], [1515?].

COPPOLA G., *Terra, proprietari e dinamica agricola nel Trentino del '700*, in C. MOZZARELLI - G. OLMI (edd), *Il Trentino nel Settecento*, pp. 713-721.

COPPOLA G. - GRANDI C. (edd), *La «conta delle anime». Popolazioni e registri parrocchiali: questioni di metodo ed esperienze*, Bologna 1989.

CORAZZOL G., *Prestatori e contadini nella campagna feltrina intorno alla prima metà del '500*, in «Quaderni storici», IX, 1974, n. 26, pp. 445-500.

CORAZZOL G., *Fitti e livelli a grano: un aspetto del credito rurale nel veneto del '500*, Milano 1979.

CORAZZOL G. - CORRÀ L., *Esperimenti d'amore. Fatti di giovani nel Veneto del Cinquecento*, Feltre 1981.

CORRADINI B., *La confraternita di S. Maria nella pieve di S. Stefano di Mori (Trento) tra il 1490 e il 1530*, in «Atti della Accademia roveretana degli Agiati», a. 238, 1988, s. VI, XXVIII, Rovereto 1990, pp. 131-158.

COSTA A., *La pieve di S. Maria del Borgo*, Trento 1989.

COZZI G., *Padri, figli e matrimoni clandestini (metà sec. XVI-metà sec. XVIII)*, in «La cultura», XIV, 1976, pp. 169-213.

CRISTOFORETTI G., *La visita pastorale del Cardinale Bernardo Clesio alla diocesi di Trento 1537-1538*, Bologna 1989.

CURZEL E., *Ricerche sul Capitolo della cattedrale di Trento alla metà del Quattrocento. Aspetti istituzionali e socio-economici (con un'appendice di 606 regesti di documenti [1436-1458])*, Tesi di laurea, Facoltà di Lettere e Filosofia, Università di Trento, aa. 1989-90.

D'ADDARIO A., *Aspetti della controriforma a Firenze*, Roma 1972.

DALPIAZ I., *La confraternita dei battuti laici nella città di Trento fra 1340 e 1450*, Tesi di laurea, Facoltà di Magistero, Università di Verona, a.a. 1985-86.

DAL PONT P., *Der Deutsche Orden in der Diözese Trient im 16. Jahrundert*, in H. NOFLATSCHER (ed), *Der Deutsche Orden*, pp. 465-474.

DAL PRÀ L. (ed), *I Madruzzo e L'Europa 1539-1658. I principi vescovi di Trento tra Papato e Impero*, Milano - Firenze 1993.

DAL RÌ G., *Notizie intorno all'Industria e al Commercio del Principato di Trento nei quattro secoli precedenti il Concilio (1545)*, in *Programma della I.R. Scuola Commerciale di Trento alla fine dell'anno scolastico 1886-1887*, Trento 1887.

DE FINIS L., *Dai maestri di grammatica al ginnasio liceo di via S. Trinità in Trento*, Trento 1987.

DE LASZLOCZKI L., *Provvedimenti araldici e nobiliari dei principi vescovi di Trento dal 1527 al 1697*, in «Cultura Atesina», IX, 1955, pp. 101-117.

DELL'ANTONIO O., *I frati minori nel Trentino*, Trento 1947.

DELL'ORO F. - ROGGER H. (edd), *Monumenta liturgica ecclesiae tridentinae saeculo XIII antiquiora*, 3 voll., Trento 1983-1988.

DELUMEAU J., *Le péché et la peur. La culpabilisation en Occident (XIIIe-XVIIIe siècles)*, Paris 1983 (trad. it., Bologna 1987).

DELUMEAU J., *L'aveu et le pardon. Les difficultés de la confession, XIIIe-XVIIIe siècle*, Paris 1989.

DE ROSA G., *Il francescano Cornelio Musso dal Concilio di Trento alla diocesi di Bitonto*, in *Tempo religioso e tempo storico*, Roma 1987, pp. 395-442.

DE ROSA G. (ed), *Il Concilio di Trento nella vita spirituale e culturale del Mezzogiorno tra XVI e XVII secolo*, 2 voll., Venosa 1988.

DE SANDRE GASPARINI G., *Aspetti di vita religiosa, sociale ed economica di chiese e monasteri nei secoli XIII-XV*, in G. BORELLI (ed), *Chiese e monasteri nel territorio veronese*, Verona 1981, pp. 131-194.

DE SANDRE GASPARINI G., *Confraternite e «cura animarum» nei primi decenni del Quattrocento. I Disciplinati e la parrocchia di S. Vitale in Verona*, in *Pievi, parrocchie e clero nel Veneto dal X al XV secolo*, Venezia 1987, pp. 309-319.

DE SANDRE GASPARINI G., *Il movimento delle confraternite nell'area veneta*, in *Le mouvement confraternel au Moyen Age. France, Italie, Suisse*, Genève 1987, pp. 361-394.

DE SANDRE GASPARINI G., *Vescovi e vicari nelle visite pastorali del Tre-Quattrocento veneto*, in G. DE SANDRE GASPARINI - A. RIGON - F. TROLESE - G.M. VARANINI (edd), *Vescovi e diocesi*, I, pp. 569-600.

DE SANDRE GASPARINI G. - RIGON A. - TROLESE F. - VARANINI G.M. (edd), *Vescovi e diocesi in Italia dal XIV alla metà del XVI secolo. Atti del VII convegno di storia della Chiesa in Italia (Brescia, 21-25 settembre 1987)*, 2 voll., Roma 1990.

DEVIGILI S. - DEVIGILI M. (edd), *Carta di regola di Mezzolombardo dell'anno 1584 con aggiunte e modificazioni successive fino al 1791*, Calliano 1979.

DI FLAVIO V., *Grado di istruzione del clero reatino nel periodo 1560-1620*, in G. DE ROSA (ed), *Il Concilio di Trento*, I, pp. 119-154.

DI GESARO P., *Streghe*, Trento 1988.

DI SIMONE M.R., *Legislazione e riforme nel Trentino del Settecento. Francesco Vigilio Barbacovi tra assolutismo e illuminismo*, Bologna 1992.

DONATI C., *Ecclesiastici e laici nel Trentino del Settecento (1748-1763)*, Roma 1975.

DONATI C., *Vescovi e diocesi d'Italia dall'età post-tridentina alla caduta dell'antico regime*, in M. ROSA (ed), *Clero e società*, pp. 329-347.

DONEI G., *L'attività pastorale dei Francescani nel Trentino*, in *Contributi alla storia dei frati minori della provincia di Trento*, Trento 1926.

DORMEIER H., *Nuovi culti di santi intorno al 1500 nelle città della Germania meridionale. Circostanze religiose, sociali e materiali della loro introduzione e affermazione*, in P. PRODI - P. JOHANEK (edd), *Strutture ecclesiastiche*, pp. 317-352.

Dottrina Christiana da insegnarsi da i curati nelle loro Parochie a' putti, Trento 1620, stampatore Giovanni Alberti; Trento 1633, stampatore Santo Zanetti.

FABBRI L.G., *L'organizzazione del lavoro in un'economia urbana*, Bologna 1988.

FASANI A., *Riforma pretridentina della diocesi di Verona. Visite pastorali del vescovo G.M. Giberti 1525-1542*, 3 voll., Vicenza 1989.

FERTÉ J., *La vie religieuse dans les campagnes parisiennes* (1622-1695), Paris 1962.

FESTI C., *Studenti trentini alle università italiane*, in «Archivio storico per Trieste l'Istria e il Trentino», IV, 1889, n. 13, pp. 36-63.

FLABBI G., *Il seminario Principesco Vescovile di Trento. Memorie*, Trento 1907.

FOGOLARI G., *Un affresco dei Battuti a Pellizzano*, in «Tridentum», XIII, 1911, pp. 55-56.

FOLGHERAITER A., *I santuari del Trentino itinerari di devozione*, Trento 1984.

FONSECA C.D. - VIOLANTE C. (edd), *Pievi e parrocchie in Europa dal Medioevo all'Età contemporanea*, Galatina 1990.

FRANZ M., *Salzburgs Fürsten in der Barockzeit*, Salzburg 1952².

FRIEDBERG E., *Das Recht der Eheschließung in seiner geschichtlichen Entwicklung*, Leipzig 1975, pp. 101-150.

GAR T., *Annali del Principato*, Trento 1860.

GARBELLOTTI M., *Il sistema assistenziale della città di Trento attraverso lo studio dell'Ospedale Alemanno (secc. XIII-XVIII)*, Tesi di laurea, Facoltà di lettere e filosofia, Università di Trento, aa. 1992-93.

GAUDEMET J., *Le mariage en Occident. Les moeurs et le droit*, Paris 1987 (trad. it., Torino 1989).

GELMI J., *Die Brixner Bischöfe in der Geschichte Tirols*, Bozen 1984.

GELMI J., *Kirchengeschichte Tirols*, Bozen 1986.

GHETTA F., *Il culto dei morti in val di Fassa e il processo per la profanazione della tomba di un sacerdote*, in «Studi trentini di scienze storiche», LV, 1976, pp. 3-15.

GHETTA F., *Visita pastorale al clero del decanato All'Adige nel 1489*, in «Studi trentini di scienze storiche», LVII, 1978, pp. 29-45.

GIACOMONI F. (ed), *Carte di regola e statuti delle comunità rurali trentine*, 3 voll., Milano 1991.

GILLI S., *Documenti per la conoscenza dello spirito religioso nella diocesi di Trento prima del concilio*, in «Studi trentini di scienze storiche», XXXVI, 1957, pp. 291-331; XXXVII, 1958, pp. 6-39, 187-217, 399-421.

GINZBURG C. - PROSPERI A. (edd), *Giochi di pazienza. Un seminario sul «Beneficio di Cristo»*, Torino 1975.

GIORGETTI G., *Contadini e proprietari nell'Italia moderna*, Torino 1974.

GIULIANI C., *Trento al tempo del Concilio*, in «Archivio trentino», I, 1882, pp. 145-204; II, 1883, pp. 129-145; III, 1884, pp. 3-82.

GIULIANI C., *La peste dell'anno 1575 in Trento*, in «Archivio trentino», VI, 1887, pp. 29-54.

GOBBI D., *Inventario delli beni della chiesa di S. Sabino di Seregnano fatto l'anno 1743*, in «Civis», I, 1977, pp. 218-223.

GOBBI D., *Pieve e capitolo di S. Maria di Arco. Codice diplomatico sec. XII-XV*, Trento 1985.

GOBBI D., *Fornace e i signori de Roccabruna*, Fornace-Seregnano 1987.

GÖBEL W., *Historiographische Aussagen, urkundliche und verfassungsrechtliche Belege für die Zugehörigkeit des heutigen Trentino zum deutschen Königreich während des Mittelalters*, in «Der Schlern», LIII, 1979, Heft 2, pp. 103-113.

GONZO A., *Gli incunaboli e le cinquecentine della Parrocchia di S. Maria Maggiore di Trento presso la Biblioteca diocesana tridentina «A. Rosmini» di Trento. Catalogo descrittivo*, Trento 1988.

GOZZI M. - CURTI D., *Musica e musicisti a Trento nei secoli XIV*

e XV: contributo per una storia, in R. DALMONTE (ed), *Musica e società nella storia trentina*, Trento, in corso di stampa.

GRAIF T., *Spigolature d'archivio»*, in «Civis», II, 1978, pp. 133-149.

GRANDI C., *L'abbandono degli illegittimi nel Trentino delll'Ottocento*, in *Enfance abandonnée et société en Europe XVIe-XXe siècle. Actes du colloque international, Rome, 30 et 31 janvier 1987*, Roma 1991, pp. 653-678.

GRECO G., *Ecclesiastici e benefici in Pisa alla fine dell'antico regime*, in «Società e storia» III, 1980, n. 8, pp. 299-338.

GRECO G., *La parrocchia a Pisa nell'età moderna (secoli XVII-XVIII)*, Pisa 1984.

GRECO G., *I giuspatronati laicali nell'età moderna*, in G. CHITTOLINI - G. MICCOLI, *La Chiesa e il potere politico*, pp. 533-572.

GRECO G., *Fra disciplina e sacerdozio: il clero secolare nella società italiana dal Cinquecento al Settecento*, in M. ROSA (ed), *Clero e società*, pp. 45-113.

GRÉGOIRE R., *«Servizio dell'anima quanto del corpo» nell'ospedale romano di Santo Spirito (1623)*, in «Ricerche per la storia religiosa di Roma», III, 1979, pp. 221-254.

GROUPE DE LA BUSSIÈRE, *Pratique de la confession. Des pères du désert à Vatican II. Quinze études d'histoire*, Paris 1983.

GUASCO M., *La formazione del clero: i seminari*, in G. CHITTOLINI - G. MICCOLI (edd), *La Chiesa e il potere politico*, pp. 631-715.

HARRER R., *Der kirchliche Zehnt im Gebiet des Hochstifts Würzburg im späten Mittelalter. Systematische Analyse einer kirchlichen Einrichtung im Rahmen der Herrschaftsstrukturen einer Zeit*, Würzburg 1992.

HAY D., *La chiesa nell'Italia rinascimentale*, Roma-Bari 1979.

HERSCHE P., *Die deutschen Domkapitel im 17. und 18 Jahrhundert*, 3 voll., Bern 1984.

HERSCHE P., *Ai confini della Chiesa dell'impero. Il capitolo di Trento nella cornice di una ricerca quantitativa sui capitoli cattedrali tedeschi*, in C. MOZZARELLI - G. OLMI (edd), *Il Trentino nel Settecento*, pp. 693-705.

HIRN J., *Der Temporalienstreit des Erzherzogs Ferdinand von Tirol mit dem Stifte Trient (1567-1578)*, (Archiv für österreichische Geschichte, Bd. 64), Wien 1882.

HIRN J., *Erzherzog Ferdinand II. von Tirol: Geschichte seiner Regierung und seiner Länder*, 2 voll., Innsbruck 1888.

HOCHENEGG H., *Bruderschaften und ähnliche religiöse Vereinigungen in Deutschtirol bis zum Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts*, Innsbruck 1984.

INAMA V., *Nuove spigolature d'archivio. Dambel nell'Anaunia*, in «Archivio trentino», XVI, 1901, pp. 142-164.

JEDIN H., *Le origini dei registri parrocchiali e il Concilio di Trento*, in «Il Concilio di Trento», II, 1943, pp. 323-336.

JEDIN H., *Storia del Concilio di Trento*, 4 voll., Brescia 1949-1962-1973-1981.

JEDIN H., *L'importanza del decreto tridentino sui seminari nella vita della chiesa*, in «Seminarium», 3, 1963, pp. 396-412.

JEDIN H., *Il concilio di Trento e la riforma dei libri liturgici*, in *Chiesa della fede, chiesa della storia* (trad. it.), Brescia 1972, pp. 391-425.

JEDIN H. - PRODI P. (edd), *Il Concilio di Trento come crocevia della politica europea*, Bologna 1979.

JEMOLO A.C., *Riforma tridentina nell'ambito matrimoniale*, in *Contributi alla storia del Concilio di Trento e della Controriforma* ('Quaderni di Belfagor', I), Firenze 1948, pp. 45-51.

KNAPTON M., *Istituzioni ecclesiastiche, culto, religiosità nella Valpolicella di età pretridentina e tridentina*, in G.M. VARANINI (ed), *La Valpolicella*, pp. 319-453.

KÖGL J., *La sovranità dei vescovi di Trento e Bressanone*, Trento 1964.

Kurtzer Begriff und Innhalt deß Ursprungs und Fortgangs der uhralten löblichen teutschen Bruderschafft der Bauleut oder Zappatori genannt: bey St. Peters Pfarrkirchen zu Triendt für beedes Geschlechts - Persohnen auffgericht und gestifftet. Unter dem Titul der allerseeligsten Jungfrauen und Mutter Gottes Maria, Bozen 1738, Michael Gassmayr.

LE GOFF J., *Tempo della chiesa e tempo del mercante*, Torino 1977.

LECHLEITNER O., *Der Kampf um die Rechtskraft der deutschen Koncordate im Bistum Trient*, in «Zeitschrift des Ferdinandeums für Tirol und Vorarlberg», 57, 1913, pp. 1-132.

LEICHT P.S., *Operai, artigiani agricoltori in Italia dal secolo VI al XVI*, Milano 1959 (ristampa).

LEONARDI A., *Rapporti contrattuali nell'agricoltura trentina del secolo XIX*, in C. GRANDI - A. LEONARDI - I. PASTORI BASSETTO, *Popolazione, assistenza e struttura agraria nell'Ottocento trentino*, Trento 1978, pp. 115-204.

Libri di proprietà di Bernardo Clesio conservati presso la Biblioteca Comunale di Trento, in *La biblioteca del cardinale Bernardo Clesio*, Trento 1985.

LUNELLI C., *Giovanni Martino Cabona liutaio del Cinquecento a Trento*, in «Civis», IV, 1980, pp. 163-172.

LUPO M. - KLIEMANN J., *Villa Margone a Trento e il ciclo affrescato delle vittorie di Carlo V*, Trento 1983.

LUZZI S., *«Eine lobliche Hauerbruderschaft zu Trient»: la confraternita alemanna degli zappatori in Trento fra tardo medioevo e prima età moderna*, Tesi di laurea, Facoltà di lettere e filosofia, Università di Trento, aa. 1992-93.

MACCARRONE M., *«Cura animarum» e «parochialis sacerdos» nelle costituzioni del IV Concilio Lateranense (1215). Applicazioni in Italia nel sec. XIII*, in *Pievi e parrocchie*, I, pp. 81-195.

MACKENNEY R., *Tradesmen and Traders. The World of the Guilda in Venice and Europe, c. 1250-c. 1650*, Totowa 1987.

MAGAGNA F., *Laudi trentine antiche*, in «Studi trentini di scienze storiche», LXX, 1991, pp. 3-34.

MAIER K., *Das Domkapitel von Konstanz und seine Wahlkapitulationen. Ein Beitrag zur Geschichte von Hochstift und Diözese in der Neuzeit*, Stuttgart 1990.

MARCOCCHI M., *Seminari, facoltà teologiche e università*, in *Dizionario storico del movimento cattolico in Italia*, I 1, Casale Monferrato 1981, pp. 248-264.

MARIANI C., *Il governo del principato di Trento nel secolo XVII. Controversie tra il capitolo della cattedrale e il vescovo Carlo Emanuele Madruzzo*, Tesi di laurea, Facoltà di Magistero, Università di Bologna, aa. 1970-71.

MARIANI M.A., *Trento con il sacro Concilio et altri notabili: descrittion historica libri tre*, ristampa anastatica a cura di A. Chemelli, Trento 1989.

MARINI L. - TOCCI G. - MOZZARELLI C. - STELLA A., *I ducati padani. Trento e Trieste* (Storia d'Italia diretta da G. Galasso), XVII: *I ducati padani. Trento e Trieste*, Torino 1979.

MARONGIU A., *Matrimonio medievale e matrimonio postmedievale. Spunti storico-critici*, in «Rivista di storia del dirittto italiano», LVII, 1984, pp. 5-119.

MARTINELLI E., *Tra il contado e la città. Strategie di affermazione di una famiglia trentina: i Tabarelli De Fatis (secoli XIV-XVI)*, Tesi di laurea, Facoltà di lettere e filosofia, Università di Trento, aa. 1991-92.

MATTEVI V., *La prepositura di San Michele all'Adige e la pieve di Salorno*, in «Civis», XIII, 1989, pp. 19-53.

MAZZONE U. - TURCHINI A. (edd), *Le visite pastorali. Analisi di una fonte*, Bologna 1985; Bologna 1990².

MEERSSEMAN G.G., *Ordo fraternitatis. Confraternite e pietà dei laici nel medioevo*, con la collaborazione di G.P. Pacini, 3 voll., Roma 1977.

MENAPACE G.B., *Notizie storiche intorno ai Battuti del Trentino*, in «Archivio trentino», X, 1891, pp. 38-66, 151-204.

MERCATI A. (ed), *Raccolta di concordati su materie ecclesiastiche tra la Santa Sede e le autorità civili*, I, Roma 1954.

MERIGGI M., *Tedeschi a Trento all'inizio dell'età moderna*, in G. COPPOLA-P. SCHIERA (edd), *Lo spazio alpino: area di civiltà, regione cerniera*, Napoli 1991, pp. 249-260.

MEYER A., *Das Wiener Konkordat von 1448. Eine erfolgreiche Reform des Spätmittelalters*, in «Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken», 66, 1986, pp. 108-152.

MEYER A., *Bischofswahl und päpstliche Provision nach dem Wiener Konkordat*, in «Römische Quartalschrift für christliche Altertumskunde und Kirchengeschichte», 87, 1992, pp. 124-135.

MICHAUD QUANTIN P., *Sommes de casuistique et manuels de confession au moyen âge (XIIe-XVIe siècles)*, Louvain-Lille-Montreal 1962.

MICHELI P., *Alle radici di Gardolo al Piano*, Calliano (Trento) 1986.

Modo che si tiene nella chiesa cathedrale di Trento nell'insegnare la Dottrina Christiana, Trento 1606, per Simone Alberti.

MONDANI G., *Studenti trentini e tirolesi allo studio di Bologna negli stemmi dell'Archiginnasio*, Bologna 1968.

MONTANARI D., *Disciplinamento in terra veneta*, Bologna 1987.

MONTANARI M., *L'alimentazione contadina nell'alto medioevo*, Napoli 1979.

MOR C.G. - SCHMIDINGER H. (edd), *I poteri temporali dei vescovi in Italia e Germania nel Medioevo*, Bologna 1979.

MOZZARELLI C. - OLMI G. (edd), *Il Trentino nel Settecento fra Sacro Romano Impero e antichi stati italiani*, Bologna 1985.

MOZZARELLI C. (ed), *Trento, principi e corpi. Nuove ricerche di storia regionale*, Trento 1991.

NEQUIRITO M., *Le carte di regola delle comunità trentine. Introduzione storica e repertorio bibliografico*, Mantova 1988.

NIGLUTSCH J., *Das Clericalseminar und die theologische Diözesanlehranstalt in Trient*, in H. ZSCHOKKE (ed), *Die Theologischen Studien und Anstalten der katholischen Kirche in Österreich*, Wien 1894, pp. 67-87.

NOFLATSCHER H., *Häresie und Empörung. Die frühen Täufer in Tirol und Zürich*, in «Der Schlern», LXIII, 1989, pp. 619-639.

NOFLATSCHER H. (ed), *Der Deutsche Orden in Tirol. Die Ballei an der Etsch und im Gebirge*, Bozen 1991.

NOFLATSCHER H., *Österreichische Familien in der Reichskirche (1448-1803)*, in «Römische Quartalschrift für christliche Altertumskunde und Kirchengeschichte», 87, 1992, pp. 282-305.

NUBOLA C., *Stato delle chiese e riorganizzazione dello spazio sacro nel secolo dei Madruzzo*, in L. DAL PRÀ (ed), *I Madruzzo e l'Europa*, pp. 579-585.

NUBOLA C. - TURCHINI A. (edd), *Visite pastorali ed elaborazione dei dati. Esperienze e metodi*, Bologna 1993.

O' MALLEY C.D., *Jacopo Aconcio*, Roma 1955.

ORTNER F., *Salzburger Kirchengeschichte von den Anfängen bis zur Gegenwart*, Salzburg 1988.

PAARHAMMER H., *Wolf Dietrichs Zerwürfnis mit Bischof Sebastian Cattaneo*, in *Fürsterzbischof Wolf Dietrich von Raitenau Gründer des barocken Salzburgs*, Salzburg 1987, pp. 119-122.

PALME R., *Frühe Neuzeit (1490-1665)*, in *Geschichte des Landes Tirol*, II, Bozen-Innsbruck 1986, pp. 1-287.

PANIZZA A., *Jacopo Vargnano di Arco*, in «Archivio trentino», III, 1884, pp. 157-190.

PARCIANELLO F. (ed), *Statuti di Rovereto del 1425 con le aggiunte dal 1434 al 1538*, Venezia 1991.

PASCHINI P., *Cinquecento romano e riforma cattolica*, Roma 1958.

PASTOR L., VON, *Storia dei papi*, IX, Roma 1955.

PASTORE A., *Strutture assistenziali fra Chiesa e Stati nell'Italia della Controriforma*, in G. CHITTOLINI-G. MICCOLI (edd), *La Chiesa e il potere politico*, pp. 433-465.

PELLICCIA G., *La preparazione ed ammissione dei chierici ai santi ordini nella Roma del secolo XVI*, Roma 1946.

PELLICCIA G., *Seminari e centri di formazione del prete romano nel cinque-seicento*, in «Ricerche per la storia religiosa di Roma», VII, 1988, pp. 95-134.

PERINI A., *I castelli del Tirolo colla storia delle relative antiche potenti famiglie*, Milano 1834 (ristampa anastatica 1973).

PFAFF K., *Beiträge zur Geschichte der Abendmahlsbulle vom 16. bis 18. Jahrhundert*, in «Römische Quartalschrift», XXXVIII, 1930, pp. 23-76.

PIETRANTONIO C., *La confraternita di S. Maria della Misericordia di Trento*, Tesi di laurea, Facoltà di Magistero, Università di Bologna, aa. 1991-92.

Pievi e parrocchie in Italia nel basso medioevo (sec. XIII-XV). Atti del VI convegno di storia della chiesa in Italia (Firenze, 21-25 settembre 1981), 2 voll., Roma 1984.

PINI A.I., *Due colture specialistiche del Medioevo: la vite e l'ulivo nell'Italia padana*, in V. FUMAGALLI - G. ROSSETTI (edd), *Medioevo rurale. Sulle tracce della civiltà contadina*, Bologna 1980, pp. 119-138.

PINI A.I., *Città, comuni e corporazioni nel medioevo italiano*, Bologna 1986.

POIAN M., *Eretici e seduttori: la società dell'Alta Valsugana nei processi del tribunale vescovile di Feltre (1518-1600)*, Tesi di laurea, Facoltà di Lettere e Filosofia, Università di Venezia, aa. 1987-88.

POIAN M., *Per una storia della Valsugana cinquecentesca. Materiali e ricerche dall'archivio vescovile di Feltre*, in C. MOZZARELLI (ed), *Trento*, pp. 199-231.

POSENATO P., *Chierici ordinati a Padova dal 1396 al 1419*, in *Fonti e ricerche di storia ecclesiastica padovana*, II, Padova 1969, pp. 11-106.

PRETO P., *Benefici parrocchiali e altari dotati dopo il tridentino a Padova*, in «Quaderni storici», V, 1970, n. 15, pp. 795-813.

PRETO P., *Peste e società a Venezia nel 1576*, Vicenza 1978.

PRODI P., *Lineamenti dell'organizzazione diocesana in Bologna durante l'episcopato del cardinale Gabriele Paleotti (1566-1597)*, in *Problemi di vita religiosa in Italia nel Cinquecento*, Padova 1960, pp. 323-394.

PRODI P., *Note sulla genesi del diritto nella Chiesa post-tridentina*, in *Legge e vangelo. Discussione su una legge fondamentale per la chiesa*, Brescia 1972, pp. 191-223.

PRODI P., *Il sovrano pontefice. Un corpo e due anime: la monarchia papale nella prima età moderna*, Bologna 1982.

PRODI P. (ed), *Bernardo Clesio e il suo tempo*, 2 voll., Roma 1988.

PRODI P., *Il concilio di Trento e i libri parrocchiali. La registrazione come strumento per un nuovo statuto dell'individuo e della famiglia nello Stato confessionale della prima età moderna*, in G. COPPOLA - C. GRANDI (edd), *La «conta delle anime»*, pp. 13-20.

PRODI P. - JOHANEK P. (edd), *Strutture ecclesiastiche in Italia e in Germania prima della Riforma*, Bologna 1984.

PROSPERI A., *Di alcuni testi per il clero nell'Italia del primo Cinquecento*, in «Critica storica», VII, 1968, pp. 137-168.

PROSPERI A., *Le istituzioni ecclesiastiche e le idee religiose*, in *Il Rinascimento nelle corti padane. Società e cultura*, Bari 1977, pp. 125-163.

PROSPERI A., *Intellettuali e chiesa all'inizio dell'età moderna*, in C. VIVANTI (ed), *Intellettuali*, pp. 159-252.

PROSPERI A., *Un gruppo ereticale italo-spagnolo: la setta di Giorgio Siculo (secondo nuovi documenti)*, in «Critica storica», XXI, 1982, pp. 335-351.

PROSPERI A., *La figura del vescovo fra Quattro e Cinquecento: persistenze, disagi e novità*, in G. CHITTOLINI - G. MICCOLI (edd), *La Chiesa e il potere politico*, pp. 219-262.

PULLAN B., *La politica sociale della Repubblica di Venezia 1500-1620*, I: *Le scuole Grandi, l'assistenza e le leggi sui poveri* (trad. it.), Roma 1982.

RAGGIO O., *Faide e parentele. Lo stato genovese visto dalla Fontanabuona*, Torino 1990.

RANDO D., *L'episcopato trentino di Johannes Hinderbach (1465-1486): forme e strumenti del governo pastorale*, in I. ROGGER - M. BELLABARBA (edd), *Il principe vescovo*, pp. 305-317.

RASI P., *L'applicazione delle norme del Concilio di Trento in materia matrimoniale*, in *Studi di storia e diritto in onore di Arrigo Solmi*, I, Milano 1940.

RASI P., *La formalità nella celebrazione del matrimonio e il Concilio di Trento*, in «Rivista di storia del diritto italiano», XXVI-XXVII, 1953-1954, pp. 189-207.

RAUZI G.M., *Araldica trentina*, Trento 1987.

RAVELLI E., *Economia e rapporti di produzione ad Arco nel Cinquecento*, in «Il Sommolago», VIII, 1991, pp. 27-82.

REICH D., *Notizie e documenti intorno all'Ordine dei crociferi in Trento (1183-1592)*, Trento 1882.

REICH D., *Nobiliare Trentino*, (rist. dell'ed. 1896), Bologna 1978.

REINHARDT R., *Kontinuität und Diskontinuität. Zum Problem der Koadjutorie mit dem Recht der Nachfolge in der neuzeitlichen Germania sacra*, in J. KUNISCH (ed), *Der dynastische Fürstenstaat. Zur Bedeutung von Sukzessionsordnungen für die Entstehung des frühmodernen Staates*, Berlin 1982, pp. 114-155.

REUSCH F.H., *Index der verbotenen Bücher. Ein Beitrag zur Kirchen und Literaturgeschichte*, 2 voll., Bonn 1883-1885.

RIEDL J., *Salzburgs Domherren von 1514-1806*, in «Mitteilungen der Gesellschaft für Salzburger Landeskunde», VII, Salzburg 1867, pp. 122-278 genealogie.

RIEDMANN J., *Vescovi e avvocati*, in C.G. MOR-H. SCHMIDINGER (edd), *I poteri temporali*, pp. 35-76.

RIEDMANN J., *Rapporti del principato vescovile di Trento con il conte del Tirolo: le cosiddette compattate del 1468*, in I. ROGGER-M. BELLABARBA (edd), *Il principe vescovo*, pp. 119-146.

RIGON A., *Organizzazione ecclesiastica e cura d'anime nelle Venezie. Ricerche in corso e problemi da risolvere*, in *Pievi e parrocchie*, II, pp. 705-724.

RIGOTTI A., *La chiesa di S. Vincenzo a Isera e la lite con Villalagarina per la parrocchialità*, in «Studi trentini di scienze storiche», XLVIII, 1969, pp. 137-163, 212-233; XLIX, 1970, pp. 3-24.

RILL G., *Arco, Nicolò*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, III, Roma 1961, pp. 793-794.

Rituale sacramentorum ex Romanae Ecclesiae Ritu Ill.mi ac R.mi D. Ludovici Madrutii... iussu impressum ad usum suae ecclesiae, Brixiae apud Vincentium Sabbium, MDLXXXIII.

RIZZOLI G., *La comunità di Fiemme e i suoi vicini*, in M. GUIDETTI - P.M. STAHL (edd), *Un'Italia sconosciuta. Comunità di villaggio e comunità familiari nell'Italia dell'800*, Milano 1976, pp. 87-101.

ROGGER I., recensione a L. Santifaller, *Urkunden und Forschungen des Trientner Domkapitels im Mittelalter*, I: *Urkunden zur Geschichte des Trientner Domkapitels 1147-1500*, in «Rivista di storia della Chiesa in Italia», III, 1949, p. 273-281.

ROGGER I., *Le Nazioni al Concilio di Trento durante la sua epoca imperiale 1545-1552*, Roma 1952.

ROGGER I., *La costituzione dei «colonelli». Un antico statuto del capitolo di Trento e il passaggio dalla amministrazione comune al regime prebendale (s. XIII-XIV)*, in «Studi trentini di scienze storiche», XXXIV, 1955, pp. 202-235.

ROGGER I., *Il governo spirituale della diocesi di Trento sotto i vescovi Cristoforo (1539-1567) e Ludovico Madruzzo (1567-1600)*, in *Il Concilio di Trento*, I, pp. 173-213.

ROGGER I., *L'anima del decreto tridentino sui Seminari*, in *Nel quarto centenario della istituzione dei seminari. Testi commemorativi*, Trento 1964, pp. 87-103.

ROGGER I., *Struttura istituzionale del Principato vescovile di Trento all'epoca del Concilio*, in H. JEDIN-P. PRODI (edd), *Il Concilio di Trento*, pp. 15-32.

ROGGER I., *Il santuario di S. Romedio e di S. Valentino di Ala*, in G. BELLI (ed), *Ex voto. Tavolette votive nel Trentino: «religione, cultura e società»*, Trento 1981, pp. 77-79.

ROGGER I., *Introduzione*, in F. DELL'ORO-I. ROGGER, (edd), *Monumenta liturgica*, I, pp. XV-XXII.

ROGGER I., *Strutture politico-amministrative del principato vescovile di Trento*, in P. PIZZINI (ed), *Problemi di un territorio: l'esperienza trentina fra storia e attualità (Trento, 12-13 dicembre 1981)*, Trento 1984, pp. 67-79.

ROGGER I. - BELLABARBA M. (edd), *Il principe vescovo Johannes Hinderbach (1465-1486) fra tardo Medioevo e Umanesimo*, Bologna 1992.

ROSA M. (ed), *Clero e società nell'Italia moderna*, Bari 1992.

ROSATI L., *Gli statuti della confraternita dei calzolai tedeschi in Trento*, in «Atti dell'R. Accademia di Scienze Lettere ed Arti degli Agiati in Rovereto», serie III, VII, 1901, fasc. III-IV, pp. 5-44.

ROTONDÒ A., *La censura ecclesiastica e la cultura*, in *Storia d'Italia*, V 2, Torino 1973, pp. 1399-1492.

RUSCONI R., *De la prédication à la confession: transmission et contrôle de modèles de comportement au XIIIe siècle*, in *Faire croire. Modalités de la diffusion et de la réception des messages religieux du XIIe au XVe siècle* (Collection de l'École française de Rome, 51), Roma 1981, pp. 67-85.

RUSCONI R., *Dal pulpito al confessionale. Modelli di comportamento religioso in Italia tra 1470 circa e 1520 circa*, in P. PRODI-P. JOHANEK (edd), *Strutture ecclesiastiche*, pp. 259-315.

RUSCONI R., *Confraternite, compagnie e devozioni*, in G. CHITTOLINI - G. MICCOLI (edd), *La Chiesa e il potere politico*, pp. 469-506.

RUSSO C. (ed), *Società, chiesa e vita religiosa nell'Ancien Régime*, Napoli 1976.

RUSSO C., *Chiesa e comunità nella diocesi di Napoli tra Cinque e Settecento*, Napoli 1984.

SALOMONE M. (ed), *Ratio atque institutio studiorum Societatis Jesu. L'ordinamento scolastico dei collegi dei Gesuiti*, Milano 1979.

SAMBIN P., *Chierici ordinati a Padova alla fine del Trecento*, in «Rivista di storia della Chiesa in Italia», II, 1948, pp. 381-402; IV, 1952, pp. 386-407.

SANTIFALLER L., *Studenti della Diocesi di Trento all'Università di Vienna nel medio evo*, in «Studi trentini di scienze storiche», III, 1922, pp. 164-172.

SANTIFALLER L., *Documenti inediti per la storia del Capitolo della Cattedrale di Bressanone: 1227-1500*, Roma 1925.

SANTIFALLER L., *Urkunden und Forschungen zur Geschichte des Trientner Domkapitels im Mittelalter*, I: *Urkunden zur Geschichte des Trientner Domkapitels 1147-1500*, Wien 1948.

SANTONI F., *Codice autentico e cronologico d'anni seicento di documenti spettanti alla collegiata d'Arco*, Trento 1780, Giovanni Battista Monauni.

SARTORI-MONTELEONE T., *Geschichte des landschaftlichen Steuerwesens in Tirol*, Innsbruck 1902.

SCHELLHASS K., *Der Dominikaner Felician Ninguarda und die Gegenreformation in Süddeutschland und Österreich 1560-1583*, 2 voll., Roma 1930-1939.

SCHMIDT P., *Das Collegium Germanicum in Rom und die Germaniker. Zur Funktion eines römischen Ausländerseminars (1552-1914)*, Tübingen 1984.

SCHNELLER C., *Statuten einer Geissler-Bruderschaft in Trient aus dem XIV. Jahrhundert. Mit geschichtlichen und sprachlichen Erläuterungen*, in «Zeitschrift des Ferdinandeums für Tirol und Vorarlberg», III. Folge, 25, 1881, pp. 14-42.

SCHNELLER F., *Beiträge zur Geschichte des Bisthums Trient aus dem späteren Mittelalter*, in «Zeitschrift des Ferdinandeums für Tirol und Vorarlberg», 38, 1894, pp. 155-352; 39, 1895, pp. 181-230; 40, 1896, pp. 1-99.

SEGALA S.F., *La pubblica beneficenza in Trento. Memorie storiche. Gli orfanotrofi*. Fascicolo I: *Le orfane*, Milano 1875.

SEGARIZZI A., *Professori e scolari trentini nello studio di Padova*, in «Archivio trentino», XXII, 1907, pp. 99-115, pp. 161-167; XXIII, 1908, pp. 103-114; XXIV, 1908, pp. 217-249.

SEIDEL MENCHI S., *Erasmo in Italia 1520-1580*, Torino 1987.

SIMEONI L., *Gli antichi statuti delle arti veronesi secondo la revisione scaligera del 1319 con una notizia delle corporazioni a Verona*, Venezia 1914.

SORBELLI A., *Storia della università di Bologna. Il Medioevo (secoli XI-XV)*, I, Sala Bolognese 1987 (ristampa anastatica dell'edizione del 1940).

SPARAPANI L., *I libri parrocchiali della diocesi di Trento*, in G. COPPOLA - C. GRANDI (edd), *La «conta delle anime»*, pp. 277-319.

STADLER G., *Salzburg und Trentino*, Salzburg 1987 (trad. it., Trento 1988).

Statuti della città di Trento colla designazione dei beni del comune nella prima metà del secolo XIV, con un'introduzione di T. GAR, Trento 1858.

STEDILE R., *Ospedali e sanità a Rovereto nel XVIII secolo*, Calliano 1990.

STEINHAUF B., *Giovanni Ludovico Madruzzo (1532-1600). Katholische Reformation zwischen Kaiser und Papst: das Konzept zur praktischen Gestaltung der Kirche der Neuzeit im Anschluß an das Konzil von Trient*, Bamberg 1989.

STEINHUBER A., *Geschichte des Kollegiums Germanikum et Ungarikum in Rom*, 2 voll., Freiburg 1906.

STELLA A., *Politica ed economia nel territorio trentino-tirolese dal XIII al XVII secolo*, Padova 1963.

STELLA A., *I principati vescovili di Trento e Bressanone*, in MARINI L. - TOCCI G. - MOZZARELLI C. - STELLA A., *I ducati padani. Trento e Trieste*, pp. 499-606.

STENICO R. (ed), *La prezzologia trentina (o sia memorie antiche e moderne de' prezzi delle cose fatti sul Trentino di p. G. Tovazzi)*, in «Studi trentini di scienze storiche», LVII, 1978, pp. 3-27, pp. 103-144.

STUMPO E., *Il consolidamento della grande proprietà ecclesiastica nell'età della Controriforma*, in G. CHITTOLINI - G. MICCOLI (edd), *La Chiesa e il potere politico*, pp. 265-289.

SUSTER G., *I trentini all'università di Bologna nei secoli XVI e XVII* in «Archivio storico per Trieste, l'Istria e il Trentino», III, 1884-1886, pp. 99-110.

TACKETT H.T., *L'histoire sociale du clergé diocésain dans la France du XVIIIe siècle*, in «Revue d'histoire moderne et contemporaine», XXVII, 1979, pp. 198-234.

TAMASSIA N., *La famiglia italiana nei secoli decimoquinto e decimosesto*, Roma 1971.

TASIN E., *Aspetti di vita religiosa nella diocesi di Trento dalla visita pastorale di Carlo G. Madruzzo (1603-1606)*, Tesi di laurea, Istituto di storia delle religioni, Università di Padova, aa. 1970-71.

TENTLER T.N., *Sin and Confession on the Eve of the Reformation*, Princeton 1977.

THOMASSIN L., *Vetus et nova Ecclesiae disciplina circa beneficia et beneficiarios*, 10 voll., Magontiaci 1786, Sumtibus societatis typographicae.

TORRE A., *Faide, fazioni e partiti, ovvero la ridefinizione della politica nei feudi imperiali delle Langhe*, in «Quaderni storici», XXI, 1986, n. 63, pp. 775-810.

TOSCANI X., *Il clero lombardo dall'ancien régime alla Restaurazione*, Bologna 1979.

TOSCANI X., *Le scuole della Dottrina cristiana come fattore di alfabetizzazione*, in «Società e storia», VII, 1984, n. 26, pp. 757-781.

TOSCANI X., *I seminari e il clero secolare in Lombardia nei secoli XVI-XIX*, in A. CAPRIOLI - A. RIMOLDI - L. VACCARO (edd), *Chiesa e società. Appunti per una storia delle diocesi lombarde*, Brescia 1986, pp. 215-262.

TOSCANI X., *Il reclutamento del clero (secoli XVI-XIX)*, in G. CHITTOLINI - G. MICCOLI (edd), *La Chiesa e il potere politico*, pp. 575-628.

TOVAZZI G., *Parochiale Tridentinum*, edito a cura di R. STENICO, Trento 1970.

TOVAZZI G., *Malographia tridentina*, Trento 1986 (stampa dal manoscritto del 1776).

TURCHINI A., *Legislazione canonica e tradizioni locali nella Romagna del XVI secolo in fatto di celebrazione matrimoniale*, in «Aevum», L, 1976, pp. 411-435.

TURCHINI A., *Una fonte per la storia della cultura materiale nel XV e XVI secolo: le visite pastorali*, in «Quaderni storici», XI, 1976, n. 31, pp. 299-309.

TURCHINI A., *Per la storia religiosa del '400 italiano. Visite pastorali e questionari di visita nell'Italia centro-settentrionale*, in «Rivista di storia e letteratura religiosa», XIII, 1977, pp. 265-290.

TURCHINI A., *Clero e fedeli a Rimini in età post-tridentina*, Roma 1978.

TURCHINI A. (ed), *Lo straordinario e il quotidiano. Ex voto, santuario, religione popolare nel Bresciano*, Brescia 1980.

TURCHINI A., *Il parroco istruito. Biblioteche e cultura del clero ad Abbiategrasso nel tardo Cinquecento*, in *Abbiategrasso nell'età moderna. Dal dominio spagnolo alla restaurazione austriaca*, Abbiategrasso 1988.

TURCHINI A., *Introduzione*, in C. NUBOLA - A. TURCHINI (edd), *Visite pastorali*, pp. 7-45.

TURCHINI A., *Dai contenuti alla «forma» della visita pastorale. Ipotesi, problemi, prospettive*, relazione tenuta al convegno dei professori di storia della Chiesa, Grado, settembre 1991, in corso di pubblicazione.

TURRINI M., *«Riformare il mondo a vera vita cristiana»: le scuole di catechismo nell'Italia del Cinquecento*, in «Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento», VIII, 1982, pp. 407-489.

TURRINI M., *La coscienza e le leggi. Morale e diritto nei testi per la confessione della prima Età moderna*, Bologna 1991.

VAJA G., *Memorie della chiesa di Civezzano con notizie delle cappelle al Palù e S. Colomba*, Trento s. d. [ma 1927].

VARANINI G.M., *Le campagne veronesi del '400 fra tradizione e innovazione*, in G. BORELLI (ed), *Uomini e civiltà agraria in territorio veronese*, I, Verona 1982, pp. 185-262.

VARANINI G.M., *L'olivicoltura e l'olio gardesano nel Medioevo (Aspetti della produzione e della commercializzazione)*, in G. BORELLI (ed), *Un lago, una civiltà: il Garda*, Verona 1983, pp. 117-158.

VARANINI G.M., (ed) *La Valpolicella nella prima età moderna (1500 c-1560)*, Verona 1987.

VARANINI G.M., *Problemi di storia economica e sociale della Valpolicella nel Cinquecento e primo Seicento*, in G.M. VARANINI (ed), *La Valpolicella*, pp. 47-245.

VARANINI G.M., *Le istituzioni ecclesiastiche della Val Lagarina nel Quattrocento veneziano*, in «Atti della Accademia roveretana degli Agiati», a. 238, 1988, s. VI, XXVIII (A) [1990], pp. 435-523.

VARANINI G.M., *Il vescovo Hinderbach e le comunità rurali trentine*, in I. ROGGER - M. BELLABARBA (edd), *Il principe vescovo*, pp. 171-191.

VARESCHI S., *La legazione del cardinale Ludovico Madruzzo alla dieta imperiale di Augusta del 1582. Chiesa, Papato e Impero nella seconda metà del secolo XVI*, Trento 1990.

VARESCHI S., *Liquidazione di un abate e di un vescovo: Benedetto da Trento osb, già vescovo eugeniano*, in I. ROGGER - M. BELLABARBA (edd), *Il principe vescovo*, pp. 287-304.

VARESCHI S., *Profili biografici dei principali personaggi della casa Madruzzo*, in L. DAL PRÀ (ed), *I Madruzzo e L'Europa*, pp. 49-77.

VARISCHETTI L. - CECINI N., *La Valtellina negli atti della visita pastorale diocesana di F. Ninguarda, vescovo di Como. Annotati e pubblicati da S. Monti nel 1892*, Sondrio 1963.

VAUCHEZ A., *S. Rocco*, in *Biblioteca Sanctorum*, XI, Roma 1968, col. 270.

VENARD M., *Pour une sociologie du clergé au XVIe siècle. Recherche sur le recrutement sacerdotal dans la province d'Avignon*, in «Annales ESC», XXIII, 1968, pp. 987-1016.

VIALA A., *Suggestions nouvelles pour une histoire sociale du clergé aux temps modernes*, in *Études d'histoire du droit canonique dédiées a G. Le Bras*, II, Paris 1965, pp. 1471-1481.

VIOLANTE C., *L'arte dei sarti nello svolgimento del sistema corporativo (sec. XIII-XV)*, in C. VIOLANTE, *Economia società istituzioni a Pisa nel Medioevo*, Bari 1980.

VIOLANTE C., *Sistemi organizzativi della cura d'anime in Italia tra Medioevo e Rinascimento. Discorso introduttivo*, in *Pievi e parrocchie*, I, pp. 3-41.

VIOLANTE C., *L'organizzazione ecclesiastica per la cura d'anime*

nell'Italia settentrionale e centrale, in C.D. FONSECA - C. VIOLANTE (edd), *Pievi e parrochie in Europa*, pp. 203-224.

VIVANTI C. (ed), *Intellettuali e potere* (Storia d'Italia. Annali 4), Torino 1981.

VOLTELINI H., VON, *Beiträge zur Geschichte Tirols*, in «Zeitschrift des Ferdinandeums», 33, 1889, pp. 127-128.

VOVELLE M., *Piété baroque et déchristianisation*, Paris 1973.

VOVELLE M., *La mort et l'Occident de 1300 à nos jours*, Paris 1983 (trad. it., Roma-Bari 1986).

VOVELLE M., *Mourir autrefois: attitudes collectives devant la mort aux XVII et XVIII siècles*, Paris 1990.

WEBER S., *Cronachetta del priorato e della chiesa di S. Martino in Trento*, Trento 1897.

WEBER S., *Gli statuti della confraternita dei calzolai tedeschi in Trento*, in «La rivista tridentina», II, 1902, pp. 268-276.

WEBER S., *Sacerdoti italiani nell'Alto Adige*, in «Archivio per l'Alto Adige», VII, 1912, pp. 5-39.

WEBER S., *I maestri di grammatica a Trento fino alla venuta dei PP. Gesuiti*, in «Studi trentini di scienze storiche», I, 1920, pp. 289-318.

WEBER S., *Le condizioni religioso-morali della diocesi nel Seicento*, in «Bollettino del clero», VI, 1929, pp. 34-47.

WEBER S., *I vescovi suffraganei della chiesa di Trento*, Trento 1932.

WEBER S., *La pieve di Denno e le sue chiese filiali*, Trento 1935.

WEBER S., *L'abazia benedettina di S. Lorenzo a Trento*, in «Bollettino del clero» XII, 1935, pp. 390-410, pp. 456-466; XIII, 1936, pp. 1-7, 49-58, 75-85, 107-120.

WEBER S., *Le chiese della val di Sole nella storia e nell'arte*, Trento 1936.

WEBER S., *Le chiese della val di Non nella storia e nell'arte*, Trento 1937.

WEBER S., *La pieve di Denno*, Denno 1990 (ristampa).

WEBER S., *Memorie del borgo e del priorato di S. Martino in Trento*, Trento s.d.

WELBER M. (ed), *Bernardo Cles e il suo doppio*, Trento 1987.

WELBER M., *Signorie «di confine»? Il ruolo delle grandi famiglie nel territorio tridentino meridionale*, in «Atti dell'Accademia roveretana degli Agiati», a. 238, 1988, s. VI, XXVIII (A), [1990], pp. 211-277.

WOLFSGRUBER K., *Südtiroler an der Universität Wien im XVI. Jahrhundert*, Bozen 1947.

WOLFSGRUBER K., *Das Brixner Domkapitel in seiner persönlichen Zusammensetzung in der Neuzeit 1500-1803*, Innsbruck 1951.

WOLFSGRUBER K., *Die Walhkapitulationen der Fürstbischöfe von Brixen (1418-1601)*, in L. SANTIFALLER (ed), *Festschrift zur Feier des zweihundertjährigen Bestandes des Haus-, Hof- und Staatsarchivs*, II, Wien 1951, pp. 226-244.

ZAFARANA Z., *Cura pastorale, predicazione, aspetti devozionali nella parrocchia del basso medioevo*, in *Pievi e parrocchie*, I, pp. 493-539.

ZANELLA G.B., *S. Maria di Trento. Cenni storici*, Trento 1879.

ZANETTIN G.P., *Vecchi oneri spirituali dell'antica pieve di Cembra*, in «Studi trentini di scienze storiche», XLI, 1962, pp. 84-91.

ZANINELLI B., *La confraternita dei Battuti laici di Trento*, Tesi di laurea, Facoltà di Sociologia, Università di Trento, a. a. 1982-83.

ZANOLINI V., *Appunti e documenti per una storia dell'eresia luterana nella diocesi di Trento*, Trento 1909.

ZANOLINI V., *I predicatori del Duomo*, in «S. Vigilio», IV, 1913, pp. 161-190.

ZANOLINI V., *La biblioteca d'un sacerdote trentino nel Cinquecento*, in «Studi trentini di scienze storiche», III, 1922, pp. 201-228.

ZANOLINI V., *Spigolature*, in «Studi trentini di scienze storiche», III, 1922, pp. 4-11.

ZANOLINI V., *Eretici in Val Sugana durante il Concilio di Trento. Appunti e documenti*, Trento 1927.

ZARDIN D., *Le confraternite in Italia settentrionale fra XV e XVIII secolo*, in «Società e storia», X, 1987, n. 35, pp. 81-137.

ZEEDEN E.W. - LANG P.T. (edd), *Kirche und Visitation. Beiträge zur Erforschung des frühneuzeitlichen Visitationswesens in Europa*, Stuttgart 1984.

Indice dei nomi e dei luoghi

Indice dei nomi e dei luoghi